DISSERTAZIONI

SOPRA

LE ANTICHITA' ITALIANE

Già composte e pubblicate in Latino

DAL PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO MURATORI

E da esso poscia compendiate e trasportate nell'Italiana favella.

OPERA POSTUMA

Data in luce dal Proposto

GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI

SUO NIPOTE.

SECONDA EDIZIONE

Accresciuta di Prefazioni, e Note opportune

DALL'ABATE GAETANO CENNI

con Indice più copioso.

TOMO III. PARTE II.

IN ROMA MDCCLV.

Presso gli Eredi Barbiellini Mercanti di Libri e Stampatori a Pasquino.

DISSERTAZIONI
DI LODOVICO ANTONIO MURATORI
SOPRA
LE ANTICHITA' ITALIANE.

Dissertazione Sessantesimaprima.

Dell' origine ed istituzione de' Cardinali [1].

Iffusamente hanno molti trattato dell'origine del nobilissimo Collegio de' Cardinali, e particolarmente il Chiarifs. Padre Tommasini dell' Oratorio di Francia, nell'insigne Opera *de Benef.* Par.I. Lib.2. Cap. 115. Intenzione mia non è di ridire il detto da altri. Solamente dopo la loro messe io raccoglierò alcune spighe. Presso gli Eruditi manifesta cosa è, che una volta ad ogni Chiesa erano ascritti Preti, Diaconi, e Suddiaconi per esercitarvi il sacro Ministero, e le funzioni convenienti all'Ordine loro. Fra essi ne troviamo al-

1 Questa Differrazione è richiamata dall'Autore negli Annali all'anno 853, ove afferma che „ chiamavansi allora Cardinali in Ro„ ma quei, che erano veri e proprj Parrochi di qualche Chiesa „ Parrocchiale; o Diaconi, cioè veri e proprj Rettori di qualche „ Diaconia, o sia Spedale „. Il paragone che ne fa co' Vescovi, preti, diaconi, e suddiaconi Cardinali (nome anticamente comune a chi era incardinato in qualunque Chiesa) non basta per sostenerlo produr Documenti, e carte; non trovandosi mai suddiaconi Car-

cuni caratterizzati col titolo di *Cardinali* ed altri no. V'ha chi pensa, che con questo nome fossero distinti coloro che oggidì appelliamo *Parrochi*, perchè erano affissi al *Cardine* della Chiesa in maniera, che restavano inamovibili da quell'Ufizio: laddove i Preti della stessa Chiesa erano amovibili. Perciò presso gli antichi si truovano ancora *Episcopi Cardinales* per distinguerli da altri, che solamente reggevano qualche Vescovado loro commendato, cioè per modo di provvisione assegnato. Altri

Cardinali in Roma, come altrove; e i sette Vescovi Suburbicarj non ebber nome di Cardinali finchè non furon destinati ebdomadarj della Basilica Lateranense. Adunque il rispettabil Clero Romano, benchè avesse una volta comune con altri quel titolo, e altresì comune apparentemente l'ufizio: non ammette definizione sì triviale. Per simil modo il nome di Papa, che fu per molti Secoli comune a' Vescovi, non uguagliò o confuse l'autorità di questi colla suprema del Romano Pontefice. Il solo essersi abolito il titolo di Cardinali in tutti gli altri, con renderlo privativo del sacro Collegio, com'è seguito del nome di Papa, fa chiaro conoscere, che alcuna cosa più di Parroco, e Rettore devesi supporre ne' Cardinali della Chiesa Romana, anche ne' tempi che il titolo era comune ad altri. Nella Sede vacante di S. Sisto II. i Preti e Diaconi della Chiesa Romana, che pretendesi con carte vecchie accomunar cogli altri, governarono la Chiesa universale quasi un'anno con tale autorità, che fin ripresero il S. Vescovo Cipriano, perchè in tempo della persecuzione erasi ritirato, abbandonando la greggia a lui commessa; e gli diedero oltreciò il regolamento da praticarsi *in causa lapsorum*. La di lui lettera (*ep.* 15. *al.* 20.) *Presbyteris & Diaconibus Romæ consistentibus*, nella quale rende loro conto delle cause del suo ritiro, dell'operato nel ricever chi era caduto, e dell'assistenza prestata a' Martiri, e Confessori, fa comprendere, che non senza ragione furono poscia i Cardinali preferiri agli stessi Vescovi. Molte altre lettere dello stesso S. Cipriano vi sono dirette al medesimo rispettabil Clero, che ne rilevano la gran riputazione. Onde chi possiede vera erudizione Ecclesiastica ne parla assai diversamente. Odasi il dottissimo P. Coustant (*Epist. Romm. Pontif. pag.* 161. *tom.* 1.), ove parla della di lui lettera (*Int.Cypr. ep.* 31.) a quel S. Vescovo: *Sapientiam quidem spirant primo Ecclesiæ Clero dignam. Is nempe nimio potestatis suæ studio minime perculsus, Episcopos vicinos, ac remotos, qui Romæ aderant, secum vocare, eorumque consilio uti non dedignatur.* Vedi la Prefazione del Tomo V. degli Annali dell'ediz. Rm. e anche quella che precede questo Terzo Tomo delle Dissertaz.

Altri poscia, fra' quali il Giureto, il Panciroli, e il Salmasio, son di parere, essere alcuni stati ornati di questo nome, perchè erano *Principales*, *Præcipui*, e tenevano l'utorità primaria nel Clero della lor Chiesa. Per la qual ragione sogliam chiamare *Cardinali* alcune Virtù, e in qualche Luogo alcuni Canonici delle Cattedrali portarono il nome di *Cardinali*, e non già gli altri Canonici minori d'essa Città. Truovasi anche presso gli antichi *Cardinalis ara*, *Cardinalis Missa*, cioè la prima, la principale. Finalmente Jacopo Gotofredo nelle Annotazioni alla Legge 7. Lib. 12. Tit. 6. del Codice Teodosiano, li stima chiamati così, perchè fossero fissi, e immobilmente servissero al Vescovo e alla Chiesa. Quanto a me giudico, doversi temperare cotali sentenze, e ridursi ad una sola. Cioè quei soli essere stati distinti col titolo di *Cardinali*, che erano Rettori stabili di quella *Chiesa Battesimale*, cioè *Parrocchiale*, o pure di qualche *Diaconia*; perciocchè così erano appellate le Case pie, istituite per nutrire Poveri, Pellegrini, o Infermi, unite ad alcuna Chiesa o Oratorio, di cui era Rettore fisso, cioè perpetuo Amministratore un Diacono. I primi si appellavano *Preti Cardinali*, i secondi *Diaconi Cardinali*. Anticamente poi, come anche oggidì, que' Vescovi, che ricevevano una Chiesa o vogliam dire Diocesi, da governare stabilmente, siccome Pastori proprj e Titolari di quel gregge, si truovano talvolta chiamati *Vescovi Cardinali*: a differenza d'altri, che erano deputati transitoriamente al governo di qualche Diocesi, o perchè non era peranche eletto il proprio Pastore, o perch'esso era lungi in servigio della Santa Sede, o perchè cacciato dai Regnanti: perchè questi non s' intitolavano mai Cardinali. Chi dunque otteneva il Titolo, cioè il possesso proprio ed immobile di una Chiesa Episcopale o Parrocchiale (il che si diceva *incardinari*), esercitava poi ivi stabilmente la sua autorità, poteva ancora chiamarsi *Cardinale*, non già perch'egli fosse il Primo e Principale fra i Preti inservienti a quella Chiesa, ma perchè a lui solo ne ap-

parteneva la cura e il reggimento: laddove gli altri Preti erano solamente suoi Ajutanti e Ministri.

Vero è, che il Cardinale Bellarmino nel Tomo I. Cap. 18. *de Clericis* scrisse trovarsi *in Synodo Sancti Gregorii Magni tres Presbyteros Cardinales Tituli Sanctæ Bibianæ, duos Sancti Damasi, duos Sancti Silvestri, & duo Sanctorum Apostolorum*: ma egli non usò in così dire la consueta sua attenzione. Non son chiamati *Cardinali* quei, che intervennero a quel Concilio, ma solamente per esempio *Presbyter Sanctæ Bibianæ*. Ora, come poco fa dicevamo, oltre al Parroco o Diacono stabile Rettore della Chiesa, v'erano altri Preti e Cherici, che servivano alla Chiesa medesima. Però al Concilio di S. Gregorio si sottoscrive *Laurentius Presbyter Tituli Sancti Silvestri*, che veramente era il Titolare, e Cardinale di quella Chiesa. Sottoscrive ancora *Johannes Sancti Silvestri*. Questi era semplice Prete aggregato a quella Chiesa per servigio d'essa. Però da queste tenebre non s'ha da cercar lume. Si può credere originato il nome di *Cardinalis* dal verbo *Cardinare*, e *Incardinare*, usato dagli antichi per connettere, incorporare, inserir qualche cosa fissamente in un'altra. Vitruvio nel Lib. XVI. Cap. 20. dell'Architett. chiama *tignum incardinatum* quel trave, che è inserito e infisso *inter duos scapos*. Da esso ancora sono nominati *scapi Cardinales* fitti nelle porte. Aggiungasi Cassiodoro, il quale nel Lib. VII. *Variar. Epist.* 31. a nome del Re scrive così: *Ut quia obsequiis nostris Principem Cardinalem deesse non patimur, tu ejus locum Vicarii nomine in Urbe Roma solemniter debeas continere*. Cioè essendo stato chiamato alla Corte il *Prefetto del Pretorio*, chiamato qui *Principe*, per assistere agli affari del Re, finch'egli tornasse a Roma, o che gli si desse un Successore in quel sublime Ufizio, il Re costituisse un *Vicario*, che intanto esercitasse in essa Città le veci di lui. Il chiama *Principe Cardinale*, perchè la sua carica era perpetua, e la Dignità ed autorità fissa e radicata in lui; ma il Vicario, siccome non *incardinato*, nè fisso

e sta-

e ſtabile, dovea ſoſtenere quella Dignità mobile, finchè l'altro foſſe abſente. Anche nella notizia dell'uno e l'altro Imperio Par. I. pag. 77. dell'edizione del Panciroli ſi legge: *Officium Magiſteriæ in præſenti poteſtatis, Cardinale habetur*. E San Gregorio Magno nell'Epiſt. 73. del Lib. I. così ſcrive a Gennaro Arciveſcovo di Cagliari: *Liberatus, qui Diaconii fungi perhibetur officio, ſi a deceſſore tuo non eſt factus Cardinalis, ordinatis a te Diaconibus nulla debet ratione præponi*. E vuol dire, che ſe Liberato non è ſtato dichiarato Rettore ſtabile, e Beneficiato vero della Diaconia, ch'egli regge, per cui poſſa pretendere la preminenza ſopra gli altri Diaconi Titolari, non ha alcun fondamento la ſua pretenſione. Pertanto dai molti paſſi, che ſi poſſono oſſervare nelle Epiſtole, e nell' antica Vita del ſuddetto Pontefice, chiaramente appariſce, eſſere ſtato appropriato il titolo di *Cardinale* a que' Veſcovi, Preti, e Diaconi, che erano deputati a reggere con diritto immobile qualche Dioceſi, Parrocchia, o Diaconia. E perciocchè talvolta ſi truovano nominati *Veſcovi Cardinali* in Città di baſſa riga, per conſeguente non godevano queſto titolo, perchè *Primarj* e *Principali* fra' Veſcovi, ma ſolamente perchè erano Paſtori ſtabili ed inamovibili di quelle Chieſe.

Nè ſolamente l'uſo di queſto vocabolo proprio fu della Chieſa e Città di Roma, ma comune era una volta in altre Chieſe d'Italia. V'ha chi ſcrive, che niun Diacono o Parroco di Villa fu mai contraſſegnato col nome di *Cardinale*, perchè ſecondo eſſi, tal nome conveniva ſolamente a chi entro le Città poſſedeva a titolo di Benefizio ſtabile qualche Parrocchia o Diaconia. Ma queſta opinione a me ſembra dubbioſa, o almeno non ſi ſtende a tutte le Chieſe. Papa Zaccheria nell'Epiſt. 7. a Pippino poſcia Re de' Franchi, così ſcrive nell' anno 747. *Simili modo & Presbyteri Cardinales Plebi quidem ſibi ſubjectæ, præclariori veſte induti, debitum prædicationis perſolvant*. Così egli ſenza diſtinguere i forenſi dagli urbani. E Giovanni Diacono nella Vita di San-

Gregorio Magno Lib. III. Cap. II. scrive: *Item Cardinales violenter in Parochiis ordinatos forensibus, in pristinum Cardinem Gregorius revocabat*. Quivi le Parrocchie forensi sono Parrocchie di Villa. Noi poscia troviamo massimamente dopo l'anno Millesimo dell'Era nostra nelle più cospicue Città d'Italia i Canonici delle Cattedrali insigniti col titolo di *Cardinali*. Eriberto o sia Ariberto Arcivescovo di Milano presso il Puricelli *Monum. Basil. Ambrof. all'anno* 1032. fece alcune Costituzioni, *adhibitis sibi Senioribus superioris suæ Ecclesiæ Cardinalibus, Presbyteris, & Diaconibus &c.* Poscia *hoc scriptum subscribendo firmavit, & suis Cardinalibus firmandum obtulit*. E in un'altra Carta del medesimo Eriberto dell'anno 1034. si legge: *Ita ut faciant Presbyteri, Diaconi, & Subdiaconi Cardinales de ordine Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ de fruge &c.* Questi Cardinali in più Carte sono appellati *Ordinarii Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ*, col qual vocabolo, deposto quello di Cardinale, tuttavia si distinguono i primarj Canonici della Metropolitana Basilica dai *Preti Decumani*, i quali nondimeno nella Passione di Santo Arialdo sono appellati *Decumani Canonici*; e però non erano come talun pensa, una specie di Cappellani. Il medesimo Puricelli all'anno 1105. produce una Lettera scritta dal Clero di Milano in assenza dell'Arcivescovo, il cui principio è tale: *Ordinarii Cardinales Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ, necnon Primicerius cum universo Sacerdotio & Clero Mediolanensis, omnisque Populus &c.* Finalmente all'anno 1033. si legge una Sentenza pubblicata *in Curte Cardinalium Majoris Ecclesiæ &c.* Di più non aggiungo, perchè resta assai chiaro, che anche la Chiesa di Milano ebbe i suoi Cardinali, e ch'essi costituivano il Collegio de' primarj Canonici, ed erano come fratelli dell'Arcivescovo, da cui venivano adoperati sempre per sussidio e consiglio dell'Ecclesiastico governo. Che lo stesso si praticasse nella Metropolitana Chiesa di *Ravenna*, si conosce per varj Documenti nella Storia Ravegnana di Girolamo Rossi. Ho anch'io a questo pro-

proposito divulgata una Sentenza di *Gualtieri Arcivescovo* di quella Chiesa dell'anno 1141. per lite, che verteva fra l'Arcidiacono, e i Canonici della Chiesa di Reggio. Sono ivi sottoscritti oltre a quattro Vescovi *Fantulinus Presbyter Cardinalis Sanctæ Ravennatis Ecclesiæ*, *e Buniolus Subdiaconus Cardinalis*. Per testimonianza del Rossi Lib. 10. pag. 745. solamente nell'anno 1568. i Canonici di Ravenna deposero il titolo di *Cardinali*. Ma non si dee tacere quello, che circa l'anno 1330. scriveva Alvaro Pelagio nel Libro *de Planctu Ecclesiæ*, cioè: *sunt etiam in Ecclesia Compostellana Cardinales Presbyteri mitrati, & in Ecclesia Ravennati. Tales Cardinales sunt derisui potius, quam honori*.

Ebbe anche la Chiesa di *Napoli* i suoi Canonici insigniti col nome Cardinalizio, come già osservò Antonio Caracciolo. Inoltre l'Ughelli nel Tomo VI. dell' Italia sacra rapporta uno Strumento di Sergio Arcivescovo di quella Città, a cui si sottoscrivono due *Presbyteri Cardinales Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. Un'altra Carta dell'anno 1100. che ci presenta una Permuta di Beni fra la Chiesa di Santa Restituta, e le Monache di San Michele, interamente è stata da me prodotta, a cui fra gli altri si sottoscrive *Sergius Archipresbyter, & Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. Quivi si vede il solo Sergio Arciprete, che porta il nome di *Cardinale*: e perchè non altri? Non so io pensar altro, se non che egli, siccome dirò fra poco, e non già gli altri, era fisso Rettore di qualche Parrocchial Chiesa, ovvero d'una Diaconia. Truovansi ancora Preti *Cardinali* nella Chiesa di *Lucca*: il che quantunque apparirà dai Documenti, che darò nella Dissert. LXXIV, pure io voglio quì comprovarlo con un' autentico esempio. Nell'Archivio di quell'Arcivescovato vidi una pergamena originale colle seguenti parole. *Anno Domini nostri Berengarii gloriosi Imperatoris Augusti, anno Imperii ejus Octavo Nonas Septembris, Indictione XII.* (cioè nell'anno 923.) *Petrus Dei gratia hujus Sanctę Lucanæ Ecclesiæ humilis Episcopus, una cum consensu Sacerdotum suorum, seo filii*

filii ipsius Ecclesiæ Willeradum Presbyterum præficit Ecclesiæ illi, cui vocabulum est Sancti Vincentii, sito foras Civitate ista Lucense, ubi humatum Corpus Beati Sancti Fridiani &c. Sottoscrivono alla Carta *Andreas Presbyter & Cardinalis; Daiprandus Archi-Diaconus; Benedictus Presbyter & Cardinalis; Sichardus Presbyter & Cardinalis, & Primicerius; Natalis Presbyter & Cardinalis; Teupertus Presbyter & Cardinalis.* Altri ne tralascio. Non fu da meno la Chiesa di *Piacenza*, avendo anch'essa avuto i suoi Cardinali. Così *Firenze*, così *Verona*. Nell'itinerario di Raterio celebre Vescovo di Verona circa l'anno 965. s'incontra un luogo scuro, cioè *Ad quod quum Titularios omnes, & illos de Plebibus paratos, Deo gratias, invenissem, vos Cardinales, qui ut quondam Scribæ & Pharisæi populares, ita istos in perditionem mittitis omnes, ita hinc manere adhuc cerno rebelles.* Il P. Mabillone interpreta *Titularios Beneficiatos; illos de Plebe Paræciarum Rectores; Cardinales, qui scilicet in Ecclesia Cathedrali incardinati erant.* Ma io non lascio di portar opinione, che alcuni de' Canonici delle Cattedrali fossero appellati *Cardinali*, perchè erano Rettori stabili di qualche Parrocchiale della Città. Prima di suggerire ciò, che mi fa opinare così, ricordo, che anche la Chiesa di *Costantinopoli*, e quelle d'*Aquilea*, *Benevento*, *Pisa*, *Asti*, *Bergamo*, *Siena*, *Vercelli*, *Capoa*, *Salerno*, *Orleans*, *Besanzone*, *Maddeburgo*, *Londra*, ebbero i lor *Cardinali*. Sembra dunque a me, che que' Canonici, i quali troviamo decorati col titolo di *Cardinale*, non perchè fossero *incardinati nella Chiesa Cattedrale* portassero questo nome, ma perchè godevano ancora qualche Parrocchia, o semplice Chiesa, o Diaconia col titolo inamovibile. Presso l'Ughelli nel Catalogo de' Vescovi Fiorentini sottoscrivono ad uno Strumento dell' anno 964. alcuni *Canonici* della Chiesa Fiorentina, con questo solo nome disegnati; ma cinque altri s'intitolano insieme *Canonici* e *Cardinali*. Perchè tal differenza? se non perchè gli uni erano solamente *Canonici*, e que' cin-

cinque erano anche Parrochi o Rettori di qualche Chiesa. Nel Concilio Meldense dell'anno 855. è ordinato dal Canone 66. *Ut Titulos Cardinales, in Urbibus, vel Suburbiis constitutos, Episcopi Canonice & honeste ordinent & disponant*. Un'altra Carta vien riferita dall' Ughelli, in cui Rinieri Vescovo di Firenze a un Monasterio di Monache conferma *Ecclesiam Sancti Johannis Baptistæ Cardinalem in honorem Sanctissimi Petri non longe a Florentina Urbe positam*. Chi godeva di sì fatte Chiese, era appellato *Cardinale*; e ne' vecchj Secoli non dovea trovarsi implicanza alcuna nell'esser Parroco d'una Chiesa urbana, e insieme Canonico della Cattedrale. Nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Reggio v'ha una Bolla di *Pietro Vescovo* di quella Città dell'anno 1188, in cui conferma all'Arciprete della Cattedrale *Plebem de Cereto cum Capella sua de Monticello, & Ecclesiam Sancti Petri de Civitate Regii*, chiamandole *antiquum Beneficium, quod habuerunt Archipresbyteri a nostris Prædecessoribus*. Ciò, che vediam qui praticato dal Vescovo di Reggio coll'Arciprete di quella Cattedrale, possiam credere, che fosse usato da altri Vescovi, talchè si potesse essere Canonico, e ritenere insieme qualche Cura d'anime, o altra Chiesa. Così di sopra ci comparve *Sergius Archipresbyter, & Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. Pare eziandio, che ci fossero una volta Chiese Cardinali distinte con questo titolo delle Battesimali, e da' semplici Oratorj. In un Diploma conceduto nell' anno 883. da Carlo il Grosso Imperadore al Vescovo di Bergamo noi leggiamo, che non s'ha da inferire molestia alcuna *Monasteriis, Xenodochiis, vel Ecclesiis Baptismalibus, aut Cardinalibus, seu Oraculis ejusdem Ecclesiæ*. Questo nome sembra quì indicar Parrocchiali o Diaconie, dove non era il Battistero. Lo stesso con altre parole viene espresso in un Diploma del Re Arnolfo dell'annno 895, dove è conceduta esenzione *Plebibus, Monasteriis, Titulis &c.* della Chiesa di Bergamo. E in un Diploma dato alla Chiesa di Piacenza presso il Campi da Lodovico II. Augusto

gusto s'incontra la medesima formola, *Plebibus, seu Monasteriis, Titulis, aliisque Ecclesiis*. Col nome di *Titulis* sono indicate le Chiese urbane Parrocchiali, diverse dalle Pievi, cioè prive della facoltà di battezzare. Solevano dunque anticamente i Vescovi ammettere al Canonicato chi era Parroco, o pure conferivano Parrocchie a chi era Canonico. Avendo esse Chiese il nome di *Cardinali*, lo conferivano ancora a chi ne diveniva Rettore. Infatti Adelberto Vescovo di Bergamo nell'anno 908. conferì a' suoi Canonici, e al loro Collegio, *Basilicam Beati Cassiani Martyris Christi, sitam infra Civitatem, ea ratione, ut singulis diebus refectio fiat Presbytero, Diacono, & Subdiacono, & Ostiario, qui hebdomadam in ipsa custodierint Ecclesia*. Il perchè bene spesso non andava allora disgiunto il Canonicato dalla Parrocchia: il che si diceva conseguire un *Titolo*. Esempio ne sia la Santa Romana Chiesa, per gara o ad imitazion della quale probabilmente gli altri Vescovi vollero avere anch'essi i lor Cardinali suoi proprj. Certo è, che anticamente non men che oggidì i Cardinali Romani erano decorati col Titolo di qualche Chiesa Parrocchiale, o Diaconia; ed erano veri e stabili Rettori di esse, e quì si potrebbe mentovare una Bolla di Giovanni III. Papa scritta nell'anno 560, che il Turrigio divulgò nella Part. II. cap. 8. delle Grotte Vaticane, dove egli dice: *Ecclesiam duodecim Apostolorum Titulum Cardinalatus constituimus, nec non & Parochiam, sicut ceteri Tituli Urbis hujus habent*. Ma si può giustamente dubitare della legittimità di quel Documento; e noi non abbisogniamo di autorità dubbiose per provar l'uso della Chiesa Romana, e riconoscere l'antichità de' Titoli adattati alle Parrocchie.

E quì non vo' tralasciar di dire, che sotto nome di *Titolo* una volta venivano le sole *Parrocchie* e non già le Diaconie. Nel Sinodo Romano dell'anno 853. si fa menzione *Titulorum vel Diaconiarum*. E negli Annali Eccles. il Cardinale Baronio all'anno 882. produce una Costituzione intorno ai Cardinali, fatta da Papa Giovan-

vanni VIII, dove egli così parla: *Bis in mense, vel eo amplius, vel apud illum vel illum Titulum, sive apud illam vel illam Diaconiam, sive apud alias quaslibet Ecclesias vos convenire mandamus*. Ecco assai chiaramente contrassegnate le Parrocchie col nome di *Titolo* dalle Diaconie. Anastasio scrive di Papa Evaristo: *Hic Titulos in Urbe divisit Presbyteris*, cioè le Parrocchie. E veramente mi son passate sotto l'occhio assaissime Bolle di Papi edite e inedite, alle quali si sottoscrivono i Cardinali della Santa Chiesa Romana, e quivi i Preti adoperano il *Titolo*, ma non già i Diaconi. Hò per esempio veduto una Bolla di *Adriano IV. Papa* in favore del Monasterio Pomposiano, data *Romæ apud Sanctum Petrum, per manum Rolandi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis & Cancellarii, V. Idus Aprilis Indictione III. Incarnationis Dominicæ Anno MCLV. Pontificatus vero Domni Adriani Papæ IV. anno Primo*. Dopo i Vescovi si sottoscrivono

Ego Guido Presbyter Cardinalis Titulo Sancti Grisogoni.

Ego Hubaldus Presbyter Cardinalis Titulo Sanctæ Praxedis.

Ego Mathias Presbyter Cardinalis Titulo Sanctæ Savinæ.

Dopo altri Cardinali Preti seguitano

Ego Rodulphus Diaconus Cardinalis Sanctæ Luciæ in Septisolio.

Ego Gerardus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Via Lata.

Ego Odo Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

Ecco un'altro esempio. Presso l'Ughelli nel Tomo V. nell'Appendice si legge una Bolla di Lucio II. Papa ad Alberio o sia Alberone Vescovo di Reggio dell'an. 1144. ma senza le sottoscrizioni de' Cardinali. Le darò io tratte dall'Originale.

Ego

Ego Lucius Catholicę Ecclesiæ Episcopus subscripsi.
Ego Conradus Sabinensis Episcopus subscripsi.
Ego Gregorius Cardinalis Sanctorum Sergii & Bacchi sub.
Ego Gregorius Cardinalis Tituli Sancti Sixti sub.
Ego Ymarus Tusculanus Episcopus sub.
Ego Petrus Albanus sub.
Ego Thomas Presbyter Cardinalis Tituli Vestinæ sub.
Ego Ubaldus Tituli sanctæ Praxedis sub.
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis Tituli Sanctæ Sabinæ subscripsi.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinalis Tituli Sancti Ciriaci sub.
Ego Guido Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosmi & Damiani subscripsi.
Ego Rodulfus Diaconus Cardinalis Sanctæ Luciæ sub.
Ego Johannes Diaconus Cardinalis Sancti Adriani sub.
Ego Gregorius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconus sub.
Ego Hugo Romanæ Ecclesiæ Diaconus in Sancta Lucia in Horsia.

Molte altre Bolle ho prodotto in quest' Opera. Assaissime ancora ne ha il Margarino nel Bollario Casinense, e l' Ughelli nell'Italia sacra. Quivi tutti i Cardinali Preti esprimono il loro *Titolo*, cioè la Parrocchiale da essi goduta: il che non si vede fatto dai Cardinali Diaconi. Però caso mai che comparissero Bolle, nelle quali anche i Diaconi accennassero il *Titolo*: s'ha da guardare se negli Originali si legga così, o pure se per colpa de' Copisti, ovvero per temerità di qualche Falsario sia stato scritto così.

Negli antichi tempi i soli Vescovi confinanti con Roma erano sempre ascritti al Collegio de' Cardinali Romani. Poscia vi furono ammessi anche gli stranieri e lontani, con dare a questi il Titolo di qualche Chiesa di Roma. Si dee ora avvertire, che ne' vecchj Secoli i Cardinali Preti per essere Parrochi, erano tenuti alla Residenza: il che si deduce dal Sinodo Romano dell'anno

no 853. tenuto da Papa Leone IV, in cui Anastasio, non già il Raccoglitore delle Vite de' Romani Pontefici, ma un'altro *Tituli Sancti Marcelli Presbyter Cardinalis*, fu deposto, perchè contro i Canoni per cinque anni avesse abbandonata la *Parrocchia*. Perciò questo esempio sempre più ci assicura, che i Preti Cardinali erano allora anche Parrochi; e questo anche anticamente si contava per un gran pregio. Imperciocchè in que' tempi niuno poteva essere promosso al sommo Pontificato se non era Prete Cardinale, o Diacono Cardinale. Odasi quanto fu stabilito nel Concilio Romano dell'anno 769. Cioè venne proibito, *nullus unquam præsumat Laicorum, neque ex ullo Ordine, nisi per distinctos gradus ascendens, Diaconus aut Presbyter Cardinalis factus fuerit, ad sacrum Pontificatus honorem promoveri* [1]. Così Ana-

1 L'Autore ommette altro Canone del medesimo Concilio pubblicato già da Olstenio (*Coll. Rom. pag.* 259. *seqq.*), e 20. anni sono anche da me, con aggiugnervi il principio da prezioso Codice Veronese, e con subito trasmetterlo a esso Autore, che ne mostrò gradimento. Il Canone ommesso è tale: *Si quis ex Episcopis, vel Presbyteris, vel Monachis, aut ex Laicis contra Canonum & Sanctorum Patrum statuta prorumpens in gradum Majorum* (Graziano *Dist.* 79. c. 5. legge *filiorum*) *Sanctæ Rom. Eccl. idest Presbyterorum Cardinalium, & Diaconorum ire præsumpserit, & hanc Apostolicam sedem invadere quilibet ex supradictis tentaverit, & ad summum Pontificalem honorem ascendere voluerit, ipsi & sibi faventibus fiat perpetuum anathema*. La causa dell'omissione è palese. Quel vedere i Vescovi, Preti, e Monaci ambire al grado *majorum*, o sia *filiorum* della S. R. C. gli ha fatto meritamente temere, che la sua dottrina de' *veri Parrochi*, e *veri Rettori*, non venga distrutta da quegli ambiziosi di varia condizione quasi cento anni prima, ch'ei la desse per certa, come s'è visto nella nota precedente. Si aggiugne che il medesimo Stefano III. fu fatto Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia (*Anast. Vit. Steph.* IV. *al.* III.) da S. Zaccheria, che lo ritenne sempre al suo servigio nel Palazzo Apostolico Lateranense, conforme fecero i due Successori Stefano II, e Paolo I. fino alla morte, che seguì l'an. 768. Che *vero Parroco* dovette esser questi, che non conobbe greggia per più di 20. anni! E' molto, che l'Autore citi poco sopra il Concilio di Leone IV. in cui venne deposto Anastasio Cardinale per la sua disubbidienza; e non osservi la vera definizione de' Cardinali della S. R. C. Dice ivi

Anastasio nella Vita di Stefano IV. Papa, che Terzo è appellato da altri. Dopo le quali notizie si può comprendere, cosa s'abbia ragionevolmente da credere dei Cardinali d'altre illustri Chiese d'Italia. Giovanni VIII. Papa nell'anno 879. scrivendo l'Epistola 221. al Clero Milanese, lo esorta a rigettare Ansperto Arcivescovo per procedere poi all'elezione d'un'altro, scegliendo, chi *de Cardinalibus Presbyteris, aut Diaconibus* (cioè di Milano) *dignior fuerit repertus*. Lo stesso è scritto da Arnolfo Milanese nel Lib. I. Cap. I. della sua Storia. E che i Cardinali di Milano godessero qualche Chiesa, che

ivi il Pontefice: *Anastasius presbyter Cardinis nostri, quem nos in titulo B. Marcelli Mart. atque Pontif. ordinavimus*. Adunque non il titolo, in cui venivano ordinati i Preti del sacro Collegio, dava loro il nome; ma il *Cardine* della Chiesa di Gesù Cristo, cioè la Chiesa Romana, fondamento, e centro di tutte le Chiese del mondo, li costituiva preti Cardinali tanto diversi da' *veri Parrochi*, quanto era ed è diverso il loro ufizio da quello di veri Parrochi. Non bisogna dunque lasciarsi ingannare dalla somiglianza del nome nel decidere di cose sì sublimi.

Vadasi alla istituzione de' Cardinali, e troverassi, che dal bel principio del secondo Secolo furono distribuite a' Cardinali le Chiese domestiche da S. Evaristo (Anast. *sect.* 6.), come d'Aquila e Prisca, di Lucina, di Clemente, di Pudente, di Claudia &c. perchè ivi radunassero i fedeli, e facessero le sinassi. Vedrassi poi che due secoli dopo, S. Marcello, per riparare al grave male recato a Roma nella fiera persecuzione di Diocleziano, con distruggere tutti i luoghi sacri, e confiscare i Cimiterj, *Titulos in urbe Roma constituit, quasi Diaeceses propter baptismum & poenitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis, & propter sepulturas martyrum*. (Anast. *sect.* 31.): cioè diede a' Preti Cardinali ampla facoltà d'esercitare i due offizj allora spettanti a' Vescovi solamente, d'amministrare il battesimo, e assegnar la penitenza *lapsis*, nelle case ovvero oratorj privati di esse, esibite già dalle pie persone per attendervi occultamente al divino servigio, e distribuite, com'è detto da S. Evaristo, a' Preti Cardinali, che si ha per tradizione essere stati creati in numero di 25. da S. Cleto *ex praecepto Divi Petri* (Anast. *sect.* 3.) nel primo Secolo della Chiesa poco dopo la morte del Principe degli Apostoli. Vista così l'antichità, la dignità, e l'autorità del Sacro Collegio ne' primi tre Secoli, quando nemmeno per sogno si possono immaginar parrocchie nelle Città, ov'era la sola cattedrale; per concepire, che non conviene a' Cardinali il nome di *veri Par-*

che conferiva ad essi questo nome, si può argomentare da un Documento della vicina Chiesa di Pavia, dal cui Archivio l'ho io ricavato. Esso è una copia imperfetta di Diploma conceduto dai Re Ugo e Lottario a *Liutifredo Vescovo di Pavia* circa l'anno 943. dove essi confermano a quella Chiesa *omnes Capellas Cardinales tam extra quam intra Urbem positas.* Quì col nome di Cappelle son disegnate le Parrocchiali, la Rettoria delle quali portava il titolo di Cardinale a chi la godeva. Presso l'Ughelli nel Tomo I. dell'Italia Sacra alla pag. 21. dell' Appendice, Papa Pasquale II. nell'anno 1105. in una Bolla a Guido Vescovo di Pavia così parla: *Sane Monasteriis, aut Capellis aliquibus, praeter Matricem Ecclesiam, Baptismum generalem fieri penitus prohibemus.* Quì abbastanza si scuopre dato il nome di *Cappella* alle Parrocchiali di quella Città. Ho io anche pubblicata la fondazione della Chiesa di *Santa Maria Falcorina* di Milano, oggidì Collegiata, fatta nell' anno 1107. Il Fondatore *Fulcuyno* la chiama *Capellam*, e poi *Basilicam*, dove più Preti doveano uficiare. Nel Cap. 3. della Vita di San Giovanni Gualberto al dì 12. di Luglio si legge, ch'egli proibì a' suoi Monaci *accipere Capellas, ad hoc quod aliquando a Monachis regi deberent, Canonicorum, non Monachorum, hoc esse officium dicens.* Dal che s' intende che in varie Chiese alcuni de' Canonici son chiamati *Cardinali*, perchè reggevano qualche *Chiesa Cardinale*, cioè Parrocchia o Diaconia. Presso il

Parrochi bisogna scendere al quinto Secolo, nel quale S. Innocenzo (*ad Dec. Eugub. cap. 5.*) dice apertamente, che i Titoli non erano Parrocchie, e per conseguente i Cardinali non eran Parrochi. *De fermento vero, quod die Dominica per Titulos mittimus, superflue nos consulere voluisti, quum omnes Ecclesiae nostrae intra civitatem sint constitutae. Quarum presbyteri, quia die ipsa propter plebem sibi creditam nobiscum convenire non possunt; idcirco fermentum a nobis confectum per acolythos accipiant, ut se a nostra communione, maxime illa die non judicent separatos. Quod per paracias fieri debere non puto: quia nec longe portanda sunt Sacramenta; nec nos per coemeteria diversa constitutis presbyteris destinamus, & presbyteri eorum conficiendorum jus habeant atque licentiam.*

Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza in un Diploma di Carlo il Grosso dell'anno 881. si legge: *Cum Monasteriis & Cellis, vel Ecclesiis Baptismalibus, quæ intra Civitatem prædictam Cardinales habentur, sive extra Civitatem existunt.* Truovansi ancora in una Carta Senese del 1081. alcuni Preti, che s'intitolano *de Cardine Sancti Laurentii. De Cardine Sanctæ Petronillæ &c.* E così in altre Carte.

Maggior luce daranno quì alcune Carte della Chiesa di Modena, esistenti nell'Archivio del Capitolo de' Canonici. Siccome abbiam detto, nel Secolo XI, o XII. anche i Vescovi stranieri cominciarono a godere in Roma il grado e titolo di Cardinali: con che acquistavano diritto all' elezione del Romano Pontefice, ed anch' essi potevano aspirare a quell' eccelsa Dignità. Non volle essere da meno il Metropolitano di Ravenna nel medesimo Secolo XII. Leggesi dunque la Bolla di Gualtieri Arcivescovo di quella Città, il quale concede la Chiesa di Santa Agnese, posta *in Civitate Ravennæ in Regione Erculana justa Orologium sub Titulo Cardinalatus Dodoni Mutinensis Ecclesiæ Episcopo, atque Sanctæ Ravennatis Ecclesiæ Presbytero Cardinali.* Essa è data nell'anno 1122. Sottoscrivono *Ego Johannes Archipresbyter sanctæ Ravennatis Ecclesiæ, & Cardinalis S. Petri Majoris Tituli. Ego Johannes Presbyter, & Cardinalis S. Salvatoris* con tre *Diaconi Cardinali*, e un *Suddiacono Cardinale*, ed altri Preti, Diaconi, e Suddiaconi privi di tale appellazione. Da lì a due Mesi il medesimo Arcivescovo concede e conferma la Chiesa di San Mamma *Dodoni Episcopo Sanctæ Mutinensis Ecclesiæ & Cardinali Sanctæ Agnetis.* In altra Bolla di *Gerardo Arcivescovo di Ravenna* dell'Anno 1172. si veggono confermate ad *Arrigo Vescovo di Modena* le suddette Chiese. Possono tali notizie servir a conoscere quello, che s'abbia con probabilità da credere d' altre Chiese d' Italia, dove ne' Secoli antichi si truovano i Cardinali. Di più non ne aggiungo su questo argomento, se non che nella Biblioteca Ambrosiana esiste un Manuscritto con questo tito-

titolo. *Liber de statu, auctoritate, & potestate Reverendorum in Christo Patrum & Dominorum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, & de eorum Collegio sacrosancto*. Fu composto quel Libro *Romæ. Pontificatus Domini Eugenii Papæ IV. Anno Decimosexto* (cioè nel 1446.) *per Venerabilem Patrem Magistrum Bernardum de Rosergio in Theologia Magistrum, & utriusque Juris Doctorem, Canonum Comitem in alma Universitate Studii Tolosani &c.* Molta erudizione contiene tal Libro, e meriterebbe la luce, quando non l' abbia già veduta. Cosa poi desiderasse ne' Cardinali della Chiesa Romana Alvaro Pelagio di sopra nominato nel Libro II. Cap. 16. *de Planctu Ecclesiæ*, si può ivi cercare[3].

[3] Ottimo, ma intempestivo consiglio. Alvaro Pelagio scriveva in tempo di Giovanni XXII. dimorando la S. Sede in Avignone. Quanto vi fosse allora bisogno di scrivere in quella forma, e con quel zelo, di cui era anche più che a bastanza fornito quell'Autore, gli eruditi lo sanno: ma non stimano a proposito per la presente questione il leggere ciò ch' ei desiderava ne' Cardinali della Chiesa Romana; opportuno bensì giudicano quel ch' ei dice de' Cardinali d'altre Chiese, nello stesso Trattato citato dall'Autore: *Sunt & in Ecclesia Compostellana Cardinales presbyteri mitrati, & in Ecclesia Ravennate. Tales Cardinales sunt derisui potius quam honori*. Del resto che i Titoli de' Cardinali divenisser Chiese Parrocchiali benchè tali non fossero a tempo di S. Innocenzo I. è opinione comune degli Storici Ecclesiastici: ma che i Cardinali avessero tal nome più per esser simili a' Vescovi Cardinali, che a' preti Cardinali delle altre Chiese, e che non debbano definirsi *proprj e veri parrochi* col nostro Autore, lo mostra l' esempio medesimo d' Anastasio del titolo di S. Marcello, addotto in prova: poichè la destinazione di tre Vescovi per chiamarlo al Concilio; l' impegno preso dall' Imperador Lodovico; e i due Messi Imperiali da lui deputati a tal' effetto non ci rappresentano un Parroco, ma una Primaria dignità della Chiesa Romana. Inoltre ne' due primi ordini antichissimi dal P. Mabillone premessi a tutti gli altri nel suo Museo Italico leggesi (*ord. 1. n. 4. ord. 11. n. 1.*) del ricevimento del Pontefice nelle Stazioni: *Presbyter tituli vel Ecclesiæ, ubi statio fuerit, una cum Maioribus domus Eccl. Romanæ vel Patre diaconiæ (si tamen illa Ecclesia diaconia fuerit) cum subdito sibi presbytero & Mansionario thymiamaterium deferentibus in obsequium

Dissertazione Sessantesimaseconda.

Dell' istituzion de' Canonici.

CHiunque è versato nella sacra Erudizione, non ha bisogno d' imparare da me, che anche negli antichi Secoli ogni Chiesa matrice e principale, cioè le Cattedrali e Parrocchiali, teneva pel suo ministero varj Preti e Cherici, che erano ascritti ad essa, e con perpetua assistenza ivi servivano a Dio, e al bene del Popolo. Pochi ne contavano le Parrocchiali, molti la Cattedrale; ed era così formato il Clero di questa, che rappresentavano un Collegio, e una specie di Senato, capo di cui era il Vescovo. Le rendite della Chiesa prestavano l' alimento ad essi, siccome ancora al Vescovo, e ai Poveri. Assistevano i Preti e Diaconi al sacro Pastore nel Sacrifizio, e nelle altre funzioni della Chiesa, e in varie occasioni del Governo Ecclesiastico. Intervenivano ancora ai Concilj del Vescovo, e senza il loro consenso non si spedivano gli affari più importanti. Ma non per questo si osserva nella sacra Repubblica di allora, se non un lieve abbozzo de' *Canonici*, de' quali ora siam per trattare. L' origine di questi vien riferita dalla maggior parte degli Scrittori dopo l' Anno 700. della nostra Era, anzi anche più tardi presso i Franchi, da' quali poi passò in Italia questo lodevol' istituto. Ma noi tro-

quium illius, inclinato capite dum venerit. Dal che viene anzi definito uno che presiede al Titolo, che un Parroco. E finalmente il P. Mabillone medesimo reca nel Comentario previo agli ordini Romani (*pag*. XIII.) le soscrizioni di varj preti ascritti a un solo titolo fino al numero di quattro: i quali niuno direbbe, che fossero tutti un parroco. Formerebbe bensì idea forse vera, che conforme anche in oggi le Patriarcali, e altre Collegiate di Roma hanno i lor Vicarj curati, così i Titoli delle prime dignità della Chiesa gli avessero con più ragione. Ed era meglio lasciar la controversia nello stato in cui tanti dottissimi uomini l' hanno lasciata, che deciderla poco propriamente in tempo che si ha una idea de' Parrochi non punto dicevole alle prime dignità della Chiesa.

troveremo, che l'origine sua è da riferire a' Secoli più antichi, e all'Italia stessa. Cioè nel Secolo IV certo, è che fiorì Eusebio Vescovo di Vercelli, celebre per la sua Santità, e per la difesa della Religion Cattolica contro gli Ariani. Or questi gittò i primi fondamenti di questo sacro istituto. Imperocchè egli congregò il Clero della sua Città in una stessa casa, e alla medesima mensa; e quel che più importa, gl'istradò con regole tali di austera Disciplina all'esercizio delle Virtù, che i Cherici suoi non erano da meno dei Monaci, e la sua casa si potea appellare un Monasterio. E quì non posso io concorrere nell'opinione del Chiarissimo P. Tommasini, il quale nella Par. I. Lib. III. Cap. 4. *de Benef.* pretende, che fossero non Cherici viventi quivi a guisa di Monaci, ma Monaci, che facevano tutte le Ecclesiastiche funzioni del Clero [4]. Non contradicono a quanto ho io asserito

4 Il Tommasini non va molto lungi dal vero. Poichè Roma, fonte della ecclesiastica disciplina, c'insegna, che i Canonici anticamente furon Monaci. Dagli Scrittori delle vite de' Pontefici attribuite ad Anastasio, esattissimi in questo genere se ne somministrano infiniti esempj. Di Gregorio IV. fra gli altri, che cominciò il Pontificato l'anno 827. dicesi (*sect.* 470.) espressamente, che presso alla Chiesa di S. Maria in Trastevere *Monasterium a fundamentis statuit, & novis fabricis decoravit. In quo etiam Monachos Canonicos aggregavit, qui inibi officium facerent, & Omnipotenti Domino grates & laudes diebus singulis & noctibus prosequutis intimo cordis spiramine decantarent.* Monasterj simili si veggono specialmente destinati alle chiese Patriarcali: sebbene in alcune vennero meno, come a S. Gio. Laterano; in S. Maria Maggiore non mi è noto, se lasciato il nome di Monaci ritenesser quello di Canonici; ma di quei di S. Pietro è così manifesto il fatto, che può dirsi evidente.

Erano presso alla di lui Basilica quattro sì fatti Monasterj. Il primo e più antico intitolato de' Santi Giovanni e Paolo, fu fondato nel quinto secolo da S. Leone Magno (*Anast. sect.* 67.), gli altri tre posteriori, di S. Martino, di S. Stefano maggiore, e di S. Stefano minore non hanno nè tanto alta, nè tanto certa origine. Ma che tutti quattro in detta Basilica esercitasser l'ufizio di Canonici nel principio dell'ottavo secolo, si ha dalle vite di Gregorio III. e Adriano I; poichè quegli determinando di alcune funzioni solenni (*sect.* 204.) ordinò, che *intra Ecclesiam B. Petri Apostoli*

rito le parole, ch' egli cita di Santo Ambrosio nell'Epistola oggidì 63. una volta 81. dell'Autore di un Sermone, attribuito nelle vecchie edizioni ad esso Santo Ambrosio, e che da me vien creduto di San Massimo. All' incontro la sentenza mia chiaramente si raccoglie dalle seguenti memorie. Nel Tom. IV. de' miei Anecdoti Latini ho io dato alcuni Sermoni *de Sancto Eusebio*, l' Autore de' quali si crede il suddetto San Massimo Vescovo di Torino. Nel Settimo quell' antichissimo, e quasi contemporaneo Panegirista, così parla di quel San-

stoli sub arcu principali a Monachis vigilia celebrarentur, & a presbyteris (Cardd.) *hebdomadariis missarum solemnia*. E Adriano (*sect.* 326.) più chiaramente, *Constituit in Monasterio S. Stephani cata barbara Patricia* (cioè S. Stefano minore, dicendosi l'altro *cata Galla Patricia*) *situm ad B. Petrum Apostolum congregationem Monachorum, ibi & Abbatem idoneam personam ordinans, statuit, ut sedulas laudes in Ecclesia B. Petri persolvant, ut cætera tria Monasteria*. De' medesimi parla Gregorio IV. (*sect.* 459) allorchè determina, *Ut monachi qui ad officium persolvendum in Ecclesia B. Petri Ap. sunt constituti, omnibus diebus ibidem laudes omnipotenti Domino canere non desistant*. E S. Leone IV. fondatore della Città Leonina fu educato in quello di S. Martino, come si ha (*sect.* 494.) nella di lui vita: *In Monasterium B. Martini Conf. Christi, quod foris muros huius Civitatis Romanæ juxta Eccl. B. Petri Ap. situm est, quousque sacras literas plenitus disceret, sponte concessit*. Perciò dopo fondata la Città, per unir la Basilica con Roma, *Monasterium S. Martini, quod longo senio erat casurum, miris domorum ædificiis restauravit, & ad honorem meliorem, quam prius fuerat, funditus decoravit* (*sect.* 553.); e servì di Canonica per molti secoli. E si noti, che se il Monasterio minacciava rovina *longo senio*, nella metà del secol IX. quando era Pontefice S. Leone IV. era dunque edificato più secoli addietro.

Del Rito di questi Monaci procurò aver la norma quel Biscopo, del quale parla Beda (*Hist. Angl. lib.* 4. *c.* 18.) nel settimo Secolo, dicendo com'ei pregò S. Agatone, acciocchè *in monasterio suo cursum canendi annuum, sicut ad S. Petrum Romæ agebatur, edoceret*. E del medesimo parla Amalario nella prefazione de' suoi quattro libri *de off. Eccl.* a Lodovico Pio, ne' principj del nono secolo: *Postquam scripsi libellum, qui a parvitate mea vocatur de Ecclesiastico Off. veni Romam, interrogavique Ministros Ecclesiæ S. Petri, quot orationes soliti essent celebrare ante Epistolam Mis-*

Santo: *Hic docuit intra unius diversorii septum varios cohabitantium mores in unam coire custodiam; tantaque apud illos fuit mensura & disciplina vivendi, ut quotidiano adcrescente profectu habitaculum illud non jam diversorum Congregatio Clericorum, sed Consacerdotum Collegium videretur, in tantum ut tamquam de seminario optimi germinis per quam plurimas Civitates expetentibus Populis largiretur lectissimos de sua institutione Patres. Erat enim in omnibus, tanto principe praecedente, spiritualium officiorum indefessa sedulitas,* par-

Missa per dies festos, in quibus duas solemnitates celebramus &c. Responsum est mihi unam tantum. Nè ingannossi il P. Mabillon (Muf. Ital. *to.* 2. *comm. prav. c.* 4.) dicendo che ne' primi nove Secoli *rara in urbe, & forte nulla, praterquam in Basilica Vat. Clericorum Collegia erant*: poichè non sembravano essi veri Monasterj, ma collegj di Cherici; siccome non monaci, ma chericì parean que' Ministri interrogati da Amalario. Ed è notabile che ciò seguì appunto in tempo di S. Gregorio IV. istitutor de' *Monaci Canonici* in S. Maria in Trastevere, e instaurator del Divino servigio inculcato a' Monaci della Basilica Vaticana.

Più chiaramente si vede ciò nelle Bolle di S. Leone IX. (*Bullar. Vatic. To.* 1. *pag.* 22. *seqq.*). La prima delle quali è diretta, *Johanni Archipresbytero Ven. Ecclesiae B. Petri Apostoli, & ejusdem Ecclesiae canonicis in monasterio S. Martini nunc ordinatis, & ordinandis; ut in choro B. Petri die noctuque divina officia decantent in perpetuum.* E affinchè dal veder caduto il nome di Monaci, e dalla distanza di più di due secoli non si credesse successìon di Canonici a' Monaci; dalla lor petizione s' apprenda, che erano quegli stessi: *Postulastis a nobis quatenus confirmaremus quae a Sanctissimo Leone IV. Papa & a quibusdam Pontificibus Romanis vobis sunt concessa, & per Privilegia confirmata.* La seconda è diretta al medesimo Card. Arciprete di S. Pietro, *& ipsius Ecclesiae Canonicis in Monasterio S. Stephani majore nunc ordinatis & ordinandis in perpetuum*: e parimente rammentansi i Privilegj concessi loro da Pasquale I. Leone IV. e altri. La terza diretta similmente al Card. Arciprete predetto ed *ejusdem Ecclesiae servitoribus*, gli abbraccia tutti: *Vestris petitionibus inclinati, sacrosanctas Ecclesias sanctorum Johannis & Pauli, S. Martini, S. Stephani majoris, & S. Stephani minoris vestris usibus destinatas ad exemplar praedecessorum nostrorum Sergii II. Leonis IV. &c.* Quindi è che la sentenza del Tommasini non è da rigettarsi, Monaci essere stati da prima i Canonici. Vedi la Prefazione.

parsimoniæ, sobrietatisque sanitas, Caritatis dulcedo, custodia castitatis. Di quì intendiamo, essere stata istituita da Santo Eusebio *Congregationem Clericorum*, e non già di Monaci; e ch' essi con tal bella armonia di Disciplina convivevano insieme, che pareva *Collegium Consacerdotum*, cioè di Vescovi: perchè il nome di *Sacerdote* per lo più si adoperava per significare i Vescovi. E quand' anche la volesse quì taluno prendere per Monaci, convien ricordarsi, che rarissimi erano allora i Monaci Preti. Ma odasi il medesimo Autore nel Sermone IX, che così la discorre di questo Santo Vescovo: *Ut universo Clero suo spiritualium institutionum speculum se cæleste præberet, Omnes illos secum intra unius septum habitaculi congregavit, ut quorum erat unum atque indivisum in Religione propositum, fieret Vita, Victusque Communis. Quatenus in illa Sanctissima Societate vivendo invicem sibi essent conversationis suæ judices & custodes &c.* Quì non v' ha parola di Monaci: tutto apertamente parla di Cherici. E però dove nella sopra citata Epistola di Sant' Ambrosio si legge, che si osservava *in Ecclesia Vercellensi Monasterii continentiam, & Monachorum instituta*; siccome nel poco fa allegato Sermone, *eosdem Monachos instituit, quos Clericos*: altro ciò non vuol dire, se non che Santo Eusebio avea ridotto il suo Clero a guisa de' Monaci di Oriente, cioè alla medesima abitazione, vita comune, e alla pratica di tutte le Virtù.

S' ha dunque a stabilire, che il primo saggio dell' istituto de' Canonici si fece vedere sotto il suddetto Santo Vescovo e Martire Eusebio, avendo egli introdotta nel suo Clero la maniera di vivere de' Monaci. Da questo nobile esemplare si può credere, che poscia Santo Agostino traesse la vita Regolare da lui portata nella Chiesa d' Ippona, dov' egli istituì come un Monasterio o Seminario di Cherici, cioè Preti, Diaconi &c. che servivano alla sua Chiesa. Con essi sempre Agostino, per testimonianza di Possidio nella sua Vita, conviveva, comune a tutti essendo la casa, la mensa, e il vestire,

nul-

nulla possedendo essi di proprio, come nella Chiesa primitiva. Quella sacra Congregazione viene chiamata *Monasterio*, non perchè veramente quei fossero Monaci, de' quali gran numero allora abitava in Oriente; e in quel tempo stesso, che fiorì Santo Eusebio, San Martino formò un Monasterio d'essi in Italia, e poi San Benedetto più felicemente istituì: ma perchè que' Cherici a guisa di Monaci menavano la lor vita, professando spezialmente la vita comune, e tutti i doveri della Pietà, fu anche dipoi dato il nome di *Monasterio* alla Casa de' Canonici, come si mostrerà con varj esempli. Ora per conoscere, che non sì tardi, come talun si fece a credere, furono istituiti i *Canonici*, conviene osservare il Testamento di Berticranno Vescovo Cenomannense, o sia del Manso, fatto circa l'Anno di Cristo 615. come s'ha dalle Vite di que' Vescovi presso il P. Mabillone. Ivi è nominato *Agericus Episcopus Turonensis*, il quale *nobis vendidit portionem Villæ, quæ Sancti Martini fuit, & venditionem cum Canonicis suis nobis fecit*. Ecco che fin sul principio del Secolo VII. *Monasterium Turonense* di San Martino era abitato da' *Canonici*. Aggiungasi un testimonio anche più antico, cioè Gregorio Turonense Vescovo della medesima Città di Tours, informatissimo al sicuro delle cose sue. Egli nelle Vite de' Padri, e nel Lib. X. della Storia rammenta *Mensam Canonicorum* nella Chiesa *Bituricense*, e nella *Turonense*, talchè abbiamo nel Secolo Sesto il nome de' *Canonici* presso i Franzesi, e però anche l'istituto. Veggasi inoltre qui sotto un passo del Concilio III. di Orleans. Truovasi ancora nelle suddette Vite de' Vescovi Cenomannensi uno Strumento di Longisilo Monaco, scritto nell'anno 625, in cui egli promette di pagare *ad opus Canonicorum (Cenomannensi) duo modia Vini ad caritatem faciendam*. Adunque anche allora v'era il nome e il Collegio de' Canonici. Così nelle Carte del Secolo VII. s'incontra menzione d'essi. Però sembra potersi dedurre con retta ragione, che da tali Chiese fu preso il nome e l'esempio di que' Ca-

Canonici, che furono nel Secolo VIII. in altre Chiese istituiti, e il nobil' Ordine de' quali mirabilmente poi si assodò nel Secolo IX, e si diffuse per la Francia, Italia, ed altri paesi della Cristianità. Particolarmente per tale istituto gran merito presso Dio, e fama presso gli uomini si procacciò Crodegango Vescovo di Metz. Imperciocchè, per attestato di Paolo Diacono nelle Vite di que' Vescovi, egli per rinvigorire nella sua Chiesa la Disciplina Ecclesiastica, mentre Pippino regnava in Francia, *Clerum adunavit, & ad instar Cœnobii intra Claustrorum septa conversari fecit, normamque eis instituit, qualiter in Ecclesia militare deberent. Quibus annonas vitæque subsidia sufficienter largitus est, ut perituris vacare negotiis non indigentes, divinis solummodo Officiis excubarent. Ipsumque Clerum lege divina, Romanaque cantilena, morem atque ordinem Romanæ Ecclesiæ servare præcepit.* Abbiamo qui il ritratto vero dei Canonici, che divennero poi celebri, istituiti nella Chiesa di Metz. E perciocchè fino a quel dì questo santo istituto, per quanto sembra, non avea regolamenti e Leggi scritte, si crede, che il primo fosse il medesimo Crodegango a comporre *Normam* (cioè la Regola) *Clericorum*, o sia de' Canonici, la qual fu poi lodata nel Concilio di Magonza dell' Anno 813. Nè solamente egli indusse il suo Clero alla vita comune, ma eziandio a cantare in Coro le lodi di Dio, come si praticava in Roma. Cioè dovette credere quel piissimo Vescovo cosa sconvenevole, che i Monaci nelle lor Chiese prestassero ossequio a Dio co' Salmi ed Inni cantati con tanta edificazione del Popolo; e che il Tempio maggiore della sua Città restasse privo di questo decoro. Poscia a poco a poco sotto il suddetto Re Pippino, e Carlo Magno suo figlio, e suoi Nipoti, maggiormente si propagò tale istituto per la Francia, procurando quei Re, che a niuna Cattedrale mancasse il Collegio di essi Canonici.

Onde venisse il loro nome, non si può facilmente decide-

cidere. Pensano alcuni, che fossero così appellati, perchè ascritti al *Canone*, cioè alla Matricola della Chiesa, e alimentati colle rendite d'essa. Pensano altri, perchè essi più strettamente osservassero i *Canoni*, o sia *le Regole Canoniche*; o pure perchè *Canonicamente*, cioè *Regolarmente* viveano, per distinguersi dagli altri del Clero, che non obbligati da *Regola* alcuna viveano nelle proprie case. Finalmente furono di parere, che tale appellazione venisse dal *Canone frumentario*, perchè ricavavano il vitto dalle rendite della Chiesa. Io nulla deciderò, bastando a noi di sapere, essere stati chiamati *Canonici* coloro, che professavano la *Regola de' Cherici*, faceano vita comune in un Chiostro, cantavano in Coro i divini Ufizj, e facevano l'altre Ecclesiastiche funzioni, tuttavia Secolari, e non Monaci, benchè si studiassero d'imitare in gran parte la vita e disciplina Monastica. Di quà venne il nome delle *Ore Canoniche* per significare esso divino Ufizio, che era cantato da essi nell'ore determinate del dì e della notte. Fu anche dato il nome di *Canonica* al Chiostro dove essi abitavano. Veggasi il Tomassini nell' Opera sopralodata. Io non citerò se non il decreto di Papa Eugenio II. nel Concilio Romano dell'anno 826. Cap. 7. dove si legge: *Necessaria res exsistit, ut juxta Ecclesiam Claustra constituantur, in quibus Clerici disciplinis Ecclesiasticis vacent. Itaque omnibus unum sit Refectorium ac Dormitorium &c.* Truovansi ancora i Canonici appellati *Cherici*, come si potrebbe provare con varj esempli; e quì certamente si parla d'essi. Quello che ora conviene osservare, si è, essersi bensì studiati Pippino e Carlo Magno per istendere a tutte le Città l'istituto de' Canonici, e di ben formare la loro vita: pure doversi principalmente attribuir questa gloria all'Imperador Lodovico Pio figlio di Carlo, perch'egli con singolar premura proccurò di dilatare questa forma di vivere non solo per la Francia, ma anche per l'Italia. Cioè fu egli, che nel Concillo di Aquisgrana dell'anno 816. ordinò ai Padri, che raccogliessero dai varj Canoni, e dai Santi Padri tut-

tuttociò, che paresse più acconcio a ben formare la vita de' Cherici; e fece inoltre, che si compilasse la *Regola*, che si dovea osservare dai *Canonici*, e dalle *Canonichesse*. Nè ommise diligenza alcuna, affinchè dappertutto s'istituissero Collegj di Canonici, che fiorissero nell'esercizio delle Virtù. Leggonsi negli Atti del suddetto Concilio tutti i regolamenti spettanti ad essi Cherici e Canonici. Oltre a ciò in un Capitolare d'esso anno 816. presso il Baluzio formò questo Decreto: *Quia vero Canonica professio a multis partim ignorantia, partim desidia dehonestabatur, operæ pretium duximus, Deo adjuvante, apud sacrum conventum ex dictis Sanctorum Patrum in unam Regulam Canonicorum & Canonicarum congerere, & Canonicis, vel Sanctimonialibus servandam contradere, ut per eam Canonicus ordo absque ambiguitate possit servari &c.* Amalario Diacono, assai celebre fra gli Scrittori Ecclesiastici, sopra gli altri fatigò per formar quella istruzione. Tanta cura del piissimo Imperadore, e la premura de' Padri del Concilio d'Aquisgrana, cagion furono, che a poco a poco s'istituirono anche in Italia Collegj di Canonici, di maniera che non ci fu col tempo Cattedrale alcuna, che non ne fosse decorata, con aver essi per abitazione il medesimo Chiostro, e la stessa mensa. Quanto poi al Du-Cange, il quale nel Glossario Latino alla voce *Canonici* pensa, che in que' medesimi tempi fossero istituiti i *Canonici Regolari*, cioè i professanti la Regola attribuita a Santo Agostino, e che questi fossero diversi dai *Canonici Secolari*: dubito io forte, che la sentenza sua non sia appoggiata a sodi fondamenti. Anche i Canonici Secolari si diceano *vivere regulariter*, o pure *secundum Regulam*; perchè anche ad essi era prescritta una Regola, e negli Atti di que' tempi solamente noi troviamo i *Monaci*, e i *Canonici*. E perciocchè dovendosi allora fabbricare i Monasterj, o Chiostri di essi Canonici presso alle Cattedrali, occorrevano talvolta varj ostacoli, negando alcuni di vendere i loro edificj o il suolo occorrente: lo stesso Imperador Lodovico Pio vi

prov-

provvide nell'anno 819 col seguente Capitolare: *De locis dandis ad claustra Canonicorum facienda, si terra de ejusdem Ecclesiæ rebus fuerit, reddatur. Si de alterius Ecclesiæ, vel liberorum hominum, commutetur. Si autem de Fisco nostro fuerit, nostra libertate concedatur.* Quì probabilmente s' ha da leggere *liberalitate*, ovvero *largitate*.

Nè fu già lieve impresa l'istituzione di questi Collegj, molto occorrendo pel fondo e per gli alimenti di essi Canonici. Pure i piissimi Vescovi di allora non dubitarono di spogliarsi di una parte delle loro rendite, col concedere a tal'uso poderi e Decime, acciocchè si formassero sì lodevoli Collegj. Concederono dunque ad essi Canonici con titolo di Benefizj Chiese di Città o di Villa, cioè Oratorj, Pievi, e Parrocchiali, che servissero loro di Prebenda, o di sostentamento della Mensa comune. Già di sopra osservammo, che si conferivano tali Chiese ai Canonici. Anche nel Concilio III. d' Orleans dell'anno 538. al Canone 18. si legge, che ai Cherici *Civitatensis Ecclesiæ*, cioè della Cattedrale, come io vo' conjetturando, *traditas fuisse Basilicas ordinandas in quibuscumque locis positas, idest sive in territoriis sive in ipsis Civitatibus*. In esso Concilio, che fu celebrato tanto prima di Pippino e Carlo Magno, si fa menzione *Canonicorum Clericorum*, e si dichiara, che sono alimentati *ex stipendiis* della Chiesa, a cui erano ascritti. Però non è da stupire, se si continuò poi il medesimo concedere ai Canonici le medesime Chiese, dappoichè fu istituita fra essi la vita comune. Nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena, si conserva un' antichissima copia di Strumento, da cui apparisce, che *Deusdedit Vescovo di Modena* nell' anno 828. concede a *Leone Arciprete* la *Pieve di San Pietro in Siculo in sartatectis Ecclesiæ restaurandis, in Clericis congregandis, in Schola habenda, & Officio divino persolvendo*. Se questo Leone era Arciprete della Cattedrale, ecco a lui conceduta quella Pieve, e coll'obbligo di fare Scuola. Leggesi ivi ancora il dono, che si dovea dare al Vesco-

vo

vo *pro circanda Parrochia semper tertio anno*: parole esprimenti la Visita, che anche allora si facea delle Chiese dal Vescovo. Se n'è poi formato il nostro *Cercare*. Certamente noi troveremo pochi Collegj di Canonici, che non avessero diritto sopra molte, o almen sopra alcune Chiese, per dono de' Vescovi loro istitutori. Nell'Archivio del Capitolo de' Canonici di Reggio esiste un Diploma originale di *Lodovico II. Imperadore*, confermante a que' Canonici nell'anno 857. tutte le cose, che *Sigefredo Vescovo* avea conceduto *in Canonicorum ibidem Deo militantium usibus*, fra le quali si contano le Chiese di *San Pellegrino*, di *San Michele Arcangelo*, e la *Basilica di San Vitale*, e la *Chiesa di Santo Ambrosio*. Dal che si scorge, che Sigefredo fu il fondatore di quel Capitolo. Così a *Pietro Vescovo di Arezzo* si riferisce l'istituzione dei Canonici in quella Città, venendo ciò espresso in altro autentico Privilegio, con cui *Lottario I. Augusto* nell'anno 843. conferma a que' Canonici tutti i lor Beni. Il terzo esempio sarà quello *di Arrigo II. fra gl'Imperadori*, il quale nell'anno 1047. con suo Diploma esistente nell'Archivio de' Canonici di Torino conferma ad essi ogni lor diritto, annoverando fra l'altre cose molte *Chiese*, *Pievi*, e *Cappelle*, specificate ad una per una. Di questa Canonica è detto ivi *Institutor beatæ memoriæ Regnimirus Episcopus*, il quale per conseguente sembra, che più non fosse vivo: laddove l'Ughelli il fa creato Vescovo solamente nell'anno precedente 1046, e che campasse poi molti anni.

Veramente noi troviamo tanta copia dei Collegj suddetti istituita nei Secoli Nono, Decimo e Undecimo, che sembra non ne aver l'Italia conosciuti altri prima del Secolo Nono. Contuttociò noi troviamo nell'Italia sacra dell'Ughelli un Diploma di Carlo Magno Imperadore dell'anno 803. conceduto ai *Canonici di Como*, se pure quel Documento è sicuro, incontrandosi in esso qualche neo, che può farne dubitare. Quello che è più raro, anzi singolare, truovasi in Firenze una Carta di donazione, fatta da *Specioso Vescovo* di quella Città ai

Ca-

Canonici di San Giovanni Battista, cioè della Cattedrale, *anno XII. Liutprandi Regis*, che vuol dire nell'anno 724. L'Ughelli l'ha prodotta nel Tomo Terzo. Cagiona meraviglia il trovare tanta antichità dei Canonici nelle contrade Italiane. Ho anche veduto in Firenze nella Libreria Strozzi un Diploma di Lodovico II. Augusto, che conferma a que' Canonici i loro Beni. Ma giacchè abbiam parlato de' Canonici di Arezzo, ora conviene aggiugnere, che la prima lor sede fu fuori della Città, perchè ivi appunto era il Corpo di San Donato Martire, e il Duomo, o sia la Cattedrale e Casa del Vescovo. Ma *Carlo Calvo*, mentre andava a Roma per prendervi la Corona Imperiale, disapprovò questo fatto, e consigliò, che dentro essa Città si fabbricasse la Chiesa maggiore, come ancora il Chiostro de' Canonici: al qual fine egli concedette a *Giovanni Vescovo* alcuni Beni del Regio Fisco, come apparisce da un suo Diploma dell'anno di Cristo 876. che ho dato alla luce. Nel Concilio di Pavia, che poco prima era stato celebrato, come abbiamo dalla Par. II. del Tom. II. *Rer. Ital.* si legge: *Ut Episcopi in Civitatibus suis proximum Ecclesiæ suæ Claustrum instituant, in quo ipsi cum Clero secundum Canonicam Regulam Deo militent*. Intervenne a quel Concilio anche *Johannes Arretinæ Ecclesiæ Episcopus*, come si vede dalle sottoscrizioni. Però allorchè Carlo Calvo in tornando da Roma si trovava in Vercelli, ottenne da lui nel Diploma suddetto *Forum muro adjacens* della Città d'Arezzo per fabbricare ivi il Duomo, e la Casa sua, e quella de' Canonici. Dimandò esso Augusto, *cur intra mœnia Civitatis, more ceterarum, Domus Dei, Sede pollens Antistitis non emineret*. Scorgiamo anche, onde sia nata la parola *Duomo*. Ed era ben costume anche ne' vecchj Secoli di chiamar così la Cattedrale. San Zenone Vescovo di Verona in un suo Sermone sopra il Salmo 126. *Conventus Ecclesiarum* (così scriveva) *sive Templi, quos ad secretam Sacramentorum Religionem, ædificiorum septa concludunt, consuetudo nostra, vel Domum Dei solita est nuncupa-*

cupare, vel Templum. Il motivo poi di fabbricare il Chiostro de' Canonici presso la Chiesa Maggiore, era, perchè anch'essi a guisa de' Monaci si levavano la notte per cantare in Coro le lodi di Dio. In una Carta di Adelardo Vescovo di Reggio, che riferirò quì sotto, si truova nominato *Dormitorium* de' Canonici *Castri Olariani*, oggidì *Castellarano*, *ut ii diligentius nocturnis horis ad divinum Officium concurrere possint*. Così in una Carta di Adelberto Vescovo di Bergamo dell'anno 908. presso l'Ughelli, si legge, aver egli scelto un luogo per fabbricare *Claustrum Canonicorum juxta Ecclesiam, ut cum Officium compleverint, opportune ad reficiendum cibum & potum accipiant, & in nocturnis horis ibidem dormiendo, nocturnis Officiis facilius occurrant*. D'esso Dormitorio abbiamo anche menzione ne' tempi posteriori, cioè in una Lettera di Adriano IV. Papa dell'Anno 1157. presso il Campi nella Storia Eccles. di Piacenza. Quivi comanda il Pontefice, *quatenus omnes* (Canonici) *de uno Cellario insimul in uno Refectorio comedatis, & in communi Dormitorio dormientes in Capitulo conveniatis quotidie* &c. Quali dignità fossero nel Capitolo d'Arezzo, si vede in un Diploma da Ottone III. Augusto conceduto a que' Canonici nell'anno 996, cioè l'*Arcidiacono*, il *Primicerio*, il *Custode*, il *Cantore*.

Nè solamente nelle Cattedrali, ma anche in altre più illustri Chiese delle Città si cominciarono ad istituire i Collegj dei Canonici, così detti perchè si uniformavano i Cherici d'esse alla vita comune. Oggidì *Collegiate* si chiamano. Nella insigne Basilica Ambrosiana di Milano, dove riposano i sacri Corpi de' Santi Gervasio, e Protasio, da gran tempo ne esiste una assai riguardevole, perchè la prima dopo il Clero della Metropolitana, oltre ai Monaci, che quivi ancora cantano le lodi di Dio. Un vestigio di tali Canonici si può osservare in un Diploma, che copiai dall'Archivio ricchissimo d'essi Monaci Cistercienfi. Esso è di *Berengario I. Re* d'Italia, in cui concede, e dona un Manso, esistente *in Comitatu Frazionensi*, del quale parlai nella Dissert. XXI, *Presbyte-*

byteris atque Officialibus Sancti Ambroxii, ubi ejus Corpus venerabiliter tumulatum est. Dal che intendiamo, che nell'anno 894. oltre ai Monaci Benedettini, la Basilica Ambrosiana era anche ufiziata da' Preti Secolari, de' quali poi si formò la Collegiata suddetta. In riferir quel Diploma non osservai, ch'esso fu dato *in Mediolano ad Sanctum Ambrosium*. Infatti era in que' tempi riuscito a Berengario per la venuta del Re Arnolfo di ricuperar Milano nel Mese di Dicembre, come apparisce da'miei Annali d'Italia. Nè quì si fermò l'istituto de' Canonici. Passò esso anche alle Chiese rurali. Testimonianza ci vien somministrata da una Bolla di Adelardo Vescovo di Reggio, il quale nell'anno 944. conferma tutti i Beni ai Canonici, già istituiti da due suoi Predecessori Azzo, e Pietro *in Plebe Sanctæ Mariæ sita in Castro Oleriano*, oggidì *Castellarano*. Ed ecco con qual felice successo si fosse dilatata la fondazion de' Collegi de' Canonici, tanto promossa dai piissimi Imperadori Franchi. Si dee quì aggiugnere quella di un'altra Collegiata nella medesima Diocesi di Reggio, cioè in Canossa, o sia in quella Rocca, che per le gesta della Contessa Matilda, e de' suoi Antenati fu sì celebre ne' Secoli X, e XI. *Adalberto Azzo* Conte, padre di Tedaldo Marchese, e Bisavolo d'essa Contessa, quegli fu, a cui debbono la lor fondazione la Chiesa di Santo Apollonio, e i Canonici di quel Luogo. Ne fa menzione il Monaco Donizone nel Cap. II. Lib. I. della Vita di Matilda, scrivendo di esso Azzo, e della Rocca di Canossa:

Post hæc excelsum statuit sibi fingere Templum,
Divinasque Scholas canerent quæ dulciter Hymnos
Nocte die Christo - - - - - -

Colle quali parole accenna l'istituzion de' Canonici. Poscia nel Cap. 17. narra, che dopo la morte del Marchese Bonifazio la Duchessa Beatrice colla figlia Matilda ne levò i Canonici, e diede quel luogo ai Benedettini.

Esse quia Monachos, plusquam Clericos, venerandos
Credebant ambæ, Canusinæ quoque sanctæ

Ecclesiæ nomen mutavere & honorem
In melius, dudum cui Præpositus fuit unus,
Usum cum Clericis non nisi tantum duodenis
Deservire quidem. Nunc Abbas servit ibidem.

S'accordano tali notizie con un' antica pergamena dell' Archivio Estense, contenente una Bolla di *Papa Benedetto VII*, che nell' anno 976. conferma a *Tedaldo Marchese in rupe, quæ Canuxia vocatur*, una Decima *ad usum fruendi Duodecim Canonicorum, qui ibidem &c. ordinati fuerint*. Anche la Diocesi di Modena ebbe un' insigne Collegio di Canonici in *Ganaceto*, di cui più non resta vestigio, a riserva della Chiesa Parrocchiale, essendo passati in altre mani tutti i suoi copiosi Beni, che erano sparsi per varj Vescovadi, come costa da una Bolla di *Papa Celestino III.* conceduta nel 1195 *Petro Præposito Ecclesiæ Sancti Georgii de Ganaceto, ejusque Fratribus Canonicis* &c. Esiste essa nell'Archivio Estense, e l' ho io data alla luce.

Si vede quì, come anche in tanti altri Documenti, che il titolo di *Frater*, oggidì *frate*, titolo divenuto quasi vile, e riserbato ai Religiosi Mendicanti, i quali anche amano d'essere chiamati *Padri*, e non *Frati*, una volta era in molto onore, sì parlando de' *Monaci*, che de' *Canonici*. Anche in un Privilegio dato da *Federigo I. Re de' Romani* nell'anno 1152. ai *Canonici di Vercelli* noi li troviamo appellati *Fratres*. Ho io data alla luce la Formola, con cui i Cherici erano accettati nel Collegio de' medesimi, leggendosi questa in una Carta dell'anno 1075, dove *Farolfo Prete* offre se stesso *Deo, & Ecclesiæ Sancti Donati, & Jocundo Præposito atque Archidiacono secundum Regulam Canonicam, pallio Altaris manibus involutum, cum oblationibus mearum rerum mobilium & immobilium, ita ut ab hac die non liceat mihi collum excutere &c.* Degne son di osservazione quelle parole: *Pallio Altaris manibus involutum.* Era questo rito dei Monaci Benedettini, come si vedrà nella Differt. LXV, cioè allorchè i fanciulli erano offerti al Monasterio dai lor genitori, *Palla Altaris involvebant*

bant manus, e si leggeva davanti all'Abate la Formola della lor oblazione. Di ciò si parla nella Regola di San Benedetto Cap. 66. Veggasi il P. Martene *de antiqu. Monachor. Ritib.* Lib. II. Cap. 2. Oltre a ciò s' ha da osservare, che chi volea professar la Regola de' Canonici, offeriva ancora, e trasportava in dominio del Collegio tutti i suoi Beni mobili ed immobili ad imitazion de' Monaci, siccome si vedrà quì sotto nella Dissert. LXVII. Ma possiamo ben credere, che i Canonici fossero ben lontani dalla perfetta vita d'essi Monaci, e che non professassero la Povertà, di cui appunto non si legge espressa professione in quella Formola. Cioè quantunque donassero al Collegio i lor Beni, pure ne solevano goder l' usufrutto, lor vita durante.

Ma chi non sa, a quante vicende sieno sottoposte le umane cose, e come la natura nostra inclini al male? Santamente istituita era la Regola de' Canonici, e così dilatata, che forse in niuna Città mancava questo bell' ornamento, e un sì nobile esempio di Disciplina Ecclesiastica, vivendo tutti nel Chiostro medesimo, e facendo vita comune. Pure quella Concupiscenza, che giunse sovente ad alterare l' istituto benchè rigido de' Monaci, educati nella scuola della Virtù, seppe ancora distorre i Canonici dal corso così ben' impreso per decoro della Chiesa. Anzi tanto più questi che gli altri spinse ad abbracciar costumi non degni di persone consecrate a Dio, quanto meno essi si accostavano alla perfetta maniera di vivere de' Monaci. Imperciocchè non professavano i Canonici la severa Disciplina Monastica, nè una assoluta Povertà, come dicemmo; e tuttochè vivessero insieme nel Chiostro, pure non apparisce, che interamente rinunziassero al Secolo. Entrò dunque fra loro l' Interesse, il Lusso, ed anche la Lussuria, talmente che in qualche Luogo di peggior condizione si scorgeva la vita de' Canonici, che quella de' Laici, e a poco a poco la lor comune abitazione restò senza abitatori. Accadde questo disordine spezialmente nel Secolo Undecimo, in cui l' Eresia de' Nicolaiti entrò in corpo di mol-

ti Preti, Diaconi, e Suddiaconi per varie Città, e particolarmente in Milano, aspirando essi alla licenza di prender moglie a guisa de' Greci, libertà in Occidente sempre riprovata ne' Ministri dell' Altare. Per frenare o schiantare questi abusi, non omisero diligenze i Romani Pontefici Nicolò II. Alessandro II. Gregorio VII. ed altri in quel medesimo Secolo, e non andò senza frutto il lor zelo; perchè si riformarono in buona parte i costumi del Clero, e di nuovo coll' osservanza del Voto della Continenza si rimise in molti luoghi la vita comune de' Canonici. Ho io pubblicata una Costituzione, fatta in un Sinodo l' Anno 1070. da *Erimanno Vescovo di Volterra* per rimettere in uso il primiero istituto de' Canonici della sua Chiesa. Ho parimente data alla luce una lunga Narrativa de' disordini introdotti in Arezzo dai *Custodi delle Chiese di Santo Stefano, e di San Donato*, e come i Canonici acquistarono esse Chiese. Ciò avvenne circa l' Anno 1092. Quivi molto lume si truova per conoscere i costumi di quel vecchio Clero, che non importa qui riferire. Solamente aggiugnerò, che anche dopo il Secolo XI. in alcuni Luoghi durò la vita ed abitazion comune de' Canonici, forse non mai interrotta. Ne ho la testimonianza in una Bolla di *Papa Callisto II.* dell' Anno 1124. in cui compone una controversia insorta fra *Oberto Vescovo di Cremona*, e i *Canonici*, dicendo fra l' altre cose: *Ad mensam Canonicorum quando cum Canonicis comederit cum uno Clerico, & uno Serviente, vel cum duobus Clericis veniat*. E poscia: *Domum in qua habitant, licet juris Episcopi fuerit, pro concordia tamen & Caritate deinceps ad Communis Vitæ cohabitationem retineant*. In un' altra Carta di *Griffone Vescovo di Ferrara* dell'Anno 1141. conferma egli a' suoi Canonici *Domum quoque Canonicorum cum Porticu &c.* Potrebbonsi anche recar Documenti, che mostrassero continuata in qualche Luogo questa comune vita de' Canonici; e certamente anche nell' Anno 1205. nel medesimo Chiostro convivevano i Canonici della Chiesa Patriar-

triarcale Lateranense, ciò costando da una Lettera di Papa Innocenzo III riferita dal Turrigio nel Libro delle sacre Grotte Vaticane Par. II. Cap. 8. ⁵

C 3 Ma

5 Qual maraviglia? Dopo l'anno 1061 Alessandro II. vi stabilì i Canonici Regolari, che anch'oggi chiamansi Lateranensi, e militavano sotto la Regola di S. Agostino: così il Rasponi (*de Eccl Later. lib. 2. cap. 1.*) o per meglio dire, il Panvini del cui MS. che è anche nella Biblioт. Vat. fa gran lodi, ma in realtà lo ha copiato tutto, e in varj luoghi mutato, seguendo l'ordine e 'l numero dei Libri, e de' Capitoli. Confessa che per più Secoli dopo Gregorio III. non si trova più menzione di Monaci; che vi furono posti i detti Canonici Regolari, e che Bonifazio VIII. nel fine del Secolo XIII. vi pose i Canonici Secolari. Perciò non merita plauso l'erudizione quì somministrata. Più autorevole, e più opportuna è la celebre costituzione di Niccolò III. per li Canonici di S. Pietro, de' quali s'è parlato nelle note precedenti. Fu essa fatta l'anno 1279. (cioè 74. anni dopo che ci si da per cosa rara la vita comune, e il Chiostro de' Canonici) ed è commendata tanto dagli Autori specialmente dal Rinaldi, e dal Bzovio (*Bull. Vatic. to. 1. p. 177. seqq.*). Ivi si determina (*pag. 187.*) che, *si quis Canonicus extra dictam Canonicam, seu Claustrum ipsius pernoctaverit .... De gratia tamen concedimus, quod si per totum anni circulum pro suis, vel amicorum suorum expediendis negotiis, seu ex quacumque alia honesta causa viginti diebus interpolatis, seu continuis extra Canonicam, seu Claustrum ipsius voluerit permanere, libere possit hoc facere*. Tralascio per brevità gli altri luoghi. Solo dico che la Canonica per la maggior parte de' Canonici era il Monasterio di S. Stefano Maggiore, ove oggi abitano i Mori; la terza parte abitava in S. Stefano Minore detto degli Ungheri in faccia alla porta laterale della nuova Basilica presso alla Sagrestia (*Veg. lib. 4. n. 115. ap. Bolland. to. 7. Jun.* Alpharan. *libell. MS. lit. g.*); e nella Tavola Icnografica del medesimo Alfarano si vedono le piante d'ambedue i Monasterj (*lit. b. ed f.*), e vi si vede anche la nuova fabbrica fatta da Niccolò III. (*lit. g.*) per la residenza non solo de' Canonici, ma anche de' Benefiziati novellamente piantati, e sottoposti alla medesima residenza de' Canonici. Gli altri due Monasterj, cioè di S. Martino occupato in oggi dal Pilone destro Occidentale della gran cupola, e de' SS. Giovanni e Paolo nell' estrema parte boreale della nuova Basilica dirimpetto al Pilone sinistro parimente Occidentale, o per la loro picciolezza, o per la vecchiezza, non si sa che servissero di Canonica dopo Niccolò III. Del resto abbiamo una gran somiglianza co' Canonici de' tempi di S. Leone nono, i quali vedemmo esser gli stes-

Ma finalmente convien dire, che giunse tempo, in cui si vide andare in fascio tutto quel nobile Istituto, e dove più presto, dove più tardi abbandonata dai Canonici la Comunità, e sciolta la coabitazione. Poichè ognun cercava il proprio interesse, mentre s'era troppo rallentata la Disciplina Ecclesiastica, e poco conto si facea della Continenza e della Temperanza, particolarmente allorche più si scatenò la folla de' Vizj: giudicarono bene i Vescovi di permettere, che i Canonici vivessero nelle lor case private, risparmiando così non pochi scandali, che davano negli occhj d'ognuno. Da una Carta, che pubblicai nella Differt. XIV. spettante all' Anno 1252. evidentemente si raccoglie, che non molti anni prima i Canonici di Ferrara aveano diviso *possessiones Canonicæ inter se*: parole indicanti già cessata fra loro la Vita comune. Fiorì anche verso la metà del Secolo precedente Geroo Proposto della Chiesa Reicherspergense, il cui Libro *De corrupto Ecclesiæ statu* fu pubblicato dal Baluzio nel Lib. V. Miscell. Ora egli alla pag. 96. così scrive. *Nonne similiter & Canonici Episcopalium Ecclesiarum vivunt de stipendio, Regulariter viventibus constituto? Et ipsi nullam penitus observant Regulam; neque saltem illam dissolutam, quam sibi a Ludovico dicunt propositam, seu impositam. Quæ quum eos jubeat in Claustris suis insimul habitare, nec permittat illos extra Dormitoria sua dormire absque inevitabili caussa, non ita fit, sed unusquisque discurrit, & dor-*

stessissimi successori de' Monaci del VII. Secolo e due seguenti, colla sola mutazione del nome di Monaci in quello di Canonici. Onde siccome non è improbabile, che la loro origine si debba prendere dal V. Secolo, in cui S. Leone M. fondò il Monasterio de' SS. Giovanni, e Paolo, accresciuti di tempo in tempo colla fondazione degli altri tre Monasterj; così non è inverisimile, che dopo sette Secoli conservassero ancora la parte sostanziale della Disciplina: benchè altro regolamento fosse sostituito a quello antico de' Monaci, daechè cominciarono a dipendere dal Card. Arciprete. Primo di tutti a presedere, sembra essere stato Orso figlio d'Orso creato da Benedetto IX. Almeno così pensa il Grimaldi. Certo è che svanito il nome di Monaci, troviamo sempre quello di Canonici dal principio del Secolo XI.

dormit ubi vult. Però in quasi tutte le Città si veggono oggidì i Chiostri de' Canonici, la maggior parte fabbricati vicino alle Cattedrali, che tuttavia portano il nome di *Canonica*: pure quivi non resta alcun vestigio della loro antica Vita comune, e quasi Monastica, di modo che solamente serbata la lor compagnia nelle Sacre funzioni, ciascun d'essi libero se ne vive nel Secolo. Ora da che si disciolse il vincolo della mensa e domicilio fra i Canonici, allora s' introdussero le *Prebende*, nome che disegnava quella porzion di rendite, che la Chiesa contribuiva, *præbebat* ai Canonici viventi nelle private lor case pel vitto e vestito de' medesimi. Pare nondimeno, che molto prima se non il nome, almen la cosa fosse in uso in qualche Luogo. Raterio Vescovo di Verona nel Secolo Decimo, nell' Opuscolo *de Abbatiola* così scrive: *Ordinavi, ut quisque Presbyterorum annuatim acciperet inter Frumentum & Segallum* (Segala) *modia decem, inter Legumina & Milium modia decem &c.* Del resto anche alcuni de' Vescovi concorsero a sconcertar l' unione de' Canonici, col' occupar parte de' loro Beni, o con livellarli a lor capriccio. Però tempi ci furono, ne' quali i Canonici, quando si facevano confermare dai Papi, Re, ed Imperadori i lor Privilegj, proccuravano, che si comandasse ai Vescovi di non usurparsi i loro stabili e diritti. Ho io in pruova di ciò dato alla luce vari Diplomi di Re ed Augusti, e non so quante Bolle de' Papi. Farò quì solamente menzione di un Diploma di *Ugo*, *e Lottario Re d' Italia* dell' Anno 941. in favore de' *Canonici di Lucca*, dove è espressamente comandato, che i Vescovi non usurpino alcuna padronanza sopra i Beni de' medesimi Canonici. Lo stesso venne confermato da Ottone il Grande nell' Anno 962. ai medesimi Canonici, e da Ottone II. Augusto nel 982. I suddetti Re Ugo e Lottario confermarono ai Canonici d'Arezzo i lor Beni nel 933. Tralascio altri Diplomi di Arrigo I. Imperadore in favore de' Canonici di Volterra dell' Anno 1015; di Ottone III. Imperadore per quei di Ferrara nell' 998. Tralascio altri Privilegj de' Cano-

nici di Cremona, e alcune Bolle di Papi per quei di Reggio, e di Soana.

Resta ora da dire qualche cosa de' *Canonici Regolari*, che alcuni stimarono istituiti da Santo Agostino, e per una continua successione condotti fino ai dì nostri: il che è negato da altri. Imperocchè, dicono questi ultimi, tal successione non viene provata da sicuri Documenti, e si debbono dire per una tal quale analogia originati da quel Santo Vescovo e Dottore. Io lascerò discutere ad altri questa quistione, i quali son da pregare, che la trattino senza preoccupazione, e col solo amore della verità. Vana lode è quella, che si ricava dalle finzioni; solamente s' ha da aspettarne una soda ed immortale dal Vero. Per quelle notizie, ch' io ho, da ben molti Secoli (solamente nondimeno dopo il Mille) divenne celebre il nome e l' istituto de' Canonici Regolari. Imperciocchè siccome dappoichè i costumi de' Monaci cominciarono ad andare di male in peggio, Dio suscitò i Santi Romoaldo, Giovanni Gualberto, Bernardo di Chiaravalle, ed altri uomini celebri nella Storia della Chiesa, i quali rimisero in vigore la Disciplina Monastica (il che s' è anche dipoi praticato nell' Ordine de' Minori, e in altre membra della Chiesa militante) così da che prevalsero i vizj nell' istituto de' Canonici, fece Dio sorgere degli uomini piissimi, i quali non solamente rimisero in piedi l' antica Disciplina e Regola d' essi, ma anche si obbligarono all' osservanza d' altre più strette Leggi, composte a tenore di quella vita, che menò una volta Santo Agostino co' suoi Preti e Cherici. Per questo si cominciò ad appellarli *Canonici Regolari* a differenza de' *Canonici Secolari*. Accadde ancora, che alcuni di questi ultimi, anzi alcuni ancora de' Monaci, si diedero a lacerare questo novello Istituto, perchè la santità de' costumi di Canonici tali era un troppo svantaggioso confronto colla vita disordinata degli altri. Il Padre Pez Benedettino pubblicò due Opuscoli composti nel Secolo XII. in favore e difesa di essi Canonici Regolari, l' uno fattura di Geroo Proposto Rei-

Reicherſpergenſe, e l'altro di Anſelmo Veſcovo Havelbergenſe. Come poi ſi diſtingueſſero negli antichi Diplomi e nelle Bolle i Canonici *Regolari* dai *Secolari*, parmi di poter dire, che i primi erano ſottopoſti ad un *Priore*, talmente che ogni volta che nelle antiche Memorie s' incontra *Prior Canonicorum*, quaſi ſempre ſi dee credere, che ſi parli de' profeſſori *della Regola di S. Agoſtino*. Talvolta ancora è fatta menzione di eſſa *Regola*, o pure *Regularis obſervantiæ*. Furono celebri una volta varie Congregazioni loro, come la Portuenſe, la Luccheſe di San Fridiano, quella di Mortara &c. Pochi eſempj ne recherò. Avea la *Conteſſa Matilda* poſti i Canonici nella Chieſa di San Ceſario, nel Caſtello d' eſſo nome, del diſtretto di Modena. Dopo la di lei morte i Monaci di Nonantola moſſero lite a que' Canonici, pretendendo quella Chieſa di lor diritto. Fu agitata la lite in Roma, e Papa Calliſto II. con ſua Bolla dell' Anno 1123. ne confermò il poſſeſſo a' Canonici, chiamandoli *Regulares Fratres*, con tutte le eſenzioni. Ma non paſsò gran tempo, ch' eſſi Canonici o per l' altrui potenza, o per loro difetto, perderono quella Chieſa, che fu conceduta ai Monaci di Polirone. Il che non ſi dee credere, che tornaſſe in diſonore de' medeſimi Canonici, perchè quand' anche alcun loro Collegio foſſe decaduto dall' oſſervanza, tant' altri ve n' erano, che eſattamente mantenevano il ſacro loro iſtituto. Lo ſteſſo ſi dee anche dire de' Monaci. Vero è, che la Conteſſa Matilda, e Beatrice ſua madre, come di ſopra avvertì Donizone, credevano i Monaci, *plus quam Clericos, venerandos*. Tuttavia Bernardo Veſcovo di Verona nell' Anno 1127. per teſtimonianza dell' Ughelli, cacciò i Monaci dal Monaſterio di S. Giorgio, e vi miſe i Canonici Regolari. Ecco le parole di quel Prelato nel Tomo V. dell' Italia ſacra. *Eccleſiam Dei & Sancti Georgii in Braida ſitam, ſed tam in ſpiritualibus, quam in temporalibus in ultimo deſtructam, ob Dei amorem & animæ meæ redemptionem reſtaurare ac ordinare diſpoſui. Fuerat enim quondam & prius Puellarum, & poſt-*

postmodum Monachorum Cœnobium . Sed in utrisque Veneris postribulum , Diaboli potius quam Dei extiterat Templum . Expulsis ergo exinde Dei blasphematoribus , Religiosos ibi Clericos ordinavi , qui Dei gratia Canonicorum cælibem ducunt vitam , & Regulam observant Canonicam Dei . Frutti son questi dell' umana condizione , dei quali non ne mancherà nè pure alle future etadi . Vedi il Baluzio all' Epistola 29. di Lupo Abate della Ferriere . Ho io pubblicata la Bolla di *Papa Innocenzo II.* dell' Anno 1134, in cui egli cacciò dalla Chiesa di San Cesario suddetto i Canonici Regolari, e la diede ai Monaci di San Benedetto. Così i Marchesi di Este nel Luogo detto *Alle Carceri* del territorio d' Este fabbricarono un Monasterio , e v' introdussero i Canonici Regolari , ma col tempo fu dato quel Luogo ai Monaci Camaldolesi . Oggidì è secolarizzato . *Sinibaldo Vescovo di Padova* nell' Anno 1122. confermò i Privilegj ad esso Monasterio , come costa dalla sua Bolla . In un' altra di *Gerardo Vescovo* similmente di Padova dell' Anno 1181. que' Canonici son detti vivere *secundum Beati Augustini institutionem , & Fratrum Portuensium Regulam* . Tralascio qui altri Documenti spettanti a quel sacro Luogo .

Ho io poi data alla luce una Bolla di *Arnolfo III. Arcivescovo di Milano* dell' Anno 1095. in favore della Chiesa di San Gemulo Martire , dove non so se ufiziassero Canonici Secolari o Regolari : acciocchè quivi si osservi sottoscritto *Arnulfus Dei gratia Archiepiscopus*; poscia *Gottofredus Archipresbyter*; e in terzo luogo *Anselmus Quartus Dei gratia Archiepiscopus* . Come qui due *Arcivescovi* nello stesso tempo ? Le Note Cronologiche son giuste . Sembra che Landolfo juniore Storico Milanese si opponga a questo Documento , perchè al Cap. I. della sua Storia scrive , che *Defuncto Arnulpho Archiepiscopo Mediolanensi* , fu eletto *Anselmus de Buis* e consecrato da Vescovi stranieri nell' Anno 1097. Non pare dunque verisimile , che questi fosse prima eletto , e che s' intitolasse *Arcivescovo* vivente Arnolfo . Contut-

tuttociò ho io osservato, che nel Secolo XII. fu in uso di dar dei Coadjutori agli Arcivescovi, come si può vedere nella Prefazione al Poema dell' eccidio di Como Tomo V. *Rerum Ital.* e che tali Coadjutori usavano anche il titolo di Arcivescovo, bollendo allora le dissensioni fra il Sacerdozio e l' Imperio. Conservasi ancora nell' Archivio del Monasterio di Polirone una pergamena di concordia seguita fra il Vescovo di Brescia, e que' Monaci dell' Anno 1121, in cui sono sottoscritti *Ego Villanus Dei gratia Brixiensis Episcopus. Ego Manfredus Dei gratia Brixiensis Ecclesiæ Episcopus.* Il che pruova il rito di que' tempi, e rende verisimile la suddetta Carta Milanese. Finalmente ho rapportato un Privilegio di Federigo I. Augusto in favore della Chiesa di San Severino nella Marca di Ancona dell' Anno 1177, dal quale apparisce, che la medesima era allora ufiziata da un *Priore e Fratelli*: segno, che quegli erano *Canonici Regolari*. E ciò basti intorno ai *Canonici*. Mi sia nondimeno permesso di aggiugnere, che il Grutero fra le antichissime Memorie Cristiane alla pag. 1053. num. 8. rapporta un' Epitaffio posto nella Chiesa di Santa Cecilia di Roma colle seguenti parole:

HIC REQVIESCIT
BONVS IOHES CA
NONICVS ASTEN
SIS ET DNI PP.

Non dovea entrar fra le antichità Romane questa Iscrizione, perchè ivi si truova il titolo di *Canonico*. Anzi dopo il Mille si dee credere vivuto questo *Bon-Giovanni*. Le parole *& Domini Papæ* ne richieggono un' altra, che io credo scadura, come *Capellanus*, *Diaconus*, *Subdiaconus*, o altra simile. Ben tardi avvenne, che chi era Canonico in qualche Chiesa lontana da Roma, avesse qualche ufizio nella Corte del Romano Pontefice.

Dis-

DISSERTAZIONE SESSANTESIMATERZA.

Degli Avvocati delle Chiese, e de' Visdomini.

NElle vecchie memorie della Storia Ecclesiastica, e spezialmente nelle Carte de' rozzi Secoli, sovente si truova menzione degli Avvocati, che i Vescovi, Abati, Canonici, e gli altri Sacerdoti Rettori di Chiese, prendevano per difesa dei loro Beni e diritti. Il darne ora cognizione appartiene all' istituto mio. Ed è bene antichissima l' origine di questa Dignità. Imperciocchè come han fatto già vedere il Tommasini Tomo I. Lib. II. Cap. 97, ed anche il Du-Cange nel Glos. Lat. nello stesso Secolo V. il Concilio Milevitano II. (e non già il Cartaginese, come esso Du-Cange pensò) determinò, che si domandassero *a gloriosissimis Imperatoribus Defensores Scholastici, qui in actu sint, vel in officio defensionum caussarum Ecclesiasticarum*, e che sia loro permesso *ingredi Judicum Secretaria*. Quei, che allora vennero chiamati *Defensores*, ne' susseguenti Secoli più sovente portarono il nome di *Avvocati*. Stima il suddetto Tommasini nata negli Ecclesiastici la necessità di prendere questi Difensori delle loro cause, perchè *summopere abhorrescerent & a litibus, & Tribunalibus Judicum Sæcularium*. Nol niego io, se si tratta de' primi Secoli della Chiesa. Ma ne' susseguenti io truovo dappertutto Vescovi, Abati, e fin le stesse Badesse comparire al Foro Secolare, ed ivi esporre le loro ragioni, e talvolta senza l' ajuto e la presenza degli Avvocati. E' dunque da dire, che l' assistenza e il soccorso di essi si richiedeva una volta, perch' essi erano periti nella scienza delle Leggi, di cui erano ordinariamente privi gli Ecclesiastici, nè conveniva loro lo studio di esse per valersene ne' Tribunali, e per questo d' uopo era valersi di Legisti Secolari. Ma si aggiunse ancora un' altra ragione. Cioè volendo alcuno di essi Ecclesiastici litigare davanti ai Giudici Laici, dovea

pre-

prestare il Giuramento di calunnia, e potea essere forzato a giurare per altre occasioni: il qual rito, quantunque sia approvato dalla Ragione per giusto, tuttavia i sacri Canoni nol permettevano al Clero, sì perchè desideravano i militanti nella Chiesa studiosi della pazienza, e lontani dall'accusare il Prossimo, e dal litigare; e sì ancora per guardarli da ogni pericolo di potere spergiurare, anche contro lor voglia. Apparteneva dunque agli Avvocati il giurare in vece dei Cherici litiganti. Ciò espressamente si truova ordinato nella Legge Prima Longobardica di Arrigo II. Imperadore. Mirabilmente crebbe la necessità di aver Avvocati Secolari, da che l'iniquissimo uso del Duello cotanto invalse sotto i Re Longobardi, Franchi, e Germani, di maniera che gli stessi Ecclesiastici per difesa de' loro stabili e diritti, erano non rade volte costretti ad accettare il combattimento, ed anche ad offerirlo: il che era più detestabile. Ognun sa, che sconveniva allora, siccome anche oggidì sconviene, alle persone di Chiesa il prendere l'armi per far sanguinose battaglie. Però i Cherici per quelle zuffe eleggevano i loro Avvocati, i quali erano anche uomini militari, o pur altri, che si chiamavano Campioni, come già mostrai nella Dissertazione Trentesimanona.

Pertanto doppio era ne' Secoli barbarici l'ufizio degli Avvocati delle Chiese, cioè l'uno di difendere i Beni Ecclesiastici colle parole e colla scienza Legale; e l'altro di proteggerli colla forza e scienza Militare. L'uno e l'altro conveniva ai Laici, disdiceva agli Ecclesiastici. Nella Legge VII. di Pippino Re d'Italia fra le Longobardiche vien permesso a ciascuno de' Vescovi di avere un' Avvocato in qualunque Contado, dove godessero Beni e diritti; e per conseguente talvolta ne avevano non un solo, ma molti. Poscia si aggiugne in quella Legge: *Et talis sit ipse Advocatus, liber homo, bonæ opinionis, Laicus, aut Clericus, qui sacramentum pro caussa Ecclesiæ, quam peregerit, deducere possit juxta qualitatem substantiæ, sicut Lex eorum habet.*

Così

Così sta scritto nelle note edizioni, e presso il Baluzio, ma con parole guaste, come osservai nelle Note a quella Legge, perchè ivi s' ha da scrivere *Laicus autem, non Clericus*. Dissi conceduta ai Vescovi l' autorità di eleggersi non solo uno, ma anche più Avvocati. Due infatti al servigio della *Chiesa di Milano*, cioè *Boniprando* e *Ariperto*, compariscono in un Placito tenuto l'anno di Cristo 865. in Como da *Astolfo ed Everardo Messi di Lodovico II. Imperadore*, in cui il Monasterio di Santo Ambrosio di Milano riporta sentenza contro di alcuni. Esiste la pergamena nell' insigne Archivio dello stesso celebre Monasterio. Veggasi ancora nella Dissertaz. LXX. un'altro Placito dell' Anno 833. da cui apparisce, che *Pietro Vescovo di Arezzo* adoperò tre Avvocati contro di *Vigilio Abate del Monasterio di Santo Antemio*. Affare di gran momento era allora l' elezione di questi Avvocati, perchè anche ne' Secoli più antichi l'Avvocazia della Chiesa era un' illustre Ufizio, a cagion degli onori e de' profitti, come dirò fra poco, annessi. E veramente anche allora, come oggidì, abili ed inabili, con quante arti poteano, si ajutavano per ottenerlo. Ma Carlo Magno, che in tutte le cose proccurava l' ordine, nella Legge XXII. fra le Longobardiche decretò, *ut pravi Advocati, Vicedomini &c. tollantur, & tales eligantur, quales sciant & velint juste caussas discernere & determinare*. Più sotto aggiugne: *Judices, Advocati &c. quales meliores inveniri possunt, & Deum timentes constituantur ad sua ministeria exercenda*. Di questo tenore è anche la Legge LV. del medesimo Augusto. E Lodovico Pio nella Legge Longobardica LVI. *præcepit omnibus Episcopis, Abbatibus, cunctoque Clero, Vicedominos, Præpositos, Advocatos, seu Defensores, bonos habere non malos, non crudeles, nec cupidos, nec perjuros, sed Deum timentes, & in omnibus justitiam diligentes*. Sembra per questa cagione, che lo stesso Carlo Magno nella Legge Longobardica LXIV. ordinasse, che *Advocati in præsentia Comitis eligerentur, non habentes malam famam, sed tales quales*

les Lex jubet eligere. Forse stimò il sapientissimo Imperadore di mettere freno tanto a chi eleggeva, che a chi dovea essere eletto, per tener lungi da questo ministero gl' inabili e cattivi. Si aggiunse ancora un' altro riflesso, per cui era conveniente, che il Ministro Regio intervenisse a quella elezione. Imperciocchè godevano quegli Avvocati Laici di varj Privilegj, loro conceduti dai Re, e ad essi veniva conceduta non lieve autorità, di modo che pareva ben giusto, che impetrassero anche il consenso, o la confermazione del Re, o del suo Ministro. Anzi se non si opponeva qualche particolar Privilegio, alle volte gli stessi Monarchi riserbavano a se l' elezion di essi, e conveniva dimandarli al Regio Trono. Potrei con più Documenti dati quì da me alla luce confermare questa sentenza; ma gradiran più i Lettori, se ne produrrò altri non peranche pubblicati. Da un Diploma di Lottario I. Imperadore dell' anno 841. apparisce, che quell'Augusto costituì *Leone* e *Giovanni* amendue *Conti* per *Tutori*, cioè Avvocati e Difensori del Monasterio delle Monache della Posterla, con facoltà conceduta ai medesimi, *ut ubicumque necessitas postulaverit, de rebus vel familiis memoratæ Ecclesiæ vera fiat inquisitio &c.* Così Carlo il Grosso Augusto nell' anno 882. concedette ad Arone Vescovo di Reggio *Advocatos duos vel tres, quos ipsius Ecclesiæ Pontifices aptos & sibi congruos eligant, qui causas Ecclesiæ suæ diligenter examinent & inquirant*. Rincresceva forte ai Vescovi, Abati, e agli altri del Clero, il dovere ogni volta ricorrere all' Imperadore, che occorreva loro di eleggersi un' Avvvocato; e perciò si studiarono d' impetrar da essi la licenza di tali elezioni senza ricorso al Palazzo. Nell'Archivio del celebre Monasterio delle sacre Vergini di Santa Giulia di Brescia si truova un Diploma alquanto logoro di Lodovico II. Imperadore, il quale nell' anno 857. concede a *Selmone* Abate *Congregationis Sancti Michaelis in Viliana* (era questo Monasterio nella Carintia) l' avere per suoi Avvocati Petronasio e Tadasio, *ut Monasterium sub eorum ma-*

maneat Tuitione, & electionis Defensione &c. Così l'Archivio del Capitolo de' Canonici di Arezzo mi somministra la Confermazione di tutti i Privilegj fatta a *Giovanni Vescovo* di quella Città nell' Anno 898. da Lamberto Imperadore *III. Nonas Septembris, Indictione II. Actum Marinco*, dove si legge: *Statuimus denique, ut quemcumque Episcopus, & pars ipsius Ecclesiæ, Advocatum ad utilitatis suæ necessitudinem constituerint, libera sit fronte &c.* Adriano Valesio nella Prefazione al Poema di Scrittore Anonimo *de Laudibus Berengarii Augusti* nella Par. I. del Tomo II. *Rerum Ital.* mettendo la morte di Lamberto Imperadore all' anno 897 dittatoriamente scrive: *Carolus Sigonius falsi cujusdam Diplomatis subscriptione deceptus, Anno Domini DCCCXCVIII. Lambertum obiisse tradit.* Ma indubitata cosa è, che il Valesio quì all' ingrosso s' inganna. Ecco un Diploma autentico, il quale va d' accordo coll' altro Modenese citato dal Sigonio nelle Note Cronologiche. Tuttavia esiste nell'Archivio de' Canonici di Modena quest' altro Diploma, di cui è innegabile la legittimità, e vi si leggono le seguenti Note: *Data Anno Incarnationis Domini DCCCXCVIII. Domni quoque Lamberti piissimi Imperatoris Septimo, Pridie Kalendas Octobris, Indictione II. Actum Marinco in Dei nomine feliciter AMEN.* Non fu esattamente rapportato questo Documento dal Sillingardi, nè dal suo copiatore Ughelli. Però non nell'anno 897. ma bensì nel 898. tolto fu di Vita l'Augusto Lamberto, come anche avea osservato il Pagi. E che lungamente durasse quest' uso di chiedere agl'Imperadori l' autorità di eleggere gli Avvocati, si compruova con un Diploma spedito nell' anno 1022. da Arrigo II. fra i Re, e I. fra gl' Imperadori in favore del Monasterio Aretino di Santa Flora e Lucilla da me pubblicato.

La cagione, per cui anche gli stessi Nobili e Potenti ambivano una volta l'Avvocazia delle Chiese, era per varj vantaggj che ne derivavano. E primieramente lo spirituale, riconoscendosi per molto meritorio presso

Dio

Dio l' imprendere la Difesa del Clero, e de' Luoghi sacri. Veggasi il Codice Carolino, dove non lasciano i Romani Pontefici d' inculcare ai Re Pippino e Carlo, quanto eglino si obbligherebbero Dio coll' ampliare e proteggere il patrimonio di San Pietro*. Così nella Par. I. Cap. 36. delle Antichità Estensi io produssi l' Atto, con cui Obizzo I. Marchese d' Este nell' anno 1188. accettò l' Avvocazia del Monasterio di San Romano di Ferrara *pro remedio animæ suæ*. Lo stesso vien protestato dal Marchese Azzo VII. nello Strumento del 1230, in cui gli fu conferita la medesima Avvocazia. Inoltre godevano i Marchesi il Giuspatronato della Badia della Vangadizza, posta nella Diocesi d'Adria non lungi da Lendenara. Aveva io prodotto nel Cap. 7. delle suddette Antichità il Diploma di Arrigo IV. fra i Re di Germania ed Italia, col quale confermò fra l' altre Terre *Hugoni & Fulconi germanis, Aczonis Marchionis Filiis, Abbadiam Vangaditiam*, oggidì bella Terra. Allora non potei, posso ora addurre un' egregia testimonianza di Autore contemporaneo per provare il dominio, ch' esso Marchese Azzo conservava sopra quella Terra, appellata anche oggi la *Badia*. Questi è l' Autore della Traslazione del Corpo di S. Teobaldo Confessore da Vicenza nel Monasterio suddetto della Vangadizza fatta nell' anno 1074. e rapportata dal P. Mabillone nella Par. II. degli Atti de' Santi Benedettini pag. 168. Così scrive quell' Autore: *Quum itaque tam Fratres Monasterii, quam reliquus Populus circumstarent, & attentius Sancti suffragia postularent, contigit, illustrem virum Azonem Marchionem, illius videlicet Monasterii POSSESSOREM, advenire &c.* Più sotto aggiugne: *Azo denique supra memoratus Marchio cum universis, qui aderant, præ gaudio resolutus in* la-

* Anche Du-Cange la sente così: io non vedo, che i due Re Franchi Pippino, e Carlo fossero esortati a questa maniera di difesa. Tra 'l Patriziato dato loro per difendere il Principato della Chiesa con gente Armata, e l' Avvocazia, che s'esercitava coll' ingegno, e colla penna, v' è un grande intervallo.

lacrymas &c. iterum manus ad Cœlum extendens, universorum Creatorem benedixit, quod se, SVAEque DITIONIS Populum in adventu beati, & omni laude celebrandi; Confessoris Theobaldi visitaverit. Finalmente dice, che venuto di Francia il Fratello di quel Santo a chiederne il Corpo s' indirizzò al *Marchese* suddetto; ma il trovò troppo alieno dall' accordarlo. *Sed Dei pietas, in cujus manu est cor Regis, cito mutavit sententiam PRINCIPIS.* Ho anche dato alla luce lo Strumento dell'Avvocazia di quel Monasterio, presa nell' anno 1270. da Obizzo II. Marchese d' Este, e di Ancona.

Oltre al merito spirituale produceva l'Avvocazia altri vantaggj temporali. Perciocchè gli antichi Avvocati delle Chiese erano esenti *ab omni publica expeditione*, e da tutti gli altri oneri pubblici per concessione degl' Imperadori. Costume ancora fu, che gli Avvocati venivano rimunerati con qualche Benefizio o Feudo dai Vescovi, Capitoli, o Abati per le loro fatiche. E questi Benefizj, quanto più riguardevoli e ricche erano le Chiese, tanto più soleano essere pingui. Gran potere eziandio godevano gli Avvocati, perchè poteano tenere dei Placiti, ne' quali per Imperial Privilegio decidevano le liti delle persone, de' Vassalli, ed uomini della lor Chiesa: nel qual tempo da essa Chiesa ricevevano la cibaria, e toccava ad essi la terza parte de' Bandi, o sia pene pecuniarie. Ma siccome proprio è dell' umana cupidigia il non mai saziarsi, e il non dire basta: così non pochi degli Avvocati si studiavano tutto dì ricavare dagli Ecclesiastici o Decime, o Benefizj, ed anche Castella. Intorno a ciò esistono molte doglianze de' Cherici e Monaci antichi, riferite dagli Storici. Ma allora spezialmente crebbe la cupidigia ed importunità degli Avvocati, quando si eleggevano, affinchè coll' armi difendessero i Beni delle Chiese, o ripulsassero i confinanti, o andassero alla guerra. Solevano in tale occasione portare la bandiera, o sia il Gonfalone della lor Chiesa, e però venivano appellati *Gonfalonie-*

lonieri. A tanti lor pericoli e fatiche si doveva il suo premio, e senza fallo non erano pigri gli Avvocati a chiederlo. Di tal' uso è parlato in un Diploma di Arrigo Secondo Imperadore, dato nell'anno 1050 in favore di *Michele Abate di San Zenone di Verona*, ed esistente nell'Archivio di quel celebre Monasterio. Ivi è detto, che se i due Avvocati non saranno contenti della terza parte delle pene pecuniarie, *& ultra hoc beneficium aliqua importunitate Monasterium quovis ingenio molestare aut inquietare tentaverint*, l'Abate possa deporli. Pare bene strano, che quell'Abate avesse da cercar dall' Imperadore la facoltà di congedar tali Ministri. Ma era cotanto cresciuta in que' tempi la potenza degli Avvocati, che faceano fronte agli stessi loro elettori e Superiori. Odasi quello, che di tal sorta d' Ufiziali lasciò scritto il Monaco Donizone nel Cap. ultimo della Vita della Contessa Matilda, dove parla de' mali accaduti dopo la di lei morte.

Stabant o quanti crudeles atque Tyranni
Sub specie justa, noscentes te fore justam!
Qui dissolvuntur, jam pacis fœdera rumpunt,
Ecclesias spoliant. Nunc nemo vindicat ipsas.
Si quis se forsan, Tutor quod sit quasi, monstrat,
Ecclesiæ partem terræ grandem prius aufert.

Probabilmente perchè due Avvocati della Chiesa d'Aquileja si abusavano della loro autorità, Walrico Patriarca gli obbligò a dimettere la Carica, ciò apparendo da un Diploma di Federigo I. del 1177. appresso l' Ughelli nel Tomo V. dell' Italia Sacra, dove si leggono le seguenti parole: *Præterea sicut Burchardus Aquilejensis Ecclesiæ Advocatus, & postea Henricus Placitum Advocatiæ in manu Patriarchæ Walrici pro se & successoribus refutarunt super omnibus bonis Aquilejensi Ecclesiæ pertinentibus: ita & nos Placitum, districtum, & cetera ejusmodi jura eidem Ecclesiæ Imperialis auctoritatis statuto confirmamus*. In uno Strumento del 1064, di cui resta copia nell'Archivio del celebre Monasterio Benedettino di Santa Giustina di Padova, si

vede, quali Beni concedesse al suo Avvocato il *Monasterio di Santo Ilario d' Olivola*, e come esso Avvocato prestò giuramento a *Domenico Contarino Doge di Venezia*, di esercitare fedelmente l' Ufizio suo. Questo giuramento solevano prestarlo anche gli altri Avvocati alle lor Chiese; e gl' Imperadori stessi, da che cominciarono ad essere speziali Avvocati della Chiesa Romana, lo prestavano ai Sommi Pontefici [7].

Fra l' altre cose poi s' ha da osservare, che in molti Luoghi la Dignità dell'Avvocazia divenne stabile in una Famiglia, e a guisa de' Feudi passava ne' Figlj e Discendenti. Ciò accadde o per merito, o per industria degli Avvocati, che seppero ottenere per li lor posteri la continuazione di questo ministero. Furono fra gli Avvocati d' Italia principalmente rinomati quei della Chiesa di Trivigi, appellati perciò *Advocarii*, *Avogarii*, *Avogadri*. Passò infatti il Cognome d'Avogadri in altre Famiglie per avere esercitata in altre Città la Carica medesima. Nelle Storie di Padova e di Trivigi si fa sovente menzione degli Avvocati Trevisani. La famiglia *Tempesta*, poi quella degli *Azzoni*, esercitarono tale Ufizio come ereditario, e per cagion d' esso ricevettero in Feudo da quella Chiesa *Terras de Anoali, de Bormignana, de Abriana, de Mazacavallo, de Ruigo, Zumignana, Vigosello, Damiseno, Tajcenigo cum Decimis & Novalibus ad usum opulentum ejusdem Dignitatis*, come si ricava da Memorie pubblicate in una controversia fra quei di Trivigi e d'Asolo. Monumenti ancora abbiamo in Modena, per li quali intendiamo, che la nobil Famiglia *della Balugola* esercitò l'Avvocazia del Vescovato di questa Città. Gasparo Sillingardi nel Catalogo de' Vescovi di Modena, e dopo lui l' Ughelli, recano uno Strumento del 1126, in cui *Dodo Dei gratia Mutinensis Episcopus investivit Rainerium Advocatum, & Guizardum, & Vbertum fratres, filios Domini Rothechildi Advocati, de*

7 Anche quì confonde l' Avvocazia col Patriziato, come si disse nella nota precedente.

de Roccha Sanctae Mariae. Stimò il Sillingardi, che quella Rocca o Castello fosse conceduto in Feudo *Nobilibus de Advocatis*; ma essi erano della Famiglia *dalla Balugola*, e il maggiore era Avvocato del Vescovo. Nel 1223. ci fa intendere un' altra Carta, che *Guglielmo Vescovo di Modena* confermò la stessa Rocca *filiis Tavivani de Balugola, recipienti pro se & omnibus aliis de Balugola cum usantiis, quas dicti Domini, & eorum Majores habuerunt & tenuerant a Domino Episcopo Mutinensi &c.* A questa Famiglia non per altra cagione che dell'Avvocazia, come io penso, apparteneva una volta il condurre il nuovo Vescovo *a porta Civitatis usque ante fores Ecclesiae Majoris*, tenendo di qua e di là le redini del cavallo. Questo si chiamava *Addestrare*. Spettava anche ad essi il portar l'aste del Baldacchino, sotto cui cavalcava esso Vescovo. Pervenuto che era questi alla Cattedrale, e smontato, toccava il cavallo ai Nobili suddetti della Balugola. Inoltre era di lor diritto *Custodia camporum Duellorum*, qualora il Duello si faceva nelle Terre del Vescovo; e a tali Custodi erano obbligati i combattenti di pagare *Libras septem Imperiales, & unum Imperiale*; pervenivano anche ad essi Nobili l'armi di chi soccombeva nel campo. Pruove di tutto questo sono state prodotte da me, che quì non importa riferire.

Sono iti in disuso in molte Città, e per più cagioni, i Riti una volta praticati nell' ingresso de' nuovi Vescovi nel tempo che o erano Signori delle Città, o godevano molta autorità nelle Repubbliche. Però venne anche meno la prerogativa di quelle Famiglie, che godevano il diritto di condurli alla Cattedrale. Questa nondimeno dopo tante vicende di cose e di tempi costantemente è ritenuta in Milano dalla nobil Casa de' *Confalonieri*. Imperciocchè quando con solennità il nuovo Arcivescovo è introdotto in quella Città coll' accompagnamento del Clero, de' Magistrati, e del Popolo, tutti gli uomini di quella Famiglia per singolar privilegio assistono alla sua persona. Cioè, come ho io stes-

so veduto, i medesimi tutti vestiti di rosso, tanto Secolari che Ecclesiastici, una parte tien la briglia del cavallo, altri portano le aste del Baldacchino (che resta in loro potere), e i restanti vanno avanti al Baldacchino. Che ancor questi godessero anticamente l' Ufizio di Avvocati dell' Arcivescovo di Milano, pare che si deduca dal loro Cognome di *Confalonieri*, se pur questa non fu una Carica diversa; perchè sembra, che gli Avvocati col tempo appellati *Confalonerii*, o *Confanonerii*, dal portare ch' essi facevano il *Confalone*, o sia la Bandiera dell' Arcivescovo nelle guerre, o nelle solennità. Lo stesso è da dire de'Nobili *Confalonieri* di Pavia, e di Piacenza. Ho detto, che possono essere state diverse le Cariche degli *Avvocati* e *Confalonieri* in Milano, perchè infatti abbiamo dall' Opuscolo di Galvano Fiamma *de Reb. gestis Azonis Vicecomitis* Tom. XII. *Rer. Ital.* che nell'anno 1339. insorse lite *inter Advocatos & Confanonerios, quis equum Archiepiscopi habere debuerit. Et quia jura antiqua super hoc clara non inveniebantur, Johannes Vicecomes Episcopus Novariensis, Ecclesiæ Mediolanensis Conservator, ordinavit, quod Advocati ipsum conducerent per frenum, peditando usque ad Ecclesiam Majorem. Inde usque ad Sanctum Ambrosium conducerent Confanonerii; & equus Archiepiscopi pendente quæstione in deposito positus fuisset*. Così nella Città di Bergamo, quando il Vescovo novello vi faceva la sua solenne entrata, il Cavallo, di cui egli si serviva, veniva in potere *parentelæ de Advocatis, qui debent habere secundum antiquam consuetudinem*, come scrive Castello da Castello nella Cronica di Bergamo Tomo XVI. *Rer. Ital.* Alla Famiglia *Archidiaconorum* si dava *Episcopi chlamys, seu mantellum de panno pavonatio*; e alla Famiglia *de Trenis calcaria* dello stesso Vescovo. Ma per ricreare i Lettori, voglio aggiungere il Rito una volta osservato in Toscana, cioè in Firenze e Pistoja, allorchè il nuovo Vescovo andava a prendere il possesso della sua Chiesa. Quel privilegio e diritto, che in Modena godevano i Nobili *dalla Balugola*, in Firenze compete-

peteva ai *Vicedomini*, appellati col tempo *Visdomini* per atteſtato di Ferdinando del Migliore nella ſua Firenze illuſtrata, eccettochè la ſella e la briglia del Cavallo del Veſcovo ſi dava alla Famiglia *del Bianco*. Mancata queſta Caſa, paſsò quel diritto nella Famiglia de' nobili *Strozzi*, i quali a ſuono di trombe portavano al loro Palazzo queſto come ſacro trofeo, e lo tenevano per onore lungo tempo eſpoſto alle fineſtre. Il Cavallo d'eſſo Prelato, appena n'era egli ſmontato, era ceduto alla Badeſſa del Monaſterio Fiorentino di San Pietro Maggiore, che in quella proceſſione veniva conſecrata dal Veſcovo, o come diceva il volgo, ſpoſata coll' anello. Odaſi ciò, che ne ſcriſſe Pietro Ricordato Monaco Caſinenſe nella Storia Monaſtica, ſtampata in Roma nel 1575. alla pag. 368.

Poichè, dice egli, *voi ſiete entrato in San Pier Maggiore, io voglio dirvi una ceremonia, che uſa queſto Monaſterio, ogni volta che un nuovo Arciveſcovo entra in Firenze a pigliare il poſſeſſo dell' Arciveſcovado. La qual cerimonia non s'uſa, cred' io, in altro luogo, ſalvo che in Piſtoja in un Monaſterio medeſimamente del noſtro Ordine, e detto ancora di San Pietro. E m' è venuta voglia di dirlo, perchè la* Famiglia degli Strozzi *interviene a tal cerimonia, come udirete, e in quella di Piſtoja la nobil* Caſa de' Celleſi. *Quando fa l' entrata il nuovo Arciveſcovo, lo va ad incontrare tutto il Clero e Magiſtrati; e così accompagnato s' invia ſopra una Chinea a San Pietro. Et ivi giunto, ſmonta, e ſubito dagli uomini della* Famiglia Strozzi, *e non da altri, ſono ſaccheggiati i fornimenti della Chinea, che ſono ricchiſſimi, & ella così nuda reſta alle Monache di San Pietro ſuddetto. Smontato l' Arciveſcovo, entra nella Chieſa, incenſato & aſperſo d'acqua benedetta dai Preti, lì perciò apparecchiati, eſſendo poi aſpettato dall' Abbadeſſa, e da tutte le Monache ſopra un Palco beniſſimo parato preſſo l' Altare Maggiore. Saglie in ſu quello, e fatta un' Orazione, ſi pone a ſedere ſopra ricca ſedia, e preſo un' anello d' oro, lo mette in dito all'* Ab-

Abbadessa, alla quale è tenuta la mano e il dito da uno dei più vecchj della Parrocchia. E data la Benedizione al Popolo e la perdonanza, se ne va al nuovo Palazzo, dove ella li manda a donare un letto con tutti i suoi fornimenti di gran valuta. Anche l' Ammirati juniore nella Storia Fiorentina Lib. XV. all' anno 1388. racconta le controversie insorte e poi composte fra i *Visdomini* e i *Tosinghi*, *come Custodi e Avvocati del Vescovado*, e gli uomini della Parrocchia di San Pietro Maggiore, più volte eccitate nell' ingresso del Vescovo novello. Passiamo ora a Pistoja, dove la nobil Casa de' *Cellesi* godeva un pari diritto. Verisimile è perciò, che la stessa anticamente sostenesse l'Avvocazia di quella Chiesa, e che la medesima discenda da un *Signoretto*, che nell' anno 1067. fu investito da Leone Vescovo di Pistoja della Pieve di Celle e delle Chiese sottoposte, la quale Investitura è stata da me data alla luce. Entrando dunque il nuovo Vescovo in quella Città, vien descritta la funzione dal Salvi nel Tomo III. pag. 87. nella Storia di Pistoja stampata in Venezia l'anno 1662. colle seguenti parole.

All'entrare della Porta della Città erano tutti gli uomini de' Cellesi, che quivi erano raunati, per dargli l' ingresso all'Antiporto, il quale avevano ornato con panni d' arazzo, imprese, e festoni, e l' accompagnarono per tutta Pistoja. Entrato dentro, i Collegj, che l' aspettavano in San Pierino, se li fecero innanzi. E fatta dal Capo di loro certa diceria, n' andò seguito da questi, e da molta gente a San Pier Maggiore, ove disceso da cavallo, montovvi sopra uno de' Cellesi, e teneva uno sprone in mano. E così stette aspettando, finchè il Vescovo le sue Cerimonie finisse. Egli dunque entrato in detta Chiesa, ornata quant' era possibile, fece orazione. Poi s' accostò dove era rotto il muro dalla banda del Monasterio, & essendovi un letto di gran valuta, egli sposò Madonna, o vogliam dire Badessa, alla quale restò l' Anello, ch' era molto ricco e bello. Et andato alla Cattedrale, e fatte quivi molte cerimonie, i

Bon-

Bonvassalli diedero a lui la tenuta del Vescovado. Il P. Dondori Cappuccino nel Libro intitolato *La Pietà di Pistoja*, narrando quella cerimonia scrive, che il Vescovo va a San Pietro Maggiore, *dove sopra un Palco, apposta alzato avanti l'Altar maggiore, dalla Badessa è ricevuto. E dopo una breve Orazione fatta da ambedue inginocchioni, si pongono a sedere in faccia del Popolo, poco il Vescovo dalla Badessa distante. E portato poi per uno della Corte del nuovo Pastore sopra un bacino d'argento un ricco Anello, Monsignore sposa con esso quella veneranda Madre. Questa cerimonia finita, senz' altro dire, ella torna in Clausura, e il Vescovo seguita la sua gita verso il Duomo. Quivi in nome della Badessa gli è presentato un Letto riccamente fornito &c.* Una più lunga Relazione di quel Rito, fatta l'anno 1400, ho io data alla luce; ma qui basterà quanto s'è detto. Più non s'usa una tal funzione, che bella dovea parere una volta, ma forse non comparirebbe a' nostri tempi.

Tempo è ora di ricordare, che da molti Secoli è cessato l' Ufizio degli *Avvocati delle Chiese*, da cui trassero il lor Cognome varie nobili Famiglie d' Italia. E' venuto meno anche l'altro de *Vicedomini*, di cui resta qui da dir due parole. Poco fa vedemmo, che in Pistoja i *Buonvassalli* davano al nuovo Vescovo la tenuta del Vescovado. Vo io sospettando, ch' eglino godessero la Dignità di Vicedomini, e questa fosse ereditaria nella lor Famiglia. Era appoggiata ai Vicedomini la cura de' Beni temporali del Vescovo, di modo che diverso non era l' Ufizio loro da quello del Maggiordomo, o Economo, o Mastro di casa d'oggidì, se non che godevano un' autorità di lunga mano maggiore. Cioè spettava ad essi il giudicare nelle liti o delitti de' Vassalli, e mancando di vita il Vescovo, essi custodivano il Palazzo, e le rendite del Vescovado. Però si truovano anche essi chiedere giustizia ne' Placiti. Nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca esiste un Placito tenuto nell' Anno 900. da *Pietro Vescovo di Lucca*, in cui *Viventius*

tius Archipresbyter & Vicedominus causam da pars ipsius Ecclesiæ Episcopatui agebat. Scrive il Du-Cange: *Vicedominos etiam ex ordine Cleri habuere Abbates, qui interdum iidem, qui Advocati*. Per me li credo differenti Ufizj. Anticamente è vero che si prendeano solamente dal Clero Secolare, ma col tempo fu conferito quell' impiego anche ai Laici, e passava per eredità ne' lor Successori della stessa Famiglia, laddove gli Avvocati furono sempre Secolari. Di là appunto presero il Cognome alcune nobili Famiglie d' Italia, oggidì appellate de' *Visdomini*. In Milano tuttavia fra le Dignità del Capitolo della Metropolitana si annovera il *Vicedomino*. In Firenze a' tempi di Dante era in vigore la Famiglia de' Visdomini, indicata in que' versi del Canto XVI. del Paradiso

Così furono i padri di coloro,
Che sempre che la Chiesa vostra vaca,
Si fanno grassi stando a Concistoro.

Per testimonianza di Benvenuto da Imola quì sono mentovati i *Vicedomini*. Rapporta l' Ughelli ne' Vescovi di Firenze una Carta dell' Anno 1084. a cui si sottoscrivono *Guido Vicedominus*, *Albizo Causidicus & Vicedominus*, *Petrus Vicedominus*. Non soleano le Chiese avere se non un Vicedomino, e quì se ne truovano tre: cosa rara; ma forse per essere tutti della medesima Famiglia, usavano questo Titolo. Il P. D. Virginio Valsecchi Monaco Benedettino in una sua Epistola *de Veterib. Pisanæ Civitatis Constitutionibus* pubblicò un bel Giudicato spettante all' Anno 796, in cui davanti a Reghinardo Vescovo di Pisa, e ai Luogotenenti d' essa Città *Arnolfo Vicedomino* ottiene sentenza contro d' alcuni, che si pretendevano uomini Liberi, e non Servi della Chiesa Pisana. Nulla di più dirò io de' *Vicedomini*, dappoichè molto eruditamente del loro Ufizio hanno trattato il P. Lodovico Tommasini nel Tomo I. *de Veteri & nova Ecclesiæ Disciplina*, e il Du-Cange nel Glossario Latino. Solamente adunque aggiugnerò, che se occorreva controversia di poderi fra le Chiese, e le

pri-

private perſone, la quale non ſi poteſſe chiarire con Documenti, conceduto fu ad alcuni Veſcovi ed Abati di farla decidere o colla produzione di Teſtimonj, o col Giuramento preſo dall' Avvocato degli Eccleſiaſtici. Varj Diplomi in pruova di ciò ſi leggono in queſt' Opera, e quì ne ho recato uno di Berengario Imperadore conceduto nell' Anno 920. ad Aicardo Veſcovo di Parma, per cui gli è data facoltà di difendere i Beni della ſua Chieſa *tam per inquiſitionem, quamque per Sacramentum adjurante ſuo Advocatore*. Finalmente impiego fu degli Avvocati delle Chieſe il difendere in giudicio, qualora inſorgevano liti contro i diritti e Beni dei lor principali, di far petizioni ed eccezioni, e di aſſiſtere ancora agli altri Contratti, affinchè niun danno o pregiudizio ne avveniſſe ai Luoghi ſacri. Un ſolo eſempio ne produrrò, cioè la Sentenza de' Giudici di Salerno dell' Anno 1151. in favore di alcuni Preti, i quali infeſtati da *Landolfo figlio di Ademaro Conte*, ricorſero a *Guglielmo Arciveſcovo* d'eſſa Città, che per mezzo del ſuo Avvocato ſoſtenne le loro ragioni. Il decreto fu, ch' eſſi non foſſero tenuti di dare ad eſſo Landolfo, *niſi Candelas per vices, & duas Salutes per annos ſingulos, & Miſſas ſibi cantarent*. Il nome di *Salutes* ſignifica un *Regalo* di commeſtibili; e di là venne l' altro di *Salutaticum*, che ſi pagava dalle navi, conſiſtente in un dono di peſci, o altro ſimile, dovuto al diretto Signore della Terra, o ſia del Porto.

DISSERTAZIONE SESSANTESIMAQUARTA.

Del vario ſtato delle Dioceſi Epiſcopali.

ABbiam veduto nella Diſſert. XXI. *dello ſtato dell' Italia*, e nella Diſſert. XLVII. *dell'ampliata potenza delle Città Italiane*, a quante mutazioni furono una volta ſoggetti i confini del Governo Politico delle Città. S'ha ora da cercare, ſe più ſtabili foſſero quelli delle Chieſe, e delle lor Dioceſi. Ora certiſſimo è, che quan-

quantunque di gran lunga fossero negli antichi Secoli più fermi i limiti de' Vescovadi, pure non andarono col tempo nè pur essi esenti dalle mutazioni secondo le vicende delle cose umane. Nascevano anche fra' Vescovi, non meno che fra le Città, controversie per li confini delle Diocesi: il che spezialmente apparirà da quanto diremo nella Differt. LXXIV. *delle Parrocchie*. E quì non si dee tacere una piacevol maniera, che si dice tenuta dai Vescovi di Modena e Bologna, per comporre una lite insorta per differenza di confini fra le loro Diocesi. Carlo Sigonio, illustre decoro de' Modenesi, nel Lib. I. *de Episcopis Bononiensibus* così scrive all'anno 744. del Vescovo di Bologna, di cui ignorò egli il nome. *Diœcesim cum Episcopo Mutinensi hac ratione divisit. Facta inter se sponsione singuli delecti utrimque juvenes sunt, viribus corporis ac pedum pernicitate æquales, quorum unus Bononia, alter Mutina eodem die, horaque profecti, cursum quam velocissime intenderunt. Atque ubi inter se obvii fuerunt, ibi communes terminos utriusque Ecclesiæ posuerunt. Hujus rei vetus monumentum extat in Actis Civitatis, neque est aliud eo vetustius*. Notizia sì pellegrina, come suole avvenire, come una gioja fu accolta, e inserita nel Catalogo de' Vescovi Modenesi da Gasparo Sillingardi Vescovo nostro, e dal Ghirardacci nella Storia di Bologna, e finalmente dall'Ughelli nell' Italia sacra, con dare in que' tempi per Vescovo di Bologna *Chiarissimo*, e poscia *Barbato*, quantunque dall'Iscrizione da lui recata apparisca, che Barbato fiorì sotto il Re Liutprando, e prima di Ratchis, e però avanti l'anno 744. Ma il P. Beretti Monaco Benedettino al num. 33. della sua Differt. Corografica, da me anteposta al Tomo X. *Rer. Ital.* si ride del Sillingardi, e manda alle favole quell'atto. Risi anch'io, allorchè la prima volta lessi così bella invenzione; perchè non si può pensare cosa più sconvenevole alla sapienza di que' Prelati, e più inverisimile, che il rimettere la decisione di quella controversia a un ripiego sì fallace e puerile; e particolarmente perchè convien dire, che i Modenesi

denesi eleggessero per loro un uomo zoppo, mentre questi due Lacchè, l'uno stranamente lento, e l'altro velocissimo si scontrarono al fiumicello della Muzza. Però pregai gli amici Bolognesi, che mi permettessero di scrutinar meglio questo fatto. Ora essi, siccome persone, che abborriscono le imposture, ancorchè fabbricate in utilità e gloria della lor Patria, con tutta gentilezza m'inviarono copia di quel Documento, estratta dal Registro antico del loro Archivio, ch'io ho poi dato alla luce. Comincia così: *In nomine Dei eterni. Regnante Domino nostro Excellentissimo seu magnifico Rege Longobardorum in Italia .... Rachis Imperaduro Augusto, anno Imperii ejus vel pietatis a Deo coronando pacifico Rege Imperio Secundo die Mense Septembris pro Indictione Quinta. Quando vero ipsio Donus Imperator Augustus conmoravad in Corte Cardeto &c.* Certamente mi stupii non poco, come il Sigonio uomo di buon giudizio, e pratichissimo della Storia del Regno d'Italia, e delle Carte di que' tempi, non avvertisse, che quì si tratta d'una vergognosa impostura, quando i segni della finzione danno negli occhj anche dei novizj nell' antica Erudizione. Ma essendo uscita alla luce l'Opera del Sigonio de' Vescovi di Bologna dopo la di lui morte, ed essendo state fatte delle giunte alla medesima, giustamente si può sospettare, come avvertii nella di lui Vita, che contro la mente di lui fosse intrusa questa pezza nel suo lavoro. Chi può mai sofferire quel Rachis *Imperadore Augusto*? E nell'anno Secondo di lui correva, non già l'*Indizione Quinta*, ma bensì la *XIII.* o *XIV.* o *XV.* Tralascio quella più che barbarica Lingua Latina. Si vuol nondimeno confessare, che sembra molto antica questa finzione, perchè ivi compariscono *Urso Dux*, il cui nome si truova in una Carta di *Giovanni Duca* suo figlio, da me rapportata nella Differt. LXVII; e *Desiderius Dux*, che fu poi Re de' Longobardi; e *Anselmus Dux*, che fu poi Monaco, e fondatore dell'insigne Monasterio di Nonantola; e *Nortepertus Dux*, del quale si fa menzione nella Donazione fatta al sud-

suddetto Monasterio da Carlo Magno; come apparirà nella Dissertazione LXVII. Come l'impostore v'abbia introdotto questi veri nomi, taluno potrebbe maravigliarsene; ma forse egli si sarà servito di qualche Carta vera a fingere la sua.

Del resto allorchè negli antichi tempi bollivano le guerre, in que' tumulti o perchè restavano vacanti le Chiese, o perchè i Vescovi erano cacciati in esilio, talvolta i territorj Episcopali, chiamati da Greci *Parochiæ*, o *Paræciæ*, e poscia *Diœceses*, ne riportavano gran danno, e rimanevano esposte a non poche mutazioni; e ciò perchè i Vescovi vicini per motivo di carità, o pure d'umana cupidigia entravano nelle giurisdizioni altrui. Inoltre talora alcun Vescovo possedendo qualche sua Chiesa entro la Diocesi del vicino, sia per averla fabbricata, sia per titolo di Giuspatronato, se per avventura esercitava ivi le funzioni Episcopali, moveva col tempo lite intorno ai confini del Vescovado. Intorno a ciò è da vedere il Decreto di Graziano XVI Quæst.I. Son già passati mille anni, dappoichè *Balsari Vescovo di Lucca*, per conservare illesi i diritti della sua Chiesa, in occasione che *Giovanni eletto di Pistoja* s'avea da consecrare, o pur dovea far qualche funzione in una Parrocchiale del Lucchese, l'obbligò prima a confessare, che quella Chiesa apparteneva alla Diocesi del Vescovo di Lucca, nè dover pregiudicare quella funzione al di lui diritto. Ciò risulta da una carta alquanto logora, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Lucca, e scritta nell'anno 700. o 715. che ho dato alla luce. Tempi ancora ci furono, massimamente dopo il Secolo Decimo dell'Era Cristiana, ne' quali per qualche enorme delitto, come sarebbe di Scisma, o di avere ucciso il Vescovo, si gastigava la Diocesi, con applicarla ad altra Chiesa vicina, nella guisa che i Re ed Imperadori per qualche grave misfatto privavano del Contado le Città, sottoponendole ad altro. Se poi fosse lodevole un tal'uso, non è qui luogo di esaminarlo. Ma sopra tutto conviene osservare, che in molti de' luoghi, dove furono fabbri-

bricati insigni Monasterj, patì non poco la Diocesi e giurisdizione dei Vescovi. Esistono tuttavia di tali Monasterj, o governati da' loro Abati, o dati in Commenda ai primarj del Clero Secolare, che godono la lor propria Diocesi, ed ivi come Vescovi, eccettochè gli Ordini sacri, e il Crisma, esercitano autorità Episcopale. Notissimi sono quei di Monte Casino, di Farfa, di Subbiaco, della Novalesa, della Pomposa; e per tacer d'altri, l'amplissimo Monasterio di Nonantola, fondato nel Territorio di Modena, gode una Diocesi, che si stende in varie Parrocchie del Modenese, Bolognese, e Padovano, di cui presentemente è Commendatario l'Eminentissimo Cardinale Alessandro Albani. Assai più di tali Monasterj si contarono ne' vecchj tempi, i diritti e l'autorità de' quali venne meno per le guerre e rivoluzioni de' Popoli. Molti ancora dotati di questa prerogativa si veggono in Germania. Per qual via, e in qual tempo crebbe cotanto la potenza de' Monaci, che giunsero ad estenuare la giurisdizion de' Vescovi, e ad accrescere la propria: lo chiederà taluno. Manifesta cosa è, che anticamente non solo tutte le Chiese Parrocchiali erano sottoposte ai soli Vescovi, ma ancora che i Vescovi aveano autorità sopra gli stessi Monaci e Monasterj. Tale autorità in molti Luoghi durò anche dopo il Secolo Decimo, cioè finchè a poco a poco dai Romani Pontefici furono sottratti alla podestà Episcopale. Vedi qui sotto la Dissert. LXX. Contavansi è vero, anche negli antichissimi Secoli, Chiese godute dai Monaci, o perchè fondate da loro, o perchè donate ad essi dai Fedeli; ma erano per lo più non altro che Oratorj e Cappelle, dove stavano Cherici, o un Priore, e talvolta un'Abate: il che nondimeno non pregiudicava al diritto de' Vescovi, siccome nè pur noceva il Giuspatronato, che godevano sopra varie Chiese i Secolari. Ma per conto delle Parrocchie, difficil cosa è il mostrare, in qual preciso tempo queste cominciassero a staccarsi dalla podestà dei Vescovi, e ad essere godute e possedute con pieno diritto dagli Abati, o sia dai Monaci. Non sarà in-

intanto inutil cosa il produrre un Frammento degno di osservazione, cioè una parte del Catalogo degli antichi Privilegj del suddetto Monasterio Nonantolano, che trovai nell'Archivio d'essa Badia: poichè gli Originali son periti, o per dir meglio, sono stati trasportati altrove dai poco scrupolosi Commendatarj. Comincia questo Catalogo dai tempi di Astolfo Re de' Longobardi, cioè da circa l'anno 740. e arriva fino al 1279. in cui fu scritto da un Monaco di quel Monasterio. L'ho io pubblicato. Il Chiarissimo Marchese Scipione Maffei, a cui siam tenuti per la pubblicazione di varj Papiri Egiziani, dopo il P. Mabillone osservò, che lungo tempo durò l'uso d'essi in Italia, e che se ne valevano anche i Re ne' loro Diplomi, e gli altri in iscrivere gli Atti pubblici, e i Contratti delle persone private. Molti se ne conservavano anche nel 1279. nell'Archivio di Nonantola; e si dee osservare, che i Diplomi dei Re Longobardi erano in Papiri, quei degli Augusti Franchi in pergamene. Così parla il Monaco Autore d'esso Catalogo: *Privilegium Desiderii Regis non scripsi, sicut illa Astulfi, & Adelchisi, quia consumptum & dissolutum præ vetustate, quia fuit in Papyro, ita quod de illo non potui extrahere bonum quidquam.*

Ritornando al proposito, da un Privilegio di Lodovico Pio Augusto, accennato nel suddetto Catalogo, impariamo, che era seguita una Concordia fra *Gisone Vescovo di Modena, e Pietro Abate di Nonantola* (cioè quel medesimo, che per attestato d' Eginardo all' Anno 813. fu mandato a Costantinopoli a trattar di pace con Michele Imperadore) una Concordia dico, *de Ecclesiis Baptismalibus videlicet, quod ipse Abbas dedit eidem Episcopo Ecclesiam S. Thomæ Baptismalem prope Lamma pro universis aliis Ecclesiis, & ipse Episcopus alias reliquit in pace*. Adunque da ciò si può inferire, che circa l' Anno 815. appartenessero alcune *Chiese Battesimali*, o sia *Parrocchiali*, all' Abate di Nonantola, senza che contradicesse il Vescovo di Modena, nella cui Diocesi era fondato quel Monasterio. Ma fabbricar su quel Diplo-

ploma non si può con sicurezza, per essere il medesimo o perito, o ascoso agli occhj nostri, e non potersi ben conoscere, in che consistesse quell'accordo. Forse quelle Chiese furono del Monasterio quanto all'amministrazione, ovvero per titolo di Giuspatronato egli nominava il Parroco, e vi metteva i Cherici, restando intatto al Vescovo il diritto di approvare il Parroco eletto, e di concedergli la facoltà di amministrare i Sagramenti al Popolo. Quivi parimente leggiamo un'altra Concordia stabilita *inter Anselmum Abbatem, & Vitalem Episcopum Bononiensem de Plebe Sancti Mammæ in Lizano, videlicet, ut ipse Episcopus habeat spiritualia tantum, ipse vero Abbas habeat temporalia, & Patronatus in eligendis ibidem Clericis*. Perciò se si mostrano Monasterj, che con pieno diritto, e con esclusione del Vescovo, signoreggiavano Chiese Parrocchiali, ci sarà permesso di chiedere, che ciò sia confermato con Documenti infallibili, e non dubbiosi. Il che fatto, resterà allora da cercare se tal dominio sia stato trasferito negli Abati per libera concessione de' Vescovi, o almeno per Privilegio della Sede Apostolica, ovvero più tosto per qualche illegittima via. Dico ciò, perchè non mancarono una volta persone potenti, le quali spezialmente nel Secolo Decimo ebbero in Commenda i più illustri Monasterj. Quanti allora acquistassero la signoria del prefato Monasterio di Nonantola, farò vederlo nella Dissert. LXXIII. Potè dunque accadere, che que' vecchj Commendatarj, cioè Arcivescovi e Vescovi, godendo un gran potere nella Corte dei Re d'Italia, si abusassero del loro ascendente, e siccome faceano da assoluti padroni ne' Monasterj, così volessero anche dominare nelle Parrocchiali spettanti a que' Monasterj, con isprezzare l'autorità de' Vescovi, nella Diocesi de' quali erano situate quelle Parrocchiali. Avendo inoltre i Principi ne' Secoli X ed XI occupate non poche Chiese, usarono talvolta non di restituirle a' Vescovi, ma di donarle ai Monasterj, ed anche di venderle: per lo che poscia insorsero controversie fra i Vescovi e gli Aba-

ti, le quali erano poi dedotte al Tribunale della Santa Sede. Fu ciò osservato dal P. Tommasini nel lib. I. Cap. 36. *de Beneficiis*, che cita una Lettera di Giovanni Cardinale al Vescovo Molismerse, rapportata nel Tomo IX. pag. 479. de' Concilj del Labbè, e scritta circa l'Anno 1080, confessando quel Cardinale *omnes Ecclesiarum res in manu Episcoporum esse debere, uti Canonica decreta constituunt*; ed essersi poi introdotte consuetudini contrarie, non poche liti per la giurisdizione turbata de' Vescovi. Adduce poscia il medesimo Tommasini nella Part.I. Lib.III. Cap. 22. molte autorità comprovanti, che anticamente essi Vescovi esercitavano il loro diritto sopra le Chiese sottoposte ai Monasterj. Finalmente nel Libro III. Cap. 30. rapporta l'origine de' Privilegj, che dai Vescovi, o Metropolitani, o da' Romani Pontefici furono conceduti ai Monaci.

Quì mi sia permesso di aggiugnere una sola osservazione, cioè che trattandosi degli antichi tempi, con gran riguardo s' ha da giudicare del total diritto degli Abati sulle Pievi, o Chiese Parrocchiali. Certamente non oserei negare, che anche prima del Mille fossero alzati a tanta Dignità, che participassero dei diritti Episcopali, o per essere fondati dagl' Imperadori, o perchè godessero dell' immediata lor protezione, quali furono il Casinense, il Farfense, il Nonantolano &c. Eccone un'esempio. Il Monasterio di San Salvatore non lungi da Pavia fu fabbricato ed annesso a quella antichissima Chiesa nell'Anno 972. dalla piissima Imperadrice Adelaide, moglie di Ottone I. Augusto. Ottenne essa, che quel sacro Luogo fosse immediatamente sottoposto alla Sede Apostolica, e però Giovanni XIII. Papa nella Costituzione LIII. Par. II. del Bollario Casinense, fra l'altre cose decretò, *ut Baptismus etiam in iisdem Ecclesiis Monasterii licenter fieret Apostolica auctoritate*. Poscia con altra Costituzione vieta al Vescovo, *ne in eodem Monasterio alicujus potestatis prærogativam sibi aliquando usurpare præsumat*. Queste parole massimamen-

mente colla giunta di poter conferire il Battesimo, sembrano indicare, che non restasse più al Vescovo Pavese facoltà veruna sulle Parrocchiali sottoposte a quel Monasterio. Se possa essere stato diversamente, lascerò pensarlo ad altri. Imperocchè in casi tali s' ha da osservare, se i Diplomi sieno originali, potendo nelle copie essere intervenuta qualche interpolazione. E notisi, che in quella Bolla non si legge l' Anno del Pontificato di Giovanni XIII, e s' ha anche a riflettere, se nel dì 24. d' Aprile dell' Anno 971. corresse l' Anno V. di Ottone II Augusto, e come si confermino a quel Monasterio, allora fabbricato da essa Augusta, *quæ a Regibus & Principibus, seu quibuslibet Christi fidelibus collata sunt*; e perchè si dica nello stesso periodo, che l' Imperadrice l' ha *edificato e rinovato*. La Basilica di San Salvatore era bensì stata fabbricata alcuni Secoli prima. Ma che dianzi vi fosse Monasterio, nol provano gli eruditi Pavesi. Vedi ciò, che ne ho detto io nella Differt. XXI. Avendo io poi detto di sopra che potè darsi qualche usurpazione per parte degli Abati, convien qui rapportare il Canone IV. del Concilio di Chiaramonte tenuto nel 1095. alla presenza di Papa Urbano II. Quivi si legge: *Quia Monachorum quidam Episcopis jus suum auferre contendant, statuimus, ut in Parrochialibus Ecclesiis, quas tenent, absque Episcoporum consensu Presbyteros collocent. Sed Episcopi Parochiæ curam cum Abbatum consensu Sacerdoti committant, ut ejusmodi Sacerdotes de plebis quidem cura Episcopo rationem reddant*. Ma dopo il Secolo Undecimo in alcuni de' più illustri Monasterj più chiaramente comparíscono i vestigj della Diocesi propria; e fra questi si distingue il nobilissimo di Monte Casino, la cui Diocesi, e giurisdizione Spirituale si vede illustrata dal P. Angelo della Noce al Cap. V. Lib. 1. della Cronica Casinense. Se poi ne fosse così grande l'antichità, non vo io cercarlo. Truovasi ancora ornato di una pari prerogativa dopo il Mille l'antichissimo Monasterio della Pomposa: del che abbiamo non pochi Privilegj presso i Monaci Benedet-

 tini

tini trasferiti poscia a Ferrara. Ne ho io dato alla luce uno, tratto dall' Archivio Estense, cioè una Bolla del *Santo Pontefice Leone IX.* data nell' Anno 1050, da cui sono confermati varj diritti spettanti a quel Monasterio. Sembra eziandio apparire dopo il Secolo X. l'intera giurisdizione dell' Abazia Nonantolana sopra varie Parrocchiali: in pruova di che ho io rapportata una Bolla, ma non autentica, di *Sergio Papa* dell' Anno 1011. contenente la fondazione della Chiesa Parrocchiale di San Michele presso il Monasterio suddetto, fatta da *Rodolfo Abate*. Riluce ancora l' Immunità di quel sacro Luogo da un'altra Bolla di *Pasquale II. Papa*, confermante i suoi Privilegj nell' Anno 1112.

Quello, che finora ho detto dell' Abazia Nonantolana, si dee stendere a quelle ancora della Cava, di Farfa, del Volturno, di Bobbio, e d' altri celebri Monasterj d'Italia, se pure tutti i loro antichi Privilegj sieno esenti da ogni sospetto, dovendosi nulladimeno osservare anche i Documenti e Privilegj de' Vescovi. A cagion d' esempio indubitata è una Bolla di *Alessandro III. Papa* del 1172. esistente nell' Archivio de' Benedettini di San Pietro di Modena dove si legge: *Statuimus quoque, ut infra Parochias Monasterii & Ecclesiarum vestrarum, nullus Ecclesiam vel Oratorium sine assensu Episcopi & vestro ædificare præsumat*. Dove si scorge provveduto alla giurisdizione del Vescovo. Ma di maggior momento in questo proposito è una Bolla di *Papa Callisto II.* data nel 1121. a *Dodone Vescovo di Modena*, che originale si conserva nell' Archivio de' Canonici. Perchè il Sillingardi e l'Ughelli la rapportarono senza la sottoscrizione de' Cardinali, l' ho io ripubblicata intera. Quivi è detto, che appartengono al Vescovado di Modena le Chiese *de Dodruntio, in Curte Sici, in Curte Solariæ, Roncaliæ, Pontis Ducis, Camuranæ, Cortiolæ, Sancti Petri in Sicula, Castri Veteris, Panciani, & Rubiani*. E pure queste medesime Chiese sono attribuite al Monasterio Nonantolano nelle Bolle Pontificie. Inoltre si legge nella suddetta Bolla di Papa Callisto: *ut nulli Epi-*

Episcoporum facultas sit infra prædictos fines, sine tuo; vel Successorum tuorum consensu, Ecclesiam consecrare, Chrisma conficere, aut Clericos ordinare, præter Ecclesias & Clericos de Castro & Burgo Nonantulæ. Ma come mai dopo l'Anno 1121, in cui fu data questa Bolla, prevalsero cotanto le pretensioni del Monasterio, che si vede da lì innanzi da quelle stesse Chiese escluso il Vescovo di Modena, e fissato il possesso e governo d'esse nell'Abate? E perchè al medesimo Vescovo oggidì sono soggette alcune Chiese, le quali pure ne' precedenti Privilegj ubbidivano al solo Abate di Nonantola? Non resta a me tempo da ricercarne la cagione. Solamente dirò, che se anticamente vi furono delle controversie, il tempo le ha composte; e che oggidì l'una e l'altra Diocesi conserva buona Amistà. Cura sarà d'altri Vescovi su questo esempio l'indagare, onde sieno venute le scissure de' loro Vescovadi. Veggasi ancora quì sotto la Differt. LXX. Intanto si vuole avvertire, che nel Concilio Lateranense tenuto dal sopra mentovato Papa Callisto II. nel 1123. svegliate furono gravi querele dai Vescovi contro i Monaci, il dominio, e i Privilegj de' quali cotanto erano cresciuti, che ora mai si trovava di troppo sminuita la giurisdizione e il sublime grado d'essi Vescovi. Imperciocchè non solamente gli ornamenti Episcopali erano stati conceduti agli Abati, ma assai di loro aveano ancora formate Diocesi proprie con le spoglie de' sacri Pastori. E' raccontato il fatto da Pietro Diacono nel Lib. IV. Cap. 78. della Cronica Casinense colle seguenti parole: *In ea Synodo Episcopi & Archiepiscopi adversus Monachos proclamationem fecerunt, dicentes, nil aliud superesse, nisi ut sublatis Virgis & Anulis, deservirent Monachis. Illi enim Ecclesias, Villas, Castra, Decimationes, vivorum & mortuorum Oblationes retinent. Et rursus hæc sæpius ante Pontificem conquerentes: decidit pudor: Canonicorum honestas obliterata est: Clericorum religio cecidit: dum Monachi contemto cælesti desiderio, jura Episcoporum insatiabiliter concupiscunt; & omnes, quæ sua sunt,*

sunt, quærunt; & qui Mundum cum suis concupiscentiis reliquerunt, his, quæ in Mundo sunt, inhiare non desinunt. Et quibus per Beatum Benedictum a curis Mundialibus ultro quiescendi locus offertur, ad tollenda ea, quæ Episcoporum sunt, opportune importune fatigantur. Quivi perciò nel Canone XVII. fu vietato agli Abati e Monaci *publicas pœnitentias dare, & infirmos visitare, & unctiones facere, & Missas publicas cantare. Chrisma, & Oleum, Consecrationes Altarium, Ordinationes Clericorum ab Episcopis accipiant, in quorum Parochia manent.* Ciò che i Monaci rispondessero allora per conto de' lor dominj, non importa riferirlo. Avrebbono ben potuto anch' essi chiedere, perchè i Vescovi ed Arcivescovi, dappoichè l' Apostolo nell' Epistola II. a Timoteo avea desiderato, *ne militantes Deo implicarent se in negotiis sæcularibus*, essi con non minore cupidigia cercavano il governo temporale delle Città e Castella, ed altri secolareschi impieghi, che portavano con seco anche l' impegno di guerre sanguinose. Ma basta quì solamente accennare, che in vano si spesero quelle grida, e i Monaci e gli Abati continuarono a godere il possesso de' tanti lor Beni.

All' incontro vi furono una volta alcuni Vescovi, che non contenti di possedere e governare la lor propria Diocesi, si studiarono d'accrescere il loro Popolo coll' altrui, stendendo la mano sulle Diocesi confinanti. Talvolta ciò avvenne per giuste cagioni, e coll' assenso della Sede Apostolica, cioè allorchè bollivano guerre, o crescendo le paludi devastavano le campagne, e ingojavano le Chiese, talmente che non restavano più le rendite dovute e necessarie al Vescovo. Altre volte nondimeno questo accadde senza legittima cagione, e solamente per soddisfare all' ambizione d' alcuni, fomentando i Principi del Secolo, e non già i Romani Pontefici, simili usurpazioni riprovate dai sacri Canoni. Nella Cronica del Volturno Par. II. del Tomo I. *Rer. Ital.* pag. 388. disputa fu nell' anno 839. *coram Sicardo Principe Beneventano, inter Hermerissum Episcopum*

copum Beneventanum, e i Monaci di Santa Maria di Sano, per cagione di una Parrocchiale, che il Vescovo pretendeva di suo diritto, laddove i Monaci l' attribuivano al loro Monasterio. Non fu conosciuto dall'Ughelli questo Hermerisso Vescovo di Benevento, e convien riporlo fra *Orso* ed *Ajone* all'anno 839. Leggesi nella medesima Carta, che quella stessa Parrocchiale *usque ad tempus Domni Gisulfi Ducis, & Monoaldi Reverentissimi Episcopi fuisse in dominio Sanctæ Beneventanæ Ecclesiæ*. Anche questo Monoaldo Vescovo ebbe la disgrazia d'essere ignoto all'Ughelli. Secondo i conti di Cammillo Pellegrini, Gisolfo II. tenne il Ducato dall' anno 732. fino al 749. Adunque s' ha questo Vescovo da riporre fra *Arderico*, ed *Ambrosio*, i quali, se crediamo a Mario Vipera, governarono la Chiesa di Benevento dopo l' anno DCC. Pertanto in quel Placito facea vedere il Vescovo *Hermerisso*, o sia *Hermeris*, che quella Parrocchiale era occupata dai Monaci contro i sacri Canoni. Ma rispondevano i Monaci, *Principes, & Antistites ponere in oblivionem Canones, & Edicta gentis nostræ Langobardorum, & sequi in judicando usus hujus nostræ Provinciæ*. Poscia aggiunsero: *Attamen si hoc per Antecessores minime stare potest, quia ad Canones judicare vultis: quomodo sanctus noster Barbatus Episcopus obtinuit a bonæ recordationis Domno Romoaldo, ut usurparet sanctam Sedem Sipontinam; & per ejus obsecrationem prædicta Sedes usurpata est, & contradita sanctæ Sedi Beneventanæ Ecclesiæ; & ab eo tempore usque nunc ibidem minime fuit consecratus Episcopus?* Seguitano poi a dire, *Sipontinum Episcopatum, & ejus Parrociam per præceptum Domni Romoaldi Beneventano Episcopo fuisse concessam, quod & nobis esse videtur, contra Canones factum fuisse*. Udito ciò, Sicardo Principe interrogò Giusto Arciprete della santa Beneventana Chiesa, che sosteneva ivi le parti del Vescovo Hermerisso, *an ipsa Sedes Sipontina cum Canonica sanctione fuisset sublata. Et ipse nobis claruit, dicens, quod contra Canones facta est usurpatio prædictæ*

Sedis Sipontinæ. Con lumi tali non possiam accusar di finzione la Lettera di Vitaliano Papa, prodotta da Mario Vipera, da cui viene approvata l'unione della Chiesa Sipontina colla Beneventana. Ne sospettarono anche il Pellegrini e gl' Ughelli. Combatte il Testo, combattono le Note Cronologiche con quella Bolla, nè i Beneventani nell' Anno 839, in cui fu scritta la Carta Volturnense, aveano notizia alcuna d' essa, e però trattavano da usurpazione quella unione.

Abbondano poscia gli esempli di Luoghi e Città, che anticamente furono ornate di Vescovo e Diocesi, siccome costa dalle Storie, da' Concilj, e dalle Carte antiche; ma che ora niuno o poco vestigio serbano di tal Dignità e decoro. Per legittime cagioni o cessò, o fu loro tolto sì fatto ornamento, o perchè in que' Luoghi crebbe qualche più illustre Città, in cui fu trasferita la Cattedra Episcopale; o perchè furono spianate quelle Città, e cacciati i Popoli, e vennero con ciò quelle Diocesi aggregate ai confinanti Vescovadi; od anche per qualche grave delitto de' Cittadini tolto fu ad essi l'onore del Vescovado. Ci son dunque non pochi Luoghi, che anticamente ebbero i lor Vescovi, ma trasferita di poi ne' vicini Vescovi la Diocesi, nulla conservano dell'antica lor Dignità. Altri si veggono, che ne ritengono almeno il nome, perchè unite le lor Chiese ad un'altra, ritenendo, come dicono, il titolo ed ornamento della *Concattedralità*. La Terra di *Brescello* in riva al Po, soggetta ai Duchi di Modena, ora nello spirituale è sottoposta al Vescovo di Modena. Fu negli antichi tempi Città Episcopale, e dappoichè fu distrutta, i Vescovi di Parma e di Reggio ne assorbirono la Diocesi. *Acilium*, oggidì *Asolo*, Terra confinante col territorio Trivisano, fu anticamente governata da' proprj Vescovi; ma da molti Secoli ubbidisce al Vescovo di Trivigi, e negli anni addietro si adoperò per ricuperar l'onore della *Concattedralità*. All' incontro il Vescovado d'*Adria* fu trasferito a Rovigo; quel di *Luni* a Sarzana; quel di *Toscanella* a Viterbo, cioè dalle anti-

antiche diroccate Città alle moderne. Per lo contrario *Bobbio* Città della Flaminia, il cui Vescovado fu ben conosciuto negli antichi Secoli, sì fattamente perì, che nè pure il sito, dove stette una volta, oggidì è noto agli Eruditi, e la Diocesi sua fu aggregata a quella di Sarsina. Ma tralasciando tutte l'altre, solamente ricorderò, essere incerto, in qual tempo *Ferrara*, Città illustre a' nostri dì, ed ultimamente onorata colla Dignità Arcivescovile, benchè nata ne' Secoli barbarici, cominciasse ad avere il proprio Vescovo. Imperciocchè quello, che si racconta di Marino primo Vescovo, e d'altri antichissimi suoi Pastori, sa di favola, nè è appoggiato ad alcun sicuro Documento. Pensano gli Eruditi Ferraresi, che prima della nascita della Città, quel paese fosse sottoposto nello spirituale a' Vescovi abitanti *Vicohabentiæ*, oggidì *Voghenza*; Villa della Diocesi e del Ducato Ferrarese, da dove poi trasferirono la Sede a Ferrara. E veramente fra' Vescovi soggetti anticamente al Metropolitano di Ravenna si truova il *Vicohabentino* in un Diploma di Valentiniano III. Augusto presso il Rossi nella Storia di Ravenna: il qual monumento, ancorchè sia finto, pure porta seco una grande antichità, perchè Agnello Ravennate, che fioriva circa l'Anno 830. ne parla nelle Vite di quegli Arcivescovi. Son di parere gli stessi dotti Ferraresi, che gli antichi lor Vescovi abitassero in *Voghiera*, altra Villa non lungi da *Voghenza*, essendosi ivi trovati molti Marmi con Iscrizioni, dove si leggeva il nome d'essi Pastori. Due di tali Iscrizioni mi furono comunicate dal Canonico Giuseppe Scalabrini, pubblico Lettore nell'Università di Ferrara. Nella prima si leggono le seguenti parole di caratteri assai rozzi

DE

DE DONIS DEI ET SCE MARIE

ET SCI STEFANI

TEMPORIBVS DN GEORGIO VB EPS

HVNC PERGM FECIT ☧ IND SEC

L'altra Iscrizione è tale

INNI ✱ DNI TEMPORIBS DN MAVRICINI

VB EPIS SERVVS TVVS SERVIENS TIBI FECIT

☧ INDIC XI

In vece d' INNI penso che ivi sia scritto IN NO, cioè *In nomine*. Sicchè quì abbiamo due *Venerabili Vescovi Giorgio* e *Mauricino*. Si può pretendere, che appartengano alla Chiesa di Ravenna, perchè quivi fiorì *Giorgio* Arcivescovo nell' Anno 836, e *Mauro* spettante all' Anno 650. Ma il suddetto Canonico Scalabrini li pretende già Vescovi di *Voghenza*. Un Sermone di San Pier Grisologo *in Consecratione Marcellini Episcopi Vico-habentini*, fa conoscere, che negli antichi Secoli in essa Voghenza risiedevano Vescovi.

DISSERTAZIONE SESSANTESIMAQUINTA.

Dell' Erezione de' Monasterj, e dell' Istituto de' Monaci.

SE alcuno si mettesse a pretendere, che fin dallo stesso principio della Religion Cristiana s' avesse da dedurre l'origine del Monachismo, non gli mancherebbero ragioni da far conoscere almen verisimile la sua opinione; non già che allora cominciassero a fabbricarsi Mona-

Monasterj, ma perchè nè pure in que' tempi mancarono Cristiani, i quali imbevuti della divina Filosofia di Cristo, dando un calcio al Mondo, viveano a se stessi, e tutti si applicavano alla contemplazione, e alla più severa disciplina della vita. Non si chiamavano Monaci, ma *Filosofi* ed *Ascети*, imitando i Filosofi nella maniera del vestire, e nello studio della Virtù, e delle Scienze Teologiche e Morali, ma con iscopo più puro, e profitto di gran lunga maggiore, che i Filosofi della Gentilità. Notissima è la disputa, se gli Esseni Terapeuti antichi fossero seguaci del Vangelo. Qualunque ne sia la decisione, basta il solo San Girolamo, che fiorì nel Secolo Quarto della Chiesa per farci conoscere, che i principj e l' istituto della Vita Monastica si truovano ne' primj Secoli del Cristianesimo, benchè non peranche que' Solitarj e Filosofi Cristiani stabilissero le leggi e regole di così santo istituto. Finalmente cominciarono essi a chiamarsi *Monaci*, o sia che vivessero nella solitudine de' monti e dei deserti, o vivessero ritirati dal Secolo ne' Monasterj: il che sappiam di certo essere spezialmente avvenuto dopo la Pace data da Costantino il Grande alla Chiesa. Imperciocchè essendosi in mirabil forma dilatata la Chiesa di Dio pel Mondo, si cominciarono nell' Egitto, in Soria, e nella Palestina a formar Monasterj in siti remoti, dove si ritiravano come in porto coloro, che sprezzando le pompe Secolaresche, o ammaestrati dall' istabilità delle cose umane, fuggendo nelle solitudini, quivi unicamente si applicavano alla meditazion delle cose celesti, e a guadagnarsi un parchissimo vitto colla fatica delle lor mani. D'essi, e della lor vita Angelica parlano a lungo il poco fa lodato San Girolamo, Santo Atanasio, San Giovanni Grisostomo, Cassiano, ed altri non pochi antichi Santi Padri. Passò poi dall' Oriente in Occidente questo nobilissimo istituto; nè andrà lungi dal vero, chiunque porterà opinione, che i primi suoi fondamenti in Italia fossero posti nell' insigne Città di Milano, e che di là si spargesse poi pel resto d' Italia, anzi per tutte le contrade dell' Occidente.

Il

Il Chiarifs. P. Criſtiano Lupo nelle Note al libro *de Præſcriptione* di Tertulliano così ſcriveva : *Vſque ad Auguſtini Epiſcopatum Africana Eccleſia & Virorum & Virginum Cœnobia penitus ignoravit. Nam & ipſe Auguſtinus, dum in Italia doceret Rhetoricam, ignoravit vocem Monaſterium*. Confidato nell' autorità di queſto riguardevole Scrittore, il P. Papebrochio della Compagnia di Gesù nella Riſpoſta *ad Exhibit. Error.* Artic. XV. num. 105. proruppe in queſte parole : *Quid ſi pariter oſtendam, ante Auguſtini Epiſcopatum, qui non fuit niſi Sæculo Quinto, nullum in Italia, nullum in Africa, quæ præcipue Fidei Catholicæ tunc erant regiones, fuiſſe ſeu Virorum, ſeu Mulierum Cœnobium? Certe id aſſerit Chriſtianus Lupus &c.* Ma nè l' uno nè l' altro aſſai accuratamente eſaminò queſto affare. Per teſtimonianza di Santo Agoſtino Lib. IV. Cap. 6. delle Confeſſioni, *erat Monaſterium Mediolani plenum bonis Fratribus extra Vrbis mœnia ſub Ambroſio nutritore.* Lo ſteſſo Santo Ambroſio conferma tal verità nell' Epiſtola a quei di Vercelli, riprovando Sarmatione e Barbatiano, i quali aveano adottati gli errori di Gioviniano, con dire : *Fuerunt nobiſcum, ſed non fuerunt ex nobis, neque enim pudet dicere, quod dicit Evangelium Johannis. Sed heic poſiti jejunabant, intra Monaſterium continebantur &c.* Adunque anche nel Secolo Quarto s'era introdotto in Milano l' uſo de' Monaſterj. Anzi molto prima de' tempi di Santo Ambroſio vi penetrò lo ſteſſo iſtituto per cura di San Martino, celebre poſcia Veſcovo Turonenſe. Severo Sulpizio nella di lui Vita Cap. 4. ne parla in queſta maniera : *Italiam repetens, quum intra Gallias quoque diſceſſu Sancti Hilarii, quem ad exſilium Hæreticorum vis coegerat, turbatam Eccleſiam comperiſſet, Mediolani ſibi Monaſterium ſtatuit.* Gregorio Turonenſe nella Storia di Francia ſul fine del Libro I. e nel Libro X. Cap. 31. lo ripete con dire : *Apud Vrbem Mediolanenſem Italiæ primo Monaſterium conſtituit.* Odaſi ancora Paulino Petricorio nella Vita del medeſimo San Martino Lib. I. che così ne ſcrive :

- - *Con-*

- - - - - Constructa statuit requiescere Cella
Heic, ubi gaudentem nemoris vel palmitis umbris
Italiam pingit pulcherrima Mediolanum.

Ma quì insorge il gran Padre degli Annali Ecclesiastici, cioè il Cardinal Baronio, pretendendo all' Anno 340, che Santo Atanasio portatosi in quell' Anno a Roma, colà introducesse il Monachismo, da dove poi questa celeste forma di vivere si propagò per tutte le Chiese dell' Occidente. Ecco le parole di San Girolamo nell' Epistola a Principia, da lui citate a questo proposito. *Nulla eo tempore nobilium feminarum noverat Romæ propositum Monachorum, neque audebat propter rei novitatem ignominiosum (ut tunc putabatur) & vile in Populis nomen assumere. Hæc* (cioè Marcella) *ab Alexandrinis prius Sacerdotibus, Papaque Athanasio, & postea Petro, qui persecutionem Arianæ Hæreseos declinantes, quasi ad tutissimum communionis suæ portum Romam confugerant, Vitam Beati Antonii adhuc tunc viventis, Monasteriorumque in Thebaide Pachomii, & virginum ac viduarum didicit disciplinam: nec erubuit profiteri, quod Christo placere congnoverat.* Aggiungasi ancora Santo Agostino, il quale nel Libro *de moribus Ecclesiæ Catholicæ* così scrive: *Vidi ego diversorium Sanctorum Mediolani non paucorum hominum, quibus unus Presbyter præerat, vir optimus & doctissimus. Romæ etiam plura cognovi.* Di quì inferisce il Baronio all' Anno di Cristo 328. *nobiliores Ecclesias æmulatas fuisse Romanam, ut Mediolanensis, quæ primum Monasterium juxta Civitatem positum habuit.* Ma nulla ci vien recato dal dottissimo Porporato, che ci possa persuadere, che prima in Roma, e poscia in Milano fossero fabbricati Monasterj. Mancò di vita Marcella, di cui scrive San Girolamo, nell' Anno 410, e però la vita Monastica da lei eletta si dee porre nell' Anno 370. o più tardi. Nè per aver la medesima professato quel santo istituto, San Girolamo scrive, che in Roma fosse istituito alcun Monasterio. Per lo contrario noi abbiam veduto, che San Martino formò il suo Mona-

naste-

nasterio in Milano, allorchè Santo Ilario fu dagli Ariani cacciato in esilio: il che avvenne nell' Anno 356. E però, se non si apportano Documenti più chiari, ci è permesso di credere, che il primo Monasterio d' Italià fondato fu in Milano.

Pertanto nel Secolo IV. e V. si cominciò a fabbricar Monasterj in Italia, e massimamente in Milano, Roma, Ravenna, Nola, ed in altri Luoghi della Campania, e Calabria, nelle Isole del Mare di Toscana e Liguria, in Aquileja, ed altrove. Celebri poscia furono nel Secolo VI. quei, che Cassiodoro, soprannominato il Senatore, edificò nella Ulteriore Calabria. Nel qual tempo ancora lo splendidissimo lume dato da Dio alla Chiesa San Benedetto fiorì, e fondò il suo religioso Ordine, per cui l' istituto Monastico in Italia ricevette miglior ordine, e leggi stabili, sì per l' esterior disciplina, come anche per la saggia condotta degli animi alla Pietà. Questa nuova Regola, siccome quella, che abbracciava tutto il più lodevole dell' altre praticate in Oriente, poco stette a diffondersi per tutto quasi l' Occidente, e secondo essa fu gran copia di Monasterj fondata. Anzi a poco a poco l' abbracciarono quegli ancora, ch' erano già stati fabbricati prima di lui, riguardandolo da lì innanzi come lor padre e maestro. Nel Concilio Cabillonense II. tenuto nell' Anno 813. si legge: *Pene omnia Monasteria Regularia, in his regionibus constituta, secundum Regulam Sancti Benedicti se vivere fatentur.* Anticamente oltre alla gran copia de' veri e savj Monaci, se ne contavano altri chiamati *Anacoreti* o *Cenobiti*, riguardevoli per la santità della vita. Altri ancora, e non pochi, vi furono Monaci *furva tunica pullati*, i quali non erano sottoposti ad alcun' Abate, non obbligati a Chiostro veruno, i quali cacciandosi nelle Città, e nelle case private a guisa di mosche, più servivano ai proprj comodi, che a Dio, chiamati perciò *Sarabaiti* con particolar nome. Si veggono costoro, Monaci di veste solamente, sferzati dalla penna di San Girolamo in più luoghi, ed erano comunemente screditati ed odia-

odiati per la lor vita troppo diversa da quella de' veri Monaci, ed anche per lo più scandalosa. Ma da che prevalse la santa e severa disciplina di San Benedetto (per tralasciare gl' istituti di San Colombano e d' altri piissimi Servi del Signore alquanto diversi dal Benedettino) a poco a poco andarono svanendo que' falsi Monaci, e la Virtù, e la santità de' costumi si ristrinse ne' ben' ordinati Monasterj. Certamente era assai differente l' Istituto Benedettino da quei degli ultimi Secoli, ne' quali tante Religiose persone attendono bensì alla contemplazione delle cose divine; ma insieme si esercitano continuamente nell' amministrazione de' Sagramenti, nel predicare la parola di Dio, e in altre opere della vita attiva in pro del Popolo, promovendo a tutto potere la santificazion delle anime. Contuttociò anche la religiosità di que' Monaci, spirando austerità, e un vero staccamento dalle cose del Secolo, e cercando la solitudine come un gratissimo porto, e un veicolo all' eterna requie, si conciliava l' ammirazion del Popolo; e l' esempio loro avea gran forza negli animi de' Secolari per tenersi lungi dai Vizj, e dilatare il Regno della Pietà. San Giovanni Grisostomo si serve sovente dell' esempio loro per accendere i suoi uditori all' amore delle cose celesti. Col tempo s' aggiunse ad essi anche lo studio delle Lettere, e massimamente delle Ecclesiastiche, per cui, giacchè nel Clero Secolare era di troppo calato il Sapere, la famiglia Benedettina si acquistò gran fama e credito, e sommamente giovò alla Chiesa.

Oltre a questo perchè si tenevano Scuole pubbliche ne' più illustri Monasterj, colà i Nobili e potenti inviavano i lor figliuoli per essere educati nel Sapere e nella Pietà, come si fa oggidì ne' Collegj. Finalmente le Orazioni, le Salmodie, e l' uso del Canto Monastico, oltre alla regolatezza e santità della vita, dando negli occhj del Popolo, conciliavano una gran venerazione alla Religion di Cristo, e a così pii e morigerati professori della medesima. Certamente ben pesato il merito degli antichi Monaci, si troverà, esser eglino stati tanto

in

in Oriente che in Occidente un gran sostegno della Religion Cattolica ne' vecchj tempi. Ciò massimamente si può osservare nell' Occidente, perchè avendo i Barbari occupate quasi tutte queste Provincie, e coll' ignoranza essendosi aperta una larga porta ai Vizj, i Monaci Benedettini, e i loro Abati egregiamente provvidero alla necessità della Chiesa non meno col coltivar le Lettere, che coll' esercizio di tutte le virtù, di maniera che nè pure in quegl' infelici tempi mancarono esempli vivi e frequenti di Santità, ed anche allora potè la Chiesa far conoscere non decaduta la sua bellezza. Furono una volta rinomati anche gl' *Inchiusi*, la vita austera de' quali si tirava dietro l' ammirazione d' ognuno. Imperciocchè dopo il Terzo Secolo della Chiesa cominciarono a vedersi uomini di tal Pietà, che si confinavano nel recinto d' una Cella, dove, senza uscirne giammai, menavano il resto della vita, superando coloro, che si chiamavano Anacoreti.

Durò questa sorta di Monaci per più Secoli, e quantunque da Cassiano e da Santo Isidoro non sia approvato l'Istituto loro, pure dal Popolo riscuotevano una gran venerazione. Tali si possono chiamare anche gli *Stiliti*, famosi in Oriente. Truovansi ancora Vergini e Donne, che chiuse in qualche Cella seguitarono questa pericolosa maniera di Santità. Ciò, che avvenisse ad una di queste Verginelle *Rinchiuse* nel Secolo XV. di Cristo (perchè fino a quel tempo durò tal costume), lo racconta Antonio Astesano Lib. I. Cap. 9. del suo Poema da me pubblicato nel Tom. XIV. *Rer. Ital.* Ma non bastò qualche altro simil caso, che il Popolo non continuasse a lodare e stimare assaissimo questa rigida forma di vivere. Lungo tempo stettero i Monaci Benedettini co' lor Monasterj lungi dalla folla degli uomini, cioè ne' monti e nelle solitudini. L' odore delle lor Virtù quel fu, che li trasse poi anche entro le Città, acciocchè il loro esempio servisse di continua scuola Cristiana al Popolo. E crebbe talmente la divozion verso d' essi, che anche nelle Terre e Castella si desiderò, che piantas-

fassero abitazione; e Città vi furono, nelle quali non uno, ma più Monasterj di Benedettini si contavano, quasi come oggidì avviene di varj altri Ordini Religiosi abitanti in una stessa Città.

Noi sappiamo di molti Re, che con magnificenza degna di loro fondarono anticamente insigni Monasterj. Alcuni ne annovera Paolo Diacono fabbricati dai Re Longobardi. La lor pia liberalità si truova imitata dai Principi, tutti persuasi d' acquistarsi gran merito presso Dio con sì fatte fondazioni. Da un' antichissima Carta dell' Archivio Arcivescovile di Lucca, che ho data alla luce, spettante all'*Anno XIII. del Regno di Pertharit, e al V. di Cunibert, Regi de' Longobardi, correndo l' Indizione XIII.* cioè all' Anno di Cristo 685. impariamo, che *Felice Vescovo di Lucca* conferma al Monasterio di S. Fridiano tutti i Beni ad esso sacro luogo donati da un *Faulone*, che forse fu Maggiordomo di Cuniberto Re, e fondatore d' esso. Con istudio non minore altri gran Signori e Vescovi d' Italia fondarono *pro peccatorum suorum remissione* de' nuovi Monasterj. Se ne contano parecchj fabbricati dai Romani Pontefici, dai Principi Beneventani, dai Duchi del Friuli, e della Toscana, per tacer d' altri. Contuttociò in Italia a cagion della venuta e crudeltà de' Longobardi non furono edificati nel Secolo VI e VII tanti Monasterj, come nelle Gallie, e nella Gran Brettagna. Anzi di quei, che già erano fondati, non pochi rimasero vittima del loro furore, talchè non ne resta memoria. Ma i più celebri e ricchi fra essi, tuttochè rimanessero involti in gravissime calamità, pure serbarono il loro nome, e si rimisero nel primiero splendore, perchè sostenuti dalla riputazione dei lor Santi Fondatori, come quei di Monte Casino, e di Subbiaco fondati da San Benedetto, quel di Bobbio edificato da San Colombano, e quel di Nonantola, a cui Anselmo dianzi Duca del Friuli, e poscia Abate, diede l' essere circa l' Anno 752. Osservossi anche lo stesso, anzi maggiore zelo in altri Re e Principi fuori d' Italia, e massimamente nei

Re ed Imperadori Franchi. Vegganſi gli Annali del P. Mabillon per ſapere, quanti Chioſtri di Monaci riconoſcano per loro fondatori Carlo Magno, e Lodovico Pio Auguſti. Nella Ceſarea Biblioteca di Vienna eſiſte manoſcrita, e di ben' antico carattere, la Cronica di Ottone Friſingenſe, nel cui margine ſi leggono delle Giunte, anch' eſſe di grande antichità. Da una d'eſſe poſſiam raccogliere quello, che in queſto propoſito ſi diceva de'ſuddetti due Monarchi, benchè il poco fa nominato P.Mabillone ſcriva ingannarſi coloro, *qui viginti quatuor Monaſteria pro totidem Alphabeti literis a Carolo Magno condita ſcripſerunt*. Tale è quella Giunta.

Placet autem huic Operi inſerere ſub compendio Eccleſias, Titulos, & Monaſteria a piiſſimo & Sanctiſſimo Karolo fundata, & e lapide conſtructa: cujus memoria in benedictione eſt, cum quibuſdam aliis perpaucis. De innumeris autem Eccleſiis, quas iſte glorioſus Imperator a primario lapide fundavit, quædam heic ſummarie pertinguntur. In Saxonia apud Heresburc, Ydolo Yrmenſul deſtructo, Baſilica valde formoſa, & aliæ complures. Item Anianenſis Monaſterii Archiſterium, ubi Benedictum nomine inſtituit Patrem. Item per totam ---- & Provinciam Winidorum & Freſonum. Item in Hiſpania Monaſterium Sanctorum Martyrum Facundi & Primitivi. Item in Aquitania viginti tria Monaſteria ſecundum ordinem & numerum Alfabeti. Item de opere valde perſpicuo eximia Baſilica Sanctę Marię Aquiſgrani, ubi Romano Imperio Sedes eſt Regiæ Mageſtatis. Et ibidem Baſilica Sancti Jacobi, quæ eſt apud Urbem Biterrenſium. Et Baſilica Sancti Jacobi apud Toloſam. Et illam, quæ eſt in Goſconia inter Urbem, quæ dicitur Aſta; & Sanctum Johannem Forduc via Jacobitana. Et Eccleſiam Sancti Jacobi aput Pariſius. Has omnes & plures alias Eccleſias prædiis, auro, argento, gemmis, quibuslibet aliis ornamentis & Reliquiis ſtuduit inſignire. Hic etiam feliciſſimus Princeps inter alia virtutis ſuæ opera Eccleſiam Imperialis Præpoſituræ Thuricenſis Conſtantienſis Diœceſis fundavit, viginti quatuor in

in ea Canonicos, ut inveni in quodam compendio, instituendo, quam largis honoribus & possessionibus ditavit. Villam Ridem prope Albis, famulis, mancipiis, & juribus ad eam pertinentibus; & in Homo præter Salicam terram duos mansos & dimidium. In Thurego segregata loca cum vineis, molendinis, decimarum limitibus ex Imperialibus Salicæ terræ Curtibus, videlicet in Stadelhovem, Wibelhingen, Oosta, Ilaova, Vellanden, Mure prope Glasse, Hofstleten, Meilanum, Boscvile. Ludevvicus tamen Nepos Karoli fundans Monasterium Regalis Albæ Thuricensis, abstulit Præposituræ inter alia Villam Vellanden, Mars, & Bosivile, & ejusdem Monasterii Abbaciæ donat & contradit, ut in sequentibus patebit. Tralascio il resto.

Nè mancavano una volta persone, le quali stanche e sazie delle cure Secolaresche, impiegavano tutte le lor facoltà nella fondazione di qualche Monasterio, per quivi passare alla solitudine, e in opere sante il resto della lor vita. Nè solamente obbligavano se stessi ai legami dell' istituto Monastico, ma offerivano anche i lor figlj a quel sacro Luogo, quantunque talvolta di età d' uno o di due anni, come qui sotto si mostrerà. Hò prodotto a questo proposito uno Strumento, esistente nell' Archivio dell'Arcivescovado di Lucca, da cui apparisce, che nell' *Anno XI.* del Re Liutprando, correndo l' *Indizione VI.* nel Mese di *Gennajo*, *ego Auriand V.D. una cum Gudifrid V. D. germanus meus &c. accessimus ad V. D. Thalesperiano Dei gratia Episcopo*, e concertarono con lui di fondare co' lor proprj Beni una Chiesa in onore di S. Pietro, *ut fili nostri ibidem in ipso Monasterio servire deveas una cum filio meo Galduald religioso Clirico, seo alii filii nostri, qui Deo servire voluerit, & ividem Monacale vita vivere deveas.* Non v' ha dubbio, inclinava alla fondazione de' Monasterj la pietà delle persone dabbene: pure si può anche sospettare, che i Monaci stessi non lasciassero di sollecitar la gente con esortazioni e consiglj a moltiplicar le abitazioni del loro istituto, e a far uso delle loro

sostanze in ergere e dotare nuovi Monasterj. Differenti non erano gl' ingegnj, gli affetti, e i desiderj d' allora da quei de' nostri tempi, e l' ampliare l' Ordine Monastico veniva riputato sopra molti altri un' olocausto gratissimo a Dio. Dallo stesso Vangelo si ricavavano stimoli per eccitar la gente ad abbandonare il Secolo, e a trasferire le lor facoltà ne' Monaci professanti la Povertà. Aggiungasi, che non tutti erano santi gli abitanti nel domicilio della Santità, nè sempre sotto la veste Monastica durava l' umiltà e lo sprezzo del Mondo; anzi in non pochi si scorgeva l' ambizion degli onori e del comando; talmente che se non potevano conseguirlo ne' proprj Monasterj, ansiosamente lo cercavano nella fondazione dei nuovi. A questo argomento appartiene un Capitolare dei Re Franchi Lib. VI. Cap. 140. *Ut nullus Monachus, Congregatione Monasterii derelicta, Ambitionis aut Vanitatis impulsu Cellam construere sine Episcopi permissione, vel Abbatis sui voluntate presumat*; imperciocchè i Monaci, come confessa il P. Angelo dalla Noce Abate di Monte Casino nelle Note alla Cronica Casinense, *tamquam Apes ex Cœnobiali alveario de more egressi, nova Monasteria, sive dicas Cellas, construere amabant*. Lascio andare altri esempli, bastando il qui riferire quel che avvenne in Modena come degno d' osservazione. Cagion fu l' amplissimo Monasterio Nonantolano, fabbricato cinque miglia lungi da essa Città, che per gran tempo non pensassero i Modenesi a fabbricare alcun' altro simile sacro luogo o presso o entro la loro Città, contenti di quell' antica e celebre Badia. Ma desiderando il Vescovo di Modena Ildeprando di averne uno più vicino, nell' Anno 983. col concedere la Chiesa di San Pietro a Stefano Prete e Monaco, preparò i fondamenti ad un nuovo Monasterio presso le mura della Città, il qual poscia accresciuto e nobilitato tuttavia sussiste entro la medesima. La Bolla di tal fondazione si legge nel Tom. II. dell' Italia sacra ne' Vescovi di Modena. Ma Pietro Monaco Nonantolano avendo adocchiato questo

nuo-

nuovo nido, e bramando di far ivi buona fortuna, si associò col Monaco Stefano, gli rubò la Bolla suddetta, e con esibizion di danaro si studiò d'ottenere la metà di quella Chiesa. Scoperta che ebbe il Vescovo l'ambizione e furberia di costui, il cacciò via, e con altra sua Bolla data nell' Anno 988. confermò a Stefano la Rettoria d'essa Chiesa. Poscia nell' Anno 996 Giovanni Vescovo di Modena costituì la medesima Chiesa, *juxta Mutinensem Civitatem sitam, ad honorem beatissimi Petri Apostolorum Principis Cœnobium Monachorum, cum consensu & notitia omnium ejusdem Sanctæ Mutinensis Ecclesiæ Canonicorum, ejusdem Civitatis Militum ac Populorum*.

Per lo più ne' Monasterj fondati dai Secolari il fondatore si riservava il Giuspatronato, e lo trasmetteva a' suoi Eredi; ma per antico diritto, e fin dall'origine dell'Ordine Benedettino, l' elezion dell' Abate apparteneva ai Monaci ascritti a quel Monasterio, siccome il Clero e Popolo si eleggeva il proprio Vescovo. E tuttochè non manchino esempli di Vescovi e Abati, che in lor vita si eleſſero il Successore: pure il diritto de' Monaci per tale elezione sempre durò, confermato di mano in mano dai Papi ed Imperadori. Ho io prodotto uno Strumento dell' Anno 728. tratto dall'Archivio Arcivescovile di Lucca, in cui *Radchis venerabilis Abbas Presbiter* del Monasterio di S. Michele costituisce suo Successore in esso sacro Luogo *Waltprand Clericus filio Domni Waltpert Glorioso Duci*, fondato da esso Radchis, e conseguentemente per titolo di Giuspatronato. A tale Atto si truova sottoscritto *Telesperiano Vescovo di Lucca*. Nè si dee tacere, che ai Fondatori e Patroni de' Monasterj competeva una volta la facoltà di eleggere l' Abate anche fuori del grembo di quella Congregazione. Questa facoltà se l' attribuivano talora anche i Vescovi, se così richiedeva il bisogno di rimettere in piedi, o di conservare la Monastica disciplina. Fu fondato l' insigne Monasterio Ambrosiano in Milano, ed essendo mancato di vita quell' Abate, Angilberto II

 Arci-

Arcivescovo nell' Anno 832. pensava, *quem Abbatem illic constituere deberet, quia ibi non reperiebatur talis, eo quod ob negligentiam Ordo Regularis valde inerat corruptus*, come abbiamo dallo Strumento pubblicato dal Puricelli *num. 44. Monum. Basil. Ambros.* Però *consulentibus etiam Sacerdotibus nostris* (così parla lo stesso Angilberto), *abstuli Gaudentium Abbatem Sancti Vincentii, quem etiam ego ibi Abbatem jamdudum ordinaveram, & in præfato Monasterio Sancti Ambrosii Abbatem constitui*. Anzi come da una pergamena da me data alla luce apparisce, il medesimo Arcivescovo nell' Anno 840. *Archibresbiterum Ecclesie nostre ibi* (cioè nel suddetto Monasterio Ambrosiano), *cum electione omnium ordinavit Abbatem*, con aggiugnere in fine: *Concedimus etiam, ut post obitum ipsius Abbatis de ipsa Congregatione Pater eligatur, si idoneus ad hoc opus reperiatur.* Non sarà discaro ai Lettori d' apprendere, quali Ufizj una volta si annoverassero ne' più riguardevoli Monasterj. *Wala*, o sia Guala, celebre personaggio, era Abate di Corbeja, ma per essersi mischiato nelle turbolenze insorte fra Lodovico Pio Augusto, e i suoi figlj, fu cacciato di Francia. Venuto in Italia fu eletto col favore di Lottario Imperadore Abate di Bobbio nell' Anno 833. L'Ughelli nel Catalogo degli Abati Bobbiensi nol registrò, ma il P. Mabillone ne fece ben menzione. Resta tuttavia nell' Archivio di quell' insigne Monasterio un' Ordinanza, fatta da esso Wala, e da me data alla luce, pel buon regolamento di quel sacro Luogo, i cui Ministri son riferiti secondo l' ordine seguente. *Decanus, Custos Ecclesiæ, Bibliothecarius, Custos Chartarum, Cellararius, junior Cellararius, Custos panis, Portarius, Hospitalarii Religiosorum, Hospitalarius Pauperum, Custos infirmorum, Cantor, Camararius primus, Camararius junior, Magister Carpentarius, Custos vinearum, Hortulanus, Decanus junior, Custos pomorum*. Chiunque è pratico dell' Erudizione Monastica sa, che ne' vecchj Secoli usarono i nobili Genitori di offerire i lor maschj di tenera età ai Monasterj, acciocchè ivi sotto

la

la Regolare osservanza vivessero. Più antico di S. Benedetto è un tal Rito; egli lo approvò nella sua Regola, ordinando, che gli offerenti *cum oblatione ipsam petitionem & manum Pueri involvant in palla Altaris, & sic eum offerant*. Erano per questo i Fanciulli appellati *Oblati*: e tuttochè in età incapace di eleggere il loro stato, e solamente per arbitrio del Padre si legassero in qualche Istituto; pure non era da lì innanzi permesso loro di ritirarsi dal Monasterio, ed ammogliarsi. Un'esempio ne ho prodotto io, ricavato dall' Archivio de' Canonici Regolari di San Bartolomeo di Pistoja, cioè uno Strumento dell'Anno 784, in cui Falcone Cherico offerisce a quel Monasterio *Gisilari & Castiprand filiis meis, qui sup potestate Sancte Regule, & tue dominationi, qui supra Dominico Abbati, in ipsa sancta Ecclesia & Monasterii beati Sancti Bartholomei in avitu Monachorum vivere & deservire deveat, sicut sancta continet Regula, in Palla Altaris offerri previdi ipsi filii mei &c.*

Spezialmente nel Secolo VIII. dell' Era volgare, talmente crebbe la stima e il credito della Vita Monastica, che fin gli stessi Re, Duchi, e Conti, dato un calcio al Secolo, correvano a que' sacri Chiostri per impiegar quivi il resto de' lor giorni nella santa professione: del qual' uso non pochi esempli diede l' Italia, la Francia, e l' Inghilterra. Coloro poi, che non furono da tanto in lor vita, almeno si procacciarono prima di morire in qualche guisa un simile vantaggio. Per attestato di Beda Lib. IV. Cap. 11. della Storia Ecclesiastica d' Inghilterra, Sebbi Re de' Sassoni Orientali circa l' Anno 675. *correptus infirmitate permaxima, venit ad Antistitem Londoniæ Civitatis, & per ejus benedictionem habitum Religionis, quem diu desideraverat, accepit*. Pochi dì appresso egli terminò il suo vivere. L' esempio suo fu da lì innanzi imitato da molti, e proseguì talmente quest' uso, che anche oggidì osserviamo non solamente persone pie, ma anche gli stessi mondani screditati per varj vizj, essere condotti alla sepoltura

vestiti di abiti Religiosi, mostrando dopo morte quella penitenza, che sì poco amarono in vita. Gran divario nondimeno passa fra il rito de' nostri tempi, e quello degli antichi; perciocchè allora i Laici cadendo malati, realmente vestivano l'abito Monastico, sperando massimamente d'essere sovvenuti dalle preghiere de' Monaci, al ruolo de' quali s'erano ascritti. Scrive lo Storico Liutprando nel Lib. III. Cap. 5. che suo Padre nell'Anno 940. inviato fu per Ambasciatore a Romano Imperador de'Greci. *Post reditum vero ejus, paucis interpositis solibus, languore correptus, Monasterium petiit, sanctaque conversationis abitum sumsit, in quo post dies quindecim mortuus migravit ad Dominum*. Che se questi tali si riavevano dalla malattia, non perciò era loro permesso di deporre l'abito, e di rompere i fatti voti. Chiamavansi Monaci così fuor di regola creati, per distinzione dagli altri, *Monachi ad succurrendum*, perchè condotti dal timore della morte a soccorrere in quella guisa all'Anima propria. E di tal rito parecchj esempli si truovano riferiti dai Padri Mabillon, e Dachery, dal Du-Cange, e da altri eruditi. Nè è da stupire, che cotanto si prezzasse da' Cristiani la veste Monastica, da che non meno i Greci che i Latini costumarono di appellarla *Veste Angelica*, *Abito Angelico*, siccome chiamavano la vita Monastica *Cœlicolarum vitam* per cagione del suo santo istituto. Riferisce Boleslao Balbino nella Storia di Boemia una Carta di Federico Duca di quella Provincia, scritta nell'Anno 1186. dove son le seguenti parole. *Ego Fridericus cupiens assiduis in precaminibus in futuro connumerari ejusdem loci Fratribus, qui diu noctuque a laude Dei, nec momento cessantes, sanctis æquales esse probantur Angelis*.

Conviene ora osservare, che massimamente sotto gl' Imperadori Franchi fiorirono Monaci ed Abati riguardevoli per la santità de' loro costumi, e che colle loro Virtù illustrarono que' Secoli di ferro. Cagion fu questa loro probità, che i Principi professori della Pietà

non

non solamente si servissero de' consiglj degli Abati più accreditati, ma sovente ancora li ritenessero in Corte, valendosi d' essi, per così dire, come di braccia negli affari Politici, nel governo de' Popoli. Stimavano, e non senza ragione, che la cura della Repubblica non si potesse meglio affidare, che ad uomini così pii, e che sapevano tenere in freno tutte le loro passioni. Però non rade volte gl' impiegavano in ambascerie; e quando s' inviavano *Messi a far giustizia* pel Regno a fin di correggere gli abusi, sovente a ciò si deputavano degli Abati. Carlo Magno particolarmente e Lodovico Pio ne tenevano uno o più per Consiglieri. *Adelardo* il vecchio, celebre Abate della vecchia Corbeja, dato fu da Carlo Magno per Consigliere a Pippino Re d' Italia suo figlio, e questi poscia divenne Vicerè d' essa Italia. Leggonsi alcuni Placiti da lui tenuti in queste parti, da me pubblicati in quest' Opera, o nella Cronica di Farfa. Così *Fulrado* e *Hilduino* Abati di San Dionisio di Parigi, furono *Arcicappellani* nella Corte di que' Monarchi, e sotto il medesimo Lodovico Pio *Helisachar* Abate Centulense esercitò la Carica di *Gran Cancelliere*. Lascio andare parecchi altri esempli, bastando questi per far conoscere, in quanto pregio fossero allora per le loro Virtù gli Abati. Nè io son quì per riprovare il passaggio dal Monasterio alla Corte di personaggj dotati di tanta saviezza e bontà, perchè s' ha da desiderare, che dai migliori sia governata la Repubblica, e si può fondatamente credere, che quegli Abati sorpassassero nelle Virtù i Secolari. Tuttavia non tacerò, che pericoloso mestiere per dei Monaci era il fermarsi cotanto nelle Corti, e lasciata la solitudine il passar tanto tempo nel Real Palazzo fra il lusso, le brighe, e le adulazioni. Pochi son quelli, che in sì splendida fortuna sappiano riguardarsi dall' ambizione, dalla superbia, e da altre malattie Secolaresche. Infatti que' famosi Abati Palatini, trovandosi involti nelle turbolenze della Francia, si videro cacciati in esilio, e tardi impararono, che non già nel

mare

tavia si vuol confessare, che secondo l'uso della corrotta nostra natura non mancò mai, anzi abbondò fra quel grano il loglio. Cioè anche allora molti furono coloro, che dopo avere abbandonato il Secolo abbondavano di desiderj e fatti Secolareschi; o pure mal soffrendo la disciplina Monastica girovagavano, ed anche dicevano un perpetuo addio ai lor Monasterj: ovvero cadevano in peggiori eccessi, che gli stessi Secolari. Sotto lo stesso Lodovico Pio, cioè sotto un Principe, che in fabbricar Monasterj, amare ed arricchire i Monaci non ebbe pari, così scriveva Lupo Abate della Ferriere in Francia a Guenilone Arcivescovo Senonense Epist. 29. *Episcopaliter vobis compatiendum est, si multos Monachorum expertis sitis a sua professione detestabiliter deviare: quum & natura humana prona sit ad malum, & hostis noster bono semini superseminare semper gestiat zizania.* Anche Pascasio Radberto Abate di Corbeja, che ne' medesimi tempi fiorì, personaggio d'incorrotta santità, nel Lib. IV. sopra Geremia, così scriveva del Secolo suo, cioè del Nono: *Ecce jam pene nulla est Secularis actio, quam non Sacerdotes Christi administrent; nulla Mundi negotia, in quibus Ministri Altaris se non occupent. Nulla rerum improbitas, qua se Monasticus Ordo non implicet; pene nulla inlecebris vitæ blandities, qua se castitas Sanctimonialium non commaculet.* Nè minori in Italia erano i disordini, tuttochè i Monarchi Carolini si studiassero di rimediarvi. Ecco ciò, che risposero a Lodovico II. Augusto nell' Anno 855. i Padri del Concilio di Pavia, interrogati dello stato de' Monaci e delle sacre Vergini. *De Monasteriis autem virorum seu feminarum &c. quia inspiratio omnipotentis Dei (credimus) cor vestri moderaminis incitavit, ipsi gratias referimus. Nam quod jam Maxima ex Parte ordinem suum amiserint, omnibus est manifestum. Quæ ut ad pristinum statum reducantur, in Domini, ac Genitoris vestri, ac vestra gloriosa dispositione consistit.* Ma le cose andarono poi di male in peggio, ancorchè e prima, e dopo non cessassero tanto i sacri Canoni, quanto

le

le Leggi de' Principi, di mettere freno agli abusi, e d' inculcare la Monastica disciplina. Veggasi la Legge XIV. di Pippino Re d' Italia contro de' Monaci vagabondi. *Instituimus*, così egli dice, *ut sicut Domnus noster Rex Carolus demandavit, de illis Monachis, qui de Francia, vel aliis locis venerint, & eorum Monasteria dimiserint, ut præsentialiter in illis partibus revertantur ad Monasteria, & nemo ex vobis eos detineat*. Così nella Legge Longobardica XLV. di Lodovico Pio: *Monachi fugitivi ad loca sua reverti jubentur*. Nella Legge XVI. del suddetto Re Pippino vengono tacciati *Abbates, qui ad Palatium veniunt, vel inde vadunt, vel ubicumque pergunt per Regnum nostrum, ut non præsumant ipsi, aut homines illorum alicui homini suam causam tollere* (cioè le sue cose, le sue robe), *nec sua laborata in tantum si non comparaverint, aut ipse homo per suam spontaneam voluntatem eis dederit*. Ecco degli Abati, che si servivano della licenza militare. Noi poscia abbiamo da S. Paolino Vescovo di Nola, e da S. Benedetto nella Regola, esservi stati de' *Monaci Girovaghi*. Di questi parimente non ne mancava negli stessi Monasterj Benedettini, e ne parla il Concilio Vernense II. tenuto nell' Anno 843. o 844. Ecco le parole del Canone IV. *Monachos, qui cupiditatis caussa vagantur, & sanctæ Religionis propositum impudenter infamant, ad sua loca jubemus reverti, & regulariter Abbatum solertia recipi. Eis autem, qui post evidentem professionem Monachicum etiam habitum reliquerunt, vel qui sua culpa projiciuntur, nisi redire, & quod Deo spoponderunt, implere consentiant, hoc credimus posse remedio subveniri, si in ergastulis conclusi tamdiu a conventu hominum abstineantur, & pietatis intuitu convenientibus macerentur operibus, donec sanitatem correctionis admittant*.

Ed essendo che anche sotto gli Augusti Carolini facilmente s' introducevano ne' Chiostri Monastici i vizj e le corruttele, però di tanto in tanto erano spediti uomini di sperimentata probità, che rimettessero in piedi la

la Disciplina, cioè *unus Monachus & unus Capellanus*, cioè un Prete Secolare, come costa dalla Legge XXI. del suddetto Re Pippino. E particolarmente ciò stette a cuore a Lodovico Pio, come s'ha dalla Storia. Lo stesso Pippino ordina nella Legge III. *Ut Monasteria Virorum & Puellarum tam quæ in Mundio* (sotto la tutela e giurisdizione) *Palatii esse noscuntur, vel etiam in mundio Episcopali, seu & de reliquis hominibus esse inveniantur, distringantur* (cioè si correggano) *ab eo, in cujus mundio sunt, ut regulariter vivant*. Ma dappoichè prese piede la detestabil' usanza, che le Badie, e particolarmente le più ricche, si dessero in Benefizio o governo a persone Secolari, oppure ad Ecclesiastici non Monaci, non per vantaggio, ma per rovina de' Monasterj, del che si tratterà nella dissert. LXXIII. o pure perchè nel progresso del tempo anche i migliori Istituti sogliono decadere: certo è, che seguitò ad andare di male in peggio l' Ordine Monastico, senza più vedersi que' tanti esempli di Virtù, che aveano in addietro illustrata la Chiesa. Ma perciocchè i Principi Ecclesiastici e Secolari, o non potevano, o non volevano accudire ai rimedj d' un male, che ogni dì più andava crescendo, sorsero alcuni buoni Monaci (giacchè Dio non ne lasciò mai mancare il seme), i quali con grande animo impresero la cura di tanti disordini. I primi furono i Cluniacensi in Borgogna, che istituirono la Riforma, e siccome la lor Congregazione abbondò lungo tempo d' uomini santi, così moltissimi Monasterj anche d' Italia aderirono alla lor disciplina. Altre Riforme si videro poi fatte in Italia dai Santi Romoaldo, e Giovanni Gualberto, ed altrettanto fecero in Francia i Cisterciensi, ed altri piissimi Monaci, di modo che anche nel Secolo XI. e XII. ne uscirono illustri personaggj, che portati alla Cattedra di San Pietro l' ornarono di molte riguardevoli Virtù; e diversi Monasterj fiorirono per l' osservanza regolare, e con odore di santità. Tale fra gli altri si mantenne il celebre di Monte Casino, ed era sì stabilito il buon credito di que' Monaci alla Corte

te del Greco Imperadore, ch' essi, allorchè il Popolo Cristiano nell'Anno 1098. fece la prima Crociata in Oriente, per liberare di mano degl' Infedeli la santa Città di Gerusalemme, scrissero all' Imperadore Alessio pregando di porgere ajuti all'esercito de' Franchi. Esiste tuttavia nell' Archivio Casinense la risposta d' esso Augusto data all' Abate, in cui promette i richiesti soccorsi, come risulta dalla Carta, ch' io ho dato alla luce, con due altre del medesimo Imperadore.

Vennero poscia a rinforzare la Chiesa di Dio sul principio del Secolo XIII. altri Ordini Religiosi, e spezialmente le insigni famiglie de' *Predicatori* e *Minori*. Quello, che una volta accadde ai Benedettini, si offervò rinnovato in questi. Cioè la lor Pietà, e dottrina trasse gli animi di ognuno ad ammirarli ed amarli, ed ogni Città gareggiò in ammettere il loro istituto, e in fabbricar Conventi per comodo d' essi. Succederono appresso altri nuovi Religiosi, e loro ancora conceduto fu albergo e sostentamento. Divise le Città come in quattro quartieri, uno se ne presero i Predicatori, un' altro i Minori, e negli altri si adagiarono i Carmelitani, e Romiti Agostiniani, o pure i Servi di Maria. Rivoltosi a questi nuovi ospiti tutto il Popolo non frequentava se non le loro Chiese per ricevervi i Sagramenti e la sepoltura, di modo che varj lamenti si svegliarono de' Parrochi per vedersi tolti gli antichi loro diritti, e necessario fu il mettere freno a chi cotanto sovvertiva l' antica Disciplina. Così grande nondimeno era la stima di questi pii Religiosi in Italia, che ne' pubblici affari, e particolarmente per comporre le fazioni e discordie de' Cittadini, e nel far Leghe o Paci, sovente si ricorreva al loro consiglio, autorità e industria. Anzi si valevano talvolta d' essi le Repubbliche in ufizj, che parevano poco convenevoli alla lor professione Religiosa. In Modena io truovo adoperati nel Secolo XIII. e nel susseguente quattordici Frati Mendicanti per raccogliere il Dazio de' *Follicelli*, ed altri tributi, e per sigillar le *Misure del grano*, del vino, dell' olio &c. e

le

le pubbliche ſtadere . Talvolta ancora ſi appoggiava ad eſſi il ſacchetto , dove ſi raccoglievano le fave bianche o nere uſate dal Popolo ne' pubblici Conſiglj per le ſue deliberazioni , ed elezione de' Miniſtri . Anche i *Maſſari*, o ſia gli Economi , e i *Sindachi* , cioè i generali Proccuratori del Comune , ſi eleggevano ſovente dagli ſteſſi Ordini Religioſi . Negli Statuti MSti di Modena dell' Anno 1327. ſi vede mentovato *Frater , qui colligit pedagium Stratæ pro Communi Mutinæ* . All' Anno 1260. in uno Strumento d'eſſa Repubblica ſi truova *Frater Albertus de Ordine Fratrum Humiliatorum , Maſſarius Generalis Communis Mutinæ , nomine & vice Fratris Vinerii de Ordine Minorum Sindici Communis Mutinæ* . All' Anno 1262. s' incontra *Frater Amedeus de Sancta Trinitate Maſſarius Generalis Communis Mutinæ* . Così i Ferrareſi , come coſta da' loro Statuti MSti dell' Anno 1288. adoperavano *Fratres de Boleta* (cioè della Bulletta), *& Platezolos Communis , qui Platezoli debeant eſſe Fratres* . E nel Lib. 2. Rub. 329. dove ſi parla *de eligendis tribus viris ſuper victualibus*, viene ordinato , che *eligantur tres boni & legales viri , unus per Priorem Fratrum Prædicatorum ; alius vero per Guardianum Fratrum Minorum ; alius vero per Priorem Fratrum Eremitanorum* . Ecco quanta fede ſi aveſſe alla probità de' Religioſi di quel tempo .

Nè già è da maravigliarſi , che ſi moltiplicaſſero cotanto per tutte le Città queſti , ed altri Ordini Religioſi chiamati Mendicanti(perchè tale ſul principio era il loro iſtituto) , non contandoſene alcuna , che non ne nudriſca parecchj . Imperciocchè non è diverſo lo ſtudio , anzi l' empito naturale degli uomini per propagare la loro ſpecie , da quello de' Religioſi per dilatare il proprio iſtituto , per bene del Pubblico bensì , ma ſi può anche dire per accreſcere i loro comodi , ed ampliare il loro imperio . E fu ben curioſa coſa il vedere ſul fine del Secolo XIII. e principio del ſuſſeguente più e più perſone , che proponevano d' iſtituire de nuovi Iſtituti di Religioſi , talmente che il ſaggio Pontefice Innocen-

cenzo III. nel Concilio Generale Lateranense IV. dell' Anno 1215. col Canone XIII. giudicò bene di mettere una buona briglia a sì fatta smania con dire: *Ne nimia Religionum* (cioè degli Ordini Religiosi), *diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de cetero novam Religionem inveniat. Sed quicumque voluerit ad Religionem converti, unam de approbatis assumat*. Se prima di questo Canone esso Pontefice avea approvato gli Ordini de' Predicatori e Minori, niuna difficoltà ci si presenta sopra tal determinazione. Ma Bernardo di Guidone nella Vita d' Innocenzo III. e Tolomeo da Lucca nella sua Storia Eccles. come si può vedere nella Raccolta *Rer. Ital.* pretendono, che San Domenico nello stesso Concilio dell'Anno 1215. impetrasse l'approvazione dell' Ordine suo; ed altrettanto dicono gli Scrittori Francescani, che San Francesco ottenesse la conferma del suo nel medesimo Concilio. Quanto a' Frati Predicatori, facilmente si conciliano i testi, perchè San Domenico consigliato dal Papa ad eleggersi un' Ordine approvato, veramente elesse quello *de' Canonici Regolari*, talchè l' istituzione de' Predicatori non si oppose punto al Decreto del Concilio. Infatti sul principio erano essi Religiosi appellati Canonici secondo la Regola di Santo Agostino, e se ne possono veder le pruove nella Storia Ecclesiastica del P. Graveson, e nel Bollario dell' Ordine de' Predicatori, pubblicato e illustrato dal Chiariss. P. Bremond, oggidì Generale dignissimo d' esso sacro Ordine. Quanto a' Frati Minori, abbiamo da Jacopo di Vitry Autore contemporaneo, da San Bonaventura, da Matteo Paris, ed altri antichi Storici, che l' Istituto loro si propagò sotto Papa Innocenzo III, ed anche venne da lui approvato. Quel che è certo Onorio III. fu il primo, che nell'Anno 1223. con solenne rito e Bolla lo confermò.

Abbiam veduto, quanto si mostrasse alieno l' animo del suddetto Innocenzo III. Pontefice sapientissimo, e de' Padri Lateranensi dall'ammettere ed approvare delle nuove Congregazioni di Religiosi, benchè si dica, ch' egli

egli oltre ai sopradetti due Ordini approvasse quelli della *Trinità*, e degli *Scolari*. Tale fu sul principio il credito e concetto de' Predicatori e Minori per la loro molta pietà, zelo, e sapere, che in breve tempo con ammirabil successo il loro Istituto si propagò per quasi tutta la Cristianità d'Occidente. Cagion fu così grande loro fortuna, che si mettessero altri uomini pii ad inventare de' nuovi Ordini Religiosi, figurandosi ciascuno, che potessero riuscire di utilità alla Chiesa di Dio. Però dalle lor preghiere era sovente importunata la Sede Apostolica, chiedendone ognuno l'approvazione. Ma d'altro sentimento fu Gregorio X. Papa santissimo, e con esso lui i Padri del Concilio Generale II. di Lione nell'anno 1272, i quali formarono il Decreto XXIII. colle seguenti parole. *Religionum diversitatem nimiam ne confusionem induceret, Generale Concilium* (cioè il Lateranense IV.) *consulta prohibitione vetuit: sed quia nonsolum Importuna petentium inhiatio, illorum postea Multiplicationem extorsit, verum etiam aliquorum præsumtuosa temeritas, diversorum Ordinum, præcipue Mendicantium, quorum nondum approbationis meruere principium, effrenatam quasi multitudinem adinvenit: repetita Constitutione districtius inhibemus, ut aliquis de cetero novum Ordinem aut Religionem inveniat, vel habitum novæ Religionis assumat, cunctas affatim Religiones, & Ordines Mendicantes, post dictum Concilium adinventos, qui nullam confirmationem Sedis Apostolicæ meruerunt, perpetuæ prohibitioni subjicimus &c.* Poscia aggiugne il Pontefice: *Sane ad Prædicatorum & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ universali proveniens perhibet approbatos, præsentem non patimur Constitutionem extendi. Ceterum Carmelitarum & Eremitarum Sancti Augustini Ordines, quorum institutio dictum Generale Concilium præcessit, in suo statu manere concedimus, donec de ipsis fuerit aliter ordinatum.* Con questo Decreto come si accordi una Bolla riferita nel Tomo I. del Bollario Romano, e data nell' anno 1226, in cui Onorio III. Papa, con pochissime

 paro-

parole contro il folito approva la Regola de' Carmelitani, ne lascerò ad altri l'esame. A noi basti di aver veduto, con quanta severità nel Secolo XIII. tanto i Papi, che i Concilj Generali si opponessero alla moltiplicazione di nuovi Ordini Religiosi. Ma col tempo niun riguardo s'ebbe a sì fatti Decreti, ed insorsero, e si stabilirono altre Congregazioni d'uomini pii, sommamente al certo lodevoli ed utili alla Chiesa, di modo che oggidì ciascuna Città abbonda delle varie loro Famiglie. E che dissi delle Città? Non v'ha Terra, Castello, ed anche talvolta Villagio, che non abbia uno o più Conventi; e più ce ne sarebbero, se varj sommi Pontefici non avessero messo freno ai piccioli Monasterj.

Ma osservandosi oggidì tanta copia, e insieme diversità di Frati, Preti, e Cherici Regolari, forse può venire in mente ad alcuno di lodar la moderazione degli antichi Secoli, perchè senza paragone fu minore in que' tempi il numero de' Cherici Secolari, e similmente de' Regolari, perchè non v'era altro Ordine Monastico, che il Benedettino, e per lo più un sol Monasterio d'essi si contava nelle Città. Ma non sì facilmente s'ha da pensare, che ne' vecchj tempi fosse molto ristretto il numero de' Monaci e dei Monasterj. Imperciocchè anche anticamente si trovavano Città fornite di più Monasterj Benedettini dell'uno e dell'altro sesso, de' quali non resta vestigio a' nostri tempi. Legganfi le Vite de' Romani Pontefici raccolte da Anastasio Bibliotecario, e si vedrà, che molti ne furono nella sola Città di Roma negli antichi Secoli. Per esempio, Gregorio II. Papa *Monasteria, quæ secus Basilicam Sancti Pauli erant, ad solitudinem deducta, innovavit, atque ordinatis servis Dei Monachis, congregationem... constituit, ut ibidem die noctuque Deo redderent laudes. Hic Gerontocomium, quod post absidem Dei Genitricis ad Præsepe situm est, Monasterium instituit. Atque Monasterium S. Andreæ Apostoli.... ad nimiam deductum desertionem, in quo nec unus habebatur Monachus, adscitis Monachis ordinavit &c.* Il medesimo Papa ancora *domum propriam in honorem sanctæ Chri-*

Christi Martyris Agathæ, additis a fundamento cœnaculis, vel quæ Monasterio erant necessaria, a novo construxit &c. Abbiamo osservato, che anticamente più d' un Monasterio esisteva *secus Basilicam Sancti Pauli*: lo stesso pare, che s'abbia a dire della Vaticana. Imperciocchè Gregorio III, come s'ha dalla sua Vita, *fecit Oratorium intra eamdem Basilicam beati Petri*, dove ripose le Reliquie di tutti i Santi, *quorum Festa Vigiliarum atque Natalitiorum a Monachis trium Monasteriorum illic servientium quotidie... Missas celebrari instituit.* Aggiugne poscia l'Autore della suddetta Vita, ch'esso Papa *Construxit & Monasterium Sanctorum Martyrum Stephani, Laurentii, atque Chrysogoni, constituens ibidem Abbatem, & Monachorum Congregationem &c.* [8] *Simili etiam*

G 2 mo-

[8] Le parole raccomandate ad uno &c. sono queste (*sect.* 197.) presso Anastasio: *Ad persolvendas Deo Laudes in eodem Titulo diurnis atque nocturnis temporibus ordinatam, secundum instar officiorum Ecclesiæ B. Petri Apostoli.* Le quali parole opportunamente tralasciate provano bensì l'opinione dell'Autore, la quale molto prima di lui venne in capo a qualche altro: ma non bastano a convertire in Monasterj Benedettini quei quattro specialmente addetti alla Basilica Vaticana, i cui Monaci da S. Leone IX, come si disse nella nota 4, sono appellati Canonici, benchè sieno i medesimi antichi Monaci cominciati a congregare nel Monasterio de' SS. Giovanni e Paolo da S. Leone M. (seppure il Monasterio di S. Stefano Maggiore non è più antico) molto prima che nascesse S. Benedetto. Prima della dilui nascita ancora S. Ilaro successore di S. Leone edificò Monasterj presso S. Lorenzo (Anast. *sect.* 71.); ed era in Roma prima di S. Benedetto egualmente noto il Monachismo, che il Clero: cosa chiarissima nella storia Ecclesiastica. Vedasi la dotta Prefazione di Luca Olstenio al Codice *Regularum*; e si formerà idea più giusta del Monachismo che cominciò nel settimo secolo a diffondersi in occidente sotto la Regola di S. Benedetto. Di tal natura non erano al certo i Monasterj addetti alle Chiese specialmente di Roma, che non avean motivo, nè potevano mutar l'istituto dato loro da' sommi Pontefici fondatori; cioè di far l'ufizio de' Canonici, come poco appresso osserva l'Autore medesimo: benchè vivessero nel rimanente da veri Monaci. Dal Can. IV. del Concilio Rom. (*Labb. Tom.* IX. *coll.* 1099.) tenuto l'anno 1059. da Niccolò secondo apprendiamo l'indole di tal religioso Clero della Basilica Vaticana e altre Chiese di Roma: *Præcipientes statuimus ut*

modo renovavit Monasterium SS. Johannis Evangelistæ, Johannis Baptistæ, & S. Pancratii secus Ecclesiam Salvatoris .... ubi & Congregationem Monachorum & Abbatem constituit. Questi Monaci nella Basilica Lateranense *persolvebant sacra officia laudis divinæ diurnis nocturnisque temporibus*. Che parimente in Roma esistesse *Monasterium Boetianum*, siccome ancora *Monasterium Sancti Martini* in vicinanza della Basilica Vaticana, l'abbiamo dalle antiche memorie. Facevano allora i Monaci l'Ufizio, che susseguentemente fu poi appoggiato ai Canonici, per li Templi Secolari. In una parola s' ha dagli Annali del P. Mabillone, che sul fine del Secolo X. si contavano in Roma *Sexaginta Monasteria*, cioè *Quadraginta Monachorum, & Viginti Sanctimonialium*; di maniera che se tutte le Città a proporzion di Roma fossero state provvedute di Monasterj, avrebbero potuto gareggiare col sistema de' nostri tempi.

Ma questa abbondanza per lo più era ristretta alle Città più cospicue. Così negli antichi Secoli noi troviamo in quella di Milano non pochi Monasterj di Monaci, come *Ambrosianum, Sancti Victoris ad Corpus, Sancti Vincentii, Sancti Simpliciani, Sancti Celsi, Sancti Dionysii, Sanctorum Gervasii & Protasii, Sancti Caloceri*, e fors'altri a me ignoti. Delle Monache v' erano *Monasterium Majus, Widelindæ, Auroni, Dathaei, Lentasii, novum de Ghisone &c.* Parimente in Verona si contavano anticamente i Monasterj *Sancti Zenonis, Sanctæ Mariæ ad Organum, Sancti Firmi, Sancti Petri in Mauriatica, Sancti Stephani in Fera-*

ut ii prædictorum Ordinum (Preti, Diaconi, e Suddiaconi), *qui eidem prædecessori nostro obedientes, castitatem servaverunt, juxta Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant; & quidquid eis ab Ecclesiis venit, communiter habeant. Et rogantes, ut ad Apostolicam, communem scilicet vitam, summopere pervenire studeant*. In guisa che sebbene la vita comune, e il chiostro a noi che siamo usati alla disciplina presente, rappresentino per veri Monaci quegli antichi Canonici, essi realmente non erano distinti dall'altro Clero, se non nel tenore di vita che professavano.

rariis, *Sancti Thomæ*, *Sanctæ Trinitatis*, ed altri, che il tempo ha consunti, e noti saranno a quegli Eruditi. Oltre a ciò la Città di Pavia ne' vecchj tempi ebbe i Monasterj *Sancti Petri in Cælo aureo*, *Sancti Salvatoris*, *Sanctæ Agathæ*, *Senatoris*, *Sanctæ Mariæ Theodatæ*, *Sancti Anastasii*, *Sancti Matthæi*, *Sancti Thomæ*, *Sancti Apollinaris*, *Reginæ*, *sive Sancti Felicis*, *Sancti Majoli*, *Sancti Marini*, *Sanctæ Mariæ Venationum*, ed altri, de' quali son forse periti i nomi. Per quanto si ricava dall'antico Storico Ravennate nelle Vite di quegli Arcivescovi, anche in Ravenna si contavano molti Monasterj; ma per quanto dirò abbasso si può dubitare se contenessero dei Monaci. Il Ghirardacci nella Storia di Bologna rapporta all' anno 1073. una Bolla di Papa Gregorio VII. dove son registrati varj Monasterj di quella Città e Distretto. Quantunque sia falso tal Documento, pure potrebbe darsi, che una volta esistessero que' Luoghi sacri, de' quali non resta vestigio. Altri Monasterj Bolognesi e antichi appariscono in altre Carte; ed una ne ho prodotto io, indicante il Monasterio *di Santa Lucia di Roffeno*, situato nel medesimo territorio.

S'ha inoltre da osservare negli antichi Monaci, che amavano più tosto di fabbricare i lor Chiostri nelle solitudini, o almen fuori della Città, che nelle Città. Abbone fondatore del Monasterio della Novalesa in Piemonte, come abbiamo dalla Cronica di quel Luogo nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* diceva: *Non potest tutæ fore Monachorum habitatio, si circa Urbes vel Vicos fiat eorum assidua conversatio*. Così in Milano erano fuori della Città i Monasterj Ambrosiano, di San Celso, ed altri. In Pavia quei di San Pietro *in Cælo aureo*, di San Salvatore &c. In Verona di San Zenone, di Santa Maria all'Organo &c. in Modena quello di San Pietro, e in Reggio quel di San Prospero. Un benefizio ancora recavano al Pubblico que' Monaci, che andavano a far fondazioni in luoghi inospiti ed incolti; perchè secondo il loro istituto dovendo anche lavorar colle proprie ma-

ni, si davano a tagliare i boschi, a roncar le terre, e a ridurle coltivate. Avvenne eziandio, che in alcuni di que' sacri Luoghi, poscia arricchiti di gran copia di Beni, a poco a poco andarono crescendo le abitazioni de' Secolari, talchè se ne formarono Villaggj considerabili, e delle buone Terre. Particolarmente ciò si può osservare pel Monasterio di *Bobbio* sopra Piacenza fra orridi Monti, dove esiste una Città Episcopale. Così quel di Brugneto nel Genovesato divenne un Vescovado; e nel Modenese all'insigne Monasterio *Nonantolano* si aggiunse una Terra: e nella Diocesi d'Adria a quello della *Vangadizza* un'altra bella Terra, oggidì appellata la Badia. Tralascio altri simili esempli. Eranvi adunque una volta insigni Monasterj fabbricati lungi dalle Città; ma più senza paragone abbondavano i piccioli Monasterj, sparsi ne' territorj di molte d'esse Città, de' quali resta il solo nome, o anche il nome è perito. Ho io provato questa verità con tre Carte dell'anno 748. 764. e 775. tratte dall'Archivio de' Canonici Regolari abitanti nell'antichissimo Monasterio di SanBartolomeo di Pistoja. Altre Carte degli anni 763. 793. 800, ricavate dall' insigne Archivio Arcivescovile di Lucca, io ho prodotto, dalle quali apparisce, che più Monasterj si contavano nel territorio Lucchese prima dell'anno 800. Che in alcuni di sì fatti sacri Luoghi abitasse qualche numero di Monaci, o è certo, o è almen verisimile. Puossi dubitare, che gli altri fossero come Oratorj, governati da Prete Secolare. Di tal sorta doveano essere quattro Monasterj, che Ingone Vescovo di Ferrara nell'anno 1010. donò al Capitolo de' suoi Canonici, come costa dallo Strumento da me dato alla luce. Anche in Ravenna esistevano una volta parecchj di tali Monasterj goduti dai Preti Secolari. Agnello Storico Ravennate del Secolo IX. s'intitolava *Abate di San Bartolomeo*, nè certamente era Monaco. Molto probabile, che ancor que' Monasterj anticamente fossero albergo di Monaci, e che i Secolari Ecclesiastici poi se ne impossessassero. Tal sospetto passa in certezza al legge-

re

te le parole di San Gregorio Magno, scritte nel Lib. IV. ora V. Epist. I. a Giovanni Vescovo di Ravenna, dove si lamenta, perchè *aliqua loca dudum Monasteriis consecrata, nunc habitacula Clericorum, aut etiam Laicorum, facta sint*. Vegganfi ancora le Vite de' Vescovi Cenomannesi presso il Mabillon e il Baluzio, e si troverà, che in quella sola Diocesi anticamente esistevano trentasei piccioli Monasterj. Aveano bene stese que' Monaci le radici; ma col tempo quasi tutte quelle picciole Congregazioni andarono in rovina.

Infatti ne' vecchj tempi ogni ricco Monasterio, perchè possedeva Beni in assaissime parti d'Italia, si studiava in qualunque Città, Terra, o Villa di aver qualche *Cella* o *Priorato* con Chiesa di sua ragione, acciocchè portandosi colà, o passando di là l'Abate o i Monaci, non avessero da pagare l'albergo, ma riposassero nel proprio. Non minor premura è stata, ed è quella de' Regolari de' nostri tempi, per aver qualche nicchio dappertutto; con questa differenza, che oggidì le Case de' Religiosi in una Città sogliono essere d'Ordini diversi: laddove anticamente le varie Case erano di soli Benedettini, discendenti nondimeno da diversi Monasterj. In una Cella abitar soleva un Converso o un solo Monaco, più d'uno ne' Priorati. Un' esempio ci vien qui somministrato dalla Città di Ferrara. Quivi era la Cella o Priorato di Sant'Agata, spettante al *Monasterio di San Benedetto di Polirone* sul Mantovano. La Cella o Priorato di Sant'Agnese, appartenente a quello della *Pompos*a. La Cella o Priorato di San Giovanni colla Chiesa di San Biagio di ragione del Monasterio *Nonantolano*. La Cella o Priorato di Santa Giustina, spettante a quello di *Santa Giustina di Padova*. La Chiesa di Santa Maria Nova, ch'era del Monasterio di *San Bartolo di Ferrara*. La Cella o Priorato di San Michele, dipendente dal Monasterio di *San Genesio di Brescello*, e prima da quello di *Aula Regia di Comacchio*. La Cella, o più tosto il Monasterio di San Niccolò non so da chi dipendesse. Il Monasterio di *San Benigno di Fruttuaria*

possedeva in Ferrara il Priorato di San Romano. I Canonici Regolari di *Porto di Ravenna* vi possedevano il Priorato di Santa Maria in Vado. Anche il Monasterio di *San Vitale di Ravenna* godeva in essa Ferrara la Cella o Priorato di San Vitale. Forse vi furono altri simili Priorati da me non conosciuti. Maggiormente poi si conferma questa verità dall'ispezione delle Bolle Pontificie concedute ai Monasterj, e massimamente ai più illustri e facoltosi. Due ne ho io prodotto, l'una dell'anno 1132. di Papa Innocenzo II, e l'altra di Papa Anastasio IV. amendue in favore dell'insigne Monasterio della *Pomposa*, dalle quali si riconosce, in quante Città e Luoghi esso possedesse Celle e Chiese. Cioè in *Modena*, *Bologna*, *Ferrara*, *Padova*, *Trivigi*, *Vicenza*, *Verona*, *Ceneda*, *Brescia*, *Forlì*, *Urbino*, *Reggio*, *Mantova*, *Parma*, *Piacenza*, *Pavia*, *Cremona*, *Rimini*, *Firenze*, *Pistoja*, *Gubbio*, *Fiesole*, *Perugia*, ed altri Luoghi che tralascio. Puossi anche vedere nel Tomo IV. dell' Italia sacra una Bolla di Papa Innocenzo III. dell' anno 1216. in favore del Monasterio Chiusino di San Michele posto nella Diocesi di Torino. Son quivi annoverati i tanti Monasterj e Chiese, che quel sacro Luogo possedeva entro e fuori d' Italia. Che se chiedi, come in tanti Luoghi stendessero i Monasterj le loro fimbrie, risponderò qui sotto nella Dissert. LXVII. Per ora basterà di sapere, che i Monaci dovunque potevano, si studiavano di accrescere il loro Dominio, ed oltre a ciò i Fedeli per varie cagioni spontaneamente offerivano ai Monasterj i lor Beni e Chiese, per godere delle esenzioni, e del patrocinio degli Ecclesiastici. Più felicemente procedeva l'affare per li Monasterj di maggior nome e forza, perchè maggiori erano i lor privilegj. Ho io rapportato due Permute fatte da *Rodolfo Abate di Nonantola* negli anni 1029. e 1034, dalle quali si raccoglie quanta quantità di Beni possedesse questo Monasterio nel Modenese, nel Piemonte, e fino nella stessa Città di Torino, dove ad esso apparteneva, oltre i varj stabili, *medietas de Mercato ipsius Civitatis*. Nè se n'ha a stupire, da-
che

che lo Storico di Farfa da me dato alla luce nella Par. II. del Tomo II. *Rerum Ital.* atteſtò nel Secolo XI. che il Monaſterio *Nonantolano* gareggiava in dignità, facoltà, ed ampiezza con lo ſteſſo celebratiſſimo di Farfa, andando innanzi a tutti gli altri d'Italia. Quanti Beni per varie parti d' Italia godeſſero una volta i Monaſterj di Tremiti, di San Giovanni di Lanciano, di San Salvatore nel Monte Amiate, di Subbiaco, di San Lorenzo in Campo su quel di Fano, e d'altri; e quanti Monaſterj ſottopoſti ognun d'eſſi godeſſe, l' ho io dimoſtrato con varj Documenti, che non occorre accennare. Finirò con dire, che le tante Celle e Priorati, dove anticamente ſi diffondevano i Monaci, non poco ſervirono ad intepidire lo ſpirito Monaſtico, e a rovinare la Diſciplina, come altresì ne' Secoli ſuſſeguenti avvenne per tanti Conventini de' Frati Mendicanti. Queſto diſordine fu ben' avvertito da San Giovanni Gualberto, Fondatore dell' Ordine Vallombroſano; e però, ſiccome ſcrive nella di lui Vita al Cap. 3. il Beato Andrea Abate Strumienſe, proibì *Monachos accipere Capellas* (cioè Chieſe, dove ſi miniſtravano i Sagramenti) *ad hoc, quod aliquando a Monachis regi deberent. Canonicorum, non Monachorum, hoc eſſe officium dicebat. Viderat enim, ſub talibus occaſionibus falſæ Obedientiæ multos Monachorum ire per abrupta, & inrecuperanda animarum incidere detrimenta. Nam id, quod duo vel tres Monachi quolibet loco ſub occaſione Obedientiæ abſque præſente Paſtore morantur, deteſtabatur, & ſuis id facere omnino interdicebat.* Avea il Concilio Aquisgranenſe dell'anno 817. ordinato, che per conto delle *Celle* Monaſtiche, *non minus de Monachis ibi habitare debeant, quam ſex*. Poco fu da lì innanzi eſeguito un tal'ordine, oltre di che nè pur baſtava a togliere gli abuſi.

Dis-

Dissertazione Sessantesimasesta.

Dei Monasterj delle Monache.

FIN dai primi tempi della Cristiana Religione la Verginità era preferita al Matrimonio, ed anche allora si contarono Vergini, le quali aderendo al consiglio dell'Apostolo, sprezzando i commerzj della carne, si votavano a Dio con eleggere l'istituto della Castità perpetua. Quelle, che con più fermo proposito si dedicavano a Dio, cominciarono a prendere il Velo e la consacrazione dal Vescovo. Ma spezialmente, allorchè Costantino Magno Augusto restituì la pace e la libertà alla Chiesa, crebbe l'istituto delle sacre Vergini, talmente che nel Secolo IV. moltissime di loro, o Divote o Sacre, viveano nelle case paterne o proprie, o pure convivevano in Conventi; perchè l'uso di questi cominciato in Oriente, era a poco a poco penetrato anche in Occidente. Leggesi presso il Bollando al dì 12. di Gennajo pubblicata la Regola prescritta alle Monache nel Secolo Sesto da San Cesario Vescovo di Arles. Di queste sacre Fanciulle direttrice era una delle più vecchie; aveano una particolar forma e colore di veste, per cui si distinguevano dalle Secolari. Prima di prendere il sacro velo, formavano il Voto di Castità; e precedeva un Noviziato, talora di tre anni. Escluse non erano da questi Conventi, e dalla professione della Castità, le vedove. Parve nondimeno bene a Liutprando Re de' Longobardi di ordinare nelle sue Leggi, che alla vedova, se non passato un'anno dopo la morte del marito, non fosse permesso *Monachicum habitum accipere. Dolor enim dum recens est, in qualemcumque partem voluerit, animam ejus inclinare potest.* Svanendo poi esso dolore, facilmente ritornano ai desiderj della carne, di modo che *nec Monacha esse inveniatur, nec Laica esse possit.* Ma da che Carlo Magno si fu impadronito del Regno Longobardico, tante furono le preghiere e

le

le importunità delle vedove, che gli convenne abolir questo Editto, come apparisce dalle sue Leggi. Il medesimo Re Liutprando ancora ordinò, che qualsivoglia femmina, la quale *velamen Religionis in se receperit, quamquam a Sacerdote* (cioè dal Vescovo) *consecrata non sit, ad Sæcularem vitam vel habitum transire nullatenus præsumat*. E se alcuna di esse si maritasse, *perdat omnem substantiam suam*; e quanto alla persona, dovea mettersi nel Monasterio, o pure il Re provvedeva in altra maniera. Questo Editto riguarda quelle Monache, le quali abitavano nelle proprie case, e fuori del Chiostro; e col pretesto di non essere state consacrate dal Vescovo, alle volte messosi sotto i piedi il voto della Castità, andavano a maritarsi. Ho io interpretato per *Vescovo* la parola *Sacerdote*, che questo nome si dava una volta a' Vescovi, perchè secondo la Canonica Disciplina ad essi apparteneva il dare il velo alle sacre Vergini. Che se alcun pure volesse quì intendere i Preti, osservi il Canone 41. del Concilio IV. di Parigi, tenuto nell'anno 829. dove si legge: *Quosdam Presbyteros mensuræ suæ immemores, in tantam audaciam prorupisse, ut sacrarum Virginum Consecratores exsisterent; Quod Canonicæ auctoritati minime concordat*. Dal medesimo Concilio impariamo, che non solevano i Vescovi *velare Viduas*, ma solamente *Virgines*. Era riserbato ai Preti il dare il sacro velo alle vedove, col consenso nondimeno del Vescovo.

Anticamente le più vecchie fra le Monache si appellavano *Nonne* e *Nonnane*: nome, che dura in varj paesi d'Italia, dove l'avolo, e l'avola son chiamati *Nonno* e *Nonna*. Col tempo si stese esso nome a tutte le sacre Vergini. S' introdusse ancora, e massimamente nel Secolo VI. il titolo di *Abbadessa*, oggidì *Badessa*, dato alla Superiora del Monasterio. Un'Iscrizione scoperta in Capoa l'anno 1689. parla di una *Giustina Badessa*, la quale era anche stata Fondatrice di quel sacro Luogo, appartiene all'anno 569. Correva allora l' anno III. *Post Consulatum Justini II. Augusti*. L'indizione III. era principiata nel Mese di Settembre. Eccone le parole: HIC

HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS
IVSTINA ABBATISSA FVNDATRIX
SANCTI LOCI HVIVS QVAE VIXIT
PLVS MINVS ANNOS LXXXV. DEPOSITA
SVB DIE KALENDARVM NOVEMBRIVM
IMP. D. N. N. IVSTINO P. P. AVG.
ANNO III. P. C. EIVSDEM INDICTIONE TERTIA.

Fioriva per lo più ne' Monasterj delle Vergini sacre una tal santità di costumi col buon'odore di Pietà e dell'altre Virtù, che fin gli stessi Re ed Imperadori gareggiavano fra loro in fabbricarne de' nuovi, e le lor figlie correvano a professar quivi la vita Monastica. In Pavia Bertarido Re de' Longobardi edificò *Monasterium, quod Novum appellatur, in honorem Sanctæ Agathæ, in quo multas Virgines aggregavit &c.* come s' ha da Paolo Diacono *Lib. V. Cap.* 34 *de Gest. Lang.* Quivi Cuniberga figlia del Re Cuniberto fu dipoi Badessa. Parimente lo stesso Cuniberto fabbricò il nobil Monasterio di *Santa Maria Theodata*, oggidì *della Posterla*, che tuttavia ritiene l'antico suo splendore. Furono le Monache anticamente appellate *Ancillæ Dei*, quasi *Schiave di Dio*. Nel Concilio Romano dell'anno 721. si legge: *Si quis Monacham, quam Dei Ancillam appellamus, in conjugium duxerit anathema sit*. Così Romualdo Duca di Benevento *Basilicam in honorem Beati Petri Apostoli construxit, quo in loco multarum Ancillarum Dei Cœnobium instituit*: son parole del suddetto Paolo Diacono Lib. VI. Cap. 1. Rinomatissimo altresì ne' vecchj tempi fu, e tuttavia splendido si mira il Monasterio Bresciano, anticamente chiamato di San Salvatore, e presentemente di Santa Giulia, fondato da Desiderio Re de' Longobardi, e da Ansa sua moglie, dove si consecrò a Dio, e fu la prima Badessa *Anselberga* lor figlia. Nello stesso sacro Luogo professarono poi Virginità altre figlie di Regi, che assai lo nobilitarono. Due Documenti dell'anno 758. e 761. tratti da quell'Archivio ho io dato alla luce.

luce. I prodotti dal Margarino nel Tomo II. del Bollario Casin. poco esattamente furono copiati. Merita qui parimente d'essere rammentato un'altro non meno insigne Monasterio di sacre Vergini fondato in Piacenza, cioè quello, che sul principio portò il titolo *della Risurrezione del Signore*, e *de' Beati Apostoli*, oggidì di San Sisto, abitato dai Monaci Benedettini, dappoichè ne furono cacciate le Monache. Fondatrice ne fu *Angilberga moglie di Lodovico II. Imperadore*, come costa dai Documenti prodotti dal Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza, e da tanti altri, ch' io ho dato alla luce in questa medesima Opera, da' quali si scorge, ch' essa Augusta non lasciò indietro diligenza per ismisuratamente arricchirlo.

Si diedero ad imitare la pia liberalità dei Re anche i Vescovi, Duchi, ed altri gran Signori d' Italia; anzi fin le private persone soleano fondar Monasterj di sacre Vergini, ad oggetto di formare un pio domicilio alle lor figlie bramose di consagrarsi a Dio, per lo più costituendole Badesse del sacro Luogo. Ne ho data alla luce un' antichissima pruova, estratta dall' Archivio Arcivescovile di Lucca, cioè una Carta dell' Anno 722, da cui apparisce, che Orso Cherico fonda in Lucca il *Monasterio di Santa Maria* con determinare, che Orsa sua figlia eserciti ivi l' Ufizio di Badessa. Sottoscrive all' Atto *Talesperiano Vescovo* d' essa Città, perchè senza l' approvazione del Diocesano non si soleva venire all' erezione di alcun Monasterio. Che se questa talvolta non apparisce nello Strumento delle fondazioni, ciò non ostante si dee supporre, che il Vescovo vi prestasse il suo consenso. Così noi non troviamo nominato il Vescovo nella fondazione del Monasterio di *San Pietro di Pistoja*, fatto nell' Anno 748. da un Ratefrido, il cui Atto ho io dato alla luce. Dura tuttavia quel sacro Luogo abitato dalle sacre Vergini col titolo di *San Pier Maggiore*, riguardevole sopra gli altri Monasterj di quella Città, dipendente una volta dai Monaci Benedettini, oggidì dai Canonici Regolari, abitanti nell'

an-

antichissimo Monasterio di San Bartolomeo. Ho io quì accennato il Rito, con cui il Vescovo novello di Pistoja nella sua solenne entrata passava al sudetto Monasterio di San Pietro, dove sposava la Badessa, uscita colle Monache nella Chiesa. Avendo io parlato nella Dissert. LXIII. di un Rito simile praticato anticamente in Firenze, di più non ne dico. Anche ne' più antichi Secoli in uso fu, che le sacre Vergini non uscissero fuori de' loro Chiostri. Tuttavia, se intervenivano giuste cagioni, non era ad esse disdetto l' uscirne, perchè la Monastica Clausura delle Vergini peranche non si trovava ordinata dalle rigorose Leggi de' Sommi Pontefici, e massimamente di San Pio V. Il Santo Pontefice Gregorio Magno nel Lib. IV. Epist. 9. scrivendo a Gianuario Vescovo, non permise, che le Monache di un Monasterio in Sardegna *per Villas, prædiaque discurrerent*, col pretesto di non avere un Cherico, il quale accudisse ai loro affari, ordinando perciò ad esso Vescovo di provvedere, *quatenus ulterius eis pro quibuslibet caussis privatis vel publicis extra venerabilia loca contra Regulam vagari non liceat*. Così nel Concilio Vernense nell' Anno 755. è ordinato, *ne Monachæ extra Monasterium exire debeant*. E Carlo Magno in un Capitolare dell' Anno 802. ha queste parole: *Monasteria puellarum firmiter observata sint, & nequaquam vagari sinantur*. E più sotto: *Ut Abbatissæ una cum Sanctimonialibus suis unanimiter ac diligenter infra Claustra se custodiant, & nullatenus foris Claustra ire præsumant*. Finalmente il Concilio Aquisgranense dell' Anno 816. Lib. 2. Cap. 11. vuol che si proccuri *ne Sanctimoniales foras vagandi habeant facultatem*. Ma in niun luogo si legge pena imposta a chi trasgredisse. Oltre di che si noti quel *vagari*, restando per ciò aperto il Chiostro, se qualche giusta cagione interveniva, senza che s' incorresse allora in peccato. E ciò spezialmente fu permesso nel Quarto e Quinto Secolo della Chiesa. San Girolamo in un' Epistola a Demetriade, e in un' altra ad Eustochia lo fa conoscere. Anche Gregorio Turonense

nel

nel Libro X. della Storia di Francia, riferendo le pubbliche Processioni istituite in Roma da San Gregorio il Grande, così scrive: *Omnes Abbatissæ cum Congregationibus suis egrediantur ab Ecclesia Sanctorum Martyrum Marcellini & Petri cum Presbytero Regionis primæ*. Lo stesso Concilio Vernense poco fa mentovato aggiugne: *Sed Domnus Rex quando aliquam de ipsis Abbatissis ad se venire jusserit, semel in anno, per consensum Episcopi, in cujus Parrochia est, ut tunc ad eum aliqua veniat ex sua jussione, si necessitas fuerit &c.* Il medesimo fu stabilito dal Concilio Turonense III. dell' Anno 813. nel Can. 30. Aggiugne lo stesso Carlo Magno nel suddetto Capitolare: *Sed Abbatissæ, quum aliquas de Sanctimonialibus dirigere* (fuori del Chiostro) *voluerint, hoc nequaquam absque licentia & Consilio Episcopi sui faciant*.

Adunque ne' vecchj Secoli non era affatto vietato alle Monache il mettere il piede fuori del Monasterio, e noi sappiamo, che Santa Scolastica sorella di San Benedetto, tuttochè nel Chiostro vivesse, pure *semel per annum* ne usciva per visitare il fratello nel vicino Monasterio di Monte Casino. Così nelle Costituzioni di Gualtieri Arcivescovo Senonense circa l'Anno 915. si vede stabilito, *Ut Moniales nullatenus exire permittantur, vel extra pernoctare, nisi ex magna caussa. Et si Abbatissa ex causa justa alicui permittat, eidem injungat, quod sine mora revertatur*. Anche nell' Anno 1111. per testimonianza di Donizone nella Vita di Matilda, fra gli altri, che furono inviati incontro ad Arrigo V Re, che veniva a prendere la Corona in Roma, vi furono

- - - - - - - *Monachæ quoque centum*
Lampadibus multis cum claro lumine sumtis.

E ciò per antica consuetudine: perciocchè, come ha Anastasio nella Vita di Leone III, allorchè questo Pontefice fece la sua solenne entrata in Roma, gli andarono incontro *Proceres Clericorum, Optimates & Senatus, cunctaque Militia, & universus Populus Romanus, cum Sanctimonialibus & Diaconissis &c.* Anzi si presentavano le Mo-

Monache davanti ai Giudici, se erano molestate per liti. In una pergamena del Capitolo dei Canonici di Cremona, scritta nell' Anno 1001. comparisce davanti ai Messi di Ottone III Imperadore *Odelrico Vescovo di Cremona* col suo Avvocato, *& ex alia parte Roza filia quondam Lanizoni, Veste velamen Sanctæ Religionis induta*. Ma probabilmente questa non era Monaca di Chiostro. Imperocchè fin dai primi tempi della Chiesa non mancarono sacre Vergini abitanti nelle proprie case, come oggidì in molti Luoghi costumano le Suore delle Penitenza Domenicane, le Terziarie Francescane, le Orsoline, ed altre. Ho prodotto un bel Documento dell' Anno 907. da cui apparisce, che *Ageltruda olim Imperatrice, filia quondam Principis Beneventi* (cioè di Adelchiso) *veste Religionis induta, quæ fuit relicta quondam bone memorie Domni Guidoni Imperatori, quæ modo in domo permanet &c. tam pro anima sua, &c. & pro qua Domni Guidus, & Lambertus Imperatoribus, qui fuerunt Virum adque Filium meum, &c.* dona molti Beni al *Monasterio di Santo Eutizio* situato in Campoli. Ecco quella gran Principessa divenuta Monaca, ma abitante fuori del Chiostro, e nella propria casa. Che la clausura delle Monache fosse anticamente ben diversa dalla presente, si può raccogliere da altri esempli. Giunse a Piacenza sul principio del Secolo XI. San Simeone Romito, la cui Vita fu pubblicata dal P. Mabillone ne' Secoli Benedettini. Era vicina la mezza notte, quando egli stando alla porta della Basilica di San Sisto, allora delle Monache Benedettine, cominciò a cantare con grata armonia delle sacre Canzoni. *Hisce laudibus una ex Ancillis Dei, Maria nomine, Sacrista ejusdem Ecclesiæ, vehementer exterrita, ad Basilicæ januas cucurrit, & quas vectibus & seris obfirmaverat, quia apertas invenit, mirata obstupuit.* Adunque le Monache poteano venire nella Chiesa esteriore, della quale eziandio serravano le porte. Eriberto Arcivescovo di Milano nel suo Testamento dell' Anno 1034. lascia un' annua lemosina ai Monasteri,

Mag-

Maggiore, *di Widilinda*, *di Aurona*, *di Datheo* &c. ordinando, *ut duæ Monachæ per unumquodque Monasterium Puellarum, quæ superius leguntur, veniant omnes insimul in eodem die Veneris de prædicta hebdomada de Quadragesima in prædicto presbyterio Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ ad percipiendam prædictam benedictionem omni anno*. Tralascio quì di mentovar altre Carte da me date alla luce, che confermano l' uso delle Monache e Badesse di uscire del Chiostro, se così richiedeva qualche onesta cagione.

In una di queste, spettante a *Guinigiso Conte di Siena*, il quale nell' Anno 867. fonda un Monasterio di Monache nel territorio di essa Città si truova determinato da lui, *che la Badessa si dovea eleggere solamente della stessa Congregazione*. Questa era la Formola ordinaria di tutte le Fondazioni di Monasterj, tanto di Monaci, che di Monache, se pure il Fondatore non si riserbava col Patronato la facoltà di eleggere. Colla pluralità de' voti, come anche oggidì, si eleggevano tanto le Badesse, che gli Abati, e di tal' elezione si formava un' Atto pubblico, per togliere i dubbj e le liti. Ne ho io prodotto un' esempio tratto dall' Archivio Arcivescovile di Lucca, da cui risulta, che nell Anno 915. *Atruilda* di comune consenso delle Monache era stata costituita *Badessa del Monasterio di San Michele* di quella Città. Ivi son da osservare le seguenti parole, dette dalle Monache: *Itaque Regulam & Ferulam de manibus nostris in manum tuam quæ supra Atrualda, dedimus adque tradimus, ut in omnibus diebus vitæ tuæ in eadem stabilitate, qualiter te elegimus, persistas*. Della *Ferula*, che si dava agli Abati, il Rito è assai cognito; raro della data alle Badesse. In una Carta dell' Anno 1028. presso l' Ughelli ne' Vescovi di Torino, è scritto, che colei, la quale fosse eletta Badessa del Monasterio di Caramania, *accipiat Baculum super Altare ejusdem Monasterii, & fiat Abbatissa*. Nella Carta Lucchese non è fatta alcuna parola del Vescovo. Solamente si sottoscrivono alcuni Preti, fra' quali l' *Arciprete* e l' *Arci-*

 dia-

diacono della Cattedrale, e tre *Cardinali* della Chiesa di Lucca cioè Canonici. Peraltro secondo i Canoni alla costituzione d'una Badessa si richiedeva il consenso del Vescovo, se pure non vi fosse stato Privilegio, o condizione in contrario imposta dai Fondatori. E perciocchè era comune tanto ai Monaci, che alle Monache l'istituto di San Benedetto, perciò avvenne, che a poco a poco cominciarono quelli a frequentare i Monasterj di queste, per istruirle nella via della Pietà. S'introdusse poi, che molti Monasterj di sacre Vergini, non men vecchj, che nuovi, si soggettarono all'autorità e direzione de'Monasterj de' Monaci. Un solo esempio per ora ne recherò. Leone Ostiense nel Lib. 1. Cap. 9. della Cron. Casin. fa menzione dell'insigne Monasterio di S. Sofia di Benevento fondato nell'Anno 774. da Arichis Principe di quel gran Ducato, *quod sub jure B. Benedicti in Monte Casino tradidit in perpetuum permansurum*. Dirò qui di passaggio, che anticamente vi furono *de' Monasterj doppj*, cioè un Monasterio di Monaci fabbricato in vicinanza d'un'altro di Monache, abitando nulladimeno gli uomini separati dalle donne, e senza che entrasse nel Chiostro contiguo alcun d'essi. Prima ancora, che nascesse San Benedetto, furono questi introdotti in Oriente. A me non è mai capitato Documento, che pruovi passato in Italia questo pericoloso Rito. Dico pericoloso, perchè gli uomini e le donne de'vecchj Secoli erano lavorati della medesima carne, che quei de' nostri tempi; e però la tanta vicinanza produceva degli scandali. Da ciò prese motivo il Concilio Generale II. di Nicea di proibire la fondazione di tali Monasterj. E molto anche prima San Gregorio Magno Lib. XI. Epist. 25. avea lodato Gennaro Vescovo di Cagliari, perchè nella Casa di Epifanio *Monachorum Monasterium construi vetuisset, ne pro eo quod domus ipsa Ancillarum Dei Monasterio cohærebat, deceptio exinde contingeret animarum*. Anche Giustiniano I Augusto nella *l. Sanctissimarum. Cod. de Episcop. & Clericis* avea proibito sì fatti Monasterj. Contuttociò sappiamo, che fuo-

fuori d'Italia anche ne' Secoli posteriori si miravano Chiostri di Monaci e di Monache in certa maniera congiunti, separati nondimeno da buone mura. Ha il Demonio trovato di grand' invenzioni per tentar gli uomini.

Assaissimi all' incontro erano anche in Italia i Monasterj di Monache, le quali per l'educazione dello spirito dipendevano da qualche Monasterio di Monaci. Ho io prodotto una Carta dell' anno 744. esistente nell' antichissimo Monasterio di Santa Maria all' Organo di Verona, presentemente posseduto dai Monaci Olivetani. Quivi Auconda e Natalia avendo fabbricato un nuovo Monasterio di sacre Vergini, dicono: *Defensionem vero, vel admonitionem volumus habere a Monasterio Sanctæ Mariæ foris Porta Organi*. Che se l'Abate contro la Regola, o contro i Canoni, alle Monache *dominitionem aut fortiam imponere quæsierit: tunc eligat sibi Abbatissa cum Sororibus defensionem vel admonitionem Sancti Zenonis nutritoris nostri, vel Præsulis, qui pro tempore fuerit*. Colle quali parole non so, se intendano l'insigne Monasterio di San Zenone, o pure il Vescovo di Verona. Col titolo di *Difesa* si vuol' esprimere la protezione de' Monaci contro qualsivoglia usurpatore: con che essi acquistavano qualche diritto di superiorità, o autorità sopra il Monasterio delle sacre Vergini. Col nome di *Ammonizione* s'intendeva quell' ajuto, che i Monaci prestavano al debile sesso colle istruzioni di Pietà. Ma per questo non si conferiva all' Abate alcun diritto di vero dominio, se non allorchè nella fondazione venivano sottoposti i Monasterj di Monache a qualche Monasterio di Monaci. Era appunto la mira d'essi Fondatori di provveder la sacre Vergini di chi coll' autorità e coll' esempio tenesse in dovere gli animi istabili d'esse, e le ajutasse al cammino delle Virtù. Inoltre gli stessi Principi si prendevano la cura di vegliare, affinchè i vizj e gli abusi non trapelassero nelle sacre Congregazioni, o ne fossero tolti, e l'osservanza della Regola non iscadesse o perisse.

H 2 A que-

A questo fine di tanto in tanto eleggevano de' *Messi Regj* con ordine di esaminare i costumi, e la vita anche delle Monache. Carlo Magno in un suo Capitolare dell' Anno 806. formò il seguente Editto. *Ut Missi Dominici per singulas Civitates & loca, Monasteria virorum & Puellarum prævideant, quomodo aut qualiter in domibus Ecclesiarum, & ornamentis Ecclesiarum emendatæ vel restauratæ esse videntur; & diligenter inquirant de conversatione singulorum, vel quomodo emendatum habeant, quod jussimus de eorum lectione & cantu, ceterisque disciplinis, & Ecclesiasticæ Regulæ pertinentibus*. Quasi nel medesimo tempo Pippino Re d' Italia suo figlio nella Legge XXI. fece quest' altro regolamento. *Stetit nobis, ut Missos nostros, unum Monachum, & unum Capellanum, direxissemus infra Regnum nostrum, pro videndo & inquirendo per Monasteria Virorum & Puellarum, quæ sub sancta Regula vivere debent, quomodo est eorum habitatio, vel qualis est vita aut conversatio eorum, & quantum unumquodque Monasterium de rebus habere videtur, unde vivere possit*. Oltre a ciò Lottario I. Augusto in varj Luoghi d' Italia costituì de' Correttori col nome d' *Ispettori*, acciocchè si studiassero, che la Regola Monastica fosse esattamente osservata. Ne ho la testimonianza in un Diploma dell' Anno 833. in cui prende sotto la sua protezione il Monasterio Pavese delle sacre Vergini *di Dodoso*, con dire fra l' altre cose: *Meramnum quoque venerabilem Abbatem in eodem loco constituimus Inspectorem, quatenus diebus vitæ suæ studio in omnibus Regula ibi exequatur Sancti Benedicti &c.*

Odasi ora un detestando abuso de' Secoli barbarici. Se qualche Monaca con adulterio o fornicazione rompeva il voto della Castità veniva presa, e posta *inter pensiles Ancillas Regis*, acciocchè filasse, o con altri lavorieri si guadagnasse il pane come Schiava. *Gyniceo* si appellava quel Luogo, ma luogo poco diverso dai Lupanari, e indegno di Vergini sacre, le quali anche dopo il fallo erano tenute a custodire la Castità. Di questo abuso è par-

parlato nelle Leggi Longobardiche. Conobbe Lottario I. Augusto questo disordine, e però nella Legge 88. vi rimediò col seguente Editto. *Statuimus, ut si femina vestem habens mutatam* (cioè di Secolaresca mutata in Monastica) *mœcha deprehensa fuerit, non tradatur Geniceo, sicut usque modo, ne forte quæ prius cum uno, postmodum cum pluribus locum habeat mœchandi. Sed ejus possessio* (cioè le sue facoltà) *Fisco redigatur, & Episcopi ipsa subjaceat judicio.* Nella Legge 6. il medesimo Imperadore dice: *Persona vero ejus sit in potestate Episcopi, in cujus Parrochia est, ut in Monasterio mittatur.* Questi disordini nondimeno per lo più si commettevano dalle Monache abitanti fuori de' Chiostri. V' ha un Capitolare di Arichis Principe di Benevento nel Secolo VIII. che si legge nella Par.I. del Tomo II. *Rer. Ital.* dove egli descrive le femmine, *quæ defunctis viris habitum Sanctimonialium in secreto domi suscipiunt, ne vim nuptialem perpetiantur.* Poscia aggiugne, che queste *delictis* (o sia *deliciis*) *effluunt, comessationibus student, potibus vineis ingurgitantur, lavacra frequentant &c. Si quando in plateas processuræ sunt, facies poliunt, manus candidant, incendunt libidinem, ut visentibus incendia misceant. Sæpe etiam formosos videre, atque videri impudentius appetunt. Et ut breviter dicam, ad omnem lasciviam voluptatemque animi frena relaxant &c. adeo ut non solum unius, sed, quod dictu nefas est, plurimorum prostitutionibus clanculo substernantur; & nisi venter intumuerit, non facile comprobatur.* Però esso Principe ordina, che provato il fallo di queste scapestrate, sieno condannate a pagare *Guidrigild suum in Palatium*, e cacciate in Monasterio.

Ma non mancarono anche Monache Claustrali, che si lasciavano trasportare dalla concupiscenza ad eccessi. Anzi si truovarono talvolta Monasterj, nella famiglia de' quali avea preso tal piede la dissolutezza, che fu necessario il cacciar le donne, e dare il sacro Luogo ai Monaci professanti la Monastica disciplina, e l' esemplarità de' costumi. Abbiam parlato in assaissimi luoghi dell'

 insi-

insigne Monasterio di San Sisto di Piacenza, abitato da sacre Vergini. Convien credere, che queste si fossero rilassate, perciocchè per cura della celebre Contessa Matilda ne furono cacciate, e in lor vece ivi posti i Monaci Benedettini, i quali ne han conservato sempre il possesso. Ho io pubblicato uno Strumento dell' Anno 1003. in cui si legge, che i Patroni del Monasterio di San Salvatore, situato nel Contado di Siena, consegnano ai Monaci quel sacro Luogo, *quod ibidem fuit Monasterio Puellarum*. A queste si può credere tolto quel Monasterio a cagion della loro sregolatezza, inferendosi ciò dalla minaccia fatta agli stessi Monaci colle seguenti parole. *Sed volumus, ut ipsi Monachi regulariter vivant. Et si ipsi Monachi regulariter vivere noluerint, tunc habeamus licentiam nos suprascripti, & nostri hæredes, illos foras ejicere, & alteros introducere meliores, qui ipsum Ordinem melius custodiant*. Certamente noi non possiam dire, che ogni Monasterio di Serve del Signore, oggidì in Italia e fuori vada esente da irregolarità e difetti: pure infinita è la copia di quelli, massimamente se regolati dai Vescovi, che religiosamente vivendo abboudano di Virtù, talche possiam dire anche per questo più felici i tempi nostri, che gli antichi. Ne' Secoli addietro v' erano in Italia de' *Monasterj Regali* di Sacre Vergini, dipendenti dai Re ed Imperadori, e indipendenti dal Vescovo. In questi per lo più entrava la Superbia e la troppa Libertà.

Del resto i buoni Vescovi gareggiarono una volta fra loro in ergere nuovi Monasterj di Vergini sacre, e tanto essi, che gl' Imperadori e Re esercitarono la lor munificenza in dotarli ed arricchirli, di modo che parecchj ne troviamo, che godevano più *Corti*, cioè Ville per lo più contenenti qualche Castello, con giurisdizione sopra d' esse, e Chiese, ed altri Monasterj loro sottoposti. Di tal verità parlano tanti Documenti da me dati alla luce in quest' Opera; ed altri ne ho aggiunto a questa Dissertazione, de' quali non occorre, che se ne faccia menzione. Particolarmente dopo il Millesimo non

non furono men sollecite de' Monaci le Monache a cercare ed ottenere la protezion sempre venerabile della Sede Apostolica, la quale nondimeno nulla pregiudicava ai diritti de' Vescovi. Strana cosa parrà a taluno il trovare talvolta nelle Bolle de' Papi (come ho io provato con una di Alessandro III. dell' Anno 1175. e con un'altra d'Innocenzo IV. del 1247.) la seguente Formola: *Praeterea liceat vobis Viros & Mulieres liberas & absolutas, quae sui compotes se Monasterio vestro reddere voluerint, ad Conversionem recipere, & eos absque contradictione aliqua retinere*. Significava la parola *Conversione* il rinunziare al Secolo con abbracciare la vita Monastica, e vestirne l'abito religioso. Ma che han qui che fare ne' Monasterj di Donne gli uomini? Hassi dunque da sapere, che anche tali Monasterj tenevano al loro servigio dei Laici, portanti l'abito Monastico, appellati *Conversi*, che avevano la loro abitazione fuori del Chiostro, e prestavano alle Monache que' servigj, che occorrevano alla loro economia, come praticano anche oggidì tanti Servi Secolari. Per la Consecrazione poi, o sia Benedizione delle Monache, al pari di oggidì anche anticamente si usavano varie solennità. Tre erano gli ordini d'esse. Il primo delle Vergini obbligate alla clausura del Monasterio; il secondo di quelle Vergini, che nelle case proprie osservavano il Voto della Castità; il terzo delle Vedove, professanti anch'esse il medesimo Voto. Ho io prodotto i Riti costumati nel velare queste diverse donne, tratti da un' antico Codice della Biblioteca Casanatense, passata nel Convento della Minerva de' Padri Predicatori.

DISSERTAZIONE SESSANTESIMASETTIMA.

Delle maniere, colle quali anticamente le Chiese, i Canonici, i Monasterj, ed altre Università Religiose, acquistarono, o si procacciarono gran copia di ricchezze e comodi terreni.

NOn mancano a' tempi nostri persone, le quali con occhj curiosi misurando lo stato presente della Repubblica Ecclesiastica, e trovando tanti Beni passati nelle Chiese, esclamano tornar ciò in evidente danno della Repubblica Secolare, persuadendosi facilmente, che molto diversa fosse la condizione de' vecchj Secoli, e molto inferiore l'opulenza delle Chiese antiche. Ma che altramente passasse questo affare negli stessi Secoli rozzi e barbarici, tutte le antiche memorie lo pruovano. Imperciocchè ci furono tempi, ne' quali senza comparazione colavano, e si ritrovavano più ricchezze ne' sacri Templi, Monasterj, e Collegj sacri. Nè solamente possedeva l'uno e l'altro Clero fondi e stabili quasi innumerabili, ma anche ampj Dominj, Castella, Terre, e Città. Ora niuno sa meglio, quanto si stendesse una volta la copia de' Beni e delle ricchezze degli Ecclesiastici quanto chi ha potuto visitar gli Archivj antichi delle Chiese. Benchè che dico io? Anche senza consultar le vecchie Carte, basta il considerare in alcuni paesi l' immensa copia de' Livelli, a' quali son sottoposte le terre, con riconoscere il diretto dominio o del Vescovado, o de' Monasterj, e d' altri Luoghi. Così era una volta quasi dappertutto: ma le guerre, e i Popoli poco scrupolosi ruppero questi legami nella maggior parte dell' Italia. Io tratterò in un' altra Dissertazione della potenza, che anticamente godevano i Vescovi, gli Abati, ed altre Congregazioni Ecclesiastiche; e poscia farò vedere, come da tanta grandezza vennero declinando. Prendo ora a mostrar le varie maniere, per le quali sì gran copia di Beni ne' Secoli antichi pervenne alle mani degli Ecclesiastici. E' assai

E' assai noto, che fin da' primi tempi della fondata Religion Cristiana si usavano le oblazioni e limosine de' Fedeli, affinchè con esse si alimentassero i Ministri dell' Altare, con dispensare il soprappiù ai Poveri. Questa provvisione oltre all' essere conforme al diritto naturale, si vede anche ordinata dalla voce del Salvatore, e suo Apostolo Paolo: *Dignus est enim Operarius mercede sua; neque os bovi trituranti obstruendum*. Ma dappoichè sotto Costantino Magno fu data la pace alla Chiesa, allora maggiormente si accese il pio fervore de' Cristiani per alzar Templi a Dio, e per accrescere il numero del Clero, affinchè il culto divino si propagasse, e la divozione del Popolo sempre più andasse crescendo. Però alle stesse Chiese e Ministri d' esse fu costituita la convenevol dote di buone rendite; e volentieri da' Fedeli pel vitto de' Cherici, per la manutenzione de' Templi, e per l' ornamento de' sacri Misterj, si contribuivano Decime, Primizie, ed Oblazioni. Anzi le persone o viventi donavano, o lasciavano per testamento case, ed altri fondi, che passavano in dominio de' sacri Templi. Sicchè il primo erario, per così dire, de' Ministri di Dio (intendo de'necessarj) era costituito nel diritto naturale, essendo troppo giusto, che il Popolo mantenesse chi per lui faticava nell' amministrazione de' Sacramenti. Il perchè dai Concilj e Padri fu decretato, che si pagassero le Decime alle Chiese, onde si provvedesse all' alimento de' Vescovi, Parrochi, ed altri necessarj Ministri. Il secondo erario fu fondato nelle spontanee oblazioni de' Fedeli, i quali o alzavano e dotavano nuovi Templi, o ai già fabbricati conferivano nuovi doni e rendite di stabili, per maggiore ornamento de' sacri Luoghi, accrescimento di decoro ai divini Misterj, di comodo ai Ministri delle Chiese, e di ajuto ai Poveri. Però dopo la pace della Chiesa avendo Costantino nell' Anno 321. con sua Legge permesso di donar fondi alle case del Signore, cominciarono a colare in esse le intere eredità, pingui legati, ed altri doni della pia munificenza de' Fedeli; siccome ancora a fabbri-

bricarsi un po' più tardi dei Monasterj di Monaci e Monache: dal che venne ad amplificarsi il Patrimonio del Clero.

In Terzo luogo a maggiormente dilatarlo contribuì una assai comune consuetudine, cioè che i Ricchi dando un calcio al Secolo, e abbracciando l' Ecclesiastica milizia o ne' Monasterj o ne' Collegj de' Canonici, o nell' Ufizio di Parrochi, non solamente se stessi, ma anche tutti i lor Beni di fortuna dedicavano a Dio. Ed altri ascritti a qualche Chiesa, ritenendo l' usufrutto de' lor Beni vita durante, la istituivano poi ne' testamenti erede di parte di essi, o di tutto. Fin dall' Anno 434. gl' Imperadori Teodosio juniore, e Valentiniano III. pubblicarono la seguente Legge, rapportata dal Codice Teodosiano Tit. 3. Lib. V. per cui si dichiara, che morendo i Cherici senza legittimi eredi, la Chiesa, a cui s' erano soggettati, ereditava le lor facoltà. *Si quis Episcopus, aut presbyter, aut Diaconus, aut Diaconissa, aut Subdiaconus, vel Clericus, aut Monachus, aut mulier, quæ solitariæ vitæ dedita est* (cioè Monaca) *nullo condito testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus, vel liberi &c. exstiterint: bona, quæ ad eum pertinuerint, sacrosanctæ Ecclesiæ, vel Monasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam socientur.* Però nulla è da maravigliarsi, se il Popolo, il Clero, i Monaci, e le Monache cotanto si studiassero di tirare al Vescovado, al Monasterio, e ad altri ufizj della Chiesa le persone più facoltose, per isperanza de' frutti, che ne potevano ridondare all' erario Ecclesiastico. Merita quì di essere rammentato un' avvenimento, che suscitò molte querele fra Santo Agostino, e Piniano, Albina, e Melania, nobilissimi e ricchi Cittadini Romani, e di cui molto parlai nel Tomo I. de' miei Anecdoti Latini. Eransi questi circa l' Anno di Cristo 411. portati ad Ippona per visitare Agostino, quand' ecco secondo l' uso o abuso di que' tempi, commossa la plebe, quasi forzò Piniano a prendere il Presbiterato: alla qual violenza, per interposizione del Vescovo Agostino, gli riuscì di sot-

sottrarsi. Non sì tosto fu egli ridotto in luogo libero e sicuro, che molto si lamentò di Agostino, e della plebe d'Ippona per sì fatta violenza, *quasi cupiditate pecuniæ, non dilectione justitiæ, servos Dei vellet retinere*, ed avesse data a conoscere *cupiditatem suam, se non Clericatus, sed pecuniæ caussa, hominem divitem, atque hujusmodi pecuniæ contemtorem & largitorem, apud se tenere voluerit*. Il perchè Santo Agostino con sua Lettera ad Alipio Vescovo di Tagasta, ora 125. già 224. e con altra 126. già 225. ad Albina, non lasciò indietro ragione alcuna per iscusare la frenesia del Popolo, e giustificare se stesso. Ma con più moderazione ed accortezza si solevano tirar le persone facoltose agl' impieghi Ecclesiastici, e al Chiostro; e ciò particolarmente succedeva negli Oblati de' Monasterj. Carlo Magno solamente ordinò nella Legge 137. delle Longobardiche: *Ut unusquisque Presbyter res, quas post diem consecrationis adquisierit proprias, Ecclesiæ relinquat*. Ciò non ostante uso frequente fu, che nell' ingresso de' ministerj di Chiesa, e de' Chiostri, le persone offerivano i lor Beni al sacro Luogo; ed appena al Chiostro passava alcun Fanciullo, che i Genitori non facessero qualche oblazione di stabili a quel Monasterio. Ne ho recato per esempio una Carta forse scritta nell' anno 765. dove Eufemia madre offerendo per Oblato Giovanni fanciullo suo figlio a *Giovanni Abate del Monasterio Napolitano de' Santi Severino e Sossio*, assegna a quel Luogo religioso la porzione de' Beni, che ad esso lui appartenevano. Altri esempli di Beni passati per questa via nelle Chiese, si possono leggere nella Dissertaz. LXII. e LXV. Nell'Archivio dell' Arcivescovado di Lucca vidi una Carta scritta *Anno IV. Domni nostri Ratchis viro excellentissimo Rege Indictione III.* cioè nell' anno 749. o 750. perchè non notai il giorno e mese. Quivi *Teupertus V. D.* alla Chiesa di Santa Maria di Sesto, e al suo Rettore Bonualdo, *una cum consensu Genitorum suorum, se ac bona sua offert ad serviendum ibi Deo*. In altra Carta scritta ne' tempi del Re Liutprando *Ansfridus V. V. Cle-*

V. Clericus promette di servire *Beato sancto Laurentio*, *& Sancto Valentino de Vaccule* tutti i giorni di sua vita; e perciò al sacro Luogo offerisce *omnia sua bona*, *Servos*, *& Ancillas*, riserbandosene solamente l' usufrutto, finchè avrà vita. Tralascio altri esempli di chi entrava in Monasterio.

Ma perchè non doveano mancar persone, alle quali pareva, che gli Abati, ed altri sacri Ministri attendessero troppo all' Interesse, ho prodotto un Rito de' Benedettini di Monte Casino nel ricevere i Novizj, dove fra l' altre cose si leggono le seguenti parole: *Tunc debet illi dicere Abbas: Ecce frater, si vis Deo omnipotenti servire, vade, vende omnia tua, & da pauperibus, & veni sequere Christum. Sed si ille dixerit, quia in hoc Monasterio volo tribuere, tunc dicat illi Abbas: Frater, Deo adjuvante, nobis non est necessaria tua res, eo quod nostra indigentia habet, unde suppleatur; sunt enim alii pauperiores nobis, aut etiam Monasteria; vel certe parentes tui forte plus sunt pauperes quam nos, & qui plus indigent nobis. Si autem ille dixerit, quia volo pro mercede animæ meæ magis in hoc Monasterio tribuere, quam alteri dare: tunc donare debet rem suam aut Pauperibus, aut in Monasterium &c.* Ma gl' altri Monasterj non procedevano con questa cautela e delicatezza; nè il P. Martene trattando de' Riti Monastici ha recato alcun'altro simile esempio. Oltre di che a nulla doveano servire le suddette proteste, e la roba toccava al Monasterio. Noi sappiamo dal Concilio Cabilonense II. dell'Anno 815. che l' arti dell' avarizia entravano in sì fatte prede. Ivi si legge al Cap. VII. *Constituit sacer iste conventus, ut Episcopi, sive Abbates, qui non in fructum animarum, sed in avaritiam & turpe lucrum inhiantes, quoslibet homines allectos circumveniendo totonderunt, & res eorum tali persuasione non solum acceperunt, sed potius subripuerunt, Pœnitentiæ Canonicæ subjaceant &c.* Quel che è più, aggiungono: *Res namque, quæ ab illectis & negligentibus datæ, ab avaris & cupidis non solum acceptæ, sed*

ra-

raptæ noscuntur, heredibus reddantur, qui dementia parentum, & avaritia incentorum, exheredati esse noscuntur. Gloria è di Carlo Magno l'avere ispirata ai Vescovi una tal costanza e zelo. Vegganſi finalmente negli Analetti del P. Mabillone le Lettere di Siberto Priore di S. Pantaleone, e di Rodolfo Abate di San Trudone, dove si leggono i seguenti versi:

Quando vult aliquis, ut fiat Cœnobialis,
Ex omni, quod habet, partes æquas faciat tres.
Unam pauperibus det, & una domi teneatur;
Tertia debetur Sanctis, ad quos gradietur,
Hoc ego justitiam magis assero, quam Simoniam.

Indizio è questo, che alcuno allora tacciava di Simonia l'assorbirsi da' Monasterj le facoltà di chiunque si facea Monaco.

In Quarto luogo anche le Chiese e i Monasterj, che abbondavano di facoltà, si procacciavano altri Beni, comperandoli non meno di quel che facessero i Secolari. Perchè innumerabili esempli di tali acquisti si veggono nelle Carte degli antichi Archivj Ecclesiastici, e nelle Croniche de' Monasterj, altra pruova non ho io creduto di addurre, che uno Strumento tratto dall' Archivio de' Canonici Regolari di Pistoja, e spettante all'ann. 812. in cui *Guillerado Vescovo di Pistoja* vende molti Beni ad *Ildeperto Abate del Monasterio Pistojese di S. Bartolomeo*. Questo Vescovo è chiamato dall'Ughelli *Vuiltretradus*. Da ciò procedette, che ne' Diplomi dei Re ed Imperadori si vede confermato ai sacri Luoghi tutto quello che in addietro hanno acquistato, o in avvenire acquisteranno *ex emtione, traditione, comparatione, commutatione &c.* La qual verità ancorchè non abbia bisogno di pruove, pure l'ho confermata con un Diploma di *Berengario I. Re d'Italia*, il quale nell'Anno 898. confermò tutti i suoi Beni al Monastèrio Pavese, di *Santa Maria Teodota*, oggidì *della Posterla*. Dell'Anno 899. si truova altro suo Privilegio in favore delle medesime sacre Vergini. Delle *Permute* ancora di Beni fatte dagli Ecclesiastici assaissimi esempli si truovano.

Una

Una sola ne ho io prodotto, fatta nell' Anno 944. da *Pietro Abate del Monasterio Veronese di Santa Maria all' Organo*.

In Quinto luogo non lieve accrescimento di sostanze venne alle Chiese dalla pia industria di coloro, che per esentarsi dalle pubbliche contribuzioni ed aggravj donavano il suo ai Vescovi, o alle Università Religiose per riceverlo in appresso a Livello. Imperciocchè godendo essi Prelati, Abati, Canonici, ed altre Chiese di molte esenzioni e Privilegj, ottenuti dai Re ed Imperadori, le persone Secolari intente ai lor vantaggj, donavano i lor fondi ai potenti Ecclesiastici con patto segreto, che gli stessi fossero loro conceduti con titolo Enfiteutico o sia Livellario, obbligandosi solamente di pagare un tenue annuo Canone, o sia pensione, che mantenesse viva la memoria del dominio diretto, goduto dai sacri Luoghi. Con questo ripiego l' accorta gente continuava a possedere e godere come prima i proprj Beni, potendo anche tramandarli ai lor posteri, e intanto profittava dell' esenzione dagli oneri pubblici. Che se veniva a mancare la discendenza dell' Enfiteuta, la Chiesa allora prendeva il possesso de' fondi livellati, e gli aggiugneva agli altri suoi proprj. Non pochi esempli di tal consuetudine ci vengono somministrati dalle pergamene de' vecchj Secoli, dalle Croniche Monastiche, ed anche da' Libri stampati. Ma Pippino Re d' Italia, o pure, come s' ha dalla mia edizione delle Leggi Longobardiche, Lottario I. Augusto, più attento de' suoi predecessori, osservata questa frode pregiudiziale allo stato Politico, con suo Editto obbligò da lì innanzi sì fatti Beni alle pubbliche funzioni. *Placuit nobis*, dic' egli, *ut liberi homines, qui non propter paupertatem, sed ad vitandam Reipublicæ utilitatem, fraudulenter ac ingeniose res suas Ecclesiis delegant, easque denuo sub Censu utendas recipiunt, ut quousque ipsas res possident, hostem & reliquas functiones publicas faciant. Quod si jussa facere neglexerint, licentiam eos distringendi Comitibus permittimus per ipsas*

ipsas res, *nostra non resistente emunitate* (ciòè non ostante l'immunità e Privilegj da noi conceduti alle Chiese) *ut status & utilitas Regni hujusmodi adinventionibus non infirmetur*. Ciò non ostante continuò la gente a donare alle Chiese, e a riceverne a Livello i proprj Beni; perciocchè quantunque con tal'arte non si sottraesse ai pubblici aggravj, pure col patrocinio della Chiesa difendeva i Beni Livellarj dalle unghie del Fisco, e dalla violenza de' Potenti. Assaissimi esempli di simili Livelli si conservano tuttavia nel ricchissimo Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena, da cui due soli ne ho estratto. Il primo è spettante all' Anno 841, o 842. dove Leodoino Gastaldo, e Cristeberga giugali dicono: *Petimus a vobis Domno Jona gratia Dei Episcopus Sancte Ecclesie Mutinensis &c. concedere nobis dignetis &c. omnes res illas, quas ego qui supra Leodobino per cartula donationis pro remedio anime mee in Ecclesia Sancti Geminiani emisi, omnia in integrum &c.* L'altra Carta è dell'Anno 1006. in cui sono le seguenti parole: *Et ideo in Dei nomine ego Warinus gratia Dei Episcopus Sancte Mutinensis Ecclesie infyteochario adque precario nomine concedo tibi Adelburga &c. pecies quatuor de terra infra Castro, qui dicitur Nova &c. Quas ipsas pecies de terra tu que supra Adelburga per cartulam offersionis pro tuam salvationem emisisti in me qui supra Warinus Episcopus ad pars Ecclesiæ Sancti Geminiani &c.* E che lo stesso si praticasse in altri Luoghi, l'ho dimostrato con altra Carta dell' Anno 1000, in cui i Canonici di Siena concedono a Livello due case a chi loro le avea donate.

Veggansi ancora le Formole di Marcolfo, e le aggiunte dal Lindenbrogio, dove quasi tutte quelle *Precarie*, o *Prestarie*, presentano qualche fondo donato alla Chiesa, e poi ricevuto in Livello, o pure in sua vece qualche altro stabile della medesima Chiesa con lo stesso titolo. Questo fu poi una delle principali cagioni, per le quali le Chiese più potenti sempre più andavano am-

amplificando la massa de' lor Beni, e la loro opulenza. Imperciocchè quanto più grande era la potenza, e più ampi i Privilegj d' esse Chiese, tanto più facilmente le persone mettevano sotto la lor protezione gli stabili proprj. E però troviamo colata in mano de' Vescovi ed Arcivescovi, o sia delle lor Chiese, e insieme de' Monasterj più cospicui, tanta copia di Beni, perchè questi aveano più forza per proteggere i lor clienti, sudditi, e Livellarj, nelle contingenze. E similmente di quà provenne, che le Chiese e i Monasterj in tanti diversi Contadi, o sia Comitati, ed anche assai remoti, possedessero Chiese, Corti, ed altri Beni. Perciocchè questi donanti offerendo i loro stabili ai Luoghi sacri lontani, speravano di non essere molestati da sì remoti Padroni, e di non restare per questo di godere del loro patrocinio. Due Giudicati della Contessa Matilda dell' Anno 1105. da me prodotti fanno conoscere, che il Monasterio di Monte Casino possedeva fondi nel Distretto di Reggio; e ne abbiamo innumerabili altri esempli. Truovansi persone poco pratiche de' Riti antichi, le quali oggidì si maravigliano al veder, che i Secolari posseggano grossi poderi, spettanti al diretto dominio delle Chiese. Quanto s' è detto finora, servirà loro per formare da quì innanzi un più adeguato giudizio.

In sesto luogo fu spezialmente nel Secolo XI. un' altra maniera di aggiugnere ai proprj i Beni altrui. Veramente di tal' uso si truova memoria nel Canone XXII. del Concilio Meldense, tenuto l' Anno 845. Quivi è ordinato, *Ut precariæ a nemine de rebus Ecclesiasticis fieri præsumantur, nisi quantum de qualitate convenienti datur ex proprio, duplum accipiatur ex rebus Ecclesiæ, in suo tantum qui dederit nomine, si res proprias & Ecclesiasticas usufructuario tenere voluerit.* Cioè donava un Secolare uno o più fondi, ed anche Corti e Castella alla Chiesa, con riserbarsene l' usofrutto durante la vita sua, od ancora de' suoi figlj e nipoti. Patto si faceva, che il Luogo sacro assegnasse a questo dona-

donatore una porzione superiore di valuta de' proprj beni, e che anche di questi potesse godere l' usufrutto. Terminata la vita di tal' uomo, o pure de' figlj e nipoti, la Chiesa, o il Monasterio andava al possesso di quelle due porzioni di Beni, restandone libero padrone da lì innanzi. Parlano di questo anche altri Concilj. Certamente non era permesso alle Chiese il livellare i proprj Beni, se non riceveva in dono dal Secolare tanta parte de' fondi suoi, che valesse almeno la metà degli Ecclesiastici. Ma che questa fosse una pericolosa sorta di Contratto, farò vederlo nella Dissert. LXXII. Peraltro di simili Contratti se ne truovano molti esempli nelle Carte dell' Archivio de' Canonici di Modena; ed uno spezialmente assai riguardevole lo rapportai nella Dissert. I. Uno ancora ne ho prodotto, estratto dall'Archivio Estense, la cui Carta fu scritta nell'Anno 1062. Quivi *Hugo Comes filius quondam Hugonis Marchionis* dona al Vescovado di Ferrara tuttociò, che gli era toccato *de hereditate quondam Almerici tam in Comitatu Ferrariense, quam in Gavellensi*. E nello stesso giorno Rolando Vescovo di Ferrara gli concede a Livello tanto esse terre, quanto molte altre della sua Chiesa. Un' altra Carta dell'Anno 1043. ci fa vedere Alberto *de Bajoaria*, Nobile Modenese di Famiglia da gran tempo estinta, il quale riceve a Livello parecchj Beni da *Rodolfo Abate di Nonantola*, con donarne a lui molti altri dopo avere ottenuta licenza da *Bonifazio Marchese* Padre della Contessa Matilda, siccome suo Vassallo.

In Settimo luogo, già dicemmo, che fin sotto Costantino Magno cominciarono le Chiese a raccogliere delle intere eredità, e de' pingui legati dai pii testatori. Aggiungo ora, che sotto i Re Longobardi, i quali pure si veggono tanto disprezzati e detestati da certe persone, fu ampliata la facoltà di testare in favore de' Luoghi pii [9]. Oltre alla Legge VI. Lib. I. del Re Liut-

 pran-

[9] S. Gregorio Magno, e i Santi suoi successori, che per più di due secoli ebbero a soffrire i funesti danni recati alle persone, e alle

prando: *Si quis Langobardus, ut habet*, dove a ciascuno si concede la libertà *pro anima sua judicandi de rebus suis*, v' ha un' altra Legge, cioè *Hoc perspeximus* Lib. IV. Cap. I. in cui è proibito a chicchessia di alienare i proprj Beni, se non avrà compiuto l' Anno decidottesimo; ma con aggiugnere: *Si cuicumque ante ipsos decem & octo annos evenerit ægritudo, & se viderit ad mortis periculum tendere, habeat licentiam de rebus suis pro anima sua in sanctis Locis caussa pietatis, vel in Xenodochiis, judicare quod voluerit; & quod judicaverit, stabile debeat permanere*. Di qui avvenne, che poscia nel Regno Longobardico anche i Fanciulli poterono lasciare la roba loro ai Luoghi sacri; e si può ben credere, che i Cherici e Monaci si studiassero di profittare della benignità del Legislatore, e della tenera età d' essi Fanciulli. Eccone un' esempio ricavato dall'Archivio dell'Arcivescovado di Lucca, cioè una Carta dell'Anno 794. nella quale *Adaldus infantulus* gravemente malato, dopo aver citata la Legge suddetta, lascia alla *Chiesa di San Martino*, cioè alla Cattedrale di Lucca, molti Beni *pro redemtione animæ meæ*. Un' altro esempio mi fu somministrato dall' Archivio del Monasterio della Cava, appartenente all'anno 1000. Quivi si legge: *Ideoque ego infantulus infra ætate nomine Guaiferio Comes, filius quondam Landoarii Comitis*, infermo lascia *pro anima mea* una quantità di Beni alla Chiesa di Santa Maria di Salerno. Altra Carta vidi nell'Archivio Lucchese, in cui *Hubertus Infantulus ex genere Saracenorum*, correndo l' Anno 1018. malato offre alcuni stabili alla Chiesa. Nè solamente i pii Fanciulli donavano case e poderi ai sacri Luoghi, ma anche talvolta delle Castella, come costa da un Diploma di Arrigo IV Re, con cui conferma al celebre Monasterio

e alle possessioni della Chiesa Romana, sono queste tai persone. Certa cosa è, che molto soffrì, nè si vide mai sicura l' Italia da molestie, finchè non fu governato il Regno de' Longobardi da' Re Franchi. Onde alcune sante, e buone operazioni d'alcuno de' Re di quella allora barbara Nazione, non contrappesano alle molte contrarie, di cui con ragione si dolsero que' Romani Pontefici.

ſterio di San Zenone di Verona nell' Anno 1090. varie Caſtella, fra' quali nomina *Caſtrum, quod dicitur Caparum, quod a puero Vberto pro remedio animæ ſuæ, ſuorumque parentum, Monaſterio Sancti Zenonis judicatum atque traditum eſſe cognoſcitur*.

In Ottavo luogo, coſtume fu de' vecchj Secoli, che qualor ſopraſtava qualche guerra, doveano accorrere all' eſercito tutti gli uomini atti all' armi. Anzi i Re Franchi quando dominarono in Italia, talvolta facevano paſſar nella Gallia e Germania queſte truppe. Allora gl' incerti avvenimenti della guerra, e il biſogno della protezion di Dio, e le pie eſortazioni degli Eccleſiaſtici, movevano la buona gente a far teſtamento, e ſe non aveano figlj, a laſciar tutto il ſuo ai ſacri Luoghi, caſo che moriſſero nella ſpedizione. Sono anche nominate in una Legge Longobardica di Carlo Magno *Traditiones in hoſte factæ ad Caſam Dei*. Da una Carta dell' Archivio Lucchese, non so se scritta l'Anno 755. ſi ſcorge, che dovea eſſere guerra fra Aſtolfo Re de' Longobardi, e Pippino Re di Francia. Però Guiprando Cittadino Lucchese, *quia in exercitu ad Francia teſutus ſum ambulandum*, in caſo di ſua morte, dona tutto il ſuo avere alla *Chieſa di San Frigidiano*, o ſia Fridiano.

Nono, oggidì il coſtume è, che i Fedeli laſciano Beni alle Chieſe ne' lor teſtamenti, che ſi poſſono ritrattare, o annullare con altra dichiarazione dell' ultima lor volontà. Non così praticavano gli antichi. Il ſolito era, che ne'teſtamenti attualmente donavano ai Luoghi ſacri, con riſerbarſene ſolamente l' uſufrutto, lor vita naturale durante: talchè la Chieſa ne acquiſtava toſto il dominio, ſenza che il Donatore poteſſe pentirſene, e far altra diſpoſizione. E perciocchè s' era introdotto, che alcuni ne diſponevano poi altrimenti, Carlo Magno alla richieſta del Clero pubblicò la Legge 78. fra le Longobardiche colle ſeguenti parole. *Si quis Langobardorum ſtatum &c. Poſtquam unam de rebus ſuis traditionem fecerit, aliam de ipſis rebus faciendi non habeant poteſtatem. Ita tamen, ſi uſufructum*

voluerit habere precariam, res traditas usque in tempus definitum possidendi sit concessa facultas. Innumerabili son le Carte negli Archivj comprovanti tal consuetudine.

Decimo, invalse in alcune parti d'Italia, e fors' anche in tutte, un' opinione, che ognuno riconoscerà per un gran veicolo a sempre più arricchir le Chiese e i Monasterj. Cioè fu predicata e inculcata come un' efficacissima via di guadagnar la grazia di Dio in Terra, e il suo beatissimo Regno nell' altra vita, la pia munificenza de' Fedeli verso i Luoghi sacri. Perciò così sovente s' incontra nelle vecchie Carte la seguente Formola comunemente usata dai Notaj. *Quisquis in sanctis & venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus, juxta Auctoris vocem in hoc Sæculo centuplum accipiet: insuper & quod melius est, vitam possidebit æternam*. Fu usitatissima questa Formola presso i Lombardi, e massimamente nel Secolo X, e ne' susseguenti. Contuttociò noi la troviamo molto prima adoperata in una Carta dell' Anno 872. appartenente al Monasterio di Casauria, che io produssi nella Part. II. del Tom. II. *Rer. Ital.* pag. 934. Veggasi ancora una Carta di Paolo Vescovo di Reggio, scritta nell' Anno 881. presso l' Ughelli, dove comparisce la Formola istessa. La più antica nondimeno comparisce in una Carta dell' anno 769. pubblicata dal Chiariss. Marchese Maffei alla pag. 375. della Verona illustrata, dove si legge: *Quidquid homo in locis venerabilibus contulerit centuplum accipiat, & insuper vitam hedernam possedevit*. Cosa volessero significare i Notaj col nome di *Auctoris* (talvolta ancora scrivevano *Actoris*), nol so determinare. Nell' ultime parole noi sentiamo la voce del Redentore; ma le prime nulla han che fare coll' insegnamento del divino Maestro: perchè egli raccomandò ben vivamente la Limosina verso i Poveri, proponendone immensi premj, ma non mai parlò di donazioni da farsi ai Templi; e molto meno ai soli Templi. Pertanto si potrebbe sospettare, che col nome di *Auctoris* si volesse una volta significare qualche pio Scrittore, che avesse proferita que-

questa sentenza: quasichè lo stesso fosse che dire: *Secondo il parere d'un' Autore*. Ma in un Diploma di Lupo Duca di Spoleti dell' Anno 751. riferito alla pag. 339. della Par. II. del Tom. II. *Rer. Ital.* si legge: *Quia Auctor noster pro nostra salute suum Sanguinem effudit*; e però conosciamo, che anche col nome di *Auctoris* fu una volta disegnato il divino nostro Redentore. Imbevuti adunque di tale opinione ne' vecchj tempi i Fedeli, non è da stupire, se facevano a gara per caricar di nuovi doni i sacri Templi, e i Monasterj; e se all' udir tante lodi della Limosina verso *sanctis & venerabilibus locis*, ogni dì più crescesse la loro liberalità verso d'essi. Ma non si vuol già dissimulare, che gli Ecclesiastici di allora facendo sonar questa opinione per tirare a se la roba altrui, si abusavano non poco della Religione, essendo falsissimo, come dissi, che il divino nostro Maestro abbia applicato tanto di merito alle Donazioni fatte ai Luoghi sacri. Era questo merito solamente fondato nell' ingordigia di chi esortava o consigliava l'essere liberale verso le Chiese, senza ricordarsi de' Poverelli, de' quali soli parla il Salvatore. Ho io pubblicata una Carta dell' Anno 1055. in cui *Malfreda Marchese figlio del fu Tasselgardo Conte*, dona molti Beni al *Monasterio di Tremiti*. Dice egli, che pensando ai suoi molti peccati, *cœpi anxie quærere consilium Sacerdotibus, & Religiosis viris, quomodo peccata mea redimere possem, & iram æterni Judicis evadere*. Qual consiglio credete voi, che ne riportasse? Eccolo. *Accepto consilio ab eis, excepto si renuntiare Sæculum possem, Nullum esse Melius inter eleemosynarum virtutes, quam si de meis propriis substantiis in Monasterium concederem. Hoc consilium ab eis libenter & ardentissimo animo ego accepi &c.* Mirate la strana Morale di que' Religiosi, certo accecati dal proprio interesse. Fu poi uso anche allora de' Fedeli il donare alle Chiese, dove erano seppelliti i lor Maggiori, o destinavano essi di dar riposo alle lor ossa: del che non occorre produrre esempio alcuno. Similmente

i Re ed Imperadori col dono di molti Beni del Fisco premiavano i lor Cortigiani e cari, con facoltà *judicandi pro anima*, cioè di poterli lasciare alle Chiese, se volevano: il che soleva anche fruttare ai sacri Luoghi, restando sciolti i legami del Feudo, o dell' Enfiteusi.

Undecimo, dirò nella Differt. LXXI. ma ancor quì convien ricordare, che ne' vecchj Secoli solevano i Vescovi, e gli Abati potenti, al pari de' Secolari, frequentar le Corti dei Re ed Imperadori, sì per guadagnarsi la lor grazia, come per riportarne secondo le occasioni dei Benefizj. Tanto più questo riusciva ad essi, qualora insorgevano dispute del Regno, o guerre, dove questi Prelati prestavano loro de' buoni servigj, e talvolta ajuti di pecunia. Ne venivano ben pagati. Quanti beni procacciasse alla sua Chiesa Leone Vescovo di Vercelli, si può vedere presso l' Ughelli, e in questa medesima Opera ho io pubblicato un Diploma di quell' Imperadore dell' Anno 1091, in cui gli donò due Corti insigni, cioè *Clavasiam & Bedolium*. Ma poco è questo rispetto a tante munificenze di altri Monarchi. Chieggo quì licenza dai rigidi Censori di poter accennare una Carta informe, che tuttavia resta nel già insigne Monasterio di Nonantola sul Modenese, spogliato nel precedente Secolo da chi ne era Commendatario. Porta essa questo titolo: *Exemplum donationis facte per Carolum Regem Francorum, & Nortepertum Ducem*. Quivi Carlo Magno Re de'Franchi *una cum Nortepertus Dux* dona *Veneravili Cenobio Sanctorum Apostolorum sito in Castro Nonantule territorii Mutinensi, ubi Domnus Anselmus &c. omnia nostra Cortes & Donica in Comitatu Fossolano, in Comitatu Pistoriense, atque in Comitatu Lucardo, & in Comitatu Lucense, & in Comitatu Rigenses* (Arezzo), *atque in Comitatu Senensi*. Poi viene ad una ad una annoverando tutte le Chiese, Corti, Monasterj, &c. compresi in essa donazione, cioè un' immensa quantità di Beni tutti in Toscana. Restai, e resto tuttavia perplesso in mirar così grande profusione,

ne, espressa non già in un Diploma della Regal Cancelleria, ma in una Carta privata. Contuttociò non saprei come condannare per una finzione ed impostura essa Carta. Percioccchè se avessero preso i Monaci de' tempi succedenti a fingere questa magnifica Donazione, allorchè forse niuno di tanti Beni restava al Monasterio: come avrebbero saputo registrar tante Ville, Chiese &c. esistenti in Toscana? Come trovar conto *de Comitatu Lucardo*, di cui ho parlato nella Dissertaz. XXI? Come farvi entrare quel *Norteperto Duca*? Siami qui permesso di produrre una mia conghiettura. Vo' io sospettando, che *Anselmo Abate di Nonantola*, benchè di nazion Longobarda, fosse uno de' più efficaci Mediatori per far ottenere a Carlo Magno il Regno Longobardico, e ne riportasse perciò questa magnifica ricompensa [10]. Per quanto abbiamo dall' Opuscolo della Fondazio-

10 Con pace dell' Autore poco serio, per non dir poco misurato nel trattar la materia di questa Dissertazione, vo anch' io sospettando, che Autore di questa *carta privata* fosse alcun Monaco coetaneo del P. Abate *Anselmo* ben consapevole di tante *ville*, del *Duca Norteperto*, e d' ogn' altra circostanza de' tempi suoi. Certamente non è questo lo stile usato di Carlo Magno. E per farsi padrone del Regno d' Italia, sappiamo dall' Istoria, ch' ei non fece maneggj, molto meno interessò il P. Abate *Anselmo*, o qualunque altro Abate di altro Monasterio; ma condusse seco a tal' effetto le animose, e temute truppe de' Franchi. E sappiamo ancora, che dedito questo Re (poscia Imperadore) alla erudizione, specialmente Ecclesiastica, la procacciò dall' ozio tranquillo de' Monaci, i quali per tal verso salirono in riputazione, ed in stima presso di lui non già per avere avuto mano in farlo Re d' Italia. Del resto che il Cognato d' Astolfo, qual' era il P. Anselmo, per vendicarsi dell' esilio sofferto per ordine del Re Desiderio, s'unisse con Adriano Papa, come si dice qui sotto, a fargli ottenere il Regno de' Longobardi, lo congettura l' Autore con sì buon successo, che Bernardino Zanetti nella sua storia modernissima dell' antico Regno de' Longobardi (*pag.* 658. *seq.*) senz' altro appoggio che questo Autore lo da per certo, tirando al suo proposito l' Anonimo Salernitano (*cap.* IX.), il quale contro la storia che abbiamo presso Anastasio dà fine al Regno di Desiderio per via di segreti maneggj de principali Longobardi con Carlo, e di tradimento de medesimi. Come ciò s' accordi coll' assedio di Pavia per sei mesi

dazione del Monasterio Nonantolano nella Par.II.del Tomo I. *Rer. Ital.* ebbe Anselmo per sorella *Giseltruda*, che fu moglie di *Astolfo Re de' Longobardi*. Dicesi ancora esser egli stato Duca del Friuli. Dato poi un calcio al Secolo, e fattosi Monaco, fabbricò il Monasterio di Nonantola coll' ajuto d' esso Re Astolfo, il quale arricchì questo sacro Luogo con gran copia di Beni. Ne fa fede anche l' Anonimo Salernitano alla pag. 177. della Par. II. del Tom.I. *Rer. Ital.*con dire fra le lodi d' esso Re: *Idemque etiam fecit Monasterium in finibus Æmiliæ, ubi dicitur Mutina, in loco qui nuncupatur Nonantula, ubi pro ejus Cognato Abbate Arsenio* (vuol dire *Anselmo*) *ibi virorum Cœnobium fundatum est; nec non sibi ad sacra Monachorum Cœnobia ædificanda per certas Provincias*(tutti sottoposti al Nonantolano)*multa est dona largitus*. Morto Astolfo, fu dichiarato Re Desiderio, a cui Ratchis già stato Re, benchè fosse Monaco, fece guerra, come s'ha da Anastasio nella Vita di Stefano II Papa, e dal suddetto Anonimo Salernitano; ma per opera del Papa si quietò il romore. Dovette Anselmo Abate imbrogliarsi in tutte queste turbolenze, e gliene avvenne, scrivendo l' Autore del Catalogo degli Abati di Nonantola nel Tom. V. dell' Italia sacra ne' Vescovi di Trivigi, che esso Anselmo resse la Badia di Nonantola *annis quinquaginta;& ex his septem passus est exilium a Desiderio apud Casinum, sicut multorum seniorum relatione didicimus&c.*Che maraviglia dunque è, se calato il Re Carlo coll'armi in Lombardia egli si sbracciò per fargli ottenere il Regno? Avea di gran parentele, e aderenti,massimamente fra'Monaci. Fu Anselmo tenuto per Santo. Tale ancor fu Adriano I Papa, il quale certamente cooperò al buon'esito della spedizione de'Franchi.

La Dodicesima cagione, per cui crebbe il patrimonio degli Ecclesiastici, furono le esortazioni de' Santi Padri, e de'

mesi, coll'Epidemia sopraggiunta agli assediati, e coll' espugnazion della piazza, che era la Reggia, e produsse il mirabil'effetto della dedizione di tutta la nazione, non da capirsi. Vedi Anastas. *in vita Hadr.* Baron. & Pag. *an.774. num. 7. seqq.*

e de' Concilj, che insinuavano ai Fedeli di redimere colle limosine i lor peccati, finchè erano in vita, o almeno ne' lor Testamenti: del che ho parlato nel Trattato *della Carità Cristiana*. Perciò rari erano coloro, che senza Limosine passassero all' altra vita. Così fissato era quest' uso, che se talun moriva senza Testamento, s'introdusse il costume, che il Vescovo dipoi lo faceva per lui, decretando quelle Limosine, le quali probabilmente il defunto avrebbe lasciato. Questa sul principio era una consuetudine, a cui consentivano gli stessi Eredi; ma col tempo divenne una Legge. Le Limosine prima andavano a' Poveri; non passò molto, che le Chiese anch'esse participarono di tali rugiade. Molti esempli se ne incontrano nella Storia Anglicana; e tuttavia dura tal costume in più Vescovi del Regno di Napoli, come attesta il Vescovo di Monte Marano nella sua *Praxis Episcop.* e il Molfetta alle Consuetudini Napolit. Par. IV. Quæst. 64. Anzi i Vescovi non solo si appropriarono questo provento, ma ne fecero una Legge, e pare, che tal porzione si chiamasse la *Quarta Canonica de' Testamenti*, che forse era ristretta ai soli mobili. Inculcavano inoltre gli Ecclesiastici il provvedere alla coscienza, caso che più del dovere avessero aggravato il Prossimo ne' Contratti, e in altre occasioni. Si chiamava questo *Maltoletum*, o pur *Malatolta*. Ciò, che se ne ricavava, andava in borsa degli stessi Ecclesiastici. In congiunture scabrose si trovò alle volte la Chiesa Romana, e le convenne valersi dei Tesori de' Monasterj più facoltosi. Tornato il sereno, rifaceva essa ai Monaci con donar loro molti fondi, ed anche Castella. Ho io data alla luce una Carta della Contessa Matilda dell'anno 1103. S'era ella servita in difesa della stessa Chiesa Romana del Tesoro del Monasterio Nonantolano; laonde per ricompensarlo gli dona varie Corti e Castella. Altrettanto è da credere, che facessero altri Principi dotati di Massime Cristiane; e però anche per questa via si accresceva il patrimonio de' Monaci. Aggiungasi, che da alcuni Principi fu

ne'.

ne' Vescovi trasferito il diritto di raccogliere le Eredità di chi moriva senza legittimi Eredi, ed intestato. In pruova di che ho addotto un Diploma di Gisolfo I. Principe di Salerno, il quale nell'anno 946. investì di tal diritto Pietro III. Vescovo di Salerno, e i suoi Successori.

La Tredicesima cagione, per cui si ampliarono le facoltà delle Chiese, fu la venerazion verso i Santi. Dove si conservava il sacro lor corpo, e massimamente di quelli, che furono più rinomati per insigni virtù e miracoli, concorrevano colà a gara i Fedeli, anche da lontane parti, portandovi doni, e talvolta donando stabili, e cose di maggior sostanza. Non occorre qui recarne esempio alcuno, perchè di uso assai manifesto. Finalmente è da dire, che ne' Secoli antichi essendo ordinariamente maggiore la Pietà, e il sapere de' Monaci, che degli Ecclesiastici Secolari, e trovandosi non pochi Abati, i quali erano tenuti per Santi: però la pia munificenza concorreva più facilmente ad arricchire i Monasterj, per ottener le preghiere presso a Dio di quei suoi buoni Servi. Il perchè tempo vi fu, in cui anche i Vescovi gareggiarono di fondar nuovi Monasterj, dotandoli con Beni delle lor Chiese. Nè gli Abati, e Monaci anche più pii, credevano ripugnante alla Santità l'eccitare e promuovere la liberalità de' Fedeli verso i lor Chiostri, perchè o edificavano nuovi Monasterj dipendenti dal proprio, o si accresceva il numero de' Servi del Signore, e più abbondantemente si dispensavano poi Limosine ai Poveri. *Anselmo Abate di Nonantola*, di cui poco fa parlammo, si affaccendò cotanto [11], che arrivò nel tempo suo a contare *sub regimine suo Mona-*

[11] Questa espressione in parlando d'uomo poco sopra appellato Santo, è disdicevole. Altre molte se ne noteranno dal lettore in questa Dissertazione intempestive, inofficiose, disobbliganti: le quali tutte da me si tralasciano intento solo alle cose di momento, che riguardano la Sede della Religione, il fonte della Disciplina Ecclesiastica, e la Reggia del sommo Sacerdote.

nachos regulares MCXLIV. exceptis parvulis & pulsantibus, cioè i Novizj, come s'ha dalla sua Vita. Non fece di meno l'insigne *Monasterio di Farfa*; talmente che nel Secolo X. questi due Monasterj erano i più ricchi e potenti d'Italia. Odasi ciò, che scrisse Giovanni Monaco nella Cronica di Farfa, da me data alla luce nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* all'anno 927. *Monasterium hoc a Sanctis Patribus honestissime ac religiosissime disponebatur, atque in dies augebatur & accumulabatur in spiritualibus corporalibusque beneficiis, non mediocriter, sed perfecte, itaut in toto Regno Italico non inveniretur simile huic Monasterio, nisi quod vocatur Nonantulæ.* Non c'è più l'Archivio di Nonantola, essendo volato altrove; ma resta un Catalogo di quelle Carte, fatto nell'anno 1632. per ordine del Cardinale Antonio Barberini Commendatario di quella Badia. Ne ho io pubblicato un'estratto per uso degli Eruditi. Inaccessibile è oggidì l'Archivio di Farfa; contuttociò ho io prodotto un saggio delle prime e più importanti pergamene di quel sacro Luogo.

Io non vo terminar questo argomento senza un'importante riflessione. Cioè nè pure ne' Secoli antichi veniva approvata ne' Monaci dalle persone sagge tanta avidità e ingordigia della roba altrui. Aveano rinunziato al Secolo: più che mai vi correvano dietro; e laddove l'istituto Monastico dovea servire per incamminar gli uomini alla perfezione, e a purgar le umane passioni, facea pur brutto vedere, che ne' Chiostri abitasse l'Interesse e l'Avarizia, fors'anche più che in casa de' Secolari. Come abbiamo dalle Vite de' Vescovi Cenomanensi presso il P. Mabillone negli Analetti, essendo morto ad Alano personaggio assai ricco un'unico Figlio, uscirono tosto *multi Servi Dei* alla caccia di quell'eredità, cioè i Monaci, pregandolo, *ut ad loca Sanctorum, quibus insistebant, suas res traderet; & si vellet, pretium ab eis acciperet, & utrumque haberet, & eleemosynam ex eis, & munera. Hæc suadebat ei Abbas de Monasterio Turonensi, in quo Sanctus Martinus requiescit;*

ſcit ; ſimiliter & Abbas , qui dicitur Duogemelenſis Monaſterii , ſive alii Præpoſiti & Abbates , & Servi Dei multi . Vedete che bella gara , ma poco dicevole ai Servi del Signore . Ciò avvenne circa l' anno di Criſto 626. Convien confeſſarlo , appena reſpirò , e ſi fortificò ſotto il Gran Coſtantino la Chieſa di Dio , che l'intereſſe cominciò a far breccia nel cuore de' ſacri Miniſtri . Ne recherò ſolamente l'atteſtato di San Girolamo, che nell'Epiſtola a Ruſtico così ſcrive: *Vidi ego quoſdam, poſtquam renuntiavere Sæculo , veſtimentis dumtaxat , & vocis profeſſione , non rebus , nihil de priſtina converſatione mutaſſe .* E nell' Epitaffio di Nepoziano : *Alii nummum addant nummo , & marſupium ſuffocantes , matronarum opes venentur obſequiis ; ſint ditiores Monachi , quam fuerant Sæculares .* Sicchè non ſolamente i Religioſi ricevevano le ſpontanee oblazioni de' Fedeli, ma le proccuravano e ſollecitavano con quante arti potevano , e bene ſpeſſo in danno de' legittimi Eredi . Queſta deformità l'avvertì a' ſuoi giorni Carlo Magno Auguſto , Principe , che in ſublimità di mente ebbe pochi pari. In un ſuo Capitolare dell'anno 811. così egli parla: *Inquirendum eſt , ſi ille Sæculum dimiſſum habeat , qui cotidie poſſeſſiones augere quolibet modo , qualibet arte non ceſſat , ſuadendo de Cæleſtis Regni Beatitudine, comminando de æterno ſupplicio Inferni , & ſub nomine Dei, aut cujuslibet Sancti , tam divitem , quam pauperem , qui ſimplicioris naturæ ſunt , & minus docti , atque incauti inveniuntur , ſi rebus ſuis exſpoliant , & legitimos eorum heredes exheredit ant ; ac per hoc pleroſque ad flagitia & ſcelera propter inopiam , ad quam per hoc fuerint devoluti , perpetranda compellunt , ut quaſi neceſſario , furta & latrocinia exerceant , cui paternarum rerum hereditas , ne ad eum perveniret , ab alio prærepta eſt .* Così parlava quel Monarca , dotato di una ſomma Pietà , ma inſieme di una ſingolar Prudenza e ſaviezza . Ma biſogna intendere anche queſte altre ſue parole : *Iterum inquirendum , quomodo Sæculum reliquiſſet , qui cupiditate ductus propter adipiſcendas res ,* quas

quas alium videt possidentem, homines ad perjuria & falsa testimonia pretio conducit; & Advocatum sive Præpositum non justum ac Deum timentem, sed crudelem, ac cupidum, ac perjuria parvipendentem inquirit, ut ad inquisitionem, non qualiter, sed quanta, adquirat. Poscia aggiugne il saggio Augusto: *Quid de his dicendum, qui quasi ad amorem Dei, & Sanctorum, sive Martyrum, sive Confessorum, Ossa, & Reliquias Sanctorum Corporum de loco ad locum transferunt, ibique novas Basilicas construunt, & quoscumque potuerint, ut res illic tradant, instantissime adhortantur? Ille siquidem vult ut videatur quasi bene facere, seque propter hoc factum bene meritum apud Deum fieri, quibus potest persuadere Episcopis. Palam fit, hoc ideo factum, ut ad aliam perveniat potestatem*, cioè a far ivi il Padrone.

Così quell'avveduto Imperadore de' tempi suoi. E perciocchè i Monaci, al pari della roba, sollecitavano anche le persone libere a vestire l'abito Monastico, pubblicò la seguente Legge, che fra le Longobardiche è la CXXII. dove leggiamo: *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent. Hoc autem ideo dicimus, quia audivimus aliquos ex illis non tam caussa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu pro alia functione Regali fugienda. Quosdam vero cupiditatis caussa ab his, qui res illorum concupiscunt. Et hoc ideo fieri prohibemus.* Nelle giunte da me fatte alle Leggi Longobardiche si truova un'Editto di Lodovico II. Imperadore del seguente tenore: *Ut nullus Canonica aut Regulari institutione constitutus* (cioè niun Canonico o Monaco) *aliquem consecrari propter res adipiscendas deinceps persuadeat. Et qui hoc facere tentaverit, Synodali vel Imperiali sententia modis omnibus feriatur*. Però non si può negare, somma era l' avidità degli antichi Monaci per ammassare stabili, e dilatare la lor potenza. Leggete le Croniche Monastiche antiche. Rare son quelle, dove troviate esempli luminosi di Virtù. Tutto va a riferire i tanti loro

loro acquisti e Privilegj. Nè si accorgevano che con tanta roba si dissipava lo spirito di essi Monaci, perchè si dividevano i Monaci per governar tante Corti, Grangie, e Castella, e ognun' intende, quanta copia esigesse di pensieri, di passi, e di cure il regolamento di quelle macchine temporali. Infatti l'opulenza de' Monasterj produsse la pompa, e si tirò dietro la corruttela de' costumi, e diede in fine un gran crollo al sacro Ordine Benedettino. Tuttavia non si dee tacere, anticamente non mancarono Abati di rara Virtù, i quali contenti di quel che bastava al mantenimento del lor Monasterio, non solo non cercavano nuovi acquisti, ma anche esibiti li ricusavano. Tal fu l'insigne Abate di Aniana *San Benedetto* a' tempi di Lodovico Pio Augusto, come s'ha dalla sua Vita. Tali i due celebri Abati di Corbeja, cioè *Adalardo*, e *Wala*, i quali per quanto scrive Pascasio Ratberto nella Vita di esso Wala, riprendevano la cupidigia de' Monaci per sempre più accrescere il lor patrimonio, perchè questo era un tornare al Secolo. Così per attestato di Roberto del Monte nella Cronica all'anno 1131. *Monachi Cartusienses paulatim pullulabant, qui præ ceteris continentes, Pesti Avaritiæ, qua plurimi sub Religionis habitu laborare videmus, terminos posuerunt, dum certum numerum hominum, animalium, possessionum, quem eis prætergredi nullo modo licebat, statuerunt.* Così questo Istorico, che era Abate Benedettino. Ma que' Religiosi col tempo dimenticarono anch'essi un tal divieto. Andò così avanti nel Secolo XI. questa ingordigia e insaziabilità de' Monaci, che ne furono fatte doglianze a Leone IX. Pontefice di rara Santità, e d'impareggiabil zelo. Scrisse egli perciò un' Epistola *ad omnes per Italiam Episcopos*, esistente nella Raccolta de' Concilj, in cui così parla: *Leo Episcopus &c. Relatum est auribus nostris, esse quosdam perverse agentes, qui subvertere atque dividere conantur Ecclesiæ unitatem. Videlicet Abbates & Monachi, qui non studio caritatis, sed zelo rapacitatis invigilant, & docent, atque seducere non cessant*

Sæ-

Seculares homines, quos illaqueare possunt, ut res suas atque possessiones, sive in vita, sive in morte, in Monasteriis illorum tradant; & Ecclesiis, quibus subjecti esse videntur, & a quibus Baptismum, Pœnitentiam, Eucharistiam, nec non pabulum vitæ cum lacte acceperunt, vel accipiunt, nihil de bonis suis relinquant. Hanc denique formam discordiæ nos animadvertentes, omnibus modis inhibere volumus, & ne amplius fiat, omnino prohibemus; considerantes, non esse bonum, ut illi, qui olim fuerunt socii passionum, secundum Apostolum, fiant immunes a societate consolationum, & quia dignus est operarius mercede sua. Ideoque præcipimus atque jubemus, ut quicumque amodo in Monasterio se converti voluerit, sive in vita, sive in morte, omnium rerum & possessionum, quas pro salute animæ suæ disponi decreverit, medietatem Ecclesiæ, cui ipse pertinere dignoscitur, relinquat; & sic demum in Monasterio, prout liberum sibi fuerit, eundi, convertendique habeat licentiam. Quicumque autem hujus Decreti contradictor extiterit, ac temerator, Anathematis gladio subjaceat. &c. Quattro giorni durò un tal'Editto. Ma questo basti, perchè non la finirei sì presto, se volessi quì votare il sacco. Cosa poi avvenisse per gli altri Ordini Regolari, che dopo il 1200. e ne' susseguenti Secoli sorsero nella Chiesa di Dio, volentieri nè lascerò ad altri l'esame.

DISSERTAZIONE SESSANTESIMAOTTAVA.

Della Redenzion de' peccati per cui molti Beni calarono una volta ne' sacri Luoghi, e dell'origine delle sacre Indulgenze.

QUantunque nella precedente Dissertazione molto si sia favellato delle cagioni, per le quali una volta le Chiese, e i Monasterj pervennero a tanta opulenza, nulladimeno finquì non ne ho toccato una, che è, quasi direi, la principale di tutte. L'indicherò ora, ed

ed allora facilmente i Lettori cesseranno di stupirsi, come tanta roba entrasse nel patrimonio degli Ecclesiastici, nè solamente poderi, ma Corti, Castella, e Città. Noi sappiam di certo, che fino nei primi Secoli della Chiesa chiunque commetteva peccati gravi, se voleva riconciliarsi con Dio, ed essere assoluto dai lacci delle colpe, dovea farne penitenza con Digiuni, vigilie, pene corporali, ed altre opere di Pietà. Ai pubblici enormi delitti era imposta la pubblica Penitenza; agli occulti l'occulta. Parimente chiara cosa è, che il Santo Sacrifizio, i Digiuni, e l'altre afflizioni del corpo, e l'Orazione, le Limosine, ed altre pratiche di mortificazione, Religione, e carità, si adoperavano per far Penitenza. Con queste il Popolo soleva attendere alla *Redenzione dell'anima sua*, o sia al *Remedio* dell'Anima stessa. Come costa dall'antichissimo Canone della Messa Romana, l'intervenire colla dovuta disposizione all' ineffabil Sacrifizio dell'Altare *pro Redemptione animarum suarum*, era un'efficace mezzo per rimettersi in grazia di Dio. Ma da che i Barbari cominciarono a lacerare, e poi occupare l'Italia, e tante Provincie dell'Occidente, allora cessò tutto il fervore della Penitenza, crebbero a dismisura i vizj, e la disciplina Ecclesiastica ebbe un gran crollo. Ora accadde, che *Teodoro Monaco Greco* venuto a Roma ne' tempi di Papa Vitaliano, talmente colle sue virtù si guadagnò l'affetto e la stima di quel Pontefice, che nell'anno 678. fu da lui inviato in Inghilterra, e creato Arcivescovo di Canturbery: Chiesa, ch' egli governò con incredibil zelo, e santità di costumi fino all'anno 690. in cui mancò di vita, onorato poscia col titolo di Santo. Fu egli, che compose il celebre *Libro Penitenziale*, e non già Papa Teodoro I, come scrissero Giovanni Monaco Autore della Cronica del Volturno, Tolomeo da Lucca, ed altri. Forse non andrò lungi dal vero dicendo, ch'egli portò in Occidente una novità peraltro degna di lode. Quai costumi si osservassero in Oriente, a fin di purgare i proprj peccati, si può imparare dal *Penitenziale di Giovanni Digiunatore*

re Patriarca di Costantinopoli, dato alla luce dal P. Morino nell'Appendice ai Libri della Penitenza. Mancò egli di vita nell'anno 595.

Ma per conto dell'Occidente, a niuno peranche era venuto in pensiero di decretar la pena a qualsivoglia peccato se si eccettua l'Idolatria, l'Omicidio, l'Adulterio ed anche il Furto. Teodoro Arcivescovo quegli fu, che ne formò e perfezionò il piano, annoverando quanti peccati seppe immaginare, applicando a ciascun d'essi la Penitenza proporzionata. Chiamossi quest'Opera il *Penitenziale di Teodoro*, Opera, che quantunque fabbricata con privata autorità, pure acquistò in breve tal voga, che non ci fu Chiesa in Occidente, che non abbracciasse questo Rito, e se ne servisse poi per più Secoli nel ministrare il Sagramento della Confessione. In oltre il Popolo, che riteneva qualche parte del rigore dell'antica Disciplina facilmente si accomodò a questa novità, e tanto più perchè corroborata dai Decreti dei Vescovi, e di assaissimi Concilj. Questi *Canoni Penitenziali*, per quanto potè, raccolse Jacopo Petito, e li pubblicò in Parigi l'anno 1679. Ad alcuni peccati è quivi prescritto il *Digiuno* d'alquanti giorni, o pure d'un'anno, ed anche di due e tre anni; ad altri il recitar *Salmi*, la Limosina, o altre specie di Penitenze. E' da stupire, che fra essi Canoni noi ne troviamo alcuni, che combattono con gli altri. Anzi fra que' medesimi, che senza dubbio son da attribuire a Teodoro, ve n'ha, che discordano dall'antica Disciplina delle Chiese d'Occidente, e furono riprovati dalla prudenza de' Secoli posteriori. Tali sono lo scioglimento del Matrimonio per l'Adulterio della donna; ma non iscambievolmente per l'Adulterio dell'uomo. Dopo due anni di Penitenza alla donna ripudiata era permesso il prendere altro marito. Se una donna ritiratasi in Monasterio, non voleva tornare col suo consorte, o se condotta in schiavitù dopo due anni non s'era potuto riscattarla, era lecito al marito il prendere altra moglie. Altre Leggi vi sono intorno allo sciogliere il Matrimonio, e volare ad altre Nozze,

che furono poi abrogate, anzi condannate. Quivi era ordinata la Continenza alle persone maritate nel tempo delle *tre Quaresime*, cioè avanti Pasqua, avanti il Natale, e avanti la Festa degli Apostoli; e inoltre nelle *Domeniche*, e *quarta* e *sesta Feria*; e da che la donna sentiva il primo moto del feto, doveva contenersi, come anche nel tempo de' mestrui &c. Tale era la Disciplina de' Greci, di cui Teodoro fece un regalo alle Chiese Occidentali. A chiunque contraveniva s'imponevano per Penitenza alcuni giorni di Digiuno in pane ed acqua. Altri Canoni vi sono, che vietano il cibarsi di sangue e Suffocato, o decretanti immondi altri cibi, e guai se la donna dopo il parto, finchè non erano passati tanti giorni, o pure mestruata, fosse entrata in Chiesa. Tralascio altre cose per non infastidire i Lettori. E pure tanta novità, tanto rigore, fu a mani baciate accettata dai Vescovi ed Ecclesiastici di allora. Ma come può star questo? cioè come potevano i Fedeli di que' tempi soddisfare a tante Penitenze, da che i Peccati di un sol uomo tanti bene spesso poteano essere, che non bastasse la vita, e forse centinaja di anni, a compiere tanti Digiuni, Orazioni, ed altre Penitenze corporali? Certamente più di lunga mano corrotti erano i costumi di allora, che que' di oggidì, e più abbondavano i Vizj.

Come si rimediasse a tali difficoltà, andiamo ora a cercarlo. Certamente non potea la gente sofferir tante astinenze e penitenze, e non sarebbe stata la vita della maggior parte dei Fedeli, se non un continuo martirio, quando non si fosse trovata maniera di redimere tante pene canoniche. Certa cosa è, che dopo la morte del Santo Arcivescovo Teodoro, a poco a poco si propagarono per tutte le Chiese di Occidente i di lui Canoni Penitenziali, e si misero in uso, talmente che nel Secolo Nono, per attestato di Reginone Lib. I. pag.30. si doveano interrogare i Sacerdoti scelti per ascoltar le Confessioni dei peccati: *Si habent Pœnitentiale Romanum, vel a Theodoro Episcopo, aut a venerabili Beda Pres-*

Presbytero editum; ut secundum quod ibi scriptum est, interrogent Confitentem, aut Confesso modum Pœnitentiæ imponant. Sicchè v'era più d'un Penitenziale, ed alcuni di particolari Chiese, che discordavan forte nell'imposizion delle Penitenze, riprovati perciò dal Sinodo Cabilonense dell'anno 813. Ora fin lo stesso Teodoro (se pure è vero tuttociò, che corre sotto nome di lui) e poscia altri, saggi estimatori delle forze umane, cominciarono a prescrivere rimedj a coloro, *qui jejunare non possunt, & adimplere quod in Pœnitentiali scriptum est*. Se dunque ad una persona era stato imposto il Digiuno d'un giorno in pane ed acqua, in vece di tal pena potea cantare *Quinquaginta Psalmos in Ecclesia flexis genibus*. Se gl' incresceva lo star tanto in ginocchio, potea pascere in quel giorno *unum Pauperem*, con recitar nondimeno i suddetti Salmi in luogo conveniente. *Qui vero Psalmos non novit, unum diem, quem in pane & aqua pœnitere debet, dives Denariis tribus, pauper uno Denario redimat*. Eravi la Redenzione di una Settimana; v'era quella di un'anno; e in quest' ultima si doveano dispensare *Pauperibus viginti duo Solidi*, o *viginti sex*, come hanno altri testi. Eranvi ancora certi giorni, e massimamente delle tre Quaresime, ne' quali *quidquid ori suo præparatur in cibo vel in potu, illud æstimet, quanti pretii sit, vel esse possit: & medietatem illius pretii distribuat in eleemosynam pauperibus &c.* Abbiamo parimente dal Concilio Triburiense dell'anno 895. al Canone 56. varie pene prescritte agli omicidj volontarj, con aggiugnere, che intervenendo qualche necessità, *Licitum sit eis tertiam Feriam, & quintam, atque Sabbatum redimere uno denario, vel pretio denarii, sive tres Pauperes pro nomine Domini pascendo.* Pensa il dottissimo Giovanni Morino nel Lib. X. Cap. 17. *de Discipl. Pænit.* che queste *Redenzioni* si cominciassero ad introdur solamente dopo l'anno 800. nè si debbano attribuire a Teodoro Cantuariense quelle, che come prese dal suo Libro son prodotte da Burcardo, Ivone, ed altri. Ma chi considera la tanta copia di Peni-

nitenze corporali imposte a qualsivoglia peccato, vede, che era impossibile ai peccatori di eseguirle: più giusto è il credere, che non si tardasse a trovar altre opere pie da sostituire al Digiuno, e ad altre afflizioni del corpo, come il santo Sacrificio; la Limosina ai Poveri; le Orazioni; l'alzar Templi a Dio; il donare ad essi; il fabbricare Spedali per infermi, pellegrini &c. Salviano gran predicatore del merito di chi lascia ai Luoghi pii, nel Secolo Quinto, cioè tanto prima di Teodoro nel Lib. I. *adverf. Avarit.* inculcava *Redemtiones*, e *Remedia peccatorum*.

Però antichissima, siccome dicemmo, è nella Chiesa di Dio la *Redenzion* de' peccati; ma prima di Teodoro, a riserva de' gravissimi delitti, non v'era tassa di Penitenze per ciascun peccato; ognun facea Penitenza, ma nella maniera, che gli pareva più convenevole alla sua portata. Non così fu, dappoichè uscirono i Canoni Penitenziali di Teodoro, che tassavano la Penitenza determinata per ogni peccato. Era insoffribile un tal rigore: bisognava trovar temperamento; e però molto verisimile è, che lo stesso Teodoro ammettesse la Redenzion de' peccati, ed imitasse *Giovanni Digiunatore*, che in Grecia prima di lui l'avea ammessa. Certamente non pare assai sussistente il ridurre, come fa il Morino, l'introduzione di tale usanza. Anche Beda, quasi contemporaneo di Teodoro, nel suo Trattato *de Remediis Peccatorum*, insegna la maniera di Redimere i peccati. Quel che è certo, s'introdussero pochi anni dopo la morte di Teodoro alcune novità, delle quali si parla nel Canone 26. del Concilio Cloveshoviense, celebrato da San Bonifazio Arcivescovo di Magonza nell' Anno 747. in Germania. Quivi si legge: *Sicuti nova adinventio, juxta placitum scilicet propriæ voluntatis suæ, nunc plurimum periculosa Consuetudo est, non sic Eleemosyna porretta ad minuendam, vel ad mutandam satisfaltionem per Jejunium, & reliqua expiationis opera, a Sacerdote Dei pro suis criminibus indittam.* Ora il Concilio loda quest' uso della Limosina, esortando nondimeno

no di non lasciar la carne senza gastigo. Nel seguente Canone aggiugne, avere alcuni inventato di Redimere i peccati con far recitare o cantare ad altri de'Salmi, delle Orazioni &c. il che si dee ben notare. Però da questo Concilio abbiamo, che ben presto si trovò maniera di temperare la severità de' Canoni di Teodoro, col sostituire al Digiuno l'uso della Limosina. E finchè durò l'uso di dispensar tali Limosine a' Poveri, lodevolissima al certo era una tal Redenzione. Ma col tempo i Cherici e Monaci cominciarono a tirare in lor profitto queste Redenzioni, e giunsero a tanto, che alle lor sole Chiese e Monasterj si applicò quasi tutto il frutto delle Penitenze, e della Pietà de'Fedeli. Tale appunto sarà il principale oggetto di questo argomento, con dimostrare, che tutte le Penitenze in fine furono permutate in multe pecuniarie, o di Beni stabili, ch' essi Ecclesiastici ordinariamente non si lasciavano scappar dalle mani. Possono far fede di ciò gli antichi Penitenziali raccolti dal P.Morino, dal P.Martene, e quei di Beda, Reginone, &c. Ma perchè quegli Eruditi ci han dato solamente quei delle Gallie, ne ho ancor io prodotto due ricavati dalle Biblioteche Italiane. Cioè il primo tratto da un'antichissimo Codice MSto del Capitolo de' Canonici di Verona, e a me comunicato dal Sig. Arciprete di Santa Cecilia Bartolomeo Campagnola amico mio. L'altro da due Codici MSti del già insigne Archivio del Monasterio di Bobbio, di lunga mano più copioso dell'altro. Da questi apparisce, in qual maniera una volta si riconciliassero in Italia i Penitenti, e che colla Limosina ordinariamente si redimevano i Digiuni.

Ma a chi toccavano per lo più queste ruggiade, e quanta esser dovesse la Limosina, andiamo a cercarlo. Nel Penitenziale di Bobbio si legge: *Si quis forte non potuerit jejunare, & habuerit* (cioè danaro e facoltà) *inde dare ad redimendum se poterit. Si dives fuerit, pro uno Anno det Solidos XXVI. Si vero pauper fuerit, det Solidos III. Neminem vero conturbet, quia jussimus dare XXVI. Solidos, aut minus, quia*

facilius est diviti dare XXVI. Solidos, quam pauperi dare Solidos III. Attendat namque unusquisque, cui dare debeat, sive pro Redemtione Captivorum, sive super sancto Altari, sive Pauperibus. Poco differente dal Rito degl'Italiani era quello degli altri Popoli. Curiosa cosa è il leggere nel Trattato di Beda *de Remediis peccatorum. Qui non potest sic agere pœnitentiam, in primo Anno eroget Eleemosynam Solidos XXIII. pro uno Anno. XXII. Solidos pro secundo Anno. Pro tertio Anno XVIII. Solidos, qui sunt LXIII. Solidi*. Era questa una considerabil somma di danaro in que' tempi; potevasi con essa comperare un bel podere. Più rigorosa era anche la tassa prescritta ne' Penitenziali di Reginone, e di Burcardo, perchè ivi si legge: *Si quis forte non potuerit jejunare, & habuerit unde possit Redimere, si dives fuerit, pro Septem Hebdomadis det Solidos XX. Si non habuerit tantum, unde dare possit, det Solidos X. Si autem multum pauper fuerit, det Solidos III.* Aggiungasi, che si facea allora passar per peccato ciò, che non è se non Consiglio nella Chiesa di Dio. Udite Burcardo nel Lib. 19. Cap. 76. *Qui in Quadragesima ante Pascha cognoverit uxorem suam, & noluerit abstinere ab ea: uno anno peniteat, aut pretium suum, videlicet XXVI. Solidos, ad Ecclesiam tribuat*. Dura pensione era ben questa. Ora qui convien notare quel' *ad Ecclesiam tribuat*. Vero è, che si potea impiegare il danaro della Redenzione in sollievo de' Poveri, o in Riscattare gli Schiavi; ma per disgrazia questo andava a finire nelle Chiese, e ne' Monasterj, passando i Monaci anche per Poveri. Fra i Canoni attribuiti a Teodoro Cantuariense appresso il Petito si legge: *Sed attendat unusquisque, cui dare debeat, sive pro Redemtione Captivorum, sive super sanctum Altare, seu Servis Dei, aut Pauperibus in eleemosynam*. Contuttociò dipendendo i Penitenti dal consiglio degli Ecclesiastici, si può senza temerità asserire, che in lor prò s' impiegassero le Redenzioni, essendo pur troppo tutti, senza eccettuarne le persone di Chiesa, sottoposti non poco alle sug-

suggestioni dell' Intereſſe. Inventarono inoltre gli Eccleſiaſtici di Redimere il Digiuno anche colle Meſſe: provento riſerbato ad eſſi ſoli. Burcardo ed Ivone ſcrivono: *Item qui jejunare non poteſt, roget Presbyterum, ut Miſſam cantet pro eo, & tunc ipſe adſit, & audiat*. Abbiamo lo ſteſſo da Reginone, di cui ſono le ſeguenti parole: *Cantatio unius Miſſæ poteſt redimere duodecim dies. Decem Miſſæ quatuor menſes. Viginti Miſſæ IX. menſes*. Vien ciò confermato dal Penitenziale di Bobbio, dove ſi legge: *Qui jejunare non poteſt, eligat Sacerdotem juſtum, vel Monachum, qui verus Monachus ſit, & ſecundum Regulam vivat, qui pro ſe hoc adimpleat, & de ſuo juſto pretio hoc redimat*. Si notino queſte ultime parole, perchè il Monaco ſi dovea pagare. Seguitano queſte altre: *Cantatio enim unius Miſſæ ſpecialis poteſt duodecim dies redimere. Decem Miſſæ tres menſes poſſunt redimere. Viginti Miſſæ octo Menſes. Triginta Miſſæ duodecim menſes poſſunt redimere*. Ed ecco come anche per queſta via pervenivano agli Eccleſiaſtici le Redenzioni.

Qualora dunque ſi preſentava al Sacerdote una perſona Penitente, poſſiamo immaginare, ch' egli tenendo carta, penna, o calamajo, notaſſe ad una ad una le colpe colla pena, e redenzione occorrente. Abbiamo veduto, coſa coſtaſſe un' Anno. La ſomma potea andar ben lontano. Come acconciar la partita, quando non v' era denaro? e queſto bene ſpeſſo mancava. Si ſuppliva coi Beni ſtabili per chi ne poſſedeva. Altri poi facevano maſſa di Penitenze, e queſta tanto più andava creſcendo, quanto più differivano da un'Anno all'altro la ſoddisfazione. Per conſeguente erano eſſi ſtimolati dalla coſcienza, e dai Confeſſori a donare tanto più alle Chieſe e ai Monaſterj: il che ſi ſolea fare in vita, o alla più lunga prima di paſſare all' altra. E a queſto ripiego ſpezialmente ſi applicavano i facoltoſi, a' quali premeva il grande intereſſe dell' anima propria. Imperocchè, convien ripeterlo, troppo difficilmente ſi accomodava al Digiuno, chi potea redimerlo. Odaſi San Pier Damiano, che nel Secolo XI. così ſcriveva nell'Epi-

ſtola XV. del Lib. I. *Dum afflictio a cunctis pene reſpuitur, in præfigendis pœnitudinum judiciis, vigor Canonum funditus enervatur. Quis enim Secularium ferat, ſi vel triduo per hebdomadam jejunare præcipias?* Da queſto fonte adunque principalmente provenne quell' immenſa ed incredibil copia di Beni ſtabili, che dallo ſtato de' Secolari paſsò in quello degli Eccleſiaſtici, e de' quali ſi truova memoria nelle tante pergamene degli Archivj antichi delle Chieſe e de' Monaſterj, benchè eſſa ſia la minor parte, eſſendo perduta un' immenſità d' altre Carte. Però in quaſi tutte le Donazioni fatte ai Luoghi ſacri s' incontra alcuna delle ſeguenti Formole, *Pro remiſſione peccatorum*; *Pro mercede*; *Ad Mercedis augmentum*; *Pro remedio*, o *redemtione animæ meæ*, ed altre ſimili. Nè ſolamente donavano i Fedeli de' poderi, ma delle Corti, e Ville intere, e delle Caſtella. Ho io divulgato in queſt' Opera aſſaiſſimi Documenti, teſtimonj di tal' uſo; e quì ho prodotto una Donazione fatta nell' Anno 1004. da *Gerardo Conte figlio di Gerardo, qui fuit ſimiliter Comes*, e da *Guilla ſua moglie*, al Monaſterio di Santa Maria, ſituato nel Caſtello Sereno, territorio di Volterra, *propter remedium animæ meæ, & animæ ſupraſcriptæ Guillæ, & Parentum noſtrorum, & de remiſſione omnium peccatorum noſtrorum.* Laſcia al ſacro Luogo una gran quantità di Corti e Caſtella, poſte *infra Comitato & Territorio Voliterrenſis, & Lucenſis, & Populonienſis, & Roſſellenſis; & infra Comitato & territorio Orbivieto; & infra Comitato & territorio, quod dicitur Toſcana; & infra Comitato & territorio Caſtro, ſeu per aliis Comitatis &c.* Di più non ne aggiungo.

Ma quì finalmente mi vien chiedendo più d' uno: in qual parte del Mondo ſi ſon ritirati i *Canoni Penitenziali*: che più non ſe ne ſente parlare? E come un Rito sì ſtrepitoſo di Diſciplina Eccleſiaſtica, mantenuto per più Secoli nella Chieſa di Dio, ſia totalmente eſtinto. Potrebbe cadere in mente ad alcuno, che in fine ſvegliatoſi lo zelo de' migliori dell' uno, e dell' altro Clero, aveſſe ben' av-

avvertito il graviſſimo abuſo, che fatto s' era fin'allora de' Canoni Penitenziali, avendo ridotto quaſi tutta la maniera di ottenere da Dio il perdono de' peccati e delle penitenze, al donar Beni ai ſacri Luoghi, aveſſe abolito eſſi Canoni. E tanto più, perchè tale invenzione di rigori nella Penitenza era una Novità; nè i più felici Secoli della Chieſa, cioè i primi cinque o ſei, l' aveano conoſciuta, non che praticata. Ma non così andò la faccenda. Penſate, ſe il Clero, in cui prò cotanto ſi rivolgevano i Canoni ſuddetti, nè conoſceva la deformità, prodotta dall' intereſſe e dall' avidità ſua, era mai per diſmettere e rigettare quel punto sì lucroſo di Diſciplina. Dirò dunque in poche parole, che l' uſo delle ſacre Indulgenze a poco a poco fece decadere, e in fine mandò in oblio i Libri Penitenziali. Fin dal principio della Chieſa fu in potere de' Veſcovi, e ſpezialmente de' Romani Pontefici, lo ſminuire, o rilaſciare affatto le penitenze dei peccati: autorità ingenita al ſacro lor miniſtero. E queſta Indulgenza allora eſſi l' eſercitavano, che tempi calamitoſi occorrevano, o l' impotenza, le infermità, la povertà, ed altre giuſte cagioni la richiedevano, o conſigliavano. D' eſſa noi troviamo eſempli preſſo i Padri e Concilj, ma ſpezialmente nelle Epiſtole del Santo Veſcovo e Martire Cipriano. Io non dubito punto, che ne' tempi ancora, ne' quali erano in maggior vigore i Canoni Penitenziali, ſovente ſi concedeſſero di ſimili Indulgenze da' ſacri Paſtori, a miſura de' biſogni pubblici o particolari. Nulladimeno il Secolo Undecimo quel fu, che cominciò ad aprire una ſtrada più larga ad eſſe Indulgenze. Raconta Leone Oſtienſe nel Lib. 3. Cap. 71. della Cronica Caſinenſe, che nell' Anno 1087 Vittore III. Papa raunò un poderoſo Eſercito da tutte le parti d' Italia, inviandolo *ſub remiſſione peccatorum omnium* contro un' Armata di malnadieri Infedeli, de' quali riportò un' inſigne vittoria. Commoſſo dal quale eſempio Urbano II Pontefice, predicò poſcia la memorabile ſpedizione de' Criſtiani in Oriente per la liberazione della Terra ſan-

ſanta, allorchè preſedeva al Concilio di Chiaramonte nell'Anno 1096. dove determinò, che *iter illud pro omni Pœnitentia* ſi doveſſe contare. Cioè che chiunque preſa la Croce foſſe ito in Levante a militare contro de' Saraceni, goderebbe l'Indulgenza e Remiſſione di tutte le pene Penitenziali, nelle quali era incorſo fino allora. Si slargò poi anche più tal grazia, perchè ſi concedeva a coloro ancora, che non potendo o volendo andare, contribuivano tanto danaro, quanto ſarebbe coſtato preſſo a poco il viaggio. Un grande incentivo a'Fedeli era queſta liberalità della Chieſa per paſſare oltramare. E la medeſima fu poi dilatata anche per coloro, che andaſſero in Iſpagna a portar l'armi contro i Saraceni. Durarono le Crociate in Oriente per quaſi due Secoli.

Oltre a ciò dopo il Mille (fors'anche prima) cominciarono i Sommi Pontefici, e i Veſcovi, allorchè ſi faceva qualche Dedicazion d'una Chieſa, a rimettere ai Popoli concorrenti una parte, tenue nondimeno, delle Penitenze. Nè qui ſi fermò il corſo di tali Indulgenze. Copioſe ſi diſtribuirono a chi viſitava il Tempio di Compoſtella, o altri Templi di gran devozione, o militavano contro i Pagani, ed Eretici, o s'impiegavano in altre opere ſingolari di Religione, o Carità Criſtiana. Certamente ſul principio non ſi concedevano ſe non Indulgenze di pochi giorni ed anni, riſerbando le Plenarie alle ſole Crociate. Siccome coſta da un Breve di Papa Aleſſandro III. dell'Anno 1177. egli concede Indulgenza di *venti giorni* a chiunque viſiterà la Chieſa di Santa Maria della Carità in Venezia. Ma a buon conto eſſa era perpetua, e perpetue ſi cominciarono a concedere altre Indulgenze. Da che dunque fu rotta la ſiepe, e ſi guſtò il piacere di veder rimeſſe le Penitenze Canoniche per queſta facile via, ſenza dover più ricorrere alla borſa e agli ſtabili: la gente ſi diede a richiedere più ampie Indulgenze; e trovò in queſta parte molto liberali i Veſcovi, e i ſommi Pontefici, i quali ſi riſerbarono in fine il diritto di conceder-

derle. Ma per conto dell' *Indulgenze plenarie*, queste furono rarissime, e solamente accordate per de' gagliardi motivi, come poco fa dicemmo. Però allorchè Bonifazio VIII Papa nell' Anno 1300. per la prima volta pubblicò il Giubbileo Romano, per cui a chiunque visitava le principali Chiese di Roma si concedeva la *Remissione di tutti i Peccati*, si commossero tutti i Regni della Cristianità Occidentale al suono di così grande Indulgenza, per ottener la quale non occorreva andare alla guerra, ma bastava il solo viaggio di Roma. Il perchè innumerabil fu la gente, che colà concorse, e le strade Regali parevano una continua Fiera: tanta era la folla de' Pellegrini. Attesta Giovanni Villani Storico, ito anche egli per questa Divozione a Roma, che non vi fu giorno, in cui quivi non si contassero *oltre al Popolo Romano ducento mila di Pellegrini*. Appresso aggiugne: *E dell' offerta fatta per li Pellegrini molto tesoro ne crebbe alla Chiesa; e' Romani per le loro derrate furono tutti ricchi*. Il che vien confermato da altri Storici, e spezialmente da Guglielmo Ventura da Asti, che parimente si condusse a Roma per acquistare sì rara Indulgenza. Così egli scrive nella Cronica da me data alla luce nel Tom. XI. *Rer. Ital. Exiens de Roma in Vigilia Nativitatis Christi, vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat. Et fama erat inter Romanos, quod ibi fuerunt viginti centum millia virorum & mulierum. Plures ego vidi ibi tam viros, quam mulieres, conculcatos sub pedibus aliorum. Et etiam egomet in eodem periculo plures vices evasi. Papa innumerabilem pecuniam ab eisdem recepit, quia die ac nocte duo Clerici stabant ad altare Sancti Petri, tenentes in eorum manibus rastellos rastellantes pecuniam infinitam*. Così anche nell' Anno 1350. innumerabil fu il concorso de' Popoli al secondo Giubbileo, come osservò Matteo Villani. Gran profitto ne trassero le Chiese, molto più i Romani, che in lor prò convertirono quel gran movimento di Religione. Oggidì

gidi son meglio regolate e moderate le cose, allorchè vien l' Anno Santo [12].

Fin dove sia giunta l' abbondanza delle Indulgenze, e Indulgenze Plenarie, niuno ha bisogno, ch' io gliel ricordi. E non si vuol già dissimulare, esserci non poca gente pia, che mal soffra tanto eccesso di grazie; per-

12 Le notizie fin quì dateci dall' Autore sopra i due punti di disciplina esaminati da lui a fine solamente di rivedere i conti a' Luoghi pii, ed alle Chiese; promuovono forse la pietà, e la divozione de' Fedeli? Perchè non più tosto dar l' idea delle Indulgenze di poco tempo, per avvisare i popoli a ben disporsi per conseguir le più ample? Forse che mancano gli esemplj: uno solo ne accennerò del XIII. Secolo, il quale servirà per tutti. Innocenzo III. l' an. 1208. (*Regest. ap. Baluz. lib. 10. ep. 179.*) ne concedette una d' un' anno solo nella Stazione da lui istituita nella Chiesa di S. Spirito in Sassia, Spedale celebre di Roma, e additò la maniera di conseguirla: *Debet huic Stationi Romanus Pontifex cum suis Cardinalibus interesse, ut & Missarum solemnia ibi celebret, & exhortatorium faciat de hac celebritate sermonem. Neve fidelis populus famelicus ab iis nuptiis revertatur, præter materialem, & doctrinalem, spiritualem quoque sibi cibum impendat, remissionem unius anni de injunctis sibi poenitentiis indulgendo*. Adunque oltre all' interna indispensabile disposizione doveva il popolo intervenire alla devota processione, alla santa Messa solenne, e alla predica per acquistare un' anno solo d' Indulgenza. Le plenarie poi istituite per chi andava a sacrificar la sua vita combattendo contro i nemici della santa Fede; dilatate in appresso a chiunque devotamente pellegrinasse al centro della Cattolica Religione, ed ivi deponesse le sue colpe; e finalmente dal Romano Pontefice dispensator de' tesori della Chiesa propalate per bene de' fedeli con egual liberalità, e disinteresse, a certe solennità, e sacri Templi; purchè vi si concorra colle dovute disposizioni: danno anzi a vedere il zelo del Sommo Pastore, in facilitare a tutti la salvazione, che lo scopo a cui è diretta questa Dissertazione con esagerar gli abusi di qualche luogo, e di qualche tempo, già caduti, o riprovati, e tacere il fine primario della istituzione. Di tutte le cose, che nel corso di tanti Secoli sono accadute in questa bassa terra, delle quali sole è permesso a noi mortali di ragionare, se si tace tutto il bene, e si congegna insieme tutto il male, da qualunque causa sia venuto, inferendo contro i precetti della loica da un particolare l' universale; si possono formar Trattati altrettanto dilettevoli, quanto nuovi, facendo comparire il vituperio, ov' erasi creduto soggiornar la laude. Ma di sì fatto modo di scrivere o comporre qual' è il pregio? quale il premio?

perciocchè a cagion di esse non si è solamente estenuata, ma quasi affatto estinta la Disciplina antica della Penitenza; anzi alle persone peccanti si è di troppo lasciata la briglia, e quasi fatto animo a peccare, per la facilità di scontare con sì facili e lievi Penitenze i loro delitti. Infatti dai Padri del Concilio di Ttrento nella Seff. 25. Cap. 21 Tit. *de Indulgent.* fu ordinato, che si procedesse con gran moderazione in dispensar le Indulgenze: il che da alcuni sommi Pontefici è stato eseguito. Ma chi si lagna della soverchia piacevolezza de' tempi nostri nell' uso della Penitenza, e bramerebbe richiamati gli antichi disusati Canoni Penitenziali: osservi di grazia, a quanto più grave censura fossero sottoposti, non per se stessi, ma per l' abuso, che se ne facea, i Canoni suddetti. Imperocchè introdotta la Redenzion de' peccati, o sia delle Penitenze, e questa sul principio necessario fu l' introdurla, non potendo i Fedeli reggere a tanto rigore: tutto il maneggio del Sagramento della Penitenza a poco a poco si ridusse a redimere con danari e stabili tutti i peccati, e ad accrescere continuamente le ricchezze dell' uno e dell' altro Clero. Cioè si aprì una larga porta all' Avarizia, o vogliam dire Interesse, vizio e peste cotanto detestata dai sacri Canoni e da' Santi Padri, negli Ecclesiastici. Però senza fallo è dovuta gran lode alla Disciplina de' postremi Secoli, e massimamente del nostro, per cui s' è levata dal Sagramento della Penitenza, e dall' uso delle Indulgenze, ogni occasione, e fin l'ombra di un turpe lucro. Certamente è da desiderare co' suddetti Padri del Concilio di Trento, che almeno *pro qualitate criminum & pœnitentium facultate, salutares & convenientes satisfactiones injungantur; ne si forte Sacerdotes Domini peccatis conniveant, & indulgentius cum Pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur*. Spezialmente poi si dee bramare, che per li gravissimi Peccati Pubblici si risvegliasse in qualche forma alquanto del rigore antico, come anche

che raccomandò il ſacro Concilio di Trento. Tornerebbe pure in utilità della Chieſa, che sì fatti rei ſi ſottometteſſero alla Pubblica Penitenza per loro ſalutevol correzione, e per eſempio agli altri. Ma di queſto non più. Per far conoſcere, a quanto aſcendeſſe una volta l'opulenza delle Chieſe e de' Monaſterj, principalmente provvenuta dall'uſo o abuſo de' Canoni Penitenziali, ho io quì pubblicato un' eſtratto delle facoltà, e Carte di due rinomatiſſimi Monaſterj, cioè di Subbiaco, e della Cava.

Dissertazione Sessantesimanona.

Dei Cenſi, e delle Rendite ſpettanti una volta alla Santa Chieſa Romana.

Qual ſia a' tempi noſtri la ricchezza e maeſtà della Chieſa Romana, lo ſa ogni rozza perſona. Qual foſſe negli antichi Secoli, ai più, penſo io, che ſia poco noto. Sia perciò a me permeſſo di toccare queſto nobile argomento, acciocchè chiunque voglia far paragone fra lo ſtato ſuo preſente, e l'antico, poſſa aver qualche lume. Primieramente ſtabiliſco, che ſin dal ſuo principio avendo queſta Chieſa goduto il Primato ſopra tutte l'altre Chieſe, ſempre l'abbondanza delle facoltà corriſpoſe alla ſua Dignità. Ma principalmente venne ella dotata di molti Beni e ricchezze, da che Coſtantino il Grande abbracciò la ſanta Religione di Criſto, e diede la pace alla Criſtianità. Imperciocchè, quantunque niuno Erudito ci ſia oggidì, che non conoſca e atteſti falſa la famoſa Donazione di Coſtantino, che per più Secoli fu in gran credito, tuttavia convien confeſſare, che Coſtantino ſi moſtrò ſolamente liberale verſo la Romana Chieſa, e più dell' altre l'ornò ed arricchì[13]. A così credere ſiam condotti da Anaſtaſio Biblio-

13 Quanti, e quali foſſero i Patrimonj d' Oriente, s'apprende dall' Alemanni (*de Later. Pariet. cap. 15.*), e da Monſ. Bianchini (*Anaſt. to. 2. p. 301.*). Il frutto che ne ritraeva la San-

tecario nelle Vite de'Romani Pontefici, ed anche dalla testimonianza de' Pagani, allegata anche dal Cardinale Baronio. Racconta Ammiano Marcellino nel Lib. 27. Cap.3. le turbolenze insorte nell'Anno 367. per l'elezione del nuovo Pontefice, essendo divisi i voti del Popolo fra Damaso e Ursicino; poi soggiugne: *Neque ego abnuo, ostentationem rerum considerans Urbanarum, hujus rei cupidos ob impetrandum quod appetunt, omni contentione laterum jurgari debere: quum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus Matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia Regales superent mensas.* Così un'Etnico Scrittore, a cui ne aggiungo un' altro, non già Scrittore, ma della prima Nobiltà di Roma, cioè Pretestato Console designato. Di lui così parla San Girolamo nell' Epist. 38. già 61. contro gli errori di Giovanni Gerosolimitano colle seguenti parole: *Homo sacrilegus & Idolorum cultor, solebat ludens beato Papæ Damaso dicere: Facite me Romanæ Urbis Episcopum, & ero protinus Christianus.* Maligno Etnico era costui, contuttociò fa egli abbastanza intendere, qual fosse allora lo splendore de' Romani Pontefici, e come cospicua la magnificenza della Chiesa Romana, la quale nondimeno diffondeva sopra i Poveri una copiosa parte delle sue ricchezze. Nè solamente abbondava essa di Beni stabili nel territorio Romano, e in altri circonvicini; ma ne possedeva anche in Asia. Celestino Primo Papa, scrivendo nell' Anno 432. a Teodosio junio-

ta Sede, dettatte le spese de' Ministri, era di tre talenti d' oro, e mezzo, cioè 17. mila Doppie di nostra moneta. Quando i disordini d' Oriente ne resero difficile l' esazione, la pietà degli Augusti li permutò ne' due vasti Pattimonj *Calabritano* e *Siculo*, confiscati poi dagl' Iconoclasti: *Patrimonia vero, quæ dicuntur SS & Coryph. eorum Apostolor. qui in veteri Roma coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta eorum Ecclesiis ab antiquo assignata, & pensa in publ. ærarium afferri jussit*. Theophan. (*Chronogr. pag.* 273). Dopo la perdita di tal fruttato per quasi quattro Secoli la Chiesa ricuperò a tempo de' Normanni i suoi diritti, ma non mai le pingui entrate. Tutto ciò costa dall' Istoria certa. Vedi gli Autori citati, Baron. *an.* 1059. *n.* 69. *segg.* ed ivi il Pagi.

juniore Augusto, rammentava *possessiones in Asia constitutes, quas illustris & sanctæ recordationis Proba longa a majoribus vetustate reliquerat Romanæ Ecclesiæ,* pregando esso Imperadore, *ut omnis ab his insidiantium inquietudo discedat*.

Ma venendo ai tempi susseguenti, dico primieramente, che la ricchezza della Romana Chiesa consisteva una volta in Beni stabili, come Masse, cioè grosse tenute insieme unite e in altri fondi, che la Pietà degl' Imperadori, e degli altri Fedeli avea contribuito in varie Provincie a San Pietro. L'amministrazion di essi per lo più era appoggiata a Cherici e Suddiaconi di provata fede, che si chiamavano *Difensori*, e *Rettori*. Per tale ufizio ancora si sceglievano *Azionarj*, o *Attori*, i quali forse erano solamente diversi di nome dai precedenti. Ora apparisce chiaro dalle Epistole di San Gregorio Magno, che varj ricchissimi patrimonj possedeva la santa Chiesa Romana nell' *Appia*, *Toscana*, *Campania*, *Calabria*, *Gallia*, *Corsica*, *Sardegna*, *Dalmazia*, *Affrica*, ed altre Provincie. Anche Anastasio Bibliotecario nella Vita di Papa Giovanni V. rammenta *Patrimonium Siciliæ & Calabriæ*. E nella Vita di Papa Zaccheria attesta, che ad esso Pontefice furono restituiti *a Trasmundo Duce Spoletino Sabinense Patrimonium, quod per annos prope triginta fuerat ablatum, atque Narniense, etiam & Auximanum, atque Anconitanum, nec non & Numanatense &c.*[14] Però, allorchè leggia-

14 Quanto all' oscuro sia l' Autore della materia, che tratta, lo dimostrano i frequenti abbagliamenti da lui presi. Primieramente il solo Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio M. (*lib. 2. cap. 53.*), e le molte lettere di questo S. Pontefice da me citate altrove (*Append. ad Domin. temp. S. Sedis pag. 306. seqq.*) pongono in chiaro i Patrimonj *Calabro*, e *Siculo* (ne' quali furon permutati quei d'Oriente) e tutti gli altri: mostrano falsa l'amministrazione di *Difensori*, e *Rettori*; mentre a' Diaconi, Suddiaconi, Notari, Difensori, e fino a' Preti ne mostrano confidato il governo; e ci fanno formare idea molto diversa dalla qui divisata di *poderi*, e *masse*. Le parole di Giovanni Diacono son queste: *Per diversas Provincias pro custodia sacræ Religionis, rebusque pau-*

giamo presso Anastasio nella Vita di Papa Giovanni VII, e presso Paolo Diacono nella Storia Longobardica la donazione o restituzione *Patrimonii Alpium Cottiarum*, fatta dal Re Ariberto, e confermata dal Re Liutprando alla Chiesa Romana, intendiamo, altro non voler dire queste parole, se non poderi e fondi. Bartolomeo Zucchi, Scrittor dozzinale, nella Storia di Monza pubblicò una

pauperum strenue gubernandis Ecclesiæ suæ viros industrios Rectores Patrimoniorum ascivit. In quibus Cyprianum Diac. Patrimonii Siculi; Pantaleonem Notarium Syracusani; Fantinum Defensorem Panormitani; Sergium Defensorem Calabritani; Romanum Notarium Apuli; Benenatum Defensorem Samnitici; Anthemium Subdiaconum Neapolitani; Petrum Subdiaconum Campani; Candidum Defensorem Tusci; Urbicum Defensorem Sabini; Optatum Defensorem Nursini; Benedictum Defensorem Carseolani; Felicem Subdiaconum Appiæ; Castorium Chartularium Ravennæ; Castorium Notarium Histriani; Antonium Subdiaconum Dalmatiani; Joannem Notarium Illyriciani; Symmachum Defensorem Sardiniæ; Bonifacium Notarium Corsicani; Pantaleonem Notarium Liguriæ; Hieronymum Defensorem Alpium Cottiarum; Hilarium Notarium Germaniciani; Candidum Presbyterum Gallicani.

Dalle frequenti lettere di S. Gregorio s' apprende molto di più. La variazione de' Ministri; le loro gravi incumbenze; l'uso delle rendite, in specie per sollevar nobili vedove, che non abitavano nelle *masse* e ne' *poderi*; la qualità della ragguardevol carica di Rettore, o Ministro d' un Patrimonio, e simili cose che tolgono dalla mente il basso concetto, che pretende instillarvi l' Autore, si apprendono da esse lettere. Una sola diretta a molti ne adduco in prova; ed è la 39. del *lib. 7. Ind. 11.* Scrive il S. Pontefice, *Romano Defensori, Fantino Defensori, Sabiniano Subdiacono, Hadriano Notario, Eugenio Notario, Felici Subdiacono, Sergio Defensori a paribus, & sex Patronis*: e dà a ciascuno di essi questa commissione: *Hujus tibi serie præceptionis injungimus, ut strenuum te studeas, & sollicitum exhibere. Et si qui Episcoporum, quos commissi tibi Patrimonii finis includit, cum mulieribus degunt, hoc omnino compescas, & de cætero eas illic habitare nullo modo patiaris, exceptis eis, quas sacrorum Canonum censura permittit.* Quindi si argumenti, se Personaggj, a cui s' incarica di fare osservare a' Vescovi i sacri Canoni, e se le Città Episcopali incluse ne' Patrimonj della S. Sede (senza però che ne avesse l'alto dominio) danno luogo di considerare i Patrimonj per poderi, e i loro Ministri per gastaldi, o fattori.

Lettera scritta dal Re Ariberto al suddetto Giovanni VII Papa, dove si legge: *Ex hoc nostro latissimo decreto eidem Romanæ Ecclesiæ liberaliter Alpes Cottias, in quibus & Genua est, donamus, ita ut in bonis beati Petri ipsæ Alpes a Taurinis Montibus usque ad Ligusticum mare censeantur.* Il Turrigio nel Libro *Grotte Vaticane* Par.II. Cap.6. prese questa Epistola per buona moneta, quando tutti gli Eruditi la riconoscono per una solenne e ridicola impostura [15]. Anche Adriano I Papa nell' Epist. XLIX. fa menzione dei Patrimonj della Chiesa Romana, posti *in partibus Tusciæ, Spoleto, seu Benevento, atque Corsica, simul & Sabinensi &c.* Nella Cronica Farfense, da me data alla luce, si parla molto degli Azionarj della Chiesa Romana, cioè dei Deputati al Governo di questi Patrimonj; e più se ne ha dalle Lettere di San Gregorio Magno. Che anche nella Germania possedesse la medesima Chiesa gran quantità di rendite, senza saper noi, onde si raccogliessero, lo rica-

15 Vedasi il Tommasini (*Par.III. lib.1. cap. 27. num. 17.*) dell' opera insigne *de Beneficiis*. E all' estensione, ch' ei dà a questo Patrimonio, s' aggiunga l' Autorità di Paol Diacono, che sapeva le cose di sua gente. Dic'egli (*lib.6.cap.43.*) che tutte intere le Alpi Cozzie erano Patrimonio della S. Sede; non già che in esse fosse un qualche podere, o massa della medesima: *Patrimonium Alpium Cottiarum, quæ quondam ad jus pertinuerant Apostolicæ Sedis; sed a Longobardis multo tempore fuerant ablatæ.* Perciò si legge presso Anastasio (*sect. 168.*) che *Aripertus Rex Longobardorum Donationem Patrimonii Alpium Cocciarum, quæ longa per tempora a jure Ecclesiæ privatæ erant, & ab eadem gente Longob. detinebantur, juri proprio B. Petri Apostolor. Princ. reformavit, & hanc Donationem aureis literis exaratam Romam direxit.* Dalla qualità dello scrivere in oro il dottissimo Abate Gotvvicense (*Chron. to. 1. pag. 82.*) rileva la magnificenza e maestà de' Re, ed Imperadori Germanici; e noi possiamo inferir sicuramente, che sì magnifica, e maestosa scrittura non conviene a un podere, o ad una massa. Del resto quella prima Donazione fu fatta a Giovanni VII. l' anno 707. e replicata tra pochi anni da Liutprando a Gregorio II. dopo averne fatta nuova invasione, come si ha presso il medesimo Anastasio (*sect. 179.*): *Liutprandus Rex Donationem Patrimonii Alpium Cotxiarum, quam Aripertus Rex fecerat, hicque repetierat, admonitione tanti viri, vel increpatione redditam confirmavit.*

ricaviamo dall' Epiſtola LV. di Niccolò Primo Papa, ſcritta a Lodovico Re di Germania, dove tratta di mandare un Legato *pro unius anni reditibus rerum S. Petri in regno veſtro ſitarum: quum duorum annorum jam tempora præterierint, ex quo reditus ex illis debuerunt eſſe collecti, & nos ex eis nihil recepimus*. Lo ſteſſo Pontefice nell' Epiſtola II. a Michele Imperador dei Greci parla dei Patrimonj della Chieſa Romana, uſurpati da' Greci, con dire: *Præterea Calabritanum Patrimonium & Siculum, quæque noſtræ Eccleſiæ conceſſa fuerunt, & ea poſſidenda obtinuit, & diſponendo per ſuos Familiares regere ſtuduit, veſtris conceſſionibus reddantur, quoniam irrationabile eſt, ut Eccleſiaſtica poſſeſſio, unde luminaria & concinnationes Eccleſiæ Dei fieri debent, terrena quavis poteſtate ſubtrahantur*.

Anche Papa Leone IX nell' Epiſtola VII a Coſtantino Monomaco Imperadore facea iſtanza, perchè gli ſteſſi Patrimonj gli foſſero reſtituiti. Doni di lunga mano maggiori, con aprir ben la bocca, pretendeva Liutprando Veſcovo di Cremona nella ſua Legazione a Niceforo Imperador d' Oriente, che foſſero ſtati fatti alla Chieſa Romana da Coſtantino il Grande: cioè *nonne in Italia ſolum, ſed in omnibus pene Occidentalibus Regnis, nec non de Orientalibus atque Meridianis, Græcia ſcilicet, Judæa, Perſide, Meſopotamia, Babylonia, Ægypto, Lybia &c.* Che ridicola ſparata ſia queſta, ognun ſel vede [16]. L'aggiugner egli, che anche *in Saxonia & Ba-*

16 Se l' Autore non aveſſe ſtampato (*Rerum Italicar. to.3.*) Anaſtaſio Bibliotecario, ſarebbe da ſoffrire il ſuo abbagliamento: ma avendolo ſtampato, e viſto nella vita di S. Silveſtro la *Grecia*, l' *Egitto*, l' *Affrica*, e le altre quattro Provincie colla ſola diverſità che preſſo Anaſtaſio ſi legge delle Provincie d'Oriente l' *Eufratenſe*, e preſſo Liutprando la *Meſopotamia*; le altre tre queſti le nomina *Giudea*, *Perſia*, e *Babilonia*, e in loro luogo ſi leggono preſſo Anaſtaſio tre Città inſigni *Antiochia, Aleſſandria*, e *Tiro*: ſenza poterſi diciferar l' enigma; perchè tanto conſultò l'Archivio chi ſcriſſe la vita di S. Silveſtro, quanto Liutprando che accenna le Donazioni ivi eſiſtenti. Non occorreva dunque far le maraviglie: ciaſcuno de' due Scrittori nomina ſette Provincie per diviſare i Patri-

Bajoaria essa Chiesa godeva de'Patrimonj, si può ben credere. Perchè poi Beni tali o si affittavano, o si concedevano a Livello, Roma ne ricavava le Pensioni. Adriano I Papa nell' Epistola LVII. a Carlo Magno Re nel Codice Carolino scrive, *Mauricium Episcopum Histriensem, quod Pensiones beati Petri, quæ in Histriensi territorio jacebant, exigeret, ut eas Romam dirigere deberet*, era stato acciecato dai malevoli Greci[17]. Queste probabilmente erano state concedute ad esso Adriano. Anzi di qui può venir luce ad uno scuro luogo ne' Diplomi degli Augusti, cioè di Ottone Magno e Successori, ne' quali si confermano alla Chiesa Romana *Almus cum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, dein-*

trimonj delle Provincie Orientali, e l' *&c.* posto dall' Autore, è soverchio, perchè Liutprando non fa menzione d' altra Provincia. Dice bensì in prova delle sette nominate, *ut ipsius testantur privilegia, quæ penes nos sunt*.

17 Nel Diploma di Lodovico Pio, del quale dissi nella Prefazione al tomo 2. di quest' opera, non esservi Documento più veridico tra gli antichi, dopo essersi mentovati varj titoli de' Dominj Pontificj, e additate le Donazioni spontanee de' due Re Franchi a distinzione delle solenni, e concertate col Pontefice; distinguonsi altresì replicatamente da' Patrimonj i censi, e le pensioni: *Provincias, Civitates, Urbes, & Oppida, Castella, Territoria, & Patrimonia, atque Insulas, Censusque, & Pensiones Ecclesiæ B. Petri Apostoli*. Più ristretto, e più adattato a' tempi suoi Liutprando nel luogo citato dice all' Imp. Greco: *Sane quidquid in Italia, sed in Saxonia, Bajoaria, omnibus Domini mei Regnis est, quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit, SS. Apostolor. Vicario contulit. Et si est ut Dominus meus ex his omnibus Civitates, Villas, Milites, aut Familiam obtineat, Deum negavi*. Colle quali parole accenna il Diploma d' Ottone, e la puntuale osservanza del medesimo. Adunque non hanno qui luogo i livelli; ed impropria è la comparazione del Patrimonio dell' Istria: perchè lo amministrava a tempo di S. Gregorio un Notaro, come gli altri Patrimonj, e le pensioni di esso entravano tra' varj generi di rendite, che si traevano da' Patrimonj, come apprendesi da varie lettere del medesimo S. Gregorio, e specialmente dalla 21. del *lib.* 9, e 46. del *lib.* 10. nelle quali dispone del danaro, o dell' argento, che doveano pagare i Chierici del Patrimonio di Liguria.

deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque Provincia Venetiarum & Histria: parole ripetute da Leone Marsicano nella Cronica Casinense. Non già Città, non Castella, non Provincie donate al Pontefice Romano, s' ha quì da intendere, essendo certissimo, che Luoghi tali sotto Carlo Magno appartennero al Regno d' Italia, ed anche più Secoli dopo. Resta perciò, che fossero Patrimonj, Pensioni, Masse, Monasterj, ed altri simili privati Diritti, o da lei prima posseduti, o dal medesimo Carlo Magno conceduti. Finquì il Muratori[18]. Non v'ha poi anche chi non sappia, a qual grado di possanza temporale e di ricchezze giugnessero i Pontefici Romani colla connivenza ed appoggio di Pippino Re de' Franchi, e del Grande Augusto Re Carlo. Da questi fu conceduto ad esso loro il dominio di Roma[19] con alcune altre Città, e da

L 3 que-

18 Nella più volte citata Appendice (*pag.* 224. *segg.*) vendicai questi confini allo Stato Ecclesiastico, includendovi le Provincie di dominio Pontificio, e le Tributarie. La conclusione dell' Autore che infermato a morte non potè proseguire il Compendio di questa, e della seguente Dissertazione, è coerente alle opinioni divulgate da lui in tante Scritture, alle quali fu ampiamente, e dottamente risposto dal celebre Monsig. Fontanini, e da altri: ma non s'accorda col vero, come sia palese da ciò che dirò nelle seguenti note, e lo è già dal fin quì detto.

19 Falsissimo. Roma e il Ducato si possedeva da' Romani Pontefici, o come Capi della santa Repubblica, o come Principi assoluti per consenso de' Popoli (il che realmente non è chiaro a noi posteri) fin da' tempi di Gregorio II. Perciò Pippino *amplificavit*, come dice la celebre Iscrizione di Ravenna, il Dominio temporale de' Papi, non osando d' includere nella sua Donazione un palmo di terreno del Ducato Romano. Carlo Magno anch' esso aggiunse altre Donazioni attorno al Ducato; ma nulla inserì nella Donazione di quel che era di più antico diritto della Chiesa Romana. Finalmente Lodovico Pio per compiacere al Romano Pontefice rammassò nel suo Diploma, o Patto di conferma, qualunque Titolo di Dominio spettante alla S. Sede, nel che fu imitato da tutti i Successori. E per quello che riguarda Roma col suo Ducato, si espresse a chiare note: *Sicut a Prædecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate, & ditione tenuistis, & disposuistis*. Questa importante verità costa da tutti gli Autori citati dal Continuator del Com-

quegli ottennero essi l' Esarcato di Ravenna. Non ce ne lasciano dubitare gli Annali de' Franchi, Anastasio Bibliotecario, l' Epistole del Codice Carolino, ed altre memorie di que' tempi. Noi però non sappiamo, di qual natura fosse il dominio suddetto, nè quali ne fossero le rendite, nè con quali condizioni passassero nella Chiesa Romana quelle giurisdizioni, e molto meno quali e quante Città, Terre, e Provincie fossero comprese in quella cessione o donazione primitiva, e per quanto tempo le ricevessero i Papi e le tenessero in dominio. A grande oscurità soggiacciono le accennate particolarità, e molte dubbiezze, a parlar moderatamente, vi restano tuttavia, dalla discussion delle quali io volentieri mi astengo, essendo cosa assai delicata il cercare l' origine, e il tener conto del progresso dell' autorità e dominio, che i Principi e le Città continuano a godere. Ciò che è fuori di contrasto si è, che ora i Pontefici Romani signoreggiano una nobil porzione del Regno d' Italia con sovranità di dominio, e che il tempo ha ridotto molte cose ad un' aspetto e positura ben differente e diversa da quella, in cui furono anticamente. Chi poi bramasse sapere, qual fosse su questo particolare il sistema de' Secoli posteriori, può dare un' occhiata alla Notizia da me pubblicata e presa dal Registro MSto di Cencio Camerario, e da una Carta, che mi sembra scritta prima del MCCC. Da que' Documenti intenderà, quali rendite provvenissero, alcuni Secoli sono, alla Chiesa Romana dal Ducato di Spoleti, e dal Contado di Narni.

Nella Vita di Papa Innocenzo III stampata nel Tom. III. *Rer. Ital.* abbiamo, ch' egli *ab initio promotionis suæ ad eleemosynas deputavit universos proventus ad se per-*

Compendio; il quale molto bene si protesta di non saper la natura del Dominio; perchè l' appoggia a fondamenti falsi, ed è chimerico il discorso, che vi fa sopra. In esso rilevai quattro falsità (Giornale 1751. *pag.* 353. *seg.*) che quì le tralascio, come meno considerabili d' alcune altre, che noterò.

pertinentes de oblationibus Basilicæ S.Petri [20]. Qualora avveniva, che i Monasterj ed altre Chiese dai Pontefici Romani sottratte dalla giurisdizione de' Vescovi, cominciavano ad essere immediatamente sottoposte alla Chiesa Romana: allora in segno di sì fatto diritto, protezione, e privilegio venivano obbligate al pagamento annuale di un Censo alla suddetta Chiesa di Roma. Ma non fu già dappertutto la medesima nella quantità sua la tassa della Pensione o Censo. Secondo la varietà de' paesi, e l'assenso de' contraenti dissomiglianti, e diversi spesso furono que' Censi. A chi me ne dimandasse l'origine, risponderei, che ne' Secoli più rimoti noi troviamo alcuni Monasterj eretti ed istituiti dai Re, e da altri Fedeli colla condizione, che fossero sotto il patrocinio della Chiesa Romana, ma di rado veniva addossato il pagamento d'annuo Censo. Verò è, che nell' Anno DCCCXVIII. Stefano IV Papa addossò al Monasterio di Farfa la Pensione annua di dieci Soldi d'oro; ma egli gliela impose non già per riguardo del patrocinio, ma sì bene perchè i Pontefici precedenti aveano conferito ai Monaci di Farfa molti beni e diritti, che nel *Patrimonio Sabinese* appartenevano alla Chiesa Romana. Non passò poi gran tempo, che il Censo suddetto fu levato e abolito per le premure, che se ne prese l'Augusto Lottario I. Leggete, se v'aggrada, altre Bolle de' Pontefici Romani divulgate dal Margarini nel Bollario Casinense, e in questa mia

 Ope-

20 Tutto il seguente discorso, nel quale San Gregorio VII. ottiene un carattere assai disdicevole al suo operato, non essendo poi tanto gran male il suggettare a lieve tributo i Monasterj, che si procacciarono con suppliche l'Esenzione; tutto ciò, torno a dire, s'appoggia al falso fondamento di queste parole d'Innoc. III. Le dette parole non si riferiscono a censi o tributi: riguardano bensì le obblazioni, che a que' tempi facevansi copiose, e frequenti all' altar della Confessione di S. Pietro, tre parti delle quali appartenevano alla Camera Pontificia. Veggasi Bullar. Vatic. (*to.* I. *pag.* 96. 125. 272. 316. 341.) e oltre a conoscersi la falsità del fondamento di tutto questo discorso, s'ammirerà la gran devozione de' nostri Maggiori, con nostra confusione. Veggasi ancora il Giornale del 1751. nel luogo citato.

Opera anche da me riportate fino a' tempi di Papa Gregorio VII. In esse non troverete quasi menzione alcuna di Censo. Io non pretendo però di asserire, che fino a que' tempi incognito o insusitato fosse il costume di Pensioni di tal sorta, ma di avvertire, che furono molto di rado imposte ai Monasterj, e alle Chiese, che godevano il patrocinio della Sede Apostolica. Nella Differt. XXXVII. *de Hospitalibus* io stampai una pergamena di Lucca, scritta nell' Anno DCCXC. nella quale un certo Diacono di nome Giacomo fabbricar fece un picciolo Monasterio di Vergini sacre presso le mura di essa Città, comandando che *Abbatissa, quæ eodem in tempore fuerit, pro sua & ipsius Monasterii protectione per singulos annos reddere debeat in Ecclesia Sancti Petri in Romam ad luminaria in decem Solidos auro oleum, sicut jam ante hoc tempus ego per Cartulam decrevi, & qualiter per ipsam Cartulam ego constitui, quam in Ecclesia Sancti Petri in Roma obtuli*. Poco dopo lo stesso fondatore aggiugne: *Si ipsum Monasterium destitutum remanserit, volo & taliter constituo, ut suprascripta Ecclesia cum omnibus rebus ad eam pertinentibus deveniat in potestatem beati sancti Petri in Roma, vel Pontifici, qui in tempore Papa ordinatus fuerit, in omnibus ordinandum & gubernandum, qualiter ei secundum Deum recte paruerit*. Parole, che sembrano quì apposte, acciocchè i Vescovi di Lucca, e i Patroni del Monasterio suddetto non trascurassero in avvenire il mantenimento e l'avanzamento di quel sacro Luogo pel timore, ch' esso potesse decadere ai diritti della Sede Apostolica. Che nel Territorio Lucchese alcuni Monasterj, Masse, e Corti con pieno dominio fossero anticamente soggette al Romano Pontefice, non ce ne lasciano dubitare alcuni antichi documenti. E' cosa intanto assai chiara, che la pensione annuale dell'olio pel valore di dieci soldi d'oro fu ingiunta alla Badessa *pro sua, & ipsius Monasterii protectione*, la quale il Fondatore avea impetrata da Papa Adriano I. Così pur anche pare, che ne' tempi del dominio dei Re Longobardi fosse assug-

get-

gettito l' antichiſſimo Monaſterio Bruniacenſe, divenuto dipoi Veſcovado, alla ſola Chieſa Romana, alla quale pagava ogni anno eſſo Monaſterio *Cenſum Denariorum octo & Candelas tres*. Nel primo Tomo del Teſoro nuovo di Anecdoti ci viene eſibita dai Chiariſſimi Benedettini della Congregazion di San Mauro, i Padri Martene e Durand, una Bolla di Papa Leone IX. In eſſa confermò circa l' Anno ML. quel Pontefice alle Monache del titolo de' Santi Fabiano e Felicita *in loco Andlovv pago Heliſatia* i privilegj della Sede Apoſtolica, ma coll'obbligo, che le Badeſſe *præſtent nobis & Succeſſoribus noſtris annualiter tres pannos lineos Pontificali uſui aptos*. Dai prelodati Monaci fu inoltre nel Primo Tomo degli antichi Scrittori prodotto un Privilegio ſcritto nell' Anno DCCCCLXXVIII. che il Pontefice Benedetto VII. diede al Monaſterio Biſuldunenſe. Quivi s' impone agli Abati *per ſingulos annos, quinque Solidos perſolvere in Cenſum Sancto Petro. Et ſi minime annuatim venire non poſſunt, ad quartum annum viginti Solidos perſolvant*. Date un' occhiata ai Miſcellanei del Baluzio, e nel quarto Tomo troverete una Bolla di Papa Leone VIII. circa l' Anno DCCCCLXIV. data al Monaſterio di Monte Maggiore nella Provenza colla Penſione annuale di Soldi quattro alla Sede Apoſtolica in riconoſcenza della libertà ottenuta. Finalmente il Monaſterio Lutrenſe eretto nel Secolo Settimo pagava *decem Solidos argenti annis ſingulis pro Cenſu Romanæ Eccleſiæ*, ſiccome abbiamo nella Vita dell' Abate San Deicolo.

Donde poi procedeſſe, come già diſſi, che rari di molto ſieno gli eſempli delle Penſioni prima del Pontificato di San Gregorio VII. Papa ne' Diplomi della Sede Apoſtolica, e più frequenti ſotto il Pontificato di lui, e de' ſuoi Succeſſori foſſero sì fatti eſempli, a me ſembra che ne foſſe la cagion ſeguente. Coſtume fu di addoſſare il Cenſo a que' Monaſterj e a quelle Chieſe, le quali erano aſſuggettite affatto alla Chieſa di Roma, ſiccome ſtate donate ad eſſo lei dai Fondatori, o dai Patro-

troni, o spesse fiate dagli stessi Monaci. Il Vescovo Gerundese Mirone mercè d'una Carta di donazione cedette alla Chiesa Romana il Monasterio Bisuldunense, siccome apparisce dalla Bolla preaccennata di Benedetto Settimo. In quella guisa adunque che coloro, i quali danno ad alcuno degli Allodiali in Livello o emfiteusi, sogliono riserbarsi un Censo o Pensione da pagarsi loro annualmente per indizio e contrasegno del dominio diretto, che hanno sul fondo livellato; così i Monasterj e le Chiese, donate in ragion d'allodiali, e assuggettite pienamente al potere del Pontefice Romano, abitabili però e godibili da un terzo, contraevano l'obbligo e la prestazione d'un Censo annuale alla Chiesa di Roma. Ce ne assicura una Carta da me data alla luce per la prima volta in questa Dissertazione, somministratami dal Registro del mentovato Cencio col titolo: *Privilegium S. Ciriaci in Gerendoth Alberstatensis Diœcesis*. Con questo fatto concorda ancora quello dell'Anno DCCCCLXXVIII. in cui il Pontefice Benedetto VII. concedette il Monasterio Lirinese ai Monaci di Clugnì, come costa dal Bollario Cluniacense. Non dobbiamo perciò maravigliarci, se troviamo Monasterj gravati di Censi e Pensioni di questa fatta. Ciò non ostante ve ne furono di quelli, che quantunque procurassero ed ottenessero protezione e privilegj d'immunità dalla Sede Apostolica, a niuna prestazion di Censo furono obbligati; ma solamente allora quando impetravano il privilegio Pontificio, e quando ne riportavano dai Papi susseguenti la conferma, a titolo di ricognizione faceano qualche donativo. Nella Bolla che diede Leone IX. al Monasterio delle Vergini di Hessa leggiamo, *se confirmationem ejus Privilegii gratis concedere pro Sanctorum debita veneratione & parentum suorum inibi quiescentium devotione*. Ma prima dell'elezione di Gregorio VII. al Pontificato pochi si contavano in Europa i Monasterj e le Chiese, che fossero in patrimonio della Camera Pontificia. Per conseguente rare anche furono allora le rendite de' Censi.

Adun-

Adunque Gregorio VII. siccome quegli che non perdonò a fatica alcuna, nè a sollecitudine per proteggere ed ampliare la dignità della Sede Romana, non lasciò sfuggire occasion veruna, e proccurò con premura di tirare alla prestazione annuale di Censi al Palazzo Lateranense; come mostrerò nella Dissertazione LXXI, quanti Monasterj e Chiese potè, concedendo ad essi esenzioni, immunità, ed onori. Oltre quei Monasterj, che ad insinuazion di esso Papa Gregorio si assuggettarono alla Sede Apostolica, ve ne furono più altri, che cercarono coll' offerta del Censo alla Chiesa di Roma di porsi in libertà, e ottennero di sottrarsi dal diritto de' Vescovi, e di usare la Mitra ed altri ornamenti Vescovili. Nel Tomo I. del Bollario Casinense alla Costituzione VIII. si ha, che Urbano II. nell' Anno MXCII. *Apostolicæ memoriæ prædecessoris sui Gregorii VII. institutis tenacius adhærens, Cavense Cœnobium Privilegio suo munivit*, e decretò, che fosse *Romanæ soli Ecclesiæ subjectum*, di modo che *ejus subjectionis caussa anno quolibet Abbas Romanæ Sedi tres aureos Solidos exsolvat.* Parimente la Contessa Matilde nell' Anno MCIV. affinchè l' insigne Monasterio di Polirone, fondato già dall' Avo di lei, godesse la protezion della Sede Apostolica, ordinò, come si legge presso l' Abate Bacchini, *ut Domno Apostolico beati Petri Vicario, vel ejus Misso, prædicti Cœnobii Abbas, vel suus Nuntius, per unumquemque annum tres Libras piperis infra Mensem Madium persolvere studeat, nullaque alia eidem Monasterio superimpositio fiat*. Similmente *Bernardus Comes & uxor ejus Berta in manus Gregorii VII. Papæ beato Petro & sanctæ ejus Romanæ Ecclesiæ obtulerunt* il Monasterio delle sacre Vergini di Cremona sotto il titolo di San Giovanni Evangelista. Dipoi il mentovato Urbano II. nel Privilegio conceduto a Gisla Badessa del Monasterio suddetto nell' Anno MXCVI. *ad indicium perceptæ a Romana Ecclesia protectionis, per annos singulos Mediolanensis monetæ Denarios duodecim Lateranensi Palatio persolvendos constituit*, come si può vedere dalla Carta

ta esistente nel Capitolo de' Canonici di Cremona, da me copiata e poi stampata.

Altri Monasterj e Luoghi sacri furono nel medesimo Secolo undecimo e nel seguente duodecimo eretti, e sottoposti alla Sede Apostolica dai Fondatori, con obbligare i Monaci ad un Censo annuale da pagarsi alla Chiesa di Roma. Goffrido Martello Conte di Angiò fondatore del Monasterio Angioino, impose a quel luogo sacro il pagamento di dodici soldi annualmente alla Sede Apostolica. A questa il Conte Guido della celebre schiatta de' Conti Guidi, aveva offerto un fondo nella Toscana posto nel Monte di Bonizo, volgarmente chiamato Poggibonzi. Venne voglia a Rinieri Vescovo di Siena di piantar ivi una Chiesa. Ne supplicò Adriano IV. Papa, e ne impetrò il permesso coll' obbligo del Censo annuale di un Bisanzio, come costa dalla Bolla Pontificia del MCLV. e dall'altra di confermazione sotto Alessandro III. Papa nel MCLXXVI. da me già pubblicate. Anche a Gerberto Abate di Santo Eustachio di Nervesa, quando consegui da Callisto II. la conferma dei diritti e privilegj nel MCXXIII. fu rinovata la pensione di sei soldi Veneziani *singulis annis Lateranensi Palatio persolvendorum*, e ciò apparisce dalla Bolla di esso Pontefice, ch'io diedi alla luce. Sappiate nulladimeno, che non mancarono Monasterj in que' tempi, i quali contuttochè appartenessero in pieno diritto alla Chiesa Romana, non pagarono ad essa pertanto Censo alcuno. Nel territorio della Città d'Aquila, e nel Castello di Luculo, sussiste tuttavia un Monasterio suggetto ad un'Abate Secolare. Gl'illustri Conti de' Marsi, de' quali frequentemente si parla nella Cronica Farfense, da me stampata nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* fecero fabbricare, e arricchirono quel Monasterio, con riserbarsene il giuspatronato. Il Conte Oderisio lo assuggettì a Papa Gregorio VII. e alla sola Sede Apostolica. E pure non fu fatta menzione alcuna di Censo. Ce ne fa testimonianza la Carta di donazione del Castello di Collimonte fatta nel MLXXVII. dal Conte Oderisio

fio a Pietro Abate di San Giovanni di Ranfoniffe. In effa leggerete la dichiarazion feguente: *Illud pariter addentes, ut hoc Monafterium liberum fit, & abfque aliquo tributo, neque alicui perfonæ, poteftati, & Ecclefiæ, vel Seculari, ibi deinceps aliquod jus ullo modo concedatur, fed femper fub regimine & evictione Romanorum Pontificum confiftat. Soli enim Romanæ Ecclefiæ Pontifici hoc Monafterium, noftris propriis rebus donatum, ut dictum eft, ad defendendum, regendum committimus*. Offervate eziandio la Bolla del Pontefice Lucio II. nell' anno MCXLIV. copiata dall'Archivio Eftenfe. Siccome io notai nel Capitolo XI. delle Antichità Eftenfi, fi dice bensì, che il Monafterio di Santa Maria di Caftiglione, fondato dal Marchefe Adalberto d'Efte, *juris Beati Petri exiftit*, ma però non vi fi truova alcun' indizio di penfione o di Cenfo. Potete pur anche offervare la Bolla di Papa Callifto II. che nel MCXXIII. conferma all' Arciprete e Canonici di Carpi ful Modenefe tutti i privilegj e ragioni loro. Non oftante che quella Chiefa aveffe fino dai Secoli antichi la propria Diocefi, e dall'Apoftolica Sede *jure proprietatis* fia dipendente, non fu però gravata di penfione alcuna, come apparifce dall'accennata Bolla confermatoria. Quantunque il rinomato Monafterio della Pompofa ful Ferrarefe godeffe della protezione Apoftolica, nientedimeno nella Bolla del MCXXIV. efiftente nell'Archivio Eftenfe, il fuddetto Papa Callifto II. confermò ad effo Monafterio tutti i fuoi beni e privilegj, dichiarando, che *a vobis*, cioè da que' Monaci, *fingulis quibufque annis, penfionis nomine tres argentei Solidi, difficultate poftpofita, fanctæ noftræ Romanæ Ecclefiæ Actionariis perfolvantur*. Ma oltre i Monafterj, fi contarono anticamente non poche Chiefe femplici ed altri Luoghi facri, i quali *falva Epifcopi Catbolici reverentia*, vale a dire, ferbando intatto il diritto del Vefcovo nell' ordinazione e confecrazione de' Cherici, degli Altari, delle Chiefe, e dell' amminiftrazion de' Sagramenti, fi fottopofero nel temporale alla fola Sede Apoftolica, e

per

per l'impetrazione del Privilegio di tal fatta si obbligarono a pagarle un Censo annuale. Riferita da Landolfo il giovane nell'Istoria ch'io diedi alla luce nel Tomo V. *Rer. Ital.* a noi rimane una Bolla di Papa Urbano II. Entro la Città di Milano avea Liprando Prete eretta e fondata la Chiesa della santissima Trinità *in proprio suo allodio; ipsamque beato Petro obtulit.* Vi si leggono poi queste parole: *Ad indicium autem hujus perceptæ libertatis a Romana Ecclesia, Mediolanensis Monetæ Nummos sex quatuor annis* (s' ha da scrivere *quotannis*) *Lateranensi Palatio persolvetis.* E di questa Chiesa fece anche menzione Cencio Camerario nel suo Registro de' Censi.

Nè quì si fermò la diligenza di Papa Gregorio VII. e degli altri Pontefici successori suoi. Proccurarono di più, che gli stessi Re del Cristianesimo assuggettassero i Regni loro nel temporale alla Sede Apostolica, d'onde poi si raccogliesse un tributo da pagarsi ogni anno alla Chiesa di Roma. Su questo proposito non mi trattengo io ora, perchè avrò campo di trattarne molto più nella Dissert. LXXI. *de Episcoporum potentia*. Si studiò il Chiarifs. Tommasini nel Tomo III. al Lib. I. Cap. 22. *de Beneficiis* d'iscusare e raddolcire queste offerte di Regni fatte alla Sede di San Pietro. Ma gli antichi Papi tenevano forte nel pretendere che i Regni offerti fossero di diritto di San Pietro, *& propria Romanæ Ecclesiæ*, a tal segno, che ne esigevano l'annual pensione, come Censo dovuto da' fiduciarj. Truovo anche a cagion di esempio, che gl' Inglesi diedero il nome d' *Elemosina* al Denaro, ch' essi chiamarono *Sancti Petri*. Ho io ricavata dall'antichissimo MSto Registro di Cencio Camerario, e pubblicata una Legge, detta *Danelaye* nell'Inghilterra. In essa Legge si parla dell'accennato Denaro di S. Pietro. L'Annalista Sassone pubblicato dall'Eccardo, assegna l' origine di quel Censo all'an. 890. Scrive egli, che il Re Alano vedendo infestata dai Normanni la Brettagna, *coadunata omni Britannia*, *vovensque*, *si per divinam virtutem vinceret*, *Decimas bonorum omnium Britanniæ Deo & sancto Petro Romam destinare*, *tan-*

tanta strage hostes prælio fudit, ut ex quindecim millibus vix quadraginta ad classem refugerent: Parole che a me rendono sospetta l'autorità di Polidoro Vergilio Storico recente, perchè Scrittore nel 1534. dell'Istoria Anglicana, non ostante che il Cardinal Baronio si servisse della testimonianza d'esso Polidoro. Egli vorrebbe far credere, che Ina Re degl'Inglesi, circa l'anno 740. *Regnum suum Romano Pontifici vectigale fecisse, singulis argenteis nummis, quos Denarios vocant, in singulas domos impositis*. Aggiugne che gli altri due Re Offa, e Athulfo imitarono l'esempio d'Ina loro antecessore. Ma come mai non seppero gli antichi Storici Inglesi, che il Re Ina avesse fatta un' opera sì pia? D'onde n'ebbe notizia Polidoro Vergilio? Quello che s'ha da osservare, si è, che Censi di cotal fatta si pagavano dagl'Inglesi col titolo *debiti*. Per attestato del Malmesburiense nel Libro II. il Re Canuto scriveva nel MXXVII. all'Inglese Popolo suo così: *Obtestor omnes Episcopos meos, & Regni mei Præpositos, quatenus faciatis, ut antequam in Angliam veniam, omnium debita, quæ secundum Legem antiquam debemus, sint persoluta, scilicet Eleemosyna pro aratris &c. & Denarii, quos Romam Debetis sive ex Urbibus, sive ex Villis*. Presso l'Hickesio abbiamo le Lettere del Re Guglielmo I, che visse nel suddetto Secolo Undecimo. In esse comanda egli sotto grave pena, *ut Denarii Sancti Petri solvantur a mei Vassallis*. Bastantemente mi è noto, che i Re stessi della Gran Brettagna riconobbero già se medesimi come clienti e Vassalli della Chiesa Romana. Ciò vien confermato, per tacere altre memorie, dagli Atti pubblici di quel Regno, raccolti dal Rymero nel Primo Tomo. Non ho perciò tralasciato di pubblicare per la prima volta la Bolla di Papa Onorio III. nell' anno MCCXVIII. Non solamente conferma lo stesso Pontefice a Savarico di Malleone il Privilegio di batter moneta, concedutogli dal Re Giovanni, ma ad esso Savarico impone da pagare annualmente il Censo di una Marca d'oro alla Camera Pontificia, *ad indicium hujus a*

Sede

Sede Apostolica confirmationis obtentæ. A parer mio ha quest'atto confermatorio un non so che di dominio supremo [21]. Quando avveniva di poter levare dalle griffe di Pagani o Saraceni Provincie, tempo già soggette a' Principi Cristiani, allora si sbracciavano a tal fine per quanto poteano i Romani Pontefici, e si collegavano per far guerra, ma colla condizione e col patto, che que' Principi, i quali restassero vincitori riconoscessero dipoi in Feudo della Sede Apostolica le Città ricuperate, e alla Camera Pontificia ne pagassero un Censo annuale.

Infatti si ricava dal primo Libro dell'Epistole di Papa Gregorio VII. ch' egli nel MLXXIII. scrisse a tutti i Principi, notificando loro, *Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii juris sancti Petri fuisse, & adhuc soli Apostolicæ Sedi ex æquo pertinere*. Perciò li sollecita, acciocchè si uniscano col Conte di Roccio, ch'era in procinto di andar contro i Pagani usurpatori di quella terra, il quale *hanc concessionem ab Apostolica Sede obtinuit, ut partem illam, unde Paganos suo studio & adjuncto aliorum auxilio expellere posset, sub conditione inter nos factæ pactionis, ex parte Sancti Petri possideret*. Così pure essendo riuscito al Conte di Barcellona di liberar nel MXC. la Città Tarraconese dalle mani de' Saraceni, ordinò, ch'essa poi fosse tributaria o Censuaria della Sede Apostolica. Resterebbe da disaminare, se i Romani

21 Chi riflette al misero stato d'Inghilterra tornato al Paganesimo, e miracolosamente cominciato a ridurre all'ovile colle SS. Missioni nel principio del Secolo VII. da S. Gregorio Magno vede anche l'origine, e causa giusta del *Denaro di S. Pietro* istituito dalla pietà de' primi Re d'Inghilterra divisa in più Regni, senza far nuovo studio per rintracciarne altra origine sotto la scorta di questo Autore, che nulla ha di positivo fuorchè la volontà d'opporsi agli altri Scrittori anche in cose già note e celebri in tutta la storia. Gli succede però d'ingannarsi, e di palesar l'inganno suo a chi legge. Così fa qui opponendosi a Polidoro Virgilio, al Baronio, al Pagi, e a tutti gli altri per tirar l'origine di quel tributo all' anno 890. Mentre prende per tributo perpetuo un voto delle decime d'un' anno.

mani Pontefici pretendessero anticamente in virtù di somigliante patto , e col medesimo titolo , oppure con altri motivi più antichi , che l'Apulia , la Calabria , e la Sicilia fossero di ragione e diritto della Chiesa di Roma . Imperciocchè n'ebbero appena i Normanni cacciati via i Saraceni e i Greci , che i Pontefici stessi dato di piglio all' una e l'altra spada temporale e spirituale , costrinsero i Normanni suddetti a ricevere sotto titolo beneficiario dalla Sede Romana gli accennati Regni . Aggiugnete , che vi furono altri , i quali per avere nel Pontefice Romano un Protettor vigoroso che li difendesse contro i più potenti , onde potessero più agevolmente conservar le cose loro , di spontaneo volere offerirono Città e Castella a San Pietro , e ricevendole in Feudo dalla Sede Apostolica , le promisero un Censo da pagarle annualmente . Reginaldo Re dell'Isole aggiacenti all'Irlanda , appellato altrove *Rex de Man* , nel MCCXII. *devenit homo ligius Johannis Angliæ Regis* , siccome costa da un documento pubblicato dal Rymer nel primo Tomo degli Atti Pubblici . Da altri monumenti presso questo Scrittore si ha , che Reginaldo suddetto era chiamato *ad faciendum homagium & ad emendandum excessus factos hominibus Domini Regis Angliæ ab hominibus Terræ suæ* . In sì fatte disgustose circostanze pensò Reginaldo che fosse per tornargli meglio a conto di donare alla Chiesa Romana l'Isola di Man , e di riceverla di nuovo a titolo di Feudo coll'obbligo di pagare al Papa il Censo di dodici Marche di Sterlini . Ne fu accordato e stabilito il contratto nel MCCXIX. Sì il Rainaldi negli Annali Ecclesiastici , che Rymer nella stampa degli Atti pubblici divulgarono la Carta di sì fatto accordo abbreviata . Io in questa stessa Dissertazione ma Latina l' ho interamente rapportata tal quale si legge nel Registro di Cencio . Un' altro esempio di ciò , che ora sto dicendo , me lo somministra la Città di Alessandria in Italia , la quale non solamente prese il suo nome del Papa Alessandro III, ma

anche offerì se stessa alla Chiesa Romana, e le si obbligò al pagamento di un Censo annuale. Vero è, che l'Imperador Federigo I. riassuggettita ch'ebbe questa Città all'Imperio Romano, volle che si chiamasse d'indi in poi *Cesarea*; ma il nome primiero di Alessandria tuttavia le dura. Ognun può vedere l'Atto da me stampato intorno l'offerta di Alessandria, e l'obbligo del Censo annuale pagabile ogni anno alla Chiesa Romana. Con questi Documenti potete annoverarne altri due presi da Cencio Camerario nel suo Registro, e da me la prima volta dati alla luce. L'uno è una Carta della donazione del Castello di Lavadia, fatta nel 1214. da Ottone dalla Rocca Principe d'Atene alla Chiesa Romana, e in suo nome a Pelagio Vescovo Albanese, Legato Apostolico nell'Oriente. Ad Ottone fu conferito quel Castello sotto il titolo di Feudo, e fu addossato ad esso Feudatario il Censo di due Marche d'argento ogni anno. L'altro è la confermazion di Lavadia feudale della Santa Sede, fatta da Papa Innocenzo III. nel 1215. al prelodato Ottone colla pensione annuale delle due Marche. A chi legge cagionerei noja e tedio, se maggiormente mi stendessi su questo argomento. Nell'Opera mia presente documenti di questo genere capiteranno sotto gli occhj de' Lettori, e spezialmente quelli, che spettano ai Giudici antichi della Sardegna. Mi contenterò io dunque di aver copiato e raccolte alcune cose dal Codice antichissimo di Cencio Camerario. Ci portano esse a riconoscere, quai Censi riscuotesse anticamente la Chiesa Romana, e quai Luoghi al diritto della medesima fossero sottoposti. La vetustà del tempo moltissimi appartenenti al Pontificato ne ha fatto perdere. Giova nulladimeno all'Erudizione l'aver conosciuto anche i Censi perduti, e massimamente quando alla perdita delle rendite antiche s'è riparato con altri vantaggj. Il suddetto Documento di Cencio ha questo titolo: *De Civitatibus & Territoriis, quæ Rex Carolus beato Petro concessit, & Papæ Adriano tradi spopondit. Nec non de Civitatibus*

bus, Castris, Terris, & Monasteriis, per diversas Mundi partes constitutis, & Censibus Ecclesiæ Romanæ debitis ab eisdem.

Niuna altra cosa però può indicare con pienezza maggiore, quali fossero i Censi dovuti anticamente alla Chiesa Romana, quanto il Libro scritto sopra questa materia da *Cencio Camerario* [22]. Già dagli Scrittori degli Annali Ecclesiastici, il Baronio e il Rainaldo, fu accennato, ch'esso Codice scritto a mano si conserva nella Biblioteca Vaticana. Da quel Manuscritto trassero amenduni delle memorie confacevoli agli argomenti, che trattarono ne' suoi Annali. In quell'Opera sua Cencio proccurò di descrivere e tener conto di tutti i Censi, i quali ai tempi di lui si doveano al Palazzo Lateranense, lasciando altresì nelle facciate delle pagine degli spazj voti, acciocchè luogo restasse ai posteri di aggiugnere altri Censi, che nel decorso del tempo fossero provenuti alla Sede Apostolica, come infatti dipoi avvenne. Entro il Codice suddetto sì egli che i successori suoi inserirono, e registrarono varj Strumenti ed Atti, appartenenti spezialmente alla Camera Pontificia, e quasi tutti scritti ne' Secoli Duodecimo e Decimoterzo. Dichiamo ora, chi fosse *Cencio*, e quando fiorisse. Secondo il mentovato Cardinal Baronio vivea questo Scrittore nel 1191. Ciò, che sotto gli occhj suoi accadde nella coronazione del Re Arrigo VI. Imperador V, Cencio pose in iscritto. Nella Prefazione al Libro de'

M 2 Censi

22 Il Cardinal Baronio, che vide nella Biblioteca Vaticana quel pregiatissimo Codice di Cencio, che prima di lui vi avea veduto il Panvini, riferisce fedelmente la Prefazione e Titolo di esso (*an.* 1192. *n.* 19.): Il titolo è tale: *Incipit liber Censuum Romanæ Ecclesiæ a Cencio Camerario compositus secundum antiquorum Patrum regesta, & memorialia diversa anno incarnationis Dominicæ millesimo centesimo nonagesimo secundo Pontificatus Cælestini Papæ Tertii anno secundo.* La semplicità di questo titolo dimostra, che quello citato dall' Autore fu fatto dopo: e vi sono alcune particolarità, che giovano a sostener le opinioni del medesimo Autore. E' molto ch'ei dica averlo visto presso il Baronio, e consumi tanto tempo in assicurarne l'età, quando ella si legge chiaramente nel titolo.

Censi si manifesta egli co' termini seguenti: *Ego Cencius quondam felicis recordationis Clementis Papæ III. NVNC vero Domni Cælestini Papæ III. Camerarius, sanctæ Mariæ Majoris Vrbis Canonicus*. Non c'è quì finora menzione alcuna di dignità Cardinalizia nella persona di lui. Laonde risulta, che il Libro de' Censi, steso per comando dello stesso Cencio, allora solamente Camerario, o come volgarmente si dice *Camarlingo* della santa Chiesa Romana, fu scritto nell'anno 1191. ovvero nel 1192. perchè nel seguente 1193. io truovo Cencio condecorato colla dignità Cardinalizia. Non me ne lascia dubitare una Carta da me pubblicata, e ricavata da quel Codice, nella quale esso Cencio è appellato *Centius Dei gratia sanctæ Luciæ in silice Diaconus Cardinalis, & Domni Papæ Camerarius*. Ch'egli poi continuasse nel 1195. a distinguersi con questi due onorifici titoli, ce lo attesta l'Iscrizione nelle Porte di bronzo della Chiesa Lateranense, rammentata dal Turrigio nel Libro delle Grotte Vaticane al Cap. II. della seconda Parte. Eccola.

INCARNATIONIS DOMINICÆ
ANNO MCXCV.
PONTIFICATVS VERO (*) VI.
CENCIO CAMERARIO
MINISTRANTE
HOC OPVS FACTVM EST.

Se ne osservi un' altra in Roma, riferita da Giovanni Severano nel Libro delle memorie sacre alla pag. 535. Essa spetta all'anno MCXCIV.

ANNO V. CELESTINI III. PP.
CENCIO CARDIN. S. LUCIE
EJUSDEM DNI PAPE CAMERARIO
JUBENTE.

Con sì fatte memorie ho io anche unito due Strumenti, alla

alla Città Castellana spettanti, data in pegno già da Papa Adriano IV. a Giovanni Caparroni. In quelle due Carte del MCXCV. copiate dal MSto di Cencio medesimo, questi è intitolato *Camerarius Domni Papæ, & Cardinalis Diaconus sanctæ Luciæ in silice*. Fanno anche i suddetti Strumenti menzione di un'altro *Cencio Cardinale di San Lorenzo in Lucina*, vivente nel tempo stesso che fioriva Cencio Camarlingo: distinti amendumi per la diversità de' titoli del Cardinalato. Dirò pur anche di avere osservato, che nel MCXCVIII. sotto Papa Innocenzo III. *Frater Richardus* fu *Domni Papæ Camerarius*. Così nell'anno MCCIV. *Octavianus Dei gratia Domni Papæ Innocentii III. consobrinus & Camerarius*. Finalmente nel MCCVII. e nel MCCXV. *Stephanus Domini Papæ Camerarius*. Aveva dunque il nostro Cencio dimesso l'ufizio di Camarlingo prima del MCCVIII. In quest'anno si viene a sapere, ch'egli salì al grado de' Cardinali Preti, e cangiò il primiero suo titolo di Santa Lucia in quello *Sanctorum Johannis & Pauli*. Uno Strumento da me stampato, in cui si rammentano *Cinthius titulo sancti Laurentii in Lucina*; *& Cinthius titulo sanctorum Johannis & Pauli*, può bastantemente comprovare l'assunzion del nostro Cencio al Cardinalato Sacerdotale, e farcelo maggiormente riconoscere per autore del Libro de' Censi. Finquì abbiam veduto *Cencio* o *Cinthio*, ed anche Centhio Cardinal della Chiesa Romana. Resta ora da aggiugnere, ch'egli nell'anno MCCXVI. fu eletto Romano Pontefice, e come tale governò dipoi sotto nome di Onorio III. la Chiesa di Dio. Ce ne assicura l'Abate Urspergense contemporaneo Scrittore, e con altri monumenti ciò vien provato dall'Annalista Rainaldo continuator del Baronio. Vedete un poco, che Uom' egregio e rispettabile fosse *Cencio* o *Centhio* o *Cinthio* autor del Libro de' Censi. Mi figuro ben' io che gli Eruditi ne avran gradita la stampa, ch'io ne feci. Abbiamo in quel Codice descritti tutti i Vescovadi, che nel Secolo Decimoterzo la Chiesa Occidentale contava. In esso troviamo gran nu-

 mero

mero di Monasterj, e di Chiese, diversi generi di moneta, Luoghi sacri e Monasterj, che godevano immunità, soggetti unicamente alla Sede Apostolica. Non niego, che fra quelli ne mancarono molti, e molti Censi cessarono, ch'erano di rendita considerabile alla Chiesa di Roma. Nulladimeno può essere utile all' Erudizione Ecclesiastica l'aver cognizione di tutto ciò. Se col Codice di Cencio voleste unire la Bolla di Papa Niccolò IV. divulgata dal Martene e Durand Monaci Benedettini nel secondo Tomo degli Scrittori antichi, voi avreste il catalogo de' Censi, che nel MCCXC. pagavano i Monasterj e le Chiese della Francia al Palazzo Lateranense. Per ultimo non s'ha da tacere, che i Camarlinghi successori di Cencio aggiunsero dipoi al Libro suo alcune cose, onde non è maraviglia, se vi si leggono nominati Monasterj fondati nel Secolo Tredicesimo. Giunte di questa fatta non pregiudicano però al credito e fede dovuta a quel Codice, nè rendon dubbioso il primo e vero Autore Cencio, che lo compose.

DISSERTAZIONE SETTANTESIMA.

Delle Immunità, e Privilegj, e Aggravj del Clero e delle Chiese dopo la venuta de' Barbari in Italia.

La materia, che ora imprendo a trattare, e così feconda, che sol quando avessi voglia di diffondermi, ne formerei agevolmente un Libro. Ma siccome ho prescritta una ragionevol misura alle Dissertazioni presenti, e da che fra gli Autori, che scrissero dell' antica Immunità del Clero, Lodovico Tommasini ampiamente ne ragionò e vi si stese nella terza Parte del Libro primo de' Benefizj: apporterò io quì alcune poche notizie per istruzione de' Lettori meno dotti, acciocche venendo l'occasione, possano anch'essi parlarne alcun poco, e paragonar, quando occorra, i tempi moderni cogli antichi. Se da Dio piuttosto che dalle Leggi umane abbia l'ori-

l'origine sua l'Immunità delle persone Ecclesiastiche e dei Beni loro, ne lascio la discussione ai Teologi e agl' Interpreti de' sacri Canoni. Mia intenzione unicamente si è di accennare brevemente piuttosto, che mostrare ciò che anticamente si fece, e non già cosa presentemente s'abbia da fare. Pertanto l'Immunità riguarda o tutte le persone Ecclesiastiche, uomini e donne, Cherici Secolari e Monaci, oppure i campi, le case ed altri Beni loro temporali, ovvero i Luoghi sacri e le Chiese a Dio dedicate. Produrrò io dunque alcuni documenti, che avran rapporto a cadauno di questi riguardi, ma però solo per quello che concerne il costume de' Secoli barbarici. Prima di tutto s'ha da mettere per fondamento, che nel Cristianesimo furono sempre diversi i riti e le usanze, sia per la varietà de' paesi, sia per la maggiore o minore religiosità de' Re e de' Principi, sia finalmente per la dissomigliante positura de' tempi. I Secoli più rozzi e più ferrei ebbero certamente de' Re piissimi. Ma non ve ne mancarono anche di quelli, che si misero sotto a' piè le umane e divine Leggi, e violentemente operarono. Non dovete perciò stupire, veggendo cose da biasimare in que' Secoli molto più che da lodare. A' dì nostri peraltro quietissimi, quantunque i Principi Cattolici riconoscano, e rispettino nel Pontefice Romano l'autorità su tutto il Clero: essi tengono nulladimeno su ciò un'ordine diverso di disciplina, talchè nascono talvolta discordie per sì fatte cagioni fra l'uno e l'altro Foro. Non v'ha dubbio, che ne' primi Secoli di Chiesa santa i Vescovi furono Giudici del Clero, e il Pontefice Romano, i Concilj, e Metropolitani furono altresì Giudici de' Vescovi. Se gl' Imperadori e i Re, primachè i Longobardi fissassero piè nell'Italia, si mischiassero nelle pendenze e negli affari degli Ecclesiastici, voi ne potrete essere istruito dalla Storia Romana, Greca, e Gotica. Io veggo frattanto, che l'autorità del Principe fu implorata sotto i Re Longobardi, allorchè controversie insorgevano fra' Vescovi. Io ne ho un'esempio assai chiaro, somministratomi dall'Archivio dell'Ar-

civescovado di Lucca, per una lite, mille e più anni sono, agitata fra due Vescovi, cioè Talisperiano Vescovo Lucchese, e Giovanni Vescovo Pistojese. Già diedi alla luce una copia antichissima del Giudicato tenutone nel 716. *ex jussione Liutprandi Regis*. Intervenne perciò in quel giudizio, e sentenza *Ultianus Notarius ac Missus Domni Regis* in primo luogo, ed ebbe pur Congiudici *Specioso* Vescovo allora di Firenze, il cui nome fu storpiato dal Fiorentini e da Cosimo dalla Rena, *Walperto Duca* di Lucca, *Alabi Gastaldo*, ed altri. Agli Eruditi sono ben noti i dissapori e le guerre, che lungamente durarono fra i Longobardi e i Romani, mentre gl'Imperadori Greci comandavano in Roma, non peranche sottomessa a' Longobardi [23]. E' lecito perciò di pensare, che molti ostacoli trovasse nel Regno Longobardico l'autorità legittima de' Pontefici Romani e de' Vescovi, dove si trattava di affari Ecclesiastici. Agli stessi Re si portavano in que' tempi le querele de' Cherici contro i Vescovi, siccome apparisce da un Giudicato esistente nel suddetto Archivio Lucchese, ch'io pubblicai. In quell'atto del 771. osservate, con quanta fermezza d'animo *Peredeo* Vescovo di Lucca ne' Secoli barbarici difese la Disciplina Ecclesiastica. La coabitazione di Cherici cõn femmine era da moltissimi decreti di Concilj proibita. Potete anche notare, che a chi si chiamava dannificato o leso da' Vescovi, si concedeva *jussio Regis*; ma per questo il più delle volte non restava punto pregiudicato il gius Episcopale, siccome in sì fatta oc-

23 Quando mai fu sottomessa Roma a' Longobardi? Che più volte ne tentassero in vano l'acquisto è cosa certa. Che uniti coll' Esarco Eutichio in tempo di Gregorio II. la volessero ridurre alla devozione dell'Imperio, allorchè s'era ribellata contro Leone Isaurico, anche questo è certo. E finalmente, che dopo la donazione dell'Esarcato fatta dal Re Pippino alla S. Sede, lo stesso anno che era il 755. o come altri vogliono, il seguente, vigorosamente l'assediasse il Re Astolfo, la danneggiasse orribilmente, e si tirasse perciò addosso l'ira de' Franchi, è costantemente asserito dagli Storici contemporanei, ma che vi comandassero mai si sente ora la prima volta.

occafione vediamo, in cui al Vefcovo proprio fu lafciato il giudicare. Non altrimenti fi fece fotto gli Augufti e i Re Franchi. Ogniqualvolta taluno del Clero pretendeva d'effere ftato giudicato a torto dal Vefcovo, non fembra, che foffe un coftume difapprovato il ricorrere e l'implorare fuffidio dall'Imperadore, o dal Re, o da' Meffi loro. Quefti poi di nuovo chiedevano dal Vefcovo la revifion della caufa, come fogliam dire. Non vo' già negare, che *juffio Regis* (voce che all'orecchio de' Canonifti moderni fa fuono di non so quale afprezza) coftringeffe i Vefcovi alla revifion fuddetta. Ma tale fu l'ufanza di que' tempi, nè per quefta il Foro Vefcovile rifentiva alcun danno del proprio diritto.

In confermazione di quanto vo ora dicendo, diafi un'occhiata a due Carte autentiche efiftenti nell'Archivio Arcivefcovile di Lucca, le quali da me furono date alla ftampa. Un certo Alpulo Prete fu interdetto dalla Meffa e degradato dal Vefcovo di Lucca, nominato Giacomo, perchè avea condotta via una Monaca chiamata Gumperga, calata di notte tempo giù dal muro del Monafterio di S. Pietro, e poftala su un cavallo, menata l'avea a cafa fua. Non oftante che in giudizio cofaffe del fuddetto misfatto fuo, Alpulo nondimeno sfrontatamente fi prefentò a Pippino Re d'Italia reclamando d'effere ftato ingiuftamente condannato dal mentovato Giacomo Vefcovo. Supplicò ed ottenne *juffionem clementiffimi Domini noftri Pippini magni Regis*, e portolla al Vefcovo, che nuovamente iftituì il conofcimento della caufa, e per la feconda volta il ricondannò nell' anno 803. Alpulo tanto e tanto non s'acquetò, ed ebbe l'ardire dopo la feconda condanna di cantar Meffa, nè fi vergognò d'inquietar con nuove querele *Adalardo* rinomatiffimo *Abate Corbejefe*, fpedito da Carlo Magno in Italia dopo la morte del Re Pippino, *ad juftitias* quivi *faciendas*. Adalardo dunque raccomandò il Sacerdote Alpulo a *Bonifacio Illuftriffimo Comiti noftro*, cioè di Lucca, di cui già parlai nella Par. I. Cap. 22. delle Antichità Eftenfi. Proccurò effo Conte, che di nuovo s'ifti-

s' istituisse il giudizio nella causa del Prete già degradato. In quella terza volta tolta fu a quel temerario finalmente ogni speranza di più reclamare, perchè nell'anno 813. Giacomo Vescovo il sentenziò reo scomunicato. In questo secondo documento degne sono di osservazione le parole d'Alpulo, cui veniva opposta la sentenza data contro di lui da Rachinardo Vescovo di Pisa, ignorato, e perciò tralasciato dall'Ughelli nell'Italia sacra. *Non fuit veritas* (diceva quel Prete) *quia Dominus Imperator & Domnus Apostolicus ipsum Brevem Rachinardi Episcopi* (di Pisa) *non receperunt. Et dum taliter diceret, nos interrogavimus eum si haberet aliquam auctoritatem Domni Imperatoris aut Domni Apostolici, quomodo suum honorem habere possit. Qui dixit. Nullam eorum auctoritatem, nec scriptum eorum habeo &c.* Dalle quali parole ognun vede, che in que' Secoli si conosceva quanta fosse l'autorità della Sede Apostolica in somiglianti contingenze. Nello stesso tempo sembra essere assai chiara cosa, che gl'Imperadori e i Re s'attribuirono o si arrogarono il diritto di correggere o anche di abrogare colle sentenze o decreti loro sussidiarj i giudizj de' sacri Prelati nel Foro contenzioso, dove però non si trattava di articoli appartenenti alla Fede ortodossa. Io leggo nella prima delle accennate due Carte, che il Re Pippino *præceperat nobis* (son parole di Giacomo Vescovo di Lucca) *ut judicaremus inter nos & ipsum* (cioè Alpulo) *per veram legem & justitiam; & qualiter judicaremus, nostrum illi emitteremus Judicatum.* Non dice, che fosse per essere stabile ciò ch'egli avesse giudicato, ma sì bene, che la sentenza da proferirsi da lui, si dovea susseguentemente trasmettere al Re Pippino, quasichè questi in certa maniera si riserbasse l'ultima cognizion della causa. Quello ch'è certo si è, siccome dissi, che dal suddetto Documento dell'813. noi abbiamo confermato abbastanza l'antichissimo gius Apostolico, cioè il diritto del Romano Pontefice, a cui tutti poteano ricorrere, e ad esso lui appellare. E per dir vero, se il Prete Alpulo avesse avuta *aliquam auctorita-*

ritatem Domni Imperatoris, aut Domni Apostolici, farebbe riuscito bene in tutto quel suo impegno, e averebbe vinto la lite. Ma andiamo avanti.

Qualora avveniva, che qualche persona Ecclesiastica trovata fosse aver macchinato contro l'onore del Re, o avere operato contro la fede a lui giurata, costume allora fu di chiamarla ad udire l'intenzione del Re, ed intimarle, che si purgasse dall'accusa addossatale. Se costava manifestamente che l'Ecclesiastico fosse colpevole, era egli imprigionato in un Monasterio, ovvero era punito coll'esilio. Nè pure i Vescovi su questa materia andavano esenti. A Carlo Magno dopo ch'ebbe conquistato il Regno de' Longobardi sembrarono sospetti di mancanza di fede (a quel ch'io ne penso) i Vescovi *Civitatis Pisanæ, seu Lucanæ*. Chiamati, e passati ch'essi furono in Francia, non trovava Carlo Magno la strada di rimandarli liberi in Italia. Leggete l'Epistola cinquantesima quinta del Codice Carolino, e troverete, che Papa Adriano I. per esso loro pregò e intercedè la liberazione. Parimente proccurò quel Monarca, che condotto a lui fosse *Tottone Abate del Monasterio di Volturno*, accusato d'infedeltà, *& per suam præfulgidam jussionem exinde ablatum*, come sta registrato nella Lettera settantanovesima del Codice suddetto, nella quale esso Pontefice Adriano raccomandò al Re l'Abate, siccome innocente. Che fece allora il Re in quella causa? La indirizzò ad Adriano, acciocchè la discutesse, e non ce ne lascia dubitare l'Epistola settantesima seconda del prelodato Codice. Più Carlo stesso non volea permettere di partire ad Anastasio Messo di esso Papa per lo sdegno, che avea conceputo contro di quel Ministro Pontifizio, perchè egli *importabilia verba, quæ non expediebat, loquutus fuisset* del Re suddetto. Della qual cosa scrisse con doglianze Adriano al Re Carlo nell'Epistola cinquantesima del Codice Carolino, dove abbiamo la formola seguente di dire, che ad alcuni cagionar potrebbe maraviglia. *Sed neque ab ipsis Mundi exordiis cognoscitur evenisse, ut Missus protectoris tui beati Petri*,

tri, magnus vel parvus, a quacumque Gente detentus fuisset. Sed jubeat nobis eum vestra sollicitudo dirigere; & severissime eum scifcitantes, juxta noxam ei repertam eum corripiemus. Tali furono i giusti sentimenti del Papa, secondo la regola del gius delle genti, e congruentemente all' onore della Sede Apostolica, che dal principio della Chiesa tutti i Cattolici han sempre mai venerata. Inoltre per comando dell' Imperador Lodovico Pio, fu non so per qual colpa, mandato in esilio, e relegato in Argentina *Ermoldo Nigello Abate*, siccome egli attesta nel suo Poema, da me pubblicato nella Parte II. del Tomo II. *Rer. Ital.* Aggiugnete, che lo stesso Lodovico Pio gastigò coll'esilio alcuni Vescovi, e li costrinse a far entro de' Monasterj penitenza, trovati colpevoli e rei nell'818. nella congiura di Bernardo Re d'Italia; fra' quali si contarono *Anselmus Mediolanensis Archiepiscopus, Wolfoldus Cremonensis, & Theodulphus Aurelianensis.* Giusta fu la pena che ne pagarono, imperocchè in virtù della sentenza di un Sinodo precedentemente tenuto, *Episcopos conjurationis auctores* (sono parole degli Annali Bertiniani all'anno sopramentovato) *Sinodali decreto depositos, Monasteriis mancipari jussit* l'Imperadore. Dissomigliante metodo di giudicare non tenne già peraltro lodevolmente verso i Vescovi il medesimo Lodovico Pio, allora quando contro di lui fierissimamente congiurarono i proprj figliuoli. Fra questi però l'Imperadore Lottario lasciò trasportarsi cotanto dall' iraconda sua indole, che non permise ai Prelati Italiani, fedeli al padre suo, di riacquistare la Sede loro, i Benefizj, e neppure i loro Beni, come costa dagli Annali de' Franchi. Andarono poi anche più innanzi i Re d'Italia Ugo e Berengario. Sappiamo ch' eglino fecero imprigionare il celebre *Ratterio Vescovo di Verona*, uomo per dir vero di genio torbido, che lungamente nella carcere si nutrì col pane della tribolazione.

Troppo lungo farei, s' io volessi riandare tutti gli esempli, che l' Istoria ci somministra di quello, che fecero gl' Imperadori e i Re contro i Vescovi, gli Abati,

ti, e il restante del Clero. In tutti quegli atti loro torna sempre sul tapeto la quistione, se succedessero con autorità legittima, oppure con violenza ed usurpazione. Moltissimi monumenti degli antichi perirono. Que' pochi che dall' ingiurie del tempo si salvarono, fanno bastantemente a noi vedere, che i Pontefici Romani, a'quali incombeva di proteggere e conservare i diritti di tutte le Chiese, fecero testa per quanto poterono, affinchè nè forza nè violenza fatta fosse agli Ecclesiastici e persone sacre: e se alcune di esse fossero talvolta colpevoli di qualche reato, ne fosse altresì giudicata la causa dai legittimi Ministri della Chiesa. Quello, che per molti Secoli veggo non contrastato nè negato ai Re, e nè pure a parer mio allora disapprovato, fu, che senza richiamo nè opposizione di alcuno, si portavano al giudizio de' Principi e de' Re le liti civili insorte fra le persone Ecclesiastiche, o quelle anche che contro di queste erano dai Secolari suscitate. In pruova di sì fatto costume di que' tempi, con non pochi documenti, ch' io addurrò nella Dissert. LXXIV. de' Parrochi, si chiarirà la celebre controversia dei Vescovi di Arezzo contro di quei di Siena, nel contrasto e pretensione, che gli uni e gli altri ebbero per certe Parrocchie situate fra l' una e l' altra di quelle due Città. Per adesso potrà chi legge dare un' occhiata ad un Giudicato dell'Anno 833. in causa somigliante, ch' io vidi, e copiato dall'Archivio dei Canonici di Arezzo diedi alla luce in questa Dissertazione. Nacque litigio fra *Petrum* (per ignoranza di quel Secolo appellato *Petronem*) *Episcopum Arretinum*, *& Vigilium Abbatem Monasterii sancti Antemi*, o più tosto *Anthymi* nel territorio di Chiusi. A quel Monasterio era stato conceduto nell' 814. un privilegio dall' Imperadore Lodovico Pio; documento, che dal Tomasio nel IV. Lib. dell' Istoria Sanese fu divolgato, e dipoi dall' Ughelli fu nel III. Tom. dell'Italia sacra ristampato, ma con questo errore fra gli altri, che Lodovico Pio si dice *Procis* invece di *Prolis Caroli Magni*. Ebbe Pietro Vescovo Aretino

no la sentenza favorevole da *Agiprando* Vescovo di Firenze, e dagli altri Giudici, e Messi dell' Imperadore Lottario I, i quali come Legati d' esso Augusto giudicarono su quella controversia, nata fra due persone Ecclesiastiche. Non mi si dica, che i due Vescovi Agiprando di Firenze e Pietro di Volterra, *directi a Hlotario magno Imperatore*, insieme con *Anastasio Episcopo Senensi* sentenziarono non già di autorità propria, ma sì bene per delegazione dello stesso Imperadore, perchè chiara e ripetuta più volte in quell' atto è la formola *juxta jussionem & Indiculum Domni Imperatoris*. S' ha intanto da emendare l' Ughelli, che invece di Agiprando scrisse *Aliprando* o *Rambaldo*. Qual fosse il vero nome di lui (questo appunto di Agiprando), l' abbiamo nettamente da quella Carta. Ignoto fu anche all' Ughelli *Anastasius Senensis Episcopus*, da annoverarsi perciò nel Catalogo de' Vescovi di Siena, levando per avventura *Thomam*, dato per Vescovo a Siena nell' anno 830. dal medesimo Ughelli. Non fu poi Pietro Vescovo di Arezzo neghittoso nel proccurare dall'Augusto Lottario la confermazion del favorevole decreto pronunziato antecedentemente dai Messi e Legati Imperiali, e di fatto l' ottenne nell' Anno stesso 833, come apparisce dal Diploma originale, ch'io stampai, esistente nell' Archivio Canonicale di Arezzo. Così anche *jussit Domnus Rex* d' Italia, cioè Carlo Crasso, che i Messi e Legati suoi giudicassero della controversia e lite, che bolliva per cagione di certi Beni o fondi tra i due rinomati Monasterj Ambrosiano in Milano e Augiense nella Suevia. Ognuno può vedere la disamina giudicialmente tenuta nell' 880, ch' io diedi alle stampe, e copiai dall' insigne Archivio de' Monaci Cistercienfi di Santo Ambrosio maggior di Milano. In quell' Atto leggiamo sulle prime fra que' Congiudici *Johannem Episcopum* di Pavia per quanto a me sembra. Dipoi troviamo mentovato *Heribertum Episcopum ejusdem Sedis*, cioè *Ecclesiæ Comensis*, il quale unitamente co' Messi Regj discusse la suddetta lite. Prese dunque

que l' Ughelli uno sbaglio nel Tom.V. dell' Italia ſacra, dove nella ſerie de' Veſcovi di Como non riferì dall' 865. ſino all' 891, ſe non ſe il ſolo *Agilbertum, ſive Aglibertum natione Gallum*, eſſendo certo che nell' Anno 880, Heriberto teneva la Sede Veſcovile di eſſa Città. Badate eziandio alla diverſità de' Giudici, che ſi ſottoſcriſſero in quel documento. Alcuni s' intitolano *Judices ſacri Palatii*, altri *Judices Domni Regis*, cioè creati da Carlo Craſſo; quelli *Judices Domni Imperatoris*, vale a dire coſtituiti dall' Imperadore antecedente Carlo Calvo; queſti finalmente nominati col ſolo titolo *Judices*, equivalente a quello di Giuriſperito. Di queſto divario ho io trattato nella V. Diſſert. *de minoribus Juſtitiæ Miniſtris*. Tenuto fu il mentovato Placito nella Città di Como, o come ſta ſcritto *Civitate Comani Comitato Mediolanenſi*, la qual' enunziativa, ſiccome coſa ſingolare, fu da me eſaminata nell' VIII. Diſſertaz. *de Comitibus*.

L' introdotto coſtume di giudicare delle controverſie di perſone Eccleſiaſtiche fu ne' tempi ſuſſeguenti abbracciato anche da Principi di pietà ſomma. Dei non pochi eſempli che ci reſtano, mi contenterò io di rammentarne due ſolamente. Sia il primo il giudicato favorevole che nell' Anno 1019. riportò Gotifredo Abate del Monaſterio di Santo Ambroſio maggior di Milano dai Meſſi e Giudici Imperiali contro l' Arciveſcovo di Milano, il Veſcovo di Como, e l' Abate di San Calocero, per certe terre ſpecificate nella Carta originale d' eſſo Giudicato, da me ricavata dall' Archivio dell' accennato Monaſterio, e già pubblicata. Tutti ſanno di qual bontà vera di coſtumi foſſe Arrigo fra gl' Imperadori il Primo. E pure *ab eo conſtitutus* fu Giudice *ad cauſſam hanc Domnus Anſelmus Miſſus* del medeſimo *Domni Henrici Imperatoris*. Ecco perciò di quai Giudici in que' Secoli le perſone Eccleſiaſtiche ſi ſervirono nelle cauſe civili per un' uſanza ben diverſa da quella, che a' dì noſtri con maggiore rettitudine ſi pratica in Italia, ma però con un coſtume non riputato allora indebi-

debito nè vizioso. L'altro documento antico bensì, ma corroso, appartiene alla Contessa Matilda. Lo trascrissi da un'esemplare in pergamena, esistente nell'Archivio Estense, e colla stampa lo diedi alla luce. Litigavano reciprocamente il Vescovo di Modena e l'Abate della Pomposa, per la Chiesa di San Michele di Soliera sul Modenese. Nell' Anno 1106. *Bernardus* cominciò a governare il Vescovado di Parma. In quell'anno o in uno de' seguenti sentenziò la Contessa Matilda sulla controversia. In quel decreto intervenne non solo il Vescovo Bernardo, ma anche Pietro Vescovo di Pistoja allora tuttavia vivente, e tutti e due vi si sottoscrissero. Alcuno scrupolo non ebbe quella gran Principessa Secolare, considerata anche allora per le molte Virtù e degne qualità sue, di assumere il giudicio di cause civili vertenti tra litiganti di carattere Ecclesiastico. Quantunque ella si ritenesse, allorchè seppe che *Bernardus Cardinalis & Vicarius Apostolicæ Sedis* avea interposto in questa causa il suo Decreto, nulladimeno si attribuì l' autorità di confermarlo, d' ordinare e d' aggiugnere altre particolarità, intimandone la pena a chi contravenisse. Nè ciò ci ha da recar maraviglia. E chi non sa, con quanta autorità i Re stessi forniti di pietà invigilarono sulla Disciplina Ecclesiastica, corressero i costumi de' Vescovi, de' Canonici, e de' Monaci, e delle sacre Vergini, e rimediarono anche colla forza, quando portò il bisogno, allo sfascio dell' economia d' essi Ecclesiastici? Oltre ciò, che a questo proposito io rapportai nella Dissertazione IX. *de Missis Regiis*, nella LXV. *de Monasteriorum erectione*, e nella seguente LXVI. *de Monasteriis Monialium*, non v' incresca di udire, come Ermoldo Nigello nel Poema delle azioni di Lodovico Pio al Lib. II. vi rappresenta lo stesso Imperadore, parlante così:

Nunc, nunc, o Missi, certis insistite rebus,
Atque, per Imperium currite rite meum:
Canonicumque gregem, sexumque probate virilem,
Femi-

Femineum nec non, quæ pia castra colunt.
Qualis vita, decor, quæve doctrina, modusque,
Quantaque religio, quod pietatis opus.
Pastorique gregem quæ convenientia jungat;
Ut grex Pastorem diligat, ipse ut oves.
Si sibi claustra, domos, potum, tegimenque, cibumque
Prælati tribuant tempore, sive loco &c.

Del restante potete informarvi dai Capitolari de' Re Franchi, e dalle Leggi Longobardiche, pubblicate nella Par. II. Tom. I. *Rer. Ital.* Negate ora, se potete, che i Re quantunque pii giudicarono cosa di dover proprio, l'ingerirsi nella correzion degli Ecclesiastici, e nel governo de'medesimi, e per un certo titolo di protezione stimarono, che fosse loro lecito lo stendere l'ispezione su d'una porzione nobilissima di Popolo. E pure nè i Vescovi fiatavano su procedimento sì fatto, non se ne dolevano, e nè meno se ne querelava il Pontefice Romano, vedendo che la premura ed attenzione delle teste coronate tornava in edificazione e non già in distruggimento della Chiesa. Allora solamente cominciarono i Papi e i Prelati a lagnarsene e ad opporvisi, quando osservarono, che questa consuetudine introdotta degenerava in ismoderata libertà, e tendeva in pregiudizio delle Chiese. Passiamo ora dalle persone Ecclesiastiche ai Beni loro.

Inutilmente faticherei me stesso, e tedierei chi legge, se volessi mostrare di quante immunità godessero i beni e le terre delle Chiese. Innumerabili documenti e memorie quà e là si leggono sparse nell' Opera mia presente, che in abbondanza ci attestano, come gareggiasse anticamente la liberalità degl' Imperadori per arricchire di privilegj le persone Ecclesiastiche non meno, che il patrimonio delle medesime. Ciò non ostante non vo' lasciar andar affatto digiuna questa materia. Primieramente non s' ha da immaginare, che ciascuna persona sacra godesse esenzion totale dai pubblici aggravj, e che immuni ne fossero i Beni di tutte le Chiese e del Clero tutto, dopo che il gran Costantino Imperadore

ebbe alla Chiesa ridonato la pace. Molto più tardi provò la milizia Ecclesiastica i favorevoli effetti dell'indulgenza de' Principi. Ma ne pure in que'vecchj Secoli fu una sola misura dell'immunità per tutti gli Ecclesiastici. Chi fece più figura nelle Chiese, vale a dire i Vescovi, i Capitoli dei Canonici, e i Monasterj più riguardevoli d'ambedue i sessi, questi tutti goderono immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non furono già le Chiese picciole, ai fondi e terreni delle quali si concedeva l'esenzione sì bene, ma si negava poi ai beni patrimoniali dei Cherici. Finalmente conceduta appena fu mai immunità così ampia dagli oneri e tributi pubblici ad alcuna Chiesa, che non restassero obbligati e suggetti i luoghi sacri a qualunque ordinaria o straordinaria funzione. Sul particolare di questa varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leggi, e dissomiglianza di consuetudini in que' tempi, e ai nostri anche non mancano esempli. L' eruditissimo Tommasini nella terza parte del Libro primo al Capitolo XXVI. rapporta alcuni Capitolari dei Re Franchi, da' quali sembra che bastantemente si additi, che non solo tutti i Cherici per riguardo delle persone loro, ma i beni anche di tutte le Chiese, furono esenti dagli aggravj e servigj pubblici. La stessa cosa dimostrata fu prima di lui dal dottissimo Bignon nelle annotazioni al primo Libro di Marcolfo. Che altrettanto si osservasse in Italia, si può dedurre a parer mio dalla Legge promulgata nell'855. dall' Imperador Lodovico II. nella Dieta Ticinese o sia di Pavia, aggiunta da me alle Leggi de' Longobardi nella Par. II. del Tomo. I. *Rer. Ital.* Eccone le parole: *Statuimus autem, ut Ecclesiæ Dei per totius Regni nostri fundatæ terminos, sub nostræ inmunitatis tuitione securæ cum rebus & familiis permaneant, ceu Prædecessorum nostrorum, piissimorum videlicet Augustorum, temporibus fuisse probantur. Earumque Rectores propriis utantur Privilegiis.* Quì non eccettua l' Imperadore alcuna Chiesa, tutte anzi le dichiara esenti. Non dice già di concedere qualche cosa di nuovo, ma bensì protesta di confermar

le con-

le concessioni de' suoi anteceſſori. Contuttociò potrebbe taluno opporre, che le parole *ſub noſtræ immunitatis tuitione* non laſciano di eſsere dubbioſe, potendo eſſe ſignificare la ſemplice e nuda protezion delle Chieſe, appellata talvolta *Mundiburdium*, perchè ſi coſtumò anticamente di concedere Lettere e Diplomi di sì fatta tutela e Mundiburdio, non tanto alle perſone Sacre, quanto alle Secolari. N'ebbi io ſotto gli occhj gli eſempli, particolarmente ne' tempi di Ugo Re d'Italia, che nel 928. preſe ſotto il ſuo Mundiburdio *Luponem de Nugarini* co' ſuoi figliuoli. Dall' Archivio de' Monaci Olivetani di Santa Maria all' Organo in Verona, copiato e poi pubblicato da me ne fu il Diploma. Un' altro pure ne divulgai, dato nell'Anno ſuddetto, in cui *Amelricus, qui & Amizo vocatur, habitator Ferrariæ, cum conjuge ſua nomine Theoperga* ottenne dallo ſteſſo Re Ugo *tuitionis Mundiburdum*. L' Archivio de' Canonici d'Arezzo me ne ſomminiſtrò anche un' altro, nel quale ſi vede, che nel 943 *Hugo & Lotharius Reges* riceverono un certo Bernardo e i ſuoi figliuoli *ſub noſtræ tuitionis Munburdum*, e a lui confermarono *omnes res proprietatis ſuæ*, cioè i beni sì mobili che immobili ch' egli poſſedeva. Un ſomigliante Diploma dato dall'Imperadore Lodovico II o III. a non ſo qual Grippo, voi lo troverete ſtampato nella Diſſert. XVII. *de Fiſco*. In che conſiſteva dunque il vigore e la forza di quelle protezioni o Mundiburdj, che ſi accordavano allora ai Secolari? Nell' imporre a chiunque aveſſe oſato d' inquietare e ſturbare ingiuſtamente le perſone protette la pena prefiſſa dalle Leggi comuni non ſolamente, ma anche nel coſtrignerlo al pagamento di quella condanna, che le carte de' Mundiburdj aveano taſſata. Nè furono alcuna volta differenti i Diplomi di tutela, che i Monaſterj e le Chieſe ſi procacciarono. Nel prelodato Archivio di Santa Maria all' Organo in Verona mi venne alle mani un Privilegio di Mundiburdio, ch' io poi diedi al pubblico. Il Monaſterio di Santa Maria di Gazo impetrò nel 928. da Ugo Re d'Italia *ſuæ tuitionis*

nis Mundiburdium. Sembra che la protezione non si stendesse ad altro, se non a reprimere chi avesse avuto l'ardire di *aliquas contrarietates facere*, *aut aliquas inusitatas & importunas exactiones imponere*: parole, che non escludono gli oneri giusti e ordinarj, a' quali furono per avventura suggetti li Cherici stessi. A questo proposito leggete anche il Mundiburdio conceduto al Cherico Leone nel 980. da Carlo Crasso Re d' Italia da me inserito nella mentovata Differt. XVII. *del Fisco.*

Ora rispondo all'obiezione fatta poc' anzi. Convengo che ne' sovraccennati documenti niun' altra menzione s' incontri che di protezione, di tutela, e di Mundiburdio. Ma dico, che oltre il vocabolo *tuitionem*, la Legge mentovata di Lodovico II. dà e concede eziandio *Immunitatem*, voce realmente significante la liberazione dai pubblici aggravj e tributi. A chiarir meglio la formola suddetta di Lodovico *sub nostræ Immunitatis tuitione secura cum rebus & familiis permaneant*, possono giovare alcune Carte da me pubblicate nella predetta Differtazion del Fisco. Molto più di lume danno inoltre due Diplomi ricavati dall' Archivio Canonicale di Arezzo, e da me divulgati. L' uno è la Carta nell' 843, che Lottario I. Imperadore diede a Pietro Vescovo d' Arezzo, *susceptum sub nostra immunitatis tuitione*, e *Mundeburdo*, colla confermazione dei Beni di quella Chiesa. L' altro appartiene a Carlo Crasso Re d' Italia, il quale nell' 879. confermò a Giovanni Vescovo Aretino tutti i beni e diritti di quella sua Sede prendendola *sub immunitatis suæ defensione*, formola ordinaria di que' tempi, e perciò somigliante all' antecedente usata da Lottario I; ma parole, che sì egli che Carlo Crasso spiegarono co' termini seguenti: *videlicet ut nullus Judex publicus, vel quislibet ex Judiciaria potestate, seu Missus noster discurrens, in Ecclesias, Casas, vel Agros seu reliquas Possessiones prædictæ Ecclesiæ, quas juste & legaliter possidere dinoscitur, vel quas divina pietas sibi augere voluerit, ad caussas judiciario more audiendas, aut freda exigenda, aut mansiones vel paratas*

ratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines tam servos quam ingenuos, super terram ipsius Sedis commanentes, injuste distringendos, nec ullas redibitiones, vel illicitas occasiones requirendas, ullo umquam in tempore ingredi audeat, vel per aliquod ingenium accipere præsumat. Adunque voi vedete, che avere allora goduto *Immunitatis Regiæ tuitione*, fu lo stesso, che non essere più soggetto ai Magistrati Regj, nè ad alcun tributo ed onere pubblico, massimamente quando si vedeva inserita ne' Diplomi la clausola sopra descritta. Carte di tal tenore furono perciò dette *Immunitatis Præcepta*, così qualificate da Carlo Crasso non meno che da Carlomanno Re d'Italia nel Privilegio da lui conceduto nell' Anno 877. alle Monache della Posterla, o sia di Santa Teodota in Pavia. In questo Diploma da me già stampato, noi abbiamo *Heimonem Episcopum Bellunensem* appellato *Almonum* dal Piloni nell' Istoria di Belluno, e dall' Ughelli nel Tom. V. dell' Italia sacra. Non ostante però il detto finora, ho sempre agli occhj della mente, che *Mundiburdia* ovvero *Præcepta Immunitatis*, anticamente non furono tutti dello stesso vigore. Sembra che alcuni riguardassero unicamente la Protezione, ed altri la Protezione insieme co' Privilegj. Le Monache di San Sisto di Piacenza ottennero dall' Imperadore Corrado I nel 1035. Lettere di protezione o Mundiburdio, ch' io diedi alla luce. In esse le nude parole *sub Mundiburdii nostri tuitione* non si stendono già ad alcuna immunità d'oneri e tributi pubblici, ma solamente a vietare a qualunque persona pubblica di *molestare, inquietare, vel disvestire sine legali judicio* quel Monasterio e la sua Badessa *pro tempore constitutam*, di tutti i Beni, che giustamente e legalmente possedevano. Ma *si Ecclesiæ Dei per totius Regni Italici fundatæ terminos* (siccome dice la Legge dell' Imperador Lodovico II) erano *sub Regiæ Immunitatis tuitione*, vale a dire, sottratte dalla Legge universale del Fisco, ed esenti da tutte le fazioni, angarie, ed aggravj pubblici: perchè mai ogni Chiesa cercava e proc-

curava sì premurosamente di avere il Privilegio dai Re e dagl' Imperadori? Dissi poco: per qual fine fece a gara ognuno di chiedere e d' impetrare dagli Augusti e Re novelli la confermazion de' già ottenuti Privilegj? Coloro, che aveano a cuore o il vantaggio proprio, o l' utilità della lor Chiesa, non disprezzavano certo questa usanza, tantochè sospettar si potrebbe, che immuni ed esenti pienamente non fossero in virtù di alcuna Legge universale le Chiese, le persone Ecclesiastiche, e i fondi e beni loro, ma godesse solamente di un' ampia esenzione, chi aveala mediante il Privilegio conseguita da qualunque Principe novello. Udite ciò che ne vo' congetturando. Io dunque penso, che per una Legge generale conceduta fosse l'Immunità alle Chiese, a condizione però, che i Vescovi, gli Abati, e gli altri Ecclesiastici riconoscessero qualunque Re novello, come si pratica secondo le Leggi Feudali dai Vassalli. E' cosa assai nota, che un Feudo non si conferisce solamente al primo che ne viene investito, ma anche a tutti i discendenti suoi, e però ogni discendente è obbligato a prenderne l' investitura dal Principe che all' antecessor suo succede. Tuttavia qui v' ha a mio credere alcuna picciola oscurità. Imperciocchè Lodovico II. sembra distinguere nella Legge sopraccennata dalla *Immunitatis tuitione* i Privilegj, mercè di queste parole: *earumque Ecclesiarum Rectores propriis utantur Privilegiis*, quasichè i Rettori delle Chiese proccurassero a se stessi oltre i Privilegj d' Immunità, i proprj anche di protezione dagl' Imperadori e dai Re. Per dir vero, non tutti i Privilegj accordano la stessa misura di liberalità regale. Quanto indulgente fosse anticamente Arrigo I Re d' Italia verso il celebre Monasterio di San Sisto già di sacre Vergini, ora di Benedettini in Piacenza, ne ho dato io con altri documenti le pruove nell'Opera presente. Chi legge, potrà eziandio osservare il Diploma del medesimo Re, dato nel 1008. al Monasterio suddetto, cui fu confermata *omnis Districtio & redditio* (*redhibitionem* la chiamano altre Carte) *per singu-*

la

la loca & Comitatus, de omnibus rebus & possessionibus ejusdem Monasterii, quæ ad Partem Publicam pertinere videntur. Vuole di più Arrigo, *ne ab hominibus liberis, in potestate ejusdem Monasterii residentibus, aut a familiis ipsius loci, aliquis Reipublicæ Minister ullum portonaticum, telonium, aut ripaticum, vel qualibet vectigalia requirat, nec exigat.*

Passi di grazia il Lettore con esso meco alla Città di Pistoja, dove troverà un' esemplare di secento anni, esistente nell' Archivio de' Canonici Lateranensi di S. Bartolomeo (ignoto al Mabillone), contenente la fondazione e dotazione di quel Monasterio fatta da Gaidoaldo Medico dei Re Longobardi nell'anno 767. Ma dopo che i Franchi si furono impadroniti del Regno d'Italia, regnando Pippino figliuolo di Carlo Magno, fu lo stesso Monasterio, giusta l' iniquo costume di que' tempi, conceduto *in beneficio* a non so quale *Nebulungo Baviario*, o Bajoario. Spogliatone dipoi costui dai Messi di Carlo Magno, e rimessovi in possesso l'Abate *Ildeperto*, questi avendo trovato abusi e pregiudizj fatti dall' usurpatore in danno del Monasterio, i quali continuavano, ne portò le querele all' *Abate Adalardo* Messo del suddetto Carlo Augusto, e nell' Anno 812. impetrò, mediante un Giudicato, la cui copia antica, da me già divolgata, si conserva presso que' Monaci, la liberazione dalle introdotte angarie, e l' immunità dagli oneri pubblici. Adalardo, che presedè nell' accennato Giudicio, è il rinomatissimo Abate di Corbeja, personaggio per santità di vita, e per azioni lodevoli noto abbastanza negli Annali Benedettini, e Ministro più fiate nel Regno d' Italia. Nella Cronica Farfense stampata nella Parte seconda del Tom. I. *Rer. Ital.* inserito si vede un' altro Placito, dove egli si appella *Adhalard, Missus Domni Imperatoris Caroli.* Ma nella Carta presente s' intitola con raro e inusitato esempio *Vassus Domni Caroli Imperatoris.* Avrebbe mai l' antico Copista per inavvertenza scritto *Vassus* invece di *Missus?* Date nulladimeno un' occhiata all' XI. Disser-

tazione *de Vassis*, *Vassallis &c.* ed anche al Privilegio che da Lodovico Augusto ottenne l' Abate di S. Gallo, del qual documento parleremo più abbasso. Intanto osservate, che nel Placito del mentovato Monasterio di San Bartolomeo *Wileradus Episcopus* di Pistoja fu un' altro di que' Congiudici. L' Ughelli nel Tom. III. dell'Italia sacra ne corruppe il nome, chiamandolo *Wiltretradum*. V' intervenne anche *Bonifacius Dux*. Egli è lo stesso, che ci si presentò rammemorato *Illustrissimus Comes noster*, cioè Conte di Lucca, nella Carta sopra riferita dell'813, nel qual' Anno fu di sentimento Cosimo della Rena nella serie de' Duchi e Marchesi di Toscana, ch' esso Bonifazio succedesse al Duca Wicheramo. La stessa opinione ebbe il Fiorentini nel terzo Libro della Vita della Contessa Matilda. Amendue questi Scrittori crederono che Bonifazio fosse unicamente *Conte*. Ma quì ci si dà egli a conoscere fregiato col titolo anche di Duca: carattere che potrebbe dar luogo a quistionare, se Bonifazio fosse allora Duca di tutta la Toscana, o Conte solamente di Lucca. Vedemmo, che a' tempi *Pippini Regis* dato fu il Monasterio di Pistoja in beneficio *Nebulungo genere Baviario*: voci che mi rimettono nella memoria *Nebulungum Comitem* vivente in quel Secolo, del qual personaggio parlano molto il Bucheto nel Libro della vera origine della famiglia Regia Francica, Gianjacopo Chiflezio *in Lumin. Genealog. ad Vindic. Hispan.* e il Blondello nel Tom. II. *Genealog. Francic.* pretendendo alcuni, altri negando, che dallo stesso *Nebulungo* derivassero i gloriosissimi Re della terza schiatta tuttavia regnanti. Io non so, se abbia che fare Nebulungo Conte con Nebulungo Bavaro, cui non vien dato titolo alcuno di *Conte* nel Placito, di cui parliamo, come nè anche a *Rotchildo* quì pure rammentato, persona sì autorevole, che mandato avea *in exsilium* l' Abate Ildeperto. Nella Dissert. LXXIII. *de Monasteriis in beneficium datis* chiarirò meglio l'usanza de' Magnati secolari di allora, che andavano a caccia di somiglianti Badie. Potrete anche osservare, che nella

men-

mentovata Carta de' Lateranesi di San Bartolomeo si fa menzione di un Placito tenuto molto prima, cui intervennero *Paulinus Patriarca* Aquilejese, che si crede defunto circa l'Anno 802, *Arno Archiepiscopus* di Salisburgo, *Fardulfus Abbas* di San Dionisio di Parigi, morto nel 806. o nell'Anno seguente, ed *Echerigus Comes Palatii*, Messi tutti di Carlo Magno. Andiamo avanti. L'Abate Ildeperto presentò all'Abate Adalardo *ad relegendum Monimen*, *& Missum ab ipso quondam Gaidualdo Medico*. Il vocabolo *Monimen* in altre Carte significò spesse volte i Diplomi e Privilegj de' Principi. Quì però menzione non si fa di Re alcuno, e noi non abbiamo altro, che lo strumento stipulato dal fondatore di quel Monasterio. S'ha perciò, s' io non m'inganno, da leggere *Monimen emissum ab ipso quondam Gaidualdo Medico*: formola di dire allora usata. Ma o non fosse prodotta in quel Giudicato alcuna Carta di Privilegio, o non si considerasse l' Atto della fondazion del Monasterio, certo fu, che i Legati Imperiali decretarono, che al Monasterio di Pistoja niun'aggravio pubblico avesse ad imporsi. Sembra dunque che traspiri da ciò, che quantunque Privilegj Regali o Cesarei non fossero peranche conferiti al prelodato Monasterio, da che era esso nulladimeno un Luogo sacro, dove si alimentavano persone a Dio consecrate, lo sentenziassero i Messi Imperiali immune ed esente dagli oneri pubblici in avvenire. Dico questo con ispecie di dubbio. Ma a ben riflettervi, si verrà a conoscere, che l'Abate di Pistoja fu esentato dagl' incomodi *hostis*, *paratæ*, *conjecti*, *& donationis*, perchè Gaidoaldo fondatore del Monasterio, *heredes reliquit*, *qui hostem faciebant*, e portavano, siccome penso, gli altri pesi. Non avrebbe dunque goduto quel Monasterio agevolezza alcuna, se niuno vi fosse, che in luogo dell'Abate avesse prestato de' pubblici servigj. Dice poscia Adalardo di avere impreso a giudicare *auctoritate & jussione Domni Imperatoris*, al quale dovette ricorrere l' Abate per avere giustizia. Indi soggiugne, ch'egli dà

la

la sua sentenza, *anteposito*, cioè eccettuato, *si aliter fuerit jussio Regalis*, cioè se l' Imperadore avesse decretato altrimenti, con che ci fa intendere, che dall' arbitrio di Cesare, e non già da Legge alcuna prestabilita, dipendeva l' Immunità del sopranomato Monasterio. Da queste cose quando non potessimo ricavare altro lume, possiamo certamente restar persuasi, che, siccome dissi sulle prime, non fu alle persone e ai Luoghi sacri conceduta immunità sì piena, e tanto assoluta, che essi fossero esenti da qualunque aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli Abati erano obbligati *hostem facere*, vale a dire, di andare alla guerra, qualora ne bisognava. Di quest' onere ho io trattato nella Differt. XXVI. *de Militia*.

Su quel proposito rammentai una Legge di Carlo Magno, la quale sembrò, che mettesse fine a una consuetudine cotanto empia. Ora aggiungo, che il Baluzio la crede promulgata nell' 803. Ma il giudicato di Adalardo finquì riferito attesta, che fino all' 812. durò l' usanza di mandare alla guerra gli Abati del pari che i Laici: peso, a cui soggiacque l'Abate Ildeberto. Considerate intanto alcun poco una Carta autentica, da me pubblicata, esistente nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena. Ghisone Vescovo Modenese diede nell' 811. alcuni fondi e terre in livello a Scolastico, Giovanni, e Pietro fratelli e ad altri. Nel Documento suddetto all' Augusto Carlo Magno manca il titolo d' Imperadore, difetto che in altre Carte però s'incontra. Ecco poi ciò che promisero que' Livellarj. *Si regalis jussio advenerit de oste, vel de ponte, nos vobiscum, vel cum Missis vestris ad ejus servitio faciendo parati esse debeamus*. E chi non vede, che il Vescovo, quando giustamente non fosse egli stesso scusato, era costretto a seguitare l' esercito? Dunque quella Legge di Carlo s' ha da mettere colle fandonie, o s' ha da credere, che durasse per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata Differtaz. XXVI. io avvertii, che l' immunità della milizia non fu osservata dal Clero. Inoltre il Tommasini

fini nel Capitolo trentesimo ottavo della terza parte del Libro primo de' Benefizj mostrò, che quasi tutti i Vescovi ed Abati, e anche il resto de' Cherici, offerivano *Dona annualia*, particolarmente, quando le necessità del Regno li richiedevano. *Dona* voi dite! ed io aggiungo, *Dona* comandati, l'ommession de' quali era imputata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro *tributis & vectigalibus*. Certo certo la Francia mai non gli ha perduti di vista. Date un guardo anche al Du-Cange alla voce *Dona*. Donativi però di tal sorta io stimo che fossero di due generi. Secondo la felicità o l'infelicità de' tempi i Re di allora a titolo di Donativi gli esigevano dal Clero maggiori o minori. Ve ne furono parimente degli altri, che annualmente si offerivano dagli Ecclesiastici al Re per ragione di ossequio. Aveano apparenza di volontarj, ma però chi se ne fosse astenuto, non si credeva libero nè sicuro dal non prestarli. Consisteva l'offerta in uno o più *Equorum*, *Lanceæ*, *Scuti &c.* e l'usanza era di darli ciascun' anno, laonde erano appellati *Dona annualia*. L'Augusto Lodovico II. nel Capitolare da me stampato nelle Leggi Longobardiche, volle che si cercasse, *unde, vel quæ Dona annualia, aut Tributa publica exigi debeant*. Presso il Baluzio nel quinto Capitolare di Carlo Magno dell'Anno 803. noi leggiamo, che chiunque *in Dona Regia Caballos præsentaverit, in unumquemque suum nomen scriptum habeat*. Del privilegio di Aldrico Arcivescovo Senonense rapporta il Du-Cange queste parole: *Episcopus quoque exigendis muneribus Abbatem ejusdem loci* (di San Remigio), *non gravet. Sed sufficiat ei ad annua Dona Equus unus & Scutum cum Lancea*. Que' donativi non appartenevano al Re, ma sì bene all'Arcivescovo. Volete però vedere, che il Clero pagava ai Re il suddetto Dono tributario? Leggete il Diploma mandatomi dal fu Ottavio Angelo di Abramo Canonico della Chiesa Primaziale di Pisa. Lo stampai siccome cosa inedita. Esso contiene un Privilegio d'immunità e libertà conceduto nell' 854. da Lodovico I. Re di Ger-

Germania al Monasterio di San Gallo, e al suo Abate Grimaldo Arcicappellano del Re suddetto. Non ne fa parola il Mabillone negli Annali Benedettini. In quella Carta si osservano le voci seguenti: *Statuimus etiam, ut annuatim inde Dona nostræ Serenitati veniant, sicut de ceteris Monasteriis, idest Caballi duo cum Scutis & Lanceis*. Notate *sicut de ceteris Monasteriis*. Uso era dunque, che ciascuno Abate tributasse ogni anno al Re *Dona*, consistenti *in Equis duobus cum Scutis & Lanceis*. D'altri due Diplomi non osservati o tralasciati dal Mabillone negli Annali Benedettini, tenni io conto, spettanti al mentovato Monasterio, e da me già dati alla luce, non sapendo se il Pubblico abbiali finora veduti. L'uno di essi è un Privilegio d'Immunità e libertà conceduta da Lodovico Imperadore al Monasterio di San Gallo. Perciocchè per trascuraggine de' Copisti questo Diploma a noi resta assai difettoso, non oserò io certo di asserire a quale de' Lodovici Augusti appartenga, nè in qual' Anno dalla Cancelleria loro sortisse. Nelle antiche Istorie del Monasterio Sangallense, stampate già dal Goldasto, truovo un *Salomonem Abbatem*, che colla mitra Abaziale congiunse poi l' Episcopale della Città di Costanza. Nonostante che nella Carta suddetta si nomini *Salamanus*, il reputo io lo stesso che l' accennato Salomone. Questi però fiorì dopo gl'Imperadori Lodovico Pio, e l' altro Lodovico figliuolo di Lottario. Nè a parer mio v' ha luogo di attribuirla a Lodovico III Arelatense Re ed Augusto, nè credo, che nel dominio di lui fusse posto il Monasterio di San Gallo. Di più: Chiaramente si legge, che il Diploma fu *actum Mantua Civitate*. Invece di *Mantua* forse s' ha da leggere *Nantua*. Non mai calò in Italia Lodovico Pio dopo l' esaltazione sua al trono Imperiale. Sì egli, che Lodovico II. s' intitolarono nelle Carte con questa formola: *Ludovicus divina ordinante providentia Imperator*, ma non già *Dei gratia* siccome sta scritto nel Privilegio Sangallense. Lo avrebbe potuto concedere in Mantova Lodovico II Imperadore, il quale quasi sem-

ſempre ſoggiornò in Italia; ma non so poi, ſe alcun diritto gli competeſſe su quel Monaſterio; quando non ſi voleſſe, che il Diploma d' immunità riguardaſſe i beni, poſſeduti per avventura in Italia dai Monaci di San Gallo. Ma vivente l' Auguſto ſuddetto non fu governato da alcun'Abate di nome Salomone il mentovato Monaſterio. Inoltre nè dimora nè dominio alcuno in Italia ebbe Lodovico III Auguſto nell' *Anno XI.* del ſuo imperio, e nell' *Indictione XIV.* come ſta regiſtrato nel Privilegio. Ovunque mi volgo io non ho che motivi o da dubitare della verità di quel Documento, o intoppi e tenebre, che non so riſchiarare. Ingegni più felici del mio le potranno dilucidare. Per ultimo ponete mente alle parole *Salamanus dilectus Vaſſus noſter* (cioè dell' Imperadore) *Abbas Monaſterii Sancti Galli*, le quali forſe vi additano una perſona Secolare, cui fu a titolo di Beneſizio conceduto il godimento di quella Badia. Si può però credere, che Salamano o Salomone non godeſſe lungamente di quel ſuo bottino, perchè nol veggiamo annoverato nel ruolo degli Abati Sangallenſi.

Diamo ora una breve occhiata all' altro Privilegio d' Immunità, che i Monaci prelodati di San Gallo ottennero nell' 877. ovvero nell' 878. da Carlo Craſſo Re di Lamagna. In quella Carta già da me data alla luce, m' incontrai in alcuni errori, ma di facile emendamento. All'Abate di San Gallo vien dato il nome di *Karmottus*, quando da altri è chiamato *Harmotus*, vivente però in que' tempi. S' ha parimente da correggere l' Anno 878. e ſcrivere *Anno Incarnationis Domini noſtri Jeſu Chriſti DCCCLXXVII.* nel quale Carlo Craſſo contava l'Anno Primo del Regno ſuo, e correva l' Indizione X. Ma ripigliamo l'aſſunto noſtro. Dico adunque, che oltre gli oneri ed aggravj finqui accennati, doveano i Veſcovi e gli Abati dare alloggio non meno che ſomminiſtrare il vitto ai Re, e ai Meſſi ed Uſiziali loro ogni volta ch' eſſi ſi traſferivano alle abitazioni e Caſe Epiſcopali, e ai Monaſterj. Poco fa noi ve-

vedemmo, che un'onere di cotal sorta si appellava *Parata*. Fu però anche costume di chiamarlo *Mansionem*, o *Mansionaticum*, o *Metatum*. Perciò i Vescovi e gli Abati in Italia colla maggiore attenzione proccuravano di levarsi d' addosso un' incomodo cotanto dispendioso e pesante, allorchè domandavano de' Privilegj, e tanto si adoperavano, che i Re, e gl'Imperadori esprimevano con termini chiari ne' Diplomi l' esenzione da sì fatta gravezza. Innumerabili sono le Carte, che fan menzione di questa immunità. Nulladimeno ne avete altre due, da me già pubblicate. La prima ricavata da un' esemplar molto antico nell' Archivio delle Monache del Senatore di Pavia, e un Diploma di Berengario II, e di Adalberto Re d' Italia, i quali nel 951. confermarono al mentovato Monasterio i diritti e Privilegj suoi, e comandarono che niun Giudice o Ministro pubblico *ad causas audiendas, vel Freda exigenda, aut in Mansiones ejusdem Monasterii introeundum, vel Paratas faciendas &c. ingredi audeat, vel ea, quæ supra memorata sunt penitus exigere præsumat*. L' altra consiste in un Privilegio originale nell'Archivio de' Canonici di Reggio, ai quali l' Imperadore Ottone I confermò tutti i Beni e diritti nell' Anno 963. dichiarando, che *nullus ab eis, aut ab eorum hominibus liberis aut servis teloneum, neque ripaticum, aut Donaria, aut publicas redibitiones exquirat, aut Mansionatica in omnibus eorum terminis accipiat &c.* Notissima cosa è ben poi anche, che nelle Carte vecchie degl'Imperadori e dei Re vietato fu ai Conti, e agli altri Ministri della Repubblica l' esercitare l'autorità loro su gli uomini e su i beni e terre del Clero. Ne addussi anch' io un' esempio nella Carta spettante al Monasterio antichissimo della Novalesa, comunicatami dal Conte Lodovico Caissotti Presidente del Senato di Torino. In essa abbiamo la confermazione delle immunità, conceduta nel 773. a Frodoeno Abate di quel Monasterio dal Re Carlo Magno. Non s' ha però da ommettere, che quantunque il più delle volte si esentassero ne' Diplomi

le

le persone Ecclesiastiche e i Lavoranti e Schiavi loro dalla giurisdizione de' Conti, Messi, e Ministri pubblici, nulladimeno i Cherici, e i Famiglj di dipendenza loro non andavano immuni dal giudicio de' Messi del Re, e degli stessi Re e Imperadori. Nell' Opera mia presente rapportai tanti documenti attestanti il costume suddetto, che non sembra necessaria altra pruova per confermarlo. Ciò non ostante dimostrai che durò per lungo tempo una consuetudine di questa sorta. Il Benvoglienti Senese, quando vivea, mandommi un Diploma di Arrigo VI Re, Imperadore V, che nel 1191. confermò al Monasterio di San Salvadore dell'Isola, e all' Abate suo Ugo i privilegj, comandando, che *nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Episcopus &c. prænominatam Abbatiam & Monachos &c. cum omnibus suis fidelibus hominibus, servis, vel ancillis, presumat ad Placita trahere, vel distringere, aut judicare, nisi in nostra Imperiali Presentia*. Diversamente non fece Federigo II Re de' Romani nella Carta esistente nell'Archivio de' Camaldolesi della Vangadizza all' Adige picciolo. In quel suo Diploma già da me pubblicato, esso Re confermò nel 1219. al Monasterio di Santa Maria, e all'Abate Giovanni tutti i beni e ragioni sue colla dichiarazione seguente: *Tamen id Abbati & Ecclesiæ & suis Successoribus, & eorum Hominibus indulgemus, ut nulli inde respondere teneantur, nisi Nobis, aut certo Misso nostro, ad hoc specialiter destinato*. Tempi furono anche, ne' quali i Re e gl' Imperadori riserbarono a se stessi il giudicar delle cause criminali ne' Castelli, tenute, e beni delle persone sacre. Ve ne potete accertare da un Privilegio, ch'io diedi al pubblico, trasmessomi dal mentovato Conte Caissotti. All' accennato Monasterio della Novalesa, e a Gioseffo Vescovo d' Ivrea, che n'era Commendatario, diede Lottario I Augusto nell' 845. la confermazione delle esenzioni e dei diritti suoi, *exceptis illis culpis criminalibus, de quibus Sacerdotibus & Monachis non est dijudicandum*. Anticamente però non

non mancarono alcuni, che niuno ſcrupolo ſi faceano di non riſpettare i Privilegj tanto tempo prima, e da tanti Re conceduti alle Perſone e Luoghi ſacri, mettendo nell' altrui meſſe le mani, e diſprezzando anche l' anatema o ſcomunica, promulgata frequentemente dalla Sede Apoſtolica contro chiunque violava ſomiglianti conceſſioni. Per tacere documenti ben noti, fulminanti l' anatema ſuddetto, ho io prodotto una Bolla di Papa Stefano IX. copiata dall' inſigne Archivio del Capitolo Canonicale di Lucca. In quella noi veggiamo confermata nel 1058. dallo ſteſſo Pontefice al Clero Secolare Luccheſe l' immunità dai giudicj, oneri, e impoſte della poteſtà Laicale.

Alla maggior parte delle Chieſe accadde eziandio, che quantunque l' eſenzion dai tributi e aggravj pubblici ſi ſtendeſſe non ſolamente alle perſone dedicate a Dio e ai beni loro, ma anche agli Schiavi, Lavoratori, e Livellarj delle medeſime, nulladimeno andava in fumo e ſvaniva l' oſſervanza di privilegio cotanto ſpecioſo ne' Diplomi per colpa il più delle volte degli Ufiziali e Miniſtri della Repubblica. Ciò prarticolarmente avveniva in occaſione malagevoliſſima di guerre, nelle quali non già la ragione, non l' equità, ma più toſto la violenza, l' ingiuſtizia, e l' empietà ſogliono trionfare. La conſiderazion de' tempi di guerra faceva altresì, che ne' Privilegj talvolta veniva eſpreſſamente eccettuata la neceſſaria preſtazione di alcuni onori e tributi. D' antichiſſime eſenzioni godeva certo la Chieſa Patriarcale di Aquileja, e verſo le perſone ſue la munificenza degl' Imperadori avea slargata molto la mano. E pure erano obbligate al *Manſionatico & Fodro* alla venuta degli Auguſti e de' Figliuoli loro alla Città Aquilejeſe, o al mantenimento del preſidio di ſoldati contro gli attentati de' nemici confinanti, cioè contro gli Avari o Hunni. Il Monaſterio Veroneſe di Santa Maria all' Organo conſerva nel ſuo Archivio una copia vetuſtiſſima, da me prodotta, d' un Diploma confermatorio d' immunità, che l' Imperado-

radore Lottario I. diede nell' 833. a Massenzio Patriarca e alla Chiesa di Aquileja. *Jubemus*, dice questo Augusto, *ut nemo fidelium nostrorum, vel quilibet exactor, aut aliquis ex judiciaria potestate, nec de peculio præfatæ Ecclesiæ herbaticum, nec de anona & peculio hominum ipsius Ecclesiæ Decimam, nec ab eis Mansionaticos aut Fodoros penitus accipere vel exigere præsumant; nisi forte quando noster aut alicujus Filii nostri illic fuerit adventus, vel quando illic præsidium positum fuerit ad inimicorum infestationem propellendam.* In questo Documento ci si rammenta *Maxentius Aquiligensis Ecclesiæ Patriarcha*, e la memoria di lui può servire o a megliorare, o ad ordinare la Cronologia di que' Prelati. Erano soliti, torno a dire, i Luoghi sacri somministrare *Fodrum & Paratam* agl' Imperadori, e Messi o Legati loro tutte le fiate che essi vi si trasferivano. Ciò anche apparisce da una Carta, che già produssi, comunicatami dal Benvoglienti Senese. In un Placito o Giudicato tenuto nel 1038. alla presenza di Altouomo Messo dell' Imperador Corrado si offerì Andrea Abate del Monasterio Rosellense di S. Bartolomeo di sostenere col giuramento, *quod de predicto Monasterio consuetudo non fuit, neque Fodero, neque Parrata ab Imperatore, neque a suo Misso dedisse, neque dedi ego*. Per la qual cosa il Messo Imperiale suddetto sentenziò, che dal Fodro e dalla Parata esente e immune fosse l' Abate col suo Monasterio alla venuta dell' Imperadore e de' suoi Legati. Da ciò si può inferire, che non mancarono altri Monasterj, soliti a contribuire in sì fatta occasione la Parata e il Fodro. Noi sappiamo che gli Augusti e i Messi loro, allora quando viaggiavano per l' Italia, il più delle volte sceglievano l' ospizio nelle Case de' Vescovi, o ne' Monasterj. Niun Privilegio ostava nè impediva per mio avviso, che disturbo alla quiete, e incomodo di borsa non risentissero coloro, a' quali volendo o non volendo toccava a dare alloggio a quegli ospiti. Presso Radevico nel trentesimo terzo Capitolo del Libro II. delle gesta dell' Au-

gusto Federigo I. Papa Adriano IV. fra l' altre cose pretendeva, *Nuntios Imperatoris in Palatiis Episcoporum minime recipiendos*. Rispondeva al contrario l'Imperadore: *Nuntios nostros non esse recipiendos in Palatiis Episcoporum asserit. Concedo, si forte aliquis Episcoporum habet in suo proprio solo, & non in nostro, Palatium. Si autem in nostro solo, & allodio sunt Palatia Episcoporum, quum profecto omne, quod ædificatur, solo cedat; nostra sunt & Palatia. Injuria ergo esset, si quis Nuntios nostros a Regiis Palatiis prohiberet.* Agevole cosa sarebbe, sol quanto il luogo lo richiedesse, rintuzzare questa dialettica di Federigo, la quale per soverchia sottigliezza mal si sostiene. Ma passiamo ad altre cose.

Vo' io dunque parlare di un'altro genere d' Immunità, di cui godono tuttavia i Monaci, e gli altri Ordini Religiosi. Dico della Libertà, per la quale sciolti e sottratti dall' ubbidienza de' Vescovi, alla sola Sede Apostolica sono soggetti. Di questo articolo trattai nella Differt. LXIV. *de vario statu Diœcesum*, e nella LXIX. precedente *de Censibus Romanæ Ecclesiæ*. Ora aggiungo ciò che a me resta da osservare. Primieramente s' ha da mettere per fondamento, che i Monaci anticamente, fin sotto il Pontificato di Gregorio Magno, goderono di molti privilegj e immunità. Quasi tutti però non altramente che il Clero Secolare, furono sottoposti al Vescovo del Luogo, in cui aveano i Monasterj, a norma de' Canonici e della regola della Gerarchia Ecclesiastica, e dal governo di lui dipenderono nello spirituale. Dopo il Bignonio, Pietro dalla Marca, ed altri Uomini dotti, scrissero su questo argomento:copiosamente più di tutti ne ragionò l'eruditissimo Tommasini ne'Libri della Disciplina della Chiesa. Ma in qual tempo cominciassero i Monasterj ad esentarsi dalla superiorità de'Vescovi, e se ne'Secoli antichissimi fosse ad alcuni Monasterj conceduta una piena Immunità col mezzo di Privilegj di Vescovi, o di Concilj, o di Metropolitani, o della Sede

Apo-

Apoſtolica, noi non ne ſiamo chiariti finora in modo, che veruna difficoltà più non v' abbia. Da un buon numero di Privilegj sì dati alle ſtampe che tuttavia conſervati negli Archivj, noi intendiamo, che fino da' tempi dell' antichità più rimota i Monaci cercarono e impetrarono la Libertà ſopraccennata. La cagione di chiederla e procacciarſela (mi ſi permetta dirlo) fu a mio parere quella ſopra tutto, perchè alcuni Veſcovi dominanti nel Clero, ſollecitati dall' ambizione, o dalla cupidigia del guadagno, recavano delle inquietudini ai Monaci attenti al ſervigio di Dio, e danneggiavano nel patrimonio i Monaſterj. Ogni Secolo ebbe de' Prelati dabbene, ma non potè già non averne anche de' cattivi, e di queſti non picciolo numero pur troppo ne contarono i Secoli barbarici. Perciò i Fondatori de' Monaſterj, acciocchè rimediaſſero a sì fatto diſordine per l' avvenire, proccuravano fin dal principio ai Monaſterj il Privilegio d' Immunità, o gli Abati poi in progreſſo di tempo s' ingegnavano di ſcuotere il giogo de' Veſcovi, e affinchè con ſicurezza maggiore godeſſero della Libertà ottenuta, s' aſſuggettivano alla Chieſa Romana. Tale e tanta fu ſempre la dignità e autorità della Sede Apoſtolica, che tutti ne apprezzavano e veneravano il patrocinio e protezione, pochi la diſpregiavano. Ma anche gli ſteſſi Re e Imperadori provvedevano i Monaſterj, pe' quali aveano parzialità maggiore, di Privilegj di Libertà, oppur anche (non cerco con quale autorità) la conferivano ad eſſi, e voleano che dalla ſovrana protezion loro ſolamente dipendeſſero. Nel Sinodo Ticinenſe dell' Anno 850. ſi rammentano *Monaſteria ſub defenſione Sacri Palatii poſita*. Ma tutela di queſta ſorta dinotava non ſo quale ſuperiorità e dominio dei Re e degli Auguſti ſopra i Luoghi ſacri. Anzi vi furono Veſcovi di gran pietà, i quali temendo l' iſtabilità de' Succeſſori ſuoi, liberavano i Monaci dalla ſoggezion Veſcovile, ovvero ſenza oſtacolo alcuno acconſentivano, che i Monaſterj impetraſſero Privilegio di Libertà dalla Sede Apoſtolica. Potete ſpezial-

mente chiarirvene da due Formole del Secolo IX. e X. divulgate dal Baluzio nel terzo Tomo de' Capitolari. Non si può però negare, che alcuni Monaci andarono ansiosamente a caccia di questa Libertà, e non lasciarono mezzo alcuno intentato, per ottenere sì dal Re, che dal Vescovo l'assenso alla desiderata sottrazione. Sembra nulladimeno, che i Monaci prima del Secolo XI. non si avvezzassero a scuotere il giogo senza il consentimento del Vescovo, per suggettarsi alla superiorità immediata del Romano Pontefice, come si può ricavare fra gli altri esempli dal Monasterio di San Pietro in Perugia. L' Abate suo nel Sinodo Romano dell' Anno 1002. alla presenza di Papa Silvestro II. avendo prodotta una Lettera del Vescovo di Perugia *in qua & consensus erat, & precibus, ut hoc fieret, Episcopus obnixe postulabat*, dimostrò che dal Pontefice Romano erano stati legittimamente a lui conceduti Privilegj di Libertà, e in quella controversia riportò favorevol sentenza. A questo proposito si può osservare ciò che ne dice l' Ughelli nel Tom. IX. dell' Italia sacra, e il Bollario Casinense nel II. Tomo alla Costituzione 72. E questa disciplina fu dopo l' Anno Millesimo di Cristo per lungo tempo osservata. Ma poi a poco a poco cangiarono faccia le cose. Monasterio di Monaci e di Canonici Regolari appena finalmente rimase, che sottratto non si fosse dalla potestà ordinaria de' Vescovi.

Molto più stupirete vedendo, che quantunque usassero i Vescovi talvolta delle precauzioni, per conservare ne' posteri ogni loro diritto sopra le Chiese e Beni conferiti da essi ai Monaci o ai Canonici, trovavano questi bramosissimi di Libertà tanto e tanto la maniera di levarsi di sotto alla suggezion Vescovile e di scappar dalle mani de' Successori de' Vescovi. Ne abbiamo un' esempio in una Carta originale da me prodotta, esistente nell' Archivio Estense. Questa vi dirà con quali condizioni Dodo Vescovo di Modena conferì nel 1137. ai Monaci o Canonici Regolari la Chiesa di San Giacomo nel Colombario territorio di Modena, divenuta ne-

negli ultimi tempi nobile Beneficio col titolo di Priorato. In quel Documento leggerete, che Giovanni Priore del Monasterio di Marola *pactus fuit obedientiam & reverentiam &c. exhibere* al Vescovo suddetto, aggiugnendo, che *nec debet ipse, neque Successores ejus adquirere Privilegia neque Præcepta a Domno Papa, aut Imperatore Romano, neque a Ravennate Archiepiscopo, per quæ præsumat prædictam obedientiam diminuere*. Fosse poi, che i Successori di Dodone rinunziassero di buon grado le proprie ragioni, o altri accidenti ne fossero la cagione, tutti que' patti finalmente svanirono. Accennai di sopra le molestie, che al Monachismo i Vescovi di quando in quando inferivano. Ciò si ricava dalle Lettere del Pontefice Gregorio Magno, e spezialmente dalla sessagesima nona del Libro II. scritta nel 1075. da Papa Gregorio VII, che si stese non poco nella riprensione fatta a Coniberto Vescovo di Torino, perchè egli infestava e opprimeva il Monasterio di San Michele; soggetto immediatamente alla Sede Apostolica. *An ignoras*, soggiugne esso Pontefice, *quod Sancti Patres plerumque religiosa Monasteria de subjectione Episcoporum, & Episcopatus de Parochia Metropolitanæ Sedis, propter infestationem præsidentium diviserunt, & perpetua Libertate donantes, Apostolicæ Sedi, velut principalia capiti suo membra, adhærere sanxerunt?* A questo fatto aggiugniamone un'altro. Odelrico Vescovo di Cremona avea fondato sul finire del Secolo Decimo il Monasterio di San Lorenzo fuori di quella Città alla Porta, che tuttavia Mosa si appella. Perciocchè la gente dicea, che l' Abate Lamberto dilapidava i fondi del Monasterio suddetto, Landolfo successore di Odelrico nel Vescovado impetrò nel 1009. dall'Augusto Arrigo I. un Diploma, riferito dall' Ughelli nel Tomo IV. dell' Italia sacra. Di un'altro somigliante, che il Re Arrigo III. diede, parlerò nella Dissertazione LXXII. *de caussis imminutæ Ecclesiasticorum potentiæ*. Ivi fu decretato, che non fosse lecito in avvenire all' Abate di San Lorenzo di fare qualunque contratto

si fosse *sine licentia Episcopi*. Ma lo stesso Vescovo Landolfo operò poi peggio, che l'Abate Lamberto dissipatore: laonde, secondo che scrisse Sicardo Vescovo Cremonese alla pagina 584. della Cronica già da me pubblicata nel VII Tomo *Rer. Ital.* esso Landolfo *Monasterii Sancti Laurentii, & Cremonensis Populi fuit acerrimus persequutor. Quocirca Populus ipsum de Civitate ejecit, & Palatium turribus & duplici muro munitum destruxit*. Mutò Landolfo dipoi registro e costumi, talchè per attestato del Cavitellio negli Annali Cremonesi, ricevuto fu dai Cittadini, *& ob damna per eum illata Abbati & Monachis Divi Laurentii, construi fecit Ecclesiam in honorem S. Victoris*, ceduta sotto alcune condizioni al mentovato Monasterio dallo stesso Landolfo nell' Anno 1021, siccome apparisce da un'esemplare molto antico di una Carta da me prodotta, che si conserva nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Cremona. Quanto gravosi e molesti fossero talvolta i Vescovi ai Monaci, agevolmente possiam comprenderlo da un documento di Ramberto Vescovo di Brescia, già pubblicato nella Par. II. alla trentesima Costituzione del Bollario Casinense. Dopo aver fondato quel buon Prelato il Monasterio de' Santi Faustino e Giovita, vi aveva introdotto de' Monaci, ed avealo arricchito di beni. Perciocchè bramava, ch' esso Monasterio fosse immune *ab omni inquietudine & oppressione*, ansiosamente scongiurò *unumquemque Successorum suorum, coram Deo & Jesu Christo, ut nullam ipsis inquietudinem Fratribus ingerat. Quod si quis diabolica fraude deceptus, vel avaritiæ peste corruptus perturbationem intulerit, sciat, se in districto Dei judicio causas habiturum, pœnasque perpetuas luiturum, & merito, quia sanctam Sanctorum devotionem, decusque Ecclesiæ pervertere minime timuit*. Ma in quella Carta si desiderano alcune parole, degne certamente di osservazione, le quali dal Margarino furono tralasciate. Ne terrò dunque conto coll' ajuto della pergamena suddetta, e saranno le seguenti: *Prædictis itaque viris*

hujus

bujus operis curam, cum nostrorum Sacerdotum etiam consensu, commisimus, ea utique ratione, ut pro sui defensione ipsa Congregatio, quo quiete atque tranquille suum Deo persolvere valeat votum, Libram argenti Episcopo istius persolvat Ecclesiæ in beatissimorum Faustini & Jovitæ festivitate. Habeantque nihilominus ex seipsis secundum suæ normam professionis licentiam Abbatem semper creandi. Decernimus etiam, ut si aliquis Successorum nostrorum (quod minime credimus) aliquid ab ipsa Congregatione, vel quamlibet inquietudinem facere ipsi temptaverit, quicquid ab hac die ipsi Loco &c. Così pure dopo le parole *idest campum* s' ha da inserire anche quest' altre. *Malesi, & tabernacula cum torculari, & Sablonaria cum Massariis & Familia, & omnia sicut Vassallus noster Liuthfredus usque nunc in beneficio habuit. Et Monasterium sancti Martini, quod est in Vico, qui dicitur Tabulas &c.* Il Censo annuo di una Libra di argento da pagarsi dovette forse sembrar cosa aliena dal costume de' nostri tempi, e perciò lasciata fu nella penna dall'Ughelli. Angelberto però Arcivescovo di Milano ce ne conservò la memoria, e mentovò l' onere censuale suddetto in un suo decreto Sinodale dell' 842. comunicatomi dal Giurisconsulto Giulio Galleardi Bresciano. Con quella Carta, da me prodotta, l' accennato Arcivescovo e i Vescovi suoi Comprovinciali confermarono l' immunità al Monasterio de' Santi Faustino e Giovita, fabbricato già dal Vescovo Ramberto. Ed ecco, che i Vescovi affinchè le istituzioni loro avessero stabilità e durevolezza ne' posteri, ne procurarono la conferma dal Metropolitano e da' suoi Comprovinciali, ai quali doveano render ragione i Successori, ogniqualvolta avessero contravenuto alla disposizione de' Vescovi antecessori. Quel decreto fu poi sottoscritto da *Hagamo* Vescovo di Bergamo, appellato Hagamone dall' Ughelli, da *Pancoardo* Prelato di Cremona, da *Ercamberto* ch' io credo Vescovo di Lodi, dall' Ughelli sotto nome di Eriberto nominato, da *Verendario* Vescovo di Coira, e da *Ermen-*

fredo e *Walferico*, i cui Vescovadi non so indovinare.

Inoltre ho io prodotto un'altra pergamena, esistente nell'Archivio de' Cisterciensi di Sant'Ambrosio in Milano, la quale serve a farci sempre più conoscere, come e quanto gravemente fossero dai Vescovi molestati i Monaci, costretti perciò a ricercare il patrocinio di personaggj potenti, che li difendessero. In essa voi leggerete un placito e giudicato tenuto in Milano nell' 874. alla presenza dell'Arcivescovo Ansperto, del Conte Boso, amendue Messi di Lodovico II. Imperadore, i quali favorevolmente sentenziarono per l'Abate Pietro del Monasterio di Sant'Ambrosio nella lite da lui agitata contro Eliberto Vescovo di Como, che avea ingiustamente esercitata la giurisdizione in alcune Chiese di Campiglione e di Travenna, sottoposte al mentovato Monasterio. Quì potrete eziandio osservare non solo le ingiurie e disturbi recati a que' Monaci dalla gente, e dai dipendenti del Vescovo Eliberto suddetto, cui l' Ughelli diede il nome di Egilberto, ma anche la licenza, che coloro si prendevano di pegnorare gli stessi Monaci: costume e libertà, che non facilmente vien sotto l'occhio in altre Carte somiglianti. Ed ecco il perchè i fondatori de' Monasterj, e i Monaci ricercavano la protezione della Sede Apostolica, e fin dal principio offerivano al Pontefice Romano i Monasterj, volendo unicamente dipendere dalla di lui autorità. A taluno cagionerà maraviglia forse il vedere, che anche i Capitoli de' Canonici, staccati e sottratti dalla dipendenza del Vescovo loro, talvolta cominciarono a sottoporsi al suo Metropolitano, non già ad altro fine, che per esimere se stessi e levarsi dalle soverchierie e prepotenze di alcuni sacri Pastori dotati d'interesse assai più che di moderazion religiosa. Chi ne chiedesse un'esempio, può averlo da un documento esistente nell'Archivio de' Canonici di Verona, e riportato dall'Ughelli nel Tomo V. dell'Italia sacra. Rotaldo Vescovo e Prelato veramente dabbene determinò nell' 813. *ut Canonici sanctæ Veronensis*

nensis Ecclesiæ sint liberi, sub jure & dominio Domini Patriarchæ, præcavens, ne in futurum per decessum meum Successores mei aliquam molestiam tam in Officiis, quam in Beneficiis, illis inferre possint. Per qual motivo si appigliasse a sì fatto partito il Vescovo Rotaldo, egli per quel che sembra lo spiega colle parole antecedenti, cioè: *instigante Diabolo, a meo Successore, scilicet ab Aldone, omnes res, quæ ad ipsam sanctam Dei Ecclesiam, bonorum devotione hominum collatæ fuerunt, destructas fuisse*. Quello poi che in quell'Atto di Rotaldo ha dello strano, si è il concedere la Libertà sovra espressa *per consensum voluntatemque non solum Domini Maxentii venerabilis Patriarchæ* Aquilejese (lo che era cosa giusta), ma ancora *Guidonis Cardinalis S. Romanæ Ecclesiæ*, e d'alcuni altri Vescovi comprovinciali. Infatti alla sottoscrizion di Rotaldo succede quella di Guido Cardinale *rogati a Rataldo Episcopo*. Potrebbe la curiosità di taluno cercare, perchè il Cardinale mentovato, che non era Legato della Sede Apostolica, nel sottoscrivere quel documento precedesse ai Vescovi contro il costume di que' tempi. Ma in quei Secoli molto sconvolti, e in tanta confusione e sconcerto di usanze introdotte dappertutto, nè pure la protezion della Sede Apostolica era bastante a preservare i Luoghi sacri ad essa soggetti dalla violenza dei malvagj. Io so di averne data una pruova nel Monasterio insigne delle Monache di Pavia, appellato del Senatore, fondato circa l'anno 715. sotto il governo del Re Liutprando, se prestiam fede agli Scrittori delle cose Ticinesi, e sottoposto o nella fondazione sua, o nel decorso del tempo al Romano Pontefice. Già produssi un privilegio conceduto a quel sacro Luogo dai Re Berengario II. e Adalberto, i quali fecero menzione speciale di sì fatta suggezione. Per chiarezza maggiore però di tutto ciò diedi anche alle stampe una Carta originale da me trascritta dall'Archivio delle accennate Monache, ma non poco sformata dalla lunghezza del tempo, talchè non potei raccapezzare il senso di molte cose. Ciò non ostante la riputai degna d'essere

fere veduta dal Pubblico, sì per la fua rarità, come anche pel monogramma del Pontefice, e per la bolla Papale tuttavia appefa a quel documento, cofa che di rado s'incontra nelle Carte di alcuni vecchj Papi, e finalmente pel monogramma dell'Augusto Ottone III. Significa dunque in un fuo Diploma o fia Lettera del 1001 Papa Silveftro II. al fuddetto Imperadore Ottone III. di aver raccomandato a Guido Vefcovo di Pavia il mentovato Monafterio del Senatore, giacchè *Abbatiffam & fanctas Moniales, peffimorum opprimente calumnia, dum longe pofiti effemus, defendere non potuimus*. Prega perciò effo Silveftro l'Augufto Ottone di confermare quella fua Bolla, con quefte parole: *ut noftram Conftitutionem veftro corroboretis Praecepto, & hanc firmetis rogo*. Per quanto rifpettabile e grande foffe l'autorità Pontifizia, quefta però non ritenne l'ardire de' perverfi, ficchè non infeftaffero quel nobile Monafterio. Giudicò dunque meglio il mentovato Pontefice di cercare a quel facro luogo un Protettore più vicino e più pronto a difenderlo, dichiarando nel tempo fteffo di non volere pregiudicato nè diminuito il diritto della Sede Apoftolica su quel Monafterio raccomandato al Vefcovo *non ad dominium per fubjectionem, neque per extra . . . dominationem, nec per aliquam conditionem, fed ad folam confecrationem & defenfionem.* Con quefta Bolla concorda l'altra, che Papa Aleffandro II. diede alle Monache fuddette, confermando loro nel 1061. tutti i Privilegj, come ognun può vedere nella ftampa ch' io ne feci dell' originale prefo dall'Archivio di quel Monafterio. Parimente fi ricava dal Diploma fimilmente confermatorio da me già prodotto di Arrigo Re III. e Imperador II. di quefto nome, dato nel 1054, che gli Augufti conobbero, che il Vefcovo di Pavia non avea diritto alcuno fopra il Monafterio del Senatore. Così pure dalla Bolla originale di Papa Eugenio III. nel 1148, data in favor delle Monache di San Martino di Agello ful Lucchefe o Maffefe, confervata nell'Archivio delle Monache di Santa Giuftina in Lucca, e già da me pubblicata, rifulta,

sulta, che a quel Monasterio, *quod specialiter beati Petri juris exstitit*, il suddetto Pontefice *Libertatem & Immunitatem a Diocesano Episcopo indulsit*.

Altrove ho io parlato del celebre Monasterio Pomposiano, situato ora sul Ferrarese, e dei diritti ch'esso avea sopra le Chiese Parrocchiali a lui sottoposte, ad esclusione dell'autorità del Vescovo di Comacchio, e dell'Arcivescovo di Ravenna, perchè Monasterio soggetto immediatamente alla Sede Apostolica. Quanto antica fosse la podestà, e il gius de' Pontefici Romani su quel rinomatissimo sacro Luogo, l'abbiamo dalle Lettere di Papa Giovanni VIII. all'Augusto Lodovico II. scritte nel l'874. pubblicate dal Baluzio nel V. Tomo de' Miscellanei alla pag. 484. dove leggiamo: *Monasterium sanctæ Mariæ in Comaculo, quod Pomposia dicitur, & Monasterium sancti Salvatoris in Monte Feretri &c. Ravennati Archiepiscopo non abstulimus. Sed ea Monasteria & Loca ab Antecessoribus nostris possessa reperientes possedimus, hactenusque jure proprio retinemus.* Vero è, che dall'Imperadore Ottone III. e dagli altri Augusti riconosciuto fu come Imperiale il Monasterio Pomposiano. Ma questo riconoscimento non osò, ch'esso non appartenesse alla Sede Apostolica. Dubbio non v'ha neppure, che ne' Secoli antichi, cioè nel IX. e X. dell'Era Volgare, non si contassero Monasterj, i quali sottratti dalla giurisdizione del Vescovo erano sotto la protezione e difesa dei Re solamente, ovvero ubbidivano al governo e autorità dell'Arcivescovo, o del Pontefice Romano. Di sì fatto costume ci assicura il Mabillone negli Annali Benedettini. Nulladimeno a chiunque ostenta Privilegj di libertà di questa sorta, impetrati fin dalle prime fondazioni, e ne' Secoli più antichi, non s'ha da prestar tosto fede, ma si dee con circospetto giudicio esaminare le Carte e documenti loro. Imperciocchè quantunque lo stesso Mabillone gran Maestro di questa fatta di erudizione abbia dimostrata l'antichità de' Privilegj suddetti nel Libro I. *de Re Diplomatica*, non ha però saputo negare, che possano esservi, ed anche vi

sieno

sieno Carte e Diplomi falsi o sospetti. Già gli Eruditi rigettarono come documento spurio, o dubbioso il Privilegio del Pontefice Gregorio Magno, conceduto *Monasterio sancti Medardi*. Fra le antichità di origine illegittima altri annoverarono i Privilegj, che si dicono dati *Cœnobio sancti Dionysii* in Parigi da Landerico Vescovo di essa Città, e dai due Pontefici Stefano II. e Adriano I. Io truovo un Diploma di Lodovico Pio, scritto nell'831. stampato dal Martene nel Tomo I. *Veterum Scriptorum*. Alla pag.87. leggo le parole seguenti: *Per Privilegium Caroli Imperatoris, nec non etiam per Apostolica Privilegia, a dominatione Episcopi Turonicæ Urbis usque nunc liberum fuisse dicitur* il mentovato Monasterio. Se questo Diploma concordi con un' altro dell'845, in cui lo stesso Carlo Calvo determina, che il Vescovo Turonese *non plus dominari in præfato Monasterio præsumat, nisi sicut Prædecessores sui fecerunt*, ne lascio ad altri la decisione. Ben volentieri udirò chi sia per dirmi, come poterono mai o i Monaci, o i Canonici di Tours, conservare i Privilegj loro antichi, allora quando i Normanni diedero fuoco al Monasterio, e all'Archivio suo. Riandate di grazia la Dissertazione XXXIV. come anche la Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* alla pag. 331. dove motivai, che si regge malamente su piedi la Libertà primitiva stabilita a favor del Monasterio di Farfa da Papa Giovanni VII. con un suo Diploma. Ma nè pure è di condizion migliore la Libertà accordata da Papa Stefano II. al Monasterio di Volturno mercè di una sua Bolla dubbiosa, da me stampata nella Cronica Volturnese alla pag. 355. della Par.II. del Tomo I. delle cose d'Italia. Che più? Corre divulgata certa Bolla Papale, della cui sincerità non v' ha chi dubiti, contenente la sottrazione di un' insigne Monasterio dalla giurisdizione del Vescovo, e la suggezione e dipendenza del medesimo alla sola Sede Apostolica. Ma dopo l'esame ch'io ne ho fatto, l'ho trovata suppositizia affatto, e per tale non vi sarebbe chi non la riconoscesse, se fosse stata data alle stampe tal quale si legge scritta sulle carte-

tepe-

tepecore. Evidente molto più poi ne riuscirebbe la verità, sol quando saltasse fuori un'altra Carta, per cui il Metropolitano dichiara ne' medesimi tempi, e vuole, che il Monasterio suddetto, staccato dalla dipendenza del Vescovo, sia in avvenire sottoposto e dipendente dall'autorità sua. Le osservazioni finquì accennate mi han fatto poi a dirla schietta sospettare e dubitare d'altri antichissimi Privilegj di simil sorta.

Aprite il Tomo IV. dell'Italia sacra, dove l' Ughelli ha tessuto il catalogo de' Vescovi di Bobbio. Esaminate attentamente il decreto di San Colombano, e i Privilegj de' Romani Pontefici Gregorio Magno e Teodoro I, i quali determinano, che il celeberrimo Monasterio Bobbiese sia da indi in poi soggetto alla sola Apostolica Sede. Vi capiteranno sotto gli occhj alcune cose discordanti dalla Cronologia, e ripugnanti ai costumi di quel Secolo. Una sarà questa. San Colomba, o Colombano *sub defensione & immunitate sanctissimæ Sedis Apostolicę constituit* quel Monasterio *Anno IV. Gregorii Summi Pontificis*, *Indictione III.* Ma nell'anno IV. del Pontificato di esso Gregorio, cioè nel 593. correva l' Indizione IX. o la X. e non già la III. Più. Scritta si dice quella Carta *sub die III. Mensis Novembris*, quasichè allora in uso non fosse il distinguere i giorni del Mese per Calende, None, e Idi. Eccone un' altra. Nel suddetto Decreto si fa menzione del Diploma e della Donazione fatta da *Agilulfo Rege*, e dopo avere riferito quel suo documento, gli si mette la data nell' *Indictione Quinta* corrispondente all' anno 602, non badando che non si possono mai unire insieme, nè essere una cosa o tempo medesimo il 593. e il 602, nè qual divario di tempo fra l'uno e l'altro vi sia. Non potè perciò l' Ughelli non avere in sospetto, anzi viziato il Privilegio, che conceduto si dice a Bobuleno Abate di Bobbio dal Pontefice Teodoro, in riguardo massimamente delle parole seguenti: *In quo Monasterio Monachi sub Regula sanctæ memoriæ Benedicti, vel prædicti reverendissimi Columbani fundatoris Loci illius, conversari videntur*. Imper-

perciocchè come mai potrebbe esser credibile, che avendo San Colombano prescritta ai suoi Monaci una Regola, diversa da quella de' Benedettini, ed essendo egli morto nel 615, i Monaci Bobbiesi nell'anno 643, in cui si dice conceduta la mentovata Bolla, avessero ventotto anni dopo adottata la Regola Benedettina, preferendola a quella del loro istitutor Colombano? Perciocchè io veggo, che il dottissimo Mabillone nella Prefazione al Secolo II. Benedettino, e negli Annali pure Benedettini agli anni 612. 625. e 640. addusse molte riflessioni e conjetture per isviluppare questi intrighi: io dico, che per riconoscere il testo finto o interpolato di quella Bolla Papale, basta leggere queste poche parole, cioè: *Ut liceat Abbati ejusdem venerabilis Loci Mitra & aliis Pontificalibus uti*. Chi ci potrà mostrare, che in que' tempi gli Abati usassero quegli ornamenti? Lo stesso Mabillone all'anno 840. dubitò assaissimo della legittimità del Privilegio, che Tado Arcivescovo Milanese conferì a Pietro Abate del Monasterio di Santo Ambrosio in Milano, perchè nel Documento suddetto pubblicato dal Puricelli si concede, che l'Abate ne' giorni Domenicali *indutus sandaliis, ceterisque Episcopalibus ornamentis* celebri l'Officio divino: cosa, ch'esso Mabillone riguarda *novam omnino & pro tempore insolitam*. Ciò non ostante, torto grande mi farebbe chi pensasse, ch'io colle cose finquì dette non serbassi concetto e stima del rinomato Monasterio di Bobbio, degno della mia o altrui venerazione, sì per l'insigne sua origine da un Personaggio santissimo, qual fu Colombano, il cui sacro corpo vi si conserva, come anche per l'esimia antichità di quel sacro Luogo, e pe' molti Privilegj e Diplomi ad esso dati ne' Secoli antichissimi. Con tutto mio piacere dò fede alla Bolla di Onorio I. Papa, che nel 626. concedè a Bertoldo Abate Bobbiese l'immunità del suo Monasterio. Non ce ne lascia dubitare il Monaco Giona, contemporaneo di Bertolfo, compagno di lui nel viaggio a Roma, e scrittore della sua Vita pubblicata dal Surio e dal Mabillone. Io quì non mi dò briga di purgare

gare dai molti errori, cagionati dall' ignoranza degli Stampatori, la Bolla suddetta, già pubblicata dall' Ughelli nel Tomo IV. dell'Italia sacra, e riprodotta dal Bollario Casinense. Dico, e ripeto, che non ammetto tutti que' documenti, che si fanno passare per antichissimi, i quali furono in tempo di gran lunga inferiore o finti o inventati, sia perchè si voglia con essi testimoniare di alcuna cosa accaduta alcuni Secoli prima, o perchè si cerchi di persuadere, che il sistema del decoro presente è lo stesso che quello de' tempi antepassati. Dureremo fatica a trovare chi faccia sicurtà, che il Diploma *Adualdi Langobardorum Regis* conceduto al mentovato Abate Bertolfo, e divulgato dall' Ughelli e dal Margarino, sia veramente un monumento sincero; quando per attestato del Mabillone sappiamo, che *Attala Abbas* antecessor di Bertolfo sopravvisse al Re Adaluaido, onde poi non potè l'Abate Bertolfo successore di Attala conseguir Privilegj da quel Re premorto. Leggete nulladimeno il Pagi all'anno *636*. non volendo io ora diffondermi maggiormente su questa ricerca. V' ha luogo bensì di credere, che al Monasterio insigne di Bobbio fosse conceduta l'immunità, e negata fosse al Vescovo di Tortona la giurisdizione sopra il medesimo Monasterio, da che S. Colombano avea ridotto ad abitazione, coltura, e religione quel Luogo disabitato, assegnatogli, non soggetto già antecedentemente ad alcuno; come anche perchè al dire di Giona *Cœnobia procul ab Urbibus Episcopali non deberent ministrari dominio*. Ma nel Secolo XI. di Cristo talmente fu regolata la Diocesi del Monasterio Bobbiese che diede occasione ad istituirvi un nuovo Vescovado.

Di tutti i Monasterj d'Italia il Casinese, nobilissimo capo dell'Ordine Benedettino, certamente riscuote da noi distinta venerazione. Io credo nulladimeno, che mi sia permesso di fare ciò, che il Baronio, il Boschio, e il Gallonio fecero prima di me, cioè di poter dubitare della Bolla di Papa Zaccheria, conceduta a quel sacro Luogo nell'anno, per quel che dicono, 742, rammentata da Leo-

Leone Marſicano, e data poi alle ſtampe dal Margarino ne' Tomi primo e ſecondo del Bollario Caſineſe. Si luſingò il Laureto di aver baſtantemente difeſo quel documento dalla cenſura d'uomini e Scrittori molto intendenti della Diplomatica. Tale e tanta nulladimeno ſi paleſa da se l'affettazion della narrativa in eſſa Bolla, che niuno mai, a parer mio, ſarà per accordarſi col ſentimento dell'Apologiſta ſuddetto. Tralaſcio le note Cronologiche, le quali s'incontrano con varietà nelle varie edizioni di quel Privilegio Pontificio; come pur anche il trovarſi ſcritto, *Petronacem a Gregorio III. Papa prædeceſſore, ad reſtaurandum ſacrum Locum fuiſſe directum*. Da quanto ne dice il Pellegrini nella ſerie degli Abati Caſineſi del Tomo V. *Rer. Ital.* ſembra, che sì fatta ſpedizione avvenne ſotto il Pontificato di Gregorio II. Ma per inoltrarci ad altre coſe, oſſerviamo, che il Mabillone negli Annali Benedettini, fa menzione all'anno 641. di due Privilegj informi, riportati poi e prodotti al num. 17. e 18. dell'Appendice, dati da Papa Giovanni IV. alle Monache di Santa Colomba, e all' inſigne Monaſterio Luxovienſe. Motivo di ſoſpettarli illegittimi ci vien ſomminiſtrato dalle parole ſeguenti: *Profecto cuncti & plerique Præceſſores noſtri per præterita tempora Apoſtolicæ Sedis Præſules, non ſolum ſub ditione noſtra conſtitutis, ſed etiam in ceteris regionibus poſitis poſtulata ſemper indulgenda ſanxerunt, præſertim in regione Francorum, dum profecto cuncta uſque ad fines terræ, & Oceani maris terminum ſub beati Petri Principis Apoſtolorum Ditione conſiſtant*. Più baſſo ſi fa menzione eziandio *haud procul a noſtris temporibus Benedicti Abbatis iſtius Romæ hujus Urbis*. Non ne dico di più, e laſcio intanto ad altri la diſamina de' Privilegj della Sede Apoſtolica, pubblicati nel Bollario Caſineſe, cioè quelli, che nel 763. ſi leggono conceduti al Monaſterio di Santa Giulia in Breſcia, e l'altro al Monaſterio di San Pietro in Perugia nell'anno 835. Se confronterete queſt'ultimo con un'altro ſtampato nella Parte ſeconda alla Coſtituzione 72, fra l'uno e l'altro diſcordia e repugnanza

za voi troverete . Le cose finquì accennate mi rendono dubbioso, di modo che non mi dà l'animo di prestar fede, se non se titubando, al Privilegio, che dicesi conferito nel 751. da Zaccheria Pontefice al celebre Monasterio di Fulda, riputato dal Tommasini, dal Fleury, e da altri pel primo sacro Luogo, che sottratto dalla giurisdizione Episcopale, cominciò ad essere suggetto alla sola Sede Apostolica. Stampata e ristampata più volte fu questa Carta. Benchè al Mabillone certa e legittima sembrasse l'origine sua, fino con dire, *a nemine in dubium revocari posse*, a me pare, che quel suo Formulario sappia ed abbia il gusto non già dell' VIII. ma sì bene del Secolo XI. Chi poi stese quel Privilegio di Papa Zaccheria, potè agevolmente adattargli Note Cronologiche prese altronde, e valersi di quelle della Bolla del suddetto Pontefice, confermatrice dell'istituzione dell'Arcivescovado di Magonza, se pure le medesime Note non sieno anch'esse suppositizie; intorno la qual cosa potete leggere il Pagi allo stesso anno 751. numero ottavo e nono. Ma e chi ci assicura, che finto esser non possa il Privilegio del Re Pippino mancante di Data, che serve a corroborare la mentovata Bolla de Pontefice Zaccheria? Nel Tomo VI. degli Atti dei Santi di Maggio il chiarissimo Padre Enschenio pubblicò la Vita di Santo Adhelmo Schireburnese, scritta da un Monaco Malmesburiense verso il fine del Secolo XI. o nel principio del seguente XII. Circa l' anno 700. fiorì nell'Inghilterra o Brettagna Santo Adhelmo, e impetrò da Papa Sergio *edictum summi Patris auctoritate sancitum, quatenus Monasteria, quæ Deo annuente sollicita mente gubernabat, ab omni Sæculari servitio redderet absoluta, Episcoporumque cathedris, jussis, & Synodis. Et si quando aliquo Ordine Ecclesiastico, vel etiam indigerent Presbytero, a quocumque vellent, illum facerent ordinari, Catholico tamen existente Episcopo. Si autem religiosum Abbatem obire contingeret, & ad alterius electionem ventum esset, illum, quem religiosa Congregatio servorum Dei eligeret omnium communi consilio,*

filio, hunc e vestigio promovendum. Non si può negare che queste parole esprimono il costume o l'usanza del Secolo XI. Desiderate voi per avventura altri esempli di Diplomi dubbiosi o spurj di questa sorta? Li troverete nelle storiche difese a favor del Conringio per la censura del Diploma Lindaviese, dove merci non poche di tal fatta si veggono raccolte.

Ma più di quello che abbisogna, si stende il mio ragionamento. Se taluno chiedesse, perchè alcuni antichissimi e chiarissimi Monasterj non bisognosi per modo alcuno di sostenere e difendere la decorosa lor dignità con finzioni, fabbricassero assai più tardi Privilegj amplissimi, come se fossero stati scritti ne' tempi più rimoti: pensi seco stesso di grazia, quali sieno i costumi della debolezza e cupidigia umana. Uomini non mancarono in ogni tempo, i quali non contenti dello splendore della fortuna presente, e della vera antichità e nobiltà loro, amarono ancora le favole ed imposture, per dare ad intendere ad altri, o a se medesimi, che dissomigliante non fu la magnificenza della propria dignità moltissimi Secoli prima. Sanno molto bene gli Eruditi, quante fandonie si raccontano intorno le origini delle Città, delle Chiese, delle Famiglie nobili, e per fino degli Ordini Religiosi. Aggiugnete, che alcuna volta nacquero dispute e contratti di libertà o di suggezione de' Monasterj fra i Vescovi e gli Abati, e per sopprimere sì fatte controversie stimarono alcuni che non disdicesse il fabbricare Carte e documenti fittizj, o il riceverne da altri, colle quali difendessero con più vigore se stessi, o sostenessero in giudizio l'antichità de' Privilegj e della propria Libertà, oppure con sicurezza maggiore ottenessero quanto desideravano. Peraltro, siccome dissi già pienamente, vi furono prima del Secolo XI. non pochi Monasterj sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, e dipendenti dal patrocinio, e diritto o del solo Metropolitano, o della Sede Apostolica. Questo fatto vien confermato dal Supplemento del Diurno dei Pontefici Romani, divulgato dal Mabillone nella Parte II. dell'

dell'Itinerario Italico alla pag. 33. dove si legge *Privilegium Apostolicæ auctoritatis* pel Monasterio di Plumbariola sul territorio di Aquino. Sembra, che antichissimo sia quel Privilegio. Contuttociò torno a dire, che ne' Secoli XI. e XII. crebbero in gran numero a maraviglia i Privilegj di questa sorta, perchè la maggior parte degli Ecclesiastici bramosi di mettersi in libertà, proccurarono di non avere per protettore e signore altri che il solo Pontefice Romano. Resta però tuttavia da sapere, se que' Monasterj e Chiese, che godevano sì fatta immunità, fossero esenti da ogni ufizio verso il Vescovo, nella cui Diocesi si trovavano. Non pare certo che estinto fosse tutto il diritto Vescovile, se si fa riflessione ad un' antichissimo esemplare, da me veduto e trascritto dall'Archivio de' Monaci Olivetani di Santa Maria all'Organo in Verona. In quella Carta Giovanni Patriarca di Aquileja diede nel 995. in un Sinodo di Vescovi e Sacerdoti sentenza favorevole ad Oberto Vescovo Veronese contro i Cherici di alcune Chiese, i quali vantavano Privilegj d'immunità. Veramente non assicuro, che questo Giudicato appartenga al 995. perchè se *Indictio VIII.* si contasse dal Settembre, potrebbe essa additarci piuttosto l'anno precedente 994, che incominciò *ab Incarnatione Dominica* nel Mese di Marzo, laonde Giovanni Patriarca Aquilejese avrebbe principiato il suo Patriarcato prima che l'Ugelli sel figurò. Ma scritta vi fu per avventura *Indictio VIIII.* perchè in un' altra Carta presso l'Ughelli suddetto, l'Indizione in Verona cominciava il suo corso nel Settembre. Intanto serve esso Giudicato ad illustrare il catalogo de' Vescovi di Vicenza, ai quali si dee aggiugnere *Lambertus Episcopus*, che vi si sottoscrisse. *Rozo Tarvisianensis Episcopus* dall' Ughelli fu cangiato in *Roccius*, come in *Raynaldus* il *Rainoardus Tridentinus Episcopus*. Il Vescovo *Sicardus* reggeva allora la Cattedra di Ceneda. Sembra, che *Johannes Episcopus* fosse il Prelato *Æmoniensis Ecclesiæ*. Potrà inoltre chi leggerà, osservare, che quantunque si annoveri sotto il gius del Patriarca Aquilejese

P 2 Mo-

Monasterium sanctæ Mariæ, & sanctæ Margaritæ; nientedimeno il Patriarca suddetto in quel Sinodo *statuit, ut deinceps Clerici de prefatis suis Titulis* (cioè delle Chiese suggette a lui stesso) *parati essent obedire Veronensi Episcopo tam in Sinodali advocatione, quamque & in Processionis honore, seu etiam in Missarum, cum ab eodem Episcopo interdictum solemnibus Festis noverint, observatione*: parole, che ci descrivono alcuni riti de' Secoli antichi. Merita ben' anche osservazione particolare l'altra parte della sentenza, cioè, che qualunque volta s'avesse da correggere i Cherici di quelle Chiese, o da giudicare le controversie loro, allora *nulli suorum Clericorum* (vale a dire a niun Ministro Episcopale) *potestatem illos corrigendi vel distringendi tribuat* il Vescovo, ma egli esaminato che avrà l'affare coll'*Advocato Abbate sanctæ Mariæ, qui pro tempore fuerit in Organo, quicquid justum & canonicum est, cum eo definiat*. Peraltro chiunque imprende a trattare della Libertà o della Suggezione de' Monasterj, ha sempre da aver innanzi gli occhj tre generi di Monasterj. Primieramente ve n'ebbe di quelli, che immediatamente erano sottoposti al Vescovo. Niun'altro Privilegio ebbero, se non quello o quelli, che il Vescovo loro fondatore, o alcuno de' suoi Successori, ovvero il Metropolitano aveano conceduti. Secondariamente vi furono Monasterj sotto la protezione del Metropolitano o della Sede Apostolica, acciocchè con sì fatto patrocinio fossero i beni loro difesi e sicuri, ma restando però illeso, e intatto il diritto spirituale, o la superiorità, come si suol dire, del Vescovo Diocesano. Finalmente il terzo genere di Monasterj fu di quelli, che appartennero al pieno diritto o giurisdizione della Santa Sede, o del Metropolitano, ad esclusione affatto dell' autorità del Vescovo.

I Monaci del primo genere erano suggetti al Vescovo talmente, che non era in arbitrio loro l'avere Abate alcuno senza il consenso e confermazione del Vescovo. Dall'Archivio Arcivescovile di Lucca io ricavai

vai e produssi una Carta originale col titolo di *Exemplar*, perchè il Notajo ne avea fatto più d' una copia autentica. Essa contiene l' elezione di Walfredo Abate fatta dai Monaci di San Salvatore in Sesto della Diocesi Lucchese, e la confermazione e consecrazione dell'Eletto fatta altresì nel 918. da Pietro Vescovo di Lucca, il quale *idcirco tradidit eidem Walfredi Abbati ministerium per Ferulam & Regulam sancti Benedicti, ut imperpetuum custodiret fideliter*. Ne' Secoli antichi s' incontrerà talvolta una fondazion di Monasterio, nella quale si vieta al Vescovo l' esercitare la propria autorità su quel sacro Luogo, e su la sua famiglia. Pare nulladimeno verisimile, che il divieto s' abbia solamente da intendere quanto al dominio sopra i beni temporali de' Monaci, o nella elezione degli Abati, ma non già per riguardo della giurisdizione spirituale, non dovendosi così tosto supporre nè credere, che i Vescovi ne fossero privi contro lor voglia, come già osservò eziandio il Tommasini. Ne abbiamo un chiaro riscontro da un' esemplare di una Carta antichissima, trascritta dall' originale trovato da Celso Cittadini nella Città di Massa, e somministratomi dal già Senatore Buonarota Fiorentino. Questo documento altro non è, che la fondazione del Monasterio di San Pietro di Palazzuolo sul territorio Lucchese, fatta da Gualfredo figlio di Ratechausi Cittadino Pisano nel 754. Quivi leggerete, che se alcun Monaco abbisognerà di correzione, *tunc accedant in ipso Monasterio sancti Patres Quoepiscopi, id est Sedis Ecclesie sancte Pisane, & Sedis Ecclesie Populoniensis, sed & Abbas Monasterii Domini Salvatoris in loco Pontiano, item & Abbas Monasterii sancti Frediani, ubi & ejus Corpus quiescit umatum Civitate Lucense. Hii sanctissimi quatuor hac venerabiles viri in omnibus habeant licentiam, malum aut pravum vitium, quod ortus fuerit instigante Diabolo, ad Domini revocare precepta, ut malum vitium resecetur, & anime Fratrum corrigat ad salute*. Il P. Mabillone nel Secolo II. alla Part. 2. pag. 196. degli Atti de' Santi Benedet-

tini pubblicò la Vita di San Gualfredo Abate di Palazzuolo nella Toscana. Questi fu il fondator e primo Abate di quel Monasterio, la cui origine fu assegnata all' Anno 748. dal suddetto Mabillone negli Annali Benedettini, ma dallo strumento accennato della fondazione si vede, ch'essa spetta al 754. Nella Vita di Gualfredo scritta poi da Andrea terzo Abate d'esso Monasterio, troviamo che Gualfredo rinunziò al Secolo, *& Oraculum in honorem beati Petri* fabbricò *Anno Regni Haistulfi fere plus minus Quarto*. Ne' Libri del Regno d' Italia il Sigonio, e il Cardinal Baronio negli Annali Ecclesiastici opinarono, che Aistolfo succedesse nel Regno de' Longobardi al Re Ratchisio suo fratello nell' anno 750. Per lo contrario fu di parere il Pagi nella critica Baroniana, che il principio del regnare di Aistolfo s' abbia da riportare all'anno 749. dopo le Calende di Marzo. Mi apposi anch' io a considerare questa quistione, ricercando, quale delle due parti abbia ragione. Dal documento da me prodotto viene appoggiata l' opinione del Pagi; imperciocchè, se nel Mese di Luglio, e nell' Indizione VII, cioè nel 754. correva *Annus Sextum Domni nostri Aistulfi Regis*, è necessario, ch' egli posto fosse sul trono nel 749. Con tutto questo non siamo però certi della sentenza del Pagi. Io dissi, e torno a dire, che la Carta di fondazione, da me data alle stampe, è una copia recente. Di sì fatti esemplari, depravati non di rado dall' ignoranza de' Copisti, il fidarsi non è di Critico cauto, e tanto più se v' abbia delle cose in contrario. Di tanta antichità non sono lo Scrittor della Vita di Santo Abate di Nonantola, e il Cronografo Sigeberto, onde basti l' autorità loro per levarci il dubbio dell' Epoca suddetta. Oltre di che l' Autore di quella Vita riporta un Diploma del Re Aistolfo, in cui le Note Cronologiche non una sola volta peccano e son fallate. Per iscioglimento dunque di questa controversia, produrrò io ciò che mi si somministra dall' Archivio Arcivescovile di Lucca. In un'autentica pergamena leggo: *Regnante Domno nostro Aistulf Rege,*

Anno

Anno Regni ejus Quarto, octavo die infra Calendas Aprilis, Indictione Sexta feliciter. Manifestus sum ego Petrisuns, quia devitor sum dare tibi Domno Walprand Episcopo Soledus propter casa Auderad, quod mihi per alia cartula venditionis mihi venundare visus fuisti pro vero pretio, quod exinde debitor sum tibi dare. Modo vero dare tibi visus sum casa, ubi quondam Morentulus resedere visus fuet, & modo presens resedet germano ejus Alipert &c. Ego Osprand Subdiaconus postradita complevi, & dedi. In questo strumento si leggono anche queste parole *una Torre de auro fabrita*, voci di suono della favella nostra Italiana. Sotto nome di *Turris fabritæ*, cioè fabbricata o lavorata *ex auro*, ci si accenna un'aureo vaso sacro, formato a guisa di Torre, per conservarvi, e portare in esso l'Eucaristia, o le Reliquie dei Santi. Gregorio Turonese nel Lib. I. al Cap. 86. *de Gloria Martyrum* dice: *tempus ad sacrificium offerendum advenit, acceptaque Turre Diaconus, in qua mysterium Dominici Corporis, ferre cœpit ad ostium*. Nel testamento di Santo Aredio, pubblicato dal Ruinart nell' Appendice a Gregorio suddetto, aggiugne esso Testatore, che *Turres, Calices, Pallas, & Coopertoria prædicta Martyrariis*, cioè ai Rettori dell'Oratorio de' Martiri, *ad custodiendum tradidimus*. Stampata fu eziandio dallo stesso Ruinarto *Benedictio Calicis, & Patenæ, & Torris*. Potete parimente vedere ciò che ne dice il Du-Cange nel III. Libro della Costantinopoli Cristiana alla pag. 54.

Ma ritorniamo al Documento sopraccennato, che apparisce scritto nell' anno 753. col quale, poichè *octavo die infra Kalendas Aprilis* (lascio ad altri il decidere se l' *infra* voglia dire *ante* o *post*) correva l' Anno Quarto di Aistolfo, si può sostenere l' una e l'altra sentenza de' mentovati Cronologi, e finalmente conchiudere, che Aistolfo cominciò a regnare solamente dopo l' Aprile del 749. Per chiarezza maggiore di questa supputazione fu da me prodotto un' Atto originale, trascritto dall' Archivio Arcivescovile di Lucca. Esso contiene una

vendita fatta nel 752. cioè *Anno Aistolfu Regis Tertio, in Mense Junio, Indictione Quinta*, da Perprando figlio di *Walperto Duca* di Lucca o della Toscana, a Walprando Vescovo Lucchese. Altrove ho io avvertito, cha le Prefetture minori di Ducato e di Contado furono al più al più conferite durante la vita del Duca e del Conte, nè passarono ai loro Eredi, senza una grazia speziale dei Re. Il perchè Perprando figliuolo di *Walperto Duca* Lucchese fu nominato in quella Carta senza titolo alcuno. Nella Vita di Matilda osservò il Pellegrini, che fratelli e figliuoli del Duca Walperto furono *Petrifunso* rammentato poc' anzi, e *Perprando*, e il Vescovo *Walprando*. Può intanto ognun riconoscere che le suddette Carte s' accordano colla sentenza del Sigonio. Inoltre trovai nel prelodato Archivio una pergamena di vendita di due pezzi di terra, fatta dal Cherico Vallerado al Mercatante Crispinulo, *regnante Domno nostro Aistulfu viro excellentissimo Rex, Anno Regni ejus Quarto, Mense Septembri, Indictione Sexta*. Questo contratto avvenne per mio sentimento nel 752. nel principio della nuova Indizione incominciata nel Settembre. Dal confronto delle mentovate Carte io credo di poter dedurre, che avendo noi nel 752. *Annum Tertium* del Re Aistolfo nel Mese di *Giugno*, e *Annum Quartum* del Regno di lui nel Mese di *Settembre* dell' anno medesimo, ne segue per necessaria illazione, che Aistolfo prese lo scettro e comando regale nel 749. fra Giugno e Settembre, che sono *i* termini inclusi in questa supputazione. Così pur anche, dopo aver io prodotto il Documento della fondazione del Monasterio di San Pietro di Palazzuolo sul Lucchese, e un' altro nella Differtaz. IV. *de Officiis Domus Regiæ*, scritto *regnante Domno nostro Aistulfo Rege, Anno Regni ejus quinto, Julio Mense, per Indictione Septima*, cioè nel 754, ne viene per conseguente, che il principio del Regno di Aistolfo cade fra Luglio e Settembre del 749. Perciò a norma di questi calcoli migliori d' ogni altro s' ha da correggere il principio del Regno di Aistolfo, da

me

me assegnato all' Anno 750. nelle Note alle Leggi Longobardiche, e susseguentemente non regge lo stesso conto fatto già anche prima di me dal Baronio, dal Sigonio, e dal Mabillone negli Annali Benedettini. Quì di nuovo ripiglio la Carta di Gualfredo figlio di Ratechausi Cittadino Pisano del 754. Quel fondatore del Monasterio di San Pietro di Palazzuolo *in discursu Lucense* ordinò, che *nullus Episcoporum*; *aut Judicum* (del Magistrato Secolare) *ibi perveniant imperio*, *neque aliquis de filiis vel heredum meorum &c. de fructibus inibi congregatis*, *vel in res Monasterii hujus generare superbiam* presumano, cioè di padroneggiare. Che se insorgerà discordia per l' elezion degli Abati, *sicut solet fieri*, allora *Episcopus Pisanus & Populoniensis* (ora di Massa), *& Abbates Domini Salvatoris in hoc loco Pontiani*, *& sancti Frediani* Lucchese provvedano alla necessità de'Monaci. Non vuole Gualfredo, che il Vescovo Diocesano abbia autorità alcuna sopra i beni di quel Monasterio, nè entri nell'elezion dell'Abate; ma perciò non si può dire tolta anche al Vescovo la giurisdizione spirituale su quel sacro Luogo; altrimenti il Monasterio suddetto non sarebbe stato suggetto al Pontefice Romano, nè al Metropolitano, nè ad alcun Superiore Ecclesiastico. Oltre di che que' Religiosi, benchè abitanti nel distretto Lucchese, poterono per avventura appartenere alla Diocesi di Pisa. Date un' occhiata alla mia Differt. LXV. *de Monasteriorum erectionibus*, e troverete alcuni Monasterj, su i quali esercitavano i Vescovi il gius *regendi & ornandi omnia*, *qualiter eis placebat*. Ma non aveano poi sopra gli altri Monasterj se non che l' autorità conceduta loro dai Canoni. Aggiugnete che nel fabbricare e dotar Monasterj, prescrivevano i Vescovi, quali ufizj verso loro doveano i Monaci prestare, o quale libertà ad essi competesse in avvenire, non tanto nell' elezion dell' Abate, quanto anche nell' uso e ministero delle cose sacre. Scorrete un' antico esemplare da me prodotto a questo proposito dall' Archivio de' Canonici Regolari di San Fridiano o Fri-

Frigidiano in Lucca, della donazione della Chiesa battesimale di Carrara, fatta nel 1151. da Gotifredo Vescovo di Luni a Pietro Priore de' suddetti Canonici. L' insigne pietà e l'esatta disciplina d'essi Religiosi in que' tempi diede motivo ad altre Città d'ammettere l' Ordine loro, e in Roma fu anche nel decorso del tempo al governo de' medesimi data la Chiesa Lateranese. Non volli io perciò lasciar di produrre due Carte prese dai Manuscritti di Pellegrino Prisciano. Nella prima del 1158. Amato Vescovo di Ferrara confermò al Priore e Canonici della Chiesa di San Salvatore di Ficarolo data già ad essi in Commenda dal Vescovo Landolfo sul principio del Secolo XII. tutti i beni, diritti, e Privilegj loro. Nell'altra dell' anno 1175. il Vescovo Presbiterino fece anch' egli lo stesso a favore di que' Canonici. Questi due documenti esprimono le condizioni, alle quali eglino furono ammessi e ricevuti nel Territorio Ferrarese.

Di più dopo il Secolo XI. Monasterj non pochi goderono della protezion de' Pontefici Romani, ma non peranche furono sottratti dalla giurisdizione del Vescovo diocesano. Ce ne rende sicuri la Bolla di Leone IX Papa, la quale io produssi ricavata dall' Archivio de' Camaldolesi di Pisa. Nel 1050. confermò quel Pontefice al Monasterio Camaldolese di Santa Maria ne' Gradi della Diocesi d' Arezzo il patrocinio Apostolico e i Privilegj già conceduti a quel sacro Luogo, *quem Conditor noster inter alia innumera nobilitavit & honoravit fracti Calicis & resolidati Miraculo*, soggiugnendo dipoi, *salva tamen debita subjectione, quæ ex præfato Loco Episcopum Arretinum solet attingere*. Cosa di più si è, che quantunque avessero i Monasterj insieme colla loro Chiesa ottenuto l' intera Libertà dal diritto del Vescovo, e fossero passati con pienezza di gius sotto l' autorità della santa Sede, col pagarle eziandio ogni anno un Censo o Pensione: non per questo però le Chiese possedute dai Monasterj suddetti erano affatto staccate dalla giurisdizione de' Vescovi. Non v' ha dubbio, che

che da alcuni Secoli in quà il Monasterio di S. Gennesio in Brescello presso del Pò sul Moderese, fabbricato anticamente dal Conte Atto bisavolo della Contessa Matilda, fu sciolto del tutto dalla superiorità del Vescovo di Parma. E pure nel Secolo XII. di Cristo manteneva illesa ed esercitava quel Prelato l'autorità sua sopra le Chiese suggette al mentovato Monasterio. Ciascuno può leggere la Bolla di Anastasio IV Papa, che a Pacifico Abate di Brescello confermò gli antichi suoi Privilegj nel 1153. somministratami dall'Archivio Estense, e da me inserita in questa Dissertazione. Vedrà chi legge, che fra le molte concessioni accordate all'Abate suddetto di San Gennesio in Brescello, ad esso lui particolarmente s' impone *ad indicium percepte a Romana Ecclesia Libertatis* l'annuale tributo di un Bisanzo d'oro. Ma con tutta l'immunità conferitagli, si vede espressa nella Bolla la clausola: *salva in supradictis Ecclesiis Episcopi Canonica justitia*. Questa riserva però s' ha da spiegare ed intendere secondo quello, ch' io dissi nella Differt. LXIV. *de vario statu Diæcesum*. Vale a dire, che al Vescovo di Parma tolta fu ogni giurisdizione sul Monasterio, e Chiesa sua Battesimale di Brescello. Ma poichè quel sacro Luogo possedeva altre Chiese Parrocchiali, ed Oratorj, e Cappelle nelle Diocesi di Parma, Reggio, Ferrara &c. volle Papa Anastasio, che intatto sopra di esse fosse il gius de' Vescovi Parmigiani, a seconda delle Costituzioni del Sinodo precedente di Chiaramonte. Di usanza somigliante riportai anche un'altra testimonianza. A veruno non soggiaceva certo il Monasterio di San Benedetto di Polirone al Pò sul Mantovano, siccome l'Abate Bacchini chiaramente mostrò: lo che pure confermato si vede dal Diploma stampato di Arrigo IV. fra gl' Imperadori nell' anno 1123. in Aquisgrana. Quell' Augusto comanda, *ut nulla Clericalis, vel Laicalis persona aliquam dominationem, aut ullum penitus prælationis jus præfato Monasterio sancti Benedicti, præter Romanum Pontificem & Imperatorem, in perpetuum requirat*. Tuttavia per-

perchè nella Diocesi di Reggio alcune Chiese appartenevano all'accennato Monasterio, io trovai che *Henricus Abbas* dimandò ed ottenne dal Vescovo di Reggio la confermazione delle medesime nel 1140. a condizione però, che i Cherici d'esse Chiese *Chrisma*, *Oleum sanctum*, & *Ordines* ricevessero dal Vescovo Reggiano, e a lui annualmente pagassero una pensione. Ne avete la pergamena da me pubblicata, e ricavata dall' Archivio del Pubblico di Reggio. Impetrata similmente aveano gli Abati antecessori di Arrigo dai Vescovi *Eriberto*, *Buonseniore*, e *Adelelmo* la stessa confermazione dei diritti e Chiese loro, come apparisce dalla Costituzione CLI. del Bollario Casinese, cioè dalla Bolla di Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, confermatrice di tutti i beni, che que' Monaci possedevano sul territorio Reggiano. Con quali onori poi si ricevessero dai Monaci i Vescovi qualora si portavano alle Chiese suddette, lo saprete da un' antica pergamena del Vescovo di Lodi, la quale per la prima volta io diedi alle stampe, copiata e trasmessami dal Puricelli. Nel 1125. Olrico Arcivescovo di Milano sentenziò e pose fine ad una lite vertente fra i Vescovi di Lodi e di Tortona a cagione di due Monasterj, che l' uno e l' altro di essi Prelati pretendeva che fossero loro suggetti. In quel Placito troverete nel tempo medesimo due Arcivescovi Milanesi. Non ve ne maravigliate. *Olricus* era l'Ordinario. *Anselmus* era il Coadjutore, siccome avvertii nel Tomo V. *Rer. Ital.* nella Prefazione al Poema Cumano. Sottoscrissero inoltre la Sentenza suddetta alcuni Vescovi suggetti al Metropolitano Olrico, il quale dopo la deposizione di tre testimonj, che asserivano aver veduto *Opizonem Laudensem Episcopum in Monasterio Traciplani tamquam proprium Episcopum ac Dominum esse susceptum a Guidone Abbate & Monachis ejusdem Monasterii, cum honesta & plenaria processione, cum campanis utique sonantibus, cum aqua benedicta & incenso &c. ibidem disponentem & morantem tamquam in domo sua, & placita inibi tenentem datis clavibus Caneva*,

neva, *aliarumque domorum supradicti Monasterii Ministris & fidelibus Opizonis Episcopi*, sentenziò finalmente *ut Episcopus Laudensis omnimodam possessionem, & integram evitionem deinceps habeat, sicut Imperatores habuerunt.*

Dai Manoscritti di Pellegrino Prisciano copiai, e diedi al Pubblico in comprovazione di quanto finora s' è detto del gius conservato a' Vescovi, una Costituzione del 1110, nella quale Landolfo Vescovo di Ferrara decretò, *ut in quacumque Ecclesia vel Monasterio nostræ Civitatis ad defuncti corpus fuissemus, si Episcopus esset, quod ipse Majorem Missam celebrare debebat. Si vero non adesset, Canonicorum majoris Ecclesiæ foret Missa, & Officium. Si autem neque Episcopus, neque Canonici afforent, Missæ Majoris ministerium* le Chiese e i Monasterj *sibi sument ad celebrandum*. Noi sappiamo, che dalla santa Sede arricchito fu di Privilegj insigni il Monasterio celebre di Nonantola sul Modenese. Nulladimeno nella Bolla di Papa Eugenio III. scritta a Teobaldo Vescovo di Verona nel 1145. stampata nel Tomo V. dell' Italia sacra, confermato fu a Teobaldo *Jus Parochiale in Plebem de Nogario, sicut per concordiam inter te e Nonantulanum Abbatem, præsentia nostra factum determinante, statutum est*. Ma per non dissimular cosa alcuna, dirò anche, che nel Secolo medesimo agitata fu la controversia su la Chiesa Parrocchial di Cicognara fra *Obertum Cremonensem Episcopum & Richildam Abbatissam Monasterii sanctæ Juliæ* in Brescia, *coram Alberico Episcopo Regensi*, cui ne avea la Sede Apostolica delegato il conoscimento. Aggiudicò colla sentenza sua il Prelato Reggiano la Chiesa suddetta al Vescovo Cremonese. Ciò nonostante giudicò altramente la Curia Romana sul motivo che il Monasterio di S. Giulia era munito di Privilegio della Sede Apostolica. Merita d'essere letta la Bolla originale che io ho prodotta, ricavata dall' Archivio di quel sacro Luogo, sì perchè contien molte cose spettanti alla disciplina e costumi del Secolo XII. Come anche perchè in essa Bolla Papa Eu-

ge-

genio III. nel 1152. decidendo mette fine al contrasto. Osserverete, che in questo Documento sta trascritto un buon pezzo della Bolla del Pontefice Paolo I. pubblicata dal Margarino nel II. Tomo del Bollario Casinese alla Costituzione nona, sul qual documento poggiano i principj dell' immunità del Monasterio di S. Giulia. Nella Differt. LXIV. liberamente già confessai, che qualunque volta mi si presentano Privilegj di Libertà ed esenzione sì antica, io tosto ne dubito, e temendovi dell' inganno, non so che ne abbia a dire di certo. A buon conto le Note Cronologiche della Bolla di Papa Paolo hanno dell'imbrogliato e tenebroso. Essa dicesi *Data VII. Calendas Novemb. imperante Domno Augusto Constantino, a Deo coronato Magno Imperatore, Anno XXIII sed & Leone filio ejus Anno X. Indictione Prima*; cioè l'Anno di Cristo 762. se si conti la nuova Indizione dal Settembre, oppure l' Anno 763. se dalle Calende di Gennajo cominciò a correre l' Indizione Prima. Il Labbè nel VI. Tomo de' Concilj alla pag. 1689. riferisce una Bolla dello stesso Pontefice, scitta *Nonis Februarii imperante piissimo Augusto Constantino a Deo coronato, Magno Imperatore, Anno XL. & post Consulatum ejus Anno XX.* (o XIX.) *sed & Leone Imperatore ejus Filio Anno VII. Indictione XII.* Presso il Labbè suddetto si legge un' altra Bolla di Papa Paolo I, sottoscritta da più Vescovi, allora Cardinali della Chiesa Romana, con questa *Data IV. Nonas Junii, imperante Domno Constantino Augusto a Deo coronato, Magno Imperatore, Anno XLI. ex quo cum patre regnare cœpit, & post Consulatum ejus Anno XXI indictione XIV.* Combini chi legge le Note Cronologiche suddette con quelle del Documento Bresciano, e poi sappia dire, se in tutto concordano fra loro. Ma forse il Margarino poco accurato in altre nè pur quì avrà descritta a dovere quella pergamena. Ciò però che mi fa dubitarne maggiormente, si è, che al Privilegio del Pontefice Paolo I. si sottoscrivono *Apollinaris*, *Otto*, *Julianus*, *Felix*, e e un'altro *Felix*, Vescovi tutti per avventura della Pro-

Provincia Aquilejese: quando questi medesimi si veggono sottoscritti nel Privilegio del Patriarca Sigualto, inserito nel Bollario Casinense colla Data, *Anno Desiderii Regis XVI. & Adelgis XIV. Indictione XII. Tertio Idus Octobris*, cioè l'anno di Cristo 772. 773. Ma nè pure queste Note vanno esenti da errore. Io non so poi, se in uso fosse, che nelle Bolle di questa sorta si sottoscrivessero i Vescovi, perchè questa fu l'usanza del Secolo XII. Fate nulladimeno, che tale fosse il costume a' tempi di Papa Paolo I. Non potrete certamente negare, che le Bolle e Decreti del Pontefice Romano fossero sottoscritti da' Vescovi della Provincia Romana e da que' Cardinali di allora. Perchè dunque Vescovi di Provincia straniera scrissero in quella Bolla i nomi loro? Come mai si trovarono in Roma tutti cinque insieme i Vescovi sopramentovati, i quali altrettanti di numero, dieci anni dopo, sottoscrissero il Privilegio del Patriarca Sigualto? Più. In amendue que' Diplomi voi leggete la sottoscrizion d'essi cinque Vescovi conceputa colle stesse parole e termini. Io dissi, ma indovinando, che que' Prelati furono della Provincia Aquilejese. Ora asserisco di non averne indizio alcuno, non ostante che Sigualto scriva di concedere quel Privilegio, *concordantibus nobis reverentissimis Episcopis nostris*, e Paolo Pontefice affermi di dare la sua Bolla *concordantibus nobis reverentissimis Coepiscopis nostris*. Gran somiglianza in questi due brevi formole! Così anche il Mabillone negli Annali Benedettini all'anno 772. la fece da indovino, dicendo, che *Apollinaris Regiensis, Julianus Placentinus Episcopi* sottoscrissero il Privilegio di Sigualto. Con esso lui che aveano che fare i Vescovi di Reggio e di Piacenza? Resta per fine da cercare, per qual ragione o motivo impetrassero le Monache di Brescia quel Diploma dal Patriarca Sigualto, cui diritto alcuno non competeva sulla Diocesi Bresciana. Avrebbero elleno più tosto dovuto proccurarselo dall' Arcivescovo di Milano, a cui era soggetta la Diocesi suddetta, ovvero da altri Arcivesco-

vescovi, sotto la giurisdizion de' quali stavano le Chiese e Monasterj uniti e dipendenti da quello di Santa Giulia. Comunque però sia, noi venghiamo a sapere dalla Bolla da me prodotta, che approvato fu in Roma nell' anno 1152. il Privilegio di Papa Paolo I. come documento legittimo, per cui lasciato non fu gius alcuno al Vescovo Cremonese sulla Chiesa di Cicognara: cosa a dir vero, che non sembra concordare co'Decreti del Concilio di Chiaramonte, nè con altre Bolle Pontificie.

Dopo que' tempi si sa, che i diritti di molti Vescovi sopra i Monasterj e Monaci continuarono nel loro vigore, e spezialmente nella Città di Milano. S' agitava fra Giovanni Abate del Monasterio di San Celso in Milano e Lanfranco Proposto della Pieve di Brebia suggetto all' Arcivescovo una lite, pretendendo esso Proposto, che due Chiese fossero a lui e non all' Abate sottoposte. Si venne ad una concordia nell' anno 1152. e fatto ne fu l' atto autentico, ch' io già ho prodotto copiato dagli scritti del Puricelli, che si conservano nella Biblioteca Ambrosiana, soscritto da Oberto Arcivescovo Milanese e dai Canonici suoi, e fra le altre cose fu concordato, che *si inter eos* (transigenti) *de electione orta fuerit controversia, Mediolanensi Archiepiscopo, qui pro tempore fuerit, repræsentetur, ut illi controversiæ debitum finem imponat*. Dai suddetti Manuscritti Puricelliani trascrissi e divulgai eziandio una Bolla del Pontefice Adriano IV. il quale nell' anno 1157. confermò i beni e Privilegj suoi al Monasterio di San Dionisio in Milano, *salva Sedis Apostolicæ auctoritate & Mediolanensis Episcopi Canonica justitia*. Che l' autorità di questo Prelato sopra i Monaci durasse fino all' anno 1311. si ricava dalle mie annotazioni ad una Lettera del Sassi, che io divolgai nella Prefazione al Sinodo Provinciale dell' Arcivescovo Milanese Gastone nel Tomo IX. *Rer. Ital.* Ne' Secoli poi susseguenti in qual gran mare navigato abbiano finquì, e con quali vele vadano tuttavia navigando i Monaci, i Canonici, e

Che-

Cherici Regolari, i Frati Mendicanti, e gli altri Ordini Religiosi, non occorre ch' io ne faccia menzione. La premura moderna fu la stessa che l'antica, vale a dire, che i Monasterj sottratti dalla giurisdizione Vescovile, stettero sempre in buona guardia, acciocchè i Vescovi non guadagnassero un sol poco d' autorità sopra loro. Laonde chiamavano Vescovi stranieri alla consecrazione delle Chiese, o se si volgevano al Vescovo diocesano, aprivano bene gli occhj; affinchè in tal caso quell' atto non recasse loro alcun pregiudizio. E' celebre il Monasterio Tremitense anticamente de'Benedettini, a' dì nostri di Canonici Regolari, situato in un' Isola del mare Adriatico. Da que' Monaci supplicato fu il Vescovo di Dragonaria di portarsi a consecrare la Chiesa loro. Fatta la consecrazione l' Abate Alberico co' Monaci suoi pregò di nuovo il Vescovo Almerado di ottenere pel tempo avvenire *securitatis Chartam*, da me già renduta pubblica colle stampe, copiata dall'Archivio del Monasterio di Santa Maria di Tremiti, e mandatami dal P.Pompeo Alessandro Berti della Congregazione della Madre di Dio. In essa Carta il Vescovo Almerado dichiarò nel 1045. o fosse nel 1060, che per l' atto della Consecrazione suddetta non intendeva di avere in alcun modo pregiudicato la libertà del Monasterio Tremitense. Io non osai di accertare l' anno, in cui veramente cadesse il Documento suddetto, perchè secondo i conti del Pagi nell' anno 1045, *Indictione Tertiadecima* correva *Annus Quartus Constantini* Monomaco, e nell'anno 1060, *Indictione* di nuovo *Tertiadecima*, *Annus Secundus Constantini* Duca. A chi vorrà nulladimeno con diligenza maggiore esaminar quella Carta, potrà essa servire utilmente per la cronologia di amendue quegli Imperadori Greci. Non ho io tempo di fare sì fatta ricerca. L' Ughelli nel Tomo VIII. dell' Italia sacra dopo il catalogo de' Vescovi di Cividale, diede anche quello de' Vescovi di Dragonaria, la Diocesi de' quali fu da gran tempo aggiunta al Vescovado di S. Severo. Certo è, che l' Ughelli ignorò

rò il Vescovo Almerado, conservatoci dalla suddetta pergamena.

La materia presente richiede pur anche, che favelliamo alcun poco de' Monasterj *Imperiali*, o sia *Reali*, che anticamente non mancarono nell'Italia. Di questi abbondò certo ne' tempi antichi la Francia, o perchè furono fabbricati da que' Monarchi, o perchè da altre sorgenti essi provennero. Se avete curiosità d'informarvene, leggete il Mabillone, il Baluzio, il Du-Cange, Scrittori benemeriti dell'Erudizion Franzese. Monasterj di tal sorta si contarono eziandio fra i Greci. Per quello che all'Italia appartiene, ci si rammentano nella Legge ottava di Aistolfo Re de' Longobardi alla Par. II. del I. Tomo *Rer. Ital. Monasteria, Basilicæ, vel Xenodochia, quæ sub Palatii defensione esse videntur*, distinti poi dagli altri, *quæ ad Palatium non pertinent*. Ma questo è poco. Più chiaro è quello che abbiamo nella Legge trentesima prima di Pippino Re d'Italia fra le Longobardiche, nella quale si decreta *de Monasteriis & Xenodochiis, quæ per diversos Comitatus esse videntur, & Regalia sunt, ut quicumque ea habere voluerunt, per beneficium Domini Regis habeant*. Imperciocchè Monasterj *Episcopalia* vi furono, al Vescovo solamente suggetti, ed altri *Regalia*, su i quali s'attribuivano i Re un' intero diritto. Presso l'Ughelli nel V. Tomo dell'Italia sacra al catalogo de' Vescovi Veronesi, si fa menzione all'anno 818. *trium Monasteriorum Regalium, idest sancti Petri in Mauratica, sancti Stephani in Ferrariis, & sancti Thomæ Tuellarum in Urbe; sed & duo Regis Xenodochia*. Il Monasterio Casauriense, fondato dall'Imperadore Lodovico II. dalla sola autorità di quell'Augusto dipendeva, secondo le memorie, che io ne produssi nella Par. II. del I. Tomo *Rer. Ital.* Ad altri Monasterj illustri sembrò ben più leggiera la suggezione e protezion degli Augusti, che quella del Pontefice Romano, laonde poi que' sacri Luoghi divennero anch'essi *Imperialia Monasteria*. Annoverate fra questi il Monasterio di Farfa, i cui Monaci difesero con tutto il

mag-

maggior impegno il gius del patrocinio Imperiale, come ve ne potete accertare dalla Cronica d'esso Monasterio, stampata nella II. Parte del Tomo II. *Rer. Ital.* In pruova maggiore di quanto ora vo dicendo, voi avete da me divolgato un documento del 1060. comunicatomi dal P. D. Eustachio Caracciolo Cherico Regolare. Quella Carta contiene la consecrazione, che degli Altari della Chiesa Farfense fu fatta dal Pontefice Niccolò II, il quale confermò allora a quel Monasterio la sua Libertà, proibendo a qualunque Ecclesiastico o Secolare *de authentica & antiqua Libertate* di quel sacro Luogo *subtrahere, & de Patrocinio, sive Tuitione atque Defensione Regali & Imperiali evellere aut subtrahere, vel in dominium & ditionem Curiæ Romanæ transferre*. Parimente il già amplissimo Monasterio di Nonantola sul Modenese fu suggetto anticamente all'Imperadore o al solo Re, e tuttavia ritiene il titolo *Augustæ Abbatiæ*. Ne fa fede il Diploma autentico da me veduto e copiato dall'Archivio di que' Monaci, e poi pubblicato, in cui Federigo I. Imperadore confermò al suddetto Monasterio nel 1177. la Chiesa di Valle Fabbrica, *quæ nobis specialiter attinet, & ipsam Vallem Fabricam in nostram suscipimus Tuitionem*. Altrove ho io riportati documenti, da' quali si vede, che *Abbatia Pomposiana* fra il territorio Ferrarese,e Comacchiese apparteneva agl'Imperadori. In questa Dissertazione ho per soprappiù prodotto tre altri Diplomi attestanti la stessa cosa, ricavati dall'Archivio Estense. Il primo è la conferma di tutte le ragioni e Privilegj fatta al mentovato Monasterio della Pomposa nel 1095. da Arrigo Re III.ed Imperadore II. che fra l'altre cose dichiara di esentarlo *ab omni subjectione Archiepiscoporum Ravennatum, ut Regalis in perpetuum sit Abbatia, nullis dominantium personis subjecta*. Contiene il secondo la stessa conferma a quel sacro Luogo nel 1177. dall'Augusto Federigo I. determinante, *ut ipse Locus ejusdem Monasterii & prætaxatæ possessiones ejus, nullius personæ dominio subjaceant, aut ullam subjectionem cuiquam debeant, nisi Imperiali excel-*

lentiæ in temporalibus, *& Apoſtolicæ dignitati in ſpiritualibus*. Il terzo finalmente è una Bolla nel 1122. di Papa Benedetto VIII. confermatrice di tutti i Privilegj del Monaſterio Pompoſiano non ſuggetto *alicui hominum*, *præter Deo*, *& Regi*, ordinando poi quel Pontefice, *ut numquam Locus ipſe*, *aut res ad ipſum pertinentes præter Deo & Regi*, *alicui ſubmitti poſſint*, *nulluſque mortalium*, *præter Regiæ poteſtatis culmen*, ſulle Caſtella, Ville, e beni di qualſiſia genere ſpettanti al Monaſterio ſuddetto preſuma di eſercitare giurisdizione alcuna.

Di antica e illuſtre rinomanza fu il Monaſterio di Bremido nella Lomellina. Nel Secolo X. di Criſto i Monaci della Novaleſa vi ſi ricoverarono. Che il Monaſterio ſuddetto foſſe Imperiale, cel dimoſtra un Diploma tratto dall'Archivio di quel ſacro Luogo, traſmeſſomi dal Conte Lodovico Caiſſotti Torineſe, e da me poſcia altresì divulgato. Nell'anno dunque 1048. Arrigo III. Re e Imperadore II. confermò con ſuo Privilegio ad Ottone Abate Bremidenſe tutti i beni e ragioni di quel Monaſterio, fondato da *Adalberto Marchione*. In quella Carta dopo aver comandato l'Imperadore e Re ſuddetto, che *prælibatum Monaſterium nulli deinceps*, *niſi noſtræ ſolummodo*, *& Succeſſorum noſtrorum ditioni ſubjaceat*, conchiude più ſotto: *ſed omni tempore Imperatoriæ ſit tantummodo poteſtati ſubjectum*. Del Monaſterio di Bremido parlai alcun poco nella Parte I. Cap. 26. delle Antichità Eſtenſi. A dir vero immaginai, che *Adalbertus Marchio* foſſe della ſchiatta de' Marcheſi Eſtenſi. Sappia ora chi legge, che dopo avere io ſtampato nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* la Cronica della Novaleſa, riconobbi dalla Lettera di Pellegrino Abate Bremideſe, che quel Monaſterio fabbricato fu *a quodam Marchione*, *Adhelbertus nomine*, *patre Berengarii Regis*, cioè dal Marcheſe d'Ivrea, che niente ha che fare colla linea genealogica de' Principi d'Eſte. Ma poichè noi abbiamo finquì rammentate tante eſenzioni e immunità del Clero e del Monachiſmo, e degli oneri impoſti all'

uno

uno e all'altro dai Principi secolari, resterebbe di presente il discorrere d'altre angherie ed aggravj a' quali soggiacquero Monaci e Cherici sì rispetto ai Vescovi, o al Metropolitano, che in riguardo della stessa Chiesa Romana, e de' Legati suoi Cardinali, i quali erano dopo l'anno millesimo di Cristo inviati spesso ora alle Corti dei Re, ovvero esigevano in occasioni di guerre dalle Chiese sussidj gravosi. Non dobbiamo figurarci, che fosse la greggia di que' tempi sì felice, sicchè non fruttasse ai Pastori, e non risentisse alcun'incomodo, quantunque di tanti Privilegj abbondasse. Intatta però vo' lasciare ad altri di trattare questa materia, restringendomi unicamente ad accennare una Carta originale, esistente nell'Archivio de' Canonici della Cattedrale di Modena, da me pubblicata, che serve a farci intendere il modo di ripartire fra il Clero Modenese le spese occorrenti al ricevimento de' Legati della Sede Apostolica. Perciò potete leggere la Bolla di Papa Celestino III, che nel 1196. decretò che nella venuta o nel passaggio de' Legati suddetti, e del Metropolitano *prima die Episcopus* di Modena, *secundo Canonici*, *tertio Abbas sancti Petri*, *quarto Clerici Civitatis ejusdem Legatos debeant Sedis Apostolicæ*, *vel Metropolitanum procurare*. Alle volte anche erano per giuste cagioni costretti i Monasterj e le Chiese a contribuire una pensione annuale ad alcune persone di condizione illustre cadute in povertà e bisogno, secondochè ne venivano gli ordini dal Pontefice. Ne' Secoli antichi v'ebbe alcuna usanza delle Pensioni, diversa però di molto da questa de' tempi nostri. Nella I. Parte al Cap. 41. pag.422. delle Antich. Estensi osservai, *Beatricem Estensem Hungariæ Reginam*, Principessa di animo grande, nell'anno 1236. essendo morto *Andrea Rege* marito di lei, temendo della propria vita da Bela suo figliastro, se ne fuggì, e vestita da uomo tornò alla Casa paterna. Nel ritorno essa partorì *Stephanum*, cui il Re fratello negava per fino gli alimenti. Per la qual cosa i Pontefici Romani giudicarono che fosse un dover loro, di provvedere alla dignità Regale

non meno della madre, che di Stefano suo figlio, da che nato dipoi *Andreas III*, e dopo molti anni *Rex Hungariæ* acclamato, prese le redini del governo di quel Regno. Obbligarono adunque i Papi molte Chiese delle Contrade Italiane al pagamento annuale d'una Pensione a Beatrice e al nobilissimo suo figliuolo. Merita certamente lettura il documento, che ho prodotto, trasmessomi dal Professore Pubblico di sacra Letteratura Giosesso Antenore Scalabrini Ferrarese. Nel 1245. Gregorio di Montelongo Legato Apostolico, e poi Patriarca di Aquileja, diede esecuzione alle Lettere di Papa Innocenzo II. concernenti l'annuale sussidio, che da varj Monasterj e Chiese (nominate tutte in quell'Atto colla quantità della pensione a ciascuna toccante) si avea da somministrare a Stefano figlio del Re d' Ungheria Andrea II. e di Beatrice Estense, ambedue predefunti. Finalmente cosa assai nota, che i Monasterj immediatamente suggetti alla Sede Apostolica ne' vecchj tempi, contuttochè godessero del gius e facoltà di eleggere l'Abate loro, pure doverono chiedere dai Papi la confermazione e benedizion dell'Abate nuovamente eletto. La stessa cosa praticata fu anche dai Monasterj Reali. Senza il consenso e la conferma del Re non cominciava l'Abate nuovamente eletto a governare. Perciocchè avea dimenticato l'Abate Corbejese del Monasterio Helvvordeshusense nella Germania suggetto unicamente al Pontefice Romano di chiedergli la dovuta confermazione, bisognò che il Proposto, e un Canonico della Nuova Chiesa di Paderbona prestassero nel 1209. a nome dell'Abate suddetto l'ubbidienza, e ne addimandassero scusa ai due Legati Apostolici Ugo Vescovo Ostiense e Velitrense, e Leone Cardinale di santa Croce, come costa dalle Lettere ch'io pubblicai, trascritte dal Registro di Cencio Camarlingo. Di quell'Abate Helvvordeshusense non truovo menzione alcuna presso il Mabillone, nè presso il Bruschio. L'onere poi di andare personalmente a Roma ogni anno, o ad ogni triennio, o almeno di spedirvi un Nunzio, fu comune tanto ai

Ve-

Vescovi, che agli Abati de' Monasterj. Questi ultimi vi si obbligavano col giuramento di fedeltà, che prestavano ai Pontefici Romani [24]. Posi fine alla Dissertazion presente col produrre una Carta di tal giuramento ricavata dal Registro del mentovato Cencio.

24 Falso è, che i soli Abati s'obbligassero a tal visita col giuramento di fedeltà. Prima i Vescovi, e poi a loro imitazione gli Abati de' soli Monasterj esenti si obbligarono. Quanto agli Abati vedi la Prefazione: ma in ordine a' Vescovi quì non attesi, tra 'l molto che avrei da notare, accennerò questo poco. Nel lib. Diurno de' Rom. Pontefici (*Cap. 3. art. 7.*) v' è il Chirografo detto *Cautio Episcopi*, con cui s'obbligavano i Vescovi nella ordinazione, tra le altre cose, anche a venire ogn'anno a Roma: *Promitto, me etiam ad Natalem Apostolorum, si nulla necessitas impedierit, annis singulis occursurum*. Il P. Garnerio nelle note adduce con qualche variazione il seguente Decreto di S. Zaccaria (Concil. Rom. 1. *an.* 743. *cap.* 4.), ove determina, che *juxta Sanctor. PP. & Canonum statuta omnes Episcopi, qui hujus Apostolicæ Sedis ordinationi subjacebunt, qui propinqui sunt annue Idibus mensis Maji SS. Principum Apostolorum Petri & Pauli liminibus præsententur, omni occasione seposita. Qui vero de longinquo juxta Chirographum suum impleant* (Labb. *Conc. tom.* IX. *col.* 1447.). La discrepanza che è tra 'l Diurno, e 'l Decreto, quanto al giorno, tien sospeso il Garnerio. La sostanza però è, che da sì fatta antichità dee ripetersi la visita de' *sacri limini* per conto de' Vescovi, da prima della sola ordinazione del sommo Pontefice, e poi generale di tutti. Questa medesima si vede ingiunta a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi nella celebre Bolla di Sisto V. l'an. 1585 (*Bullar. Rom. & Vat.*). E in oggi tutti generalmente giurano al Rom. Pontefice, giusta la Formula di Clem. VIII. che si legge nel Pontificale Romano, nel quale si assegna il termine vario d'ogni quanti anni sieno tenuti a tal visita, stendendosi sino a dieci per li più lontani, N.S. Benedetto XIV. (*Concil. Dioec. l.* 2. *cap.* 7. *n.* 2.) dice non esser tenuti alla Bolla di Sisto V. i Vescovi Titolari; molto meno a dar la relazione delle loro Chiese, conforme alla disposiz. di Clem. VIII. l'anno 1594. (*lib.* 8. *Decretor. Sac. Congr. Conc. pag.* 100.). Sicchè toltine i Titolari, gli altri Vescovi son tutti indispensabilmente tenuti alla visita de' sacri limini, affinchè il sommo Pastore, e Capo della Chiesa sappia i regolamenti degli altri Vescovi: *ut ad unam Petri sedem universalis Ecclesia cura conflueret, & nihil usquam a suo Capite dissideret*, come scriveva San Leone ad Anastasio di Tessalonica (ep. 84.).

Dissertazione Settantesimaprima.

Della potenza de' Vescovi, Abati, ed altri Ecclesiastici, e delle Regalie anticamente concedute al Clero.

NOI miriamo oggidì risplendere per illustre potenza, e per dominio temporale sopra Città e Castella, non tanto il Romano Pontefice, quanto non pochi Arcivescovi, ed Abati di Germania, Italia, Francia, Spagna &c. Ma fu ben diversa una volta la faccia delle cose. Cioè senza comparazione più largamente allora si stendeva la signoria temporale dell' uno e dell'altro Clero, e di gran lunga maggiore, anzi incredibil fu la loro opulenza, e massimamente in Italia. Bene sarà l'esporre quì brevemente il principio e progresso del tanto loro potere e ricchezza. Di due sorte, come anche oggidì, erano una volta i Beni temporali. Appartengono alla prima i Beni Privati, quali sono i poderi, le fabbriche, le selve, il danaro, i mobili, ed altre simili, esistenti in dominio de' Cittadini e delle persone private, e si possono secondo il diritto delle genti, vendere, comperare, donare, permutare, ed obbligare. L'altra parte abbraccia i Beni pubblici appartenenti alla Repubblica, o sia al Principe; e si chiamano Regalie, sieno cose corporali, o pure diritti. Fra queste si contano il comando sopra i Popoli, le Angherie, e Perangherie, la Giurisdizione, le Gabelle, e i Dazj, la Zecca, le Miniere, i Fiumi, le Saline, ed altre non poche cose da vedersi presso i Legisti. Manifesta cosa è, per li primi sette Secoli Cristiani, che assaissimi Beni della prima specie concorsero nelle Chiese tanto per la pietà e obblazione de' Fedeli, quanto per donazione degl'Imperadori ed altri Re o Principi: del che gran copia d'esempj ho io recato nelle precedenti Dissertazioni. Forse ancora si può facilmente dimostrare, che non poche delle Regalie minori furono in que' me-

medesimi tempi contribuite ai Luoghi e Ministri sacri. Ma per conto delle Regalie maggiori e supreme, come il prescrivere Leggi temporali, e comandare a' Popoli nel temporale coll'imporre pene, Giudici, e tributi, avere Soldati, far guerra ad arbitrio suo, in una parola l'essere Signor temporale di Città, Castella, e paesi, comandando ivi con podestà Secolare Principesca; che questo Principato, dissi, fosse conceduto ad alcuno degli Ecclesiastici prima del Secolo Ottavo, io non so d'averlo letto. I primi, per quanto a me sembra, furono i Romani Pontefici, che diedero esempio di questa temporal Signoria. Imperciocchè essendosi i Re Longobardi impadroniti dell'Esarcato, togliendolo ai Greci Imperadori, col minacciare anche Roma, Stefano II. Papa nell'anno 754. portatosi in Francia implorò dal Re Pippino quell'ajuto, che non poteva sperare dai Greci, benchè si trattasse di un loro dominio. Pippino due volte con potente esercito entrato in Italia, forzò il Longobardo a chiedere pace; ed avendo ricuperato l'Esarcato, ne fece un dono alla Chiesa Romana, come di Stato conquistato per diritto di guerra. Di quì poi passarono più oltre i Papi a cose maggiori, cioè ad ottenere la Signoria di Roma [21]. Questo esempio servì poi ai Vescovadi minori, e agli stessi Monasterj degli uomini, ed anche delle donne, per procacciarsi il governo o do-

21 Tal' è l'origine che danno gli eruditi scrittori Francesi al Principato della S. Sede: discordando mirabilmente tra loro intorno alla signoria di Roma. Ciò ch'io dissi sopra (*not.* 19.) contro il continuator della Dissertazione 69, e 70. ripeto quì con più ragione contro l'Autore medesimo, a cui spetta il compendio delle ultime cinque Dissertazioni. Il titolo della signoria di Roma non è di Donazione. E per distruggerlo bisogna tacciar di falsi tutti i Diplomi Imperiali, cominciando da quello di Lodovico Pio in oggi certissimo: bisogna cancellar dalla storia tutti gli Atti di sovranità usata da' Romani Pontefici sopra 25. anni prima che il Re Pippino aumentasse coll'Esarcato, e colla Pentapoli l'augusto Dominio della S. Sede, ristretto a Roma, e suo Ducato: e finalmente bisogna provare che alcuno de' Re Franchi abbia donato Roma, e il Ducato, o almeno qualche palmo di terra del Ducato alla S. Sede, la qual cosa è impossibile, per quanto io ne giudico.

dominio d'ampie Città, di Castella intere, o d'altri pezzi di Regalie, e di temporal dominio. Se chiedi, come si facessero doni sì magnifici alle Chiese, non una ne fu la cagione. La prima, e forse la principale, sembra che fosse la *Remissione de' peccati*, di cui s'è diffusamente trattato nella Differtaz. LXVIII. Imperoccchè in que'tempi sregolati maggiormente abbondavano, che nei nostri, i misfatti e peccati; e di questa cattiva influenza non di rado partecipavano gli stessi Imperadori, Re, e Principi, a' quali perciò s'imponevano nella Penitenza le pene Canoniche secondo l'uso allora vigoroso nella Chiesa di Dio. Niun'altra maniera conoscevano allora i Principi per isgravarsi dal peso de' Digiuni e dell'altre penitenze, che l'usata dal Popolo, cioè di far limosina a'Poveri, di far celebrare Messe, e di offerir poderi, ed altre simili sostanze ai Luoghi e Collegj sacri. Gran differenza nondimeno passava fra le *Redenzioni* dei Re, e del volgo. Meno si esigeva dal Popolo secondo la condizione e la facoltà delle persone; molto più dai Dominanti; sì perchè nelle bilance di Dio sogliono pesar più alcuni peccati de' Principi, e sì perchè debbono più magnificamente trattar con Dio i potenti, siccome provveduti di tanta copia di Beni, che le private persone. Un picciolo tributo offerto dal Povero a Dio, vale per lo più moltissimo; laddove l' obblazione del Ricco, e massimamente del Principe, se sia lieve, poco è diversa dal nulla, e congiunta con poco incomodo del donatore, si credeva più tosto atta a far comparire la di lui avarizia, che a redimere i peccati. Il perchè costumarono i Principi, e spezialmente i Re ed Imperadori di offerire alle Chiese non solamente Corti, e grosse tenute di Beni per la Redenzione de' lor peccati, ma anche Castella, Città, Comitati, Marche, Ducati, ed altre Regalie, aggiugnendo nuovi doni ai vecchj, o almeno confermando il donato dagli Antecessori.

Con questo titolo si può credere, che Pippino e Carlo Magno Re amendue di Francia offerissero a San Pietro oltre

oltre all' Esarcato altri paesi [26]. E ciò sembra additare lo stesso Adriano I. Papa nell'Epist. 92. al medesimo Carlo nel Codice Carolino Par. II. Tom. III. *Rer. Ital.* Quivi il Pontefice scrive di Capoa, *quam beato Petro Apostolorum Principi pro Mercede animæ vestræ, atque sempiterna memoria, cum ceteris Civitatibus obtulistis*. La stessa Redenzion de' Peccati ebbero davanti agli occhj gli altri Principi e Re, che o donarono, o fecero tributarj alla Chiesa Romana Regni o Principati. Fra questi donatori si contarono una volta i Re di Spagna, di Aragona, di Portogallo, Pollonia, Danimarca, Boemia, Inghilterra, Irlanda, Ungheria, ed altri, che riconobbero una volta i lor dominj dalla Sede Apostolica dopo averli donati ad essa, o pure ne pagarono Censo alla medesima per atteftato della lor temporale suggezione. Particolarmente poi nel Secolo XI. dell' Era Cristiana per simili obblazioni crebbe la potenza e Maestà de' Romani Pontefici; perchè sopra gli altri si mostrò sollecito a proccurarle quel gran difensore della dignità Pontificia, e dell' Ecclesiastica Disciplina San Gregorio VII. come apparisce dalla di lui Epist. 3. Lib. IX. in cui raccomanda al Vescovo di Passavia di studiarsi, per quanto fosse possibile, d'indurre *Guelfo Duca di Baviera*, e gli altri Principi di Germania a suggettar le loro

26 Così di fatto insegna l'Autor della vita di Stefano II. presso Anastasio, narrando come il Re Pippino rispose a' Legati Imperiali, che con suppliche e regali ripetevano l'Esarcato: *Adfirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro amore B. Petri, & venia delictorum; adserens & hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel B. Petro obtulit, auferret*. Non altrimenti fatte confessaron le Donazioni i Pontefici successori di Stefano fino a divisarle col nome di *Olocausto*. Nè si gloriarono essi di aver coll'autorità sua sollevati al Trono i Maggiordomi di Francia, d'aver loro conferita la dignità di Patrizj de' Romani, d'averli di propria mano consecrati prima Re, e poscia Imperadori; conforme si gloriò d'esserli praticato colla stirpe Carolina da' Pontefici l' Imperador Lodovico II. coll'Imperador d'Oriente (*Epist. ad Basil.*). Ma ciò non rende più stabile la Donazione? La sacra Scrittura, i Padri, i Concilj così c'insegnano.

loro Terre a San Pietro *pro suorum Peccatorum absolutione*. Ecco le sue parole: *Si Henricus forte Longobardiam intraverit, admonere etiam te, carissime frater, volumus Ducem Welphonem, ut fidelitatem Beato Petro faciat, sicut coram Imperatrice Agnete & Episcopo Cumano, mecum disposuit, concesso sibi post mortem patris ejus beneficio. Illum enim totum in gremio beati Petri desideramus collocare, & ad ejus servitium specialiter provocare. Quam voluntatem si in eo, vel etiam in aliis Potentibus viris, amore beati Petri pro suorum Peccatorum absolutione ductis, cognoveris: ut perficiant, elabora, nosque certos reddere diligenter procura*. Scrive lo stesso Pontefice Gregorio VII. nell' Epist. 23. Lib.8, che la *Francia* era solita fin dai tempi di Carlo Magno a pagare annualmente Censo alla Chiesa Romana, cui esso Re ed Imperadore anche *Saxoniam obtulerat*. Scrive eziandio: *Dicendum est omnibus Gallis, & per veram obedientiam præcipiendum, ut unaquæque domus saltem unum Denarium annuatim solvant Beato Petro, si eum recognoscunt Patrem & Pastorem suum more antiquo*. Che frutto producessero queste premure, non si sa. Certamente altrove ebbero buona fortuna; perciocchè *Demetrius Croatiæ & Dalmatiæ Dux*, creato Re dallo stesso Pontefice, sottopose il suo dominio alla Sede Apostolica nell'anno 1074. e le promise un'annuo tributo. Inoltre *Bertrannus Provinciæ Comes* nell' an. 1081. come abbiamo dal Cardinale Baronio, *pro Remissione Peccatorum suorum & parentum suorum* offre, concede, e dona tutto il suo Comitato di Provenza *omnipotenti Deo, & Sanctis Apostolis Petro & Paulo, & Domino Gregorio Papæ Septimo, & omnibus Successoribus suis*. Parimente anche *Berengarius Barchinonensis Comes* nell' anno 1090. offrì e donò a San Pietro, e a Papa Urbano II. *Civitatem Tarraconensem*, tolta di mano ai Saraceni, *propter Redemptionem*, com' egli dichiarò, *peccatorum meorum, & patris mei Raymundi, & parentum meorum*. Sappiamo ancora, che di questo titolo si servì anche la nobilissima Eroina, cioè la

Con-

Contessa Matilda, quando nell'anno 1102. donò *omnia bona sua Ecclesiæ Sancti Petri*. Vedi lo Strumento suo nel Tom. V. *Rer. Ital.* dove ella protesta d' aver fatta così ampia donazione *pro Mercede & Remedio Animæ meæ, & parentum meorum*: la qual formola significa la Redenzione delle pene Penitenziali. Ho io prodotto varj Atti ricavati dal Registro MSto di Cencio Camarlingo, da' quali apparisce il diritto, che sopra la Sardegna ebbe ne' Secoli passati la Chiesa Romana. E primieramente uno Strumento del 1224. in cui *Benedicta Donnicella Marchisana Massa & Judicissa Calaritana*, promette di pagar Censo in avvenire ad essa Chiesa, *pro Regno meo Calaritano, sive Judicatu*. E più con Giuramento di Vassallaggio prestato nel 1234. da *Orlandino Ugolino da Porcari* a Papa Gregorio IX. *de Rocca Massæ cum curia sua, & de Castro Potenzolo*. Così nel 1236. *Adelasia Regina Turritana & Gallurensis pro salute animæ suæ, & remissione peccatorum parentum suorum*, dà, dona, e concede alla Sede Apostolica *totam terram Judicatus Turritani &c.* dichiarandosi in avvenire Vassalla insieme con Ubaldo Giudice di Gallura e Turri suo marito. Parimente nel 1237. *Dominus Petrus Judex Arboreæ* si confessa Vassallo del Papa per esso Giudicato di Arborea, e promette di pagar Censo in avvenire. Altri simili Strumenti ho io prodotto spettanti ai diritti d'essa S. Sede sopra i Giudicati suddetti della Sardegna, cioè in tempo che Federigo II. Augusto s'attribuiva quivi dominio ".

Ora

27 In questi quattro Giudicati o piccioli Regni *Cagliari*, *Galluri*, *Turri*, *Arborea*, era divisa tutta la Sardegna. Ma del diritto della S. Sede sopra tutta l'Isola l'Autore ne da notizia troppo tardi. Che Carlo Magno combattesse contro i Saraceni nelle due Isole di Corsica, e Sardegna ne abbiamo indubitata testimonianza da Eginardo (*ap. Pag.807. n.5.*). E che ciò lo facesse per vendicare i diritti della S. Sede, a cui avea donate quelle Isole pria d'esser coronato Imperadore, lo abbiamo dalle lettere di S. Leone III. pubblicate dal Conringio (*ep.6.*), sebben parla d'una sola: *De autem Insula Corsica, unde & in scriptis, & per Missos vestros nobis*

Ora conviene aggiugnere, che non fecero di meno gli altri Vescovi e Chiese per ampliare il loro patrimonio, per potere più facilmente soddisfare alla necessità de' Poveri, e all' ornamento dei sacri Templi. Nè fu-

nobis emisistis, in vestrum arbitrium, & dispositum committimus, atque in ore posuimus Helmengaudi Comitis, ut vestra donatio semper firma, & stabilis permaneat, & ab insidiis inimicorum tuta persistat. Della sola Corsica parimente si parla verso la metà del medesimo secolo (che era il IX.) presso Anastasio nella vita di Sergio II. (*sect.* 493.): *Adelvertus Comes vir strenuus. Hic cum esset Marcensis & tutor Corsicanae insulae, cognita necessitate reipublicae misit Epistolam Romae &c.* come si ha nel Codice preziosissimo Farnesiano, scritto in que' tempi e citato da me anche sopra (*Tom.* I. *par.* I. *pag.* 60.). Dalle quai poche parole apprendiamo due cose essenziali per lo stato di S. Chiesa non dipartendoci dalla dottrina del nostro Autore. Insegna egli negli Annali an. 828. che *il nome di Marca vuol dire confine*; e che *fin sotto Carlo Magno per maggior sicurezza delle Provincie situate a' confini furono istituiti Ufiziali che ne avessero cura, chiamati perciò Marchensi, o Marchesi*. Adunque Adelberto Marchese di Corsica, il quale invigilava al bene della Repubblica o sia dello stato del Papa, aveva cura de' confini del medesimo stato; e per conseguente la Donazione di Carlo Magno *per fines*, la quale comincia *A Lunis cum insula Corsica*, cammina benissimo, e ci assicura, che la Corsica era il confine di esso Stato dalla parte di Toscana, che tutta era compresa nella Donazione, benchè la Regale non fosse che tributaria, come il Ducato di Spoleto, che era il confine opposto.

Altrettanto di certo dopo Carlo Magno non lo possiamo aver di Sardegna (i cui diritti si serbarono egualmente vivi ne' Diplomi degli Augusti), perchè vi si erano annidati i Saraceni. Cominciamo però nel secolo undecimo ad averne contezza, cioè un secolo e mezzo, prima che ce la dia il nostro Autore. Perocchè scrive San Gregorio VII. (*lib.* I. *ep.* 29.) a' quattro Giudici di Sardegna, essere stato gastigo di Dio l'invasione de' Saraceni, per non aver conservata l'ubbidienza dovuta alla S. Sede. Dà l'ingerenza (*ep.* 41.) a quello di Cagliari di ridur l' Isola alla devozione antica della medesima S. Sede. Finalmente fa sapere al medesimo (*lib.* 8. *ep.* 10.), che i Normanni, i Toscani, i Lombardi, e alcuni popoli oltramontani gli faceano istanza, affinchè permettesse loro di conquistar quell'Isola, con esibirsi a cederne la metà alla S. Sede, e ritenerne l'altra metà *ad fidelitatem nostram*. Presso il Rinaldi (*an.*

furono in tale studio neghittosi i Monaci, e quasi tutti gli Abati. Trovavano talvolta le persone Ecclesiastiche ne' lor Contadini e Lavoratori molta disubbidienza; alle volte ancora molte molestie ad essi Agricoltori venivano inferite dai Conti, cioè dai Governatori ed altri pubblici Ministri. Però i Vescovi ed Abati si studiarono di ottenere dagli Augusti, che i lor Beni ed uomini fossero esenti dall' autorità d' essi Conti, e da tutte le imposizioni de' pubblici aggravj. Non sarà facile il decidere, in qual tempo precisamente cominciassero in Italia sì fatte esenzioni. De' sicuri Documenti ne abbiamo sotto i Re ed Augusti Carolini. Presso il Baluzio nel Tom. II. de' Capitolari pag. 1404. Lodovico Pio Imperadore conferma i Privilegj alla Chiesa di Vienna nel Delfinato, fra l' altre cose dicendo: *Jubemus, ut nullus Judex publicus, neque quislibet ex Judiciaria potestate, in Ecclesias, aut loca, aut agros, seu reliquas possessiones memoratæ Ecclesiæ S. Mauricii, ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ejusdem Ecclesiæ tam ingenuos quam & servos, qui super terram ipsius residere videntur, injuste distringendos, nec ullas redhibitiones, aut injustas occasiones requirendas, ullo umquam tempore ingredi audeat, aut exactare præsumat.*
Si

(*an.* 1203. *n.* 68.) vi è lettera d' Innocenzo III. a quei Giudici con tal dichiarazione: *Sardinia specialius ad Rom. Ecclesiam noscitur pertinere utpote cui tam in spiritualibus, quam temporalibus, est subjecta.* E presso il Baluzio (*lib.* 14. *ep.* 101.) il medesimo Pontefice avvisando il Giudice di Turri, che con tutti gli altri stia in arme contro i Pisani attaccari e ausiliarj di Ottone IV, se mai avesse tentato d' invaderla, conchiude: *De terra vero Galuri, quam tenes, nullum cum Pisanis, vel aliis sine nostro speciali mandato contractum inire præsumas.* Che però gli Atti prodotti dall' Autore, oltre a disegnar tempi troppo bassi, non danno la notizia giusta della sovranità della S. Sede, la quale ne' tempi posteriori colle investiture a' Re d'Aragona fece molto ben valere il suo diritto, come dissi altrove (*Bullar. Vat. tom.* 2. *pag.* 8.). Da tuttociò si vede, che gli esempj d'altre Chiese proposti qui sotto, hanno maggior coerenza colla Dissertazione precedente, che coll' alto Dominio della S. Sede addirato in questa.

Si serve della medesima formola lo stesso Augusto in un Diploma conceduto al Monasterio di San Bavone di Gant nell' Anno 819. e riferito da Auberto Mireo nel Codice delle Donazioni. Anzi molto prima, cioè sotto gli stessi Re della Stirpe Merovingica, noi troviamo concedute simili esenzioni ad alcune Chiese e Monasterj di Francia, come costa dai Diplomi rapportati e citati dal Mabillone nella Diplomatica, e negli Annali Benedettini, dal Cointe, dai Sammartani, e da altri. Non restano in Italia memorie di tanta antichità. Contuttociò possiam provare, che anche sotto gli ultimi Re Longobardi si concedeva di queste Immunità. Imperciocchè il Re Astolfo nell' Anno 753. all' insigne Monasterio Nonantolano del Modenese concede in un suo Diploma, riferito nella pag. 192. della Par. II. del Tomo I. *Rer. Ital. Ut nullus Comes aut Gastaldus, vel Reipublicæ proximior, in qualibet prædicta invasionem facere audeat ullo in loco, nec ad causas judiciario more audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, vel parafredos aut fidejussores tollendos, aut homines tam ingenuos, libertos, quamque servos super terram ipsius Ecclesiæ manentes, sive emphyteuticarios, nullo modo distringendos, nec ullas publicas functiones, aut redhibitiones, vel illicitas occasiones inquirendas, consurgere audeat, vel exigere præsumat &c.* Come poi queste formole sieno tanto simili a quelle, che abbiam testè veduto usate dipoi in Francia, lascerò cercarlo ad altri. Che anche all' insigne Monasterio di Santa Giulia di Brescia fosse conceduta da Desiderio Re dei Longobardi, e fondatore del medesimo, l' esenzione da varie angherie e da' pubblici tributi *Anno XIV. Regni per Indictionem XII.* l' abbiamo nel Bollario Casinense Tomo II. pagina 18. Ma è corso errore in quelle Note Cronologiche, perchè non si accorda l' *Indizione XII.* coll' *Anno XIV.* del Regno di Desiderio. In una antichissima ed unica copia, che a me dalle Religiose di quel sacro Luogo fu mostrata, si legge l' *Indizione XI*, ma non si toglie per questo la sconcordanza. Sicuro è all' incontro,

ed

ed originale un Diploma di Carlo Magno Re de' Franchi e Longobardi, col Sigillo di cera tuttavia confitto nella pergamena, che si conserva nel riguardevol' Archivio de' Canonici di Modena, dove quell' inclito Monarca concede a Geminiano II. Vescovo di questa Città le seguenti esenzioni. *Nullus Judex publicus ad causas audiendum, vel freda exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum, nec fidejussiones tollendum, neque hominibus ipsius Episcopatus distringendum &c.* Il resto si può vedere nell' Italia sacra dell' Ughelli. Fu dato quel Diploma *Anno XIV. & IX. Regni nostri*, cioè nell' Anno 782. Una somigliante, anzi più ampia munificenza usò il medesimo Re verso la Chiesa di Reggio, come costa dall' Appendice del Tomo V. della suddetta Italia sacra. Ad altri Vescovi, per non dire a tutti, furono accordati in quel tempo simili esenzioni.

Di queste eziandio participarono allora i Monasterj più insigni de' Monaci, e poi stesero i Privilegj anche a quei delle sacre Vergini. Angilberga Imperadrice, moglie di Lodovico II. Augusto, fondò il nobilissimo Monasterio di San Sisto di Piacenza per le Monache, il quale dopo qualche Secolo passò ne' Monaci Benedettini, che tuttavia lo posseggono. Il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza Tomo I. pag. 458. rapporta due Privilegj d' esso Imperadore in favore di quel Monasterio dell'Anno 852. e 865. dove non è vestigio di esenzioni. E perciocchè merita ben quell' insigne Luogo d' essere maggiormente illustrato, ho io dato alla luce altri Diplomi, a me somministrati dall' Archivio suo. Nel primo, dato l' Anno 869. dal suddetto Augusto Lodovico II. si contiene la Donazione di alcune Corti da lui fatta alla consorte Angilberga, con facoltà di poterle donare alle Chiese, siccome ella poi fece al sopralodato Monasterio nel suo Testamento dell' Anno 877. In altro Diploma dell' Anno 870. esso Augusto conferma alla medesima Imperadrice tutti i suoi Beni. Ricorse la stessa Angilberga a Lodovico I. Re di Germania con ottenere da lui la conferma di tutti i Beni a

lei donati dall' Imperador suo marito. Il Diploma è dell' Anno 876. Cercò ella questo Privilegio, perchè se mai, mancando il marito senza prole maschile, fosse succeduto quel Re nell' Imperio, fossero in salvo tutti i suoi Beni. Vedesi anche un Diploma dell' Anno 866. in cui Lottario Re di Lorena concede a Lodovico II. Imperadore suo fratello la Villa Hiberna, affinchè poi questa passi in potere d' Angilberga sua moglie, Donna industriosa, che ben sapea far fruttare la sua Dignità. A tali Documenti ho aggiunto un Diploma dell' Anno 882. tratto dall' Archivio della Città di Cremona, in cui Carlo il Grosso Imperadore conferma all' Imperadrice suddetta le *Corti di Guastalla e Luzzara*, ed altri Beni a lei donati dall' Augusto suo consorte. Documenti tali fanno conoscere, che il nome di *Corte* significava anticamente, non già semplici poderi, ma Ville intere, che per lo più contenevano anche un Castello. Tali erano *Guastalla*, che ha oggidì titolo di Città, e la Terra di *Luzzara*, e quella di *Locarno*, enunziata anch' essa in que' Diplomi. Ma per quel che riguarda i diritti del Principato, spettante allora ai Re ed Imperadori per istituzion de' Popoli; e ai Duchi, Marchesi, e Conti per concessione dei Re: nulla comparisce ne' privilegj suddetti. Io so, che il Chiariss. P. Lodovico Tommasini nella Par. III. Lib. I. Cap. 28. *de Beneficiis* fa vedere, che nello stesso Secolo IX. ad alcuni Prelati furono conferiti Comitati, ed altri Ufizj di Principesca autorità, ma non son tali le pruove sue, che si possa a braccia aperte accogliere l' opinione sua. Certamente non mancarono ai Vescovi ed Abati di quel tempo *Vassalli* Laici, sottoposti alla lor signoria. Ma questi erano segni di un privato, e non già di un Principesco dominio, siccome ancora non fu l' aver dei Servi. Per aver dei Vassalli bastava allora, che i Magnati conferissero dei poderi in Benefizio. Vero è ancora, che intimata dai Re qualche spedizion militare, venivano obbligati i Vescovi ed Abati a concedere *homines suos* all' Armata, quando non li disobbligava qual-

qualche legittima scusa. Pure sapendo noi, ch' essi aveano de' Vassalli, e degli uomini liberi loro sottoposti, intendiamo abbastanza ciò, che significasse la parola d' *Uomini suoi*. Però facilmente non è da prestar fede a chi induce Vescovi e Abati (sempre ne eccettuo i Romani Pontefici), i quali prima di Carlo Magno, o sotto esso, o sotto i suoi figlj e nipoti, godessero le prerogative del Principato temporale. Cita il Margarino nel Tomo II. del Bollario Casinense, e l'Ughelli nel To. IV. dell' Italia Sacra un Diploma di Lottario I Imperadore, dato, come essi pretendono, nell' Anno 846, in cui *Hildoinus Archicancellarius noster, dilectusque Comes & Abbas Monasterii Bobiensis petit, quatenus Comitatum Bobiensem cum suis juris, quem divæ memoriæ Dominus & Avus noster Karolus Augustus, & felicissimæ recordationis Dominus & Genitor noster Hludovicus Imperator eidem Venerabili Loco per sua Privilegia concesserant, & confirmaverant, nostra auctoritate confirmaremus*. Tengo io, che questo Diploma fosse ne' tempi posteriori finto, cioè dappoichè veramente dagl' Imperadori Germànici fu conceduto il Comitato di Bobbio a quegli Abati. Se tali Documenti spurj non servirono a procacciar loro quella Dignità, almeno giovarono per far credere antico il dono recente. Non Hildoino Abate di Bobbio fu nell' 846 *Arcicancelliere*, ma sì bene *Agilmaro* Arcivescovo di Vienna. Nè peranche allora Carlo, Lodovico, e Lottario Augusti aveano imparato a conferire agli Ecclesiastici i *Comitati*, e questi *cum mero & mixto Imperio*; nè ad investire *per anulum* chichessia di qualche Comitato *jure honorabilis Feudi*. Tralascio il resto, bastandomi di pregare i Lettori che vogliano attentamente considerare un Diploma di Lodovico II. Augusto, conceduto nell' Anno 861. e non già nell' 865. come pensò l' Ughelli, *Amalrico Comensis Urbis Episcopo*, e rapportato dal Margarino nel Bullario Casinense. Era quel Vescovo, secondo i corrotti costumi d' allora, anche Abate di Bobbio, e però ottenne da esso Imperadore la conferma di tutti i Privilegi di quella

Badia. Ma quivi nè pur una parola si legge della concessione del Comitato, che pure avrebbe dovuto essere la principale. Molto più si poteva accorgere l' Ughelli dell'insussistenza del suddetto Diploma dell' 846. perchè egli stesso ne rapporta nel To.V.dell'Italia sacra un'altro dell'842. conceduto da Lottario Imperadore al suddetto *Amalrico Vescovo di Como, e Abate di Bobbio*, dove fra i Privilegi di quel sacroLuogo nulla è detto del Comitato, che si finge conferito da Carlo Magno a quell'Abate.

Parimente nel Secolo Decimo gli Arcivescovi di Milano ottennero dagl' Imperadori Tedeschi di unire all' autorità spirituale anche la temporale sopra la loro Città e Contado, perchè creati *Conti* della medesima. Io non so a chi venne in testa di dare maggior color e di antichità a quella Dignità, deducendone il principio da Carlo Magno mercè d' un Diploma finto di quell' inclito Augusto, che l' Ughelli francamente rapportò nel Tom. IV. fra gli Arcivescovi di Milano. Dicesi dato quel Privilegio *Dertonæ Kalendis Majis Anno Incarn. Dom. N. J.Ch. DCCCX. Indictione III. Imperii Anno IX. Regnorum vero nostrorum XLII.* Ma è falso, che Carlo nell' *Anno* 810. si trovasse in Italia; falso, che in quell' Anno corresse il *Nono dell' Imperio*, e che allora corresse l' *Anno* 42. del Regno Longobardico. Oltre di che ivi si veggono menzionati *Marchiones*, e un'*Arcicancelliere* ignoto a tutti, e dato a Pietro Arcivescovo il cognome d'*Oldrado*, con altri patenti indizj d' Impostura. Mi sia permesso di dire, che quella finzione fatta fu per non voler da meno della Chiesa Romana la Milanese, quasichè fosse stato conferito all' Arcivescovo di Milano *a felici Constantini Magni, & aliorum Imperatorum recordatione, quidquid ad Imperialem jurisdictionem pertinere in Urbe Mediolani videtur, terræ scilicet, atque omnis districtus, domus publicæ murusque ipsius Urbis cum Fisco &c. Cortes etiam ipsius Civitatis, ac Civitatem propriam, Castella &c.* Ridicole finzioni son tutte queste. Nè voglio io dissimulare, che il medesimo Ughelli ne' Vescovi di Como, e il Tatti negli Annali

nali di quella Chiesa, pubblicarono un Diploma del ſopradetto Carlo Magno, dato *XV. Kalendas Decembris, Anno Tertio Imperii, & Trigeſimo Sexto Regni noſtri in Francia, Indict. XI. Anno vero Dominicæ Incarnationis DCCCIII.* Conferma ivi quel grande Imperadore *ad petitionem viri venerabilis Petri primi ſanctæ Comenſium Urbis Epiſcopi*, fra l'altre coſe *Berinzonam Plebem, Comitatum, diſtrictum, & ipſum Portum. Et Comitatum Clavennæ Clericis Cumanis in Canonicalem uſum.* Ma in quel Documento s'incontrano coſe, che lo fanno almen ſoſpettare interpolato. Se non era Profeta Carlo Magno per ſapere, che vi doveano col tempo eſſere tre altri Pietri Veſcovi di Como, egli non potea chiamare *Petrum Primum* il Veſcovo di allora. E veramente quella voce *Primus* non è nell'edizione del Tatti. Manca eziandio nel Diploma l'Epoca del Regno Longobardico, che in Italia non ſi ſoleva ommettere. Vi ſi legge l'Anno dell'Era volgare, la quale non ſi truova in tanti altri Diplomi di Carlo Magno. Nè il Mabillone riconobbe *Reguntiburg Palatium publicum*. Quel che è più, ne' ſuſſeguenti Diplomi di Lottario I. Auguſto, e di Ugo e Lottario Regi d'Italia non compariſce menzione alcuna di que' due Comitati. Tralaſcio altre iſpezioni, baſtando queſte per ritenerci dal preſtar facilmente fede a quel Documento. Però ſon'io di parere, che quantunque ſotto Lodovico II. Auguſto i Veſcovi ed Abati godeſſero delle Corti con Caſtelli: tuttavia ſolamente cominciarono a godere maggiori Privilegj, e diritto di Signoria, quando Carlo Calvo Re di Francia nell'Anno 875. fu dichiarato e coronato Imperador de' Romani da Giovanni VIII. Sommo Pontefice. Aſpiravano nello ſteſſo tempo alla Corona d'Italia, e alla Dignità Ceſarea Lodovico Re di Germania ſuo Fratello, e i tre figlj Lodovico II, Carlomanno, e Carlo il Groſſo. Ma per lo più accadendo, che ove molti concorrono a qualche Principato, o ricca eredità, dipendente dall'elezione di una o più perſone, ſogliono i voti degli elettori concorrere

in chi più offerisce: per la stessa ragione Carlo Calvo fu preferito al fratello e ai nipoti nel proccurare per se la Corona Imperiale. Non si fa ingiùria ai Vescovi d' Italia con pensare, che essi si prevalessero di quell' occasione per vantaggiare i loro interessi. Reginone, e l' Autore degli Annali de' Franchi di Metz di lui scrivono, che *Imperatoris nomen a Præsule Sedis Apostolicæ Johanne ingenti pretio emit*. Anche i Vescovi fra i Principi concorsero ad eleggere esso Carlo Calvo per Re d' Italia, come abbiamo dagli Atti del Concilio Ticinense. Videsi poi sconvolto l'Italico Regno sotto Guido, Lamberto, Berengario I, Lodovico II, e Ridolfo, e poscia sotto Berengario II, e Ottone Magno, che fu il primo degli Augusti Germanici. Mancato poi di vita Ottone III Augusto senza figlj, nuove turbolenze insorsero nel Regno, per tralasciarne molte altre di quello stesso Secolo.

Fra tali tempeste più felicemente che prima navigavano non meno i Principi Secolari, che gli Ecclesiastici. Imperciocchè chiunque aspirava al Regno, o l'avea conseguito, per tirare nel suo partito gli Elettori, e per maggiormente assicurarsi della lor divozione, cominciò a poco a poco a conferire anche ne' Vescovi ed Abati le Regalie, cioè le Città, le Castella, i pubblici Tributi, i Comitati, le Marche, i Ducati. Non si fece già in un subito, ma a poco a poco, questa mutazione, e accrescimento di potenza negli Ecclesiastici; e in pruova di ciò recar si possono molte memorie della sacra antichità. Io mi servirò quì più volentieri di quelle, che non peranche han veduta la luce. In un' autentico Diploma, che tuttavia si conserva nell' Archivio de' Canonici di Modena, Guido Imperadore alle preghiere di *Leodino* Vescovo di Modena (chiamato *Leodoindo* dal Sillingardi e dall' Ughelli) concede alla di lui Chiesa, oltre alle consuete esenzioni e privilegj, *ut deinceps Servi & Cartulati, pertinentes ad eamdem Ecclesiam, nullum Censum nostræ Parti, seu publico Ministeriali persolvant*. Più sotto aggiugne: *Et concedimus etiam vias, pontes, portas, & quicquid ex anti-*

quo

quo jure de his Regiæ auctoritati per Procuratores Reipublicæ solvebatur, idest ut ubicumque vias, pontes, portas in sua terra habuerit, nostra vice liberam capiendi debitum eis Censum habeat potestatem. Et liceat ei fossata cavare, molendina construere, portus erigere, & super unum milliarium in circuitu Ecclesiæ Civitatis circumquaque firmare, ad salvandam ipsam sanctam Ecclesiam, suamque constitutam Canonicam &c. Poscia Berengario I. Re nell' anno 902. donò a Gotifredo Vescovo di Modena la terra e peschiera *Quarantulam, pertinentem de Comitatu Regiensi, cum omni districtu ibidem legaliter pertinente*. Quindi con altro Diploma dell' anno 904. al medesimo Vescovo confermò *Castellum quoddam juxta Civitatem Novam in territorio Mutinensi, ab eodem Gotifredo venerando Episcopo a fundamentis erectum, eo scilicet ordine, ut nullus Dux, Comes, Vicecomes &c. in jam dicta firmitate atque Castello potestatem ullam exercere præsumat*. Nè solamente questo Castello, ma altri ancora furono allora in dominio del Vescovo di Modena. Per quanto abbiamo da Liutprando Storico Lib. V. Cap. 12. Par. I. del Tom. II. *Rer. Ital.* Ugo Re d'Italia nell' anno 945. sdegnato contro di Guido Vescovo di Modena, perchè ribellatosi avesse preso il partito di Berengario II, *congregatis copiis ad ejus Castrum Vineolam venit, idque viriliter, sed inutiliter oppugnavit*. Scorrettamente fu ivi stampato *Niveolam*. Ma nell' antico Manuscritto della Biblioteca Cesarea è chiaramente scritto *Vineolam*, come notai alla pag. 476. Del medesimo Castello si fa menzione in una Carta del 968. esistente nell' Archivio de' Canonici di Modena con queste parole: *Placuit adque convenit inter Domnus Widone Episcopus sancte Motinensis Ecclesie, necnon inter Dominico, qui & Franco, de Castro Viniola &c.* Ecco lo stesso Guido Vescovo, il cui Castello oggidì *Vignola* (potè anche essere suo Allodiale) sostenne quel duro assedio dal Re Ugo. D'esso ora con titolo di Marchese sotto il Serenissimo Duca di Modena è padrone D. Gaetano Boncompagno

Duca di Sora, e Principe di Piombino; e in esso (mi sia lecito il pagare questo tributo d' amore) io nacqui nel 1672. Il suddetto Berengario II. nell'anno 950. concedette al medesimo Guido Vescovo *omnem districtum in Castris, quod Aventus nominatur, vel Roverero, sive Civitas Nova, vel Isabardum: teloneum quoque, & curaturam, & redhibitionem ipsius Ripariæ, & ligaturam navium, & quicquid Pars Publica inibi habere & exigere potest usque in fluvio Padi*. Lascio andare altre memorie per venire a quello che più importa; cioè che Corrado Primo fra gl' Imperadori concedette ad *Ingone Vescovo* di Modena *omnem Comitatum ejusdem Civitatis*. Ne ho io pubblicato il Diploma, dato nell' anno 1038, ma confessando, che nelle Note Cronologiche di esso si truova dello sconcerto. Potrebbe anche parere, che ne' suoi Successori si continuasse questo dominio, se fosse autentica un' altra Scrittura dell' anno 1092, in cui *Eriberto Vescovo* concede a'suoi Cittadini a titolo di Livello alcune terre *ad nostram ampliandam Civitatem*. Di quì ancora seguirebbe, che in que' tempi la celebre Contessa Matilda non fosse Contessa di Modena. Ma io truovo del bujo in tali notizie; però di più non ne dico.

Non fecero di meno, anzi fecero di più tanti altri Vescovi d' Italia in que' tempi. Avvenne, che nel Secolo Nono i Saraceni, gli Ungri, oggidì Ungheri, gente barbara, riempierono di stragi, saccheggi, e incendj le contrade Italiane. Ciò diede motivo ai Vescovi di fondare e munire Castella e Città con licenza dei Re, per difesa propria, e de' lor Cittadini. Con ciò vennero a possedere dei Luoghi forti, e a rendersi maggiormente potenti. Lodovico III Imperadore nell' anno 900. come s' ha dall' Ughelli nell' Appendice al Tom. V. concedette a *Pietro Vescovo di Reggio licentiam circumdandi jam dictam Ecclesiam per gyrum suæ potestatis sicut ipse melius viderit, excelsa munitione videlicet ad perpetuam Ecclesiæ suæ defensionem*. Anche Berengario I Re nell' anno 911. al medesimo Pietro

tro diede licenza *construendi Castrum in sua Plebe in honore Sancti Stephani sita in Vico Longo*, esentando ancora quel Luogo dall' autorità di tutti i Duchi, Conti, ed altri Ministri della Repubblica. Inoltre ho io pubblicato un Diploma dei Re Ugo e Lottario, con cui nel 942. ad *Aribaldo Vescovo di Reggio* concederono *terram juris nostri, quæ conjacere videtur in Civitate Regia a tribus milliariis in circuitu una cum muris & fossatis, atque teloneo & stradatico, seu cum servis vel ancillis inibi pertinentibus, omnemque publicam functionem &c.* Qual copia poi di Castella e terre procacciassero i Vescovi di Reggio alla lor Chiesa, non si può meglio intendere, che dal Catalogo de'Beni, che *Bonifazio Marchese e Duca di Toscana*, Padre della celebre Contessa Matilda, ricevette in Feudo dalla Chiesa medesima. L' ho io dato alla luce nella Dissertazione XXXVI. Voglio anche dir due parole della *Chiesa di Parma*, a cui Carlomanno Re d' Italia, non già nell' anno 972, come scrivono l' Ughelli e il Bordoni, ma in qualche altro Anno (purchè sia legittimo quel Diploma) donò *omne jus publicum*, *& teloneum*, *atque Districtum ejusdem Civitatis* (di Parma), *& ambitum murorum in circuitu &c.* Tali diritti furono poi confermati ai Vescovi di essa Città da Carlo il Grosso, Ugo, Ottone I, ed altri Re, o Imperadori, colla giunta d' altri doni, secondochè giudicarono essi Monarchi spediente il guadagnare l' appoggio e fedeltà di que' Prelati. Andò poi tanto innanzi la Regia munificenza verso di loro, che finalmente scemata l' autorità de' Conti Secolari, cioè de' Governatori di quella Città, conferirono ad essi Vescovi la Dignità de' Conti, solamente nondimeno sopra la Città, e per tre miglia intorno. Ho io dato alla luce un Diploma di Arrigo I fra i Re d' Italia dell' anno 1004, ricavato dall'Archivio de' Canonici di Parma, in cui egli concede a *Sigefredo Vescovo di Parma*, perchè n' avea bisogno in que' torbidi tempi, *Murum ipsius Civitatis & Districtum, & teloneum, & omnem publicam functionem tam infra Civitatem*

tatem, quam extra ex omni parte Civitatis infra tria milliaria con altri molti diritti e Privilegj, ch' io tralascio. Quel poi, che riuſciva ad alcun Veſcovo di ottenere dalla munificenza dei Re ed Imperadori, movea la ſete degli altri vicini Veſcovi per riportare ſomiglianti doni, e vantaggi. Nè altrimenti fecero quei di Cremona. Eſpoſto fu ſpezialmente quel territorio alle ſcorrerie e alla crudeltà degli Ungheri ſul principio del Secolo X, calamità, che riduſſe tanto il Veſcovo, che il Clero di quella Città ad una miſerabil povertà. Però Berengario Imperadore nell' anno 916. donò molte Regalie ad *Ardingo Veſcovo*, come appariſce dal ſuo Diploma preſſo l' Ughelli, benchè poco attentamente copiato. Conſervaſi nel Veſcovado di Cremona un prezioſo Regiſtro, o ſia Codice in pergamena, ſcrito a' tempi di Ottone IV Auguſto, cioè circa il 1210. per cura, come io credo, del celebre Sicardo Veſcovo di quella Città, la cui Cronica fu da me pubblicata nel To. VII. *Rer. Ital.* Quivi ſi truovano copiati i più riguardevoli Diplomi e Documenti della Chieſa di Cremona fino a quel tempo, che da me ſono ſtati inſeriti nella preſente mia Opera. Quali foſſero le Regalie anticamente concedute al Veſcovo di Cremona tanto nella Città, che fuori, ſi può raccogliere da un Diploma di Ridolfo Re d'Italia, dato nell' anno 924. a *Giovanni Veſcovo* di quella Città, e traſcritto da eſſo Regiſtro. Cioè che niuno poſſa tener Placito *in prædiis ejus, atque Caſtellis, & Curtibus, Titulis, Cellis, atque Plebibus*; che ſpettino a lui certi Dazj nella Città, il diritto della Peſca nel Pò &c. Le ſteſſe Regalie furono poi nell'anno 973. confermate da Ottone il Grande Imperadore ad *Olderico Veſcovo* di eſſa Cremona, il quale prima di quello che penſò l' Ughelli, dovette ſuccedere al Veſcovo Liutprando, come coſta dal ſuo Diploma, ch' io ho prodotto. Che ancora foſſe ſtato conceduto a que' Veſcovi da altri Imperadori l' autorità di Conte ſopra quella Città, e ſopra cinque miglia all' intorno, ſi deduce da un Diploma di Arrigo II fra i Re di Germania,
Pri-

Primo fra quei d'Italia, dell'anno 1004, in cui vengono confermate tutte le precedenti concessioni, *cum ripa videlicet, & Curatura, Teloneo, & Districtione ejusdem Civitatis infra & extra per quinque milliariorum spacia*. Ma perciocchè, siccome abbiamo da una Carta prodotta dall'Ughelli nel Tom. IV. dell' Italia sacra, i Cittadini di Cremona non si sapeano accomodare a questo Conte o sia Governatore Ecclesiastico, sia per loro malignità, sia per la prepotenza di lui, circa il 1030. non solamente non vollero ubbidire ai di lui comandamenti, ma lui stesso cacciarono fuori di Città. Ne era allora Vescovo *Ubaldo*, che ricorso a Corrado I Augusto, impetrò in suo favore un gravissimo Decreto, rapportato dal suddetto Ughelli. Ma perchè i Cittadini tuttavia ripugnavano a rifargli i danni inferiti, nell' anno 1031. esso Imperadore scrisse loro altra Lettera, comandando, che l'ubbidissero. Non perciò si ammansarono quegli animi, e qualora il Vescovo volea tenere i Placiti, o vogliam dire i pubblici Giudizj, o niuno o pochi v' intervenivano. Il perchè vennero ad essi Lettere di Adalgerio Cancelliere e Messo di Arrigo III Re, poscia Imperadore, circa l' anno 1044. colle quali ordinava loro di comparire ai Placiti del Vescovo coll'intimazion delle pene.

Quello, che finquì s' è detto di alcune poche Chiese si può riferire a non poche altre d'Italia, anzi anche ad altre di Germania, Francia, Inghilterra &c. Imperciocchè essendo nata questa gara, e per così dire formata una specie di Lega, con quanta destrezza, doni, e raccomandazioni poterono, ognun de' Vescovi si studiò di ottenere l' unione del Governo Secolare delle Città all' Ecclesiastico, con rimuovere i Conti Laici, e far trasferire o in tutto, o in parte l'autorità di quelli nella propria persona. Per conseguente non v' era in que' tempi Vescovo, che non godesse il dominio almeno di qualche Castello, o di più, con piena autorità sopra il Popolo. Molti ancora d' essi, fra' quali spezialmente son da annoverare il Patriarca di Aquileja,

gli

gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, i Vescovi di Piacenza, Lodi, Asti, Bergamo, Torino, ed altri Prelati Italiani si procacciarono anche il Comitato delle loro Città. Mi son preso io qui la libertà di pubblicar tre Documenti, tratti dall' Archivio della Primaziale di Pisa, e spettanti ai Vescovi di Geneva o sia Ginevra, che litigavano per le Regalie coi Conti di quella Città. Il primo è un Diploma di Federigo I Re de' Romani del 1153. in cui conferma tutti i suoi diritti e beni ad *Arducio Vescovo* della Città suddetta. Ma perchè *Dux Bertholdus de Ceringhen, & Comes Gebennensis Amedeus, Episcopatum Gebennensem violenter invaserunt, & Regalia omnia injuste sibi abstulerunt*: però lo stesso Federigo I Augusto nel 1162. con suo solenne Decreto comandò, che tutto fosse restituito al Vescovo Ardicio. A quella Carta si vede sottoscritta una straordinaria copia di Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, e Conti. In un'altro Documento dell' Anno 1183. si legge la Sentenza proferita da *Roberto Arcivescovo di Vienna* per le liti vertenti fra *Ardoino Vescovo di Ginevra*, e *Guglielmo Conte* di quella Città, sopra varie giurisdizioni e Regalie. Succede ancora un Diploma di Federigo II Imperadore nell' anno 1235, in cui sono confermati tutti i Privilegj della Chiesa Ginevrina a *Nanorlino Vescovo* della medesima.

Meritano anche gli *Abati*, che si dica qualche cosa di loro. E senza dubbio s' ha tosto da stabilire, che non ci fu una volta Monasterio alcuno di gran nome, che non possedesse varie Castella, o molte almeno delle Regalie. Qual fosse la potenza e ricchezza del Monasterio di Monte Casino, può ciascuno comprenderlo in leggendo la Cronica Casinense di Leone Ostiense, e quella del P. Abate Gattola. Tuttavia gli Abati di quell' insigne sacro Luogo esercitano Signoria sopra la Città di San Germano, e sopra molte Castella, e godono la prerogativa di Primi Baroni del Regno. Anticamente ancora grande era la potenza del Monasterio Cluniacense; e pure per testimonianza di Pietro Diacono Libro

bro IV. Cap. 75. di essa Cronica, venuto a Monte Casino sul principio del Secolo XII. Ponzio Abate di Clugnì ebbe a dire: *Mallem prius esse Decanus Casinensis, quam Abbas Cluniacensis*. Quante Regalie ancora godessero una volta i Monasterj della *Cava*, e del *Volturno*, di *Farfa*, e di *Casauria*, l'ho altrove mostrato. Vedi spezialmente la Parte II. del Tom.II. *Rer.Ital.* per intendere quanto ad esso Monasterio Casauriense, insigne una volta, ed oggidì abbattuto, donasse il solo Lodovico II Imperadore nel Secolo IX, cioè *Castella*, *Corti*, *Chiese*. Ignorò il Padre Pagi, in che Luogo fosse anticamente situato quel Monasterio, scivendo egli all'anno 850. §. 6. *Casauria sita in Insula Piscaria ad Benacum Lacum, hodie in ditione Venetorum*. C'è ben Peschiera Fortezza e Terra dei Veneziani sulla Ripa del Lago di Garda; ma nell'Abruzzo verso il Mare Adriatico, e Fiume Pescara (*Aternum*) fu situato anticamente, e tuttavia si può vedere il Monasterio di Casauria. Nè mancarono Abati, ch'ebbero il titolo e l'autorità di Conti. S'è parlato di sopra del Monasterio di *Bobbio*. Fu anche Badia celebre nel territorio di Brescia la *Leonense* tanto per la sua antichità, che per la sua potenza, siccome fondata e dotata da Desiderio Re dei Longobardi. Vidi nell'Archivio dell'insigne Monasterio delle Monache di Santa Giulia di Brescia Carte, nelle quali l'*Abate Leonense* (appellato ancora *ad Leones* o *de Leno*) è intitolato *Comes*, e si scorge avere avuto *Comitato*. In una controversia eccitata l'anno 1182. *inter Abbatem de Leno, & Azonem Comitem, Hugonem Comitem, & Girardum Comitem de Sancto Martino*, Fratelli, uno dei testimonj così depose: *Item dicit, quod Marcoardus cum Brisiam sub sua ditione regeret, exegit fodrum per Brisianam, & per Burgum superius de Buzolano; neque in inferiori Burgo aliquam exactionem fecit, eo quod esset de Abbatia Leonense &c. Algisius Tignosus tempore Comitissæ Matildæ expulit Monachos de illo Castro &c.* Dovea questo essere un Castello, di cui quell'Abate era Conte.

Con

Con queste munificenze adunque dei Re ed Imperadori verso i sacri Luoghi, non solamente essi donavano ciò, che apparteneva al Regio Fisco cioè Corti, Castella, Dazj, Gabelle e Tributi, ma di quelle Regalie, che anticamente erano assegnate pel mantenimento ed uso dei Conti Secolari, Governatori delle Città: dimodoche a poco a poco tra per queste donazioni pie, e per l' istituzione di varj Conti rurali, rimasero spennati i Conti delle Città, e in qualche Luogo venne estinta affatto la loro autorità, perchè fu trasferita ne' Vescovi ed Abati, dalle mani de' quali difficilmente poi ne usciva. Desiderando Berengario I Re d' Italia di esercitare la sua liberalità verso l' antichissimo Monasterio Veronese di *Santa Maria all' Organo*, nell' anno 905. con suo Diploma, ch' io ricavai dal ricco Archivio di quel sacro Luogo, donò al medesimo, e per esso a *Rodiberto Abate* tutti i tributi di *Teloneo Ripatico*, *Palificatura*, che si pagavano in *Ruviscello*, e spettavano vecchiamente ai Conti di Verona: *& cunctas districtiones, seu quicquid inibi nostræ Regiæ Parti pertinere videtur, pro ut olim ad Partem Comitis Veronensis in Ruviscello solvebatur*. S' ha anche da osservare, che ogni qualvolta un nuovo Re o Imperadore perveniva al Governo, ciascuno de' sacri Prelati soleva correre non solo a farsi confermare tutti i suoi Beni e diritti, ma ancora con quanti mezzi potesse, e massimamente coll' offerta di danaro, cercava di ottenere altri doni e diritti; e secondo che o la Pietà de' Principi, o la necessità de' tempi persuadeva, per lo più le lor preghiere e desiderj non restavano defraudati. Molti Beni avea donato il piissimo Re de' Longobardi Liutprando al celebre Monasterio di San Pietro *in Cælo Aureo* di Pavia. Questi nell' anno 962. furono confermati a *Norberto Abate* da Ottone il Grande Re, che fu appresso Imperadore, colla giunta d'altre due Corti, Castella, e Regalie col mezzo di un Diploma da me dato alla luce, ma dove ora solamente io osservo de' difetti, che possono far dubitare della sua legittimità.

Però

Però crescendo ogni dì più le ricchezze delle Chiese sì per le cagioni suddette, come per altre, che ho toccato nella Dissertazione LXVII. avvenne, che non solamente i Vescovi, e gli Abati de' Monasterj insigni, ma anche le Badesse, e i Collegj de' Canonici tanto in Italia che fuori signoreggiassero almeno in qualche Castello, ed ivi esercitassero sopra il Popolo una piena giurisdizione, con riconoscere solamente nel temporale il Re d' Italia o l' Imperadore per Sovrano. Nel territorio di Modena, e ne' circonvicini, più Castella erano sottoposti agli Abati dell' insigne *Monasterio di Nonantola*, sopra i quali oggidì ritiene la sola autorità Spirituale. Ciò spezialmente apparisce da un Diploma, che ho rapportato nella Dissert. XXI. Sopra molte altre Ville avea giurisdizione temporale il *Monasterio di Frassinoro*, fondato dalla Contessa Matilda, e dalla Duchessa Beatrice sua Madre nelle Montagne del Modenese, come risulta dalle notizie addotte nella Dissert. XLVII. Così anche il *Monasterio di Polirone* nel Mantovano, il *Pomposiano* ne' confini di Ferrara. Queste Castella e Ville i Vescovi e gli Abati le aveano acquistate o per dono dai Re, o per obblazion da' Fedeli, o pure col danaro se l' erano procacciate. Esiste nella Cronica del Volturno Part. II. Tom. I. *Rer. Ital.* pag. 445. un Diploma di Pandolfo e Landolfo Principi di Benevento e Capoa, per cui nell' anno 967. concedono, *ut ubicumque tu qui supra* (cioè Paolo Abate del Voltuno), *vel Successores tui in rebus prædicti Monasterii Turrem aut Castellum facere volueritis, potestati vestræ sit ipsum faciendum in rebus prædicti Monasterii; & in vestra & de Successoribus vestris sint potestate & dominatione, ut nullam potestatem & dominationem ibidem habere debeat Pars nostra Publica*. Però nella stessa maniera che in Germania durano Abati potenti e ricchissimi: anche in Italia una volta si contavano degli Abati, pervenuti a molta potenza, pochissimi de' quali oggidì sussistono. E però non difficilmente si potrebbe prestar fede a una smisurata Iperbole di Galvano Fiamma,

ma, che circa l'anno 1340. scrisse nel *Manip. Flor.* Cap. 326. Tom. XI. *Rer. Ital. In hac præclarissima Civitate* (di Milano) *sunt Abbates, quorum aliquis est Archiepiscopo Mediolanensi ditior*. Quel che s' ha anche da osservare, tante ricchezze e comodi vennero ai Monasterj, non sempre colla serie e fatica di molti Secoli, ma anche nella loro origine e dotazione fatta dai Re, Imperadori, Vescovi e Magnati, erano alzati a molta potenza, o pure in un Secolo solo per quelle vie, che altrove ho accennato. E perciocchè dissi, che anche ad alcuni de' Monasterj delle sacre Vergini fu conceduta una porzione di questa autorità Secolaresca, ne recherò quì un' esempio. Siccome vedemmo di sopra, all' illustre Monasterio già delle Monache, ed ora de' Monaci Benedettini di S. Sisto di Piacenza furono conferite le due Corti di *Guastalla* e *Luzzara*. Ho io letto nell' Archivio della Città di Cremona, e pubblicata una Concordia seguita nell' anno 1102. fra la celebre *Contessa Matilda*, e Imelda Badessa di quel Monasterio, intorno alla giurisdizion civile e criminale *in Castro & Curte Wardistallæ*, da cui apparisce, che fino a quel dì era durato un tal diritto presso di quelle Monache.

Pertanto un tale accrescimento s'era fatto alla potenza degli Ecclesiastici nel Secolo Undecimo, che i Re ed Imperadori cominciarono a pretendere, che niuno potesse conseguire Vescovadi e Abazie, se non prendeva l'investitura di tutti i Beni, e Stati, che dal Regio Fisco erano passati nelle Chiese, e si chiamavano Regalie. Per questa cagione crebbero a dismisura le Simonie, ed insorsero liti, e funestissime guerre fra il Sacerdozio, e l'Imperio sotto il Pontefice Gregorio VII. e i suoi Successori. Poscia sotto Pasquale II. Pontefice, non trovandosi ripiego per quetar le differenze, tanto premeva all'ottimo Papa di tagliare affatto le gambe alla peste Simoniaca, che s' era fino indotto a rinunziare più tosto ad Arrigo Quinto fra i Re, e Quarto fra gl'Imperadori, tutte le Regalie godute dagli Ecclesiastici, cioè *Civi-*

Civitates, *Ducatus*, *Marchias*, *Comitatus*, *Monetas*, *Teloneum*, *Mercatum*, *Advocatias*, *jura Centurionum*, *& Turres*, *quæ Regni erant cum pertinentiis suis*, *Militiam*, *& Castra &c.* Ma si ritrovò poi un diverso regolamento. Certo è, che rimirando noi questo magnifico apparato di potenza Ecclesiastica ne' vecchj Secoli, ci può cagionare invidia o stupore. Convien nondimeno osservare, che tante ricchezze, ed alimenti del fasto Secolaresco, non lieve nocumento recarono alla disciplina e ai costumi dei Vescovi, Abati, e Clero tutto di quei tempi. Troppo facilmente si caccia l' ambizione, il lusso, la lussuria, e la voglia di una totale libertà, che ora chiamiamo Libertinaggio, in chi abbonda di ricchezze. Non mai si diedero posa gli Abati, finchè interamente non si sottrassero dall'ubbidienza e suggezione ai Vescovi, e quasi cominciarono a pretendere di andare del pari con loro, avendo ottenuto l'uso della Mitra, e degli altri ornamenti Episcopali. Talvolta ancora essi Abati lasciavano indietro i Vescovi colla pompa della lor comitiva: il che vien toccato da San Bernardo nell'Apologia a Guglielmo Abate, scrivendo: *Quod enim, ut cetera taceam, specimen humilitatis est, cum tanta pompa & equitatu incedere, tantis hominum crinitorum stipari obsequiis, quatenus duobus Episcopis unius Abbatis multitudo sufficiat? Mentior, si non vidi, Abbatem sexaginta equos, & eo amplius, in suo ducere comitatu.* A che grado di superbia fosse anche giunto l'Abate del Monasterio di Clugnì, non importa quì riferirlo, bastando questo poco per intendere, che mal' effetto producessero in alcuni Abati le troppe ricchezze di que' tempi, e qual' uso se ne facesse allora. In che tempo cominciassero gli Abati ad usare gli ornamenti Episcopali, non è quì luogo da trattarne. Solamente avvertirò potersi sospettare di qualche finzione o interpolazione in una Carta di Tadone Arcivescovo di Milano dell'anno 866. pubblicata dal Puricelli ne' *Monum. Basilicæ Ambros.* cioè: *Insuper etiam concedimus præfato Abbati* (del Monasterio Ambrosiano), *Successori-*
 buſ-

busque ejus, sicut PRISCA CONSUETUDO ex antiquo tempore videtur, ut in Dominicis, seu in Solemnibus diebus, indutus Sandaliis, ceterisque ornamentis Episcopalibus .... in Ecclesia Beati Ambrosii divinum celebrare Officium. Certo si durerà fatica a provare esser conforme alla verità il dirsi nell' anno 866. *antica Consuetudine* l'uso degli ornamenti Episcopali negli Abati, e che l'Arcivescovo di Milano si attribuisse tanta autorità da concederli a quell'Abate. E pure tal Carta quella è, su cui principalmente si fonda il suddetto Puricelli per mostrare, che la nobil Collegiata de' Canonici ufizianti da tanti Secoli nell'insigne Basilica Ambrosiana (alla quale anche io, per Privilegio conceduto ai Dottori della Biblioteca Ambrosiana, fui una volta aggregato) avesse origine dalla condiscendenza dei Monaci, e da altri lievi principj. Del resto, da questo medesimo fonte di accresciuta potenza, e dall'avere specialmente ottenuta la podestà Secolaresca in varie Città, nacque poscia il rito, che i Vescovi novelli d' Italia in molti Luogi, coll' incontro, ed assistenza di tutto il Clero e Popolo, sotto il Baldacchino, a cavallo entrassero nella Città, andando con quella Processione alla Cattedrale. Un tale uso, perchè io non ne ho trovato vestigio prima del Mille, però lo vo credendo introdotto poscia.

A quanto s'è detto convien' ora aggiugnere, che dopo avere i sacri Pastori assunta la cura de' temporali dominj, trovaronsi anche caricati di un grave fascio di cure Secolaresche. Di tanto in tanto per bisogno de' loro Stati d'uopo era, che si portassero alla Corte Regia o Imperiale, Corte lontanissima, e per lo più ambulante. Bisognava intervenire alle Diete del Regno, e sovente corteggiare i Monarchi in varie funzioni. Da ciò avveniva, che i Vescovi ed Abati per molta parte dell'anno abbandonavano il gregge raccomandato loro da Dio, lasciandolo in mano di gente mercenaria. Succedevano poi guerre; al pari de' Vassalli Secolari, anche gli Ecclesiastici doveano somministrar la lor porzione di

sol-

ſoldati per la difeſa del Regno. Poco ciò ſarebbe ſtato: venivano forzati gli ſteſſi Veſcovi ed Abati, come altrove dicemmo, ad andare anch'eſſi all' Armata, e condurvi i loro ſudditi, e militare al diſpetto de' Canoni, che lo proibivano. Inoltre infeſtando i vicini le terre degli Eccleſiaſtici, o tentando di uſurparle, biſognava metterſi in armi, e far guerre particolari. Applicazioni veramente degne di Cherici e Monaci: gli effetti pernicioſi delle quali non occorre ch'io quì li deſcriva, potendoſi facilmente vedere nella Storia di que' tempi. S'è detta una parola della Simonia: non è maraviglia, ſe queſta preſe piede allora. Tante ricchezze nell'uno e nell'altro Clero ſiccome iſpiravano il faſto in chi le poſſedeva, così incitavano l'ambizione e la brama in altri per poſſederle, e laddove negli antichi Secoli frequenti erano coloro, che per umiltà fuggivano le Mitre e i Paſtorali, ne' Secoli baſſi molta era la folla di chi ſoſpirava le Dignità Eccleſiaſtiche; e trovando Principi, che empiamente le mettevano all' incanto, concorrevano i più a ſacrilegamente comperarle. Nè quì ſi fermò il corſo dell' umana cupidigia. Sì grande opulenza del Clero ſtava continuamente ſul cuore de' Secolari invidioſi, i quali perciò ſenza riſpetto alla Religione, agli ordini de' Monarchi, e alle ſcomuniche Romane, tutto dì ſi ſtudiavano o coll'armi, o in altre abbominevoli maniere, di divorare i Beni Eccleſiaſtici. Conveniva dunque allora anche ai Veſcovi ed Abati di aſſoldar gente oltre ai Vaſſalli, e di far guerra: il qual meſtiere quanto ſia alieno dall'umile iſtituto delle perſone ſacre, chi nol vede? Odaſi Geroo Propoſto Reicherſpergenſe, il quale circa l'anno 1160. deteſtando un tal coſtume come riprovato dai ſacri Canoni, così ſcrive nel Lib. *de corrupto Eccleſiæ ſtatu*: *Audiant hæc Epiſcopi, qui ultra & contra juſtitiam plerumque bella movent, Guerras excitant, & plerumque innocentes etiam perſonas truncari, & morte tenus male tractari præcipiunt, officiumque Militis & Sacerdotis in una perſona confundunt; Comitis & Pontificis dignitatem*

simul administrant: hostibus non tyrannizantibus, verum ea quae pacis sunt & gratiae, humiliter quaerentibus, gladios intentant, & eos occidi vel truncari praecipiunt &c. Esurimus & sitimus hanc justitiam, ut judicia & negotia Spiritualia per Spiritales; & Saecularia per Saeculares ita peragantur, ne termini a Patribus constituti negligantur. Chi legge le Storie, non senza scandalo e sdegno truova ne' passati Secoli Vescovi coll'armi alla mano, e trucidati o presi nelle battaglie: cosa che torna in disonore del Sacerdozio. Altrove dirò de' Vescovi, e degli stessi Laici e soldati, che una volta si mangiavano le sostanze dei Monasterj. In poco dirò tutto. La gran corruttela de' costumi, che nell'uno e nell' altro Clero, durante il Secolo decimo e undecimo, si mirò specialmente in Italia, e le liti fra i Re e Pastori della Chiesa, ed altri mali e sconcerti di quegli orridi tempi, se si peseran bene senza parzialità, si confesserà, che principalmente vennero dalle ricchezze degli Ecclesiastici, le quali esposte all' ambizione degli uni, alla rapina degli altri, si tirarono dietro quasi tutti i vizj, e lungamente lacerarono il seno all' Italia. Non occorre ch'io rammenti le Tragedie della Religione nel Secolo XVI, a produrre o fomentar le quali gran parte ebbe la gran copia di Beni del Clero. Ma che divenne dell' antica potenza ed opulenza de' Prelati e delle Chiese, di cui s'è parlato finora, trovandosi ora tanta differenza fra que' tempi e i nostri? A questa interrogazione si soddisfarà nella seguente Dissertazione.

Intanto abbiamo di che rallegrarci colla condizione del Secolo nostro, in cui la Chiesa gode ben meno di grandezze e titoli temporali, ma abbonda maggiormente di quiete e di pietà. Prima nondimeno di congedarmi da questo argomento, ho io prodotto il Catalogo delle Carte, che nell'anno 1366. si conservavano nell' Archivio della Sede Apostolica, acciocchè s'intenda, quanti diritti temporali godessero una volta i Romani Pontefici, e si confrontino i presenti coi passati tempi. Nè si creda alcuno, che in esso Catalogo consistano tutti i do-

i dominj e ragioni della S. Sede. Parte dell' antico Archivio della Chiesa Romana è a mio credere perito, e in quel Catalogo viene espresso quel poco che resta. In questa mia Opera ho io prodotto altri Documenti spettanti ad essa Chiesa, e tratti dal Registro di Cencio Camerario, de' quali niuna menzione è fatta in questo Catalogo. Quanto ad esso, io lo riconosco dalla Biblioteca Estense, dove si truova scritto in carta pecorina, ed è originale, s' io non erro. Il tempo, in cui fu esso fatto, si vede espresso nelle seguenti parole in fine del Codice. *Explicit iste Liber, scriptus a Fratre Alberto de Varennis, Monacho Monasterii de Caberyo Cisterciensis Ordinis Remensis Diocesis. Anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo Septimo, Indictione V. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Urbani, divina providentia Papæ Quinti Anno Quinto*. Da questo Catalogo potranno gli Eruditi ricavar non poche notizie spettanti a varj argomenti; e con esso s' ha da unire, quanto i PP. Durand, e Martene pubblicarono nel Tomo II. pag. 1226. *Veter. Scriptor. Collect.* appartenenti solamente ai tempi di Federigo II. Augusto [28].

DISSERTAZIONE SETTANTESIMASECONDA.

Delle cagioni, per le quali ne' vecchj tempi si sminuì la potenza temporale degli Ecclesiastici.

A Quali disavventure fossero una volta sottoposti i Monasterj, e massimamente i più ricchi, appena l'ho accennato nella precedente Dissertazione. Convien' ora entrare nelle viscere di questa materia, e mostrare, in qual maniera le umane vicende dall'alto grado della potenza e ricchezza riducessero i Vescovadi e Monasterj, mol-

28 Anche a piè della Dissertazione 69. si vede dato un simile avviso: utilissimo avviso, quando si consulti il vero Codice di Cencio nella Bibl. Vat. lasciando le copie ripiene di Addizioni, che scemano la fede anche alle cose certe ivi contenute.

molti ad un mediocre stato, altri all'eccidio, ed altri ad una miserabil depressione. La prima cagione s'ha da riferire all'empia cupidità de' Secolari, i quali dimenticate le Leggi della Religione e Giustizia, con quant' arte e forza una volta poterono, si studiarono di usurpare i Beni degli Ecclesiastici. Abbiam già veduto, quanto pii, quanto liberali anticamente fossero i Fedeli verso le Chiese. Ma sempre l'uman genere fu distinto in due classi, ed è tale tuttavia, cioè di buoni e di cattivi. Ne' tempi barbarici, per conto dell'Italia, prevalsero i secondi, di maniera che non è da stupire, se i Potenti allora poco scrupolo si mettessero in far suoi i Beni altrui. Quali disgrazie accadessero una volta ai Monasterj di Monte Casino, di Farfa, e del Volturno, può per se stesso raccoglierlo il Lettore, consultando le Croniche di essi esistenti nella Raccolta *Rer. Ital.* Quel che è certo, niuna Chiesa si trovò, benchè munita della protezione dei Re ed Imperadori, benchè abbondante di privilegj ed esenzioni, che non provasse le griffe di questi prepotenti. Di quà poi ebbero origine le Leggi degli Augusti *de rebus Ecclesiarum injuste invasis*, e l' intimazione in tutti i Diplomi delle pene contro gli usurpatori dei Beni delle Chiese. Veggansi le Leggi Longobardiche, i Capitolari dei Re Franchi, siccome ancora varj Concilj, che non occorre quì rammentare. Gioverà nulladimeno il recarne qualche esempio. Teneva giustizia in Pavia nell'anno 912. Berengario Primo Re d'Italia *in Regali auditorio, præsentibus Aichone venerabili Mediolanensi Archiepiscopo* (il quale dall'Ughelli, e da alcuni altri è chiamato *Attone*), *atque Johanne Ticinensi, aliisque complurimis Coepiscopis, Abbatibus, Comitibus, &c.* S'era disputato più volte di una Cappella *cum Castro*, che un certo *Wifredo* avea usurpato alla Chiesa di Reggio. *Ex hinc facta notitia adiit nostram Celsitudinem* (così parla Berengario) *venerabilis sæpe dictus Pontifex (Regiensis) Petrus, ut quia Sæculum in malo positum multas injurias fraudulenter sanctæ Dei Ecclesiæ cotidie inferre laborat &c.* Avendo il Vescovo vin-

vinta la lite, ottenne, che il Re formasse *Decretum mundiburdiale*, cioè di difesa del Vescovado di Reggio, con dichiararsene egli stesso *Avvocato e Vicario* in avvenire. Nel Decreto, che io cavai dall'Archivio de' Canonici di Reggio, non si vede il Monogramma Regio, che non si dovea mettere in simili Atti. Fu anche celebre anticamente, ed è tuttavia cospicuo in Toscana, e nel territorio di Chiusi il Monasterio di San Salvatore di Monte Amiate. Di esso molte notizie diedero l'Ughelli ne' Vescovi di Chiusi, e il Mabillone negli Annali Benedettini. Fama è, che Ratchis Re de' Longobardi lo fondasse; ma in quest'Opera ho fatto conoscere la finzione di quel Documento. Ora anche quel sacro Luogo nell'anno 1004. *mortalium invasione* era quasi *ad nihilum redactum*: laonde *Winizone Abate* fatto ricorso in Pavia ad Arrigo I. fra i Re d'Italia, che poi fu Imperadore, ne ottenne un Diploma (estratto dall'Archivio dello Spedale di Siena), per cui esso Re conferma a quel Monasterio tutti i suoi Beni, aggiugnendo: *atque ab omnium mortalium invasione tuemur &c.* Una simile disavventura toccò ad un'altro Monasterio esistente una volta nel territorio di Siena sotto nome di Santo Eusebio, e ridotto in misero stato, *eo, quod Curtes, terrasque, quas antecessores nostri ad sumptum Monachorum contulerant, pravi homines abstulissent*. Arrigo IV. fra i Re di Germania e d' Italia nell'anno 1081. stando in Roma, con suo Privilegio confermò ad esso sacro Luogo tutti i suoi Beni.

Alle disavventure delle Chiese contribuì ancora un' altra cagione, cioè, le frequenti irruzioni de' Barbari nelle Provincie d'Italia, cioè de' Longobardi, Saraceni, ed Ungheri. Quanti mali, e qual desolazione recassero i primi al Monasterio Casinense, allorchè ebbero fissato il piede in Italia, cel fa sapere la Cronica di Leone Ostiense. Anche dai Saraceni il medesimo santo Luogo fu ridotto all'ultima miseria nel Secolo nono; e quella stessa tempesta si scaricò sopra i Monasterj di Casauria, di Farfa, del Volturno, della Novalesa, ed altri mi-

 nori,

nori, ficcome ancora fopra tutti que' Vefcovadi, dove potè giugnere quel Popolo nemico de' Criftiani. Fecero peggio gli Ungheri, gente Tartarica, e fopramodo fiera,che nel DecimoSecolo ufcendo quafi ogni anno dalla Pannonia venne a faccheggiare la maggior parte delle Città d'Italia, ftragi ed incendj commettendo dapertutto. Allora fu, che i territorj di Verona, Reggio, Modena, e d'altre Città, e l'infigne Monafterio Nonantolano con altri non pochi rimafe defolato, e fin la fteffa Città di Pavia prefa fu confegnata alle fiamme, confeffando lo Storico Liutprando, tanta effere ftata la ferocia e rabbia di que' Barbari, che non ofando alcuno di opporfi, libero campo reftò loro di penetrar nelle vifcere dell'Italia. In tale occafione effendofi falvati colla fuga i più degli abitatori, e confumati dal fuoco gli Archivj di non poche Chiefe, in quell'orrida defolazione bel comodo ebbero gli empj e cattivi uomini per occupar le terre degli Ecclefiaftici. Tornata la calma, tuttochè i Cherici e Monaci ripeteffero i lor beni, o non provavano i lor titoli; o provandoli, non ottenevano fe non di rado giuftizia. Ho dato quì per teftimonio un Diploma di Berengario I. Re d'Italia, il quale nell'anno 904. donò alla Chiefa di Reggio Monte Cervario, con dire: *toto mentis affectu providentes ejusdem Ecclefiæ neceffitates vel deprædationes, atque incendia, quæ a ferociffima gente Hungrorum paffa eft*. Peggio ancora fece col celebre *Monafterio di Subbiaco* il furore de' Saraceni, perchè oltre alla defolazione di quel facro Luogo, tutto l'Archivio delle Carte reftò confumato dal fuoco. Ciò vien'atteftato da una Bolla di *Papa Leone VI.* data nell'anno 936, in cui egli conferma tutti i Beni a *Leone Abate* di quel Monafterio, chiamandolo *igne confumptum, & ab Agarenis gentibus diffolidatum, ubi non folum ea, quæ ufu five utilitate fupertulimus, concremaverunt, verum etiam & univerfa inftrumenta Chartarum &c.* E' fatta quella confermazione *pro mercede & remedio animæ noftræ, noftrique dilectiffimi filii, videlicet Alberici gloriofiffimi Principis, atque*

que

que omnium Romanorum Senatoris . Sembra che tali parole possano indicare già usurpata da Alberico la Signoria di Roma . Quivi *Leone* è chiamato *Papa Sesto* , e non *Settimo* , come vuole il Cardinale Baronio con tanti altri Scrittori . Forse non veniva allora registrato fra i veri Papi quel Leone , che nell'anno 903. ascese alla Cattedra di San Pietro , e vien dal Platina considerato come illegittimo Pontefice . S'ha da collazionare questa Bolla con altre di lui non peranche pubblicate ; perciocchè nelle già stampate si può sospettare già corretto ciò, che non si dovea correggere. Il P. Mabillone negli Annali Benedettini rapporta all'anno 938. una Bolla del medesimo Papa in favore del Monasterio Floriacense , *data anno Pontificatus Domini nostri Leonis Pontificis & universalis Papæ VI.* (*lege VII.* aggiugne il Mabillone) *in Sacratissima Sede beati Petri Apostoli III. &c.* Troviamo , che anche in quella Bolla Leone è appellato *Papa Sextus*. Probabilmente s'altri avesse data alla luce quella Bolla , avrebbe cassato quel *VI.* e posto *VII.* Che così ancora si avesse da scrivere, lo credette il Mabillone , ma saggiamente ritenne quello , che stava nella membrana . Erano sudditi del Monasterio di Subbiaco gli abitanti di quella Terra , e finchè visse Alberico Principe de' Romani , la paura di lui li tenne in dovere . Mancato lui di vita , allora scossero il giogo con usurpar anche varj diritti di quel Monasterio . Fece perciò *Leone Abate* ricorso a *Papa Giovanni XII.* e ne ottenne un forte Decreto nell'anno 958. che da me è stato pubblicato .

Le pubbliche calamità finquì accennate , e le guerre, ed altre simili traversie obbligarono una volta molti Vescovi ed Abati a vendere o livellare non pochi dei lor Beni ai Secolari . Di ciò possono far fede tanti Archivj antichi degli Ecclesiastici , e spezialmente le Carte del Monasterio del Volturno da me date alla luce . Ma questo non fu gran male rispetto all'altro , che venne da chi affatto dimenticò di essere tutore de' sacri Luoghi , e questa è la Terza cagione dello sminuito patrimonio delle

le Chiese. Imperciocchè in que' corrotti tempi abbondarono Vescovi ed Abati, i quali senza rossore, e senza timore del Giudice supremo, non si guardarono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre Ecclesiastiche, trasferendole ne' lor parenti ed amici, o vendendole per soddisfare ai loro perversi appetiti. Sopra tutto cospirarono alla rovina de' Monasterj quegli Abati Secolari, a' quali la detestabil prepotenza de' Regnanti concedeva in Benefizio que' Luoghi sacri: del che si parlerà nella seguente Dissertazione. Ma non mancarono anche Abati Claustrali, che abusarono in ciò del lor ministero. Tanti sono gli esempj di questa sacrilega licenza, che basta quì solamente additarla, pochi essendo stati i Monasterj, che andassero esenti da tale violenza. Di qua vennero tante querele, Canoni, e Decreti de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e de' Padri contro di questi scialacquatori de' Beni delle Chiese. Anche gli stessi Re ed Imperadori furono forzati a reprimere l' esecranda prodigalità di costoro; e intorno a ciò son da vedere i Capitolari dei Re di Francia. Per conto dell'Italia abbiamo un Decreto fatto nella Dieta di Pavia nell'anno 876. da Carlo Calvo Augusto, ch'io pubblicai nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* dove son queste parole: *Ut res Ecclesiasticas tam mobiles, quam & immobiles nemo invadere vel auferre præsumat. Et quæ a Rectoribus Ecclesiæ hactenus ob timorem vel favorem alicui Libellario vel Emphyteuticario jure dolose, vel cum damni detrimento Ecclesiæ amisisse videntur, ad pristinum jus revertantur.* Molto prima Lottario I. Augusto nella Legge 84. delle sue Longobardiche formò il seguente Decreto: *Si quis Episcopus aut propinquitatis affectu, aut muneris ambitione, aut caussa amicitiæ, Xenodochia, aut Monasteria, aut Baptismales Ecclesias suæ Ecclesiæ pertinentes cuilibet per emphyteusis contractum dederit, & se suosque Successores pœna multandos conscripserit, potestatem talia mutandi Rectoribus Ecclesiarum absque pœnæ conscriptæ solutione concedimus.* Veggasi ancora la Legge VII. Longobardica di Lodovico II.

Im-

Imperadore, da cui apparisce, che molti de' Vescovi peccavano in questa parte. Nè facevano di meno non pochi Abati e Monaci. Nella Cronica del Volturno abbiamo un Decreto di Adelchi, o sia Adelgiso Principe di Benevento, spettante all'anno 878. con queste parole: *Ut nullus ex nostris Optimatibus, Judicibus, aut quibuscumque Nobilibus, aut ignobilibus, qui sub nostra potestate sunt, permittant ut qualiscumque Monachus, aut Præpositus Monasterii Beati Vincentii, de rebus vel familiis ipsius Monasterii faciat quamvis obligationem, aut convenientiam &c.* Ma niuno con tanta premura si dichiarò contro di tal corruttela, come Ottone III. Imperadore, il quale nell'an. 998. pubblicò una fortissima Legge per impedire le inique alienazioni de' Beni delle Chiese in avvenire, e per rimediare alle già fatte. Chi trasgredirà questo Editto, *tamquam Rebellis judicetur*. Vedi l'Appendice ad Agnello, e la Cronica di Farfa nella Raccolta *Rer. Ital.* dov' è questa Legge.

E pure la sperienza fece conoscere, che niun' argine bastava a trattenere questo impetuoso torrente, troppo essendo torbidi e sregolati que' tempi. Doveasi inserire nel Corpo delle Leggi Longobardiche il suddetto vigoroso Editto di Ottone III. ma non si truova. Probabilmente ai Potenti di allora non piaceva una Legge, che interrompeva il felice corso della lor cupidigia. Indarno ancora nelle pie Donazioni si poneva la proibizione, che mai non potessero alienare i fondi donati. In una Donazione di *Ugo Marchese di Toscana* nell'anno 996. fatta al Monasterio della Vangadizza, ch' io ho data alla luce, noi leggiamo: *Similiter volo atque instituo, ut ille Abbas, qui in ipsum Monasterium ordinatus fuerit, & illi Monachi, qui ibidem fuerint, non habeant potestatem neque licentiam ex omnibus præfatis casis & rebus nec vendere, neque donare, neque committere, neque per libellum facere debeant &c.* Inoltre allorchè i Vescovi conferivano Chiese ai Preti, vietavano anch' essi ai medesimi ogni alienazione de' Beni Ecclesiastici. Tale cautela si osserva usata anche ne' Secoli

coli più antichi. Nell' Archivio Arcivescovile di Lucca esiste una Carta dell'Anno 770, in cui Homulo Cherico, essendogli conferita la Chiesa di Sant'Angelo, fra l' altre cose promette circa i Beni di essa *nec venumdare, neque in alia Ecclesia aut homine alienare per nullum ingenium .... licentiam pro anima nostra dare, & homines nostros libertare*. Più riguardevole è un'altra Carta del medesimo Archivio, contenente la Collazione fatta nell' anno 801. della Chiesa di San Giorgio, ch' era stata molto controversa fra Filiprando Cherico, e *Giovanni Vescovo di Lucca, & dum Domnus noster Carolus, piissimus Imperator Romam esset, etiam ipsum interpellatus sum super eumdem Johannem Episcopum*. Così dice quel Cherico, il qual poi ottenuta essa Chiesa, promette: *Et numquam habeam licentiam, nec præsumam ipsam Dei Ecclesiam S.Georgii, neque præfatas res de sub potestate ipsius Ecclesiæ S.Georgii, vel vestra, subtrahere, aut alienare &c.* Per desiderio poi, che i Beni delle lor Chiese non patissero mai naufragio, uso fu degli antichi tempi, che gli Ecclesiastici se li facessero confermare dalla Sede Apostolica, la cui autorità fu sempre venerabile, siccome ancora dai Re ed Imperadori, sperando colla lor protezione di mantenere i sacri Luoghi nel pacifico possesso de' loro stabili. E perchè solevano i Vescovi pii fondar Monasterj, o arricchire i già fatti, affinchè l'esempio virtuoso de' Monaci giovasse ai lor Popoli: poscia essi Monaci per timore, che ai buoni Vescovi ne succedesse alcun cattivo, che ritogliesse loro i Beni donati, o che qualche Abate di cattiva tempra li dilapidasse, tosto proccuravano, che simili donazioni fossero confermate dai Romani Pontefici. Ne ho prodotto la pruova in una Bolla di San Leone IX Papa dell'anno 1053, in cui conferma al Monasterio della Santa Trinità di Bari la Chiesa di San Niccolò, concedutagli da *Niccolò Vescovo* di quella Città con proibirne ogni alienazione in avvenire. Ciò non ostante, poco servivano Bolle di Papi e Diplomi d'Imperadori per reprimere i troppi abusi d'allora; perchè abbon-

bondavano i Pastori, massimamente nel Secolo X, e XI, che poco badando alla Legge di Dio, e molto ascoltando le voci dell' Interesse, dissipavano il patrimonio Ecclesiastico. Di questa detestabil' usanza un' esempio ne abbiamo in un Diploma di Ottone I Augusto, e di Ottone II suo figlio, anch' esso Augusto, dato in Ravenna nell' anno 972. Erano ricorsi i Monaci dell' insigne Monasterio di Classe ad *Onesto Arcivescovo*; e questi rappresentò agl' Imperadori: *Quoniam Sancti Apollinaris Christi Martyris Cœnobium, quod dicitur Classis, nostrorum decessorum temporibus tam per cambiacionem quam per emphiteosim ita in dissipatione positum fuit, ut ejusdem Monasterii Cœnobitæ cunctis necessitatibus indigebant*. Pertanto gli Augusti col consenso ancora *Domni Johannis summi Pontificis, nostrique spiritualis patris*, severamente proibiscono l' alienare o livellar da lì innanzi i Beni di quel Monasterio.

Parimente in Cremona *Walderico Abate* del Monasterio di San Lorenzo impunemente ne dissipava i Beni: frutto dell' essersi sottratti i Monaci alla giurisdizione de' Vescovi. Non sofferendo *Ubaldo Vescovo di Cremona* l' insolenza di quell' uomo, implorò l' ajuto di Arrigo III fra i Re, il quale ben' informato de' gravi danni inferiti al sacro Luogo da sì indegno Ministro, *in beneficium dando, & malas inscriptiones faciendo, scilicet injustas precarias, commutationes, & libellarias*: ordinò, che da lì innanzi colui non potesse più fare alcun contratto *sine licentia prædicti Hubaldi Episcopi & Successorum*. Il suo Diploma è dato in Augusta nell' anno 1040. Un' altro esempio ricavato dal Registro del Vescovo di Cremona, servirà a maggiormente dilucidare i costumi di quel Secolo, e darà anche lume alla Storia. Consiste questo in altro Diploma del suddetto Arrigo, già divenuto Imperadore, dato circa l' anno 1046. (perchè vi manca la Data in quel Registro), da cui impariamo, che *Imperatoris divæ memoriæ Chuonradi Imperatoris Augusti genitoris nostri tempore, Domnus Landulfus* (Vescovo di Cremona) *gravi infir-*

mitate

mitate correptus, in ipsa infirmitate longum protraxit vitam. In cujus longa ægritudine sua Ecclesia non modicam passa est jacturam, maxime a Girardo Heriberti Mediolanensis Archiepiscopi nepote, qui audacia patrui sui, qui omne Regnum Italicum ad suum disponebat nutum, superbe levatus, quicquid sibi placitum erat, justum aut injustum, potestative operabatur in Regno. Invasit itaque Cortem & Plebem de Arciaco contra voluntatem, & sine permissione multum diuque ægrotantis Episcopi. Qui cum liquisset infima, & migrasset ad superos, successit ei Hubaldus Episcopus, noster in omnibus fidelissimus. Cui cum necesse esset ad Episcopalem Consecrationem accedere, ab Archiepiscopo ut consecraretur impetrare nequaquam valuit, nisi Plebem & Cortem, quam injuste, & potestative invaserat, Nepoti suo concederet. Cumque in longum pro hac intentione ejus protelaretur Consecratio, non sponte, sed coacte concessit quod petierat. Seguita a dire, che ricorso Ubaldo all' Imperador Corrado, ne ottenne più Lettere ed ordini ad Eriberto Arcivescovo, perchè restituisse quella Corte. *Quod numquam impetrare valuit; sed Diabolico instinctu, cui a cunabulis (sicut omnibus tam Italicis quam Teutonicis patet) deservierat, ejus legationem vilipendens, superius dicta detinuit, & alia multo majora ad Genitoris* (cioè di Corrado Augusto) *dedecus & vilitatem, invadere non formidavit, scilicet Plebem de Misiano &c. eo autem in Regno veniente, cum comperisset, quod Archiepiscopus violata fidelitate, quam illi fecerat, Regnum sibi invadere moliretur, Girardo instigante, & ei omnino suffragante, omnia prædicta, sicut reo Majestatis, & proscriptione digno, juste ei abstulit. Sed Genitore nostro de Regno recedente, iterum omnia invadere non timuit, spreta ejus reverentia & timore.* Pertanto esso Imperadore Arrigo ordina, che tutto sia restituito alla Chiesa di Cremona. Serviranno tali notizie a far meglio conoscere Eriberto Arcivescovo di Milano, e perchè fra lui, e Corrado Augusto, insorgesse quella strepito-

pitosa discordia. Certo è, che i Tedeschi il trattavano da *Tiranno*. Nè solamente i suddetti due Vescovi di Cremona Landolfo e Ubaldo provarono le griffe de' Potenti, ma dovette anche farne pruova *Odelrico* loro Anteceffore, avendo io prodotto un Diploma di Ottone III. dell' anno 992. da cui risulta, che anche quel Vescovo avea ricercata la Regia protezione, *eo quod a pravis hominibus multa pateretur adversa*. Aggiungasi ora un Diploma del suddetto Arrigo fra gl'Imperadori Secondo dell' anno 1047. in favore dell' insigne Monasterio di S. Zenone di Verona, dove toccando con chiare parole l' empio abuso di quel Secolo, scrive: *ammonemus etiam Abbatem, qui praest, ejusque Successoribus interdicimus, ne res stipendiarias alendis Monachis dedicatas de sinu Monasterii rapiant, & Saecularibus in beneficium tribuant: quia pia Religio reclamat, si Servi Dei tabescunt inopia, & qui non debent, eorum ditescant copia*.

Anche i Sommi Pontefici, e con premura maggiore, faticarono per tenere in freno i dissipatori del patrimonio Ecclesiastico, e per costrignere gli usurpatori alla restituzione del maltolto. In una Bolla di Vittore II Papa dell' anno 1055, ch' io ho ricavato dagli Annali MSti di Pellegrino Prisciano, si vede, che quel Pontefice confermando tutti i Beni alla Chiesa di Ferrara, e a *Rolando Vescovo d' essa*, annulla, *quidquid Gregorius dissipator potius, quam Rector ipsius Ecclesiae, chartis aut superscriptionibus composuit, vel scribi rogavit*. E presso l' Ughelli esiste un Diploma del poco fa mentovato Arrigo Imperadore dell' anno 1047. dove anch' egli esibisce il suo ajuto al predetto Vescovo Rolando, *ut bona ejusdem Ecclesiae Rectorum desidia, & malefactorum violentia longo tempore amissa, possent recuperari*. Dalle quali cose può intendere il Lettore, quanto in que' tempi si fosse diffuso un somigliante detestabile abuso. Nel susseguente Secolo Alessandro III Sommo Pontefice forte s' adirò, e giustamente, contro di *Guido Abate* del Monasterio di S. Prospero di Reggio (ora di S. Pietro),

tro), non ſolo perchè foſſe ſtato aderente degli Antipapi *Ottaviano*, e *Guido Cremenſe*, appellato *Cremando* da eſſo vero Papa, ma perchè aveſſe dilapidato con iſtraordinaria malvagità i Beni del ſuo Monaſterio, *ita ut tectum Monaſterii, quod plumbeum erat, eruiſſe dicatur, & in gulæ voracitate illius pretium diſſipaſſe*. Il perchè con ſuo Breve circa l' anno 1167. ordinò, che Guido foſſe rimoſſo dall' ufizio, e ſoſtituito un' altro Abate. Così circa l'anno 1180. ſi vede davanti ai Giudici delegati dal Papa la Petizione de' Canonici di Reggio contro del loro Propoſto, *quem dicimus Res Eccleſiæ male adminiſtrare ſæpius in damnum Eccleſiæ & Canonicorum jam per decem annos ſuæ Præpoſituræ; & res mobiles ſine conſenſu Canonicorum ac Maſſariorum Eccleſiæ indebite dando vel alienando, & terrarum Eccleſiæ cambia faciendo ſine eis*. Molte liti ancora furono nel Secolo XI. fra Guglielmo Conte di Toſcana, e Guido Veſcovo di Volterra, per Beni della Chieſa occupati da eſſo Conte, onde erano venute guerre ed ammazzamenti. Reſtò di ſotto il Veſcovo. Ma trovandoſi in Firenze Niccolò II Papa nell' anno 1060, e con eſſo lui *Ildibrandus Abbas Monaſterio* (Romano) *Sancti Pauli*, che fu poi Gregorio VII Papa, ricorſe a lui il Veſcovo, e per mezzo ſuo ottenne la reſtituzione di alcune Caſtella e Beni: come s' ha dalla Carta, ch' io ho dato alla luce.

Oltre alla violenza, non mancarono altre arti ad alcuni Secolari per prendere, e non rilaſciare mai più i Beni delle Chieſe. Tal fu quella maniera, di cui s' è parlato nella Diſſert. LXVII. cioè d' impetrare a titolo di Livello, Cuſtodia, o Locazione perpetua, i fondi, le Corti, e le Caſtella degli Eccleſiaſtici. Ordinariamente il Contratto ſi faceva per la vita degl' impetranti, o per li figlj, e nipoti, cioè ſino alla terza generazione, dovendo poi que' Beni ritornare alla Chieſa diretta Padrona. Ma i prepotenti facilmente dimenticavano queſti patti, e o ſia che con nuovi doni guadagnaſſero i nuovi Prelati, o pure che adoperaſſero la forza,

za, non si veniva mai da essi alla restituzione. Avea *Berardo Abate di Farfa* consegnata la Rocca di Tribuco a *Crescenzio Conte* (forse della Sabina), affinchè la difendesse, con patto di renderla compiuto che fosse un' anno. Il Conte avea dato de' pegni per l'esecuzion del Trattato con uno Strumento dell' anno 1050, ch' io ho pubblicato, e in cui si leggono queste parole: *Quam reddere vobis debeo in anno expleto in Carnem-laxare*. Significa questo nome il *Carnevale*, o come dicono i Fiorentini, il *Carnovale*, cioè i giorni, che son vicini al principio della Quaresima. Sappiamo ancora, ch' essi Fiorentini una volta lo chiamavano *Carnasciale*. Se chiedi l'origine di quella voce, ti dirà Adriano Polito: *Carnovale, quasi Carne vale, o perchè prevaglia, e se ne mangi assai, o per il bando, che da quel giorno in su si dà alla Carne proibita dalla Quaresima*. Il Ferrari all' incontro scrive, essere *Carnovale* lo stesso che *Carnalia, scilicet Festa: ut Saturnalia, Liberalia &c.* Del loro parere fu Egidio Menagio. Per difetto di Erudizione Ecclesiastica non colpirono questi Eruditi nel segno. Imperciocchè una volta fu in uso presso di molti, e particolarmente de' Monaci, il cessare di mangiare carne ne' giorni precedenti alla Quaresima, ne' quali oggidì la gola del Popolo fa maggior festa, e si proccura ogni sorta di allegrie. Si stupirà taluno al sentire, esserci stati tempi, ne' quali prima della Quaresima i Cristiani si astenessero dalle carni. Certo è nondimeno questo fatto, e da molti si praticava, essendo a noi venuto un tal Rito dalla Chiesa Greca. Cioè solevano i Greci per tutta la Settimana di Settuagesima cibarsi di carni, ed anche nella Domenica da noi chiamata la Sessagesima. Nel seguente Lunedì, e resto della Settimana, e nella Domenica di Quinquagesima, non era permesso il mangiar carni, e solamente si usavano uova e Latticinj. Però la Settimana della Sessagesima dai Greci vien chiamata *Apocreos*, cioè *Carnisprivium*. Poi nel Lunedì dopo la Domenica

di Quinquagesima si guardavano anche dall' uova e Latticinj. Questo Rito nel Secolo Settimo e Ottavo dell' Era nostra a poco a poco s' introdusse in varj Monasterj, ed anche in alcune Chiese, di modo che persone v' erano, che dopo la Domenica di Sessagesima, ed altre fin dopo quella di Settuagesima rinunziavano ai cibi di carne, per superar gli altri nell' astinenza, usando nulladimeno uova e latticinj fino al principio della Quaresima. Di quà venne, che presso gli Scrittori de' Secoli bassi, ciò che noi appelliamo *Carnevale* o *Carnovale*, era detto *Carnisprivium*. Presso gli Spagnuoli nella Messa Mozarabica si legge *Dominica ante carnes tollendas*, cioè la Domenica della Settuagesima. Perciocchè alcuni dopo essa Domenica, altri dopo la Sessagesima, ed altri dopo la Quinquagesima cominciavano l' astinenza dalle carni. Tuttavia in Ispagna, per attestato del Covaruvia, il Carnovale è corrottamente chiamato *Carrastollendas* in vece di *Carnes tollendas*. La voce *Carnisprivium*, di cui abbiamo parecchi esempli, fu introdotta da' Monaci e Cherici. Il resto del Popolo, e molti ancora del Clero, ciò nonostante, seguitavano a cibarsi di carni fino al principio della Quaresima. Però *Carnevale* furono appellati que' giorni, perchè si dava l'*Addio alla Carne*; siccome ancora *Carne-levamen* dal *Levar via le Carni*: dalla qual voce si potè anche formare *Carnevale*. Presso l' Ughelli in una Carta del 1195. Tom. VII. pag. 1321, e presso Romualdo Salernitano nella Cronica Tom. VII. pag. 241. *Rer. Ital.* leggiamo *Carne-levamen*, e *Carnis-levamen*: voci significanti, non già il principio della Quaresima, ma i dì precedenti. Di quì intendiamo, che voglia dire nella Carta sopra accennata *Carnem-laxare*, cioè *Lasciar la Carne*, lo stesso che *Carnevale*. Probabilmente da *Carne laxare*, mutato l' ordine delle Lettere, si formò *Carnasciale* de' Fiorentini. In una Carta di Vitale Faledro Doge di Venezia, scritta l' Anno 1094. Tomo XII. pag. 253. *Rer. Ital.* v' ha una pensione da pagarsi *ad Nativitatem Dominicam, altera ad Carnis laxa-*

xationem. Che se alcun pretendesse nata quella voce da *Carne* e *Scialare*, io non l'impugnerei.

Torniamo a Crescenzio Conte, che dovea restituire la Rocca di Tribuco dopo un'anno alla Badia di Farfa. Ma rincresceva troppo a quel Potente di restare spogliato di quella Fortezza: però non è da stupire, se rimasero deluse le speranze de' Monaci. Nella Cronica di Farfa pag. 509. Gregorio Monaco scrive: *Crescentius Octaviani filius invasit Castellum hujus Monasterii. quod nominatur Tribucum, & Monacho ibi invento nares abstulit. Et donec vixit, in ipsa violentia permansit, & filios suos in ea contumacia reliquit ab introitu Domni Leonis Papæ usque ad introitum Domni Nicolai Papæ*, cioè dall'anno 1049. fino al 1059. Poscia aggiugne: *Filii autem Crescentii Comitis fecerunt diffinitionem cum Domno Berardo Abbate de Castello Tribuco*: cioè fu costretto l'Abate a lasciar loro la metà di quel Castello, come costa dallo Strumento ch'io ho tolto alle tenebre. Veggansi ancora le querele dei Monaci di Casauria ad Agostino Cardinale nell'anno 1104, e a Lottario Augusto nel 1136, e a Ruggieri Re di Sicilia nel 1139. nella Par. II. del Tomo II. *Rer. Ital.* contro gli usurpatori de i Beni di esso Monasterio. Infatti costumarono sempre i Cherici e Monaci di ricorrere per questo ai Re ed Imperadori, come Avvocati delle Chiese, e donatori dei lor Privilegj. Perciò essendo venuta a Reggio nell'anno 1136. *Richeza*, o sia *Richenza* Imperadrice, Moglie di Lottario II. Augusto, e tenendo essa un Placito *ad justitiam faciendam*, i Canonici di quella Città dedussero davanti ad essa le lor querele contro varj usurpatori dei lor Beni. Perchè citati costoro, non comparvero, fu dai Giudici proferita Sentenza (l'ho io data alla luce) contro d'essi, e pubblicato il Bando dell'Imperadore e Imperadrice per sicurezza di essi Canonici. Ma sovente accadeva, che gli Ecclesiastici corressero quà e là, per ottener giustizia, e in niun luogo la trovavano; e quand'anche i Re ed Imperadori la facevano, appena erano essi partiti, che tornavano le cose nella confusio-

ne di prima. Da una Carta dell'Archivio de' *Benedettini di S. Pietro di Modena* dell'anno 1147. apparisce, ch'essi Monaci erano Signori del Castello di *Adiano* nel Frignano. Fu loro tolto, e così altri loro Diritti da varj Secolari. Il perchè nell'anno 1129. reclamarono *apud Dodonem Episcopum Mutinensem*. Egli non diede sentenza. Nel 1136. in Reggio portarono i medesimi richiami alla suddetta *Imperadrice Richeza*; ma senza frutto. Poi nel suguente anno ricorsero a *Ribaldo Vescovo di Modena*, e al suo Sinodo; e gittarono le voci. Finalmente nell'anno 1145. trovandosi in Modena *Hildebrandus per gratiam Dei Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis*, & *Apostolicæ Sedis Legatus*, porsero a lui il Libello delle lor querele; ma senza sapersi qual frutto ne riportassero.

Tanta facilità una volta nell'uno e l'altro Clero di malmenare i Beni delle Chiese, e massimamente allorchè ne faceano permute coi Secolari, nulla curando non pochi Ecclesiastici, se ne veniva grave detrimento a'sacri Luoghi: cagion fu, che i Canoni, e i Principi più si accordassero in esigere, che le persone di Chiesa non potessero permutar Beni senza l'evidente utilità della Chiesa. A fin dunque d'impedire le frodi in tali Contratti, s'introdusse questo lodevol regolamento, che i Vescovi ed Abati inviavano i lor periti, ed altri il Conte del Luogo, che stimassero le terre e le fabbriche, ed affermando essi, che la permuta tornerebbe in vantaggio della Chiesa, allora si faceva. Più esempj di questa usanza, nata non già ne'vicini passati Secoli, ma negli antichi, ho io prodotto in varj siti di quest'Opera. Qui nondimeno alcuni ne vo' produrre presi dall'insigne Archivio dell'Arcivescovado di Lucca. Vedesi ivi Permuta di Beni, fatta nell'anno 883. fra *Gherardo Vescovo* di quella Città, ed *Eriteo Scabino*, e v'è notato: *Et super hanc commutationem secundum Legem tu qui supra Gherardus Episcopus direxisti Missos vestros, idest Theuperto seo Petrus. Et Adalbertus Comes direxit Missos suos, idest Adalfredi Scabino &c.* Quegli, che

che quì è chiamato *Adalbertus Comes*, altri non è, che *Adalberto Marchese e Duca di Toscana* in que' tempi, il qual' anche era *Conte di Lucca*, e di cui ho io molto parlato nella Parte prima delle Antichità Estensi. Ma ecco un' altro più antico documento, spettante all'anno 782. cioè lo Strumento di Permuta fra *Allone Duca di Lucca*, e i Rettori di due Chiese, dove son da avvertire le seguenti parole: *Ubi supradicto cambio ad partibus secundum Legem accessit Ghiso Misso nostro unam cum Deum timentes homines, idest Waluccio &c. Senioris hominis, eorum fides amittitur, qui previdere secundum Edicti paginam, quod meliore cambio ad parte ipse Ecclesie da me acceptu est*. La parola *Edictum* indica le Leggi Longobardiche. In un'altra pergamena originale del suddetto Archivio scritta nell'anno 862. si legge: *Manifestus sum ego Hildeprandus in Dei nomine Comis* (che Cosimo dalla Rena sospetta essere stato Duca di Toscana; io solamente Conte di Lucca) *filio bo. me. Heriprandi, quia convenit mihi una tecum Hieremias, gratia Dei hujus sanctæ Lucensis Ecclesiæ humilis Episcopus germano meo, uti inter nos de aliquantis Casis & rebus commutationem facere deberemus &c. Ubi & super hanc commutationem Domnus noster Hludovvicus Imperator direxit Missos suos, idest Teudilascius &c.* Anche nel Principato di Salerno si osservava il medesimo stile, costando ciò da un Documento dell'anno 882. nella Cronica del Volturno, dove i Monaci dicono: *Sed dum intelleximus, quod res ipsas nullo modo dare possemus sine notitia Principis, seu Judicis, vel Misso ejusdem Principis: sic perrexi in præsentia Domni Guaimarii gloriosi Principis, & postulavi clementiam ejus, ut licentiam mihi daret &c.* Ecco quanta cura aveano una volta gli stessi Imperadori e Principi, acciocchè non s' inferisse danno ai sacri Luoghi da que' medesimi, che maggiormente avrebbero dovuto conservarne i Beni. E durò ben molto questo ritegno in alcuni paesi. Nell'Archivio suddetto di Lucca esiste Carta di Permuta fatta nell'anno 970. da Ade-

T 3 longo

longo Vescovo di quella Città: *ubi & super hanc commutationem secundum Legem Hugo Marchio direxit Missum, id est Inghefredus Judex Domni Imperatoris: & tu qui supra Adelongus Episcopus direxisti Missum tuum, idest Urso Presbytero & Vicedomino*. Ma si avverta, essere bensì stata osservata questa Legge in Toscana, e in qualche altro paese, ma in molti altri fu negletta, anzi conculcata. Purchè avesse forza chi avea poca coscienza, non si lasciava far paura dalle Leggi umane; e però di quà venne un gran detrimento ai Beni delle Chiese.

Inoltre non lievemente s'indebolì la potenza degli Ecclesiastici sotto Federigo I. Imperadore, non già ch'egli con aperta violenza la reprimesse; ma perchè pose degl' impedimenti, affinchè essa non crescesse. Già s'è veduto, che per più Secoli anche il Clero Secolare e Regolare potè procacciarsi Castella e Feudi, con esercitar ivi i Diritti Regali per concessione dei Re ed Imperadori. Aggiungasi, che quando essi Monarchi, Duchi, Marchesi, e Conti concedevano Feudi ad alcuno, solevano anche dargli facoltà di poter lasciare alle Chiese quelle Terre o beni: il che si appellava *Judicare pro Anima*, ed assaissimo fruttò ai sacri Luoghi, frequentemente in dominio d'essi colando nuovi Feudi e Regalie. Ma col tempo trovarono gli Augusti un troppo rilevante detrimento a' proprj interessi, perchè era cresciuta cotanto la potenza degli Ecclesiastici, che già faceano guerre, e moveano sedizioni e ribellioni, e ogni dì più s'andava sminuendo la porzione de' Secolari: pensarono di mettervi argine per l'avvenire. E che di ciò qualche disegno si formasse fin sotto Arrigo Imperadore IV. e Re V. circa l'anno 1115. abbastanza lo scuopre Placido Monaco del Monasterio Modenese di Nonantola, avendo egli composto verso que' tempi un Libro intitolato *de Honore Ecclesiæ*, dato alla luce dal P. Pez Par.II. Tom.II. *Thesaur. Anecdot.* Così intitola egli il cap.91. *Contra eos, qui dicunt: tanta donantur Ecclesiæ, ut Regno vix pauca remaneant*. Ivi dic'egli:

Sunt

Sunt vero quidam ſimplices, dicentes: ſi ita hæc permanſerint, Eccleſia omnia terrena obtinere poterit. Riſponde quì il Monaco: *Quibus quid reſpondendum eſt, niſi illud, quod Dominus de virginibus ait: Non omnes capiunt verbum iſtud? Quando enim, quæ ſua ſunt, Eccleſiæ dabunt, qui ea ipſa, quæ antiquitus poſſidet, auferre conantur?* Se Placido con tale riſpoſta ſoddisfaceſſe alle obbiezioni del ſuo tempo, laſcerò eſaminarlo ad altri. Non ſolamente tante Regalie, tanti ſtabili, ed altri Beni erano allora devenuti alle Chieſe, ma anche i lor terreni, villani, e Livellarj godevano non poche eſenzioni e privilegj, talmente che nè pagavano tributi, nè concorrevano alle pubbliche neceſſità. Si può credere, che i Laici miraſſero di mal'occhio tanta abbondanza di Beni, e Beni privilegiati. Anche ai Re, e alle Comunità dovette ciò parer greve. Per teſtimonianza di Landolfo juniore Storico cap. I. della Storia Tomo V. *Rer. Ital.* Corrado Re d'Italia ſul fine del Secolo XI. allorchè il Prete Liprando era per andare a Roma, gli diſſe: *Cum ſis Magiſter Patarinorum* (così allora ſi nominavano gli aderenti al Papa) *quid ſentis de Pontificibus & Sacerdotibus Regia jura poſſidentibus & Regi nulla alimenta præſtantibus? Et Presbyter ipſe abſque ullo rancore in beneplacito Dei & ipſius Regis reſpondit.* Ma non riferiſce lo Storico ciò, ch' egli riſpondeſſe, e certamente eſſo Re Corrado era divotiſſimo della Chieſa Romana, ed ottimo Principe. Queſte ed altre coſe paſſavano per mente agli Auguſti, quando Lottario II. Imperadore nell'anno 1136. nella Dieta generale di Roncaglia pubblicò una Legge, che abbiamo nel fine delle Longobardiche, dove ſon riprovati *Milites* (cioè i Vaſſalli) *qui ſua Beneficia paſſim diſtraherent, ac ita omnibus exhauſtis, ſuorum Seniorum ſervitia ſubterfugerent.* E però fu decretato: *Nemini licere beneficia, quæ a ſuis Senioribus habent, ſine ipſorum permiſſione diſtrahere &c.* Ma Federigo I. giudicò, che queſto non baſtaſſe al biſogno pubblico: laonde anch' egli nell'anno 1158. pubblicò

una Legge, registrata nel Codice *de Feudis* Tit. 55. e da Radevico riferita nel lib. II. cap. 7. colle seguenti parole: *Ut nulli liceat Feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro Anima judicare* (cioè lasciare alle Chiese) *sine permissione illius Domini, ad quem Feudum spectare dignoscitur*. Aggiugne di più: *non solum in posterum, sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hactenus perpetratas, hac præsenti sanctione cassamus*. Non proibì egli espressamente il lasciare i Feudi alle Chiese, richiedendo solamente, che vi concorresse la permissione del Signore, o sia del diretto Padrone; ma dovea egli pensare di non voler quì accordare questa permissione. E per verità da lì innanzi dei Feudi, spettanti all'Imperio o Regno, pochi ne passarono alle Chiese; e molti anche de' passati furono ad esse ritolti. Forse Federigo in formar questo Decreto teneva gli occhj aperti sopra i Beni donati dalla celebre Contessa Matilda alla Chiesa Romana, per li quali furono poi gravi controversie fra essa Chiesa e lui. E non è improbabile, che fra i motivi segreti, per li quali si alienò l'animo di Adriano IV. Papa da Federigo, v'entrasse ancor questo.

Si dee anche aggiugnere, che lo stesso Federigo I. mosse lite a varie Chiese per li Beni e Castella possedute da esse. Nell'Archivio de'Canonici di Padova esiste un' Accordo conchiuso fra esso Imperadore, e Giovanni Vescovo di Padova nell'anno 1161. sopra la Pieve di Sacco ed altri Luoghi, che già erano di quel Vescovado, messi in lite dallo stesso Federigo. Per non poter di meno, il Vescovo accordò: *Quod Domnus Imperator habeat Plebem de Saccho cum suis appendiciis &c. & Curtem Pendiis &c.* Il resto fu lasciato al Vescovo. Truovo parimente, che lo stesso Federigo I. non solamente continuò a voler dare agli Ecclesiastici l'Investitura dei lor Beni, ma anche ad esigere da essi *Sacramentum fidelitatis cum hominio*, inserendolo ne' Diplomi: il che non truovo mai usato ne' Secoli precedenti.

Di

Di questa sua risoluzione ho io osservato qualche vestigio in una Carta, peraltro difettosa, dell'Archivio del Monasterio di San Zenone di Verona. Conferma egli tutti i Diritti e Beni a quel Monasterio circa l'anno 1159. con dire: *Ipsumque Abbatem, suscepta ab eo debita fidelitate cum hominio, de omni honore & jure suo sollempniter investivimus.* Ma forse quella Carta, priva delle Note, non merita riflessione; nè i sacri Pastori dovettero volersi accomodare a questa *Fedeltà* e *Hominio*; e infatti io non ne ho trovato altro esempio. Molti bensì ne ho veduto, ne' quali egli fu solito di aggiugnere quella Formola non usata in addietro: *Salva per omnia Imperiali Justitia.* Truovasi questa in un Diploma del medesimo Imperadore dell'anno 1159. in favore dei Monaci Benedettini di San Pietro di Modena. E in un'altro del 1160. in favore del Vescovado di Reggio, dove son le seguenti parole: *Ac res Ecclesiarum, quas per totam Italiam violentorum quorumdam manus diripuerunt, suis Ecclesiis restituere vehementer volentes.* Finalmente in un terzo conceduto nell'anno 1160. da esso Federigo a *Garsendonio Vescovo di Mantova*, e alla sua Chiesa, riconoscendo anche ivi, ch' essa Chiesa *bonorum suorum diminutionem & consumptionem a multis passa est.* Quel che è strano, nella Lettera, con cui dell'anno 1155. esso Federigo restituì la Città di Tivoli al Romano Pontefice, si legge *Salvo super omnia Jure Imperiali*, come s' ha dagli Annali del Cardinal Baronio a quell'anno, e dalla Vita di Papa Adriano quarto nella Parte prima del Tomo III. *Rerum Italicarum.* Torniamo alla Legge di Federigo I. che di sopra accennammo. Se mal non m'appongo, tanto a cagion di essa, che per le controversie insorte dipoi fra il Sacerdozio e l'Imperio, da lì innanzi le Chiese d'Italia poco o nulla profittarono per conto dell'acquistare o aumentar le Regalie in loro vantaggio. Anzi, che dico profittarono? Resta ora da dire, che la lor potenza e ricchezza venne sempre più calando; e ciò per la congiura delle Città Italiane, nelle quali si esal-

esaltò una smisurata voglia di stendere l'ali del dominio. Questa a me sembra essere stata l'ultima e più concludente cagione, onde sia proceduta l'estenuazione del patrimonio Ecclesiastico. Aveano preso forma di Repubblica nel Secolo XII. le più delle Città Occidentali d'Italia; e perchè ciascuna aspirava a godere quell' ampiezza di Contado e Distretto, che goderono gli antichi Conti, cioè i Regj Governatori d'esse Città, e questo si trovava ritagliato in varie parti, perchè diviso ne' Conti rurali, ne' Vescovi, Abati, e Rettori di Chiese: ad altro non pensarono, che a ricuperar que' diritti, e a signoreggiare in tutta l'antica estensione del loro Contado. Sul principio non usarono se non di rado la violenza; ma allettarono i Vescovi ed Abati a sottoporre i lor sudditi alla Repubblica, per godere del patrocinio della Città fra le turbolenze di allora. Fu edificato dalla Contessa Matilda, e da Beatrice sua Madre nelle montagne di Modena il Monasterio di San Claudio nel Luogo di *Frassinoro*, al quale, non so come, furono dipoi suggette dieci o dodici Ville. Mal volentieri sofferiva il Comune di Modena quella Signoria; e però nell'anno 1173. come già feci vedere nella Differt. XLVII. indussero *Guglielmo Abate* di quel Monasterio a permettere, che gli Uomini suoi giurassero suggezione al Comune di Modena, *sicut homines Mutinenses &c.* Nel progresso del tempo o con pretesti, o per giuste cagioni, esso Comune s'impadronì affatto di quelle Terre, esentando l'Abate dal fastidio di governar que' Popoli. Anche i *Vescovi di Modena* signoreggiavano in alcune Castella di questo Contado; ed altri similmente erano sottoposti al *Monasterio Nonantolano*; ma questi tutti a poco a poco vennero in dominio della Repubblica Modenese. Vedi la suddetta Dissertazione XLVII. Non si può pensare, che i Vescovi ed Abati sofferissero volentieri la perdita di que' loro Diritti; ma per cagione delle frequenti guerre, e de' pericoli, che s' incorrevano in quei sconcertati tempi, erano forzati a tollerare e tacere. Fors' anche perchè non

non potevano in quelle turbolenze difendere quelle giurisdizioni, giudicarono meglio di lasciarne la difesa alla lor Città, come più potente.

Succederono poscia tempi sereni, ed allora si alzarono le querele dell'uno e dell'altro Clero contro del Comune di Modena, le quali ebbero fine solamente nel 1227. con avere il Vescovo di Modena, e l'Abate di Frassinoro rinunziato alle lor pretensioni, stante la cessione fatta dal Comune ad esso Vescovo di alcuni poderi, canali, mulini, ed altri comodi, e inoltre con due mila lire Imperiali, colle quali esso Prelato comperò varie terre in Porcile. Più tardi seguì l'aggiustamento fra il suddetto Comune, e l'Abate di Nonantola, cioè nel 1262. avendo i Modenesi sborsata grossa somma di danaro da investirsi in varj poderi, che goderebbero in avvenire i Monaci.

Ciò, ch' io ho notato intorno alla sola Città di Modena, può appartenere a moltissime altre Città d' Italia. Perchè se una di esse prendeva qualche risoluzione in vantaggio proprio, o per accrescimento della sua potenza e decoro, e con pubblico Editto lo fissava, anche le confinanti, e poscia altre solevano valersi di quell' esempio per fare altrettanto. E però si può giustamente sospettare, che non operassero di meno altre Città, con giustizia, o senza, per far suoi i Beni delle Chiese, benchè forse non tutte imitassero poi l' esempio de' Modenesi, con quetar gli Ecclesiastici a forza di danaro. Ma nè pur questo bastò alla Comunità di Modena. Erano a dismisura cresciute nel Contado di questa Città le terre, che i Secolari riconoscevano con titolo di Livello o Feudo dalle Chiese nella forma, che altrove ho spiegato, e ne pagavano annuo Canone, o prestavano servigio. Alla Repubblica di Modena nojoso e insieme perniciosa riusciva questo non lieve aggravio del Popolo, e de' terreni; e perciò tutto fecero per levar tutti questi *Feudi*, *Precarie*, e *Livelli*, e rendere libere le terre: il che spezialmente fu fatto almeno per dieci miglia intorno alla Città. Si camminò in

in questo con placida maniera, cioè colla *Francazione*, come dicono, pagando un tanto per una volta sola. Truovasi per tanto negli Statuti antichi di Modena dell' anno 1221. *Nullus de cetero audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri Vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio, quod excogitari possit &c.* E nel 1327. si legge quest'altro Statuto: *Quod nulla persona de Civitate Mutinæ, vel districtu possit vel debeat vendere, donare, seu alienare, seu aliquo modo, vel titulo, vel caussa transferre, seu in ultima voluntate quoquo modo relinquere aliquam rem immobilem, nec de rebus immobilibus, vel nominibus debitorum, cedere, relinquere, vel legare alicui personæ, Collegio, vel Universitati, quæ non sit supposita jurisdictioni Communis Mutinæ, & non subeat onera & gravamina cum Communi & hominibus Civitatis Mutinæ. Et quod aliqua estimatio, vel in solutum datio de bonis seu rebus immobilibus non possit fieri pro dictis talibus personis, Collegiis, & Universitatibus, nisi hoc fieret de licentia Consilii Generalis*. Più sotto proibiscono ancora il lasciare l' usufrutto, ed aggiungono: *Salvo quod qualibet persona possit donare & dimittere pro anima sua quocumque titulo, & alienare res mobiles, & pretium de mobilibus percipiendum. Item fructus & reditus immobilium futuros & percipiendos, & ipsis per decem annos ad plus post mortem relinquentis &c.* Si eccettuano da tale Statuto *Discus pauperum mendicare erubescentium, atque Hospitalis Domus Casæ Dei &c.*

Ma non ebbe effetto un tale Statuto, o perchè la Consuetudine più potente abolisse la Legge in un Popolo libero, o perchè fosse rivocato, perchè troppo contraria alla libertà della gente pia, e alla dignità de' Luoghi sacri. Esso nondimeno è tuttavia in vigore negli Stati della Serenifs. Repubblica di Venezia. La Storia poi a chi legge somministra molte altre simili controversie fra i Principi, e Vescovi, e Abati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe (come diceano) sostanze e ricchezze lasciate alle Chiese, o per impedire,

che

che maggiormente non si arricchissero; e per lo contrario difendendo gli Ecclesiastici i lor diritti, Libertà, e Privilegj. Nella qual battaglia ora gli uni ora gli altri soccombevano a misura delle forze maggiori o minori, e secondochè persuadeva lo sprezzo o il rispetto della Religione. Giunse a tanto il Popolo di Reggio, che sotto gravi pene proibì, che alcuno de' Secolari, Artisti, Agricoltori prestasse verun servigio, o facesse alcun lavoriere al Vescovo della Città, come s' ha dalla Cronica di Reggio nel Tom. VIII. pag. 1147. *Rer. Ital.* Però in alcune Città venne meno affatto il dominio temporale de' sacri Pastori, e tolte loro furono a poco a poco tutte le Castella, Rocche, e Regalie. Il Patriarca di Aquileja più lungo tempo che gli altri fra que' turbini tenne salda la sua potenza; ma in fine dalla contraria fortuna delle guerre abbattuto provò la sorte comune degli altri: così che oggidì in Italia pochi troviamo de' Vescovi, Abati, e Capitoli di Canonici, che godano Regalie e Feudi Imperiali. Dio ha solamente conservata nel suo splendore la Chiesa Romana, dopo avere anch' essa sofferte lunghe e gravi tempeste [29]. Nulladimeno si vuol' avvertire, che quantunque gran copia di Stati e Beni sia fuggita fuor delle mani degli Ecclesiastici, non per loro colpa, ma per l' ambizione e prepotenza altrui: pure fra essi non furono pochi coloro, che per loro imprudenza o infedeltà cagionarono tante perdite alle Chiese. Perchè non tutti gli Ecclesiastici, con lasciare le vesti Secolaresche lasciavano ancora tutti i costumi e le passioni del Secolo. Gran male fece la smoderata voglia di arricchire o ingrandire i Parenti. Perchè a guisa dei Regoli, anch' essi godevano Signorie, e comandavano in temporale ai Popoli, concepivano anch' essi degli spiriti alti e bellicosi, frequentavano le Corti dei Re, e fra le discordie delle Cit-

29 A Dio infallibilmente è dovuta la conservazione delle Potenze terrene. Ma qual comparazione vi ha tra 'l Dominio d' Aquileja, e d'altre Chiese minori col vero e legittimo Principato della S. Sede? Ho già detto a bastanza nelle note precedenti.

Città, e dei Principi si studiavano di migliorare i proprj affari. Ufizio loro era di far orazione, di persuadere la Pace e Carità agli altri e di comandare a se stessi; ma per essere Pastori, non lasciavano d'essere Uomini. Pertanto non solamente per difesa propria cominciarono a nutrire schiere di armati, ma anche a mischiarsi nelle fazioni, cospirazioni, e guerre di que' tempi: il che se fruttò ad alcuni, che per tal via si esaltarono, ad altri cagionò prigionie, esilj, e la perdita de' Beni. E tuttochè allora fosse in vigore una Legge, che se l'Ecclesiastico commetteva delitti, egli solo era punito, e non già la Chiesa innocente, i cui Beni erano perciò riserbati ai Successori: tuttavia i potenti profittando dei loro errori, se nelle discordie toglievano le penne alle Chiese, tardi, o non mai, s'inducevano a restituirle. Inoltre sotto questi ambiziosi e troppo politici Pastori sovente andava in rovina la Disciplina Ecclesiastica; e invece dei Monaci si alimentavano genti armate nei Monasterj; sicchè la famiglia dei Religiosi o troppo si sminuiva, o pure moriva di fame. Vedi la Cronica Farfense e la Casinense. Se vogliam credere al Corio, la Chiesa di *Clivate*, o *Clavate*, nel territorio di Milano fondata fu da Desiderio Re dei Longobardi. Vi si aggiunse anche un Monasterio, che dura tuttavia posseduto da' Monaci Olivetani. Landolfo juniore Storico Milanese nel Cap. 14. Tom. V. *Rer. Ital.* rammentò *Monasterium de Clivate*, ma dee dire *de Clavate*, come ha Stefanardo nel suo Poema pag. 91. Tom. IX. *Rer. Ital.* Odasi ora ciò, che dell'Abate di quel Luogo nominato *Algiso* scrisse Federigo I Augusto in un Privilegio a lui conceduto nel 1162. e da me dato alla luce. *Quum ad promovendum Imperii honorem, & ad debellandos hostes Imperii, præcipue Mediolanenses, Italiam cum exercitu intraverimus, inter multos quidem fideles, qui nobis in laboribus nostris fideliter astiterunt, invenimus venerabilem Algisum Clavatensis Ecclesiæ Abbatem, quem devotissimum nobis ac fidelissimum certis argumentis experti sumus. Multis enim retror-*

trorsum abeuntibus, prædictus Abbas fuit vir fidelis, & constans nobis firmiter adhæsit, & immobilis nobiscum perseveravit; nobisque & Imperio tam magna tamque præclara servitia exhibuit, quod illa præ oculis volumus habere, & a corde nostro numquam delebuntur. Non disapprovo io la fedeltà di questo Abate verso l'Imperadore; ma nè pure saprei commendare tanta parzialità di lui contro Milano sua Patria. Se gliene venne del male, dappoichè nell'anno 1267. il Popolo di Milano tornò in forze, e diede poi una rotta a Federigo: chi di grazia se ne stupirebbe? Parlano le Storie d'altri Ecclesiastici Prelati, che per essersi troppo intrigati nelle guerre, e negli affari Secolareschi, patirono gravi danni, avendo perduto non poche possessioni, Decime, primizie, Livelli, ed altri diritti e comodi. Ad alcuni Vescovi, ed Abati nondimeno fu più favorevole la fortuna, perchè conservarono i lor diritti illesi, ed anche perduti li ricuperarono. Però in alcuni paesi le campagne per la maggior parte pagano tuttavia Censo alle Chiese a titolo di Livello: il che spezialmente si osserva nel Ferrarese, Mantovano, ed altri Luoghi di Lombardia. Imperocchè tal copia di beni anticamente era passata ne' Vescovi, Canonici, Monaci, Monache, ed altre Chiese, che in qualche Luogo appena v'era un campo, che non fosse posseduto dalle Chiese, o per diritto Livellario da loro dipendesse. Anche l'Ughelli nel Catalogo de' Vescovi di Benevento osservò lo stesso dei Beni di quella Provincia.

Per vietar dunque ai Vescovi, Abati, ed altri Rettori delle Chiese il dilapidar da lì innanzi, e l'alienare il sacro patrimonio, di cui padroni non sono, ma amministratori: i sommi Pontefici, e i Concilj con varj Canoni e Leggi vi si opposero, come si può vedere nel Decreto di Graziano, nelle Decretali, e nelle Raccolte de' Concilj. E finalmente in Italia fu proibita senza licenza del Sommo Pontefice l'alienazione dei Beni Ecclesiastici. Ho io prodotto uno Strumento dell'

anno

anno 1216, in cui *Pagano Vescovo di Volterra* dona alcuni Aquedotti e selve al *Monasterio di S. Galgano*, con esservi inserito un Breve di *Papa Innocenzo III*, che gliene dà licenza, *non obstante vinculo juramenti, quod nobis & Apostolicæ Sedi fecistis de non concedendis alicui bonis Ecclesiæ absque licentia & mandato*. Nel Registro MSto di Cencio Camerario v' ha molti Giuramenti di Vescovi e Arcivescovi, anche Oltramontani, fatti nell' anno 1235 [30] al Romano Pontefice, dove giurano la manutenzione de' Beni delle lor Chiese, e di non alienar cosa alcuna, *inconsulto Romano Pontifice*. Più frequenti poi si truovano da lì innanzi gli esempli della licenza richiesta dagli Ecclesiastici alla Santa Sede. Dissi già esservi stati Abati, che facendo digiunare i Monaci, per se faceano imbandire una buona tavola. Lepida cosa è quello, che a me scrisse nell' anno 1731. il P. D. Pietro Paolo Ginanni Benedettino, Abate oggidì di San Vitale di Ravenna, cioè essere stata dissepellita in un' orto di quella Città una Statua, la quale tuttochè senza capo, pure si conosceva fatta per un Monaco, il quale teneva colla sinistra un Libro, e coll'indice della destra notava le seguenti lettere scolpite nel contorno del Libro.

FER
CVLA
P̄LATV̄
VOLO SI
NT COM
MVNIA FRA
TRVM

Cioè

30 Se Cencio Camerario scriveva l' anno 1192. perchè attribuirgli questi Giuramenti dell' anno 1235. quand' egli era già morto Papa, col nome d' Onorio III. fin dall' anno 1227? Forse per accreditar tai giuramenti? Se non v' è altro appoggio; si di questi, che de' già riferiti degli Abati per la visita de' Sacri Limini, è da temerne. Almeno non può con essi illustrarsi la Storia Ecclesiastica.

Cioè *Fercula Prælatum volo sint communia Fratrum*. Cioè, per quanto io penso, qualche Religioso Abate avea fatto uno Statuto, che la stessa fosse da lì innanzi la pietanza de' Monaci e dell' Abate. O pur qualche Monaco avea lasciato le sue facoltà al Monasterio per provvedere al bisogno de' Monaci, che miseramente pranzavano, mentre l' Abate sguazzava. Però i Monaci per gratitudine gli alzarono la Statua suddetta. Quanti mali inferissero i poco buoni o molto cattivi Abati all'insigne Abazia di Farfa, si vede nella Cronica da me pubblicata nella Parte II. del Tomo II. *Rer. Ital.* Per buona ventura venne alle mie mani una Relazione de' mali inferiti a quel sacro Luogo ne' vecchj Secoli. Ne fu Autore *Ugo Abate*, il quale cominciò a governare quel Monasterio nell' anno 997. uomo soggetto a varj sbalzi di fortuna, e ciò non ostante ristoratore di quel Monasterio, dove ora posto, ora deposto, finalmente finì i suoi giorni nell' Anno 1039. Circa l' Anno 998. fu scritto questo Opuscolo col seguente titolo: *Incipit Prologus destructionis Monasterii Farfensis, editus a venerando Patre Domno Ugone prælibati Monasterii, sanctissimo valde viro*. Si può esso Documento vedere in questa mia Opera, ma non già quì per amore della brevità. Un' altro Opuscolo *De casibus infaustis Monasterii Farfensis* dall'Anno 1119. fino all'anno 1129. tien dietro al suddetto. Amendue possono servire a conoscere meglio l' iniquità di que' tempi.

DISSERTAZIONE SETTANTESIMATERZA.

De' Monasterj dati in Benefizio.

GIA' abbiam veduto quanta copia di Beni fosse ne' vecchj Secoli provenuta alle Chiese dalla Pietà e Religion dei Fedeli, e a qual potenza e ricchezza fossero pervenuti i Vescovi ed Abati; siccome ancora per quali vie un'altra parte di Cristiani s'industriasse di spe-

lare gli Ecclesiastici, e di tirare a se la roba. Faticavano continuamente Cherici e Monaci per mietere ne' campi de' Secolari; e vicendevolmente anche i Secolari si studiavano di ridurre ne' lor granaj la messe raccolta dal Clero, e sovente con fatica minore. Però quantunque paresse, che una volta l'industria dell'uno e dell' altro Clero potesse e volesse assorbire la terra, pure s'è trovato essere stato più il tolto che il lasciato ai sacri Luoghi. Le cagioni di questo eccidio si son prodotte nella precedente Dissertazione; ma ce ne restò una, che ho riserbato alla presente, ed è l'empia consuetudine introdotta da alcuni Re, che per assodar l'amore e la fede dei Grandi verso di loro, o per maggiormente accendere i Militari colla ricompensa a sostener le fatiche della guerra, concedevano ad essi le terre delle Chiese, e massimamente dei Monasterj sotto titolo di *Benefizio*, proccurando la fama di generosità, e gratitudine colla profusione della roba altrui. Il trovarsi coll'erario esausto, gli scabrosi tempi di guerre, la difesa del Regno contro i nemici, massimamente Pagani, erano i pretesti o le ragioni di venire a sì fatte violenze contro i Beni de' Luoghi sacri. Oltre a ciò si truova, che del pari non pochi Vescovi gareggiarono anticamente co' Laici in questo bel mestiere, abusandosi anch'essi del favore dei Re per ottener da essi il godimento delle Abazie, finchè vivessero, con titolo di Benefizio, Feudo, o Commenda, come diciamo oggidì. Similmente non mancarono Abati, i quali non contenti di comandare ad un solo Monasterio, se ne procacciavano più d'uno coll'autorità dei Regnanti. Che ciò talvolta avvenisse per cagione della povertà, e delle pubbliche occorse disgrazie, o per altre giuste cagioni approvate dalla Chiesa: nulla in questo vi sarebbe da riprendere, ma per lo più la sola avidità ed avarizia quella era, che consigliava gli Ecclesiastici stessi a mettersi sotto i piedi la Disciplina della Religione, per ingojare le sostanze de' poveri Monaci. Il più bello era, che gli Ufiziali di Palazzo, e i Generali di Armate, benchè Laici, coll' ot-

ottenere dai Re l'usufrutto dei Monasterj assumevano anche il titolo di *Abati*. In quanto vigore fosse tanto in Inghilterra, che in Francia, fin sotto i Re della prima stirpe, questa detestabil' usanza ed usurpazione, si può vedere presso il Padre Tommasini *de Benefic.* Par. II. Libro III. Cap. 11. &c. Di quel solo parlerò io, che ho osservato in Italia.

Sotto i Re Longobardi, che alcuni sogliono cotanto vilipendere e lacerare, nulla mi si presenta nella Storia d'Italia, onde apparisca, che allora si usurpassero dai Re i Monasterj per darli in preda ai cattivi Cristiani. Perciocchè non fa al caso nostro ciò, che scrive San Gregorio Magno nel Lib. IV. ora V. Epist. I. a Giovanni Vescovo di Ravenna con disapprovare, *aliqua loca dudum Monasteriis consecrata, nunc habitacula Clericorum, aut etiam Laicorum facta esse*. Quindi si raccoglie, essere stati in Ravenna de' Cherici Secolari, i quali *Ecclesiasticis officiis deserviebant* in qualche Chiesa, e che nondimeno solevano *Monasteriis præponi*, e prender anche senza l'abito Monastico il titolo di *Abati*: cosa che dispiaceva al santissimo Pontefice, e pure continuò anche dipoi, come si ricava da Agnello Storico nella Par. I. Tomo II. *Rer. Ital.* Peggio poi, se anche i *Laici* s'usurpavano que' Monasterj. Ma Ravenna era allora signoreggiata dai Greci Augusti, e non dai Re Longobardi. Pertanto sembra più verisimile, che dai Re di Francia, da che ebbero occupato il Regno d'Italia, fosse portato quà il detestabil costume di mettere le griffe sopra i patrimonj sacri, e di conferirli ai Vescovi ed Abati insaziabili, ed anche ai Laici. Noto è agli Eruditi, che Carlo Martello, avolo di Carlo Magno, fu il primo a fondare in Francia quest' empia consuetudine per la necessità della Repubblica: pretesto usato per dar colore a così deforme abuso. Che anche lo stesso Carlo Magno, inclito Imperadore, e poi Re d'Italia della sua stirpe, peccasse di questo male, lo attestano le antiche memorie. L'imitò, e forse superò Pippino suo Figlio, Re d'Italia, come costa da una Carta di Pistoja dell'an-

no 812. che ho pubblicato nella Differt. LXX. Quivi il Monafterio di San Bartolomeo fi dice dato in Benefizio *Nebulungo Baviario*. Nè con maggior cautela fi governò Lodovico Pio Augufto fuo Fratello. Wala celebre Abate di Corbeja, come abbiamo dal Libro II. della fua Vita negli Atti de' Santi Benedettini del Padre Mabillone, così un giorno parlava al medefimo Imperador Lodovico: *Nemo te, Auguftorum clariffime, fallat: quia valde periculofiffimum eft, res femel Deo fideliter dicatas ad ufus pauperum, & fervorum Dei, violenter poftmodum diripere, & ad Sæculares ufus contra auctoritatem divinam retorquere*. Più fotto fi legge: *Monafteriorum, dum hæc tractarentur, oftendit & enumeravit pericula, quum tunc temporis nonnulla jam a Laicis tenebantur &c.* E perciocchè Lottario I. Imperadore, fuo figlio, che tanto tempo governò l'Italia, ben' inferiore fu al Padre nella pietà, non gli fi farà torto col credere, che anche egli al pari di Pippino Re di Aquitania fuo Fratello, ufaffe violenza ai Beni degli Ecclefiaftici. Lupo Servato nell'Epiftola XI. gli chiedeva *Cellam Sancti Judoci, quam per fubreptionem Rhuodgangus a vobis obtinuit, nobifque legittimam donationem Patris veftri repetentibus, impofturæ crimen inurit &c.* Frodoardo nel Lib. II. Cap. 20. della Storia di Rems fcrive, che Ebone Vefcovo di quella Città, *accepta a Lothario pro Patris proditione Abbatia Sancti Vedafti, falfarum objectionum incentorem extitiffe*. Rimafe poi Ebone fottopofto a molte tempefte, e forzato ad abbandonar la fua Sede, fi ritirò in Italia preffo l'Imperador Lottario, e per atteftato del medefimo Frodoardo, o fia Flodoardo, *Abbatiam Sancti Columbani in Italia dono Imperatoris Lotharii poffedit*: il che non veggo avvertito dall'accuratiffimo Padre Mabillone.

Ed ecco il celebratiffimo ed infieme ricchiffimo Monafterio di San Colombano di Bobbio, dato una volta in commenda ad Ebone Arcivefcovo di Rems. Quivi ancora fu dipoi collocato con titolo di Abate il poco

fa

fa mentovato Wala Abate di Corbeja, cacciato dalla Germania, come già osservammo nella Dissert. LXV. Poscia dato fu dal medesimo Augusto quel Monasterio ad Amalrico Vescovo di Como, di Nazione Franzese, col titolo di Abate, secondo che apparisce dalle memorie rapportate dall'Ughelli. Sicchè assai intendiamo, che gl'Imperadori Franzesi, rotta la Disciplina de' Monaci, e non più curati i lor Privilegi, distribuivano a lor piacere i Monasterj d'Italia ai lor favoriti Ecclesiastici, e talvolta ancora ai Secolari. Quanto più erano facoltosi essi Monasterj, tanto più premurosamente si studiavano i Vescovi di procacciarseli coll'autorità dei Re ed Imperadori. Durò questa detestabile usanza anche sotto Lodovico II. Augusto; ma spezialmente si lasciò la briglia all'avidità delle persone, dappoichè mancò di vita esso Imperadore, e ne seguirono funestissime guerre fra i concorrenti al Regno d'Italia; e le incursioni de' Saraceni, e degli Ungheri sconvolsero e lacerarono quasi tutta l'Italia. E giacchè abbiam parlato del Monasterio di Bobbio, si può credere, che la sua sorte andasse di male in peggio, con essere una gran porzione de' suoi Beni passata sotto nome di Benefizio in qualche Secolare. Tengo io un Diploma di Carlomanno Re d'Italia, ricavato dall'Archivio d'esso Monasterio, benchè non con tutta accuratezza, dal quale apparisce la division de' Beni, fatta fra i Monaci e il loro Abate legittimo dall'una parte, e il Commendatario, per così dire, Abate illegittimo, e, per quanto io sospetto, militare, dall'altra; e che tale usurpazione seguisse sotto Lodovico II. Augusto. Il Diploma è dell'anno 877. dove si legge: *Quia pro summa Reipublicæ necessitate, pacisque tranquillitate, eamdem divisionem de rebus jam fati Monasterii factam cognoscimus:* perciò esso Re la conferma in favore di *Umnobaldo* vero Abate. Questa divisione de' Beni del Monasterio di Bobbio formò poscia una stabile consuetudine, così che una porzion d'essi si concedeva dai Re in Benefizio a qualche Ecclesiastico, o pure ad uno dei Grandi Secolari (i quali per-

perciò si trovavano appellati *Abba-Comites* da alcuni Scrittori), e però niun de' susseguenti Re si faceva scrupolo di seguitare in ciò le pedate de' suoi Antecessori. Ho quì per testimonio una Carta di quelle, ch'io più dell'altre soglio stimare come preziose Memorie, ricavata dall'Archivio di esso Monasterio di San Colombano: cioè un Placito tenuto in Pavia nell'anno 915. da Odelrico Vasso e Messo di Berengario I. Re, esistente nella medesima Città, in cui *Theodolassio Abate* e i Monaci di Bobbio evincono la Corte Barbada contro di *Radaldo Conte e Marchese*, il quale pretendeva, *a longo tempore Curtem ipsam, quæ dicitur Barbadam, cum sua pertinencia pertinet de illam portionem, quam consuetudo fuit in Beneficio dandi.* Insisteva all'incontro l'Abate, ch' essa Corte non appartenesse alla porzione, per così dire, secolarizzata, ma bensì all'altra, *quæ pertinere deberet de portionem & usum Fratrum Monachorum ipsius Monasterii*. Chi fosse questo *Radaldo Conte e Marchese*, e a qual Marca egli presedesse, non l'ho potuto trovare, con accusare perciò la negligenza degli antichi, che non pensarono a rendere più noti ai posteri i Personaggi, che erano notissimi allora. Inoltre, come ho dimostrato nella Parte I. Cap. 16. delle Antichità Estensi, *Oberto Marchese e Conte del Palazzo*, uno degli Antenati della Serenissima Casa d'Este, nell'anno 972. godeva a titolo di Benefizio *Monasterium Sancti Columbani da parte Domnorum Imperatorum*.

Ne' medesimi tempi ad una pari calamità fu sottoposto l'insigne *Monasterio di Nonantola*, situato nel territorio di Modena, e considerato per la sua ricchezza uno de' primi d' Italia. La singolar Pietà de' Monaci fin dal suo principio fruttò a quel sacro luogo gran copia di Beni, che furono poi cagione della sua rovina, gareggiando molti per ottenere sì buon boccone. E che prima dell'anno 837. alcuno tentasse di occuparlo, si può ricavare da un Diploma di Lottario I. Imperadore dato in quell'anno, in cui protestando d'avere trovata *tantam devotionem ibidem in divinis*, poscia comanda, *ut*

ut nullo in tempore alicui comittatur, nisi eorum (*Monachorum*) *electione & consensu*. Conservasi tuttavia esso Diploma nell'Archivio di quel Monasterio, Archivio una volta ricchissimo, ma da cento anni in qua svaligiato da qualche Commendatario; e parve a me Originale, sì per la forma de' caratteri, come pel Sigillo di cera tuttavia infisso nella membrana, se non che lo stile e la sintassi difettosa mi fecero alquanto dubitare dell'origine sua. Ma non potè questo Privilegio impedire, che i Successori di Lottario conferissero l'Abazia Nonantolana a degl' illegittimi Abati. *Adelardo Vescovo di Verona*, adocchiata questa bella preda, tanto s' ingegnò, che l'ottenne da Carlo Calvo Imperadore, e ne fu creato Abate. Detèstando Giovanni VIII. Papa l'ingordigia di quel Prelato, scrisse Lettere all' Imperadore, agli Arcivescovi di Ravenna, e di Aquileja, significando loro di avere per questa cagione scomunicato il Vescovo di Verona. Così scrive egli nell'Epist.48. con cui si dee unire la 49. al Clero Veronese: *Quum Adalardum Episcopum venerabile Monasterium Nonantulæ situm, quod nullus umquam Episcoporum vel Judicum* (cioè de' Conti per quanto io stimo) *in Beneficium quæsivit, contra sacras Prædecessorum nostrorum nostrique Privilegii institutiones, quibus de propria semper Congregatione Abbatem fieri jubetur, callide petiisse, ac per hoc illicita præsumpsisse, omnimodis repperissemus: auctoritate Apostolica excommunicare studuimus*. Per quanto ho imparato dal Catalogo degli Abati di Nonantola, questo Vescovo *in suos usus reditibus redactis, in extremam paupertatem Monachos compulit. Qui sicuti Abbas commutavit quædam Bona Cœnobii Nonantulani cum Abbate Monasterii Novi de Brixia*. Poscia seguita a dire, ch' esso Adalardo fu scomunicato da Papa Giovanni VIII. nell'Indizione X. cioè nell'anno 877. Anche Ugo Re d' Italia nel susseguente Secolo recò gran vessazione al Monasterio Nonantolano col concederlo a Gotifredo suo Figlio, se s' ha da prestar fede all'Autore del Catalogo MSto suddetto. Ma

Arnolfo Storico Milanese nel lib.I. cap.3. della Storia scrive, che il Re Ugo per l'empietà da lui commessa contro l'Arcivescovo di Milano concedette *alla Chiesa* Milanese *pro nonaginta interfectis Abbatiam Nonantulæ, quæ propter nonaginta sui juris Cortes sic vocata perhibetur*. Galvano dalla Fiamma nel *Manip. Flor.* Cap.130. Tom.XI. *Rer. Ital.* da questo passo di Arnolfo dedusse, che l'Abazia suddetta fu fondata dal Re Ugo. S'ingannò. Manifesta cosa è, che ne fu fondatore Santo Anselmo a' tempi di Astolfo Re de' Longobardi. Forse fu conferito questo Monasterio dal suddetto Re Ugo a *Manasse* suo parente (o pur Figlio, come scrisse Arnolfo Storico), che usurpò anche l'Arcivescovado di Milano, e nè pure si contentò d'un solo Vescovado siccome persona di pessimi costumi, ed abbominevole per la sua Ambizione ed Avarizia.

Non resta già luogo da dubitare, che *Guido Vescovo di Modena*, gran faccendiere, anch'egli vinto dalla cupidigia, ottenne poi dallo stesso Re Ugo la Badia di Nonantola, asserendolo un grave Autore, cioè Liutprando, nel Lib.V. cap.12. con iscrivere, che *Wido Præsul Mutinensis Ecclesiæ, non injuria lacessitus, sed MAXIMA illa ABBATIA NONANTULANA, quam & tunc acquisivit, animatus*, prese l'armi contro lo stesso Re, con dimenticare i ricevuti benefizj. Sotto Berengario II. e Adalberto Re gli Strumenti enunziati dal Catalogo MSto fanno abbastanza conoscere, che il Vescovo Guido continuò a goder questa preda. Più forte ancora la tenne salda sotto Ottone I. Imperadore, per la cui esaltazione avea faticato non poco, e meritato d'essere creato suo Arcicancelliere. Ho io dato alla luce il Diploma d'esso Augusto, con cui nell'anno 962. concede *Widoni sanctæ Mutinensis Ecclesiæ venerabili Episcopo, dilectoque nostro fideli & Archicancellario, cunctis vitæ suæ diebus, Abbatiam, quæ Nonantula dicitur &c. cum omnibus Plebibus, Xenodochiis, Monasteriis, Cellulis, Titulis, Capellis, tam infra Tusciam, Camerinam, & Spoletinam, quamque*

infra

infra hoc Italicum Regnum ubicumque conjacentibus, una cum Castris, Villis &c. Occuparono poscia la medesima Abazia *Vberto Vescovo di Parma*; poscia *Johannes Græcus Archimandrita, & Consecretalis Ottonis II. Augusti*, cioè quel furbo Calabrese, ed insigne Ipocrita, che creato Vescovo di Piacenza, finalmente sostenuto dalla fazione di Crescenzio Console arrivò a farsi Antipapa. Costui con patente ambizione s'intitolava *Archiepiscopum Placentinum, & Abbatem Nonantulanum*, come s'ha dagli Strumenti recati dal Campi nella Storia di Piacenza. Ho io data alla luce la Collazione di questo sì riguardevol Monasterio fatta nell'anno 982. da Ottone II. Augusto al medesimo *Giovanni Archimandrita*, da cui apparisce con che bei colori fosse dipinta la sua Ipocrisia. Copia antica di quel Diploma tuttavia esiste nell'Archivio dilapidato del medesimo Monasterio. Dice ivi l'Imperadore d'avere ultimamente inteso *unum in honore Beati Silvestri Confessoris Christi in Comitatu Motinense constructum, quod Nonantula vocatur OMNIBVS ALIIS MAJVS, & quod olim exemplar bene vivendi, & sanctæ conversationis fuerat reliquis, pene jam annullatum, atque fondo tenus depopulatum, iniquorum pravitate hominum, eo quod per longa curricula annorum amminiculo caruit Abbatum.* E però avendo rivolti gli occhj a' suoi Cortigiani, avea trovato *quemdam Archimandritem & Consecretalem meum Johannem nomine, probis moribus ornatum, pudicum, sobrium, docibilem, Græca scientia non ineruditum, totiusque prudentiæ & sanctitatis fulgore præstantem. Quem consilio virorum illustrium, Deumque timentium, & electione Fratrum in jam dicto Monasterio commanentium, a nostro cubili & necessariis consiliis abstrahentes, supra nominatis fratribus & in Patrem & Rectorem præfecimus &c.* V'ha nella suddetta Carta una giunta, in cui Ottone II. Augusto fa sapere a tutti i suoi fedeli nel Regno d'Italia: *Quod Nonantulense Monasterium jam per quinquaginta annos & amplius propter Episcopos, qui pene totam ipsius*

ipsius Monasterii terram pro beneficio tenuerunt, desolatum, & ad nihilum prope redactum sit. Tralascio altre calamità di questo Monasterio da molti anni ridotto in Commenda, bastando il già detto per comprendere, a quali disavventure fossero ne' vecchj tempi esposte le pingui Abazie, senza voler toccare, qual sia il presente loro stato. Quanto avvenisse ancora a' Monasterj di Farfa e del Volturno, si può leggere nelle lor Croniche da me date alla luce. Esempj tali movevano allora gli altri Vescovi a divorare con eguale avidità i Beni de' Monaci, talmente che niun quasi si potè mostrare, che non assorbisse uno o più de' Monasterj.

Tralasciando io le memorie stampate, e valendomi solamente delle inedite, aggiungo quì, che anche l'insigne Monasterio della *Novalesa*, *Novaliciense* in Piemonte, corse la medesima fortuna nel Secolo nono, sotto Lottario I. Imperadore, che non guardò misure in far da padrone de'Monasterj. Vedesi un Diploma suo da me pubblicato, e spettante verisimilmente all'anno 844. in cui *Vir venerabilis Joseph Eporediensis Ecclesiæ Episcopus, & Abbas Monasterii Sanctorum Apostolorum Petri & Andreæ, nuncupati Novalicio*, chiede ed ottiene la conferma di tutti i Beni di esso Monasterio, sulle cui rendite egli avea poste le unghie. Andiamo a Vercelli, e troveremo, che quel *Vescovo Leone* si godeva due riguardevoli Abazie. Ciò apparisce da un Diploma di Ottone III. Augusto dell'anno 999. in cui sono confermati a quel Vescovo, e alla Chiesa di Santo Eusebio, cioè di Vercelli, tutti i suoi Beni, leggendosi fra l'altre cose *& Abbatiam de Arona confirmamus, sicut Præceptum Caroli testatur &c. Confirmamus Sancto Eusebio Abbatiam de Lucedio* (una delle pingui di Lombardia) *sicuti Carolus Augustus, & divæ memoriæ Genitor noster fecerunt*. Continuarono in quel possesso gli altri Vescovi di Vercelli, e fra gli altri *Gregorio* famoso fra que' Prelati si fece confermare da Arrigo II. Imperadore nell'anno 1054 *Abbatiam Sancti*

Eti Michaelis de Laudecio, come costa dal Diploma, ch' io ho dato alla luce. Vedesi ancora in altro Privilegio, che Federigo I. Augusto nell'anno 1152. confermò a *Regizione* Vescovo di Vercelli, appellato Uguzione, dall'Ughelli, *Monasterium Sancti Michaelis in Laudecio; sed & Monasterium Sancti Stephani, & Monasterium Sancti Salvatoris de Betia, & Monasterium Sanctimonialium de Gatinaria*. E tale era in que' tempi il destino de'Monasterj, e più facilmente ancora ai pericoli restavano esposti quelli, che erano più pingui: di tal maniera che chiunque oggidì contempla ed accusa la condizione del Secolo nostro, se farà mente agli antichi Secoli, si rallegrerà più tosto colla sorte de' nostri giorni. Deesi anche osservare, che succedevano anticamente liti e guerre fra i Vescovi intorno ai Monasterj, in tutto o in parte tolti ai poveri Monaci, pretendendo ciascun d'essi di avere ricevuto lo stesso Luogo in dono dai Re od Imperadori. Puossi anche sospettare, che adoperassero in ciò dei Diplomi dubbiosi, o spurj. Certamente per cagione della suddetta Abazia di *Lucedio* lunga lite fu fra i Vescovi di Vercelli e Novara. Quel che più fa stupire, il Novarese produceva in suo favore un Diploma del medesimo Re Berengario I, da cui appariva, che *Garibaldo Vescovo di Novara* avea posseduta quell' Abazia, per concessione non solo di esso Berengario Re, ma anche dei Re ed Augusti precedenti. Dall'Archivio della Chiesa di Novara avendo io ricevuta copia, ma molto difettosa di quel Diploma dato circa l'anno 901, l'ho pubblicata, vedendosi confermata al Vescovo suddetto *Abbatiam in honorem Sancti Archangeli Michaelis, & Sancti Januarii Martyris Christi, ædificatam juxta Leocedio*. Nè pure si tennero le mani in pugno i Vescovi di Parma. Nobile Abazia era quella di San Remigio di *Berceto*, già fondata dal Re Liutprando. Non mancarono que'Vescovi di aggiugnerla al loro patrimonio, come ne fan fede i Documenti prodotti dall'Ughelli nell'Italia sacra, e inoltre un Diploma da me pubblicato di Ridolfo Re d'Ita-
lia

lia dell'anno 922. dove leggiamo, che quel Re conferma ad *Aicardo Vescovo di Parma* i Beni, che i precedenti Re ed Augusti *juri & dominio Parmensis Episcopii perpetualiter donantes subjecerunt*, fra' quali *Abbatiam de Berceto, in honore Sancti Remigii constructam in Comitatu Parmensi*.

Celebre altresì fu, ed è tuttavia assai ricca l'Abazia di *Bremide* nella Diocesi di Pavia, e nel territorio della Lomellina, che ebbe il suo principio nel Secolo X. Fu essa nell'anno 1093. aggregata al Vescovado di Pavia da Arrigo IV. fra i Re, ed Imperadore Terzo, come risulta da un frammento d'un suo Diploma, ch'io ho dato alla luce. E certamente da che un Vescovo avea tirato in suo dominio qualche Monasterio, non mancavano i Successori di tener forte quella preda. Non so io dire, se per proprio diritto, o pure per l'arti, che erano una volta alla moda, godessero i Vescovi di Mantova due Abazie, cioè l'una di *San Ruffino*, e l'altra di *San Cassiano*. Solamente so, che nell'anno 1020 Arrigo I. Imperadore con suo Privilegio le confermò ad *Hitolfo Vescovo di Mantova*, costando ciò dal Documento, ch'io trassi dalle tenebre. Così i Vescovi di Parma goderono da lì innanzi l'Abazia poco fa nominata di *Berceto*; nè contento di ciò *Wibodo Vescovo* di quella Città, impetrò da Carlo il Grosso Augusto *Abbatiam Monasterii, quod dicitur Mediana, sitam in honorem Beati Pauli Apostoli, sibi, suæque Ecclesiæ Parmensi jure proprietario perpetuis futuris temporibus*. Di sopra nella Dissertazione LXIV. io feci conoscere, quanto i Monaci profittassero della pia liberalità dei Vescovi. Osservisi ora, quanto ancora gli stessi Vescovi assorbirono del patrimonio dei Monaci, pochi essendo quelli, che non tirassero a se qualche Monasterio: del che parlano gli antichi Diplomi. Vedesi in un Privilegio originale, esistente nell'Archivio dei Canonici di Padova, dato a *Bernardo Vescovo* di quella Città nell' anno 1058. da Arrigo IV. Re di Germania ed Italia, che gli sono confermate *Cortes, Abbatiæ, Se-*

node-

nodochia; *omnesque Plebes*. Ed Arrigo Secondo fra gli Augusti nell'anno 1054. confermò a *Benedetto Vescovo d'Adria Abbatiam Gavellensem Sancti Cassiani*. Furono anche una volta alcuni Vescovi, i quali si servirono dell'autorità della Sede Apostolica per appropriarsi i Beni dei Monaci. Ne abbiamo l'esempio in una Bolla di Leone IX. Pontefice Santo, data l'anno 1049 *Johanni Abbati Monasterii Sanctæ Mariæ Vallis Pontis* nella Diocesi di Perugia, in cui restituisce ad esso Abate quel Monasterio, dicendo, *Ab omni etiam alienatione liberos vos & securos reddere volumus: unde Apostolica auctoritate cassamus & evacuamus illa Præcepta, que a Benedicto & Gregorio injustis Pontificibus Andreæ Episcopo Perusino collata sunt de eodem vestro Monasterio*.

Del resto se alcuno dimanda, che avvenisse de' Monasterj dati in Benefizio, o sia Commenda, cioè se quegli Abati illegittimi comandassero ai Monaci quivi abitanti, o pure se si divorassero tutte quelle rendite con cacciarne i Monaci: si risponde, che varj furonó in ciò i costumi degli usurpatori. Imperciocchè que' Secolari o Vescovi, che entrando iniquamente nella messe altrui, conservavano qualche timor di Dio, e stimolo di Religione, volevano in qualche parte provveduto al culto di Dio, e al mantenimento de'Monaci. Bastava loro d'esercitare l'ufizio di Abate, e di goderne le prerogative ed emolumenti, soliti a godersi dai legittimi Abati. Molti erano questi, e massimamente il Gius di permutare, o concedere a Livello le Corti, le Castella, e i poderi de' sacri Luoghi, talvolta senza nè pur ricercare il consenso de'Monaci. Peró continuavano i Monaci sotto il loro Priore a celebrare i divini Ufizj, e al decoro de' sacri Templi nulla soleva mancare. Quanto moderatamente si governasse in questo particolare Carlo Calvo Imperadore, ben sarà intenderlo da un suo Diploma, da me tratto in luce, con cui egli concedette nell'anno 877. a *Giovanni Vescovo d'Arezzo Monasterium Sancti Anthimi*, *quod eidem Præ-*

Præsuli Beneficiario jure concessimus , & conjacet in Pago Senensi atque Clusino, con obbligazione, che *indesinenter quadraginta ibi Monachi regulariter administrent, quatenus Monasticus Ordo secundum Sancti Benedicti doctrinam in eo immutabili conversatione colatur, & laudabili religione semper in perpetuum celebretur; e quibus aliquo divina vocatione amoto, alterius loco instituatur, ne numerus minuatur &c.* Conservasi quel Diploma originale nell'Archivio del Capitolo di Arezzo, e vi si vede il Monogramma dell'Imperadore, e la sottoscrizione del Notajo scritta con Lettere rosse, o sia con inchiostro rosso: il che non m'è accaduto di osservare altrove. Ma nè pur questa moderazione bastò ad altri, perchè o cacciarono tutti i Monaci, con divorar poscia tutte quelle rendite; ovvero fatte due parti d'esse, l'una, e per lo più la migliore, ritenevano per se, e l'altra lasciavano ai Monaci, che sovente giacevano nella povertà e miseria vera. Servirà a questo proposito un Diploma prezioso di Berengario I. Re d'Italia, ricavato dall'Archivio de' Benedettini di San Sisto di Piacenza, Monasterio nobilissimo una volta di sacre Vergini, dove *Ageltruda Imperadrice*, Vedova del fu Guido Augusto forse si ritirò, o pure collocò qualche sua figlia. Fece ella istanza al Re suddetto nell'anno 898. *quatenus eidem concederemus territoria ac loca, ubi nunc Monasteria dinoscuntur esse constructa. Unum videlicet, quod nuncupatur Arabona in Camarinensis finibus, & alterum quod vocatur Flumen in Pago Asisio cum omnibus adjacentiis suis, omnibusque rebus, & familiis utriusque sexus &c.* Vedi che bella generosità di Berengario verso quell'Augusta Vedova, che spoglia la Chiesa per arricchir lei, e con dichiarazione, che *in omnibus & per omnia liberam habeat potestatem sine ulla exceptione in integrum habendi, possidendi, donandi, vendendi, commutandi, vel quicquid voluerit a præsenti die in antea faciendi ex nostra plenissima largitate.* Tali erano i costumi di allora. Ciò, che mi rendè più caro questo Documento, fu

fu il trovarsi attaccato al Diploma un pezzo di Carta pecora, contenente una promessa del medesimo *Re Berengario*, con cui stabilì pace con essa *Ageltrude*, obbligandosi di non toglierle più cosa alcuna. Fu questa Principessa Donna di grand' animo, e di non lieve ambizione, come può vedersi dagli Annali Bertiniani all' anno 895. Essendole stato tolto da una morte violenta Lamberto Imperadore suo figlio nell'anno 898. abbattuta dal colmo della sua autorità da Berengario, emulo già del Marito e del figlio, dimandò pace, e l'ottenne. Ecco le parole di Berengario: *Promitto ego Berengarius Rex tibi Ageltrude, relicta quondam Widoni Imperatoris, quia ab hac hora & deinceps amicus tibi sum. sicut recte amicus amico esse debet. Et cuncta tua Præceptalia, concessa a Widone, seu a filio ejus Lamberto Imperatoribus, nec tollo, nec ulli aliquid aliquando tollere dimitto injuste.* Nel giorno stesso, che Guido Consorte d'essa Ageltrude ricevette la Corona Imperiale in Roma nell'anno 891. ella dimandò ed ottenne da lui *Monasterium in honorem Sanctæ Agathæ, quod dicitur Novum, constructum Ticinensi in Civitate*, come si può anche vedere nel Catalogo dei Vescovi di Parma presso l'Ughelli.

Volentieri ho raccolto queste poche notizie, acciocchè coloro, che non han cognizione de'costumi de'Secoli rozzi, cessino di maravigliarsi de' nostri, al mirare tanti Monasterj dati in Commenda, e che i Cherici Secolari con aver occupato il patrimonio, che i Monaci acquistato aveano con tante fatiche, che non solamente ne ricavano gli alimenti proprj, ma anche il lusso e le delizie. Leggieri cose son queste rispetto a quelle, che l'Europa Cristiana vide nei Secoli barbarici, e vide anche l'Oriente Cristiano; perciocchè la Cupidigia non è un male particolare dei Latini, ma ereditario di tutti i paesi. Allora non solamente i Monasterj, ma fino i Vescovadi, e gli altri sacri Luoghi, non rade volte erano conceduti ai Laici, e questi talvolta screditati nella pietà, e ne' costumi. Cioè come ha un' antica Anno-

Annotazione al Concilio di Aquisgrana dell' anno 803. nell'edizione del Tillio, *tempore Adriani Papæ, & Karoli Magni Imperatoris, Laici homines solebant dividere Episcopia & Monasteria ad illorum opus. Et non remansissent ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissæ, nisi tantum, ut velut Canonici & Monachi viverent.* Dal che impariamo, che anche ai Monasterj delle Monache si stendeva questa tempesta: il che certo dee comparire un'empietà agli occhj d'ogni Fedele. Gioverà ancora rapportare ciò, che si legge ne' Capitoli inviati nell'anno 857. al Re di Germania Lodovico dai Vescovi delle Provincie di Rems e Roano, dove son queste parole: *Monasteria etiam religiosa, atque præcipua Canonicorum, & Monachorum, atque Sanctimonialium habitacula, quæ ab antiquis parentes vestri sub religioso habitu constituerunt, ac Frater vester Dominus noster, innuente partim fragilitate, partim aliorum callida suggestione etiam & nimia necessitate: quia dicebant petitores, nisi eis sacra Loca donaret, ab eo deficerent; & ipse aliquando per vos, sicut nunc patet, aliquando per Fratrem vestrum Regno destitutus, ab eis penderet: talibus, sicut scitis, personis commisit: debito Privilegio restituite.* Torniamo al suddetto Diploma di Berengario I, colla scorta del quale può apparire in qual'anno seguisse la morte violenta del giovane Imperador Lamberto, mentre era a caccia nel bosco di Marengo. Molto animosamente sentenziò Adriano Valesio nella Prefazione al Poema dell'Anonimo *de Laud. Berengarii* Par.I. del Tom.II. *Rer.Ital.* con avere scritto: *Carolus Sigonius falsi cujusdam Diplomatis subscriptione deceptus, Anno Domini DCCCXCVIII. Imperii sui VII. Lambertum obiisse tradit.* Ma come già osservò il P. Pagi nella Critica del Baronio, non il Sigonio, ma il Valesio s'è ingannato in voler congiugnere la morte di Lamberto coll'anno 897. quando certa cosa è, ch' egli fu levato di vita in quest'anno. Ho io pubblicato il Diploma originale, con cui esso Imperador Lamberto nel dì 30. di Settembre dell'anno 898. confermò a Game-

menulfo Vescovo di Modena tutti i suoi Beni. Esiste esso nell'Archivio de' Canonici di Modena coll'*Actum Marinco*, dove appunto avvenne la sua morte. Altre memorie ho io prodotto per provar questo punto di Cronologia, che quì tralascio.

Nel sopradetto Diploma di Berengario vedemmo donati due Monasterj all'Imperadrice Ageltrude. Non apparisce, se fossero di Monaci, o di Monache. Dico ciò, per avere osservato, che i Monasterj delle sacre Vergini erano amoreggiati dalle Imperadrici di que'Secoli. Nobilissimo, e di gran ricchezza era allora, siccome più volte ho ricordato, il *Monasterio Nuovo* di Brescia, oggidì di Santa Giulia. Contuttociò Lodovico II. Augusto, che spesso era molestato dall' avidità d'*Angilberga* sua Moglie, gliel diede in Benefizio nell' anno 868. E colà appunto ella poi si ritirò dopo la morte dell'Augusto Marito. Dall'Archivio de'Benedettini di San Sisto di Piacenza fu ricavato quel Documento, in cui si leggono le seguenti parole, attestanti aver egli conceduto *dilectissimæ Conjugi nostræ, clarissimæ scilicet Augustæ Angilbergæ cunctis diebus vitæ suæ, Monasterium Domini Salvatoris intra mœnia Civitatis Brixiæ constructum, quod dicitur Novum, cum omnibus suis appendiciis &c. cum omnibus videlicet Monasteriis, & Xenodochiis, seu Cortibus ad ipsum aspicientibus, hoc est Alinam, Campora, Sextano, Monasterium in Luca, quod Aldo Dux ædificavit, & Monasterium in Papia, quod vocatur Reginæ &c. nec non & Monasterium situm in Sirmione &c.* Che autorità seco portasse tal concessione, si raccoglie dalle formole seguenti: *Ad possidendum, regendum, gubernandum, disponendum, ordinandum, fruendum, & quidquid elegerit intus & foris, prout sibi visum fuerit, faciendum. Si vero nostra dilectissima Conjux clarissima Augusta Angilberga ante Filiam charissimam nostram Hermengardam divina obierit vocatione: tunc volumus, ut ei succedat ipsa Filia nostra in eamdem potestatem cunctis diebus vitæ suæ ad possidendum præfatum Monasterium integriter.*

Troviamo qui, che al Monasterio Bresciano delle Monache di Santa Giulia erano sottoposti un *Monasterio in Lucca*, laudato da Aldone Duca; e un *Monasterio in Pavia*, appellato *della Regina*; e un *Monasterio* situato nell'Isola di *Sirmione* nel Lago di Garda. Verisimil cosa è, che ancor questi Monasterj fossero di sacre Vergini. Tale certamente fu quello della *Regina* in Pavia, appellato anche di *San Felice*. Aveva l'Imperadrice suddetta fondato l'insigne Monasterio di San Sisto di Piacenza, di cui più fiate abbiamo parlato. Proccurò essa ancora, vivente l'Augusto Consorte, di ottenere *quamdam Abbatiam in honore Apostolorum Principis dicatam, & non longe ab Urbe Placentina fundatam, in loco nuncupato Caput Trebiæ*, la quale fu ad essa Augusta nell'anno 888. confermata da Berengario I. Re d'Italia. Nè questo bastò all'avidità di quella Imperadrice. Aveva ella ottenuto anche un Monasterio di sacre Vergini, *constitutum infra ipsam Urbem* (cioè di Milano) *quod nominatur Aurunæ*; ma essa poi lo rinunziò al Monasterio di Santo Ambrosio di Milano, come costa da un Diploma di Carlo il Grosso Re d'Italia presso il Puricelli, dato nell'anno 880. e non già nell' 881. come egli e Tristano Calchi stimarono, dove si legge: *Quod Engilberga olim Imperatrix devotissime obtulit in ipsum Monasterium* (di Santo Ambrosio) *pro remedio animæ divæ memoriæ Hludovici quondam Imperatoris Augusti &c.* Che oltre a ciò questa Imperadrice si procacciasse due altri Monasterj di Monache, ce lo insegna un Diploma di Arnolfo Re di Germania dell' anno 889, divolgato dal Campi nel Tomo I. della Storia Ecclesiastica di Piacenza, in cui sono le seguenti parole: *Concessimus itaque ei more Antecessorum nostrorum subnotata loca, quæ in jam dicto Regno Italico sita esse dinoscuntur, cum appendiciis suis omnibus, in Proprietatem* (notisi, che Angilberga non chiede più tai Luoghi a titolo di Benefizio, ma bensì di Proprietà ed Allodio) *idest in Comitatu Prissianensi* (di Brescia) *Monasterium Novum* (cioè di Santa Giulia). *Papiæ vero*

ro

ro Monasterium Sancti Marini, atque Monasterium sancti Thomæ necnon Monasterium Reginæ, in quibus sanctæ Moniales Domino famulantes commorantur. In Placentino etiam Comitatu Abbatiam, Caput Trepium nuncupatam. Benchè allora regnasse in Italia Berengario I. pure perchè si prevedeva, che Arnolfo Re di Germania gli potrebbe disputare il Regno, la sagace Vedova Imperadrice Angilberga, anche da lui si proccurò la conferma di quanto a lei era stato conceduto in Italia.

Così andavano allora gli affari de'Monasterj. Ma essendo mancata di vita essa Imperadrice, quei di Brescia e di Pavia ricuperarono la loro libertà, come accennai sul fine della Dissert. LXV. E veramente i Principi Cristiani riconoscendo, che abbominevol soperchieria fosse quella di occupare gli altrui Beni, e il permettere, che Abati spurj, e Secolari potenti divorassero le sostanze lasciate dai Fedeli pel culto di Dio, e pel sostentamento de' suoi Servi, dismisero a poco a poco questa iniquità: sicchè dopo il Secolo X. appena se ne truova esempio. Anzi gli stessi Re ed Imperadori talvolta con parole chiare vietarono sì fatto abuso. Ho dato fuori un Privilegio, conceduto nell'anno 989. da Ottone III. Re di Germania ed Italia in favore del Monasterio Pavese di San Pietro *in Cælo aureo*, dove dice: *Volumus etiam, modisque omnibus interdicimus, ut nulla præpotens persona prædictum Cœnobium proprietario jure, aut Beneficiali ordine, aut Præceptali auctoritate nitatur invadere*: parole indicanti, che quel pingue Monasterio ne'tempi addietro dovea aver patito per l'ingordigia d'alcuno. Infatti da un'altro Diploma d'esso Ottone III. divenuto Imperadore si scorge, ch' egli nell'anno 998. restituisce ai Monaci Benedettini allora possessori di quell'insigne Monasterio *terram eidem Sanctæ Ecclesiæ longo tempore injuste abstractam, quæ vocatur Vassallorum, quæ olim dissensione Regni divisa fuit*, probabilmente perchè assegnata agli Abati Commendatarj. Nè più propizia era stata la sorte al Monasterio di San Salvatore di Monte Amiate nella Diocesi di

X 2 Chiu-

Chiusi. Riferisce l'Ughelli nel Tomo III. dell'Italia sacra un Diploma di Arnolfo Re d'Italia, anzi anche Imperadore, dato in Roma nell'anno 896, da cui risulta, che quell'antico Monasterio per lungo tempo restò in preda ai Laici divoratori del patrimonio Ecclesiastico. Imperocchè *Ludovicus Imperator* (probabilmente il Secondo) *illud cuidam fideli suo Adulpreth nominato ad regendum commisit. Ipse autem* (cioè quel Commendatario Secolare) *ob injuriam eorum, qui ipsum Monasterium prius providere debebant. cum Fratres ibidem Domino famulantes, inopia cujuscumque boni confectos, & divina obsequia neglecta, penitusque collapsa reperisset; eorumdem Fratrum usibus hæc loca contulit, ut sufficientiam victus & habetus habentes, regulariter vivere, & sine alicujus animositatis impedimento divinis laudibus sana mente insistere quivissent.* Così quel Principe. Quanto poscia accadde a tanti Monasterj ne' Secoli susseguenti, perchè esige da me ossequio, si dee quì passare sotto silenzio.

DISSERTAZIONE SETTANTESIMAQUARTA.

Delle Parrocchie, e Pievi.

TRattò il P. Lodovico Tommasini, Scrittore Chiarissimo, delle *Parrocchie* nella Par. I. Lib. I. cap. 21. *de Beneficiis*, e ne illustrò l'origine e l'istituto. Sia lecito anche a me di aggiugnere qualche cosa a questo argomento. Che fino dall'età degli Apostoli provenga l'istituzion de' *Parrochi*, abbiamo assai notizie, che sembrano comprovarlo, e però la maggior parte de' Teologi ed Eruditi conviene in questa sentenza, che l'autorità Parrocchiale è fondata nel Gius divino, e immediatamente è venuta da Dio. Contuttociò particolarmente appartiene al Secolo quarto della Chiesa la division delle Parrocchie, e l'assegnamento di una porzione del Popolo a qualsivoglia Parroco. E primieramente furono istituiti i Parrochi nelle Città, poscia nelle Ville, affinchè sempre più crescendo il numero de' Cristia-

ſtiani, più facilmente queſti ſacri Miniſtri provvedeſſero al loro biſogno. Nel progreſſo del tempo *Batteſimali* furono appellate queſte Chieſe, perchè il diritto del Batteſimo, e di miniſtrarlo ai Fedeli, una volta riſerbato alla ſola Chieſa Cattedrale della Città, fu comunicato anche alle Chieſe Rurali, acciocchè la troppa diſtanza del ſacro Fonte non riuſciſſe di troppo incomodo e danno ai Fanciulli, che s'aveano a battezzare. Diſſi delle Rurali, perchè quanto alle Parrocchie Urbane, più tardi fu loro conceduta la facoltà di miniſtrare il Batteſimo. Imperciocchè ſi trovava in cadauna Città una ſola Baſilica Batteſimale, ſempre o quaſi ſempre vicina alla Cattedrale, a cui ſi doveano portare tutti i Fanciulli della Città per ricevere il ſacro lavacro. Queſto antichiſſimo Rito ſi conſerva tuttavia in Piſa, Parma, Cremona, Firenze, Bologna, e in altre Città. Ad imitazione d'eſſe anche il Popolo di Modena nell' anno 1327. come s'ha dagli Statuti MSti, ordinò: *Ut teneatur Poteſtas facere Conſilium Generale ad deſignandum locum congruum in ripa Plateæ Communis, vel in alio loco decente & idoneo, in quo Maſſarius Sancti Geminiani poſſit & teneatur facere Baptiſterium Sancti Johannis Baptiſtæ*, che mai non ſi fece. Erano ancora chiamate *Pievi* le ChieſeParrocchiali della Campagna, nome che dura tuttavia; perciocchè col nome di *Plebe* una volta ſi diſegnava l'union de'Fedeli poſta ſotto la cura di un Sacerdote: nel qual ſenſo talvolta ancora troviamo le Dioceſi appellate Pievi. Perciò nel Sinodo Pontigonenſe, o Ticinenſe dell'anno 876. vediamo nominate *Eccleſiæ Baptiſmales, quas Plebes appellant*. Nell' inſigne Archivio del Capitolo dei Canonici di Arezzo ebbi ſotto gli occhj un nobil' original Diploma di Carlo Magno, non peranche Imperadore, dell'anno 783. che fu da me dato alla luce. Quivi egli conferma *Ariberto ſanctæ Arretinenſis Eccleſiæ Epiſcopo* fra l'altre coſe *Eccleſias Baptiſmales*. Cominciarono poi fino nel Secolo quarto della noſtra Era a fabbricarſi, oltre alle Chieſe Parrocchiali, anche *Oratorj*, o ſieno

Cappelle in villa, per comodo sovente delle persone ricche, più tosto che del Popolo, delle quali ora abbiamo abbondanza. Col tempo quest' uso passò nelle stesse Città, gareggiando particolarmente i Grandi per avere l'Oratorio in casa, a fine di farvi celebrare la Messa: il che tuttavia si pratica per consuetudine, non già recente, ma bensì antichissima. Ecco ciò che di tali Oratorj si legge in un Rituale Manuscritto dell'insigne Biblioteca Casanatense, o sia della Minerva di Roma. *Qui in domo sua Oratorium habuerit, orare ibi poterit: tamen non audeat in eo sacras facere Missas sine permissione Episcopi illius loci. Quod si fecerit, domus illius Fisci juribus addicatur, & ab Episcopo* (Presbyter) *districta pœnitentia coerceatur. Comes, qui hæc Episcopo morante* (più tosto *monente*) *cognovit, & non prohibuit, libra auri mulctabitur, & ab Episcopo loci illius Canonicam suscipiat Excommunicationem & exclusionem*. La menzione, che quì si fa del *Conte*, cioè del Governatore della Città, mostra l'antichità del Codice, o almeno di quel Canone.

Anticamente ancora furono fondati degli *Oratorj pubblici*, ed alcune delle *Cappelle* private cominciarono a servire per comodo del Popolo, spezialmente concorrendovi la Plebe, allorchè costava troppo incomodo l'andare alla troppo lontana Parrocchiale. Anzi tolta ancora la necessità, si fabbricarono per le Città simili Oratorj, ne' quali era permesso al Popolo d' intervenire per udir Messa. Ma perciocchè a' tempi di Pippino Re d'Italia non pochi di tali Oratorj si lasciavano andare in malora, egli fece una Legge, che fra poco riferirò. Nel ricco Archivio del Monasterio Ambrosiano di Milano vidi una Carta, non osservata dal diligentissimo Puricelli nelle Memorie della Basilica Ambrosiana. Fu scritta, *Regnantes Domni nostri vere excellentissimi Desiderio & Adelchis Regibus, Anni Regni eorum Nono & Septimo, sub die Tertiodecimo Kalendarum Septembrium, Indictione Tertia*, cioè nell'anno 765. Quivi si legge: *Oraturio beati Ambrosii Confessoris Domni nostri Jesu*

Jesu Christi, qui est fundatum prope Civitate Mediolanensi in loco, ubi Turriglus nominatur, in quo Ambrosius venerabilis Custos esse videtur &c. Qui non è disegnata la Basilica Ambrosiana, ma per quanto io stimo, quella *Cellula*, di cui trovò menzione il Puricelli in una pergamena dell' anno 881, *ubi Fortes reverentissimus Diaconus præesse videtur*. Ora essendoci molti di questi Oratorj, che per la poca cura degli uomini, o per la vecchiaja aveano patito di molto: Pippino Re d' Italia nella Legge I Longobardica fra le sue decretò, *ut Ecclesiæ Baptismales* (cioè le Pievi), *seu Oracula* (lo stesso che *Oratoria*), *qui eas a longo tempore restauraverint, mox iterum restaurare debeant*. Perciocchè quantunque necessarj non fossero tali Oratorj, da che nondimeno erano stati fabbricati ad onore di Dio, e per comodità del Popolo, era decente, che si conservassero con proprietà, e non già deformi e cadenti. Parimente nella Legge XXVI Longobardica del medesimo Re fu ordinato *de Ecclesiis Baptismalibus ut nullatenus Laici homines eas tenere debeant, sed per Sacerdotes fiant, sicut ordo est, gubernatæ*. Vedi un Placito tenuto nell' Anno 839. da Sicardo Principe di Benevento, e riferito nella Cronica del Volturno Par.II. del Tom. I. *Rer. Ital.* pag. 588. dove son queste parole: *Quia & Canones sic continere videntur, quod Ecclesia, quæ lavacrum Baptismi ædificatum habeat, semper sub dominio Episcopi subjacere debet*. Il che s' ha da osservare, perchè ne' susseguenti tempi non poche furono le Chiese Battesimali, o sia Parrocchiali, che cominciarono ad appartenere ai Monaci con esclusione dell' autorità de' Vescovi. Perchè gli Oratorj talmente erano in potere de' Laici, che li potevano governare per mezzo di qualche Cherico amovibile, perciò non era vietato ad essi Laici il mettervi de' custodi. Ma per conto delle Parrocchiali, a queste si dava un Rettore, cioè un Sacerdote stabile Pastore di quella Chiesa e Greggia. E perciocchè s' era introdotto un cattivo costume, che i Grandi contribuivano le Decime, non alle Parrocchia-

li, ma agli Oratorj fondati ne' loro fondi, ricorsero a Lodovico II Augusto i Padri del Concilio di Pavia, celebrato nell'anno 855. acciocchè levasse un sì fatto abuso. Però nel Capitolare stampato nella Par.II. del To.I. *Rer. Ital.* il Canone XII. è conceputo in questi termini: *In sacris Canonibus præfixum est, ut Decimæ juxta Episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem Laici, qui vel in propriis, vel in Beneficiis suis, habent Basilicas* (vuol dire Oratorj), *contempta Episcopi dispositione, non ad Ecclesiam, ubi Baptismum, & prædicationem, manus impositionem, & alia Christi Sacramenta percipiunt, Decimas suas dent, sed propriis Basilicis pro suo libito tribuunt: quod omnibus modis divinæ Legi, & sacris Canonibus constat esse contrarium. Unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus.* Quì troviamo ciò, che una volta si faceva nelle Parrocchiali, cioè si battezzava, si predicava, s' imponevano le mani per la reconciliazione de' Penitenti, e gli altri Sacramenti della Legge Cristiana: il che tuttavia si fa dai Parrochi. Nulla di ciò era permesso negli Oratorj, come anche oggidì. In una sua Bolla Benedetto Vescovo d' Adria nell' anno 1054. dice: *Concedo Ecclesiam unam sub vocabulo Sancti Andreæ, qui vocatur in Ponticulo cum Decimis & oblationibus &c. Et concedo, eam esse Plebem, & Baptismi, & Christianitatis mysterium ibi in ea faciendum matutinis, vespertinis horis, seu Missarum solemnia &c.*

Però ogni qual volta si truova menzione delle *Chiese Battesimali*, o delle *Pievi*, possiam tosto intendere che si parla di Parrocchie. In un Diploma di Carlomanno Re d' Italia dell' anno 878. noi vediamo confermate a *Benedetto Vescovo di Cremona Ecclesias Baptismales*. E nell' anno 997. Ottone III Imperadore conferma ad *Antonino Vescovo di Pistoja* ad una ad una tutte le *Pievi* della sua Diocesi. La cagione, per cui i Vescovi si studiassero di far esprimere e distinguere le loro Parrocchie nei Privilegj degl' Imperadori, e più sovente nelle Bolle de' Papi, era perchè talvolta nascevano con-

controversie co' Vescovi confinanti intorno alla giurisdizion sulle Chiese. E ciò spezialmente accadeva, allorchè si trovavano diversi i confini del Contado, o sia Distretto Secolare, da quei della Diocesi Ecclesiastica. Per lo più certamente andavano d' accordo i termini del Contado con quei della Diocesi. Pure avendo potuto gli antichi Re ed Imperadori mutare, o sia sminuire od ampliare il territorio e la giurisdizione delle sue Città nel temporale, e non già la spirituale de' Vescovi: però non fu alle volte lo stesso confine quello della Diocesi con quello del Contado, e v' erano delle Parrocchie in un Contado suggette al Vescovo d'un' altro Contado. Miriamo ancor noi tuttavia in assaissimi Luoghi questa diversità di confini: il che è avvenuto per tante guerre succedute fra i Principi e le Città Italiane, che hanno sconcertati i limiti della giurisdizion temporale in tanti Contadi. Che ciò ancora accadesse ne' remoti Secoli, posso io confermarlo con alcune memorie a noi restate dell' antichità. Infatti anche sotto i Re Longobardi una gravissima lite bolliva fra i Vescovi di *Arezzo* e di *Siena*, pretendendo ciascun di essi molte Chiese e Monasterj come spettanti alla lor Diocesi. Erano quelle poste nel Contado di Siena, e però con questo titolo il Vescovo di essa Città se le attribuiva. All' incontro pretendeva il Vescovo di Arezzo d' avere i suoi Antecessori, ed egli avere mantenuto sopra d' esse un' intero e non mai interrotto diritto. Allorchè regnava Liutprando, sopra ciò insorse una controversia gravissima, e per comporla fu obbligato il Re a spedire i Messi Regj, con invitar anche al medesimo Giudizio i Vescovi confinanti. Poscia sotto gl'Imperadori Franchi si riaccese la stessa lite; e quantunque il Vescovo di Arezzo avesse prima riportata vittoria, pure in fine a quel di Siena toccò il trionfo col possesso e dominio di quelle Chiese, continuato poi fino ai dì nostri. Alcuni Atti di quella controversia diede alla luce l'Ughelli nel Catalogo de' Vescovi di Arezzo nel To. I. dell'Italia sacra, in maniera nondimeno, ch' egli sembra

bra dubitare della lor verità. Ma quegli Atti, pubblicati prima anche dal Burali, non sono però da rigettare come falsi, perchè van d'accordo con altri di somma importanza per la lor grande antichità, e per la molta luce d'Erudizione, che ne viene a que' Secoli oscuri. Gli ho io tratti dal nobile Archivio del Capitolo de' Canonici d'Arezzo.

Il primo d'essi dell' anno 715. contiene il Giudicato di alcuni Vescovi, cioè di *Teudaldus Vesolanæ Ecclesiæ Episcopus* (di Fiesole non conosciuto dall' Ughelli), *& Maximus Pisanæ Ecclesiæ, nec non & Speciosus Florentinæ Ecclesiæ, adque Telesperianus Lucensis Episcopus*, per la lite vertente fra *Adeodato Vescovo di Siena*, e *Lupertiano Vescovo di Arezzo*, intorno alle suddette Chiese e Monasterj. Hassi dunque da osservare, che *dicebat sanctissimus Lupertianus Episcopus Frater noster, quod Ecclesiæ istæ suprascriptæ, & Monasteria, a tempore Romanorum, & Langobardorum Regum, ex quo a fundamentis conditæ, semper ad Sedem Sancti Donati Aritio obedierunt, &c.* All' incontro *ad hæc respondebat Frater noster Adeodatus Senensis Ecclesiæ Episcopus: Veritas est, quod Ecclesiæ istæ, & Monasteria in territorio Senensi positæ sunt; vestra ibi fuit Sacratio, eo quod Ecclesia Senensis minime Episcopos habuit, &c.* Rispondeva il Vescovo di Arezzo: *A tempore Rotharim Regis, usque modo Ecclesia Senensis Episcopos habuit, & nostra de ea ante a tempore Romanorum, & postea usque in hodiernum diem in ipsas Ecclesias, Baptisteria, & Monasteria fuit sacratio & ordinatio*. Poscia, dopo aver prese buone informazioni, *Missus Excellentissimi Domni Liutprandi Regis, nomine Guntheramus*, e i suddetti Vescovi, proferirono la sentenza in favore del Vescovo d' Arezzo. Servirà questa Carta per raddirizzare qualche sito dell'Ughelli ne' Vescovi di Toscana. S' è disputato fra gli Eruditi un pezzo fa dell' antichità della Città di Siena, pretendendo il Volterrano, Leandro Alberti, Jugurta Tommasi Storico Sanese, l' Ughelli, ed altri, che Siena e i suoi Vescovi per l'antichità non la cedano ad alcun' altra,

tra, e per lo contrario Giovanni Villani, il Biondo, ed altri insegnano, non essere antica quella Città, e per conseguente nè pure il suo Vescovado. Ma fra i Letterati, quanto all' antica origine di quella Città, più non resta da disputare, per essere certo, che i Romani condussero ivi una Colonia, e trovarsi menzione di essa presso gli Scrittori di que' tempi. Ma quanto ai Vescovi, non è ben chiara la faccenda; e questa Carta può farne dubitare. Il perchè dal fu Signor Uberto Benvoglienti, dottissimo Gentiluomo Senese, nel Tomo III. dell' Italia sacra dell' ultima edizione, furono messi in dubbio i primi Vescovi di Siena mentovati dall' Ughelli. Altri Atti nondimeno ho io dato, da' quali si può dedurre, che anche prima della venuta de' Longobardi in Italia Siena avesse i suoi Vescovi. Consistono tali Atti negli Esami fatti nel medesimo anno 715. da *Guntheram Notarius in Curte Regia Senensis* per ordine del Re Liutprando di moltissimi Preti, Diaconi, e Secolari vecchj, per conoscere, quali Vescovi esercitassero negli antichi tempi giurisdizione in quelle Chiese e Monasterj, de' quali si disputava. E' assaissimo da stimare questa Carta sì perchè tratta di tempi antichissimi, come ancora per molte notizie spettanti ai Secoli scuri dell' Italia. Di quì impariamo, che questa controversia era già stata dedotta davanti ad *Ambrosio Maggiordomo del Re Liutprando*, di cui l' Ughelli ci diede l' Atto, con dubitar nondimeno della sua verità, ma senza buone ragioni. In quell' Esame noi troviamo, che nel medesimo tempo, che *Bonus Homo* era Vescovo di Arezzo, *in Sena erat Episcopus Magnus*, il quale non fu conosciuto dall' Ughelli. Quivi ancora si vede nominato *Albanus Episcopus de Arretio*. Nè pur questo Vescovo fu noto all' Ughelli, se pur non fosse il chiamato da lui *Alphatius*, *qui etiam est Alparius*. Truovasi ivi anche menzione di *Gaudioso Vescovo di Roselle*, la qual Chiesa fu poi aggregata all' altra di Grosseto. L' Ughelli non ne ebbe contezza. Servirà questa Carta anche per far conoscere, come fosse

fosse in que' tempi scaduta la Disciplina Ecclesiastica. Così deponeva Orsone Prete: *Adeodatus isto anno fecit ibi Fontes, & sagravit eas a lumen per nocte. Et fecit ibi Presbitero uno infantulo, habente annos non plus duodecim: qui nec Vespero sapit, nec Madodinos* (cioè i Matutini) *facere, nec Missa cantare. Nam consubrino ejus coætaneo ecce mecum habeo. Videte si possit cognoscere Presbiterum esse.* Di questo medesimo giovinetto d'anni dodici ordinato Prete rende testimonianza Aufrit Prete con dire: *Nam in isto anno infra Quadragesimam fecit ibi Deodatus Episcopus de Sena Fontes, & per nocte eas sagravit, & Presbyterum suum posuit uno infantulo de annos duodecim.*

Portati questi Atti ed Esami al Re Liutprando, egli decise la controversia in favore del Vescovo di Arezzo con un Decreto, ch'io ricavai dall' Archivio suddetto dei Canonici di Arezzo. Esso è intitolato: *Edictum & magna Constitutio Domni Liutprandi Regis post Judicatum Episcoporum.* Riferisce l' Ughelli nel Catalogo de' Vescovi di Arezzo un Diploma di Carlo Magno, dove è ripetuta questa controversia, restando vincitore in essa il Vescovo d' Arezzo. Ma in quel Privilegio s' incontrano cose, che giusto motivo porgono di mercé finta, se pure quegli errori non son da attribuire all' Ughelli, poco diligente copista degli antichi Documenti. Quanto agli Atti da me prodotti, non truovo io in essi cosa, che sia contraria alla Storia, anzi vi ravviso tutte le note della vera antichità, nè di tanto sapere e Critica erano gli uomini de' susseguenti Secoli da poter formare simili Atti. Nell' accennato Editto del Re Liutprando si legge: *Tunc nostra Excellentia una cum venerandis viris Theodoro Episcopo Castri nostri, & Emulino Abbate, atque Seiguel, Albino Presbiteris, necnon illustres Judices nostris, qui nobiscum aderant, idest Auduald Ducem Guiduald &c.* A chi mai de' posteriori Secoli sarebbe caduto in mente, se avesse finto un Decreto del Re Liutprando, di mettere fra i testimonj *Audoaldo Duce?* La sola verità diede

de luogo a quel Principe in esso Editto; imperocchè veramente egli fiorì sotto i Re Longobardi, ed io nel Cap. 10. pag. 74. della Par. I. delle Antich. Estensi ne avea rapportata l'Iscrizion sepulcrale, tuttavia esistente in Pavia, il cui principio è tale:

SVB REGIBVS LIGVRIAE DVCATVM TENVIT AVDAX
AVDOALD ARMIPOTENS, CLARIS NATALIBVS ORTVS &c.

Chi egli fosse, e in qual tempo fiorisse, non seppi io allora congetturarlo. Ora si scopre, ch'egli visse a' tempi di Liutprando Re; e dalle Note Cronologiche può trasparire, ch'egli mancasse di vita nell'anno 718. Confessa parimente Adeodato Vescovo di Siena sul fine dell'anno 715. di aver ordinato due Preti nelle Chiese controverse *ex jussu bonæ memoriæ Apostolici Constantini*. Appunto in quell'anno *Papa Costantino* era passato a miglior vita. Cose tali per lo più non le sanno gl' impostori, e volendo fingere Documenti antichi sogliono per ignoranza confondere e adulterare la vecchia Storia. Agli Atti suddetti s'aggiunse dipoi una Bolla di *Stefano II. Papa*, data nell'anno 752. ch'io parimente ho comunicata al Pubblico, dove è rivangata questa causa, e deciso in favore del Vescovo di Arezzo. Di quì ancora sorgono lumi per maggiormente emendare o illustrare l'Italia sacra. *Stabile* Vescovo Aretino si truova tuttavia vivente nell'anno 752. Nello stesso tempo fioriva *Ansfredo Vescovo di Siena*, ignoto all'Ughelli. S' ha parimente da aggiugnere al Catalogo de' *Vescovi di Volterra Tommaso*, vivente in esso anno 752. come ancora fra i Vescovi di Chiusi *Gisulfus Clusinæ Ecclesiæ Episcopus*. Quì inoltre abbiamo *Tacipertum Episcopum Castri Felicitatis*, che indarno si cerca fra i Vescovi di *Città di Castello*, *Tifernum* in Latino, giacchè quel Castello dagli Eruditi vien creduto essere stato il medesimo che Tiferno. Dormì poi questa lite fino ai tempi di Car-

Carlo Magno, sotto cui essendo stata rinovata, fu giudicato di nuovo favorevolmente pel Vescovo d'Arezzo, come poco fa accennai, e sarà quì sotto confermato. Ma sotto gl'Imperadori Lottario I, e Lodovico II. in un Concilio Romano, risvegliato e agitato quello stesso litigio, fu data sentenza in favore del Vescovo di Siena: il che può farci stupire. Trovavasi in Roma allora il medesimo Lodovico II. Augusto, ed era intervenuto al Sinodo tenuto da Leone IV. Sommo Pontefice: quando all'improvviso s'alzò *Cantius Senensis Episcopus*, chiamato *Concio* dal Cardinal Baronio, e dall'Ughelli; e probabilmente per qualche concerto fatto, chiese che si mettesse fine alla controversia di quelle Parrocchie. Da questa inaspettata citazione colpito *Pietro Vescovo di Arezzo*, che si trovava presente, perchè era venuto senza preparamento alcuno, dimandò ed impetrò la dilazione di dodici giorni per far venire da Arezzo *Judicatum Liutprandi Regis Langobardorum*, & *Praeceptum Caroli Regis*, come Documenti autentici dei diritti della sua Chiesa. Agitata dunque fu di nuovo quella lite davanti il Papa, l'Imperadore, e molti Arcivescovi, Vescovi, ed Abati nel Concilio Romano, ma senza che apparisca in qual' anno. Ma essendosi tenuto un solenne Concilio in Roma nell'anno 853. sotto il suddetto Papa Leone IV, i cui Atti furono pubblicati dal Cardinal Baronio, e poi inseriti nelle Raccolte de' Concilj: sembra verisimile che a quel Sinodo appartenga il Giudicato suddetto. Contuttociò dar si potrebbe, che quì si parlasse di un'altro Concilio, ignoto finora a noi, e celebrato poco dipoi. Imperciocchè si truovano quì sottoscritti molti di que' Vescovi, che intervennero al Sinodo dell'anno 853, ed altri poi quì son registrati, che non si leggono in quel Sinodo, per esempio *Johannes Archiepiscopus Ravennae*, *Angilbertus Archiepiscopus Mediolani* &c. Forse questi intervennero ad alcuni Atti, ma non a tutti. Comunque sia, al Catalago de' Vescovi di *Chiusi* presso l'Ughelli s' ha da aggiugnere *Taciprandus Episcopus*; a quello di *Rosselle*, oggi-

oggidì Grosseto, *Otto Episcopus*. Del resto apparisce di quì, che anche nell'anno 833. s' era dibattuta questa lite, come costa dalle memorie, che pubblicai nella Dissert. LXX. Poscia nell'anno 882. nella Città di Siena davanti a Carlo il Grosso Imperadore si rinovò il contrasto, e ne riportò favorevol sentenza *Giovanni Vescovo di Arezzo*. Veggasi una Carta da me prodotta nella Dissertazione XXXI. E che veramente, i Vescovi Aretini per lungo tempo ritenessero il possesso di quelle Chiese, lo intendiamo da una Carta, esistente nell'Archivio delle Monache Benedettine di Arezzo, e data alla luce dal fu Chiarissimo P. D. Guido Grandi, Abate Camaldolese. Da essa, dico, impariamo, che nell'anno 1029. si risvegliò questa lite di nuovo davanti a Papa Giovanni XIX. il quale deputò *Benedetto Vescovo di Porto*, ed altri Vescovi per conoscerne i meriti. Quando poi, e come si mettesse fine a così lunga, ed ostinata contesa, io lascerò cercarlo ad altri, bastando a me di aver tratto dalle tenebre questi riguardevoli pezzi di antichità.

Più tardi pare che sorgesse controversia di confini fra i Vescovi di Firenze e Siena, per cui si venne all' armi fra amendue que' Popoli. Ne seguì poi pace, la quale nell'anno 1166. fu confermata da *Papa Alessandro III.* con sua Bolla ricavata dall'Archivio dello Spedale di Siena. Si può sospettare, che la lite riguardasse i confini del Contado fra que' due Popoli; ma che vi fossero imbrogliati anche quei delle Diocesi, bastantemente risulta da essa Bolla. A queste memorie ho aggiunto la lite, che era insorta fra la *Pieve di Ciano*, Diocesi di Modena, e quella di *Monte Bello*, oggidì *Monte vio*, la quale fu decisa da Gualtieri Arcivescovo di Ravenna nell'anno 1141. come costa dalla di lui sentenza, estratta dall'Archivio del Comune di Modena. Si vuol' ora osservare, che il rito delle Bolle, colle quali tanto i Papi, che gli altri Vescovi accompagnano le collazioni delle Parrocchiali, e dell'altre Chiese, tira l' origine dai lontani Secoli. Anche allora si concedevano in Benefi-

nefizio le Chiese, sia Parrocchiali, sia Diaconie, ed anche Oratorj, e piccioli Monasterj, ed alcuni Spedali; e però in testimonio di questo si spedivano le Lettere, poscia appellate *Bolle* dal Sigillo d'esse. Ha più di mille anni, che ciò si praticava, siccome dimostra una Carta di molto corrotta Latinità, ch'io copiai dal nobilissimo Archivio dell'Arcivescovado di Lucca, e che parve a me originale. Fu essa scritta nell'anno 725. per testimonianza, che *Talesperiano Vescovo di Lucca* avea conceduto in Beneficio un picciolo Monasterio con lo Spedale de' Pellegrini annesso a *Romoaldo Prete*. Merita ivi riflessione il dirsi, che, che *Romualdus Presbyter una cum muliere sua*, cioè con sua *Moglie*, era stato in pellegrinaggio *pro anima sua*, e venuto da Oltrepò s'era allogato in quel Monasterio con istituirvi ancora un picciolo Spedale. E però il Vescovo gli concede di aver cura di quel santo Luogo *tam tu, quam etiam & Presbiteria tua*. Si maraviglierà qui taluno, e chiederà, come fosse permesso a questa *Pretessa* lo starsene col *Prete* suo Consorte, quando sappiamo, che almeno nella Chiesa Latina fin dai primi Secoli della Chiesa ai Sacerdoti era prescritta la continenza. Vero è questo; ma anticamente da che un Coniugato era ammesso ai sacri Ordini, tanto egli che la moglie professavano da lì innanzi il Celibato; e questa non era più chiamata *Moglie*, ma *Sorella*; come provai nella Differt. *de Agapetis & Synisactis* ne' miei Anecdoti Greci. Però tempi vi furono, ne' quali fu permesso ai Preti l'abitar tuttavia colle moglj, purchè s'astenessero da ogni carnal commercio. Si mostra qui più rigorosa la Disciplina de' nostri tempi, e con più ragione. Un'altra Bolla ho io dato fuori, ricavata dal suddetto Archivio, per cui *Perideo Vescovo di Lucca* nell'anno 783. costituisce Rettore della Chiesa di San Miniato in Quarto *Autchis Cherico*. Ancorchè questa Chiesa fosse stata fabbricata dagli Antenati di quel Cherico, e spettasse a lui per titolo di Giuspatronato: pure senza il consenso e la confermazione del Vescovo non potè acquistar quella Retto-

toria. Or quanto più si richiedeva questa collazione delle Parrocchiali, dove s' han da ministrare i Sacramenti?

Ho io data la Bolla, con cui *Pietro Vescovo di Lucca* nell'anno 904. conferì a Gumberto Prete *Ecclesiam illam, cui vocabulum est beati Sancti Johanni Baptistæ, sita loco & finibus Lamari, quod est Plebe Battismale &c. cum aliis Ecclesiis subjectis ipsius Plebe*. Ad essa Bolla sono sottoscritti molti Canonici. I più d'essi s'intitolano *Presbiter & Cardinalis*. Siccome osservammo nella Dissertaz. LXI. non la sola Chiesa di Roma ebbe per suo ornamento i *Cardinali* ma anche moltissime altre; e questo nome indicava, che erano Rettori di qualche Chiesa. Quì vediamo, che sotto la Pieve o sia *Chiesa Battesimale*, si contavano altre Chiese prive del Battisterio, Oratorj, Cappelle, e piccioli Monasterj, sopra i quali godeva alcuni diritti il Parroco, o sia Piovano. Queste Cappelle nondimeno aveano anch' esse il proprio Rettore, il quale a riserva del Battesimo ministrava gli altri Sacramenti convenienti a' Sacerdoti Pastori d'anime. *Oratorj* ancora erano appellati queste Cappelle, che oggidì portano tutte il nome di *Parrocchia* e *Cura*. Nella Legge Longobardica 61. di Carlo Magno si legge: *Ut vos Episcopi, qui in omnibus Nonas & Decimas accipitis, in vestra providentia sit, quatenus Ecclesiæ & Capellæ, quæ in vestra Parochia sunt* (cioè Diocesi) *emendentur*. E Burcardo nel Lib. III. Cap. 22. da un Concilio di Aquisgrana riferì questo Canone: *Plures Baptismales Ecclesiæ in una terminatione esse non possunt, sed una tantummodo cum subditis Capellis*. Quei, che oggidì son chiamati *Cappellani*, cioè Vice-Parrochi, presero il nome da quelli, che anticamente reggevano qualche Oratorio o Cappella. San Gregorio Magno nel Lib. II. Epist. 12. scrivendo a Castorio Vescovo di Rimini per un' Oratorio, o sia Cappella fabbricata entro la stessa Città, così parla: *Prædictum Oratorium absque Missis publicis solemniter consecrabis, ita ut in eodem loco nec futuris temporibus Baptisterium construatur, nec Presbyterum constituas*

Cardinalem. Col nome di *Prete Cardinale* già abbiam avvertito disegnarsi un Rettore di Parrocchia, a cui stabilmente era assegnato il governo di quella Chiesa: laddove alle Chiese minori, chiamate Cappelle e Oratorj si deputava un Prete amovibile. Dalle quali notizie risulta il diverso diritto delle *Pievi* e *Cappelle* ne' vecchj Secoli. Altri costumi invalsero ne' susseguenti, perchè anche in queste Chiese sussidiarie si ordinano Rettori stabili, i quali in poche cose prestano onore ed ubbidienza al Piovano. E però intendiamo, che volesser dir Donizone nel Lib. I. Cap. 16. della Vita di Matilda, scrivendo.

Plebes, Capellas, pretio Clericis tribuebant.

In una Carta Pistojese dell'anno 1287. si legge la lite insorta fra i *Canonici* della *Pieve di Celle* nella Diocesi di Pistoja, e i *Cappellani*, cioè i Parrochi inferiori di essa Pieve, pretendendo gli uni e gli altri l'elezione del *Piovano*. Ivi si legge: *Plebs de Cellis habet subjectas decem Capellas. Ecclesia de Casore est subjecta Plebi de Cellis tamquam sua Plebi &c.* I Rettori di queste Chiese, ora son chiamati *Cappellani Plebatus de Celle*, ed ora *Rectores*. Quei che oggidì portano il nome di *Cappellani*, cioè ajutanti de' Parrochi nella amministrazione de' Sacramenti, quasi sempre ne' vecchj Secoli erano appellati *Subcapellani*. Ma nulla più chiaramente può indicare, quai fossero una volta i *Cappellani*, che una Bolla di Alessandro III. Papa, in cui conferma nell'anno 1169. *ad Amato Vescovo di Ferrara* i Privilegj della sua Chiesa, dove fra l'altre cose: *Nec cuiquam fas sit in ceteris Ecclesiis Capellanum absque consensu tuo constituere vel amovere &c.Capellanus vero, qui auctoritate tua fuerit constitutus,de manu tua curam animarum recipiat &c.* Sicchè il nome di *Cappellano* significava allora chi oggidì vien chiamato *Parroco* e *Curato*. Abbiam veduto l'antichissimo costume, mantenuto anche oggidì, che i Vescovi spedivano la Bolla del Beneficio conferito. Aggiungo ora, che vicendevolmente anche i Beneficiati formavano un'altra Carta, con

con cui si obbligavano al retto governo di quella Chiesa, restando poi questa in mano, o sia nell'Archivio del Vescovo. Tal Rito non è più in uso. Dall' insigne Archivio dell'Arcivescovado di Lucca ho io prodotto due antichissime pergamene in testimonianza di questo. La prima è dell'anno 746. regnante Ratchis Re de' Longobardi, in cui Lucerio Prete promette a Walprando Vescovo di Lucca di rettamente reggere la Chiesa di San Pietro di Mosciano, a lui conferita *cum consenso Ratperti & Barbula Centinariis, vel de tota Plevem congrecata*. Ecco come in molte Chiese s' istituivano i Rettori. Precedeva l'elezione del Popolo, e questa poi veniva confermata dal Vescovo. I *Centenarj* quì mentovati si scorge, che erano i Giudici minori delle Ville, suggetti al Giudice, o sia Governatore della Città. L'altra Carta dell'anno 772. è una promessa fatta da Ursiperto Cherico e *Peredeo Vescovo di Lucca*, che l'avea creato Rettore della Chiesa di San Cassiano di Controne di ben' amministrare quella Chiesa, con aggiugnere; *Neque contra Presbyterum vestrum, quem vos in Ecclesia vestra Sanctæ Juliæ Baptismale ordinastis, agere præsumam, neque sine vestra licentia, vel de ipso Presbytero vestro Missam cantare debeam in ipsa Ecclesia Sancti Cassiani*. Oggidì in molte Dioceti si usa di chiamare *Arcipreti* quei, che da altri sono appellati *Piovani* in Villa. Antichissimo ancora è questo costume. Nel Sinodo, di Pavia dell'anno 850. al Cap. 6. viene ordinato, che i Vescovi osservino, con qual diligenza i Preti abbiano cura del loro grege. *Oportet enim, ut Plebium Archipresbyteri curent, quatenus qui publice crimina perpetrarunt, publice pœniteant &c.* Poscia nel Cap. 13. si legge: *Singulis Plebibus Archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum Presbyterorum, qui per Minores Titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant &c. Nec obtendat Episcopus, non egere Plebem Archipresbytero, quod ipse eam per se gubernare valeat* (segno che alcun Vescovo c'era, che con

sì bel pretesto si godeva le rendite delle Pievi), *quia etsi valde idoneus est, decet tamen, ut partiatur onera sua; & sicut ipse Matrici praeest, ita Archipresbyteri praesint Plebibus, ut in nullo titubet Ecclesiastica Disciplina.* Dal che sempre più riluce, che nelle Ville eranvi le Parrocchie primarie chiamate *Pievi*, dove si ministrava il Battesimo, e i Rettori di esse venivano chiamati *Arcipreti*. V'erano poi le Parrocchie minori, appellate quì *minores Tituli*, sottoposte all'Arciprete. Così nelle Cattedrali il primo del Clero, ch'era ascritto ad essa Chiesa, ebbe il nome di *Arciprete*, nome che si truova fino nel Concilio Cartaginese dell'anno 398; e nel Concilio Turonense II. dell'anno 567. al Canone 19. mentovati si veggono *Archipresbyteri vicani*. Grande dovea essere una volta l'autorità di tali Arcipreti, perchè si truova, che essi ebbero anche facoltà di costituir Rettori nelle Parrocchie inferiori sottoposte alla Pieve. In una Carta dell'Archivio Lucchese, scritta l' anno 862. *Gumprando Prete figlio del fu Periteo Prete* (sovente nelle pergamene Lucchesi s'incontrano Preti figli di un' altro Prete) è ordinato Rettore della Chiesa di Vulsignana dal Rettore della Chiesa Battesimale di Santa Maria di Sesto, coll'obbligazione del divino Ufizio, della Luminaria di dì e di notte, e di pagare al Rettore di essa Pieve ogni anno a titolo di pensione *denarios XXX. & dimidium oblationum*. Nè si maravigli alcuno del censo imposto dal Piovano alle Chiese minori. Siccome dimostrai nella Dissertazione XXXVI. anche gli stessi Piovani, anzi gli altri Parrochi minori, erano obbligati a pagar qualche pensione annua o regalo al Vescovo, perchè i Benefizj Ecclesiastici per iniqua consuetudine di que' Secoli si mercantavano. Come costa da un'altra pergamena dell'anno 845. *Ambrosio Vescovo di Lucca* ordina Rettore della Chiesa di Santo Ippolito presso Arno Guntelmo Cherico, con obbligo di pagare annualmente ad esso Prelato *sessanta soldi d' argento*. Tu dirai: ecco le Pensioni de' nostri tempi. Nol niego; ma gran differenza passa fra l'uno e l'altro uso.

Fu-

Furono introdotte le Penſioni uſate oggidì per ſovvenire i Cherici degni e poveri coll'abbondanza degli altri; ma le penſioni de' Secoli barbarici colavano in borſa del ſolo Veſcovo. Perciò ne' Secoli poſteriori ceſsò quella conſuetudine.

Ordinariamente baſtava ai Veſcovi nell'ottenere le conferme de' lor Privilegj lo ſpecificar tutte le loro *Pievi*, come ſi ſcorge in due Diplomi da me pubblicati di Arrigo Re Terzo e Imperadore Secondo dell'anno 1045. e del 1055. co' quali conferma tutti i ſuoi Beni e diritti al Veſcovado di Mantova. Dopo l'enumerazion di varie Pievi, nell'ultimo ivi ſi legge *cum omnibus aliis Plebibus & Capellis*. Proccuravano ciò non oſtante altri Veſcovi di far eſprimere anche le *Cappelle*, come coſta da una Bolla di Papa Eugenio III. dell'anno 1146. con cui conferma tutte nominatamente le *Pievi* e *Cappelle* ed alcuni *Monaſterj* ad *Alberone Veſcovo di Reggio*. Così in un'altra Bolla di Celeſtino III. Papa dell'anno 1191. ſi veggono confermate a *Teobaldo Veſcovo di Chiuſi* tanto le *Pievi*, che le *Cappelle*. L'Ughelli mette fra' Veſcovi di Chiuſi all'anno 1200. *Gualfredo*, poi *Teobaldo* all'anno 1220. S'ha da correggere quella slogatura. Solevano anche i Piovani impetrar dai Papi la conferma de' lor Beni e Diritti; ed allora facevano eſprimere tutte le Chieſe ſottopoſte alla medeſima Pieve. Ne ho dato un'eſempio in una Bolla di Papa Aleſſandro III. dell'anno 1163. in favore di *Jacopo Piovano* di Pieve Foſciana nella Provincia della Garfagnana, ſottopoſta al dominio de' Sereniſſimi Duchi di Modena. Vedeſi ivi una gran copia di Chieſe, tutte dipendenti da eſſa Pieve. Ho anche prodotto un fatto aſſai raro nell'Eccleſiaſtica Diſciplina. *Immo qui & Irmenfredus Aretinus Epiſcopus* circa l'anno 1045. trovandoſi aggravato da infermità ne' piedi, e non potendo accudire al governo della ſua Chieſa, preſo conſiglio dai principali del Clero e del Secolo, diviſe la ſua Dioceſi in quattro parti, e ne commiſe il Governo a quattro de' più aſſennati Eccleſiaſtici coll'annoverar le Pievi, rac-

comandate a ciascun d'essi. Ne ho pubblicato quell'Atto. Per conto poi delle Chiese esistenti nelle Città, varia fu in questo la Disciplina Ecclesiastica. Imperocchè in alcune Città, oltre alla Cattedrale, v'erano altre Chiese Battesimali. V'erano anche talvolta di quelle, che godevano il titolo di *Pieve*, e che ne aveano dell'altre sottoposte. Insigne è tuttavia in Lucca la Chiesa de' Santi Giovanni e Reparata, a cui accresce il decoro una Collegiata di Canonici. Ad essa, se non erro, appartiene una Bolla di *Teudigrimo Vescovo di Lucca*, data nell'anno 984. in cui conferisce ad Andrea Prete *la metà* di quella Chiesa, *cui vocabulum est beati Sancti Pantaleoni, & Sanctæ Reparatæ, & Sancti Johanni Baptistæ, quod est Plebem Battismale, quæ est fundata hic infra Civitate ista Lucense*. Cosa alquanto rara si è questa concessione della metà d'una Chiesa colla metà de' Beni ad essa spettanti. E pure ho trovato altra pergamena dell'anno 975. in cui *Adalongo Vescovo di Lucca* concede ad Arnolfo Prete la *quarta parte* della Chiesa *Sancti Petri & Sancti Johannis Baptistæ, quod est Plebe Baptismale, sita loco & finibus Cappiano*. V'erano poi altre Città, siccome di sopra avvertimmo, dove altra Chiesa non dispensava il Battesimo, fuorchè la Cattedrale. Per questa cagione vo io sospettando, che i Parrochi di Ferrara fossero una volta nominati solamente *Cappellani*, nome che abbiam veduto dato ai Parrochi delle Chiese prive di Battisterio. Ho io pubblicato le Costituzioni fatte nell' anno 1278. della Congregazione tuttavia sussistente de' Parrochi di essa Città di Ferrara a' tempi di *Guglielmo Vescovo*. Comincia così la loro enumerazione. *Cleri Conventus Civitatis Ferrariæ, nos Petrus Capellanus Ecclesię Sancti Stephani Ferrariensis, Archipresbyter Capellanorum omnium Civitatis Ferrariæ, ac Presbyter Johannes Capellanus Ecclesiæ Sancti Blaxii &c.* Quì si scorge, che tutti i Parrochi di Ferrara erano solamente appellati *Cappellani*, eccettuato il loro Capo, a cui si dava il titolo di *Arciprete*, perchè non aveano Battiste-

sterio. E veramente Marc'Antonio Guarini nel suo Trattato delle Chiese di Ferrara, ci assicura, che nella sola Cattedrale di quella Città, e in Santa Maria in Vado, si amministra il Battesimo. Non così nel Contado Ferrarese, dove abbondano le *Pievi*, e queste si veggono registrate in una Bolla da me pubblicata di *Papa Clemente III.* dell'anno 1189. conceduta a *Stefano Vescovo di Ferrara*.

Nè solamente cercavano gli Arcipreti, o vogliam dire Piovani la conferma dei lor diritti dal Papa, e dal Vescovo, ma anche dal Metropolitano. In pruova di che ho addotto una Bolla di *Anselmo Arcivescovo di Ravenna* in favore di *Martino Arciprete di Puglianello* nella Diocesi di Reggio, spettante all'anno 1156. Godevano poi le Pievi più d'un Privilegio, oltre a quello del Battistero, cioè nelle Sepolture, nel dare la Penitenza, nell'esigere, che i Parrochi o sia Cappellani subordinati concorressero alla Pieve nel Battesimo solenne della Vigilia di Pasqua, e di Pentecoste, con altre prerogative, ch'io tralascio, ma che si leggono in una Bolla di *Celestino III. Papa* dell'anno 1194. data ai Canonici di Santa Reparata nella Città di Lucca.

DISSERTAZIONE SETTANTESIMAQUINTA.

Delle pie Confraternità de' Laici, e dell'origine di esse, de' Flagellanti, e delle sacre Missioni.

DEgne son d'aver luogo in quest' Opera anche le pie *Confraternità* de' Secolari, che ancora son chiamate *Confraternite*, *Compagnie*, *Scuole*; perchè esse pure traggono la loro origine dai Secoli barbarici. Non v' ha Città in Italia, Terra, o Castello, anzi Villa, che non abbia una o più di queste pie Congregazioni, tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de' Santi, ed esercitarsi in altre opere di Pietà e di Misericordia; e tutte fornite di Leggi e vesti particolari, riunendosi ciascuna alla sua propria Chie-

ſa le Feſte, e in altre occaſioni. Ne' Secoli del Paganeſimo eſiſtevano Compagnie ſomiglianti di perſone, che trattavano le coſe ſacre. Roma, e tant'altre Città iſtituirono gli *Auguſtali* in onore di Auguſto, i quali nondimeno ſi poſſono collocare fra i Sacerdoti. Altre Adunanze ſi miravano una volta in Roma, chiamate *Collegj*, alle quali apparteneva la cura de' pubblici Giuochi e Sacrifizj, che ſi celebravano in onore de' falſi Dei, o per dare ſolazzo al Popolo. Di sì fatti Collegj non furono prive le Città della Grecia, ed erano chiamati *Eterie* e *Fratrie*. Nel Cap. 13. *de Senectute* di Cicerone ſi legge: *Sodalitates, Quæſtore Marco Catone majore, conſtitutæ ſunt, ſacris Idæis magnæ Matris receptis*. Così in Roma ſi contavano *Sodales*, *Flaviales*, *Hadrianales*, *Trajanales &c.* e inoltre *Collegia Dendrophororum*, *Fratrum Arvalium*, *Septemvirum Epulonum*, *Capitolinorum*, ſiccome ancora quei degli *Artiſti*. Senza l'autorità del Senato, o dell'Imperadore, non ſi poteano iſtituir queſte Confraternità; e perchè ſenza tale licenza ſe ne formarono alcune, che poi produſſero molte fazioni e ſconcerti, per teſtimonianza di Aſconio Pediano, e di Suetonio nella Vita di Auguſto, ne furono abolite alcune ancora delle prime approvate. Marciano Giurisconſulto nella *l. mandatis ff. de Collegiis* atteſta il medeſimo, con aggiugnere nondimeno, *Collegia Religionis cauſa coire non prohiberi*. Di più non ne dico, perchè infatti le Confraternità Criſtiane non le credo iſtituite coll'eſempio delle Pagane, ma sì bene dall'induſtria delle pie perſone, bramoſe di accreſcere il culto di Dio, con obbligarſi ad alcuni ufizj, e doveri di Religione. Però nel ſeno del Criſtianeſimo s' ha da cercare l'origine delle ſacre Confraternità.

Se vogliamo ſtare all' aſſerzione di Odorico Rinaldi negli Annali Eccleſiaſtici all' anno 1267. num. 83. *primum Laicorum Sodalicium, cui vulgo Confraternitas nomen*, nacque in Roma nello ſteſſo anno, coll' eſſerſi iſtituita la Confraternità di S. Maria del Confalone, la quale fu confermata da Papa Clemente IV, come coſta dal-

dalla sua Bolla nel Bollario Romano. *Hujus exemplo*, dic' egli, *condita alia pia Sodalicia*, *& a Summis Pontificibus accendendæ Pietatis ergo approbata & confirmata fuerunt*. Di questo sentimento era stato prima Tommaso Bosio nel Libro IX. Cap. 5. *de Signis Eccles.* dove fa autore della prima Confraternità S. Bonaventura, insigne personaggio; e da questa tante altre presero poi esempio. Ma lungi dal vero andarono tali Autori. Quando anche si conceda, che quella fosse la prima Confraternità formata in Roma: pure si farà conoscere, che gran tempo innanzi nel Mondo Cristiano ci furono di tali pie Adunanze. Io lascio andare i *Parabolani*, cioè una Società di Cherici *ad curanda debilium ægra corpora destinatam* in Alessandria nell' anno 418. come abbiamo dalla Legge 42, e dalla seguente *de Episcopis* nel Codice Teodosiano. Tralascio ancora ciò, che ha Giustiniano Augusto nella Novella 43, e 59. *de Lecticariis & Decanis*, istituiti per seppellire i corpi de' Fedeli, perchè non costa, se i lor Collegi avessero uniformità colle pie Compagnie de' nostri tempi. Stimò inoltre il Cardinal Baronio di aver trovato in Roma nel 894 *Sodalicium plurimorum Sacerdotum, inter quos & Episcopi nonnulli, ad hoc ut post obitum singuli Consodalium sacrificiis juvarentur*. Recò egli la tavola di marmo, dove si legge quella convenzione. Ma un leggier vestigio fu quello delle Confraternità, delle quali ora cerchiam l' origine; e quando anche si voglia dar questo nome a quell' istituto, non si può perciò dire col P. Mabillone negli Annali Benedettini a quell'anno: *quod forte primum exemplum est ejusmodi Sodaliciorum*, *seu Confraternitatum*, *ut vulgato vocabulo utar*. Perciocchè precederono altri simili esempj in Francia, indicati fin dallo stesso Mabillone all' anno 859. dove fra Vescovi, o Preti, o Monaci si conveniva di celebrar Messe, e di far altre opere pie per suffragio dei Defunti. Molta differenza passa fra le pie Società di allora, e le Secolari, che oggidì esistono. Son' io persuaso, che le ultime possano vantare un'antichità maggiore di quel che si crede. E pri-

E primieramente pare, che si possa stabilire, che anche a'tempi di Carlo Magno, e prima dell'anno 800. si trovassero fra'Cristiani di Occidente delle Confraternite di persone pie. Odasi la Legge XIII. Longobardica dello stesso Carlo Augusto Par. II. del To. I. *Rer. Ital. De Sacramentis per Gildoniam ad invicem conjurantium, ut nemo facere præsumat. Alio vero modo de illorum eleemosynis; aut de incendio; aut de naufragio* (aggiugne il Baluzio *quamvis conbibentiam*, cioè convenzione) *faciant: nemo in hoc jurare præsumat*. Trattando ora con più attenzione di quel che feci nelle Annotazioni a quella Legge, penso che ivi si parli di alcune pie Confraternite, e queste di Secolari, che fossero in quel tempo. Imperocchè *Gilda*, e *Gildonia*, o *Geldonia* (e non già *Geldoma*, come è scritto ne' Capitolari stampati) nient'altro fu che *adunatio*, come insegna Papia Gramatico, cioè una *Società* o *Fraternità*, siccome mostrò il Du-Cange nel Glossario, e prima di lui il Vossio Lib. II. Cap. 8. *de Vitiis Sermonis*. L'origine di questa voce viene dal Sassonico *Gegyldan*, o *Gyldan*, che significa *Pagare*, come notò Guglielmo Somnero nel Glossario Anglicano. Anche i Fiamminghi hanno *Gilde*, e gl'Inglesi *Gylden*. Cioè si formavano Compagnie d'uomini, i quali si obbligavano a pagar certa somma di danaro, e di farne una sola borsa, per valersene poi ad opere pie, o pure ai conviti, che si facevano in determinati tempi dai Confratelli. Forse di là venne una voce Italiana, da gran tempo disusata, di cui si servirono gli Scrittori Toscani, cioè *Gualdana*, significante un'unione o compagnia di soldati. In una Epistola scritta dal Clero di Utrecht a Federigo Vescovo di Colonia nel Secolo XII. intorno a Tanchelmo, o sia Tanchelino seduttore, si legge, che un certo Manasse avea istituita *Confraternitatem quamdam, quam Gilda vulgo appellant*. Che le *Gildonie* mentovate da Carlo Magno fossero Società pie, assai lo indica la menzione ivi fatta delle *Limosine*. Cioè per quanto io vo congetturando, quei Compagni, appellati anche *Congil-*

gildones, si obbligavano ad ajutar con Limosine i poveri, e spezialmente chi avesse patito incendio o naufragio. E perciocchè coloro, che entravano in essa Società, giuravano di soddisfare agli oneri della medesima, e di adempierne le leggi della Compagnia; ma venendo il caso, o non volevano, o non potevano mantener la parola, onde venivano poi liti, e quel Giuramento tornava in danno delle lor anime: perciò il saggio Imperadore permise bensì quelle *Gildonie*, cioè *Società*, ma ne escluse il Giuramento. Non s' ha dunque da prendere quì *Gildonia* per un' *illecita congiunzione*, come ha una Chiosa presso il Baluzio, ma sì bene per una Società legittima, e approvata dall'autorità del Principe. Essendo stata quella Legge inserita nelle Longobardiche, si può per conseguente credere, che non solamente in Francia, ma anche in Italia, si trovassero delle *Gildonie*, cioè Confraternità di Laici istituite per motivo di Pietà e Religione.

Ho chiamato questa una congettura finquì. Aggiungo ora, che tal congettura passerà in sicura sentenza, se noi attentamente esamineremo i Capitoli scritti da Hincmaro Arcivescovo di Rems ai Preti della sua Diocesi nell' anno 852. stampati nella Raccolta de' Concilj del Labbè. Ecco le sue parole nel Cap. 16: *Ut de collectis quas Geldonias vel Confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis monuimus, & nunc expresse præcipimus, tantum fiat, quantum ad auctoritatem, & utilitatem, atque rationem pertinet. Ultra autem nemo neque Sacerdos neque Fidelis quisquam in Parochia nostra progredi audeat*. Che queste *Gildonie* fossero pie Confraternità di Laici, istituite con licenza del Re, e confermate dal Vescovo, ce ne assicurano le seguenti parole d'Hincmaro. *Idest in omni obsequio Religionis conjungantur: videlicet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in eleemosynis, & ceteris Pietatis officiis: ita quod qui candelam offerre voluerint, sive specialiter, sive generaliter, aut ante Missam, aut inter Missam, antequam Evangelium*

gelium legatur, ad altare deferant. Oblationem autem unam tantummodo Oblatam, & Offertorium, pro se suisque omnibus conjunctis & familiaribus offerat. Si plus de vino voluerit in butticula, vel canna, aut plures Oblatas, aut ante Missam, aut post Missam, Presbytero, aut Ministro illius tribuat: unde Populus in eleemosyna illius Eulogias accipiat, vel Presbyter supplementum aliquod habeat. Erano dunque istituite in que' tempi delle Compagnie, a fin di esercitare alcune Opere di Pietà e Carità; cioè di offerire al Tempio, mantener ivi la Luminaria, accompagnare alla sepoltura i Defunti, dar Limosine, e attendere *ceteris Pietatis officiis*, per guadagnarsi merito presso Dio. Che altro mai di grazia si propongono le pie Confraternite de' nostri tempi? E perciocchè in queste Raunanze alle volte vien creduto di celebrare più solennemente le Feste con qualche convito, e buon vino; e quivi inoltre insorgono non di rado risse e nemicizie: convien di nuovo ascoltare Hincmaro, il quale attesta, che a' suoi di succedeva lo stesso, e sembra descrivere i costumi della nostra età. *Pastos autem*, dic'egli, *& commessationem, quas Divina auctoritas vetat, ubi & gravedines & indebitæ exactiones, & turpes ac inanes lætitiæ, & rixæ; sæpe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia, & odia, & dissensiones accidere solent: adeo penitus interdicimus, ut qui de cetero hoc agere præsumserit, si Presbyter fuerit, vel quilibet Clericus, gradu privetur; si Laicus, vel femina, usque ad satisfactionem separetur.* Seguita poi Hincmaro a suggerire quel che s'abbia a praticare, caso che occorrano delle liti, con dire: *Conventus autem talium Confratrum* (*Confratelli* tuttavia si chiamano in Italia) *si necesse fuerit, ne simul conveniant, ut si forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari opus sit, sine conventu Presbyteri, & ceterorum esse non possit. Post peracta illa, quæ Dei sunt, & Christianæ Religioni conveniunt, & post debitas admonitiones, qui voluerint, eulogia a Presbytero accipiant: & pa-*

& panem tantum frangentes, singuli singulos biberes accipiant; & nihil amplius contingere præsumant; & sic unusquisque ad sua cum benedictione Domini redeat. Converrà chiamar cieco, chi non vegga stabilite fino ne' tempi d' Hincmaro, cioè nel Secolo IX, le pie Confraternità de' Laici, che si studiavano di esercitare *quæ Dei sunt, & Christianæ Religioni conveniunt*. Potrebbesi anche provare, che molto prima dell' età d' Hincmaro esistessero quelle divote Compagnie, se sapessimo di certo, in qual' anno fosse tenuto un Concilio Namnetense, o sia di Nantes, che si legge nel To. IX. de' Concilj del Labbè, dove si truovano quasi ripetute le suddette parole d' Hincmaro, e si parla *de Collectis, vel Confratriis, quas Consortia vocant*. Pensa il Du-Cange, che la parola *Consortium* significhi *congregationem Presbyterorum*. Certo è, che ivi si tratta d' una Confratellanza di Laici, a cui nondimeno si ammettevano ancora i Cherici Secolari. Alcuni han creduto, che questo Concilio fosse tenuto nell' anno 800. Il Sirmondo nell' anno 658. Il Pagi nell' anno 660. Io nulla determino. Se tanta fosse l' antichità d' esso Concilio, s' avrebbe a credere, formate ne' più remoti Secoli le Confraternità suddette.

Si vuol nondimeno confessare, che non è sì facile il trovarne vestigj tanto in Francia, che in Italia, prima del Secolo XIII. Un Concilio di Roano dell' anno 1189. descrive *Societatem seu Frateriam* (o sia *Fratriam*) istituita non men da' *Cherici* che da' *Laici*. E i PP. Martene e Durand nel *Thesau. Nov. Anecdot.* pubblicarono uno strumento, con cui Arnaldo Vescovo di Narbona conferma nell' anno 1212. *Confraternitatem* istituita in Marsiglia, e ne riferisce gli Statuti. Ma perchè mai sì tardi si comincia a trovar vestigio di queste pie Compagnie in Italia? Forse perchè si abolirono le antiche, e in tempi sì torbidi, e facili alle sedizioni, quali furono quei dell' Italia, non era permesso l' istituirne delle nuove, e si proibirono le già fatte, come anche avvenne in Francia. Certamente se si eccettua l' incli-

ta

ta Città di Venezia, dove non si provarono guerre civili a cagion della saviezza di quel Governo, nell' altre Città d' Italia per tutto il Secolo X, e per li due seguenti, non ho io saputo trovar memoria alcuna di tali Confraternite. Dissi doversi eccettuar Venezia, in cui mi pare di scoprirle nel Secolo XII. e nate non allora ma molto prima. Erano quivi appellate *Scuole*, nome che tuttavia in Milano, e in altre Città, si dà a simili Confraternità Laicali, perchè Scuole della Pietà Cristiana. Ho io mostrato con più esempli, che il nome di di *Scuola* significò ne' Secoli antichi una Congregazione, un Corpo di gente. E in Roma v' erano *Scholæ Cantorum*, *Scholæ Addextratorum*, *Mappulariorum*, *Cubiculariorum &c.* Però maraviglia non è, se anche alle pie *Confraternità* si appropriò il nome di *Scuola*. Particolarmente in Venezia questo invalse; e di quale antichità sieno quivi tali Scuole, cioè Confraternità di Secolari, si può ricavare dalla Cronica di Andrea Dandolo nel Tom. XII. *Rer. Ital.* Scrive quell' insigne Storico, che nell' anno 1109. cioè nell' Ottavo di Ordelafo Doge, fu trasportato a Venezia il Corpo di Santo Stefano Protomartire, *quod in Monasterio Sancti Georgii devotissime collocarunt: sub cujus vocabulo innumeri Cives Scholam celeberrimam perfecerunt.* Se stessimo alla fede di Francesco Sansovino nella Descrizion di Venezia Lib. VII. la prima delle Scuole in quella Città fu la *Scuola della Carità*, il cui principio vien da lui riferito nell' anno 1260, e nell' anno seguente dice fondata quella di *San Giovanni Evangelista*. Il Dandolo fa molto più antica quella di Santo Stefano. Ma perchè non è ben chiaro, se questa Scuola avesse principio nel tempo stesso della suddetta Traslazione: s' ha da aggiugnere ciò, ch' egli aggiugne all' anno XIII. di Pietro Pollano Doge, cioè all' anno 1143. dove racconta una lite insorta all' occasione *Processionis Scholarum antiquitus institutæ*. Se antica era in quell' anno la Processione, più antiche doveano essere le Scuole, che la facevano. Ho io pubblicato il Regolamento fatto dal Doge per que-

questa faccenda nell' anno stesso. Dal che si può raccogliere, di quanta antichità fossero quelle Scuole. Forse non cedeva ad esse in questo pregio *Sacerdotum sanctæ Veronensis Ecclesiæ Schola*, descritta dall' Ughelli nel Tom. V. dell' Italia Sacra. Era essa *Corpus ex diversis tum Ecclesiasticis, tum Sæcularibus membris compactum*. Soggiugne poi: *Hæc sancta Congregatio adeo est antiqua, ut ejus principii origo penitus ignoretur*, talmente che un' Autore citato da esso Ughelli scrisse trovarsene notizia fino nel Secolo Decimo.

Comunque sia, ne abbiamo abbastanza per giudicare, che molto prima dell' erezione fatta in Roma nel 1267. della Confraternità del Confalone altre non poche fossero state erette in altre Città. Ciò non ostante replico, che almeno rarissime furono per Italia simili pie Società ne' vecchj Secoli; e quando pur ci sieno state, non poca differenza passava fra quelle, e le Confraternità de' Secoli susseguenti. Anzi io non contradirei a chi volesse sostenere, che la rinovazione o istituzione di queste si debba riferire all' anno 1260, parendo a me, che queste sieno nate dalla novità de' *Flagellanti*, o delle sacre *Missioni* di piissimi Religiosi. Questi due punti convien' ora discutere. Sotto l' Imperadore Federigo II. gran bollore, anzi furore d'animi sconvolse i Popoli di Lombardia, e di quasi tutta l' Italia, per le Diaboliche Fazioni d' allora divisi in Guelfi e Ghibellini; gli uni nemici, e gli altri fautori dell' Imperio. Non lasciavano gli zelanti e buoni Religiosi, siccome animati dallo spirito della Carità, di persuadere la Pace, e di calmar tante ire e discordie. In tal pio esercizio spezialmente si segnalò Fra Giovanni da Vicenza dell' Ordine de' Predicatori, uomo in concetto di molta santità. Dotato egli d' una rara ed efficace eloquenza, mentre era in Bologna nell' anno 1223, talmente seppe placare, parte colle fervorose Prediche del Vangelo, parte con divote Processioni, gli animi discordi e feroci di que' Cittadini, che i più d' essi condusse alla Penitenza e concordia. Leggesi questo fatto

negli

negli Annali ſtampati o manuſcritti di quella Città. Nel medeſimo anno queſto valente Religioſo, *habens dona facundiæ, apud Deum & homines gratioſus, multas prædicationes fecit per Paduam, imo etiam per Civitatem Marchiæ* (di Verona), *per Villas etiam, & per Caſtra: erat enim cum illo Deus*: ſono parole di Rolandino Storico contemporaneo nel Lib. III. Cap. 7. della ſua Cronica. Deſideroſo egli ancora di ſtabilir la Pace fra i Principi e le Città di Lombardia, fece vedere uno ſpettacolo non pria conoſciuto in Italia. Cioè in un certo determinato giorno, e in un Luogo preſſo l' Adige (come ſcrive Paris da Cereta nel To. VIII. *Rer. Ital.*) per comando ſuo ſi raunarono ad aſcoltar la ſua Predica *Brixienſes, Mantuani, Treviſini, & Vicentini cum eorum Carrociis & carrettis, & maxima multitudo circumſtantium Civitatum, videlicet de Bononia, Ferraria, Mutina, Regio, & de Parma; & reputatum fuit, ibi fore & fuiſſe quatuor centum millia perſonarum & ultra*. Trattò egli una Pace generale fra que' Popoli, ed io ne ho pubblicato lo Strumento. Coſa poi ſuccedeſſe, e che diveniſſe del medeſimo Fra Giovanni, ſi può vedere nella Diſsert. LI. e preſſo il ſuddetto Paris, come anche nella Cronica di Gerardo Mauriſio, e in altre del prefato Tomo *Rer. Ital.* Quel ſolo, che qui s' ha da oſſervare è, che queſto fu, ſe non il primo, almeno il più riguardevole eſempio in Italia delle ſacre Miſſioni fra i Cattolici, le quali oggidì con tanta utilità ſi frequentano fra noi. Forſe S.Norberto, poſcia Arciveſcovo di Maddeburgo, nell' anno 1118. in Fiandra ed altri Luoghi diede un' illuſtre eſempio delle Miſſioni, che poſcia ſeguirono nelle contrade d' Italia.

Succedette poſcia nell' anno 1260. dopo la morte dell' empio Tiranno Eccelino da Romano, un' altro celebre ſpettacolo di pubblica penitenza e Pietà. Cioè per valermi delle parole del Monaco Padovano nel Libro III. della Cronica, *Quum tota Italia multis eſſet flagitiis & ſceleribus inquinata, quædam ſubita compun-*

punctio, & a Sæculo inaudita, invasit primitus Perusinos, Romanos postmodum, deinde fere Italiæ Populos universos. In tantum itaque timor Domini irruit super eos, quod Nobiles pariter & ignobiles, senes & juvenes, infantes etiam quinque annorum, nudi per plateas Civitatis, opertis tantummodo pudendis, deposita verecundia bini, & bini processionaliter incedebant: singuli Flagellum in manibus de corrigiis continentes, & cum gemitu & ploratu se acriter super scapulis usque ad effusionem sanguinis verberantes &c. Centeni, milleni, decem millia quoque per Civitates Ecclesias circuibant &c. Tunc fere omnes discordes ad concordiam redierunt. Usurarii & raptores male ablata restituere festinabant &c. Tralascio il resto della descrizione, che ne fa esso Monaco Padovano, il qual poscia soggiugne, che questo inaspettato e mirabil' ardore di Penitenza si diffuse *ultra fines Italiæ per diversas Provincias*. Ne parlarono ancora Ricobaldo, Fra Francesco Pipino, ed altri non pochi, le Croniche de' quali si leggono nel Tomo IX. *Rer. Ital.* Ma questa novità di Penitenza non piacque a Manfredi Re allora delle due Sicilie, nè al Marchese Uberto Pelavicino, Padrone allora di Brescia e Cremona, e però la proibirono: al che il Monaco Padovano dà il nome di empietà. *Isto Anno* (così scrive anche Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* Cap. 296.) *Scuriati infiniti apparuerunt per totam Lombardiam. Sed volentibus venire Mediolanum, per Turrianos sexcentæ furcæ parantur: quo viso retrocesserunt.* Aggiugne il suddetto Monaco Padovano: *Non solum autem duo prædicti Principes, iniquitatis filii & magistri, renuerunt accipere disciplinam; sed etiam quidam alii, qui fideles Ecclesiæ videbantur, non cum tanta devotionis efficacia, ut debebant, donum cælestis gratiæ perceperunt.* Probabilmente vanno queste parole a ferire i vicini Ferraresi, senza osservare, che in turbatissimi tempi possono darsi giusti motivi di non permettere delle enormi raunanze di Popolo, e massimamente l'ingresso nelle Città a' Popoli forestieri, ancorchè si tratti

 di

di funzioni pie. Possiamo mostrare oggidì Città libere, che nè pure permettono entro le loro mura le sacre Missioni con tanta folla di gente. Come i Ferraresi si governassero nell' anno 1260. in cui saltò fuori la prima strepitosa comparsa in pubblico de' *Flagellanti*, nol so dire. Bensì ho fatto vedere il Decreto fatto nell' anno 1269. dal *Marchese Obizzo d' Este* Signor di Ferrara, *voluntate & Consilio Sapientum Civitatis Ferrariæ*, in cui perchè si udiva *Batimentum de novo*, vien proibito questo nella Città e Distretto, e imposta pena a chi *se scovaverit in aliqua parte Civitatis vel Districtus Ferrariæ*.

Quivi la novità de' Flagellanti è chiamata *Batimentum*; Ricobaldo nella Cronica all'anno 1260. le dà il nome di *Verberamentum*. A quell'anno nell'Appendice alla Storia di Rolandino, pubblicata nel Tomo VIII. *Rer.Ital.* si legge: *Hoc anno in Vigilia Sancti Martini incepit Baptisterium in Padua*. Se mal non mi appongo, si dee scrivere ivi *Batisterium*, o più tosto *Batimentum*. Non si può dire, quanto buon frutto si raccogliesse da quella gran commozione di Popoli, benchè non approvata da tutti. *Eo infinitæ discordiæ & hostilitates pacatæ sunt*, come attesta lo stesso Rolandino, Scrittore contemporaneo, con altri Autori. Da una Città passava all'altra confinante questo Rito. Cioè il Popolo d'una Città, a due a due vestiti di sacco, e co'piè nudi, coll' immagine del Crocifisso innanzi, processionalmente andava all'altra Città, e di nuovo l'altro Popolo ad un' altra colla stessa maniera di Penitenza, implorando la Pace, e la remission delle ingiurie. I Bolognesi per esempio in più di venti mila persone sul fine di Ottobre coi lor Confaloni, battendosi, e cantando le laudi di Dio, ed alcune rozze Canzonette, vennero a Modena. Fino a Castello Leone andarono a riceverli i Modenesi, e gl'introdussero in Città. Nella Cattedrale rinovarono la disciplina e le lor preci e grida, e ricevuto un reficiamento da'Cittadini, se ne tornarono poscia a casa loro. Cosa facessero poscia i Modenesi,

ce lo

ce lo dirà l'Anonimo e contemporaneo Autore del Memoriale de' Podestà di Reggio nel Tomo VIII. *Rer. Ital.* all'anno 1260. *Die Lunæ*, sono le sue parole, *in Festo omnium Sanctorum omnes illi de Mutina venerunt Regium tam parvi quam magni, & omnes de Comitatu, & Potestas, & Episcopus cum Confalonibus omnium Societatum, & verberaverunt se per Civitatem, & iverunt Parmam pro majori parte; & hoc fuit die Martis post Festum omnium Sanctorum. Et die altera omnes Regini fecerunt Confalones cujuslibet vicinanciæ, & fecerunt Processiones circa Civitatem; & Potestas noster similiter venit se verberando*. Parimente l'Autore della Cronica di Parma nel Tomo IX. *Rer. Ital.* scrive al medesimo anno. *Fuit Scovamentum magnum pro amore Dei in Parma, & in Regio, & Mutina, & alibi etiam per Lombardiam; & paces inter homines habentes guerras factæ sunt. Et illi de Regio & Mutina venerunt Parmam ad se verberandum cum corrigiis & scopis &c.* Si possono anche vedere i Continuatori degli Annali Genovesi di Caffaro. Convien quì ora considerare, che particolarmente da questa pia novità presero origine molte delle moderne Confraternità. Imperciocchè essendosi fitto negli animi della gente, che il disciplinarsi era un'atto molto salutevole di Penitenza, e bollendo in essi l'ardore della Religione, formarono delle pie Società sotto i proprj Confaloni, con far poscia varie Processioni cantando cose di Dio, e con raunarsi ne' dì festivi alla lor Chiesa, dove facendo la disciplina, e implorando la divina misericordia, esercitavano altri atti di Cristiana divozione. Allora in molte Città si formò una o più di tali Società. Volgarmente si chiamavano le *Compagnie de' Battuti*. Sia quì a me permesso di narrar prima ciò che riguarda la Patria mia, in cui allora fu istituita la *Compagnia della Scova* (così era nominata la Disciplina, *Scopa* in Latino-Barbaro) la quale o allora, o dipoi fu chiamata la *Confraternità* o *Compagnia di San Pietro Martire*, come scrisse il nostro Vescovo Sillingardi nel Catalogo de'

Vescovi di Modena. Alla lor Chiesa, attaccata al pubblico Spedale *della Cadè* (cioè *Casa Dei*) probabilmente è da riferire un'Iscrizione in marmo, posta nel muro del medesimo Spedale con li seguenti versi:

HANC AEDEM DOMINI CELLA DE STIRPE GVIELMVS
CONSTITVIT FRATER, TVNC ANNIS MILLE DVCENTIS
ET SEXAGINTA. RENOVAVIT CASTRA DEINDE
BARTHOLOMAEVS, OPVS TAM DELECTABILE VISV,
MILLE QVADRINGENTIS CHRISTI CVRRENTIBVS ANNIS
QVADRAGINTA TRIBVS. CAPIAS EXEMPLAR AB ILLIS.

Troviamo fabbricata quella Chiesa nell'anno 1260. Sarebbe da vedere, se anche la Compagnia di *Santa Maria della Neve* in Modena fosse di pari antichità: perchè fino a' miei di era di *Battuti*. Andiamo a Ferrara. Dagli antichi Statuti MSti di essa Città ho io tratto, e pubblicato un Decreto dell'anno 1287. con cui furono cassati ed aboliti *omnia Collegia, sive Scholæ Artium quarumlibet, & mercationum, sive negotiationum cujuscumque maneriei, & quocumque nomine censeantur*. Seguitano alcune eccezioni, e fra l'altre: *Excipimus etiam Congregationes factas, & ordinamenta ad honorem Dei, & reverentiam Sanctorum, pro Sacrificiis & Oblationibus faciendis, & Exequiis mortuorum, & de providendo Fratribus tempore necessitatis: quas & quæ in sua firmitate volumus permanere*. Erano dunque prima dell'anno 1287. istituite in Ferrara Congregazioni e Compagnie, che esercitavano atti di Pietà e Carità. Se dobbiam credere al Campi nel Lib. 17. della Storia Ecclesiastica di Piacenza, nell'anno 1240. ebbe principio in quella Città la *Confraternità de'*

Bat-

Battuti nell'Oratorio di San Savino, i quali andavano vestiti con cappe bianche. Non ne reca egli alcuna pruova. Poscia all'anno 1260. pare che dubiti, se quei Confratelli imparassero l'uso della disciplina dalla novità de' Flagellanti. A me sembra molto più verisimile, che nello stesso 1260. avesse principio quella Confraternità, e non già nel 1240. Per testimonianza poi del Ghirardacci, la *Compagnia della Vita* in esso anno 1260. fu istituita in Bologna. Così in Mantova la *Confraternità della Morte*. E in Bergamo la *Confraternità di Santa Croce*, che si crede principiata nel 1253. dal P. Celestino Cappuccino, probabilmente anch'essa nacque nel suddetto anno 1260. Abbiam di sopra veduto l'attestato del Sansovino, che in Venezia si formarono due simili Confraternità d'uomini pii negli anni 1260. e 1261. Veggasi pertantociò, che fondatamente lasciò scritto il Sigonio nel Lib. XIX. *de Regno Ital.* all'anno 1260. *Hic annus generalis Devotionis annus est appellatus. Mansit inde in multis Civitatibus clara hujus religionis memoria, sacris Verberantium Sodaliciis ejus rei monumento aliquot institutis*. Così negli Annali Bolognesi da me pubblicati nel Tomo XVIII. *Rer. Ital.* leggiamo all'anno 1260. *Quelli d'Imola vennero a Bologna a dì dieci d'Ottobre, battendosi, e chiamando Misericordia e Pace. E dopo i Bolognesi incominciarono a fare il simile; e andarono a Modena battendosi a dì diecinove di Ottobre. Allora fu il principio delle Compagnie de' Battuti in carità ed amore*. Ma il più grave testimonio di fatti tali è Fra Francesco Pipino dell'Ordine de' Predicatori, la cui Cronica fu da me data alla luce nel Tomo IX. *Rer. Ital.* Era egli nato prima dell'anno 1260. e circa l'anno 1317. scrisse la sua Storia. Espone anch'egli nel Lib. 3. Cap. 36. *Novitatem Verberantium in Italia*, terminando poscia il racconto colle seguenti parole: *Tyranni tamdem Urbium edictis & mulctis hanc devotissimam novitatem compescuerunt. Quæ tamen usque in hodiernum diem in hominibus, qui sua Collegia pia confecerunt*: cioè le Confraternità finquì descritte. Re-

ſta dunque provato, che particolarmente all'anno 1260. s' ha da riferire il loro principio, nè ſuſſiſtere l'opinione di chi giudicò eſſere ſtata la *Confraternità del Confalone* in Roma, nata nell'anno 1267, l'eſemplare di tutte l'altre. Anzi forſe non andrà lungi dal vero, chi crederà più toſto ancora quella iſtituita nel medeſimo anno 1260, e che poi nel 1267. foſſe arricchita d'Indulgenze da Papa Clemente IV.

Poſſiamo anche immaginare, che fino allora cominciaſſero que' pii Confratelli, per diſtinguerſi dal reſto del Popolo, a veſtirſi nelle funzioni d' una veſte propria (Sacco probabilmente), con cui procedevano nelle funzioni ſotto il loro Confalone. Ma nell'anno 1334, come Giovanni Villani, e l'Anonimo Autore della Cronica Romana, che ſi legge in queſt'Opera, ſcrivono che *Fra Venturino* da Bergamo dell'Ordine de'Predicatori, annoverato poi fra i Beati dalla divozion del Popolo, moſſo dal deſiderio e zelo di guadagnar anime a Dio, accompagnato da dieci mila perſone (altri dicono da trenta mila, e nell'anno 1335.) predicando dappertutto la Penitenza e la Pace, andò fino a Roma. Fecesi anche allora, ſe non uguale alle prime, certamente una gran commozione di Popoli. Ma perchè egli faceva tal novità ſenza licenza de'Superiori, e Papa Giovanni XXII. temeva, che tali moti tendeſſero a far qualche brutta novità, e ſopra ciò intervennero ancora varie calunnie, fatto chiamare ad Avignone Fra Venturino, uomo peraltro a cagion de'ſuoi ſanti coſtumi, e della pura ſua Religione degno di miglior fortuna, gli fece ſoffrire la prigionia, l'eſilio, ed altre ſciagure. Oltre al ſuddetto Anonimo Romano, Giovanni Antonio Flaminio Imoleſe preſſo Leandro Alberti nel Libro V. degli uomini illuſtri dell'Ordine de'Predicatori, così deſcrive i fatti d' eſſo Religioſo. *Veſtem albam interiorem tegebat cærulea in nigrum tendens, duabus Crucibus, altera rubente, altera alba ex panno ſignata. In parte ſiniſtra eminebat Columba candida ramum olivæ ore ferens. Frontem pilei Thau Ezechielis Prophetæ*

phetæ signum ornabat. In manibus baculos, sed nullo ferro præfixos, more peregrinantium gestabant. Funiculos item septem nodis distinctos, quibus se cæderent, & Orationes Dominicas, quas recitabant, numerarent &c. Tralascio il resto, siccome ancora il molto, che ne ha la Cronica di Monza del Morigia nel Lib. III. Cap. 46. Tomo XII. *Rer. Ital.* Certamente se alcuna delle Confraternità già istituite v'era, che non avesse preso peranche qualche abito distintivo de' Confratelli, poterono esse imparare da questo nuovo esempio. Ma nell'anno 1399. vide l'Italia un'altro lodevol fervore di sì fatta divozione, ed anche con maggior commozione di Popoli. Per testimonianza dell' Anonimo Autore della Cronica di Padova, che ho divolgato in quest' Opera, corse voce, che a cagion d'un Miracolo in Irlanda avesse principio questa nuova trasmigrazione di Flagellanti. Poscia, per quanto fu detto, penetrò questo divoto lor movimento *in Inghilterra*, poscia *in Francia*, quindi *in Piemonte*, *Genova*, *Puglia*, *Marca Anconitana*, *Romagna*, *Bologna*, *Ferrara*, e *Padova*. Andavano in processione tanto uomini che donne *pannis lineis albis & longis usque in terram induti*, disciplinandosi, e dappertutto predicando la correzion de' vizj e la Pace. Maraviglioso frutto da questa pia novità riportarono i costumi degl'Italiani. Si può vedere quanto di tali moti scrissero Fra Girolamo da Forlì, Leonardo Aretino, e Giannozzo Manetti, i quali ne furono testimonj di veduta; siccome ancora Matteo Griffoni, e gli Autori della Miscella Bolognese nel Tomo XVIII. *Rer. Ital.* e Jacopo Delayto al medesimo anno 1399. che anzi videro quella scena di divozione. Quasta gran brigata di Flagellanti fu appellata *la Compagnia de' Bianchi*, laddove la precedente era detta *la Compagnia de' Battuti*. E da ciò avvenne, che in parecchie, o per dir meglio, in tutte le Città d'Italia, le persone dabbene, che desideravano la continuazione di cotanto utile divozione, istituirono nuove Scuole, o sia Confraternità d'uomini, i quali vestendo abito

 bian-

bianco si applicavano a molte funzioni di Pietà. Ecco ciò, che fra gli altri Scrittori l'Autore della Cronica di Padova scrisse di Padova. *Et in tantum placuit omnibus ista devotio, & talis habitus, quod in Padua facta fuerunt sex Fratalea de dicto habitu: quarum quælibet una Dominica ibat per Paduam, intrando omnes Ecclesias; & alia Dominica alia Fratalea, & sic successive. Multi fuerunt, qui dum viderent se in casu mortis, ordinabant, dum mortui forent, se portari indutos de Albo, & ab de Albo indutis: quod quidem erant maxima compassio ad videndum.* Ed ecco onde ebbe principio quel rito, continuato fino a' dì nostri, di portare al sepolcro tanti cadaveri d'uomini vestiti con cappa bianca.

Da questo pio fervore del Popolo Cristiano in que' medesimi tempi fu ancora commosso *Fra Vincenzo Ferrerio* dell'Ordine de'Predicatori, che poi salì in tanto credito di Santità. Come abbiamo dalla sua Vita, scritta presso i Bollandisti da Pietro Ranzano, il quale non racconta già quegli strani Miracoli, che talvolta con indignazion de'migliori s'odono in certi Panegirici, egli *descendit in Italiam, & universas regiones & Urbes Pedismontium lustrans, atque multas Lombardiæ terras & Civitates peragrans, demum venit Genuam, ubi uno fere mense commoratus est. Discurrit præterea omnem illam maritimam regionem, quam vulgo Genuæ Ripariam appellamus &c.* Ciò avvenne negli anni 1401. e 1405. e con singolar frutto dell'Anime Cristiane. Al Ferrerio succedette in questo Apostolico Ministero *Bernardino da Siena* dell'Ordine de'Minori, suo grande imitatore, zelantissimo e santo predicatore della parola di Dio, il quale scorse per quasi tutta l'Italia, e innumerabil gente trasse alla via della salute. Non mai succedevano questi fruttuosi spettacoli di Pietà, che in quella occasione non si fondasse qualche nuova Confraternità dal Popolo riscaldato dalla divozione. Nell' anno 1433. con incredibil frutto predicò San Bernardino in Modena e pel suo distretto: fu allora che i Modenesi isti-

istituirono due nuove Confraternità, l'una delle quali fu intitolata *dell'Annunziata*, e l'altra col tempo detta di *Santo Erasmo*. Talvolta ancora la Pestilenza terminata diede origine ad alcuna di queste Confraternità, delle quali solamente resta da dire, che siccome sommamente lodevole è la loro istituzione, così dobbiam desiderare, che più religiosamente sieno adempiute le loro Leggi, e che non comparischino in esse que'disordini e macchie, le quali con ragione vediamo riprovate da Niccolò de Clemangis nel Trattato *de novis celebrit. non instituend.* e dal P. Teofilo Raynaudo della Compagnia di Gesù negli Heterocl. Spiritual. Par. I. e II. Ebbero gli antichi Romani il Collegio degli *Epuloni*, soprastanti ai Giuochi, e a certi Sacrificj. Ora il Budeo trattando delle Confraternità, che erano a'suoi dì in Francia, scrisse: *Crapulones dici fortasse possunt, ut qui plerumque epulandi magis, quam cultus divini gratia conveniunt*.

IL FINE.

INDI-

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI

Contenute in questa Parte II. del Tomo III.

DIS-

IN-

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

Contenute in questa Parte II. del Tomo III.

Arri-

Cal-

Lam-

Mona-

Mona-

Otto.

Sicar-

ERRORI.		CORREZIONI.
Pag. 11.	lin.27. delle:	dalle.
59.	lin. penult. fossero:	fossero.
72.	lin.1. non:	noi.
109.	lin.5. sul princípto:	sul principio.
326.	lin.36. *ijpas*:	*ipsas*.
346.	lin.15. infastidre:	infastidire.
349.	lin. ult. eesa:	cosa.
270.	lin.20. *districtiones*:	*districtiones*.